This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

given by
Friends
of the
Stanford
Law Library

JTI
G.A
1806

7018
11/14 V.3

CODICE
DI
NAPOLEONE
IL
GRANDE

TRADUZIONE UFFIZIALE
COLLE CITAZIONI DELLE LEGGI ROM.

PARTE I.a

ART.E 710

FIRENZE
PRESSO MOLINI, LANDI, E COMP.
1806

French Laws, Statutes, &c.

CODICE

DI

NAPOLEONE IL GRANDE

PEL

REGNO D'ITALIA

TRADUZIONE UFFICIALE

COLLE CITAZIONI DELLE LEGGI ROMANE

FIRENZE

PRESSO MOLINI, LANDI, E COMP.

1806

Tra tutti i lavori eseguiti sul CODICE CIVILE DI NAPOLEONE IL GRANDE niuno presenta tanta utilità per i Giureconsulti quanto quello, in cui si notano le sorgenti delle Leggi Romane, dalle quali ogni articolo è stato tratto. Esso appartiene a M. DARD (de l'Isère) Avvocato di Parigi, e Professore di Diritto Romano all'Accademia di Legislazione. Il favore col quale è stato accolto in Francia, ci fa sperare un ugual successo in Italia.

Gli Editori.

NAPOLEONE I.

PER LA GRAZIA DI DIO E PER LE COSTITUZIONI

IMPERATORE DE' FRANCESI E RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 55 e 56 del terzo Statuto Costituzionale;

Vista la traduzione in lingua italiana e latina del CODICE NAPOLEONE;

Visto il rapporto del Gran Giudice Ministro della Giustizia del Regno d'Italia;

Decretiamo ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Le traduzioni del CODICE NAPOLEONE fatte dai giureconsulti nominati dal Gran Giudice, Ministro della Giustizia, sono approvate.

2. Il CODICE NAPOLEONE sarà posto in attività a contare dal primo giorno del mese d'Aprile: la sola traduzione italiana potrà essere citata ed aver forza di legge nei tribunali.

3. A datare dal giorno in cui il CODICE NAPOLEONE sarà posto in attività, le leggi romane, le ordinanze, consuetudini generali o locali, gli statuti o regolamenti cesseranno di aver forza di legge generale o particolare nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel CODICE NAPOLEONE.

Il Gran Giudice, Ministro della Giustizia del Nostro Regno d'Italia, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà stampato, pubblicato e posto in fronte al nuovo Codice.

Dato a Monaco li 16 Genn. 1806.

NAPOLEONE.

Per ordine di S. M. l'Imperatore e Re,
Il Gran Giudice, Ministro della Giustizia,
LUOSI.

Certificato conforme;
Il Consigliere Segretario di Stato
L. VACCARI.

NOMI DEI REDATTORI DEL CODICE CIVILE.

MM.

TRONCHET, PORTALIS, BIGOT DE PRÉAMENEU, MALEVILLE.

Nomi di coloro, che han discusso il Codice Civile *al Consiglio di Stato.*

BONAPARTE Primo Console.
CAMBACÉRÈS Secondo Console.
LE BRUN Terzo Console.

CONSIGLIERI DI STATO.

Sezione di Legislazione.

BERLIER, EMMERI, GALLI, MURAIRE, RÉAL, REGNIER, THIBAUDEAU, TREILHARD.

Sezione dell' Interno.

CRETET, FOURCROY, FRANÇOIS (de Nantes), MIOT, PELET, REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely), SEGUR, SHÉE.

Sezione delle Finanze.

BÉRENGER, BOULAI, COLLIN, DAUCHY, DEFERMON, DUCHATEL, JOLLIVET.

Sezione della Guerra.

BRUNE, DESSOLES, DUMAS, GAU, JOURDAN, LACUÉE, PETIET, SAINTE-SUZANNE.

Sezione della Marina.

BRUIX, DUPUY, FLEURIEU, FORFAIT, NAJAC, REDON, TRUGUET.

Membri della Sezione di legislazion del Tribunato, che han concorso alla confezione del Codice Civile.

ALBISSON, BERTRAND DE GREUILLE, BOUTTEVILLE, CHABOT (de l'Allier), DUVEYRIER, FAURE, FAVARD, GARY, GILLET (de Seine et Oise), GOUPIL-PRÉFELN, GRENIER, JAUBERT, HUGUET, LAHARY, LEGOUPIL-DUCLOS, LEROY (de l'Orne), LEROY (de la Seine), MALHERBE, MOURICAULT, PERRAU, SAVOYE-ROLLIN, SIMÉON, TARRIBLE, VEZIN.

CODICE CIVILE

TITOLO PRELIMINARE

DELLA PUBBLICAZIONE, DEGLI EFFETTI E DELL'APPLICAZIONE DELLE LEGGI IN GENERALE.

ARTICOLO I.

Le leggi hanno esecuzione in tutto il territorio italiano in forza della promulgazione fatta dal Re.

Sono osservate in qualunque parte del Regno dal momento in cui può esserne conosciuta la promulgazione.

La promulgazione fatta dal Re dovrà ritenersi conosciuta nel dipartimento, in cui risederà il Governo, trascorso un giorno dopo quello della promulgazione; ed in ciascuno degli altri dipartimenti dopo lo stesso termine, coll'aggiunta di altrettanti giorni, quante diecine di miriametri (circa 60 miglia comuni) sarà distante il capo luogo di ciaschedun dipartimento, dalla città dove sarà stata fatta la promulgazione.

Novell. 66, *cap.* 1.

2. La legge non dispone, che per l'avvenire; essa non può avere effetto retroattivo.

Leg. 7, *cod. de legibus.* — *Novell.* 115, *cap.* 1 — *Leg.* 27, *cod. de usuris.*

3. Le leggi di polizia e di sicurezza obbligano tutti quelli che dimorano nel territorio.

I beni immobili, ancorchè posseduti da stranieri, soggiacciono alle leggi del Regno.

Gl' Italiani, tuttochè residenti in paese straniero, sono soggetti alle leggi, che risguardano lo stato, e la capacità delle persone.

4. Se un giudice ricuserà di giudicare sotto pretesto di silenzio, oscurità o difetto della legge, si potrà agire contro di lui come colpevole di negata giustizia.

Argum. ex novella 115, *cap.* 1.

5. È proibito ai giudici di pronunziare in via di disposizione generale o di regolamento nelle cause di loro competenza.

Argum. ex leg. 12, § 1, *cod. de legibus.*

6. Le leggi, che interessano l'ordine pubblico od il buon costume, non possono essere derogate da particolari convenzioni.

Leg. 28, *in pr. leg.* 38, *ff. de pactis. leg.* 20, *in pr. de religiosis et sumptibus funerum. leg.* 1, § 9, *ff. de magistratibus conveniendis. leg.* 15, § 1, *ff. ad legem falcidiam. leg.* 45, § 1, *ff. de diversis regulis juris.*

LIBRO I.

DELLE PERSONE.

TITOLO I.

Del Godimento, e della Privazione dei Diritti civili.

CAPO I.

Del Godimento dei Diritti civili.

7. L'esercizio dei diritti civili è indipendente dalla qualità di *cittadino*, la quale non si acquista, nè si conserva, che in conformità della legge costituzionale.

8. Qualunque italiano gode dei diritti civili.

Leg. 17, ff. de statu hominum.

9. Qualunque individuo nato nel Regno da uno straniero potrà nell'anno susseguente alla di lui maggiore età reclamare la qualità d'*Italiano*; purchè, risedendo nel Regno, dichiari la intenzione di fissarvi il suo domicilio, ed abitando in paese straniero, prometta formalmente di stabilire il domicilio nello Stato Italiano, ed ivi lo stabilisca nel decorso di un anno dall'atto della suddetta promessa.

10. I figli nati da un Italiano in paese straniero sono Italiani.

I figli nati in paese straniero da un Italiano, il quale abbia perduta la qualità d'Italiano, potranno sempre ricuperare questa qualità, adempiendo le formalità prescritte nell'articolo 9.

Argum. ex Leg. 29, *ff. de statu hominum. Et leg.* 24, *eod.*

11. Lo straniero godrà nel Regno de'medesimi diritti civili, ai quali sono o saranno ammessi gl'Italiani, in vigore dei trattati, dalla nazione a cui tale straniero appartiene.

(La facoltà di disporre e di ricever per mezzo di testamento è di dritto civile; a Roma perciò lo straniero

n'era incapace. *Leg.* 1, *in pr.*, *ff. ad leg. falcid. Leg.* 6. § 2. *ff. de haeredib. inst. Leg.* 1, *cod. eod.* — Ulpian, *fragment. tit.* 22, § 2.

Convien osservare che l'Autentica *Omnes cod. comm. de successionib.*, non ha derogato a questo diritto, come credono alcuni. Quest'Autentica non è tratta dalle Novelle di Giustiniano, ma da una costituzione di Federigo II, *De statut. et consuetudinib.* § 10., che non fa parte del Corpo del Diritto.)

12. La straniera, che si mariterà con un Italiano, seguirà la condizione del marito.

13. Lo straniero, ammesso dal Governo a stabilire il domicilio nel Regno, godrà ivi di tutti i diritti civili, sino a che continuerà a risedervi.

14. Lo straniero, anche non residente nel Regno, potrà citarsi avanti i tribunali italiani per la esecuzione delle obbligazioni da lui contratte con un Italiano nello Stato italiano.

Potrà parimente essere chiamato avanti i tribunali italiani per le obbligazioni da lui contratte in paese straniero con un Italiano.

(Questo articolo è contrario alla massima stabilita nella procedura civile. *V. Leg.* 2, *cod. de jurisdictione omnium judicum et de foro competenti. Leg.* 3, *cod. ubi in rem actio exerceri debent.*)

15. Un Italiano potrà essere citato avanti un tribunale del Regno per le obbligazioni da esso contratte in paese straniero con uno straniero.

16. In qualunque materia, esclusa quella di commercio, lo straniero, che sia attore, sarà tenuto di dare cauzione pel pagamento delle spese e dei danni risultanti dal processo, quando non posseda nel Regno beni stabili di un valore sufficiente ad assicurarne il pagamento.

Instit. de satisdationibus. Leg. unic. cod. eodem

titulo. leg. 46, § 2, *ff. de procuratoribus. Toto titulo, ff. judicatum solvi.*

CAPO II.

Della Privazione dei Diritti civili.

SEZIONE I.

Della privazione dei Diritti civili derivata dalla perdita della qualità d' Italiano.

17. La qualità d'Italiano si perde, 1.° per la naturalizzazione acquistata in paese straniero; 2.° per l'accettazione, non autorizzata dal Governo, di pubblici impieghi conferiti da un governo estero; 3.° per l'aggregazione a qualsivoglia corporazione straniera, che esiga distinzione di nascita; 4.° finalmente, per qualunque stabilimento in paese straniero, con animo di non più ritornare.

Gli stabilimenti di commercio non potranno giammai considerarsi come formati senz'animo di ritornare.

Argum. ex leg. 17 *et* 19, §. 4, *ff. de captivis et postliminio reversis.*

18. L'Italiano, che abbia perduta la qualità d'Italiano, potrà sempre ricuperarla rientrando nel Regno coll'approvazione del Governo, e dichiarando di volervisi stabilire, e di rinunciare a qualunque distinzione contraria alla legge italiana.

19. Un'Italiana, maritandosi con uno straniero, seguirà la condizione del marito.

Se rimane vedova, ricupererà la qualità d'Italiana, quando essa abiti nel Regno, o vi rientri coll'approvazione del Governo, e dichiari di voler fissare il domicilio nel Regno.

20. Gl'individui, che riacquisteranno ne' casi contemplati dagli articoli 10, 18 e 19 la qualità d'Italiani, non potranno valersene se non dopo d'avere adempite le condizioni prescritte da questi articoli, e sola-

mente per l'esercizio dei diritti che si sono verificati in loro vantaggio dopo tale epoca.

21. L'Italiano che, senza autorizzazione del Governo, entrasse al servigio militare di Potenza estera, o si aggregasse ad una corporazione militare straniera, perderà la qualità d'Italiano.

Non potrà rientrare nel Regno senza la permissione del Governo, e non riacquisterà la qualità d'Italiano, se non dopo avere adempite le condizioni prescritte allo straniero per divenire cittadino, restando però in vigore le pene stabilite dalle leggi criminali contro gl'Italiani, i quali hanno portato o porteranno le armi contro la patria.

Argum. ex Leg. 19, § 4, *ff. de captivis et postliminio reversis.*

SEZIONE II.

Della Privazione de' Diritti civili in conseguenza di condanne giudiciali.

22. Le condanne a pene, l'effetto delle quali è di privare il condannato da ogni partecipazione ai diritti civili specificati in appresso, producono la morte civile.

Leg. 2, *ff. de paenis*, *Ulpian*. Fragm. *tit.* 10, § 3.

23. La condanna alla morte naturale produce la morte civile.

Leg. 29, *ff. de paenis.*

24. Le altre pene afflittive perpetue non producono la morte civile, se non quando la legge lo determina.

25. Per la morte civile, il condannato perde la proprietà di tutti i beni che possedeva; si apre la successione a pro de' suoi eredi, ai quali si devolvono i di lui beni, come se fosse morto naturalmente e senza testamento.

Non può succedere nè trasmettere a titolo di successione i beni che avesse di poi acquistati.

Non può disporre de' suoi beni in tutto od in parte per donazione fra vivi, nè per testamento, nè ricever-

ne per gli stessi titoli, eccetto che per causa d'alimenti.

Non può essere nominato tutore nè concorrere agli atti relativi alla tutela.

Non può essere testimonio in un atto solenne ed autentico, nè essere ammesso a fare testimonianza in giudizio.

Non può stare in giudizio, nè come attore, nè come convenuto, fuori che in nome e col ministero di un curatore specialmente nominato dal tribunale avanti il quale è stata introdotta l'azione.

Egli è incapace di contrarre un matrimonio che produca alcun effetto civile.

Il matrimonio che avesse precedentemente contratto, è disciolto per tutti i suoi effetti civili.

Il conjuge ed i suoi eredi potranno rispettivamente far uso delle ragioni e delle azioni alle quali si farebbe luogo per la morte naturale.

Leg. 10, *cod. de bonis proscriptorum.* — *Novell.* 17, *cap.* 12. *Novell.* 134, *cap. ultim.* — *Authentic. bona damnatorum.* — *Cod. de bonis proscriptorum.*

Leg. 13, *ff. de bonorum possessione.* *Leg.* 1, *cod. de haeredibus instituendis.* *Leg.* 17, *ff. de pacris.* *Leg.* 12, *ff. de jure fisci.* *Leg.* 15, *Leg.* 31, § 4, *ff. de donationibus.* *L.* 15, *ff. de interdictis et relegatis.*

Leg. 8, § 1, 2, 4, *ff. qui testamenta facere possunt.* *Leg.* 1, § 2, *ff. de legatis* 3.° *Leg.* 3, *ff. de his quae pro non scriptis habentur.* *Leg.* 16, *ff. de interdictis et relegatis.* *Leg.* 10, *ff. de capite minutis.* *Leg.* 8, *ff. de annuis legatis.* *Leg* 22, § 5, *ff. mandati.* — *Argum. ex Lege* 2, *cod. de legit. tutoribus.*

Leg. 3, *ff.* § 5, *de testibus.* — *Institut. de testamentis ordinandis*, § 6.

Leg. 1, *cod. de repudiis et judicio de moribus sublato.* *Leg.* 5, § 1, *ff. de bonis damnatorum.* — *Argument. ex Lege* 22, § 7, *ff. soluto matrimonio.* — *L.* 13, § 1, *ff. de donationibus inter virum et uxorem.*

26. Le condanne proferite in contraddittorio non producono la morte civile, se non dal giorno della loro esecuzione, tanto reale, che in effigie.

(Le leggi romane riguardavano il condannato, fino dal momento della condanna, come morto civilmente. *V. leg.* 10, § 1. *leg.* 29, *ff. de paenis. Leg.* 6, § 6, *ff. de injusto rupto et irrito facto testamento.*)

27. Le condanne in contumacia non produrranno la morte civile che dopo cinque anni successivi all' esecuzione della sentenza in effigie, nel decorso dei quali può il condannato presentarsi.

28. Duranti i cinque anni, i condannati in contumacia saranno privi dell'esercizio dei diritti civili, sino a che si presentino in giudizio o vengano nel decorso di questo termine arrestati.

I loro beni saranno amministrati, e le loro ragioni promosse come quelle degli assenti.

29. Quando il condannato in contumacia si presenterà volontariamente nei cinque anni, da computarsi dal giorno dell'esecuzione, o verrà in questo termine preso e carcerato, la sentenza sarà annullata *ipso jure*; l' accusato sarà restituito nel possesso de' suoi beni, e nuovamente giudicato; e se colla nuova sentenza, egli è condannato alla medesima pena, o ad una pena diversa che porti ugualmente la morte civile, essa non avrà luogo che dal giorno dell' esecuzione della seconda sentenza.

30. Allorquando il condannato in contumacia, che non si sarà presentato o non sarà stato imprigionato se non dopo i cinque anni, fosse con una nuova sentenza assolto, o condannato ad una pena la quale non produca la morte civile, rientrerà in tutti i suoi diritti civili pel tempo avvenire dal giorno in cui sarà comparso in giudizio; ma la prima sentenza conserverà gli effetti che aveva prodotti la morte civile nell'inter-

vallo decorso dopo la scadenza dei cinque anni sino al giorno della di lui comparsa in giudizio.

Argum. ex Leg. 4, *ff. de requirendis vel absentibus, et Leg.* 2, *cod. de requirendis reis.* (Le leggi romane proibivano di pronunziar pene capitali o afflittive contro gli assenti. *Leg.* 1, *ff. de requirend. vel absentibus. Leg.* 15, *ff. de paen.*)

31. Se il condannato in contumacia muore nel termine dei cinque anni accordati senza essersi presentato, o senza essere stato preso ed arrestato, sarà considerato morto nell'integrità de' suoi diritti; la sentenza contumaciale sarà annullata *ipso jure;* senza pregiudizio però dell' azione civile la quale non potrà essere intentata contro gli eredi del condannato, se non in via civile.

Argum. ex Leg. 13, § 1, *ff. qui testamenta facere possunt, et Leg.* 13, § 4, *ff. de requirendis vel absentibus reis.*

32. La prescrizione della pena non ripristinerà mai il condannato ne' suoi diritti civili pel tempo avvenire.

(Nell'antica Giurisprudenza francese, il delitto non perseguitato per lo spazio di 20 anni era prescritto; (*Imbert, l.* 3, *c.* 10. *n* 8 *e* 9) e ciò fondavasi sulle leggi Romane; *leg.* 13, *cod. ad leg. Cornel. de falsis.*)

33. I beni acquistati dal condannato dopo incorsa la morte civile, e de' quali fosse in possesso al tempo della sua morte naturale, apparterranno alla nazione per diritto di caducità.

Tuttavia il Governo potrà disporne a favore della vedova, dei figli o parenti del condannato, in quel modo che l'umanità sarà per suggerirgli.

TITOLO II.

Degli Atti dello stato civile.

CAPO I.

Disposizioni generali.

34. Gli atti dello stato civile esprimeranno l'anno, il giorno e l'ora in cui saranno ricevuti, i nomi, i cognomi, l'età, la professione ed il domicilio di tutti coloro che in essi saranno nominati,

35. Gli ufficiali dello stato civile non potranno inserire cosa alcuna negli atti che riceveranno, sia per annotazione, sia per qualsivoglia indicazione, oltre quello che deve essere dichiarato dagli intervenienti.

36. Le parti interessate nel caso in cui non saranno tenute a comparire personalmente, potranno farsi rappresentare da persona munita di procura speciale ed autentica.

37. I testimonj presentati per gli atti dello stato civile non potranno essere che maschi in età almeno di ventun anno, parenti od altri, e saranno scelti dalle persone interessate.

38. L'ufficiale dello stato civile farà lettura degli atti alle parti comparenti, od ai loro procuratori, ed ai testimonj.

In essi sarà fatta menzione dell'adempimento di questa formalità.

39. Questi atti saranno sottoscritti dall'ufficiale dello stato civile, dai comparenti e dai testimonj; ovvero si farà menzione della causa che ha impedito ai medesimi di sottoscriversi.

40. Gli atti dello stato civile saranno inscritti in ciascun Comune sopra uno o più registri tenuti in duplo.

41. I registri saranno numerati dal primo all'ultimo foglio, e ciascuno di questi sarà vidimato dal pre-

sidente del tribunale di prima istanza, o dal giudice che ne farà le veci.

42. Gli atti saranno inscritti ne' registri senza interruzione, e senza alcuno spazio in bianco. Le cancellature e le postille saranno approvate e sottoscritte nello stesso modo che il corpo dell'atto. Non vi saranno abbreviature, e non potrà mettersi veruna data in cifre numeriche.

43. In fine di ogni anno i registri saranno chiusi e firmati dall'ufficiale dello stato civile, e dentro un mese uno dei registri sarà depositato negli archivj del Comune, e l'altro presso la cancelleria del tribunale di prima istanza.

44. Le procure e le altre carte che debbono restare unite agli atti dello stato civile, dopo che saranno state vidimate dalla persona che le avrà prodotte, e dall'ufficiale dello stato civile, saranno depositate presso la cancelleria del tribunale col doppio dei registri, il cui deposito deve farsi in detta cancelleria.

45. Qualunque persona potrà farsi rilasciare dai depositarj de' registri dello stato civile gli estratti de' medesimi. Questi estratti uniformi ai registri, e legalizzati dal presidente del tribunale di prima istanza, o dal giudice che ne sostiene le veci, faranno fede sino a che siano attaccati di falso.

Argum. ex leg. 4, *et leg.* 6, *ff. de edendo.*

46. Allorquando non si saranno tenuti i registri, o si saranno smarriti, avrà luogo la prova, col mezzo tanto di documenti che di testimonj; ed in questo caso i matrimonj, le nascite, e le morti potranno provarsi coi registri, e colle carte de' genitori defunti, egualmente che per testimonj.

47. Qualunque atto dello stato civile degl'Italiani e degli stranieri, formato in paese straniero, farà fede, se sarà stato steso secondo le forme usate in quel paese.

48. Qualunque atto dello stato civile degl'Italiani,

formato in paese straniero, sarà valido, se è stato ricevuto secondo le leggi italiane dagli agenti diplomatici, o dai commissarj delle relazioni commerciali del Regno.

49. In tutti i casi in cui dovrà farsi menzione di un atto relativo allo stato civile in margine di un altro atto di già inscritto, essa verrà fatta, a richiesta delle parti interessate, dall'ufficiale dello stato civile nei registri correnti, od in quelli che saranno stati depositati negli archivj del Comune, e dal cancelliere del tribunale di prima istanza sui registri depositati nella cancelleria, pel qual effetto l'ufficiale dello stato civile ne darà avviso entro tre giorni al Regio Procuratore presso il tribunale, il quale invigilerà, acciocchè la menzione sia fatta in modo uniforme in due registri.

50. Ogni contravvenzione agli articoli precedenti per parte de' mentovati funzionarj, sarà denunziata al tribunale di prima istanza, e punita con una multa che non potrà eccedere le cento lire.

51. Ogni depositario di registri sarà risponsabile civilmente delle alterazioni che vi sopravverranno, salvo a lui il ricorso contro gli autori delle medesime. (La disposizione di quest'articolo non è che un'applicazione delle leggi sulle obbligazioni del depositario. *V. argum. ex leg.* 1. § 16. *ff. Deposit. vel contr. leg.* 42, *ff. ad leg. Aquil.*; *leg.* 18, § 1, *ff. commodati.*)

52. Qualunque alterazione o falsità negli atti dello stato civile, qualunque iscrizione di questi atti fatta sopra un foglio volante ed in altro modo che sui registri a ciò destinati, daranno luogo all'azione de' danni ed interessi delle parti, restando però in vigore le pene stabilite dal Codice penale.

53. Il Regio Procuratore presso il tribunale di prima istanza sarà tenuto di verificare lo stato de' registri al tempo del loro deposito presso la cancelleria,

formerà un processo verbale sommario della seguita verificazione, denunzierà le contravvenzioni o i delitti commessi dagli ufficiali dello stato civile, e farà le istanze per la loro condanna alle multe.

54. In tutti i casi in cui un tribunale di prima istanza pronunzierà intorno agli atti relativi allo stato civile, le parti interessate potranno ricorrere contro il giudicato.

CAPO II.

Degli Atti di nascita.

55. Le dichiarazioni di nascita dovranno farsi, nei tre giorni consecutivi al parto, all'ufficiale dello stato civile, cui si dovrà presentare il fanciullo.

56. La nascita del fanciullo sarà dichiarata dal padre, ed in mancanza di questo, dai dottori di medicina o di chirurgia, dalle levatrici, dagli ufficiali di sanità, o da altre persone che abbiano assistito al parto; e qualora la madre avesse partorito fuori del suo domicilio, anche dalla persona presso di cui si sarà sgravata.

L'atto di nascita sarà senza dilazione esteso, alla presenza di due testimonj.

57. S'indicheranno nell'atto di nascita il giorno, l'ora ed il luogo della medesima, il sesso del fanciullo, ed i nomi che gli saranno stati dati, i nomi, cognomi, la professione ed il domicilio del padre e della madre, e quelli dei testimonj.

58. Chiunque ritrovasse un fanciullo recentemente nato, sarà tenuto a farne la consegna all'ufficiale dello stato civile, colle vesti e cogli altri effetti ritrovati presso il medesimo, ed a dichiarare tutte le circostanze del tempo e luogo in cui sarà stato ritrovato.

Se ne estenderà un circostanziato processo verbale, che enuncierà inoltre l'età apparente del fanciullo, il sesso, il nome che gli sarà dato, l'autorità civile cui verrà consegnato. Questo processo verbale sarà inscritto nei registri.

59. Nascendo un fanciullo in tempo di un viaggio per mare, l'atto di nascita sarà formato entro le ventiquattro ore in presenza del padre, qualora ivi si trovi, e di due testimonj presi fra gli ufficiali del bastimento, o, in mancanza di questi, fra le persone dell'equipaggio. Un tale atto sarà esteso, cioè, sui bastimenti dello Stato, dall'ufficiale dell'amministrazione della marina, e sui bastimenti appartenenti ad un armatore o negoziante, dal capitano, proprietario o patrone della nave. L'atto di nascita sarà inscritto appiè del ruolo dell'equipaggio.

60. Nel primo porto ove approderà il bastimento, tanto per prendere fondo, quanto per qualunque altra causa, fuorchè quella del suo disarmamento, gli ufficiali dell'amministrazione della marina, capitano, proprietario o patrone, saranno tenuti a depositare due copie autentiche degli atti di nascita che avranno formati, cioè, in un porto italiano, nell'uffizio del preposto all'inscrizione marittima, ed in un porto straniero, presso il commissario delle relazioni commerciali.

L'una di queste copie resterà in deposito presso l'uffizio dell'iscrizione marittima, o nella cancelleria del commissariato; l'altra si trasmetterà al Ministro della marina, il quale farà pervenire una copia da lui certificata di ciascuno di detti atti all'ufficiale dello stato civile del domicilio del padre del fanciullo, od a quello della madre, se il padre non è conosciuto: questa copia sarà tosto inscritta nei registri.

61. Arrivando il bastimento in un porto di disarmamento, il ruolo dell'equipaggio sarà depositato presso l'uffizio del preposto all'iscrizione marittima, il quale trasmetterà una copia dell'atto di nascita da lui sottoscritta all'ufficiale dello stato civile del domicilio del padre, od essendo questi ignoto, a quello della ma-

dre del fanciullo: questa copia sarà successivamente inscritta nei registri.

62. L'atto di ricognizione di un fanciullo sarà inscritto sotto la sua data nei registri, e se ne farà menzione in margine dell'atto di nascita, qualora esista.

CAPO III.

Degli Atti di Matrimonio.

63. Prima della celebrazione del matrimonio, l'ufficiale dello stato civile farà due pubblicazioni in giorno di domenica avanti la porta della casa del Comune, coll'intervallo di otto giorni. Le pubblicazioni, e l'atto che ne verrà esteso, esprimeranno i nomi, cognomi, le professioni, e i domicilj dei futuri sposi, la loro qualità di maggiori o minori, ed i nomi, i cognomi, le professioni e i domicilj dei loro genitori. Questo atto conterrà inoltre i giorni, i luoghi, e le ore in cui saranno state fatte le pubblicazioni, e sarà iscritto in un solo registro, che dovrà essere numerato ad ogni foglio, e vidimato, come è detto all'articolo 41, e depositato in fine di ciascun anno nella cancelleria del tribunale del circondario.

64. Una copia dell'atto di pubblicazione sarà e rimarrà affissa alla porta della casa del Comune durante gli otto giorni d'intervallo dall'una all'altra pubblicazione. Il matrimonio non potrà celebrarsi prima del terzo giorno, da che sarà seguita la seconda pubblicazione, non compreso il giorno della medesima.

65. Non effettuandosi il matrimonio entro l'anno, da computarsi dalla scadenza del termine delle pubblicazioni, non potrà più celebrarsi se non dopo che si saranno fatte nuove pubblicazioni nella forma di sopra stabilita.

66. Gli atti d'opposizione al matrimonio saranno sottoscritti sull'originale e sulla copia dagli opponenti, o da persone munite di loro procura speciale ed

autentica; essi dovranno essere intimati co'la copia della procura alla persona, od al domicilio delle parti, ed all'ufficiale dello stato civile, il quale apporrà il *vista* sull'originale.

67. L'ufficiale dello stato civile farà senza ritardo una sommaria menzione dell'opposizioni sul registro delle pubblicazioni; ed in margine dell'inscrizione di dette opposizioni farà altresì menzione dei giudicati, o degli atti di recesso copia dei quali gli sarà stata rimessa.

68. Nel caso di opposizione, l'ufficiale dello stato civile non potrà celebrare il matrimonio prima che gli sia presentato l'atto, col quale è stata tolta l'opposizione, sotto pena di trecento lire di multa, e di tutti i danni e le spese.

69. Non essendovi opposizione, ne sarà fatta menzione nell'atto di matrimonio; e se le pubblicazioni sono state fatte in più Comuni, le parti produrranno un certificato rilasciato dall'ufficiale dello stato civile di ciascun Comune, comprovante che non esiste opposizione alcuna.

70. L'ufficiale dello stato civile si farà dare l'atto di nascita di ciascuno dei futuri sposi. Quello sposo che si troverà nell'impossibilità di procurarselo, potrà supplirvi con presentare un atto di notorietà rilasciato dal giudice di pace del luogo della sua nascita, o da quello del suo domicilio.

71. L'atto di notorietà conterrà la dichiarazione di sette testimonj dell'uno o dell'altro sesso, siano o no parenti, dei nomi, de' cognomi, della professione e del domicilio del futuro sposo, e di quello de'genitori, se sono conosciuti, del luogo, e per quanto sarà possibile, dell'epoca di sua nascita, e le cause per le quali non può produrre l'atto. I testimonj sottoscriveranno l'atto di notorietà unitamente al giudice di pa-

ce; e nel caso che non potessero o non sapessero scrivere, se ne farà menzione.

72. L'atto di notorietà sarà presentato al tribunale di prima istanza del luogo dove si deve celebrare il matrimonio. Il tribunale, dopo aver sentito il Regio Procuratore, darà o ricuserà la sua omologazione a misura che troverà sufficienti o non sufficienti le dichiarazioni dei testimonj, e le cause per le quali non si possa produrre l'atto di nascita.

73. L'atto autentico del consenso dei padri, delle madri, degli avoli, delle avole, o in mancanza loro, di quello della famiglia, conterrà i nomi, cognomi, le professioni, ed i domicilj del futuro sposo, e di tutti quelli che saranno concorsi all'atto, come anche il loro grado di parentela.

74. Il matrimonio sarà celebrato nel Comune, ove uno degli sposi avrà il domicilio. Questo domicilio per ciò che risguarda il matrimonio, si avrà per istabilito da sei mesi di abitazione continua nel Comune.

75. Nel giorno indicato dalle parti, dopo i termini delle pubblicazioni, l'ufficiale dello stato civile, nella casa del Comune, e in presenza di quattro testimonj, siano o no parenti, farà lettura alle parti dei documenti sopra menzionati relativi al loro stato ed alle formalità del matrimonio, egualmente che del capo sesto del titolo *del Matrimonio, contenente i Diritti, ed i Doveri rispettivi degli sposi*. Riceverà da ciascuna delle parti, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che elleno si vogliono prendere rispettivamente per marito e moglie, pronuncierà in nome della legge, che sono unite in matrimonio, e ne stenderà immediatamente l'atto.

76. Nell'atto di matrimonio si esprimeranno,

1. I nomi, i cognomi, le professioni, l'età, il luogo di nascita ed il domicilio di ciascuno degli sposi;

2.° Se sono maggiori o minori;

3.° I nomi, i cognomi, le professioni, e i domicilj dei padri e delle madri;

4.° Il consenso dei padri e delle madri, degli avi e delle avole, e quello della famiglia nei casi in cui è richiesto;

5.° Gli atti rispettosi, ove se ne siano fatti;

6.° Le pubblicazioni nei diversi domicilj;

7.° Le opposizioni, se ve ne sono state; la loro cessazione, ovvero la menzione che non vi è stata opposizione;

8.° La dichiarazione dei contraenti di prendersi per isposi, e quella fatta dall'ufficiale pubblico, della loro unione;

9.° I nomi, i cognomi, l'età, le professioni, ed i domicilj dei testimonj, e la loro dichiarazione se sono parenti o affini delle parti, da qual lato ed in qual grado.

CAPO IV.

Degli Atti di morte.

77. Non si darà sepoltura, se non precede l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile da rilasciarsi su carta semplice, e senza spesa. L'ufficiale dello stato civile non potrà accordarla, se non dopo che si sarà trasferito presso il defunto per assicurarsi della morte, e dopo il trascorso di ore ventiquattro dalla morte medesima; a riserva de' casi contemplati dai regolamenti di polizia.

78. Si estenderà l'atto di morte dall'ufficiale dello stato civile in seguito della dichiarazione di due testimonj. Questi testimonj, se è possibile, saranno due più prossimi parenti o due vicini: e quando la morte di qualche persona accada fuori del di lei domicilio, si assumeranno in testimonj quello nella di cui casa sarà essa defunta, ed un parente od altro testimonio.

79. L'atto di morte conterrà il nome, il cognome, l'età, la professione ed il domicilio del defunto, il nome, e cognome del conjuge superstite, se la persona

defunta era congiunta in matrimonio, o vedova; i nomi, i cognomi, l'età, le professioni ed i domicilj dei dichiaranti; ed il grado di lor parentela, se sono parenti.

Lo stesso atto conterrà inoltre, per quanto si potranno sapere, i nomi, i cognomi, la professione e il domicilio del padre e della madre del defunto, e il luogo della sua nascita.

80. In caso di morte negli spedali militari, civili, od in altre case pubbliche, i superiori, direttori, amministratori e sopraintendenti di queste saranno tenuti di darne l'avviso entro ore ventiquattro all'ufficiale dello stato civile, il quale vi si trasferirà per assicurarsi della morte, e ne stenderà l'atto in conseguenza delle dichiarazioni che gli saranno state fatte, e delle informazioni che avrà prese in conformità del precedente articolo.

Nei detti spedali e nelle dette case si terranno registri destinati ad inscrivere queste dichiarazioni ed informazioni.

L'ufficiale dello stato civile trasmetterà l'atto di morte all'ufficiale dell'ultima abitazione della persona defunta, il quale lo inscriverà ne' registri.

81. Risultando segni od indizj di morte violenta, od essendovi luogo a sospettarla per altre circostanze, non si potrà seppellire il cadavere, se non dopo che l'ufficiale di polizia, assistito da un medico o chirurgo, abbia esteso il processo verbale sullo stato del cadavere e delle circostanze relative, come anche delle notizie che avrà potuto ricavare sul nome, sul cognome, sulla età, sulla professione, sul luogo di nascita e sull'abitazione del defunto.

82. L'ufficiale di polizia dovrà immantinente trasmettere all'ufficiale del stato civile del luogo dove sarà morta la persona, tutte le notizie enunciate nel suo

processo verbale, in vista delle quali si stenderà l'atto di morte.

L'ufficiale dello stato civile ne trasmetterà una copia a quello del domicilio della persona defunta, se è noto: questa copia sarà inscritta nei registri.

83. I cancellieri criminali saranno tenuti entro ventiquattro ore dall'esecuzione d'una sentenza di morte, a trasmettere all'ufficiale dello stato civile del luogo ove il condannato avrà sofferta l'esecuzione, tutte le notizie enunciate nell'articolo 79, in vista delle quali si estenderà l'atto di morte.

84. Morendo alcuno nelle prigioni ovvero nelle case d'arresto o di detenzione, ne sarà dato immediatamente avviso dai carcerieri o custodi all'ufficiale dello stato civile, il quale vi si trasferirà, ed estenderà l'atto di morte nelle forme prescritte dall'articolo 80.

85. In qualunque caso di morte violenta occorsa nelle prigioni e case d'arresto, o per l'esecuzione delle sentenze di morte, non si farà nei registri veruna menzione di tali circostanze, e gli atti di morte saranno semplicemente estesi nella forma prescritta dall'articolo 79.

86. Succedendo la morte in un viaggio di mare, se ne formerà l'atto entro ore ventiquattro, alla presenza di due testimonj presi fra gli ufficiali del bastimento, o in loro mancanza, fra gli uomini dell'equipaggio. Questo atto sarà esteso, cioè, sopra un bastimento dello Stato, dall'ufficiale di amministrazione della marina; e sopra un bastimento di spettanza ad un negoziante o armatore, dal capitano, proprietario o patrone del medesimo. L'atto di morte sarà inscritto appiè del ruolo dell'equipaggio.

87. Al primo porto a cui approderà il bastimento, sia per pigliar fondo, sia per qualunque altra causa, fuorchè quella del suo disarmamento, gli ufficiali della amministrazione della marina, capitano, proprieta-

nio o patrone, i quali avranno formati atti di morte, saranno tenuti a depositarne due copie a termini dell' articolo 60.

All'arrivo del bastimento nel porto di disarmamento, il ruolo d'equipaggio si depositerà all'ufficio del preposto all'inscrizione marittima; questi trasmetterà all'ufficiale dello stato civile del domicilio del defunto una copia dell'atto di morte da lui sottoscritto, la quale sarà senza dilazione trascritta nei registri.

CAPO V.

Degli atti dello stato civile riguardanti i militari fuori del territorio del Regno.

88. Gli atti dello stato civile fatti fuori del Regno, riguardanti militari o altre persone impiegate al seguito delle armate, saranno estesi nelle forme prescritte dalle precedenti disposizioni, salve le eccettuazioni contenute ne' seguenti articoli.

89. Il quartier-mastro in ciascun corpo d'uno o più battaglioni o squadroni, ed il capitano comandante negli altri corpi, faranno le funzioni d'ufficiale dello stato civile; queste stesse funzioni si eseguiranno, riguardo agli ufficiali senza truppa ed agli impiegati dell'armata, dall' ispettore delle riviste addetto all'armata od al corpo dell'armata.

90. Si terrà in ciascun corpo di truppa un registro per gli atti dello stato civile relativi agl'individui del corpo, ed un altro allo stato maggiore dell'armata o di un corpo d'armata, per gli atti civili relativi agli ufficiali senza truppe ed agl'impiegati: questi registri saranno conservati nello stesso modo che gli altri registri dei corpi e stati maggiori, e saranno depositati negli archivj della guerra, al reingresso dei corpi o delle armate nel territorio del Regno.

91. I registri saranno numerati e vidimati, presso ciascun corpo, dall'ufficiale che lo comanda; e presso

lo stato maggiore, dal capo dello stato maggiore generale.

92. Le dichiarazioni di nascita all'armata saranno fatte nei dieci giorni successivi al parto.

93. L'ufficiale incaricato del registro dello stato civile dovrà, entro dieci giorni dopo l'inscrizione di un atto di nascita, trasmetterne un estratto all'ufficiale dello stato civile dell'ultima abitazione del padre del fanciullo, o della madre, se il padre non è conosciuto.

94. Le pubblicazioni del matrimonio dei militari e degli impiegati al seguito delle armate, saranno fatte nel luogo della loro ultima abitazione; ed inoltre, se si tratti d'individui addetti ad un corpo, venticinque giorni prima della celebrazione del matrimonio, saranno messe all'ordine del giorno del corpo; se poi si tratti d'ufficiali senza truppe o d'impiegati che formano parte dell'armata, saranno messe all'ordine del giorno dell'armata medesima, o del corpo d'armata.

95. Immediatamente dopo l'inscrizione dell'atto di celebrazione del matrimonio, l'ufficiale incaricato del registro ne spedirà copia all'ufficiale dello stato civile dell'ultima abitazione degli sposi.

96. Gli atti di morte saranno estesi, presso ciaschedun corpo, dal quartier-mastro; e per riguardo agli ufficiali senza truppa ed agl'impiegati, dall'ispettore delle riviste sulla deposizione di tre testimonj; e l'estratto di questi registri sarà trasmesso entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile dell'ultima abitazione del defunto.

97. In caso di morte negli spedali militari ambulanti o sedentarj, l'atto sarà esteso dal direttore di detti spedali, e trasmesso al quartier-mastro del corpo, ed all'ispettore delle riviste dell'armata o corpo d'armata, di cui il defunto era parte: questi ufficiali ne trasmetteranno una copia all'ufficiale dello stato civile dell'ultima abitazione del defunto.

98. L'ufficiale dello stato civile del domicilio delle parti, al quale sarà stata spedita dall'armata copia d'un atto dello stato civile, sarà tenuto ad inscriverla successivamente ne' registri.

CAPO VI.

Della rettificazione degli atti dello stato civile.

99. Domandandosi la rettificazione d'un atto dello stato civile, si provvederà dal tribunale competente, previe le conclusioni del Regio Procuratore, e salva l'appellazione. Le parti interessate saranno chiamate, se vi sarà luogo.

100. La sentenza di rettificazione non potrà mai essere opposta alle parti interessate, le quali non l'avessero domandata, o che non fossero state citate.

Argum. ex. leg. 1, *cod. inter alios facta vel judicata. Leg.* 27. § 4. *ff. de pactis.*

101. Le sentenze di rettificazione saranno inscritte nei registri dall'ufficiale dello stato civile, subito che gli saranno state rimesse; e ne sarà fatto annotazione nel margine dell'atto riformato.

TITOLO III.

Del Domicilio.

102. Il domicilio di qualunque Italiano, per quanto riguarda l'esercizio dei suoi diritti civili, è il luogo ove egli ha il suo principale stabilimento.

Leg 7, *cod. de incolis.*

(Secondo le leggi romane la stessa persona poteva aver due domicilj. *Leg.* 31, *leg.* 27, § 1, *leg.* 5, *leg* 6, § 2, *leg.* 27, § 2, *leg.* 23, *ff. ad municipalem et de incolis.*)

103. L'abitazione reale trasferita in un altro luogo con intenzione di fissare in questo il principale stabilimento, produrrà cangiamento di domicilio.

Leg. 4, *et leg.* 20, *ff. ad municipalem et de incolis.*

104. La prova dell'intenzione risulterà da una espressa dichiarazione fatta alla Municipalità del luogo che

si abbandonerà, ed a quella del luogo dove si sarà trasferito il domicilio.

105. In mancanza di dichiarazione espressa, la prova dell'intenzione dipenderà dalle circostanze.

Leg. 27, § 1. *leg.* 35, *leg.* 6, § 2, *et leg.* 2, § 2, *ff. ad municipalem et de incolis.*

106. Il cittadino chiamato a pubblico impiego temporario o rivocabile, conserverà il primiero suo domicilio, quando non abbia manifestata un' intenzione contraria.

Leg. 2, *cod. de incolis.*

107. L'accettazione d'impieghi conferiti a vita, porterà l'immediata translazione del domicilio dell'impiegato nel luogo in cui deve esercitare l'impiego.

Leg. 22, § 6, *ff. ad municipalem et de incolis. Leg.* 8, *cod. de incolis.*

108. La donna maritata non ha altro domicilio, che quello del marito. Il minore non emancipato avrà il domicilio del padre e della madre o del tutore: il maggiore interdetto avrà il domicilio presso il curatore.

Leg. 38, § 3, *ff. ad municipalem et de incolis. leg.* 37, § 2, *eod. leg. unic. cod de mulieribus in quo loco. leg.* 13, *cod. de dignitatibus.*

109. I maggiori, che servono o lavorano abitualmente in casa altrui, avranno lo stesso domicilio delle persone a cui servono, od in casa delle quali lavorano, allorquando abiteranno con esse nella stessa casa.

Leg. 6. § 3, *et leg.* 22, *in pr. ff. ad municipalem et de incolis.*

110. Il domicilio del defunto determina il luogo dell'aperta successione.

Leg. unic. cod. ubi de haereditate agatur.

111. Allor quando le parti o una di esse in un atto, e per l'esecuzione del medesimo avranno eletto il domicilio in un luogo diverso da quello del loro domicilio reale, le citazioni, domande e i procedimenti relativi

a questo atto si potranno fare al domicilio convenuto, ed avanti il giudice del medesimo.

V. Argum. ex leg. 1, *ff. de judiciis et ubi quisque agere debet. Leg.* 29, *cod. de pactis.*

TITOLO IV.

Degli Assenti.

CAPO I.

Della Presunzione d'Assenza.

112. Ogniqualvolta sia necessario di provvedere all'amministrazione di tutti o di parte de' beni lasciati da una persona presunta assente, la quale non abbia alcun legittimo procuratore, il tribunale di prima istanza, a richiesta delle parti interessate, darà i relativi provvedimenti.

113. Il tribunale, sulla istanza della parte che ha prevenuto, deputerà un notajo a rappresentare i presunti assenti nella formazione degl'inventarj, de' conti, delle divisioni e liquidazioni in cui saranno interessati

114. Il ministero pubblico è specialmente incaricato di vegliare agl'interessi delle persone presunte assenti, e sarà sentito in tutte le dimande che le risguardano.

CAPO II.

Della Dichiarazione d'assenza.

115. Quando una persona si sarà resa assente dal luogo del suo domicilio o della sua residenza, e dopo quattro anni non se ne saranno ricevute notizie, le parti interessate potranno ricorrere al tribunale di prima istanza, affinchè sia dichiarata l'assenza.

116. Per comprovare l'assenza, il tribunale sull'appoggio delle carte, e documenti prodotti, ordinerà che si assumano informazioni in contraddittorio dal Regio Procuratore, nel circondario del domicilio, ed in quello della residenza, se l'uno sia distinto dall'altra.

117. Il tribunale nel provvedere sulla domanda, avrà inoltre riguardo ai motivi dell'assenza, ed alle cause, le quali hanno potuto impedire che si abbiano notizie del presunto assente.

118. Il Regio Procuratore trasmetterà i giudicati sì preparatorj, che definitivi, tosto che siano profferiti, al Gran Giudice, Ministro della giustizia, il quale li farà pubblicare.

119. Non si pronuncierà il giudicato di dichiarazione d'assenza, se non trascorso un anno dopo che si saranno ordinate le informazioni.

CAPO III.

Degli effetti dell'Assenza.

SEZIONE I.

Degli effetti dell'Assenza relativamente ai beni, che l'assente possedeva al giorno del suo allontanamento.

120. Nel caso in cui l'assente non abbia lasciato verun procuratore per l'amministrazione de' propj beni, i suoi eredi presuntivi, al tempo in cui cessò di farsi vedere o delle ultime notizie avute di lui, potranno in forza del giudicato definitivo che avrà dichiarato l'assenza, farsi immettere nel provvisionale possesso de' beni che spettavano all'assente al tempo della di lui partenza o delle ultime sue notizie, mediante cauzione, che garantisca la loro amministrazione.

121. Se l'assente ha lasciato procura, i suoi eredi presuntivi non potranno promovere l'istanza per la dichiarazione d'assenza, o per la provvisionale immissione in possesso, se non dopo il decorso d'anni dieci compiti dal giorno, in cui scomparve o da quello delle ultime di lui notizie.

122. Lo stesso avrà luogo venendo a cessare la procura, ed in tale caso si provvederà all'amministrazione de' beni dell'assente, come è detto nel capo primo del presente titolo.

125. Allorquando gli eredi presuntivi avranno ottenuta la provvisionale immissione nel possesso, se esiste un testamento dell'assente, si aprirà a richiesta delle parti interessate, o del Regio Procuratore presso il tribunale, e i legatarj, donatarj, e tutti coloro che abbiano sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla condizione della sua morte, potranno esercitarli provvisionalmente, mediante cauzione.

Leg. 2, § 4, *ff. quemadmodum testam. aperiant. Leg.* 1, § 5, *ff. ad leg. Cornelium de falsis.*

124. Il conjuge, che è in comunione di beni, se elegge di continuare nella medesima, potrà impedire l'immissione provvisionale nel possesso, e l'esercizio provvisionale di tutti i diritti dipendenti dalla condizione di morte dell'assente, e potrà a preferenza prendere, o conservare l'amministrazione de' beni dell'assente: se il conjuge fa istanza per lo scioglimento provvisionale della comunione, rientrerà nell'esercizio de' suoi diritti tanto legali che convenzionali, mediante cauzione per le cose soggette a restituzione.

La moglie, eleggendo di continuare nella comunione, conserverà il diritto di potervi in seguito rinunciare.

125. Il possesso provvisionale non sarà che un deposito, il quale conferirà a quelli che l'otterranno, l'amministrazione dei beni dell'assente, rendendoli responsabili verso il medesimo nel caso in cui ricomparisca, o si abbiano di lui notizie.

126. Coloro che avranno ottenuta l'immissione provvisionale in possesso, od il conjuge che avrà eletto di continuare nella comunione, dovranno far procedere all'inventario dei mobili e delle scritture dell'assente, in presenza del Regio Procuratore presso il tribunale di prima istanza, o d'un giudice di pace richiesto dallo stesso Regio Procuratore.

Il tribunale ordinerà, se vi è luogo, la vendita di tutti, o di parte dei mobili. Nel caso di vendita se

ne impiegherà il prezzo, non che i proventi scaduti.

Quelli che avranno ottenuta la provvisionale immissione in possesso, potranno per loro cautela fare istanza, che si proceda da un perito nominato dal tribunale, alla visita degli stabili, all'effetto di verificarne lo stato. La relazione del perito verrà omologata in presenza del Regio Procuratore, e le spese saranno dedotte dai beni dell'assente.

127. Quelli che in forza della Provvisionale immissione, o della legale amministrazione, avranno goduti i beni dell'assente, non saranno obbligati a restituire che il quinto dei proventi, se il medesimo ritorna prima dei quindici anni compiti dopo il giorno della sua assenza, ed il decimo, qualora ritorni dopo quindici anni.

Trascorsi trent'anni apparterrà loro la totalità dei proventi.

Argum. ex leg. 54, *ff. de diversis regulis juris.*

128. Non potranno alienare, nè ipotecare i beni stabili dell'assente coloro, i quali non li possederanno che a titolo d'immissione provvisionale.

129. Se l'assenza avrà continuato per lo spazio di trent'anni dopo la provvisionale immissione in possesso, o dopo l'epoca in cui il conjuge in comunione avrà presa l'amministrazione de' beni dell'assente, oppure quando siano trascorsi cent'anni compiti dalla nascita dell'assente, le cauzioni resteranno disciolte; tutti coloro, che ne avranno il diritto, potranno domandare la divisione dei beni dell'assente, e far pronunziare dal tribunale di prima istanza la diffinitiva immissione in possesso.

Leg. 8, *ff. de usufructu et usu et reditu legato. Leg.* 56, *ff. de usufructu et quemadmodum. Leg.* 23, *cod. de sacrosanctis ecclesiis.*

130. La successione dell'assente, dal giorno della sua morte verificata, resterà aperta a vantaggio dei

parenti che in quell'epoca saranno i più prossimi; e coloro che avranno goduto i beni dell'assente, saranno tenuti a restituirli, eccettuati i frutti da essi acquistati in forza dell'articolo 127.

131. Se pendente la provvisionale immissione in possesso ricomparisce l'assente, o resta provata la sua esistenza, cesseranno gli effetti del giudicato declaratorio di assenza, salve, se vi sia luogo, le cautele conservative prescritte per l'amministrazione de' suoi beni nel capo primo del presente titolo.

132. Se anche dopo la diffinitiva immissione in possesso ricomparisce l'assente, o resta provata la sua esistenza, ricupererà i suoi beni nello stato in cui si troveranno, il prezzo di quelli alienati, ovvero i beni col prezzo medesimo acquistati.

133. I figli e discendenti in linea retta dell'assente potranno egualmente entro i trent'anni, computabili dal giorno della diffinitiva immissione in possesso, domandare la restituzione dei suoi beni, come è disposto nell'articolo precedente.

134. Dopo il giudicato declaratorio di assenza, chiunque avrà ragioni esercibili contro l'assente, non potrà esperimentarle che contro coloro i quali saranno stati messi in possesso dei beni, o che ne avranno la legale amministrazione.

SEZIONE II.

Degli effetti dell'Assenza riguardo alle ragioni eventuali che possono competere all'assente.

135. Chiunque reclamerà un diritto competente a persona di cui s'ignori l'esistenza, dovrà provare che la medesima persona esisteva, quando si è fatto luogo a tale diritto: senza questa prova, la domanda sarà dichiarata inammissibile.

Argum. ex leg. 2, ff. de probationibus, et leg. 4, cod. de edendo.

136. Aprendosi una successione, alla quale sia chia-

muta una persona, di cui non consti l'esistenza; sarà quella devoluta esclusivamente a quelli, coi quali essa avrebbe avuto il diritto di concorrere, od a coloro a cui sarebbe spettata in mancanza dell'assente.

137. Le disposizioni dei due precedenti articoli avranno luogo senza pregiudizio dell'azione di petizione di eredità, e degli altri diritti spettanti all'assente, od a' suoi rappresentanti ed aventi causa da esso, e non si estingueranno, che trascorso il tempo stabilito per la prescrizione.

138. Finchè l'assente non si presenterà, o le azioni a lui competenti non saranno promosse in suo nome, quelli che avranno avuta la successione, lucreranno i frutti da essi percetti in buona fede.

V. Leg. 25, § 11 *et* 16; *leg.* 25, *ff. de haereditat. petit.*

SEZIONE III.

Degli effetti dell'Assenza riguardo al Matrimonio.

139. L'assente, il di cui consorte ha contratto un altro matrimonio, sarà egli solo ammesso ad impugnare questo matrimonio, o personalmente, o col mezzo di un suo procuratore munito della prova della di lui esistenza.

(Ved. *Novell.* 117, *cap.* 4 — *Authentica quod hodie, cod. de repudiis*, per osservare quando, secondo il Gius romano, potevasi rimaritar la donna, che aveva assente il marito.)

140. Se il conjuge assente non avrà lasciati parenti in grado di succedergli, l'altro conjuge potrà dimandare l'immissione provvisionale nel possesso dei beni.

Argum. ex leg. unic., ff. unde vir et uxor.

CAPO IV.

Della Cura de' figli d'un padre resosi assente, costituiti in età minore.

141. Qualora il padre siasi reso assente, lasciando figli in età minore nati da un comune matrimonio, la

madre ne avrà la cura, ed eserciterà tutti i diritti del marito relativamente all'educazione, ed amministrazione de' loro beni.

Argum. ex leg. 1, *cod. ubi pupilli educari debeant.*

142. Sei mesi dopo l'allontanamento del padre, se a quell'epoca fosse morta la madre, o venisse a morire prima che sia stata dichiarata l'assenza del padre, la cura de' figli verrà dal consiglio di famiglia conferita agli ascendenti più prossimi, ed in mancanza di questi ad un tutore provvisionale.

143. Lo stesso si osserverà nel caso in cui uno dei conjugi resosi assente lascerà figli in età minore nati da un precedente matrimonio.

TITOLO V.

Del Matrimonio.

CAPO I.

Delle qualità e condizioni necessarie per contrarre Matrimonio.

144. L'uomo prima che abbia compiuti gli anni diciotto, la donna prima degli anni quindici pure compiti, non possono contrarre matrimonio.

Instit. in pr. de nuptiis. Leg. 3, *cod. quando tutores vel curatores esse desinant. Leg.* 4, *ff. de ritu nuptiarum.*

145. Il Governo nondimeno potrà accordare dispense di età per gravi motivi.

146. Non vi è matrimonio, ove non vi è consenso.

Leg. 2, *leg.* 16, § 2, *ff. de ritu nuptiarum. Leg.* 30, *ff. de regulis juris. leg.* 116, *ff.* § 2, *eodem titulo.*

147. Non si può contrarre un secondo matrimonio, avanti lo scioglimento del primo.

Leg. 1, *in fine, ff. de his qui notantur infamia. Leg* 2, *cod. de incestis et inutilibus nuptiis. Leg.* 18, *cod. ad legem Juliam de adulteriis.*

148. Il figlio, che non è giunto all'età di venticin-

que anni compiti, la figlia che non ha compiti gli anni ventuno, non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre: in caso che siano discordi, il consenso del padre è sufficiente.

Leg. 2, *leg.* 34, *ff. de ritu nuptiarum*. *Leg.* 2. *leg.* 5, *cod. de nuptiis*.

149. Se l'uno dei due genitori è morto, o se trovasi nella impossibilità di manifestare la propria volontà, basta il consenso dell'altro.

Leg. 25, *cod. de nuptiis*.

150. Se il padre e la madre fossero morti, o se si trovassero nella impossibilità di manifestare la loro volontà, gli avoli e le avole subentrano in loro luogo; se l'avo e l'avola della medesima linea sono discordi basta il consenso dell'avo.

Se vi è disparere tra le due linee, ciò equivale al consenso.

151. I figli di famiglia giunti alla maggiore età, determinata dall'articolo 148, sono tenuti prima di contrarre matrimonio, a chiedere con un atto rispettoso e formale il consiglio del padre e della madre loro, o quello dell'avolo e dell'avola, qualora il padre e la madre fossero mancati di vita, o si trovassero nella impossibilità di manifestare la propria volontà.

152. Dopo la maggiore età determinata dall'articolo 148 fino all'età dei trent'anni compiti per i maschi, e degli anni venticinque compiti per le femmine, l'atto rispettoso prescritto dall'articolo precedente, se non sarà susseguito dal consenso per il matrimonio, dovrà rinnovarsi altre due volte di mese in mese, e scaduto un mese dopo il terzo atto, si potrà procedere alla celebrazione del matrimonio.

153. Dopo l'età dei trent'anni, mancandovi il consenso all'atto rispettoso, si potrà, un mese dopo, passare alla celebrazione del matrimonio.

154. L'atto rispettoso sarà notificato a quello, od a

quelli fra gli ascendenti indicati nell'articolo 151, col mezzo di due notaj, o di un notajo con due testimonj, e sarà fatta menzione della risposta nel processo verbale che si deve formare.

155. In caso d'assenza dell'ascendente a cui sarebbesi dovuto fare l'atto rispettoso, si passerà alla celebrazione del matrimonio, presentandosi il giudicato, che fosse stato pronunciato per dichiarare l'assenza, od in mancanza di esso, quello con cui si fossero decretate le informazioni; ovvero non essendovi ancora verun giudiciale decreto, un atto di notorietà rilasciato dal giudice di pace del luogo, in cui l'ascendente ebbe l'ultimo suo noto domicilio. Questo atto conterrà la dichiarazione di quattro testimonj chiamati *ex officio* dal medesimo giudice di pace.

Argum. ex leg. 9, § 1 *leg.* 10, *leg.* 11; *ff. de ritu nuptiarum. leg.* 12, § 3 *ff. de captivis et postliminio reversis. Leg.* 25. *, cod. de nuptiis.*

156. Gli ufficiali dello stato civile, che hanno proceduto alla celebrazione dei matrimonj contratti da figli, i quali non abbiano compita l'età di venticinque anni, ovvero da figlie, che non abbiano compita quella dei ventuno, senza che il consenso dei padri e delle madri, quello degli avi e delle avole, e quello della famiglia, nel caso in cui è prescritto, sia stato enunciato nell'atto del matrimonio, saranno a richiesta delle parti interessate e del Regio Procuratore presso il tribunale di prima istanza del luogo in cui il matrimonio è stato celebrato, condannati nella multa prescritta dall'articolo 192, ed inoltre nella pena del carcere per un tempo non minore di mesi sei.

157. Quando non vi saranno intervenuti atti rispettosi ne' casi in cui sono prescritti, l'ufficiale dello stato civile che avrà celebrato il matrimonio, sarà condannato nella stessa multa, ed inoltre nella pena del carcere non minore di un mese.

158. Le disposizioni degli articoli 148 e 149, e le disposizioni degli articoli 151, 152, 153, 154, e 155, relative all'atto rispettoso da praticarsi verso il padre e la madre nei casi contemplati in detti articoli sono applicabili anche ai figli naturali legalmente riconosciuti.

159. Il figlio naturale che non sia stato riconosciuto, o che riconosciuto, abbia perduti il padre e la madre, ovvero nel caso che questi non possano manifestare la loro volontà, non potrà maritarsi prima degli anni ventuno compiti, se non avrà ottenuto il consenso di un tutore da deputarglisi a quest'oggetto. *Leg.* 25, *cod. de nuptiis.*

160. Se non esistono nè padre nè madre, nè avoli nè avole, o se si trovino tutti nella impossibilità di manifestare la lor volontà, i figli o le figlie minori di anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del consiglio di famiglia.

(Secondo il gius romano, i minori non avean bisogno per maritarsi del consenso del lor curatore, nè di quello de' lor parenti. *V. leg.* 20, *ff. de ritu nupt. leg.* 8, *cod. de nupt.*)

161. In linea retta il matrimonio è proibito tra tutti gli ascendenti e discendenti legittimi o naturali, e gli affini nella medesima linea.

Leg. 53, *ff. de ritu nuptiarum.* — *Paul. sentent. lib.* 2, *tit.* 19, § 10 *et* 11. — *Instit. lib.* 1, *de nuptiis.*

162. In linea trasversale il matrimonio è vietato tra le sorelle ed i fratelli legittimi e naturali, e gli affini nel medesimo grado.

Instit. de nupt — *leg.* 2, *cod. Theodos. de incest. nupt. leg.* 5. — *Cod. de incest. nupt.*

163. Il matrimonio è inoltre proibito tra lo zio e la nipote, la zia ed il nipote.

Instit. de nuptiis. — *leg.* 39, *ff. de ritu nupt. Leg.* 1, *cod. Theodos. de incestis nuptiis.* — Ulpian. *Fragment. tit.* 5, § 6.

164. Il Governo nondimeno per cause gravi potrà togliere le proibizioni prescritte nell'articolo precedente.

CAPO II.

Delle Formalità relative alla celebrazione del Matrimonio.

165. Il matrimonio sarà celebrato pubblicamente alla presenza dell'ufficiale civile del domicilio dell'uno o dell'altro dei contraenti.

166. Le due pubblicazioni ordinate dall'articolo 63 del titolo *degli Atti dello stato civile*, saranno fatte alla Municipalità del luogo, ove ciascuno dei contraenti avrà il suo domicilio.

167. Nondimeno, se il domicilio attuale è stabilito colla sola residenza di sei mesi, le pubblicazioni avranno luogo anche alla Municipalità dell'ultimo domicilio.

168. Se le parti contraenti, od una di esse, sono relativamente al matrimonio sotto la podestà altrui, le pubblicazioni saranno fatte altresì alla Municipalità del domicilio di quelli, sotto la cui podestà esse si trovano.

169. Il Governo, o quelli che esso destinerà a tale oggetto, potranno per gravi cause dispensare dalla seconda pubblicazione.

170. Il matrimonio contratto in paese estero tra Italiani, e tra un individuo Italiano ed uno straniero sarà valido, purchè sia celebrato secondo le forme stabilite in quel paese, e purchè si siano fatte precedere al matrimonio le pubblicazioni prescritte dall'articolo 63 degli *Atti dello stato civile*, e che l'Italiano non abbia contravvenuto alle disposizioni mentovate nel capitolo precedente.

171. Entro mesi tre dal reingresso di un Italiano nel territorio del Regno, l'atto della celebrazione del matrimonio contratto in paese estero sarà trascritto sul registro pubblico de' matrimonj del luogo del suo domicilio.

CAPO III.

Delle opposizioni al Matrimonio.

172. Il diritto di fare opposizione alla celebrazione di un matrimonio, appartiene alla persona impegnata in matrimonio con una delle due parti contraenti.

173. Il padre, ed in mancanza del padre, la madre, e mancando il padre e la madre, gli avi e le avole, possono fare opposizione al matrimonio dei loro figli e discendenti, quand'anche questi avessero compiti gli anni venticinque.

174. Non essendovi alcun ascendente, il fratello o la sorella, lo zio o la zia, il cugino o la cugina germani costituiti in età maggiore, non posono fare opposizione che ne' due casi seguenti:

1.° Quando non si sia ottenuto il consenso del consiglio di famiglia richiesto dall'articolo 160;

2.° Quando l'opposizione è fondata sullo stato di demenza del futuro sposo. Questa opposizione, che dal tribunale potrà puramente e semplicemente esser tolta, non sarà giammai ammessa, che a condizione, per parte dell'opponente, di provocare l'interdizione, e di farla ordinare nel termine che sarà fissato giudizialmente.

175. Nei due casi contemplati nel precedente articolo, il tutore o curatore, durante la tutela o cura, non potrà fare opposizione, se non sia autorizzato da un consiglio di famiglia che potrà convocare.

176. Ogni atto di opposizione esprimerà la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farlo; conterrà l'elezione di domicilio nel luogo, dove il matrimonio si avrà a celebrare: dovrà egualmente contenere i motivi dell'opposizione, a meno che non fosse fatta sull'istanza d'un ascendente; il tutto sotto pena di nullità, e della interdizione dell'ufficiale ministeriale che avesse sottoscritto l'atto dell'opposizione.

177. Il tribunale di prima istanza pronuncierà en-

tro dieci giorni sulla dimanda per la revoca dell'opposizione.

178. Se vi è appellazione, sarà ultimato il giudizio nei dieci giorni successivi alla citazione.

179. Gli opponenti, eccettuati gli ascendenti, se l'opposizione è rigettata, potranno essere condannati al risarcimento dei danni e delle spese.

CAPO IV.

Delle Domande per Nullità di Matrimonio.

180. Il matrimonio contratto senza il libero consenso dei due sposi, o di uno di essi, non può essere impugnato, che dagli sposi, o da quello fra essi, il cui consenso non è stato libero.

Quando vi fu errore nella persona, il matrimonio non può essere impugnato, che dallo sposo indotto in errore.

181. Nel caso del precedente articolo non è più ammissibile la domanda per nullità, se vi sia stata coabitazione continua per sei mesi dopo che lo sposo ha acquistato la sua piena libertà, ovvero dopo essere stato da lui riconosciuto l'errore.

182. Il matrimonio contratto senza il consenso del padre e della madre, degli ascendenti, o del consiglio di famiglia nei casi in cui tale consenso era prescritto, non può essere impugnato, fuorchè da coloro il consenso dei quali era richiesto; ovvero da quello sposo, a cui era necessario il consenso medesimo.

183. L'azione di nullità non può essere proposta nè dagli sposi, nè dai parenti, il consenso de' quali era richiesto, ogni volta che il matrimonio è stato approvato espressamente o tacitamente da quelli, il di cui consenso era necessario, o quando dopo la notizia del contratto matrimonio sia trascorso un anno senza alcun loro reclamo.

Parimente non può essere proposta dallo sposo,

trascorso un anno senza suo reclamo, dopo che è giunto all'età competente per acconsentire da se stesso al matrimonio.

Argum. ex leg. 2 *et* 5, *cod. de nupt.*

184. Ogni matrimonio contratto in opposizione al disposto negli articoli 144, 147, 161, 162, 163, può essere impugnato tanto dagli sposi, quanto da tutti quelli, che vi hanno interesse, o dal ministero pubblico.

Leg. 4, *ff. de ritu nuptiarum.*

185. Tuttavia il matrimonio contratto da sposi che non erano ancora pervenuti alla età prescritta, o da uno de' medesimi che non era ancora giunto alla stessa età, non può più essere impugnato, 1.° quando sono trascorsi sei mesi dopo che lo sposo o gli sposi hanno compiuta l'età competente; 2.° quando la donna che non era giunta a questa età, avesse concepito prima della scadenza di mesi sei.

186. Il padre, la madre, gli ascendenti, e la famiglia che hanno acconsentito al matrimonio contratto nel caso dell'articolo precedente, non saranno ammessi a proporne la nullità.

187. In tutti i casi nei quali, secondo l'articolo 184, l'azione di nullità può proporsi da tutti coloro che vi hanno interesse, non può intentarsi dai parenti collaterali, o dai figli nati da altro matrimonio, vivendo i due sposi, se non nel caso in cui vi abbiano un interesse preesistente ed attuale.

188. Il conjuge, a pregiudizio del quale è stato contratto un secondo matrimonio, può domandare la nullità, vivendo quello che era seco lui congiunto.

189. Se i nuovi sposi oppongono la nullità del primo matrimonio, la validità o nullità di questo deve essere preventivamente giudicata.

190. Il Regio Procuratore in tutti i casi, ai quali è applicabile l'articolo 184, di questo titolo, osservate

le limitazioni espresse nell'articolo 185, può e deve domandare la nullità del matrimonio, vivendo i due sposi, ed instare perchè venga decretata la loro separazione.

191. Ogni matrimonio, che non sia stato contratto pubblicamente, nè celebrato avanti il competente ufficiale pubblico, può essere impugnato dagli sposi medesimi, dal padre e dalla madre, dagli ascendenti, e da tutti quelli che vi hanno un interesse preesistente ed attuale, come pure dal pubblico ministero.

192. Se il matrimonio non è stato preceduto dalle due pubblicazioni prescritte, non siansi ottenute le dispense permesse dalla legge, ovvero non siano stati osservati i termini stabiliti per le pubblicazioni e celebrazioni, il Regio Procuratore farà condannare l'ufficiale pubblico in una multa che non potrà eccedere trecento lire; e le parti contraenti o quelli sotto la cui podestà le medesime hanno agito, in una multa proporzionata alle loro sostanze.

193. Le persone soprannominate incorreranno nelle pene espresse nel precedente articolo per qualunque contravvenzione alle regole prescritte all'articolo 165, ancorchè le medesime contravvenzioni non fossero giudicate sufficienti per fare pronunziare la nullità del matrimonio.

194. Niuno può reclamare il titolo di conjuge e gli effetti civili del matrimonio, se non presenta l'atto della celebrazione inscritto nel registro dello stato civile, eccettuato il caso preveduto dall'articolo 46, al titolo *degli Atti dello stato civile*.

Contr. leg. 9, *et leg.* 13, *cod. de nuptiis.*

195. Il possesso di stato non potrà dispensare i pretesi sposi, che rispettivamente lo allegheranno, dal presentare l'atto della celebrazione del matrimonio avanti l'ufficiale dello stato civile.

Contr. leg. 9 *et* 13, *cod. de nuptiis.*

196. Quando vi è possesso di stato, e che è presentato l'atto di celebrazione del matrimonio avanti l'ufficiale dello stato civile, i conjugi non sono rispettivamente ammessi a domandare la nullità di quest'atto.

197. Nulladimeno, se nel caso degli articoli 194 e 195, esistono figli di due persone che hanno pubblicamente vissuto come marito e moglie, e siano morte ambedue, la legittimità dei figli non potrà essere impugnata pel solo pretesto che manchi la presentazione dell'atto di celebrazione, qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato che non sia in opposizione coll'atto di nascita.

198. Se la prova della legale celebrazione del matrimonio è fondata sul risultato d'un processo criminale, l'inscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti civili, tanto riguardo ai conjugi, quanto ai figli nati dal medesimo matrimonio.

199. Se i conjugi, o uno di essi, sieno morti senza avere scoperta la frode, l'azione criminale può essere promossa da chiunque abbia interesse di far dichiarare valido il matrimonio, come pure dal Regio Procuratore.

200. Se l'ufficiale pubblico è morto al tempo in cui si è scoperta la frode, l'azione sarà promossa dal Regio Procuratore nella via civile contro i suoi eredi col concorso delle parti interessate, e dietro loro denuncia.

201. Il matrimonio che è stato dichiarato nullo, produce ciò non ostante gli effetti civili, tanto riguardo ai conjugi, quanto relativamente ai figli, allora quando sia stato contratto in buona fede.

202. Se non vi è la buona fede che per parte di uno dei conjugi, il matrimonio non produce gli effetti civili se non in favore del medesimo conjuge, e dei figli nati dal matrimonio.

CAPO V.

Delle Obbligazioni che nascono dal Matrimonio.

203. I conjugi col solo fatto del matrimonio contraggono unitamente l'obbligazione di nutrire, mantenere ed educare i loro figli.

204. Il figlio non ha azione contro il padre e la madre per obbligarli a fargli un assegno a causa di matrimonio, o per qualunque altro titolo.

Contr. leg. 19, *ff. de ritu nuptiarum. leg* 7, *cod. de dotis promissione.* (A Roma quei padri che non volevano maritare i loro figli, o dar la dote alle loro figlie, vi erano astretti dai Magistrati. *Leg.* 19, *ff. de ritu nupt.*)

205. I figli sono tenuti a somministrare gli alimenti ai loro genitori, e agli altri ascendenti i quali ne siano bisognosi.

Leg. 5, § 6, *leg.* 5, § 2, *leg.* 5, § 4, *ff. de agnoscendis et alendis liberis.* — *Leg.* 2, *cod. de alendis liberis ac parentibus.* — *Dicta leg.* 5, § 13, *ff. de agnoscendis et alendis liberis.*

206. I generi e le nuore sono ugualmente, e nelle medesime circostanze, tenuti agli alimenti verso il loro suocero e la suocera. Questa obbligazione cessa 1.° quando la suocera è passata alle seconde nozze, 2.° quando siano morti quello de' conjugi dal quale derivava l'affinità, ed i figli nati dalla sua unione coll'altro conjuge.

207. Le obbligazioni risultanti da queste disposizioni sono reciproche.

Tot. titul. ff. de agnoscendis et alendis liberis, et cod. de alendis liberis, ac parentibus.

208. Gli alimenti non sono assegnati che in proporzione del bisogno di chi li domanda, e delle sostanze di chi li deve somministrare.

Leg. 5, § 10, *ff. de agnoscendis et alendis liberis.* — *Leg.* 2, *cod. de alendis liberis ac parentibus.*

209. Quando quegli che somministra, o quegli che riceve alimenti sia ridotto ad uno stato tale in cui l'uno non possa più somministrarli, o l'altro non ne abbisogni più in tutto od in parte, se ne può domandare la liberazione o la riduzione.

Argum. ex leg. 5, § 10, *ff. de agnoscend. et alend. liberis et leg.* 2, *cod. de alend. liberis ac parent.*

210. Se la persona, che deve somministrare gli alimenti, giustifica di non poter pagare la pensione alimentaria, il tribunale, con congizione di causa, potrà ordinare che la detta persona riceverà nella propria casa, nutrirà, e manterrà quello al quale essa deve gli alimenti.

211. Il tribunale pronuncierà egualmente, se il padre o la madre che offrirà di ricevere, nutrire e mantenere in propria casa il figlio a cui deve gli alimenti, debba essere dispensato dal pagamento della pensione alimentaria.

CAPO VI.

Dei Diritti e dei rispettivi Doveri dei conjugi.

212. I conjugi hanno il dovere di reciproca fedeltà, soccorso, assistenza.

213. Il marito è in dovere di proteggere la moglie, la moglie di obbedire al marito.

214. La moglie è obbligata ad abitar col marito, ed a seguitarlo ovunque egli crede opportuno di stabilire la sua residenza: il marito è obbligato a riceverla presso di se, ed a somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita, in proporzione delle sue sostanze e del suo stato.

215. La moglie non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del marito, quand'anche ella esercitasse pubblicamente la mercatura, o non fosse in comunione, o fosse separata di beni.

216. L'autorizzazione del marito non è necessaria,

allorchè la moglie è assoggettata ad inquisizione criminale o di polizia.

217. La donna, ancorchè non sia in comunione o sia separata di beni, non può donare, alienare, ipotecare, acquistare, a titolo gratuito od oneroso, senza che il marito concorra all'atto, o presti il suo consenso in iscritto.

218. Se il marito ricusa d'autorizzare la moglie a stare in giudizio, può il giudice autorizzarla.

219. Se il marito ricusa d'autorizzare la moglie a qualche atto, questa può far citare direttamente il marito innanzi al tribunale di prima istanza del circondario del domicilio comune, il quale può accordare, o negare la sua autorizzazione dopo che il marito sarà stato sentito ovvero legalmente chiamato alla camera del consiglio.

220. La moglie, esercitando pubblicamente la mercatura, può senza l'autorizzazione del marito, contrarre obbligazioni per ciò che concerne il suo negozio; e nel detto caso, ella obbliga anche il marito, se vi è comunione tra essi.

La moglie non è considerata esercente pubblica mercatura, se non fa che vendere al minuto le mercanzie del traffico di suo marito, ma soltanto quando ella esercita un traffico separato.

221. Allorchè il marito è condannato ad una pena afflittiva e infamante, quantunque sia pronunciata in contumacia, la donna, anche di età maggiore, non può, mentre dura la pena, stare in giudizio, nè fare contratti, senza averne impetrata l'autorizzazione dal giudice, il quale può in questo caso accordarla, benchè il marito non sia stato sentito o chiamato.

222. Se il marito è interdetto o assente, il giudice può in questo caso, con cognizione di causa, autorizzare la moglie tanto a stare in giudizio, quanto a fare contratti.

225. Ogni autorizzazione data in genere, ancorchè stipulata nel contratto di matrimonio, non può essere valida, se non relativamente all'amministrazione dei beni della moglie.

224. Se il marito è in età minore, l'autorizzazione del giudice è necessaria alla moglie, tanto per istare in giudizio, quanto per fare contratti.

225. La nullità appoggiata alla mancanza di autorizzazione non può opporsi che dal marito, dalla moglie, o da'loro eredi.

226. La moglie può far testamento senza l'autorizzazione del marito.

CAPO VII.

Dello Scioglimento del Matrimonio.

227. Il matrimonio si discioglie,

1.° Per la morte di uno de'conjugi;

2.° Pel divorzio legalmente pronunciato;

3.° Per condanna definitiva d'uno dei conjugi ad una pena producente la morte civile.

Leg. 1, *ff. de divort. et repud.* — *Nov.* 22. *cap.* 13, — *Leg.* 5, § 1, *ff. de bonis damnat. leg.* 13, § 1, *ff. de donat. inter virum et uxor. leg.* 1, *cod. de repud.*

CAPO VIII.

Delle seconde Nozze.

228. La donna non può contrarre un nuovo matrimonio se non sono trascorsi dieci mesi dopo lo scioglimento dell'antecedente.

Leg. 8 *et* 11, *ff. de his qui notantur infamia. leg.* 2. *cod. de secundis nuptiis.*

TITOLO VI.

Del Divorzio.

CAPO I.

Delle Cause del Divorzio.

229. Potrà il marito domandare il divorzio per causa d'adulterio della moglie.

Leg. 8, § 3, *cod. de rep. et judicio de morib. subl.* — *Nov.* 22, *cap.* 15, § 2. *Nov.* 117, *cap.* 8, § 2.

230. Potrà la moglie domandare il divorzio per causa d'adulterio del marito, allorchè egli avrà tenuta la sua concubina nella casa comune.

Leg. 8, § 3, *cod. de repud. et judicio de morib. subl.* — *Novell.* 22, *cap.* 15, § 1. *Novell.* 117, *cap.* 9, § 5.

231. I conjugi potranno domandare reciprocamente il divorzio per eccessi, sevizie, o ingiurie gravi dell'uno verso dell'altro.

Leg. 8, § 3, *cod. de repudiis et judicio de moribus sublato.* — *Novell.* 22, *cap.* 15, § 1. *Novell.* 117, *cap.* 8 *et* 9. (La demenza o manìa dell'uno dei conjugi era per l'altro a Roma una causa legittima di divorzio. *V. leg.* 22, § 7 *et* 8, *ff. soluto matrimonio.*)

232. La condanna di uno de' conjugi a pena infamante sarà per l'altro una causa di divorzio.

Leg. 8, § 3, *cod. de repud. et judic. de morib. sub.* — *Nov.* 22, *cap.* 15, § 1. — *Nov.* 117, *cap.* 8 *et* 9.

233. Il consenso scambievole e perseverante de' conjugi, espresso nella maniera prescritta dalla legge, e sotto le condizioni e dopo gli esperimenti determinati da essa, proverà sufficientemente che la vita comune è loro insopportabile, e ch'esiste relativamente ai medesimi una causa perentoria di divorzio.

CAPO II.

Del Divorzio per causa determinata.

SEZIONE I.

Delle Forme di Divorzio per causa determinata.

234. Qualunque sia la natura de' fatti o dei delitti, che daranno luogo a domandare il divorzio per causa determinata, questa domanda non potrà essere proposta che avanti al tribunale del circondario in cui i conjugi avranno il loro domicilio.

235. Se alcuno dei fatti allegati dal conjuge attore, dà luogo ad una procedura criminale per parte del ministero pubblico, l'azione per divorzio resterà sospesa fino al giudicato del tribunale criminale; allora essa può essere riassunta, senza che sia permesso di dedurre dal giudicato criminale alcun motivo d'inammissibilità od eccezione pregiudiciale contro il conjuge attore.

236. Qualunque domanda per divorzio spiegherà minutamente i fatti; e verrà presentata personalmente dal conjuge attore con i documenti giustificativi, se ve ne sono, al presidente del tribunale od al giudice che ne farà le veci, eccetto che il detto conjuge fosse impedito da malattia; nel qual caso, a sua richiesta e dietro il certificato di due medici o chirurghi, ovvero di due ufficiali di sanità, il magistrato si trasferirà al domicilio dell'attore per ivi ricevere la sua domanda.

237. Il giudice, sentito l'attore, e fatte al medesimo le osservazioni che crederà convenienti, vidimerà la domanda e i documenti allegati, e stenderà un processo verbale della consegna di tutto in sue mani. Questo processo verbale sarà sottoscritto dal giudice e dall'attore, eccetto che questi non sappia o non possa sottoscriversi, nel qual caso sarà di ciò fatta menzione.

238. Il giudice ordinerà appiè del suo processo verbale, che le parti compariranno personalmente avanti a lui nel giorno e nell'ora, che indicherà, e che a questo effetto sarà per suo ordine trasmessa copia del suo decreto alla parte, contro cui si domanda il divorzio.

239. Nel giorno indicato, il giudice, fatta ai due conjugi, se compariscono, ovvero all'attore, se si presenta egli solo, quelle rimostranze che crederà valevoli a procurare una conciliazione, e non potendo riuscirvi, ne stenderà processo verbale, e decreterà che vengano comunicate la domanda e suoi allegati al Regio Procuratore, e la relazione di tutto al tribunale,

240. Nei tre giorni susseguenti, il tribunale sulla relazione del presidente o del giudice che ne avrà fatte le veci, e sulle conclusioni del Regio Procuratore, accorderà o sospenderà il permesso di citare. La sospensione non potrà eccedere il termine di giorni venti.

241. L'attore in virtù del permesso del tribunale farà citare il convenuto nella forma ordinaria a comparire personalmente all'udienza, a porte chiuse, entro il termine legale, ed unitamente alla citazione farà dar copia della domanda di divorzio e dei documenti prodotti in suo appoggio.

242. Alla scadenza del termine, comparisca o no il convenuto, l'attore in persona assistito da un consulente, se lo giudica opportuno, esporrà o farà esporre i motivi della sua domanda; presenterà i documenti che l'appoggiano, e nominerà i testimonj, che intende di far esaminare.

243. Se il convenuto comparisce personalmente, o per mezzo di un legittimo procuratore, potrà proporre o far proporre le sue osservazioni tanto sui motivi della domanda, quanto sopra i documenti prodotti dall'attore e riguardo ai testimonj da esso nominati. Il convenuto nominerà per parte sua i testimonj che si propone di far esaminare, e riguardo ai quali l'attore farà reciprocamente le sue osservazioni.

244. Si stenderà processo verbale delle comparse, deduzioni ed osservazioni delle parti, come pure di quanto l'una o l'altra avrà ammesso. Sarà fatta lettura di questo processo verbale alle dette parti, le quali saranno richieste di sottoscriverlo; e sarà fatta espressa menzione della loro sottoscrizione, o della loro dichiarazione di non potere o di non volere sottoscriversi.

245. Il tribunale rimetterà le parti all'udienza pubblica, di cui fisserà il giorno e l'ora; ordinerà la comunicazione degli atti al Regio Procuratore, e deputerà un relatore. Nel caso in cui il convenuto non

fosse comparso, l'attore sarà tenuto di fargli notificare il decreto del tribunale, nel termine in esso stabilito.

246. Nel giorno e nell'ora indicati, sulla relazione del giudice deputato, sentito il Regio Procuratore, il tribunale deciderà primieramente sopra i motivi di inammissibilità, se siano stati proposti. In caso che siano riconosciuti concludenti, sarà rigettata la domanda di divorzio: ed in caso contrario, ovvero quando non siano stati proposti i motivi d'inammissibilità, sarà ammessa la domanda di divorzio.

247. Subito dopo l'ammissione della domanda di divorzio, sulla relazione del giudice deputato, sentito il Regio Procuratore, il tribunale pronuncierà in merito. Ammetterà la domanda, quando gli sembri in istato di essere giudicata; diversamente ammetterà l'attore alla prova dei fatti relativi da lui allegati, ed il convenuto a provare il contrario.

248. In qualunque atto della causa, le parti, dopo la relazione del giudice, e prima che il Regio Procuratore intraprenda a parlare, potranno proporre o far proporre le loro rispettive ragioni, prima sopra i motivi d'innammissibilità, e quindi sul merito; non sarà però ammesso giammai il consulente dell'attore, se questi non sia comparso personalmente.

249. Pronunciato il decreto che prescrive gli esami, il cancelliere del tribunale accorderà senza dilazione la lettura di quella parte del processo verbale in cui si contiene la nomina già fatta dei testimonj che le parti intendono di far esaminare. Esse saranno avvertite dal presidente, che è in loro facoltà di nominarne altri ancora, ma che dopo ciò non saranno più ammesse a farlo.

250. Le parti proporranno in seguito le rispettive loro eccezioni contro i testimonj che vorranno escludere. Il tribunale, sentito il Regio Procuratore, pronuncierà sopra tali eccezioni.

251. I parenti delle parti, eccettuati i loro figli e discendenti, non possono essere ricusati a motivo di parentela, non meno che i domestici dei conjugi, a cagione di tale qualità; ma il tribunale avrà quel riguardo che sarà di ragione alle deposizioni de' parenti e de' domestici.

252. Qualunque decreto che ammetterà una prova testimoniale, farà menzione dei testimonj che dovranno essere esaminati, e determinerà il giorno e l'ora in cui dovranno essere presentati dalle parti.

253. Le deposizioni dei testimonj saranno ricevute dal tribunale sedente a porte chiuse, in presenza del Regio Procuratore, delle parti, e dei loro consulenti od amici fino al numero di tre per parte.

254. Le parti, o per se stesse o per mezzo dei loro consulenti, potranno fare ai testimonj quelle osservazioni ed interpellazioni che troveranno opportune, senza che possano però interromperli nel corso delle loro deposizioni.

255. Ciascuna deposizione sarà ridotta in iscritto, egualmente che i detti e le osservazioni, alle quali avrà dato luogo. Il processo verbale delle informazioni sarà letto ai testimonj ed alle parti: gli uni e gli altri saranno richiesti di sottoscriverle, e si farà menzione della loro sottoscrizione, o della loro dichiarazione di non aver potuto o voluto sottoscrivere.

256. Chiuse le informazioni d'ambedue le parti o quelle dell'attore, se il convenuto non ha presentati testimonj, il tribunale rimetterà le parti all'udienza pubblica, indicandone il giorno e l'ora; ordinerà la comunicazione degli atti al Regio Procuratore, e deputerà un relatore. Questo decreto sarà notificato al convenuto, ad istanza dell'attore nel termine che in esso verrà stabilito.

257. Nel giorno fissato per la sentenza definitiva, si

farà la relazione dal giudice deputato: le parti in seguito o per se stesse o per mezzo de' loro consulenti, potranno fare quelle osservazioni che crederanno utili alla loro causa; e quindi il Regio Procuratore farà le sue conclusioni.

258. La sentenza definitiva sarà pronunciata pubblicamente; e quando questa ammetta il divorzio, sarà l'attore autorizzato a presentarsi avanti l'ufficiale dello stato civile per farlo nuovamente pronunciare.

259. Se la domanda di divorzio sarà stata fatta a motivo di eccessi, sevizie od ingiurie gravi, ancorchè appoggiata a giusto fondamento, i giudici potranno differire di ammettere il divorzio; ed in questo caso, prima di giudicare, autorizzeranno la moglie a separarsi dalla coabitazione del marito, senza che sia tenuta a riceverlo presso di se, ove ella nol creda conveniente; e condanneranno il marito a pagarle una pensione alimentaria proporzionata alle di lui sostanze, quando la moglie non abbia redditi bastanti a provvedere ai proprj bisogni.

260. Dopo un anno di esperimento, se le parti non si sono riunite, il conjuge attore potrà far citare l'altro conjuge a comparire avanti il tribunale nei termini stabiliti dalla legge, per ivi udire pronunciarsi la sentenza definitiva che ammetterà il divorzio.

261. Quando si sarà proposto il divorzio perchè uno de' conjugi è stato condannato a pena infamante, le sole formalità da osservarsi consisteranno nel presentare al tribunale civile una copia legale della sentenza di condanna, ed un certificato del tribunale criminale, il quale provi che la medesima sentenza non è più suscettibile di riforma per le vie legali.

262. In caso di appellazione dalla sentenza di ammissibilità o dalla sentenza definitiva pronunciata dal tribunale di prima istanza in punto di divorzio, il

tribunale d'appello procederà e giudicherà, come nelle cause d'urgenza.

263. L'appellazione non sarà ammissibile se non sarà stata interposta nel termine di tre mesi, da computarsi dal giorno della intimazione della sentenza proferita in contraddittorio od in contumacia. Il termine per ricorrere al tribunale di cassazione contro una sentenza in ultima istanza sarà parimente di tre mesi dal giorno della intimazione. Il ricorso per la cassazione sospenderà l'esecuzione della sentenza.

264. Pronunciata che sarà una sentenza in ultima istanza, la quale autorizzi il divorzio, o passata che sia in giudicato, il conjuge che l'avrà ottenuta, sarà in obbligo di presentarsi, nel termine di due mesi, avanti l'ufficiale dello stato civile per far pronunciare il divorzio, chiamata legalmente l'altra parte.

265. Questi due mesi non cominceranno a decorrere per le sentenze di prima istanza, se non dopo scaduto il termine stabilito per l'appellazione; e riguardo alle sentenze proferite in contumacia in grado di appello, dopo trascorso il termine di potervisi opporre: e quanto alle sentenze pronunciate in contraddittorio ed in ultima istanza, dopo la scadenza del termine per ricorrere al tribunale di cassazione.

266. Il conjuge attore che avrà lasciato trascorrere il termine dei due mesi sopra stabilito, senza chiamare l'altro conjuge avanti l'ufficiale dello stato civile, sarà decaduto dal beneficio della sentenza da lui ottenuta, e non potrà riproporre l'azione di divorzio se non per una nuova causa; nel qual caso potrà anche far uso delle cause precedenti.

SEZIONE II.

Delle misure provvisorie alle quali può far luogo la domanda del Divorzio per causa determinata.

267. La cura provvisionale de' figli, pendente la lite del divorzio, rimarrà presso il marito attore o con-

venuto, a meno che non venga altrimenti ordinato dal tribunale sulla istanza o della madre, o della famiglia, o del Regio Procuratore, per il vantaggio maggiore dei figli.

268. In pendenza della lite, la moglie attrice o convenuta in causa divorzio, potrà lasciare l'abitazione del marito, e domandare una pensione alimentaria proporzionata alle di lui sostanze. Il tribunale destinerà la casa in cui la moglie dovrà abitare, e fisserà, se vi è luogo, la provvisione alimentaria da pagarsi dal marito.

269. La moglie sarà tenuta di giustificare la sua residenza nella casa che le fu destinata, ogni qualvolta ne sarà richiesta: mancando di giustificarla, il marito potrà ricusarle la provvisione alimentaria, e se la moglie è attrice, potrà far dichiarare che non sono più ammissibili le di lei domande.

270. La moglie in comunione di beni col marito, tanto attrice, quanto convenuta, in qualunque stato sia la causa, potrà dal giorno del decreto mentovato all'articolo 238, chiedere per cautela delle di lei ragioni, che siano apposti i sigilli sugli effetti mobili cadenti nella comunione. Questi sigilli non saranno tolti, se non facendosi l'inventario e la stima, e coll'obbligo al marito di restituire gli effetti inventariati, o di garantire il loro valore come depositario giudiziale.

271. Qualunque obbligazione contratta dal marito a carico della comunione, qualunque alienazione da lui fatta di stabili dipendenti dalla comunione, dopo il decreto mentovato all'articolo 238, sarà dichiarata nulla, quando si provi fatta o contratta in frode dei diritti della moglie.

SEZIONE III.

De' Motivi d'inammissibilità dell'Azione di divorzio per causa determinata.

272. Sarà estinta l'azione di divorzio colla ricon-

ciliazione dei due conjugi, avvenuta tanto dopo i fatti che avrebbero potuto autorizzarla, quanto dopo la domanda del divorzio stesso.

Arg. ex leg. 3, *et leg.* 7, *ff. de divortiis et repudiis.*

273. Nell'uno e nell'altro caso sarà dichiarata inammissibile la domanda dell'attore: potrà questi nondimeno intentare una nuova azione per la evenienza di altra causa dopo la riconciliazione, ed allora potrà far uso delle cause precedenti per appoggiare la nuova sua domanda.

274. Se l'attore nega che siavi seguita riconciliazione, il convenuto potrà darne la prova col mezzo o di scritture, o di testimonj nella forma prescritta nella prima sezione di questo capo.

CAPO III.

Del Divorzio per reciproco consenso.

275. Il reciproco consenso de' conjugi non sarà ammesso, se il marito è minore di venticinque anni, o se la moglie è minore d'anni ventuno.

276. Non sarà ammesso il reciproco consenso se non dopo due anni di matrimonio.

277. Parimente non si ammetterà il divorzio per reciproco consenso dopo vent'anni di matrimonio, nè quando la moglie sarà nell'età d'anni quarantacinque.

278. In nessun caso il reciproco consenso de' conjugi sarà sufficiente, quando non sia autorizzato dai loro padri e dalle loro madri, o da altri loro ascendenti viventi, a norma delle regole prescritte dall'articolo 150 al titolo *del Matrimonio*.

279. I conjugi, determinati ad effettuare il divorzio per reciproco consenso, dovranno preventivamente far seguire l'inventario e la stima di tutti i loro beni mobili ed immobili, e sistemare i loro rispettivi diritti, su' quali però sarà in loro facoltà di transigere.

280. Saranno parimente tenuti di fare constare con iscrittura la loro convenzione su i tre seguenti punti:

1.° A chi saranno affidati i figli nati dalla loro unione, tanto durante il tempo degli esperimenti, quanto dopo la dichiarazione del divorzio;

2.° In qual casa debba la moglie ritirarsi, e dimorare durante il tempo degli esperimenti;

3.° Qual somma dovrà il marito sborsare alla moglie durante il suddetto tempo, nel caso ch'ella non possieda redditi sufficienti per provvedere a' di lei bisogni.

281. I conjugi si presenteranno in persona, ed unitamente al presidente del tribunale civile del loro circondario, od avanti il giudice che ne farà le veci, e dichiareranno le loro volontà in presenza di due notari, che avranno seco loro condotti.

282. Il giudice in presenza dei due notari farà ai conjugi, tanto unitamente che separatamente, quelle rimostranze ed esortazioni, che giudicherà convenienti: farà loro lettura del capo IV del presente titolo, il quale regola *gli effetti del Divorzio*, e svilupperà ad essi tutte le conseguenze del loro procedere.

283. Perseverando i conjugi nella loro risoluzione, il giudice rilascierà loro il certificato d'aver domandato il divorzio, e di acconsentirvi reciprocamente: saranno inoltre essi tenuti di deporre senza dilazione nelle mani de' notari, oltre gli atti mentovati agli articoli 279 e 280,

1.° Gli atti della loro nascita, e del loro matrimonio;

2.° Gli atti di nascita e di morte di tutti i figli nati dalla loro unione;

3.° La dichiarazione autentica de' rispettivi genitori, o degli altri ascendenti che sono in vita, portante che per motivi ad essi noti autorizzano il tale o la tale, loro figlio o figlia, nipote maschio o femmina, maritato o maritata, col tale o colla tale a chiedere il divorzio e ad acconsentirvi. I padri, le madri, gli avi, e le avole

dei conjugi si presumeranno vivi, sino a tanto che verranno presentati gli atti giustificanti la loro morte.

284. I notari stenderanno un circostanziato processo verbale di tutto ciò che è stato detto o fatto in esecuzione de' precedenti articoli: la minuta resterà presso il più vecchio dei due notari, come pure le carte prodotte, le quali resteranno unite al processo verbale, in cui sarà fatta menzione dell'avvertimento, che verrà dato alla moglie di ritirarsi dentro ventiquattro ore nella casa convenuta fra essa ed il marito, e di ivi dimorare sino a che sia pronunciato il divorzio.

285. La dichiarazione fatta in tal modo, sarà colle stesse formalità rinovata ne' primi quindici giorni successivi di ciascun mese quarto, settimo, e decimo. Le parti saranno tenute a riprodurre ogni volta la prova, mediante atto pubblico, della perseveranza de' loro genitori, o de' loro ascendenti nella prima determinazione; ma esse non saranno tenute a ripetere la produzione di alcun altro atto.

286. Fra quindici giorni da che sarà trascorso l'anno, da computarsi dal giorno della prima dichiarazione, i conjugi, ciascuno assistito da due amici i più ragguardevoli nel circondario, d'età d'anni cinquanta almeno, si presenteranno unitamente ed in persona al presidente del tribunale, od al giudice che ne farà le veci, ad esso rimetteranno le copie in debita forma de' quattro processi verbali contenenti il reciproco loro consenso, e di tutti quegli atti che vi saranno stati uniti, e ciascuno di essi separatamente, sempre però in presenza l'uno dell'altro, e delle quattro ragguardevoli persone, chiederanno al magistrato l'ammissione del divorzio.

287. Dopo che il giudice e gli assistenti avranno fatte ai conjugi le loro osservazioni, perseverando questi, sarà rilasciato l'atto provante la loro istanza, e la consegna da essi fatta delle carte che l'appoggiano. Il

cancelliere del tribunale stenderà su di ciò il processo verbale, il quale verrà sottoscritto tanto dalle parti (qualora non dichiarino di non sapere o di non potere sottoscrivere, nel qual caso se ne farà menzione), quanto dai quattro assistenti, dal giudice e dal cancelliere.

288. Il giudice apporrà successivamente in fine di questo processo verbale il suo decreto esprimente che, fra tre giorni, sarà da esso fatta relazione di ogni cosa al tribunale nella camera del consiglio, sentito nelle sue conclusioni in iscritto il Regio Procuratore, cui per tale effetto saranno dal cancelliere comunicati gli atti.

289. Se il Regio Procuratore riscontra negli atti essersi provato che allorquando i conjugi fecero la loro prima dichiarazione, il marito aveva venticinque anni, la moglie ventuno, che a quell'epoca erano maritati già da due anni, che la durata del loro matrimonio non oltrepassava gli anni venti, che la moglie non era giunta agli anni quarantacinque, che il reciproco consenso è stato espresso quattro volte nel corso dell'anno, premesse le cose qui sopra ordinate, con tutte le solennità richieste dal presente capo, e singolarmente coll'autorizzazione de' loro genitori, o degli altri loro ascendenti in vita, ove i genitori siano premorti, in allora il suddetto Regio Procuratore darà le sue conclusioni in questi termini, *la legge permette:* nel caso contrario, le di lui conclusioni saranno così concepite, *la legge proibisce*.

290. Il tribunale sulla relazione della causa non potrà fare altre verificazioni che quelle indicate nel precedente articolo. Se il tribunale opina che risulti avere le parti soddisfatto alle condizioni, ed osservate le formalità determinate dalla legge, ammetterà il divorzio, e rimetterà le parti avanti l'ufficiale dello stato civile, acciocchè lo pronunci: nel caso contrario, il tribuna-

le dichiarerà non esservi luogo al divorzio, e darà i motivi della sua decisione.

291. L'appellazione dalla sentenza, che avrà dichiarato non farsi luogo al divorzio, non potrà riceversi che quando verrà interposta da entrambi i conjugi, e con atti separati, non prima di dieci giorni, nè dopo venti giorni dalla data della sentenza di prima istanza.

292. Gli atti d'appellazione s'intimeranno reciprocamente tanto ai conjugi che al Regio Procuratore presso il tribunale di prima istanza.

293. Il Regio Procuratore presso il tribunale di prima istanza, frai dieci giorni, da computarsi dal giorno della fattagli comunicazione del secondo atto d'appellazione, trasmetterà al Regio Procuratore presso il tribunale d'appello, la copia della sentenza, ed i documenti su quali è stata fondata. Il Regio Procuratore presso il tribunale d'appello, fra dieci giorni dalla ricevuta delle carte, inoltrerà al suddetto tribunale le sue conclusioni in iscritto: il presidente, od il giudice che ne fa le veci, farà la sua relazione al tribunale d'appello nella camera del consiglio, e fra dieci giorni dopo la trasmissione delle suddette conclusioni, il tribunale giudicherà definitivamente.

294. In forza della sentenza di ammissione del divorzio, e fra venti giorni dalla di lei data, i conjugi si presenteranno in persona ed unitamente davanti al ufficiale dello stato civile, affinchè pronunci il divorzio. Scorso il suddetto termine, la sentenza si considererà come non pronunciata.

CAPO IV.

Degli effetti del Divorzio.

295. I conjugi che faranno divorzio per qualunque causa, non potranno più ricongiungersi.

296. In caso di divorzio pronunciato per causa determinata, la donna che avrà fatto divorzio, non po-

trà rimaritarsi, se non dieci mesi dopo pronunciato il medesimo.

Leg. 1, *in pr. leg.* 9. *leg.* 1, §, 1, *ff. de his qui notantur infamia. leg.* 2, *cod. de secundis nuptiis.*

297. In caso di divorzio per iscambievole consenso, nè l'uno nè l'altro dei conjugi potrà contrarre un nuovo matrimonio, se non che tre anni dopo la pronunciazione del divorzio.

298. In caso di divorzio ammesso in giustizia per causa d'adulterio, il conjuge colpevole non potrà mai maritarsi col complice del suo delitto. La donna adultera sarà condannata nella stessa sentenza, e ad istanza del ministero pubblico, alla reclusione in una casa di correzione per un tempo determinato, che non potrà essere minore di tre mesi, nè maggiore di due anni.

Leg. 13, *ff. de his quæ ut indignis auferuntur. leg.* 27, *cod. ad legem Juliam da adulteriis. — Novell.* 117, *cap.* 8, § 2. *Novell.* 134, *cap.* 10 — *Authentica, sed hodie, cod. ad legem Juliam de adulteriis.*

299. Per qualunque causa abbia avuto luogo il divorzio, eccetto il caso di reciproco consenso, il conjuge contro cui sarà stato ammesso il divorzio, perderà tutti gli utili che il consorte gli aveva accordati, sia nel contratto matrimoniale, sia dopo il matrimonio.

Argum. ex leg. 8, § 4 *et* 5, *cod. de repudiis et judicio de moribus sublato. — Novell.* 117, *cap.* 8 *et* 9.

300. Il conjuge che avrà ottenuto il divorzio, conserverà gli utili accordatigli dall'altro conjuge, quantunque essi fossero stati stipulati reciprocamente, e che la reciprocità non abbia più luogo.

Argum. ex leg. 8, § 4 *et* 5, *cod. de repudiis et judicio de moribus sublato. — Novell.* 117, *cap.* 8 *et* 9.

301. Se i conjugi non avessero stipulato alcun utile, o se questo non apparisse sufficiente ad assicurare la sussistenza del conjuge che ha ottenuto il divorzio, il tribunale potrà decretare a di lui favore sui beni dell'al-

tro conjuge una pensione alimentaria non eccedente il terzo delle rendite del medesimo. Questa pensione sarà rivocabile nel caso in cui cessasse il bisogno.

302. I figli saranno affidati al conjuge che ha ottenuto il divorzio, quando però il tribunale, sulla domanda della famiglia, o del Regio Procuratore, non ordini pel maggiore vantaggio de' figli, che tutti od alcuno di essi siano affidati alle cure o dell'altro conjuge, o di una terza persona.

Leg. unic., cod. divortio facto apud quem. — Auth. si pater, cod. eod. — Novell. 117, *cap.* 8, § 1.

303. Qualunque sia la persona a cui saranno i figli affidati, il padre e la madre conserveranno rispettivamente il diritto di vegliare sul mantenimento e sulla educazione de' medesimi, e saranno tenuti a contribuirvi in proporzione delle loro sostanze.

Novell. 117, *cap.* 7.

304. Lo scioglimento del matrimonio a causa di divorzio ammesso giudizialmente, non priverà i figli nati da questo matrimonio d'alcuno avvantaggio che lor venisse assicurato dalle leggi, o dalle convenzioni matrimoniali de' loro genitori; ma non si farà luogo ai diritti dei figli, se non nella medesima guisa e nelle medesime circostanze in cui vi si sarebbe fatto luogo, se non fosse avvenuto il divorzio.

Novell. 117, *cap.* 7.

305. In caso di divorzio pel reciproco consenso dei conjugi, i figli nati dal loro matrimonio, computando dal giorno della prima loro dichiarazione, acquisteranno *ipso jure* la proprietà della metà de' beni de' loro genitori: questi però conserveranno ciò nondimeno l'usufrutto di questa metà sino alla maggior età dei loro figli, col carico di provvedere al nutrimento, educazione e mantenimento in proporzione delle loro sostanze e del loro stato, e ciò senza pregiudizio degli altri

vantaggi che fossero stati assicurati ai medesimi figli nei patti matrimoniali de' loro genitori.

CAPO V.

Della separazione personale.

306. Nel caso in cui ha luogo la domanda di divorzio per causa determinata, sarà in arbitrio dei conjugi di domandare la separazione personale.

307. Sarà essa proposta, attivata e giudicata nella stessa guisa, come qualunque altra azione civile: essa non potrà aver luogo pel solo consenso reciproco dei conjugi.

308. La moglie contro cui sarà pronunciata la separazione personale a causa d'adulterio, verrà condannata colla medesima sentenza, e ad istanza del ministero pubblico, alla reclusione in una casa di correzione per un tempo determinato, non minore di mesi tre, nè maggiore di anni due.

Novell. 117, *cap.* 8, § 1. — *Authentic. sed hodie, cod. ad legem Juliam de adulteriis.*

309. Sarà in arbitrio del marito di sospendere l'effetto di questa condanna, quando acconsenta a ripigliare la moglie.

Novell. 134, *cap.* 10.

310. Allorchè la separazione personale pronunciata per qualunque altra causa, eccetto che per quella d'adulterio della moglie, avrà durato tre anni, lo sposo che in origine era convenuto, potrà domandare il divorzio al tribunale, il quale lo ammetterà, se l'attore in origine presente, o nelle debite forme chiamato, non acconsenta immediatamente a far cessare la separazione.

311. La separazione personale produrrà sempre la separazione de' beni.

TITOLO VII.

Della Paternità e della Figliazione.

CAPO I.

Della Figliazione della prole legittima o nata durante il Matrimonio.

312. Il figlio concepito durante il matrimonio ha per padre il marito.

Nulla ostante questi potrà negare di riconoscere il figlio, se proverà che durante il tempo trascorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita del figlio, egli era, sia per causa d'allontanamento, sia per effetto di qualche accidente, nella impossibilità fisica di coabitar colla moglie.

Leg. 5, ff. de in jus vocando. Leg. 6, ff. de his qui sunt sui vel alieni juris. Leg. 12, ff. de statu hominum. Leg. 4, cod. de posthumis haeredibus instit.

313. Il marito allegando la sua naturale impotenza non potrà non riconoscere il figlio, e non potrà non riconoscerlo ancora per causa d'adulterio, purchè non gliene sia stata celata la nascita, nel qual caso verrà ammesso a proporre tutti i fatti tendenti a giustificare non esserne egli il padre.

Leg. 6, ff. de his qui sunt sui vel alieni juris. Leg. 11, § 9, ff. ad legem Juliam de adulteriis. — Leg. 29, § 1, ff. de probationibus.

314. Il marito non potrà ricusare di riconoscere il figlio nato prima del cento ottantesimo giorno del matrimonio nei casi seguenti: 1.° quando avanti il matrimonio fosse stato consapevole della gravidanza; 2.° quando avesse assistito all'atto di nascita, e quando questo atto fosse stato da lui sottoscritto, o contenesse la sua dichiarazione di non sapere scrivere; 3.° quando il parto non fosse dichiarato vitale.

Leg. 12, ff. de statu hominum. — Novell. 39, cap. 6.

ultim. — leg. 3, § 12, *ff. de suis et legitimis haeredibus. — Argum. ex leg.* 1, § 1, *ff. de agnoscendis et alendis liberis.*

315. La legittimità del figlio nato trecento giorni dopo lo scioglimento del matrimonio, potrà essere impugnata.

Leg. 4, *cod. de posthumis haeredibus instit. leg.* 3, § 11, *ff. de suis et legitimis haeredibus.*

316. Nei diversi casi in cui il marito è autorizzato a reclamare, dovrà farlo entro un mese, quando si trovi nel luogo ove è nato il fanciullo;

Entro due mesi dopo il suo ritorno, quando a quella epoca fosse assente;

Entro due mesi dopo scoperta la frode quando gli si fosse tenuta occulta la nascita del fanciullo.

317. Se il marito fosse morto prima di reclamare, ma non fosse ancora trascorso il tempo utile per farlo, gli eredi avranno due mesi per impugnare la legittimità del figlio, computabili dall'epoca in cui questi sarebbesi messo in possesso dei beni del marito, o dall'epoca in cui gli eredi fossero turbati dal medesimo in questo possesso.

318. Qualunque atto stragiudiziale contenente il rifiuto per parte del marito, o de' suoi eredi, di riconoscere il figlio, sarà ritenuto come non fatto, se non è susseguito nel termine di un mese da un azione in giudizio diretta contro un tutore speciale dato al figlio, ed in concorso di sua madre.

CAPO II.

Delle Prove di Figliazione della prole legittima.

319. La figliazione della prole legittima si prova con gli atti di nascita inscritti sul registro dello stato civile.

Argum. ex leg. 2, *cod. de testibus. Leg.* 29, *ff. de probationibus, et leg.* 4, *cod. eod.*

320. In mancanza di questo titolo, basta il possesso continuo nello stato di figlio legittimo.

Argument. ex legibus 9 *et* 13, *codice de nuptiis.*

321. Il possesso di stato si comprova mediante una sufficiente riunione di fatti i quali indichino le relazioni di figliazione e di paternità fra un individuo e la famiglia a cui pretende appartenere.

I principali fra questi fatti sono,

Che l'individuo ha sempre portato il nome del padre cui pretende appartenere;

Che il padre lo ha trattato come suo figlio, ed ha provveduto in questa qualità alla educazione, al mantenimento e allo stabilimento di lui;

Che è stato riconosciuto costantemente come tale nella società;

Che è stato riconosciuto in questa qualità dalla famiglia.

322. Nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto della sua nascita ed il possesso conforme ad esso;

E parimente nessuno potrà muovere controversia sopra lo stato di colui il quale ha un possesso conforme al titolo della sua nascita.

323. Mancando il titolo ed il possesso continuo, o quando il figlio fosse stato inscritto sotto falsi nomi, o come nato da genitori incerti, la prova di figliazione può farsi col mezzo di testimonj.

Ciò non ostante questa prova non può essere ammessa, che allorquando vi sia un principio di prova per iscritto, o quando le presunzioni od indizj risultanti da fatti fino a quel tempo costanti, si trovino abbastanza gravi per determinare l'ammissione.

Argum. ex leg. 2, *cod. de testibus.*

324. Il principio di prova per iscritto risulta dagli atti di famiglia, dai registri, e dalle carte private del padre, o della madre, dagli atti pubblici e privati provenienti da una delle parti impegnate nella con-

o della madre, ed ogni reclamo per parte del figlio, potrà essere impugnato da tutti coloro che vi avranno interesse.

340. Le indagini sulla paternità sono vietate.

Nel caso di ratto, allorchè l'epoca di esso coincide-rà con quella del concepimento, il rapitore, sulla domanda delle parti interessate, potrà essere dichiarato il padre.

341. Le indagini sulla maternità sono ammesse.

Il figlio che reclamerà la madre, dovrà provare ch'egli è identicamente quel medesimo che essa ha partorito.

Non sarà ammesso a somministrarne la prova per testimonj, eccetto che vi concorra un principio di prova per iscritto.

Argum. ex leg. 4, *ff. de in jus vocando.*

342. Il figlio non è giammai ammesso a fare indagini sulla paternità e sulla maternità, nei casi in cui, a termini dell'articolo 335, non si fa luogo al riconoscimento.

TITOLO VII.

Dell' Adozione e della Tutela officiosa.

CAPO I.

Dell' Adozione.

SEZIONE I.

Dell' Adozione e de' suoi effetti.

343. L'adozione è soltanto permessa alle persone dell'uno, o dell'altro sesso in età maggiore degli anni cinquanta, le quali al tempo dell'adozione non abbiano figli, o discendenti legittimi, ed abbiano almeno quindici anni di più di coloro che si propongono di adottare.

Leg. 15, § 2; *leg.* 16, 17, § 3; *leg.* 40, § 1, *ff. de adoption. et emancipationib.*; *leg.* 5, *cod. de adoption.*

344. Nissuno può essere adottato da più persone, fuori che da due conjugi.

Toltone il caso dell'articolo 366, niun conjuge può adottare senza il consenso del suo consorte.

345. Non si potrà far uso della facoltà di adottare se non verso quegli, a cui nella sua minore età, almeno pel corso di sei anni, si siano somministrati sussidj e per cui si siano avute non interrotte cure, ovvero verso colui che abbia salvata la vita all'adottante, od in un combattimento, o col liberarlo dall'incendio o dalle acque.

In questo secondo caso basterà che l'adottante sia maggiore, più avanzato in età dell'adottato, senza figli o discendenti legittimi, e se è conjugato, basterà che il consorte acconsenta all'adozione.

(Per esaminar quali fossero le cause per le quali si permetteva a Roma l'adozione, *V. leg.* 17. *ff. de adoptionibus et emancipationibus.*)

346. L'adozione in nessun caso potrà aver luogo prima dell'età maggiore dell'adottato. Se questi, avendo ancora il padre e la madre, od uno di essi, non ha compiuti gli anni venticinque, dovrà ottener il consenso per l'adozione o d'entrambi, o del solo superstite; e se è maggiore degli anni venticinque, dovrà richiedere il loro consiglio.

(Le leggi romane permettevano l'adozione innanzi che l'adottato fosse maggiore. — *V.* Ulpian, *l rag. tit.* 8, § 5. — *Argum. ex leg.* 17, 18 *et* 19, *ff. de adoption. et emancipationibus.* — *Leg.* 2, *cod. de adoptionibus.*

347. L'adozione conferisce il cognome dell'adottante all'adottato, che lo aggiunge al proprio.

Argum. ex leg. 1, *ff. de adoptionibus et emancipationibus.*

348. L'adottato rimarrà nella sua famiglia naturale, e vi conserverà tutti i suoi diritti: tuttavia il matrimonio è proibito

Tra l'adottante, l'adottato ed i suoi discendenti;

Tra i figli adottivi di una stessa persona;

Tra l'adottato ed i figli che potrebbero sopravvenire all'adottante;

Tra l'adottato ed il consorte dell'adottante, e reciprocamente tra l'adottante ed il consorte dell'adottato.

Leg. 23 *et* 44, *ff. de adoptionibus et emancipationibus. — Institut. de nuptiis.*

349. L'obbligazione naturale, che continuerà a sussistere tra l'adottato ed i suoi genitori di somministrarsi gli alimenti nei casi determinati dalla legge, sarà considerata comune all'adottante ed all'adottato, l'uno verso l'altro.

Argum. ex tota leg. 5, *ff. de agnoscendis et alend. liberis, et toto tit. cod. de alendis liberis.*

350. L'adottato non acquisterà verun diritto di successione sui beni dei parenti dell'adottante, ma sulla successione dell'adottante avrà gli stessi diritti, che vi avrebbe il figlio nato da matrimonio, anche quando vi fossero altri figli legittimi, e naturali nati dopo l'adozione.

Leg. 25, *ff. de adoptionibus ed emancipat.*

351. Se l'adottato muore senza discendenti legittimi, le cose date dall'adottante, o provenute dalla di lui eredità, le quali esisteranno in natura al tempo della morte dell'adottato, ritorneranno all'adottante od a' suoi discendenti, coll'obbligo di contribuire al pagamento de' debiti, e senza pregiudizio de' terzi.

Gli altri beni dell'adottato apparterranno a' suoi parenti, i quali anche per gli oggetti espressi in questo articolo escluderanno sempre tutti gli eredi dell'adottante quando non siano di lui discendenti.

Argum. ex leg. 6, *ff. de jure dotium, et leg.* 2, *cod. de bonis quae liberis.*

352. Se durante la vita dell'adottante, e dopo la morte dell'adottato, i figli o discendenti da questo lasciati morissero essi pure senza prole, l'adottante succederà nelle cose da lui date, come è stabilito nell'antecedente articolo; ma questo diritto sarà inerente alla persona dell'adottante, e non trasmissibile a' suoi eredi, ancorchè discendenti.

Argum. ex leg. 6, *ff. de jure dotium*, *et leg.* 2, *cod. de bonis quae liberis.*

SEZIONE II.

Delle Forme dell' Adozione.

353. La persona che vorrà adottare, e quella che vorrà essere adottata, si presenteranno al giudice di pace del domicilio dell'adottante per passare all'atto del loro rispettivo consenso.

Leg. 11, *cod. de adoptionibus.*

354 Dalla parte, che avrà prevenuto, si consegnerà, entro i dieci giorni susseguenti, una copia di quest atto al Regio Procuratore presso il tribunale di prima istanza, nel distretto del quale esiste il domicilio dell' adottante per la omologazione del tribunale medesimo.

355. Il tribunale radunato nella camera del consiglio dopo aver assunte le opportune informazioni, verificherà, 1.° se siansi adempite tutte le condizioni della legge, 2.° se colui, che si propone di adottare, goda buona fama.

Tota leg. 17, *ff. de adoptionibus et emancipat.*

356. Il tribunale sentito il Regio Procuratore, ed omessa ogni altra formalità di processo, senza esprimere i motivi, pronuncierà in questi termini: *si fà luogo*, ovvero *non si fa luogo all' adozione*.

357. Nel mese successivo alla sentenza del tribunale di prima istanza, sarà la detta sentenza sottoposta al tribunale d' appello, ad istanza della parte che avrà prevenuto, ed il tribunale d' appello procederà nelle stesse forme pratiche, e giudiziali di quello di prima istanza, e

pronuncierà senza allegarne i motivi: *La sentenza è confermata*, o *la sentenza è riformata; ed in conseguenza si fa luogo*, o *non si fa luogo all'adozione*.

358. Qualunque sentenza del tribunale d'appello che ammetterà l'adozione, sarà proferita all'udienza, e verrà affissa in que'luoghi ed in quel numero di copie che il tribunale stimerà conveniente.

359. Nei tre mesi successivi alla sentenza, sull'istanza dell'una o dell'altra delle parti, l'adozione sarà iscritta nei registri dello stato civile del luogo ove l'adottante avrà il suo domicilio.

Questa iscrizione non avrà luogo che in vista della presentazione di una copia autentica della sentenza del tribunale d'appello, e l'adozione resterà senza effetto se non sarà stata inscritta nel suddetto termine.

360. Se l'adottante morisse dopo che l'atto comprovante la sua volontà di passare all'atto dell'adozione sarà stato ricevuto dal giudice di pace, ed innoltrato avanti ai tribunali, e questi non avessero pronunciato definitivamente, sarà continuato il processo e sarà, se siavi luogo, ammessa l'adozione.

Gli eredi dell'adottante potranno, qualora credono inammissibile l'adozione, presentare al Regio Procuratore qualunque memoria ed osservazione a quest'oggetto.

CAPO II.

Della Tutela officiosa.

361. Chiunque in età oltre i cinquanta anni, privo di figli, e di legittimi discendenti, vorrà con un titolo legale unire a se una persona durante la di lei minore età, potrà divenire tutore officioso di questa, qualora ottenga il consenso di entrambi i suoi genitori o del superstite fra essi, e mancando si l'uno che l'altro, del consiglio di famiglia, o finalmente se detta persona non ha parenti noti, quale [illegible] il consenso degli amministratori dell'osp[illegible]ta ricovera-

ta, o della municipalità del luogo della sua residenza.

362. Un conjuge non può divenire tutore officioso senza il consenso dell'altro conjuge.

363. Il giudice di pace del domicilio del figlio stenderà processo verbale delle domande e de' correlativi assensi della tutela officiosa.

364. Questa tutela non potrà aver luogo che in favore de' figli minori d'anni quindici.

La medesima, oltre ciò che sarà stato particolarmente convenuto, produrrà l'obbligo di alimentare, di allevare il pupillo, e di porlo in istato di procacciarsi il proprio sostentamento.

365. Se il pupillo ha qualche sostanza, e se egli era anteriormente sotto tutela, l'amministrazione de' suoi beni e la cura della persona passerà al tutore officioso, il quale però non potrà imputare sulle rendite del pupillo le spese dell'educazione.

366. Se il tutore officioso, trascorsi cinque anni compiti dopo l'assunta tutela, prevedendo di morire avanti che il pupillo sia fatto maggiore, gli conferisce l'adozione mediante atto testamentario, questa disposizione sarà valida, purchè il tutore officioso non lasci figli legittimi.

367. Nel caso che il tutore officioso morisse o prima, o dopo i cinque anni, senza avere adottato il suo pupillo, verranno somministrati a questo, durante la di lui minore età, i mezzi di sussistenza, nella qualità e quantità da regolarsi, in mancanza di un anteriore e speciale convenzione, o amichevolmente tra i respettivi rappresentanti il tutore ed il pupillo, o nella via giudiziaria in caso di contestazione.

368. Se il tutore officioso vuole adottare il di lui pupillo giunto alla maggiore età, e questi vi acconsenta, si procederà all'adozione, osservate le forme prescritte nel precedente capo, e gli effetti saranno in ogni loro parte i medesimi.

369. Se nei tre mesi successivi alla maggiore età del pupillo, le di lui istanze fatte al tutore officioso per essere adottato, non avranno avuto effetto, e che il pupillo non si trovi capace di procacciarsi la sussistenza, il tutore officioso potrà essere condannato ad indennizzare il pupillo per la sovraccennata di lui incapacità.

Questa indennizzazione si limiterà ai sussidj atti ad abilitarlo ad un mestiere; ritenuti però in vigore i patti che si fossero stipulati per l'evenienza di questo caso.

370. Il tutore officioso che avesse avuto l'amministrazione de' beni pupillari, sarà in ogni caso obbligato al rendimento de' conti.

TITOLO IX.

Della Patria Podestà.

371. Il figlio, qualunque età egli abbia, deve onorare e rispettare i suoi genitori.

Leg. 6, *ff. de in jus vocando.* — *Novell.* 12, *cap.* 2.

372. È soggetto alla loro autorità sino a che sia fatto maggiore, o sino alla sua emancipazione.

V. Instit. quibus modis jus patriae potestatis solvit., § 6. — Ulp. *Fragm. tit.* 10, § 1. — *leg.* 3. *cod. de emancipationibus.*

373. Durante il matrimonio quest'autorità è esercitata dal solo padre.

374. Il figlio non può abbandonare la casa paterna senza il permesso del padre, fuorchè per causa di volontario arrolamento dopo compiti gli anni diciotto.

375. Il padre avendo gravi motivi di malcontento per la condotta di un figlio, avrà i seguenti mezzi di correzione.

376. Se il figlio non sarà ancor giunto al principio dell'anno sedicesimo di sua età, il padre potrà farlo tenere in arresto per un tempo non maggiore di un mese, ed a tale effetto il presidente del tribunale del cir-

condario, dovrà ad istanza del padre, rilasciare il decreto d'arresto.

Argum. ex leg. 3, cod. de patria potestate.

377. Dall' incominciamento dell'anno sedicesimo sino alla maggior età, od alla emancipazione, il padre potrà soltanto domandare la detenzione del figlio per sei mesi al più: a quest'effetto si rivolgerà al presidente del detto tribunale, il quale, dopo aver conferito col Regio Procuratore, rilascerà o ricuserà l'ordine dell'arresto, e potrà, nel primo caso, abbreviare il tempo della detenzione richiesto dal padre.

378. Nell'uno e nell'altro caso, non avrà luogo veruna scrittura, o formalità giudiziale: il solo ordine d'arresto sarà ridotto in iscritto, senza esprimerne i motivi.

Il padre sarà soltanto tenuto a sottoscriversi ad un atto con cui si obblighi di pagare tutte le spese, e di somministrare i congrui alimenti.

379. È sempre in facoltà del padre di abbreviare il termine della detenzione da esso lui ordinata o richiesta. Se il figlio dopo essere stato posto in libertà, ricade in nuovi traviamenti, la detenzione potrà nuovamente ordinarsi nel modo prescritto negli antecedenti articoli.

380. Se il padre è rimaritato, sarà obbligato, all'oggetto di ottenere la detenzione del figlio del primo letto, di conformarsi all'articolo 377, quand'anche questi non fosse giunto all'età d'anni sedici.

381. La madre sopravvivente e non rimaritata non potrà far arrestare un figlio, se non coll'assenso dei due più prossimi parenti paterni, e mediante istanza in conformità dell'articolo 377.

382. Quando il figlio avrà beni proprj, od eserciterà una professione, non potrà aver luogo il di lui arresto, se non mediante un'istanza nella forma prescritta nel citato articolo 377, quand'anche il figlio non fosse ancora giunto all'età d'anni sedici.

Il figlio arrestato potrà indirizzare una memoria al Regio Procuratore presso il tribunale d'appello. Questo Procuratore se ne farà render conto da quello di prima istanza, e farà la sua relazione al presidente del tribunale d'appello, il quale dopo di averne data notizia al padre, e dopo di avere raccolte tutte le informazioni, potrà rivocare o modificare l'ordine rilasciato dal presidente del tribunale di prima istanza.

383. Gli articoli 376, 377, 378 e 379 saranno comuni al padre ed alla madre de' figli naturali legalmente riconosciuti.

384. Il padre durante il matrimonio, e, dopo lo scioglimento di esso, il superstite fra i genitori, avrà l'usufrutto dei beni de' suoi figli, finchè essi sian giunti ai diciotto anni compiti, o sino all'emancipazione che potesse aver luogo prima della età de' diciotto anni.

Leg. 1 *et* 4, *cod. de bonis maternis. Leg.* 6, *cod. de bonis quae liberis.*

385. I pesi di questo usufrutto saranno i seguenti,

1.° I pesi istessi ai quali sono tenuti gli usufruttuari;

2.° Gli alimenti, il mantenimento e l'educazione dei figli in proporzione delle loro sostanze;

3.° Il pagamento delle annualità arretrate o degli interessi de' capitali;

4.° Le spese funebri e quelle dell'ultima malattia.

386. Questo usufrutto non avrà luogo a favore di quello fra i genitori, contro di cui sarà stato pronunciato il divorzio, e cesserà per la madre che fosse passata alle seconde nozze.

387. Lo stesso usufrutto non si estenderà ai beni che i figli potranno acquistare col proprio lavoro od industria, nè a quelli che loro saranno stati lasciati per donazione o per legato colla espressa condizione che il padre e la madre non ne abbiano a godere.

Leg. 6, *cod. de bonis quae liberis.* — *Novell.* 117,

cap. 1, in pr. — leg. 7 et 8, ff. de peculio; leg. 4, § 1; leg. 3 et 7; leg. 18, § 2, 3, 4 et 5; leg. 4 et 11, ff. de castrensi peculio. leg. 1. cod. eod. Leg. 5, cod. fam. erciscundae.

TITOLO X.

Della Minore età, della Tutela e della Emancipazione.

CAPO I.

Della Minore età.

388. Il minore è quella persona dell'uno o dell'altro sesso la quale non è giunta ancora all'età d'anni ventuno compiti.

V. Institut. Lib. 1, de curatoribus in princ.

CAPO II.

Della Tutela.

SEZIONE I.

Della Tutela del Padre e della Madre.

389. Il padre durante il matrimonio, è l'amministratore de' beni di proprietà de' suoi figli minori.

Egli è tenuto a rendere conto della proprietà e delle rendite di que' beni, di cui egli non ha l'usufrutto, e della sola proprietà di quegli altri il cui usufrutto gli è dalla legge attribuito.

390. Dopo lo scioglimento del matrimonio per la morte naturale o civile di uno de' conjugi, la tutela dei figli minori e non emancipati appartiene *ipso jure* al genitore superstite.

Leg. 18, ff. de tutelis. Leg. 2, cod. quando mulier tutelae officio.

391. Potrà nondimeno il padre destinare alla madre sopravvivente e tutrice, un consulente speciale, senza il cui parere ella non possa fare alcun atto relativo alla tutela.

Se il padre specifica gli atti pei quali il consulente è

nominato, sarà abilitata la tutrice a fare ogni altro atto senza l'assistenza di esso.

392. La nomina del consulente non potrà essere fatta che in una delle seguenti maniere:

1.° Per un atto d'ultima volontà;

2.° Con una dichiarazione fatta al giudice di pace assistito dal suo cancelliere, o pure avanti notari.

Ulp. *Fragm. tit.* 11, § 14 — *Leg.* 1, 3 *et* 4, *ff. de testamentaria tutela*.

393 Se alla morte del marito la moglie trovasi incinta, verrà nominato un curatore al ventre dal consiglio di famiglia.

Alla nascita del figlio la madre ne diverrà tutrice, ed il curatore sarà *ipso jure* il surrogato tutore.

Leg. 8, *ff. de curatoribus furioso dandis. l.* 20, *ff. de tutoribus et curatoribus datis. leg.* 48, *de administratione et periculo*.

394. La madre non è obbligata ad accettare la tutela; nondimeno in caso che essa la rifiuti, dovrà adempirne i doveri sino a che abbia fatto nominare un tutore.

Leg. 2, § 1 *et* 2, *ff. qui petant tutores. leg.* 3 *et leg.* 11, *cod. eod.*

(Secondo il diritto romano, la madre, che non aveva fatti nominar dei tutori ai figli, era esclusa dalla lor successione, *ab intest. L.* 2, § 23, *ad senatus-consultum Tertullianum*.)

395. Se la madre tutrice vuole rimaritarsi, dovrà, prima del matrimonio, convocare il consiglio di famiglia, il quale deciderà se la tutela debba esserle conservata.

In mancanza di questa convocazione, essa perderà *ipso jure* la tutela; ed il suo nuovo marito sarà solidariamente responsabile di tutte le conseguenze della tutela ch'essa avrà indebitamente conservata.

Leg. 2. *cod. quando mulier tutelae officio. Leg.* 6. *eod. in quibus causis pignus vel hypotheca tacite contra-*

litur. Novell. 22, *cap.* 40; *Novell.* 94., *cap,* 2; *Novell.* 118, *cap.* 5.

396. Quando il consiglio di famiglia legalmente convocato conserverà la tutela alla madre, le darà necessariamente per contutore il secondo marito, il quale diverrà solidariamente responsabile, unitamente alla moglie, dell'amministrazione posteriore al matrimonio.

Leg. h, *cod. in quibus causis pignus vel hypotheca tacite contrahitur.*

SEZIONE II.

Della Tutela conferita dal Padre o dalla Madre.

397. Il diritto personale di assegnare un tutore parente, od anche estraneo, non appartiene che a quello de' genitori, il quale morrà l'ultimo.

Ulp. *Fragm. tit.* 11, § 14. — *leg.* 1, 3 *et* 4, *de testamentaria tutela. leg.* 4, *cod. eod. leg.* 2, *ff. de confirmandis tutoribus. leg.* 1, *cod. eod.* — *leg.* 4, *cod. de testam. tutel.*

398. Questo diritto non potrà essere esercitato che nelle forme prescritte all'articolo 392, e sotto le seguenti eccezioni e modificazioni.

Leg. 1, 3 *et* 9. *ff. de testamentaria tutela.* — *Instit.* § 5, *qui testamento tutores dari possunt.* — *leg.* 3, *ff. de confirmandis tutoribus. leg.* 2, *cod de confirm. tutor.*

399. La madre rimaritata e non conservata nella tutela dei figli del primo suo matrimonio, non può assegnare ad essi un tutore.

Argum. ex leg. 2, *cod. quando mulier tutelae officio fungi potest.*

400. Quando la madre rimaritata e conservata nella tutela, avrà destinato un tutore ai figli del primo suo matrimonio, tale destinazione non sarà valida, qualora non sia confermata dal consiglio di famiglia.

401. Il tutore eletto dal padre o dalla madre, non sarà tenuto ad accettar la tutela, se non è d'altronde nella classe di quelle persone alle quali in mancanza

di questa elezione speciale, può il consiglio di famiglia addossarne il peso.

Leg. 27, *leg.* 28, § 1; *leg.* 32, 33 *et* 36, *ff. de excusationibus tutorum.* — *leg.* 28, *de testam. tutel.*

SEZIONE III.

Della Tutela degli Ascendenti.

402. Quando dall'ultimo dei genitori defunti non sia stato assegnato un tutore al figlio in età minore, la tutela spetta di diritto al suo avo paterno; in mancanza di questo, all'avo materno, e si terrà lo stesso ordine rimontando la linea ascendentale, in modo che l'ascendente paterno venga preferito costantemente all'ascendente materno del grado medesimo.

Leg. 12 *tabularum*, *tabula* 5. *Leg.* 1, 7, 9 *et* 10, *ff. de legitimis tutoribus. leg.* 2, *cod. eod.*

403 Mancando l'avo paterno ed il materno del minore, e concorrendo due ascendenti di un grado superiore appartenenti entrambi alla linea paterna del minore, la tutela passerà di diritto all'avo paterno del padre del minore.

404. Concorrendo due bisavoli della linea materna, la nomina sarà fatta dal consiglio di famiglia, il quale non potrà però scegliere che uno di questi due ascendenti.

SEZIONE IV.

Della Tutela conferita dal Consiglio di famiglia.

405. Quando un figlio minore e non emancipato resterà senza padre e madre, senza tutore da essi eletto, senza ascendenti maschj, come pure quando il tutore avente alcuna delle qualità sopra espresse, si trovasse o nei casi di esclusione di cui si parlerà in appresso, o legittimamente scusato, si procederà dal consiglio di famiglia alla deputazione di un tutore.

406. Questo consiglio sarà convocato tanto a richiesta e preventiva istanza dei parenti del minore, dei suoi creditori o di altre parti interessate, quanto ancora

ex officio e per ordine del giudice di pace del domicilio del minore. Sarà in facoltà di qualunque persona il denunziare a questo giudice di pace il fatto che darà luogo alla deputazione di un tutore.

L. 2, *in pr. et* § 3, *ff. qui petant tutores. l.* 4, *cod. eod.*

407. Il consiglio di famiglia, non compreso il giudice di pace, sarà composto di sei parenti od affini, metà del lato paterno, metà del materno, secondo l'ordine di prossimità in ciascuna linea, i quali potranno prendersi tanto nel comune ove si farà luogo alla tutela, quanto nella distanza di due miriametri.

Il parente sarà preferito all'affine nello stesso grado; e, fra i parenti di ugual grado, verrà preferito il più vecchio.

408. I fratelli germani del minore ed i mariti delle sorelle germane, sono i soli eccettuati dalla limitazione del numero stabilito nel precedente articolo.

Quando siano sei o più, saranno tutti membri del consiglio di famiglia, che da essi soli verrà composto unitamente alle vedove degli ascendenti ed agli ascendenti legittimamente scusati, se ve ne fossero.

Quando fossero in numero minore, saranno chiamati gli altri parenti per completare il consiglio.

409. Quando i parenti od affini nell'una o nell'altra linea non si troveranno in numero sufficiente nei luoghi o nella distanza indicata all'articolo 407, il giudice di pace chiamerà i parenti od affini domiciliati in distanza maggiore, come pure, i cittadini di quel comune cogniti per aver avuto abitualmente relazione di amicizia col padre o colla madre del minore.

410. Il giudice di pace, quand'anche si trovasse in luogo un numero sufficiente di parenti od affini, potrà permettere che vengano citati, qualunque sia la distanza del domicilio, i parenti od affini di grado prossimiore, come pure di grado eguale a quello dei parenti o affini presenti; in maniera però che ciò si effettui sol-

traendo alcuno di questi ultimi, e senza oltrepassare il numero stabilito negli articoli precedenti.

411. Il termine a comparire verrà stabilito dal giudice di pace per un giorno determinato, in maniera però che vi passi sempre, fra l'intimazione della citazione ed il giorno fissato per la convocazione del consiglio, un intervallo di tre giorni almeno, quando tutte le parti citate risiederanno nello stesso comune, o alla distanza di due miriametri.

Qualora fra le parti citate, se ne troverà alcuna domiciliata al di là di tale distanza, sarà accresciuto il termine di un giorno di più per ogni tre miriametri.

412. I parenti, affini od amici, in tal modo chiamati, saranno tenuti a presentarsi personalmente, oppure a farsi rappresentare da un procuratore speciale.

Il procuratore non può rappresentare più d'una persona.

413. Qualunque parente, affine od amico, chiamato, e che, senza legittima scusa, non comparisse, incorrerà in una multa che non potrà eccedere cinquanta lire, la quale sarà pronunciata inappellabilmente dal giudice di pace.

414. Essendovi motivo sufficiente di scusa, e trovandosi conveniente, o di aspettare il membro assente, o di rimpiazzarlo, in tal caso, come in qualunque altro in cui sembrasse esigerlo l'interesse del minore, il giudice di pace potrà rimettere l'assemblea ad altro giorno determinato o prorogarla.

415. Quest'assemblea si terrà di diritto presso il giudice di pace, eccetto che egli stesso non abbia indicato un altro locale. Si richiede la presenza per lo meno di tre quarti dei membri stati chiamati, perchè essa possa deliberare.

416. Al consiglio di famiglia presiederà il giudice di pace, il quale vi avrà voce deliberativa, e preponderante in caso di parità di opinione.

Leg. 20, *ff. de auctoritate et consensu tutorum*, 467. Il tutore non potrà transigere in nome del minore, se prima non sia stato autorizzato dal consiglio di famiglia e dal parere di tre giureconsulti indicati dal Regio procuratore presso il tribunale civile.

La transazione non sarà valida se non quando sarà stata omologata dal tribunale civile, sentito il Regio Procuratore.

Leg. 46, § *ultim.*, *ff. de adminis. et pericul. tut. leg.* 28, § 1, *ff. de pactis*. *Leg.* 22, *cod. eod. leg.* 7, § 3, *ff. pro emptore*. *Leg.* 56, § 4, *ff. de furtis*.

468. Il tutore che avrà gravi motivi di disgusto sulla condotta del minore, potrà esporre le sue doglianze al consiglio di famiglia, e, quando sia autorizzato da questo, potrà provocare la reclusione del minore in conformità del prescritto a questo proposito nel titolo *della Patria Podestà*.

SEZIONE IX.

Del rendimento de' Conti della Tutela.

469. Qualunque tutore, finita la tutela, è tenuto a render conto della sua amministrazione.

Leg. 1, § 3, *ff. de tutelis et rationibus distrahendis*. — *Novell.* 72, *cap. ultim.* — *Authentic. quod nunc generale*. *Cod. de curatore furiosi vel prodigi*. — *Instit. de Atiliano tutore*, § 7. — *V. leg.* 1, *cod. ub. de ratiocin. tam public. quam privat.*

470. Ad eccezione del padre e della madre, ogni tutore può essere obbligato, anche durante la tutela, a rimettere al surrogato tutore gli stati dei conti di sua amministrazione alle epoche che il consiglio di famiglia avrà stimato opportuno di fissare, senza però che si possa costringere a dare più d'uno stato per anno.

Questi stati saranno estesi e rimessi senza spesa, su carta non bollata e senza alcuna formalità di giudizio.

471. Il conto definitivo della tutela si renderà a spese

del minore, allorchè sarà giunto alla maggior età od avrà ottenuta l'emancipazione. Le spese si anticiperanno dal tutore.

Si ammetteranno in favore del tutore tutte le spese bastantemente giustificate, il cui oggetto si riconosca vantaggioso.

L. 1, *in pr. ff. de contraria tutelae, et utili actione. L.* 2, *in pr. et* § 1, 2 *et* 3, *ff. ubi pupil. educari debeat. Leg.* 1, § 8 *et* 9, *ff. de tutel. et rationib. distrahend. L.* 3, § 7 *et* 8, *ff. eod. leg.* 3 *et* 6, *cod. de administr. tut.*

472. Qualunque convenzione che potesse seguire fra il tutore ed il minore divenuto maggiore, sarà nulla, se non sarà stata preceduta da un circostanziato rendimento de' conti, e dalla consegna dei documenti giustificativi, e tutto comprovato da una ricevuta dell'incaricato all'esame del conto, dieci giorni almeno prima della convenzione.

473. Se il conto dà luogo a contestazioni, saranno queste promosse e giudicate come le altre in materia civile.

474. La somma a cui ammonterà il residuo debito del tutore, produrrà interesse dal giorno della ultimazione del conto senza che occorra di farne la domanda.

Gl'interessi della somma che dal minore fosse dovuta al tutore, non decorreranno se non dal giorno della domanda giudiziale per il pagamento, fatta dopo l'ultimazione del conto.

Argum. ex leg. 46, § 3, *ff. de administr. et peric. tutor. leg.* 7, § 15; *leg.* 28, § 1, *ff. eod. leg.* 41, *ff. de usuris. Leg.* 24, *ff. de appellationibus, et relationibus.*

475. Qualunque azione del minore contro il tutore relativa alla tutela, si prescrive in dieci anni computabili dal tempo della maggior età.

Leg. 8, *cod. arbitrium tutelae. Leg.* 3, *cod. de praescriptione* 30, *vel* 40 *annorum, argum.*

CAPO III.

Dell' Emancipazione.

476. Il minore è *ipso jure* emancipato col matrimonio.

477. Il minore, ancorchè non maritato, potrà essere emancipato dal padre, od in mancanza di questo, dalla madre, quando avrà compito l'età d'anni quindici.

Questa emancipazione si effettuerà mediante la sola dichiarazione del padre o della madre, ricevuta dal giudice di pace assistito dal di lui cancelliere.

478. Il minore rimasto senza padre e madre, se il consiglio di famiglia lo giudica capace, potrà essere pure emancipato, ma soltanto dopo che avrà compiti gli anni diciotto.

In questo caso l'emancipazione risulterà dall'atto di deliberazione che la avrà autorizzata, e dalla dichiarazione che il giudice di pace nella qualità di presidente del consiglio di famiglia avrà fatto nell'atto stesso, *che il minore è emancipato*.

479. Allorquando il tutore non avrà fatta alcuna istanza per l'emancipazione del minore di cui si è parlato nel precedente articolo, e che uno o più parenti od affini di questo minore, ne' gradi di cugini germani o più prossimi lo stimeranno capace di essere emancipato, potranno questi domandare al giudice di pace la convocazione del consiglio di famiglia per deliberare su tale oggetto.

Il giudice di pace dovrà assecondare questa domanda.

480. Il conto della tutela sarà reso al minore emancipato, assistito da un curatore che verrà nominato dal consiglio di famiglia.

481. Il minore emancipato potrà affittare i suoi beni per un tempo non maggiore di anni nove; esigere i suoi redditi, rilasciarne la liberazione, e fare tutti

quegli atti quali non sono che di semplice amministrazione, senza che possa essere restituito in intiero contro questi atti in tutti quei casi ne' quali neppure il maggiore lo potrebbe essere.

482. Non potrà istituire un'azione sopra beni stabili, nè difendersi contro di essa, nè ricevere capitali, nè rilasciarne la liberazione, senza l'assistenza del suo curatore, il quale, in quest'ultimo caso, invigilerà per l'impiego del capitale ricevuto.

483. Il minore emancipato non potrà prendere a mutuo, sotto verun pretesto, senza la deliberazione del consiglio di famiglia omologata dal tribunal civile, e sentito il Regio Procuratore.

Leg. 3, *cod. de his qui veniam aetat. impetrav.*

484. Non potrà parimente nè vendere nè distrarre in altro modo i suoi beni immobili, nè fare alcun atto senza osservare le forme prescritte al minore non emancipato, a riserva di quelli di pura amministrazione.

Le obbligazioni ch'egli avesse contratte per effetto di compre, od altrimenti, saranno soggette a riduzione nel caso che sieno eccedenti. I tribunali su quest'oggetto prenderanno in considerazione la sostanza del minore, la buona o mala fede delle persone che avranno seco lui contrattato, l'utilità o la inutilità delle spese.

Leg. 3, *cod. de his qui veniam aetat. impetrav.*

485. Ogni minore emancipato, le cui obbligazioni saranno state ridotte in forza del precedente articolo, potrà privarsi del beneficio dell' emancipazione, la quale verrà a lui tolta colle medesime forme che avranno avuto luogo per conferirgliela.

486. Dal giorno della rivocata emancipazione il minore rientrerà sotto tutela, e vi rimarrà sino alla maggior età compita.

487. Il minore emancipato che esercita un traffico, è considerato maggiore pei fatti relativi al traffico istesso.

TITOLO XI.

Della Maggior età, della Interdizione e del Consiglio giudiciario.

CAPO I.

Della Maggior età.

488. La maggior età è stabilita agli anni ventuno compiti. Questa rende capace di tutti gli atti della vita civile, ritenuta la restrizione stabilita nel titolo *del Matrimonio*.

CAPO II.

Della Interdizione.

489. Il maggiore, il quale ritrovasi in uno stato abituale d'imbecillità, di demenza o di furore, deve essere interdetto, quand'anche un tale stato offerisse dei lucidi intervalli.

Institut. de curatoribus, § 3; *leg.* 1, *in pr. ff. de curatoribus furioso et aliis. Leg.* 1 *et* 6, *cod. de curatore furiosi vel prodigi.*

490. Ogni parente è ammesso a provocare l'interdizione di un suo parente. Lo stesso ha luogo per l'uno de' conjugi riguardo all'altro.

491. In caso di furore, se l'interdizione non è provocata nè dal conjuge nè dai parenti, essa deve esserlo dal Regio Procuratore, il quale potrà anche provocarla in caso d'imbecillità, o di demenza, contro una persona che non avesse nè consorte, nè parente conosciuto.

492. Ogni domanda d'interdizione sarà proposta avanti il tribunale di prima istanza.

493. I fatti d'imbecillità, di demenza o di furore, saranno dedotti ed articolati in iscritto. Quelli che vorranno procedere nel giudizio d'interdizione, presenteranno i testimonj ed i documenti.

494. Il tribunale ordinerà che il consiglio di fami-

glia, composto secondo il modo determinato *nella sezione quarta capo secondo* titolo *della Minor età, della Tutela e dell' Emancipazione*, esponga il suo parere intorno allo stato della persona, di cui è domandata l'interdizione.

495. Chi avrà provocata la interdizione, non potrà far parte del consiglio di famiglia: tuttavia il marito o la moglie, ed i figli della persona di cui fu provocata la interdizione, potranno esservi ammessi senza che abbiano voce deliberativa.

496. Ricevuto il parere del consiglio di famiglia, il tribunale interrogherà il convenuto nella camera del consiglio: se egli non vi si può presentare, sarà interrogato nella sua abitazione da uno de' giudici a ciò deputato, coll'assistenza del cancelliere. In tutti i casi il Regio Procuratore sarà presente all' interrogatorio.

Argum. ex leg. 6, *ff. de curatoribus furioso et aliis*.

497. Dopo il primo interrogatorio il tribunale deputerà, se vi ha luogo, un amministratore provvisionale, affinchè prenda cura della persona e dei beni del convenuto.

498. La sentenza su una domanda d' interdizione, non potrà essere pronunciata che in pubblica udienza, sentite o citate le parti.

499. Rigettando la domanda d'interdizione, il tribunale potrà nondimeno, se le circostanze lo esigano, ordinare che in avvenire il convenuto sia inabilitato a stare in giudizio, transigere, pigliare a prestito, ricevere capitali, rilasciare liberazioni, alienare, od ipotecare i suoi beni senza l'assistenza di un consulente che verrà nominato nella stessa sentenza.

500. In caso d' appellazione da una sentenza di prima istanza, il tribunale d'appello potrà, se lo giudica necessario, interrogare di nuovo o far interrogare da un delegato la persona di cui è domandata la interdizione.

501. Qualunque sentenza con cui si ordina la interdizione, o la nomina di un consulente, sarà a sollecita istanza degli attori estratta dagli atti, notificata alla parte, ed inscritta entro dieci giorni sopra le tabelle che devono essere affisse nella sala di udienza e negli ufficj de' notari del circondario.

502. L'interdizione o la nomina di un consulente avrà il suo effetto dal giorno della sentenza. Sarà nullo per diritto qualunque atto fosse fatto posteriormente dall'interdetto, o senza l'assistenza del consulente.

503. Gli atti anteriori all'interdizione potranno essere annullati, se la causa d'interdizione esisteva notoriamente all'epoca in cui sono stati fatti.

504. Dopo la morte d'alcuno, gli atti da esso fatti non potranno essere impugnati per causa di demenza, se non nei casi che si fosse pronunciata o provocata l'interdizione avanti la sua morte, o che la prova della sua demenza risultasse dall'atto stesso che viene impugnato.

505. Non essendosi proposta appellazione dalla sentenza d'interdizione pronunciata in prima istanza, o quando venga confermata in appello, si passerà a deputare all'interdetto un tutore ed un surrogato tutore, secondo le regole prescritte al titolo *della Minor età, della Tutela, e della Emancipazione*. L'amministratore provvisionale cesserà dalle sue funzioni, e renderà conto al tutore, quando non lo fosse egli stesso.

506. Il marito è, di diritto, il tutore della sua moglie interdetta.

Contrar. leg. 2, *cod. qui dare tutores vel curatores possunt. Leg.* 14, *de curatoribus furioso et aliis.*

507. La moglie potrà essere deputata tutrice del marito, ed in questo caso il consiglio di famiglia regolerà il modo e le condizioni dell'amministrazione, salvo alla moglie che si credesse lesa dal decreto dello stesso consiglio, il ricorso ai tribunali.

508. Nessuno, ad eccezione de' conjugi, degli ascen-

denti e dei discendenti, sarà tenuto di continuare nella tutela di un interdetto oltre dieci anni. Alla scadenza di questo termine, il tutore potrà domandare, e sarà in diritto di essere rimpiazzato.

509. L'interdetto è parificato al minore, per ciò che riguarda la sua persona ed i suoi beni. Le leggi sopra la tutela dei minori saranno applicabili alla tutela degl'interdetti.

Leg. 2, cod. de curatoribus furiosis vel prodigis. Leg. 7, ff. de curat. furioso et aliis.

510. I redditi di un interdetto devono essere essenzialmente impiegati per addolcire la sua situazione, ed accelerarne la guarigione. Secondo i caratteri della sua malattia e lo stato delle sue facoltà, il consiglio di famiglia potrà determinare che venga curato nella propria abitazione, o che sia posto in una casa di sanità, ed ancora in uno spedale.

Argum. ex leg. 22, § 8, ff. soluto matrimon.

511. Quando si tratterà del matrimonio del figlio di un interdetto, la dote o l'assegnamento a titolo di eredità, e le altre convenzioni nuziali, saranno regolate dal parere del consiglio di famiglia, omologato dal tribunale, in seguito alle conclusioni del Regio Procuratore.

Leg. 25, cod. de nup. L. 28, cod. de episc. audient.

512. L'interdizione cessa col cessar delle cause per le quali fu determinata; la revoca però non sarà pronunciata se non osservate le formalità prescritte per decretarla, e l'interdetto non potrà riprendere l'esercizio de' suoi diritti, che dopo la sentenza di revoca.

Leg. 1, ff. de curat. furioso et aliis. leg. 6, cod. de curat. furiosis et prodigis.

CAPO III.

Del Consulente giudiziario.

513. Può essere proibito ai prodighi di stare in giudizio, di transigere, di prendere danari a prestito, di ri-

scuotere capitali e di rilasciarne la liberazione, di alienare, di aggravare i loro beni d'ipoteca, senza l'assistenza di un consulente che loro è deputato dal tribunale.

Leg. 1 *et* 15, *ff. de curat. furioso et aliis. Leg.* 1 *cod. de curatoribus furiosis vel prodigis.*

514. La proibizione d'agire senza l'intervento di un consulente può essere provocata da coloro che hanno diritto di domandare l'interdizione; la loro domanda deve essere promossa e giudicata nello stesso modo.

Questa proibizione non potrà essere tolta se non osservate le medesime formalità.

515. Nessuna sentenza, in materia d'interdizione, o di deputazione di consulente, potrà essere pronunciata, nè in prima istanza, nè in appello, se non dopo le conclusioni del Regio Procuratore.

LIBRO II.

DEI BENI, E DELLE DIFFERENTI MODIFICAZIONI DELLA PROPRIETÀ.

TITOLO I.

Della Distinzione dei Beni.

516. Tutti i beni sono mobili od immobili.

CAPO I.

Dei Beni Immobili.

517. I beni sono immobili o per la loro natura, o per la loro destinazione, o per l'oggetto cui si riferiscono.

518. I terreni e gli edifizj sono immobili per loro natura.

Instit. de rerum divisione, § 31.

519. Sono pure immobili per loro natura i molini a vento o ad acqua, fissi su pilastri e formanti parte di edifizio.

520. Sono parimente immobili, le messi pendenti dalle loro radici, ed i frutti degli alberi non per anco staccati.

Quando le biade sono tagliate ed i frutti colti, quantunque non trasportati, divengono beni mobili.

Se una parte soltanto de' frutti è raccolta, questa sola è mobile.

Leg. 44, *ff. de rei vindicat. leg*, 24, § 6, *ff. quae in fraudem creditorum. Leg.* 22, *cod. de rei vindicatione. Leg.* 17, § 1, *ff. de actionibus empti et venditi.*

521. I tagli ordinarj de' boschi cedui, o di alto fusto, destinati a regolari tagliamenti, non divengono mobili che in proporzione ed a misura che gli alberi vengono abbattuti.

Argum. ex leg. 44, *ff. de rei vindicat. et leg.* 17, § 1, *ff. de action. empti et vend.*

522. Gli animali che il proprietario del fondo consegna all' affittuario, od al colono parziario per la coltivazione, siano o no estimati, si annoverano fra i beni immobili fino a che sono inservienti al fondo in vigore della convenzione.

Quelli che il proprietario consegna a *socida* ad altri, finchè all'affittuario o colono parziario, si ritengono fra i beni mobili.

Contrar. leg 14, *ff. de suppellectile legata. Leg.* 2, § 1, *ff. de instructo vel instrumento legato. — V. leg.* 14, *ff. suppellect. legat. et leg.* 2, § 1, *ff. de instruct. vel instrument. legat.*

523. I condotti che servono a tradurre le acque in una casa od altra possessione, sono immobili e fanno parte del fondo cui sono annessi.

Leg. 15, *ff. de actionibus empti et venditi.*

524. Sono beni immobili per destinazione, le cose che il proprietario di un fondo vi ha poste per il servizio e la coltivazione del medesimo.

Sono quindi beni immobili per destinazione, quando sono stati assegnati dal proprietario per il servizio e la coltivazione del fondo,

Gli animali addetti alla coltura;

Gli strumenti aratorj;

Le sementi somministrate agli affittuarj od ai coloni parziarj;

I piccioni delle colombaje;

I conigli delle cove;

Gli alveari;

I pesci delle peschiere.

I torchi, le caldaje, i lambicchi, le tina e botti;
Gli utensili necessarj all' uso delle fucine, cartiere ed altre fabbriche;
La paglia e concime.

Sono pure immobili per destinazione tutti gli effetti mobili annessi dal proprietario ad un fondo coll'intenzione che vi restino perpetuamente.

Leg. 17, *et* 18, *ff. de actionibus empti et venditi.* — *Leg.* 2, § 1; *leg.* 12, § 23; *leg.* 26, *ff. de instructo vel instrumento legato. Leg.* 41, § 9, 10, 11 *et* 12, *ff. de legatis et fideicommissis* 1.° — *Leg.* 242, § 2 *et* 3; *leg.* 244, *in pr. de verborum significat.* — *Leg.* 15 *et* 16, *ff. de actionib. empti et venditi; leg* 3, § 14, *ff. de acquirenda vel amittenda possessione; leg.* 14, *ff. de suppellectile legata.*

525. Si considerano annessi al fondo dal proprietario coll'intenzione che vi restino perpetuamente, gli effetti mobili, quando vi siano uniti con gesso, calce o stucco, o quando non possano distaccarsi senza rottura e deteriorazione, o senza rompere e guastare la parte del fondo cui sono attaccati.

Gli specchi d'un appartamento si reputano posti a perpetuità, quando i telari cui sono attaccati, formano corpo col rimanente del tavolato.

Lo stesso ha luogo per i quadri ed altri ornamenti.

Riguardo alle statue, si ritengono immobili quando sono collocate in una nicchia formata per esse espressamente, non ostante che possano levarsi senza frattura o deteriorazione.

Leg. 17, § 3 *et* 7, *ff. de actionibus empti et venditi; leg.* 12, § 23; *leg.* 21, *ff. de instructo vel instrumento legato.*

526. Sono immobili per l'oggetto, cui si riferiscono,
L' usufrutto di cose immobili;
Le servitù prediali;
Le azioni, che tendono a rivendicare un immobile.

417. Quando il minore domiciliato nel Regno, possedesse beni nelle colonie, o viceversa, l'amministrazione speciale dei suoi beni verrà affidata ad un protutore.

In tal caso, il tutore ed il protutore saranno indipendenti, e non obbligati uno verso l'altro per la loro respettiva amministrazione.

Leg. 4, ff. de administratione et periculo tutorum. leg. 2, cod. si ex pluribus tutoribus. leg. 2 cod. de periculo tutorum. leg. 2, cod. de dividenda tutela.

418. Il tutore, in tal qualità, agisce ed amministra, dal giorno della sua deputazione, se era presente: diversamente, dal giorno in cui gli sarà stata notificata.

Leg. 1, § 1, ff. de administratione et periculo tutor. Leg. 5, § ultim., ff. eod. leg. 19. cod. eod.

419. La tutela è un peso personale che non passa agli eredi del tutore. Questi saranno tenuti soltanto per l'amministrazione del loro autore, e quando siano in età maggiore, saranno tenuti a continuarla finchè sia deputato un nuovo tutore.

L. 16, § 1, ff. de tut. L. 1, ff. de fidejuss. et nominator. tutor. L. ult., ff. de administrat. et peric. tut.

SEZIONE V.

Del Tutore surrogato.

420. In ogni tutela vi sarà un tutore surrogato, che si nomina dal consiglio di famiglia.

Le sue funzioni consisteranno nell'agire per gl'interessi del minore, allorchè questi si trovino in opposizione con quelli del tutore.

421. Quando le funzioni di tutore saranno devolute ad una persona avente alcuna delle qualità espresse nelle superiori sezioni I, II e III del presente capo, questo tutore prima di entrare in funzione, dovrà far convocare un consiglio di famiglia, composto nelle for-

me indicate nella sezione IV, acciocchè passi alla deputazione di un tutore surrogato.

Qualora siasi immischiato nell'amministrazione prima di avere adempito a questa formalità, il consiglio di famiglia convocato, ad istanza dei parenti, creditori od altre persone interessate, ovvero dal giudice di pace *ex officio*, potrà, quando siavi dolo per parte del tutore, rimuoverlo dalla tutela, senza pregiudizio delle indennità dovute al minore.

422. Nelle altre tutele, la nomina del surrogato tutore avrà luogo immediatamente dopo quella del tutore.

423. In nessun caso il tutore voterà per la nomina del surrogato tutore, il quale sarà scelto, quando non sianvi fratelli germani, in quella delle due linee a cui il tutore non appartiene.

424. Se la tutela diverrà vacante o sarà abbandonata per assenza, il surrogato tutore, non sarà di diritto il tutore, ma dovrà provocare la nomina di un nuovo tutore, sotto pena della rifusione dei danni ed interessi che ne potranno derivare al minore.

425. Le incombenze del surrogato tutore cessano nello stesso tempo in cui cessa la tutela.

426. Le disposizioni contenute nelle sezioni V, VI e VII di questo capitolo, si applicheranno ai tutori surrogati.

Nondimeno il tutore non potrà provocare la destituzione del surrogato tutore, nè votare nei consigli di famiglia convocati a questo oggetto.

SEZIONE VI.

Delle Cause che dispensano dalla Tutela.

427. Sono dispensati dalla tutela,

I membri delle autorità stabilite nel titolo II del secondo statuto costituzionale, e nel titolo IV del terzo statuto;

I giudici del tribunale di cassazione, i Regi Procuratori generali e sostituiti presso il medesimo;

I commissarj Regj presso la contabilità nazionale;

I prefetti;

Tutti i cittadini esercenti un pubblico impiego fuori del dipartimento in cui deve conferirsi la tutela.

Leg. 6, § 16; *l.* 17, § 5, *ff. de excusation. tutorum.*

428. Sono egualmente dispensati dalla tutela,

I militari in attività di servizio, e tutti coloro che hanno una missione del Governo fuori del Regno.

Leg. 1 *et* 2, *cod. si tutor vel curator reipublicae causa aberit. Leg.* 32. *et* 36; *leg.* 38, § 1; *leg.* 10, § 2; *leg.* 3; *leg.* 22, § 11, *ff. ex quibus causis majores. leg.* 4, *cod. qui dare tutores vel curatores possunt.*

429. Se la missione non è autentica, e sia impugnata, non si ammetterà la dispensa se non dopo che il Governo avrà su di ciò emessa la sua dichiarazione col mezzo del ministro da cui dipende la missione addotta per titolo di scusa.

430. I cittadini della qualità indicata ne' precedenti articoli, che hanno accettato la tutela posteriormente alle funzioni, servigj o missioni che li dispensano, non saranno più ammessi a chiedere d' esserne liberati per le stesse cause.

Leg. 17, § 5, *ff. de excusationibus tutorum.*

431. Coloro per lo contrario, ai quali le mentovate funzioni, servigj o missioni saranno state conferite posteriormente all' accettazione ed amministrazione di una tutela, se non vogliono ritenerla, potranno entro un mese far convocare un consiglio di famiglia, affinchè si proceda al loro rimpiazzamento.

Cessate le funzioni, servigi o missioni, se il nuovo tutore reclama la sua liberazione, oppure se il primo tutore ridomanda la tutela, potrà essergli nuovamente conferita dal consiglio di famiglia.

432. Ogni cittadino non parente nè affine non può essere costretto ad accettare la tutela, fuorchè nel caso in cui nella distanza di quattro miriametri non esi-

stessero parenti od affini in grado di amministrarla.

Instit. de excusationibus tutorum, § 10.

433. Qualunque persona in età d'anni sessantacinque compiti, può ricusare d'essere tutore. Colui che sarà stato nominato prima di tale età, potrà ai settant' anni farsi liberare dalla tutela.

Leg. 2, *ff. de excusat. tutor. Leg. unica cod. qui aetate se excusant.*

434. Qualunque persona attaccata da una grave infermità e debitamente giustificata, è dispensata dalla tutela.

Potrà anche ottenere d'esserne liberata, se la infermità è avvenuta dopo la sua nomina.

Leg. 10, § 8; *leg.* 11 *et* 40, *ff. de excusat. tutor. leg. unica cod. qui morbo se excusant.*

435. Due tutele sono per chiunque un giusto motivo di dispensa dall'accettarne una terza.

Un conjugato, od un padre già incaricato d'una tutela, non sarà tenuto ad accettarne una seconda, eccetto quella de' suoi figli.

Leg. 2, § 9; *leg.* 3, *ff. de excusation. tutor. leg.* 4, § 1; *leg.* 5 *et* 31, *in pr.* § 2. *leg.* 4, *ff. eod.*

436. Coloro che hanno cinque figli legittimi, sono dispensati da ogni tutela a riserva di quella de' propri figli.

I figli morti in attività di servizio nelle Regie armate, saranno sempre computati per far luogo alla dispensa.

Gli altri figli morti non faranno numero, se non in quanto che abbiano essi lasciati dei figli tuttora viventi.

Instit. in pr. de excusationib. tutorum vel curat. leg. 2, § 2, 4, 6, 7, *et* 8, *ff. de excusationibus tutor. leg.* 1, *cod. qui numero liberorum se excusant. leg.* 18, *ff. de excusat. tut. — leg.* 2, § 7, *ff. de excus. tut. leg.* 2, *cod. qui numero liberorum se excusant. — leg.* 7, *ff. de statu*

hominum. leg. 231, *ff. de verborum significatione. leg.* 129, *ff. eod.*

437. La sopravvenienza di figli durante la tutela non potrà autorizzare ad abdicarla.

Leg. 2, § 4, 6 *et* 8, *ff. de excusationib. tutorum.*

438. Se il tutore nominato si trova presente alla deliberazione che gli deferisce la tutela, dovrà immediatamente, e sotto pena d'inammissibilità d'ogni suo reclamo ulteriore, proporre i motivi che può avere di scusa, sopra i quali il consiglio di famiglia delibererà.

439. Se il tutore nominato non ha assistito alla deliberazione che gli ha deferita la tutela, potrà far convocare il consiglio di famiglia affinchè deliberi sopra i suoi motivi di scusa.

A questo effetto dovrà fare i relativi incombenti nel termine di tre giorni, decorrendi dalla notificazione della di lui nomina, il qual termine sarà accresciuto di un giorno per ogni tre miriametri di distanza dal comune del suo domicilio a quello dove si farà luogo alla tutela: trascorso questo termine, non sarà più ammissibile la domanda.

Argum. ex leg. 1, § 1, *ff. de administ. et peric. tut.*

440. Se sono rigettati gli addotti motivi di scusa, potrà ricorrere ai tribunali per farli ammettere, ma durante la lite, sarà tenuto ad amministrare provvisionalmente.

441. Venendo ad essere dispensato dalla tutela, coloro che hanno rigettato i motivi di scusa potranno essere condannati nelle spese del giudizio, e se soccombe, vi sarà condannato egli stesso.

SEZIONE VII.

Dell' incapacità, e delle cause di Esclusione e di Rimozione dalla Tutela.

442. Non possono essere tutori, nè membri dei consigli di famiglia,

1.° I minori, eccettuati il padre o la madre;

2.° Gli interdetti;

3.° Le donne, a riserva della madre e delle ascendenti;

4.° Tutti quelli, che essi stessi od il loro padre o madre hanno col minore una lite, nella quale siano compromessi il suo stato, la sua sostanza od una parte considerevole de' suoi beni.

Leg. 5, *cod. de legitimis tutor. leg.* [illegible] *leg.* 13, § 1; *leg.* 17, *ff. de tutelis; leg.* 2, *ff. de regulis juris; leg.* 1, 2 *et* 3, *cod. quando mulier tutelae officio; leg.* 10, § 8; *leg.* 11 *et* 40, *ff. de excusationib. tutor.; leg.* 26, *in pr.; leg.* 27, § 1, *ff. de testamentaria tutela.* — *Novell.* 94, *cap.* 2; *novell.* 118, *cap.* 5. — *Leg.* 6, § 18; *leg.* 20 *et* 21, *ff. de excusationib. tut.* — *Novell.* 72, *cap.* 2. *et* 5. — *Leg.* 3, § 12. *ff. de suspectis tutorib.*

443. La condanna ad una pena afflittiva od infamante opera *ipso jure* l'esclusione dalla tutela; ed egualmente produce la destituzione nel caso in cui si tratti di una tutela già conferita.

444. Sono parimente esclusi dalla tutela ed anche rimovibili, quando ne siano in esercizio,

1.° Le persone di notoria cattiva condotta;

2.° Quelle la cui amministrazione provasse la loro incapacità od infedeltà.

Leg. 3, § 5, *ff. de suspectis tutor. Dicta leg.* 3, § 17; *leg.* 4, § 4, *ff. eod. tit.; leg.* 6, *ff. ubi pupillus educari.*

445. Qualunque individuo che sarà stato escluso o rimosso da una tutela non potrà essere membro di un consiglio di famiglia.

446. Ogniqualvolta si farà luogo alla rimozione del tutore sarà questa decretata dal consiglio di famiglia convocato senza ritardo, ad istanza del surrogato tutore, od *ex officio* dal giudice di pace.

Questi non potrà dispensarsi dall'ordinare tale convocazione, quando gli sarà formalmente richiesta da

uno o più parenti od affini del minore, nel grado di cugini germani od in altro de' gradi più prossimi.

Argum. ex leg. 1, § 3 *et* 4, *ff. de suspectis tutor. leg.* 6, § 1, *cod., eod.; leg.* 1, § 7, *ff. de officio praefect. urb.*

447. Qualunque deliberazione del consiglio di famiglia, che pronuncierà l'esclusione o la destituzione del tutore sarà motivata, e non potrà esser presa se non sentito o citato il tutore.

448. Se il tutore aderisce alla deliberazione, ne sarà fatta menzione, ed il nuovo tutore assumerà immantinente le sue funzioni.

Quando reclami, il surrogatovi tutore addomanderà l'omologazione della deliberazione avanti il tribunale di prima istanza, salva l'appellazione.

Il tutore escluso, destituito o rimosso può egli stesso, in questi casi, chiamare in giudizio il surrogato tutore per ottenere la dichiarazione di essere mantenuto nella tutela.

449. I parenti od affini che avranno domandato la convocazione potranno intervenire nella causa che verrà istrutta e giudicata come affare d'urgenza.

SEZIONE VIII.

Dell' Amministrazione del Tutore.

450. Il tutore avrà cura della persona del minore, e lo rappresenterà in tutti gli atti civili.

Amministrerà i di lui beni da buon padre di famiglia, e sarà risponsabile d'ogni danno ed interesse, che potessero risultare da una cattiva amministrazione.

Non potrà comprare o prendere in affitto i beni del minore, salvo che il consiglio di famiglia abbia autorizzato il surrogato tutore a fargliene l'affitto, nè potrà accettare la cessione di alcuna ragione o credito contro il suo amministrato.

Leg. 12, § 3, *ff. de administr. et periculo tut. l.* 33, *leg.* 5, § 7; *leg* 10, *ff. eod. tit. leg.* 7, *cod. arbitrium*

tutelae. Leg. 1, *in pr. ff de tutelae et rationibus distrahendis. Leg.* 34, § 7; *leg.* 46, *ff. de contrahenda emptione. — Novell.* 72, *cap.* 5; *leg.* 5, *cod. de contrahenda emptione.*

451. Nei dieci giorni successivi a quello della sua nomina da esso debitamente conosciuta, farà istanza acciocchè vengano tolti i sigilli nel caso in cui fossero stati apposti, e farà immediatamente procedere all'inventario dei beni del minore, in presenza del surrogato tutore.

Se a lui è dovuta qualche cosa dal minore, dovrà farne la dichiarazione nell'inventario sotto pena della perdita delle sue ragioni, e tale dichiarazione si farà sull'istanza che il pubblico ufficiale sarà tenuto di fare allo stesso tutore, e di cui sarà fatta menzione nel processo verbale.

Leg. 7., *in pr. ff. de administratione et periculo tutor. leg.* 22 *et* 24, *cod. de administratione tut. vel curat. leg.* 27, *cod. de episcop. audientia. Leg.* 13. § 1, *cod. arbitr. tutelae — Argum. ex novella* 72, *cap.* 5. — *Authentica minoris cod. qui dare tutores vel curatores.*

452. Nel mese successivo al compimento dell'inventario, il tutore in presenza del surrogato tutore farà vendere, col mezzo di atti d'incanto da riceversi da un ufficiale pubblico, e previ gli avvisi o pubblicazioni, delle quali se ne farà menzione nel processo verbale della vendita, tutti i mobili ad eccezione di quelli che dal consiglio di famiglia sarà stato autorizzato a poter conservare in natura.

Leg. 22 *et* 24, *cod. de administrat. tut. vel curat. leg.* 5, § 9; *leg.* 7, § 1, *ff. de aministratione et periculo tutor. leg.* 3, *cod. de periculo tutor. — V. leg.* 15, *ff. de administr. et periculo tutor. leg.* 2, *cod. arbitrium tutelae.*

453. Il padre e la madre sino a che hanno il pro-

prio e legale usufrutto dei beni del minore sono dispensati dall'obbligo di vendere i mobili, se prescelgono di conservarli per poscia restituirli in natura.

In questo caso da un perito, che verrà nominato dal surrogato tutore e presterà giuramento avanti il giudice di pace, essi faranno eseguire a loro spese una stima a giusto valore. Restituiranno il valore della stima di quei mobili che non potranno rimettere in natura.

454. Al momento in cui s'incomincierà l'esercizio di qualunque tutela ad eccezione di quella dei genitori, il consiglio di famiglia stabilirà presuntivamente, e secondo l'importare de' beni amministrati, la somma cui potrà ascendere la spesa annua per il minore, non che quella dell'amministrazione de' suoi beni.

Lo stesso atto specificherà se il tutore sarà autorizzato a farsi coadjuvare nella sua agenzia da uno o più amministratori particolari stipendiati ed amministranti sotto la sua responsabilità.

L. 1, § 1; *l.* 2, § 1; *l.* 3, § 1, 2, 3, 4 *et* 5, *ff. ubi pupillus morari vel educari debeat. l.* 47, § 1, *ff. de administr. et periculo tutor. — Argum. ex leg.* 13, § 1, *ff. de tutelis. Leg.* 24, *in pr. ff. de administ. et periculo tutorum.*

455. Il consiglio determinerà positivamente la somma da cui comincerà l'obbligo nel tutore d'impiegare gli avanzi de' redditi, dedotte le spese. Questo impiego dovrà essere fatto nello spazio di sei mesi, passati i quali, senza che lo abbia effettuato, saranno a carico del tutore gli interessi.

Leg. 5, *in pr.*; *leg.* 7, § 3 *et* 11; *leg.* 12, § 4; *leg.* 13, § 1; *leg.* 15; *leg.* 50, *ff. de administr. et periculo tut. V. Leg.* 7, § 3; *leg.* 12, § 4; *leg.* 13, § 1, *ff. de administrat. et pericul. tut. leg.* 3, *cod. de usuris pupillaribus.*

456. Se il tutore non ha fatto determinare dal con-

siglio di famiglia la somma, da cui dovrà incominciare l'obbligo dell'impiego, sarà tenuto, scorso il termine espresso nel precedente articolo, agl'interessi di qualunque somma non impiegata, comunque piccola essa sia.

V. Leg. 13, *et* 7, § 11, *ff. de adminis. et peric. tut.*

457. Il tutore, quand'anche sia il padre o la madre, non può prendere danaro a prestito per il minore, nè alienare od ipotecare i suoi beni immobili, senza l'autorizzazione di un consiglio di famiglia.

Questa autorizzazione non dovrà essere accordata che per causa di assoluta necessità, o di evidente vantaggio.

Nel primo caso, il consiglio di famiglia non accorderà la sua autorizzazione se non dopo che da un conto sommario presentato dal tutore, sarà stata comprovata l'insufficienza dei danari, mobili e rendite del minore.

Il consiglio di famiglia, in qualunque caso, indicherà gli stabili che dovranno preferibilmente essere venduti, e tutte le condizioni che riputerà vantaggiose.

Leg. 1, § 2; *leg.* 3, § 5; *leg.* 5, § 4, 9, 10, 11 *et* 13, *ff. de rebus eorum qui sub tutel. leg.* 4, 12 *et* 18, *cod. de praediis et aliis rebus minorum.*

458. Le deliberazioni del consiglio di famiglia relative a quest'oggetto, non avranno esecuzione se non dopo che il tutore ne avrà chiesta ed ottenuta l'omologazione avanti il Tribunale civile di prima istanza, il quale pronuncierà nella camera del consiglio, sentito il Regio Procuratore.

Leg. 1, § 2; *leg.* 11, *ff. de rebus eorum qui sub tutela vel curat. leg.* 2, 12 *et* 18, *cod. de praediis et aliis rebus minorum.*

459. La vendita si farà in presenza del surrogato tutore, all'asta pubblica, i cui atti saranno ricevuti da un membro del tribunale civile, o da un notaro a

ciò deputate, e dopo tre avvisi da affiggersi ai luoghi soliti del cantone, in tre domeniche consecutive.

Ciascuno di questi avvisi sarà approvato e sottoscritto dal sindaco del comune in cui sarà stato affisso.

460. Le formalità richieste dagli articoli 457 e 458, per l'alienazione dei beni del minore, non si applicano al caso in cui una sentenza avesse ordinato l'incanto in conseguenza d'una provocazione di un comproprietario indiviso.

Solamente ed in questo caso l'incanto potrà farsi nella forma prescritta dall'articolo precedente: gli estranei vi saranno necessariamente ammessi.

Leg. 1, § 2, *in fine*, *ff. de rebus eorum qui sub tut. leg.* 17, *cod. de praediis et aliis rebus minorum*. — *V. leg.* 5, *cod. comm. divid. Argum. ex leg.* 21, *cod. mandati*.

461. Il tutore non potrà accettare nè ripudiare un'eredità devoluta al minore, se non previa l'autorizzazione del consiglio di famiglia. L'accettazione non avrà luogo che col beneficio dell'inventario.

Argum. ex leg. 8, *ff. de acquirenda vel omittenda haereditate*. *Leg.* 8, *ff. de bonorum possessione*. *Leg.* 1, § 1, *ff. de successorio edicto*. *Leg.* 7, *cod. qui admitti ad bonorum possess. possunt*. *Leg.* 9, § 3, *ff. de auctoritate et consensu tutor.*

462. Nel caso in cui l'eredità ripudiata in nome del minore, non fosse stata accettata da altri, saranno riammessi ad accettarla, tanto il tutore a ciò autorizzato da una nuova deliberazione del consiglio di famiglia, quanto il minore divenuto maggiore, nello stato però in cui si troverà al tempo dell'accettazione, e senza che si possano impugnare le vendite e gli altri atti che si fossero legalmente fatti nel tempo in cui era vacante.

Argum. ex leg. 8. § 9, *cod. de bonis quae liberis*.

463. La donazione fatta al minore non potrà accet-

tarsi dal tutore, che coll'autorizzazione del consiglio di famiglia.

Essa produrrà, riguardo al minore, lo stesso effetto che produce riguardo al maggiore.

Leg. 26, *cod. de donationibus.*

464. Nessun tutore senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia potrà intentare in giudizio un'azione relativa ai diritti del minore sopra beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa ai medesimi diritti.

Argum. ex leg. 9, § 6, *ff. de administrat. et peric. tutor. leg.* 78, § 2, *ff. de legatis*, 2.° *leg.* 6, *cod. de administr. tutor. leg.* 55, *ff. de evictionib. leg.* 7, §§, *ff. pro emptore — V. leg.* 6, § 1, *cod. und. vi. Leg.* 6, *cod. de administr. tut leg.* 15, *cod. de judic.*

465. La stessa autorizzazione sarà necessaria al tutore per provocare ad una divisione; potrà però, senza tale autorizzazione, rispondere ad una domanda di divisione diretta contro il minore.

Leg. 1, § 2, *in fine; leg.* 7, *in pr. et* § 1, *ff. de rebus eor. qui sub tut. vel curat. leg.* 17. *cod. de praediis et aliis rebus minorum.*

466. Affinchè la divisione produca riguardo al minore gli stessi effetti che produrrebbe riguardo ai maggiori, la divisione dovrà essere giudiziale e preceduta da una stima fatta da periti nominati dal tribunale civile del luogo ove sarà aperta la successione.

I periti, dopo aver prestato il giuramento avanti il presidente del tribunale od avanti il giudice da lui delegato, di bene e fedelmente adempire alla loro commissione, procederanno alla divisione de' beni ereditarj ed alla formazione delle porzioni che verranno estratte a sorte in presenza o di un membro del tribunale, o di un notaro dal tribunale deputato, il quale ne farà la distribuzione.

Qualunque altra divisione sarà considerata come provvisionale.

Argum. ex leg. 4, *ff. de usufructu et quemadmodum.* — *V.* Bartol. *in leg.* 93, *ff. de verborum significatione.*

CAPO II.

Dei beni mobili.

527. I beni sono mobili o per loro natura o per determinazione della legge.

528. Sono mobili per loro natura i corpi che possono trasportarsi da un luogo ad un altro, o che si muovono da se stessi, come gli animali, o che non possono cangiare di posto se non per l'effetto di una forza estrinseca, come le cose inanimate.

Leg. 93, *ff. de verborum significatione.*

529. Sono mobili per determinazione della legge, le obbligazioni e le azioni, che hanno per oggetto somme esigibili od effetti mobili, le azioni od interessi nelle società di finanza, di commercio o d'industria, quando anche appartengano a queste società beni immobili dipendenti dalle stesse imprese. Tali azioni od interessi sono riputati mobili riguardo ai socj, e pel solo tempo in cui dura la società.

Sono egualmente mobili per determinazione della legge, le rendite perpetue o vitalizie, tanto sullo Stato, quanto sui particolari.

V. Bartol. *in leg.* 93, *ff. de verb. signif.*

530 Qualunque rendita perpetua stabilita in corrispettivo del prezzo d'uno stabile, o come condizione della cessione di beni immobili fatta a titolo oneroso o gratuito, è essenzialmente redimibile.

È nondimeno permesso al creditore di stabilire le clausole e le condizioni del riscatto.

È parimente permesso al medesimo di stipulare che la rendita non li possa essere rimborsata, se non dopo un certo tempo, il quale non potrà mai eccedere trenta anni. Ogni stipulazione contraria è nulla.

531. I battelli, chiatte, navi, molini e bagni su battelli, e generalmente ogni edifizio non fisso sopra piastri, e non formante parte della casa, sono mobili. Il sequestro di alcuno di questi effetti può tuttavia, a motivo della loro importanza, essere sottoposto a particolari prescrizioni, come verrà dichiarato nel Codice della procedura civile.

532. I materiali provenienti dalla demolizione d'un edificio, o raccolti per costruirne un nuovo, sono mobili sino a che siano impiegati dall'operajo in una costruzione.

Leg. 17, § 10 *et* 11: *leg.* 18, § 1, *ff. de actionib. empti et venditi.*

533. La parola *mobili*, usata nelle disposizioni della legge o dell'uomo senz'altra aggiunta o designazione, non comprende per se sola il danaro, le gemme, i crediti, i libri, le medaglie, gl'istromenti delle scienze, arti e mestieri, le biancherie ad uso delle persone, i cavalli, equipaggi, armi, grani, vini, fieni, ed altre derrate, e nemmeno ciò che forma l'oggetto di una negoziazione.

V. *Toto titulo*, *ff. de suppellectile legata*.

534. La parola *mobiglia* non comprende che i mobili destinati all'uso ed ornamento degli appartamenti, come le tappezzerie, letti, sedie, specchi, penduli, tavole, porcellane, ed altri oggetti di questa natura.

I quadri e le statue che fanno parte dei mobili d'un appartamento, vi sono anche comprese, ma non vi si comprendono le collezioni de'quadri che possono essere nelle gallerie, o camere particolari.

Lo stesso ha luogo per le porcellane. Quelle solamente che formano parte della decorazione d'un appartamento, sono contenute nella denominazione di *mobiglia*.

535. L'espressione di *beni mobili*, quella di *mobilia*

re, quella *d'effetti mobili*, comprende generalmente tutto ciò che viene riputato mobile, secondo le regole superiormente stabilite.

La vendita o la donazione d'una casa mobigliata non abbraccia che la mobiglia.

536. La vendita o la donazione di una casa con tutto quello che vi si trova, non comprende il danaro, nè i crediti, ed altri diritti i cui documenti possano esistere nella casa medesima. Tutti gli altri effetti mobili vi sono compresi.

Leg. 79, § 1, *ff. de legatis et fideicommissis* 3.° *Leg.* 92, *ff. eod.*; *leg.* 86, *ff. de legatis* 2.° *Leg.* 12, § 45, *ff. de instructo, et instrumento legato.*

CAPO III.

De' Beni relativamente a coloro che li possedono.

537. I privati hanno la libera facoltà di disporre de' beni che loro appartengono, colle modificazioni stabilite dalla legge.

I beni che non appartengono ai privati sono amministrati, e non possono essere alienati se non nelle forme e colle regole che loro sono proprie.

Leg. 21, *cod. mandati*; *leg.* 1, § 11, *ff. de aqua, et aquae pluviae arcendae.* — V. *leg.* 3, *cod. de praed. decurion. sine decret. non alienand.*

538. Tutte le strade che sono a carico dello Stato, i fiumi, le riviere navigabili od inservienti a trasporto, le rive, i siti occupati e quindi abbandonati dal mare, i porti, i seni, le spiaggie, e generalmente tutte le parti del territorio dello Stato non suscettibili di privata proprietà, sono considerati come pertinenze del demanio pubblico.

Tot. tit. ff. de divisione rerum; de fluminibus; de ripa munienda.

539. Tutti i beni vacanti e senza padrone, quelli delle persone che muojono senza eredi, o le cui eredità sono abbandonate, appartengono allo Stato.

Tot. tit. cod. de bonis vacantibus.

540. Le porte, muri, fosse, bastioni delle piazze di guerra e delle fortezze, fanno similmente parte del demanio pubblico.

Leg. 8, § 2; *leg.* 9, § 4, *ff. de divisione rerum; leg.* 3, *ff. ne quid in loco sacro fiat.*

541. Lo stesso è de' terreni, delle fortificazioni e dei bastioni delle piazze che più non sono piazze di guerra: essi appartengono allo Stato, se non furono legittimamente alienati, o non ne fu prescritta la proprietà contro lo Stato.

542. I beni comunali sono quelli alla proprietà od al prodotto dei quali gli abitanti di uno o più comuni hanno un diritto acquisito.

Leg. 6, § 1, *ff. de divisione rerum.*

543. Si può avere sopra i beni, un diritto di proprietà, od il semplice diritto di usufrutto, o solamente quello di esercitar una qualche servitù.

TITOLO II.

Della Proprietà.

544. La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera la più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti.

Leg. 21, *cod. mandati; leg.* 1, § 4 *et* 13, *ff. de aqua, et aquae pluviae arcendae.*

545. Nessuno può essere costretto a cedere una sua proprietà, se non per causa di utilità pubblica, e mediante una giusta e preventiva indennizzazione.

546. La proprietà di una cosa sì mobile, che immobile, attribuisce diritto su tutto ciò ch'essa produce, o che vi si unisce per accessione, tanto naturalmente, quanto artificialmente.

Questo diritto si chiama *diritto di accessione.*

Leg. 6, *ff. de adquirendo rerum dominio; leg.* 5, § 2, *ff. de rei vindicatione.*

CAPO I.

Del Diritto di accessione su ciò che è prodotto dalla cosa.

547. I frutti naturali od industriali della terra,
I frutti civili,
I parti degli animali appartengono al proprietario per diritto di accessione.

Leg. 9, *ff. de adquirendo rerum dominio; leg.* 5, § 2 *et* 3, *ff. de rei vindicatione; leg.* 6, *ff. de adquiren. rer. dom.*

548. Non ispettano al proprietario i frutti prodotti dalla cosa se non col carico di rimborsare le spese dei lavori, fatiche, e sementi dovute a terze persone.

Leg. 36, § 5, *ff. de haereditatis petitione.*

549. Il semplice possessore fa suoi i frutti, quando possegga in buona fede: in caso contrario, è tenuto a restituire i prodotti colla cosa al proprietario che la rivendica.

Leg. 48, *in pr. ff. de adquir. rer. dom.; leg.* 12, *cod. de rei vindic. — leg.* 25, § 2, *ff. de usuris et fructib.*

550. È possessore di buona fede colui che possiede come proprietario, in virtù di un titolo abile a trasferire il dominio, ignorando i vizj dello stesso titolo.
Cessa d'esser possessore di buona fede dal momento in cui tali vizj sono a lui noti.

Leg. 109, *ff. de verbor. significat. — V. leg.* 25, § 2, *ff. de haeredit. petit. — Leg.* 22, *cod. de rei vind.*

CAPO II.

Del Diritto d'accessione sopra ciò che si unisce, e si incorpora alla cosa.

551. Tutto ciò che si unisce e si incorpora alla cosa appartiene al proprietario di essa, secondo le regole qui appresso stabilite.

SEZIONE I.

Del Diritto d'accessione relativamente alle cose immobili.

552. Chi ha la proprietà del suolo ha pure la proprietà di ciò che esiste tanto superiormente, che inferiormente.

Il proprietario può fare sopra il suo suolo tutte le piantagioni e costruzioni che stima a proposito, salve le eccezioni stabilite al titolo *Delle Servitù prediali*.

Può fare al disotto tutte le costruzioni e scavamenti che crederà a proposito, e trarre da questi i prodotti di cui fossero suscettibili, salve le modificazioni risultanti dalle leggi e regolamenti relativi alle miniere, ed alle leggi, e ai regolamenti di polizia.

Leg. 24, *ff. de servitut.*; *leg.* 8 *et* 9, *cod. de servitut. et aqua*; *leg.* 21, § 4, *ff. quod vi aut clam.* — V. *l.* 3, *cod. de metallor. et metall. et procur. metall.*

553. Qualunque costruzione, piantagione od opera sopra un terreno o nell'interno di esso, si presume fatta dal proprietario a sue spese e di sua appartenenza, finchè non consti il contrario, senza pregiudizio della proprietà che un terzo potrebbe avere acquistata o potrebbe acquistare colla prescrizione, sia di un sotterraneo inferiore alla casa d'altri, sia di qualunque altra parte dell'edifizio.

Argum. ex leg. 7, § 10, *ff. de adquirendo rerum dominio.*

554. Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni ed opere con materiali altrui, deve pagarne il valore; può anche essere condannato, ove siavi luogo, alla rifusione di qualunque danno e degli interessi; ma il proprietario de' materiali non ha diritto di riprenderli.

Leg. 23, § 7, *ff. de rei vindicatione*; *leg.* 1 *et* 2, *ff. de tigno juncto.*

555. Allorchè le piantagioni, costruzioni ed opere sono state fatte da un terzo e con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto, o di ritenerle, o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.

Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte le piantagioni e costruzioni, verrà ciò eseguito a spese di colui che le ha fatte, senza alcuna indennizzazione a suo favore; potrà egli essere in oltre condannato, ove siavi luogo, al risarcimento de' danni e degl' interessi, per quel pregiudizio che il proprietario del fondo potesse aver sofferto.

Se il proprietario preferisce di conservare le piantagioni e costruzioni, deve rimborsare il valore dei materiali e del prezzo della mano d' opera, non avuto riguardo al maggiore, o minore aumento di valore che il fondo avesse potuto ricevere.

Ciò nondimeno se le piantagioni, costruzioni ed opere sono state fatte da un terzo che abbia sofferta evizione, e che, attesa la sua buona fede, non sia stato condannato alla restituzione dei frutti, il proprietario non potrà domandare che siano levate dette opere, piantagioni e costruzioni; ma potrà scegliere, o di rimborsare il valore de' materiali e del prezzo della mano d' opera, ovvero di pagare una somma eguale a quella che ha aumentato il valore del fondo.

Leg. 37 *et* 38, *ff. de rei vindicat.*; *leg.* 7, § 10, 11 *et* 12, *ff. de adquir. rerum dom.*

556. Le unioni di terra ed incrementi che formansi successivamente ed impercettibilmente ne' fondi posti lungo le rive de' fiumi o riviere, chiamansi *alluvioni*.

L' alluvione cede a favore del proprietario lungo la riva, sia che si tratti di un fiume, come di una riviera, atta, o no alla navigazione od al trasporto, coll' obbligo nel primo caso di lasciare il marciapiede o sentiero, secondo i regolamenti.

Leg. 7, § 1, *ff. de adquir. rer. dom.*

557. Lo stesso ha luogo riguardo al terreno abbandonato dall'acqua corrente che insensibilmente si ritira da una delle sue rive portandosi sull'altra. Il proprietario della riva scoperta gode dell'alluvione, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.

Questo diritto non ha luogo riguardo ai siti abbandonati dal mare.

Leg. 7, § 1, *ff. de adquir. rer. dom.*

558. Non ha luogo l'alluvione riguardo ai laghi e stagni, il proprietario de' quali conserva sempre il terreno che l'acqua copre quand'essa è all'altezza dello sbocco dello stagno, ancorchè il volume dell'acqua venisse a scemare.

Per la stessa ragione, il proprietario dello stagno non acquista alcun diritto sopra le terre confinanti, che la sua acqua va a ricoprire ne' casi di straordinarie escrescenze.

Leg. 7, § 6, *et leg.* 12, *in pr. ff. de adquir. rer. dom.*

559. Se un fiume, o riviera, sia o no navigabile, per un'istantanea forza, da un fondo contiguo alla riva ne svelle una parte considerevole e riconoscibile, e la trasporta verso un fondo inferiore, o verso l'opposta riva, il proprietario della parte staccata può reclamarne la proprietà, ma è tenuto di addomandarla dentro l'anno; scorso questo termine la sua domanda non sarà più ammissibile, salvo che il proprietario del fondo al quale la parte staccata è stata unita non ne abbia ancora preso il possesso.

Leg. 7, § 2, *ff. de adquir. rer. dom.*

560. Le isole, isolette ed unioni di terra, che si formano ne' letti de' fiumi, o delle riviere navigabili, od inservienti a trasporto, appartengono alla nazione, se pure non esiste titolo, o prescrizione in contrario.

Contr. leg. 7, § 3; *leg.* 29, 56 *et* 65, § 2 *et* 3, *ff. de adquir. rer. dom.*

561. Le isole ed unioni di terra che si formano nelle riviere non navigabili e non inservienti a trasporto, appartengono ai proprietarj confinanti dal lato ove si sono formate. Se l'isola non siasi formata da un solo lato, essa apparterrà ai proprietarj confinanti ai due lati, divisibile secondo la linea che si suppone tirata nel mezzo della riviera.

Leg. 7, § 3; *leg.* 29, 56 *et* 65, § 2 *et* 3, *ff. de adquir. rer. dom.*

562. Se un torrente, od un fiume formando una nuova diramazione attraversa e circonda il campo del proprietario confinante, e ne fa un'isola, questi conserva la proprietà del suo campo, sebbene l'isola siasi formata in un fiume o torrente navigabile od inserviente a trasporto.

Leg. 7, § 4, *ff. de adquir. rer. dom.*

563. Se un fiume o torrente navigabile inserviente a trasporto o no, si apre un nuovo corso abbandonando l'antico letto, i proprietarj dei fondi occupati si dividono a titolo d'indennizzazione l'antico letto abbandonato, ciascuno in proporzione del terreno che gli è stato tolto.

Contr. leg. 7, § 5, *ff. de adquir. rer. dom.*

564. I colombi, conigli, pesci che passano ad un altra colombaja, conigliera, stagno, si acquistano dal proprietario di questi oggetti quando non vi siano stati attratti con arte o con frode.

L. 3, § 2; *l.* 5, § 5, *ff. de adquir. rer. dom.*

SEZIONE II.

Del Diritto d'accessione relativamente alle cose mobili.

565. Il diritto d'accessione quando ha per oggetto due cose mobili appartenenti a due distinti padroni, soggiace intieramente ai principj dell'equità naturale.

Le seguenti regole serviranno di norma al giudice per determinarsi, ne' casi non preveduti, secondo le particolari circostanze.

566. Quando due cose appartenenti a diversi padroni, le quali sono state unite in guisa da formarne un sol tutto, sono separabili, in modo che tuttavia possano entrambe sussistere l'una senza l'altra, questo tutto appartiene al padrone della cosa che ne forma la parte principale col peso di pagare all'altro il valore della cosa statavi unita.

Leg. 26, § 1, *ff. de adquir. rer. dom.*

567. È considerata parte principale quella cui l'altra non è stata unita, che ad uso, ornamento e compimento della prima.

Leg. 26, § 1, *ff. de adquir. rer. dom.*

568. Ciò non ostante quando la cosa unita è molto più preziosa della cosa principale, e quando è stata impiegata senza saputa del proprietario, può questi chiedere la separazione della cosa unita affinchè le sia restituita, quand'anche da tale separazione ne potesse pervenire deteriorazione alla cosa cui fu unita.

Instit. lib. 2, *de rerum divisione*, § 25; *leg.* 9, § 2, *ff. de adquir. rer. dom.*

569. Se di due cose unite per formare un sol tutto, l'una non può essere riguardata come accessoria dell'altra, è riputata per principale quella che trovasi più considerevole per il valore, o per il volume se il rispettivo loro valore è a un dipresso eguale.

L. 27, § 2, *ff. de adquir. rer. dom.*

570. Se un artefice o qualunque altra persona ha impiegata una materia che non gli apparteneva, per formare una cosa di nova specie, questa materia possa o non possa riprendere la sua prima forma, colui che ne era il padrone ha diritto di pretendere la cosa che si è formata, rimborsando il prezzo della mano d'opera.

L. 7, § 7; *l.* 26, *in pr. et* § 3, *ff. de adquir. rer. dom.*

571. Quando però la mano d'opera fosse tanto pregevole, che sorpassasse d'assai il valore della materia

impiegata, in tal caso l'industria sarà considerata come parte principale, e l'artefice avrà diritto di ritenere la cosa lavorata, rimborsando il proprietario per il prezzo della materia.

Leg. 9, § 1 *et* 2, *ff. de adquir. rer. dom.*

572. Quando alcuno abbia impiegata materia in parte propria ed in parte altrui, per formare una cosa di nuova specie, senza che nè l'uno nè l'altro dei due materiali sia intieramente distrutto, in maniera però, che non possano separarsi senza guasto, la cosa resta comune ai due proprietarj, in ragione, riguardo all'uno della materia che gli apparteneva, e quanto all'altro, in ragione ad un tempo della materia che gli apparteneva, e del prezzo della sua mano d'opera.

L. 7. § 8 *et* 9; *l.* 12, § 1, *ff. de adquir. rer. dom.*

573. Quando una cosa è stata formata con la mistura di diverse materie spettanti a differenti proprietarj, ma delle quali nessuna può essere considerata come materia principale; se le materie sono suscettibili di separazione, quegli, senza saputa del quale le materie sono state mischiate, può domandarne la separazione.

Se poi le materie non possono più separarsi senza pregiudizio, ne acquistano in comune la proprietà in proporzione della quantità, qualità e valore delle materie a ciascuno spettanti.

L. 12, § 1, *ff. de adquir. rer. dom.*; *l.* 5, *ff. de rei vindicatione.*

574. Se la materia appartenente ad uno dei proprietarj fosse di molto superiore all'altra per la quantità ed il prezzo, in questo caso il proprietario della materia superiore in valore potrà reclamare la cosa prodotta dalla mistura, rimborsando all'altro il valore della sua materia.

Argum. ex l. 27, § 2, *ff. de adquir. rer. dom.*

575. Quando la cosa resta in comune fra i proprie-

tarj delle materie, con le quali è stata formata, deve essere esposta all'incanto a vantaggio comune.

L. 5, ff. de rei vindicat.

576. In tutti i casi ne' quali il proprietario della materia che è stata impiegata senza sua saputa, a formare una cosa di altra specie, può reclamare la proprietà della cosa stessa, avrà la scelta di domandare la restituzione della sua materia nella medesima natura, quantità, peso, misura e bontà, ovvero il suo valore.

577. Colòro che avranno impiegate materie spettanti ad altri, e senza saputa de' proprietarj, potranno pure essere condannati al risarcimento dei danni ed interessi, se vi è luogo, salvo il diritto di procedere, quando occorra, in via straordinaria.

TITOLO III.

Dell' Usufrutto, dell' Uso e dell' Abitazione.

CAPO I.

Dell' Usufrutto.

578. L'usufrutto è il diritto di godere delle cose di cui un altro ha la proprietà, nel modo che lo stesso proprietario ne godrebbe, ma col peso di conservarne la sostanza.

Leg. 1 et 2, ff. de usufructu et quemadmodum quis utatur. — Instit. lib. 2, tit. 4, in pr. — Leg. 25, ff. de verbor. signif.; l. 4, ff. de usufructu et quemadmod.

579. L'usufrutto è stabilito dalla legge, o dalla volontà dell'uomo.

L. 3, in pr. et. l. 6, § 1, ff. de usufructu et quemad. quis utatur. — Paul. *sentent. lib. 3, tit. 6, § 17.*

580. L'usufrutto può costituirsi o semplicemente, o per un tempo determinato, o sotto condizione.

L. 4, ff. de usufructu et quemadmod. quis utatur.

581 Può ugualmente costituirsi sopra qualunque specie di beni mobili od immobili.

L. 3, § 1, *et l.* 7, *ff. de usufructu et quemad. quis utatur.*

SEZIONE PRIMA.

Dei Diritti dell' usufruttuario.

582. L'usufruttuario ha il diritto di godere di ogni specie di frutto naturale, industriale, o civile che possa produrre la cosa di cui ha l'usufrutto.

L. 1, *l.* 7, *in pr.* § 1; *l.* 9 *et* 15, § 6; *l.* 59, § 1, *et l.* 68, § 1. *ff. de usufructu et quemadmod. quis utatus — Instit. lib.* 2, *tit.* 1, § 37.

583. I frutti naturali sono quelli che la terra produce da se stessa. Il reddito ed il parto degli animali sono pure frutti naturali.

I frutti industriali di un fondo sono quelli che si ottengono mediante la coltura.

584. I frutti civili sono le pigioni delle case, gl' interessi di capitali esigibili, le rendite arretrate.

I fitti dei fondi locati si annoverano pure nella classe dei frutti civili.

585. I frutti naturali ed industriali pendenti dai rami od uniti al suolo, nel momento in cui si fa luogo all'usufrutto, appartengono all'usufruttuario.

I frutti che si trovano nello stesso stato al momento in cui finisce l'usufrutto, appartengono al proprietario senza compenso, nè da una parte nè dall'altra dei lavori e delle sementi; ma però senza pregiudizio della porzione dei frutti che potessero spettare al colono parziario, se vi fosse, al tempo in cui incominciò l'usufrutto, o venne a cessare.

L. 27, *in pr.*; *l.* 48, § 1; *l.* 58, *in pr.*; *l.* 59, § 1, *ff. de usufructu et quemadmodum quis ut.*; *l.* 15, *ff. quibus ususfructus et usus amittitur*; *l.* 32, § 7; *l.* 42, *ff. de usu et usufructu et reditu legato.*

585. I frutti civili si ritengono acquistati giorno per giorno, ed appartengono all' usufruttuario in propor-

zione della durata del suo usufrutto. Questa regola si applica ai fitti dei fondi locati, egualmente che alle pigioni delle case ed agli altri frutti civili.

587. Se l'usufrutto comprende cose di cui non si possa far uso senza consumarle, come il denaro, i grani, i liquori, l'usufruttuario ha diritto di servirsene, ma coll'obbligo di restituirli in eguale quantità, qualità e valore, o di pagarne la loro stima al termine dell'usufrutto.

L. 7, ff. de usufructu earum rer. quae usu consumuntur.

588. L'usufrutto di una rendita vitalizia attribuisce pure all'usufruttuario, durante il suo usufrutto, il diritto di riscuotere le annualità arretrate, senza esser tenuto a veruna restituzione.

589. Se l'usufrutto comprende cose che senza consumarsi si deteriorano a poco a poco con l'uso, come la biancheria e la mobiglia, l'usufruttuario ha diritto di servirsene per l'uso a cui sono destinate, e non è obbligato a restituirle in fine dell'usufrutto, se non nello stato in cui si trovano, non deteriorate però per suo dolo o sua colpa.

L. 15, § 1, 2, 3 et 4, ff. de usufructu, et quemad. quis utatur. l. 9, § 3, ff. usufruct. quemad. caveat.

590. Se l'usufrutto comprende boschi cedui, l'usufruttario è tenuto ad osservare l'ordine e la quantità dei tagliamenti giusta la distribuzione e la pratica dei proprietarj, senza indennizzazione, però a favore dell'usufruttuario, o dei suoi eredi per i tagliamenti ordinarj dei boschi cedui, o di quelli riservati perchè crescano, e dei boschi d'alto fusto, che non fossero stati tagliati pendente l'usufrutto.

I piantoni quando si possono estrarre da un semenzajo senza deteriorarlo, formano egualmente parte dell'usufrutto, col peso all'usufruttuario di conformarsi agli usi de'luoghi per la rimessa dei virgulti.

L. 9, § 6 *et* 7, *ff. de usufructu, et quemad. quis utat.*; *l.* 40, § 4, *ff. de contrahenda emptione.*

591. L'usufruttuario, uniformandosi sempre alle epoche ed alla pratica degli antichi proprietarj, approfitta ancora delle parti di bosco di alto fusto, che sono state distribuite in regolari tagliamenti, o questi sieguano periodicamente sopra una certa estensione di terreno, o si facciano di una determinata quantità di alberi presi indistintamente su tutta la superficie del fondo.

L. 9, § 6 *et* 7, *ff. de usufructu, et quemad. quis utatur.*

592. In tutti gli altri casi non è lecito all'usufruttuario di valersi degli alberi di alto fusto. Può solamente adoperare per le riparazioni, cui egli è tenuto, gli alberi svelti o atterrati per accidente: a questo oggetto può anche farne atterrare, se è necessario, ma è tenuto di farne constare al proprietario la necessità.

L. 11, *et leg.* 12, *in pr., ff. de usufructu et quemad. quis utatur.*

593. L'usufruttuario può prendere pali nei boschi per le vigne, non che i prodotti annuali e periodici degli alberi, osservando sempre l'uso del paese o la pratica dei proprietarj.

L. 10, *ff. de usufructu. et quemadm. quis utatur.*

594. Gli alberi fruttiferi che muojono, come anche quelli che sono svelti o spezzati per accidente, appartengono all'usufruttuario, col peso di surrogarne altri.

L. 12, *in pr., de usufructu et quemadm. quis utatur.*

595. L'usufruttuario può godere egli stesso o dare in affitto ad altri o vendere o cedere l'esercizio de' suoi diritti a titolo gratuito. Affittando, è tenuto ad uniformarsi per il tempo, in cui l'affittamento deve essere rinnovato, e per la sua durata alle regole stabilite pel marito riguardo ai beni della moglie nel titolo *del*

Contratto del matrimonio e dei Diritti rispettivi dei Conjugi.

L. 12, § 2; *l.* 67, *ff. de usufructu., et quemad. quis utat.*; *l.* 9, § 1, *ff. locati conducti. l.* 25, § 4, *ff. soluto matrimonio.*

596. L'usufruttuario gode dell'incremento prodotto per alluvione al fondo, di cui ha l'usufrutto.

L. 9, § 4, *ff. de usufructu, et quemad. quis utatur.*

597. Gode dei diritti di servitù, di passaggio, e generalmente di tutti quelli di cui potrebbe godere il proprietario, e ne gode come il proprietario medesimo.

V. L. 12, *ff. communia praediorum. l.* 20, § 1, *ff. si servitus vindicetur. l.* 25, *ff. de servitutibus praediorum rusticorum. l.* 2, *ff. si ususfructus petatur.*

598. L'usufruttuario gode delle miniere e delle cave di pietre che sono aperte ed in esercizio al tempo in cui si fa luogo all'usufrutto, nel modo stesso che ne godrebbe il proprietario; ma se si tratta di escavazione che non possa eseguirsi senza licenza, egli non potrà goderne, se non dopo averla ottenuta dal Governo.

Non ha però verun diritto sulle miniere o cave di pietre non ancora aperte, nè su quelle di *torba* non incominciate a scavarsi, nè sul tesoro che potesse essere scoperto durante l'usufrutto.

L. 9, § 2 *et* 3; *l.* 13, § 5 *et* 6, *ff. de usufructu, et quemad. quis utatur.*

599. Il proprietario non può, col proprio fatto od in qualunque siasi modo, nuocere ai diritti dell'usufruttuario.

L'usufruttuario, dal suo canto, non può in fine dell'usufrutto, ripetere alcuna indennizzazione per i miglioramenti che pretendesse d'aver fatti, ancorchè fosse aumentato il valore della cosa.

Può egli bensì, non che i suoi eredi, togliere gli specchi, i quadri ed altri ornati che vi avesse fatto colloca-

re, coll'obbligo però di restituire ogni cosa nel suo primiero stato.

L. 15, § 6 *et* 7; *l.* 16, *ff. de usufructu et quemadm. quis utat.*; *l.* 12, *ff. de usu et usufruct. et reditu legato.*

SEZIONE II.

Delle Obbligazioni dell'usufruttuario.

600. L'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano; ma non può conseguirne il possesso se non dopo aver fatto fare, in presenza del proprietario, o dopo averlo formalmente citato, un inventario dei mobili, e uno stato degl'immobili soggetti all'usufrutto.

L. 65. § 1, *ff. de usufr. et quemad.*; *l.* 12. *ff. de usu et usufructu et reditu legato.*; *l.* 1, *in pr. et* § 4, *ff. usufructuarius quemad. caveat.*; *l.* 13, *in pr. de usu et fruct. quemad.*; *l.* 4, § 1, *cod. de usufructu et habitatione.*

601. Egli presta cauzione di usufruire da buon padre di famiglia, se pure non è dispensato dal titolo stesso da cui deriva l'usufrutto; il padre però e la madre che hanno l'usufrutto legale dei beni dei loro figli, il venditore, il donatore che si è riservato l'usufrutto, non sono obbligati a dar cauzione.

L. 2, *l.* 7; *l.* 9, § 1, *ff. usufructuarius quemad. caveat.*; *l.* 1. *cod. de usufr. et habitatione.*; *l.* 7. *cod. ut in possessionem legatorum vel fideicomm.*; *l.* 50, *ff. ad senatus-consultum Trebell.*; *l.* 8. § 4, *in fin. cod. de bonis quae liberis.*

602. Se l'usufruttuario non trova la cauzione, gl'immobili sono dati in affitto o messi sotto sequestro;

I danari compresi nell'usufrutto sono impiegati;

Le derrate sono vendute, ed il prezzo ricavato è parimente impiegato;

In questo caso, appartengono all'usufruttuario gli interessi dei capitali ed i fitti.

L. 5, § 1, *ff. ut legatorum seu fideicomm. servand.*

603. Non prestandosi dall'usufruttuario la cauzione, il proprietario può pretendere che i mobili i quali deperiscono coll'uso siano venduti e ne venga impiegato il prezzo, come quello delle derrate; ed in tal caso l'usufruttuario ne percepisce l'interesse durante l'usufrutto. Potrà nondimeno domandare, ed i giudici potranno ordinare, secondo le circostanze, che gli sia rilasciata una parte dei mobili necessarj pel proprio uso, mediante la sola cauzione giuratoria, e coll'obbligo di restituirli in fine dell'usufrutto.

L. 5. § 1, ff. ut legatorum seu fideicomm. servand.

604. Il ritardo nel dar cauzione non priva l'usufruttuario dei frutti su' quali può aver ragione; questi gli sono dovuti dal momento in cui si fa luogo all'usufrutto.

Argum. ex l. 13, ff. de usufructu et quemadm.; l. 4, § 8, ff. de damno infecto.

605. L'usufruttuario non è tenuto, se non alle riparazioni ordinarie.

Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario, a meno che non siano state cagionate dall'ineseguimento delle riparazioni ordinarie, dopo che ha avuto luogo l'usufrutto, nel qual caso vi è tenuto l'usufruttuario.

L. 7, § 2, ff. de usufr. et quemadm.; l. 7, cod. de servitutibus et aqua. l. 20, ff. de damno infecto. l. 32, § 5, ff. de usu, et usufr. legato.

606. Sono riparazioni straordinarie quelle delle muraglie maestre e delle volte, il rinnovamento delle travi e degli interi coperti dei tetti;

Quello degli argini, e delle mura di sostegno, e di cinta, egualmente per intiero.

Tutte le altre riparazioni sono ordinarie.

607. Nè il proprietario nè l'usufruttuario sono tenuti a riedificare ciò che è caduto per vetustà, o distrutto per caso fortuito.

L. 6 § 1; *l.* 8, 65, § 1; *l.* 46, § 1; *l.* 47, 49, § 1 *ff. de usufructu et quemadm.*; *l.* 20, *ff. de damno infecto*

608. Durante l' usufrutto, l' usufruttuario è tenuto a tutti i carichi annuali del fondo, come sono le contribuzioni ed altri pesi che secondo la consuetudine cadono sui frutti.

L. 7. § 2; *l.* 27, § 4; *l.* 52, *ff. de usufr. et quemadmod.*; *l.* 28, *ff. de usu et usufructu legato.*

609. L'usufruttuario ed il proprietario concorrono nel modo seguente al pagamento de' carichi che possono essere imposti sulla proprietà durante l' usufrutto:

Il proprietario è tenuto pagarli, e l'usufruttario gli deve corrispondere l'interesse della somma pagata.

Se dall' usufruttuario se ne anticipi il pagamento, questi ha il diritto alla ripetizione del capitale alla fine dell' usufrutto.

610. Il legato di una rendita vitalizia o di una pensione alimentaria fatto da un testatore si deve prestare intieramente dal legatario universale dell' usufrutto, e dal legatario a titolo universale in proporzione del loro godimento, senza che abbiano verun diritto di ripetizione.

Argum. ex l. 8, § 4, *cod. de bonis quae lib.*

611. L'usufruttuario a titolo particolare non è tenuto al pagamento dei debiti per i quali il fondo è ipotecato: se viene forzato a pagarli, ha il regresso contro il proprietario, salvo ciò che è detto all'articolo 1020 al titolo *delle Donazioni tra vivi e dei Testamenti*.

Argum. ex l. 43, *ff. de usu et usufructu et reditu legato.*

612. L'usufruttuario o universale, o a titolo universale, deve contribuire col proprietario al pagamento dei debiti, nel modo che segue:

Si stima il valore del fondo soggetto all'usufrutto; si fissa in seguito il contributo al pagamento de' debiti in ragione di questo valore.

Se l'usufruttuario vuole anticipare la somma per cui il fonde deve contribuire, gli viene restituito il capitale al termine dell'usufrutto, senza alcun interesse.

Se l'usufruttuario non vuol fare questa anticipazione, il proprietario può scegliere, o di pagare tal somma, ed in questo caso l'usufruttuario gliene corrisponde l'interesse durante il tempo dell'usufrutto, o di far vendere una porzione de' beni soggetti all'usufrutto sino alla concorrente somma dovuta.

613. L'usufruttuario non è tenuto che per le spese delle liti concernenti l'usufrutto, e per le condanne alle quali le stesse liti potrebbero far luogo.

614. Se durante l'usufrutto, un terzo commettesse qualche usurpazione sul fondo, od altrimenti attentasse alle ragioni del proprietario, l'usufruttuario è tenuto a denunciarli tali fatti; e mancando a ciò, egli è responsabile di tutti i danni, che ne potrebbero risultare al proprietario, come lo sarebbe per i deterioramenti del fondo da lui medesimo cagionati.

L. 15, § 7, *ff. de usufructu. et quemad. l.* 1, § 7; *l.* 2, *ff. usufructuarius quemad. caveat.*

615. Se l'usufrutto non è costituito che sopra un animale, il quale venga a perire senza colpa dell'usufruttuario, non è questi tenuto a restituirne un altro, nè a pagarne la stima.

L. 70, § 3, *ff. de usufr. et quemad.*

616. Se il gregge, su cui si è stabilito l'usufrutto perisce interamente per caso o per malattia e senza colpa dell'usufruttuario, questi non è obbligato che a render conto al proprietario delle pelli o del loro valore.

Se il gregge non perisce interamente, l'usufruttuario è tenuto a surrogare i capi degli animali che sono periti, sino alla concorrente quantità de' nati.

L. 68, § 2; *l.* 69, 70, § 1, 2, 3, 4 *et* 5, *ff. de usufr. et quemad.* — *Inst. de rerum divisione,* § 38.

SEZIONE III.

Dei modi con cui finisce l' usufrutto.

617. L'usufrutto si estingue,

Colla morte naturale o civile dell'usufruttuario;

Collo spirare del tempo per cui fu costituito;

Colla consolidazione ossia riunione nella stessa persona delle due qualità di usufruttuario e di proprietario;

Col non usarne pel corso d'anni trenta;

Col totale deperimento della cosa sulla quale fu costituito l'usufrutto.

L. 1 *et* 3, § 3; *l.* 23, *ff. quibus modis ususfructus vel usus amittitur; l.* 24 § 1, *ff. de legatis;* 1.° — *Institut. de usufructu,* § 3. — *l.* 3. 12. 14 *et* 16, *cod. de usufructu et habitatione; l.* 8, *ff. de annuis legatis. l.* 10, *ff de capite minutis; l.* 5, *ff. de usu, et usufructu et reditu legato.* — *l.* 17 *et* 27, *ff. quibus modis ususfructus vel usus amittitur.* Paul. *sentent. l.* 3, *tit.* 6, § 33, *t.* 10, *ff. de vi et vi armata.* — *l.* 13, *cod. de servitutibus et aqua; l.* 3, *ff. si ususfructus petatur. l.* 3. *cod. de praescriptione* 30, *vel* 40 *annorum. l.* 2, 34, § 2; *l.* 36, *ff. de usufructu et quemad.; l.* 5, § 2; *l.* 10. § 1 *et* 7, *ff. quibus modis ususfructus vel usus amittitur.*

618. L'usufrutto può anche cessare per l'abuso che facesse l'usufruttuario del suo diritto, tanto col cagionare deterioramenti ai fondi, quanto col lasciarli deperire per mancanza di riparazioni.

I creditori dell'usufruttario possono intervenire alle liti ad oggetto di conservare le loro ragioni; possono offrire la riparazione dei commessi deterioramenti, e garantirne per l'avvenire.

I giudici possono, secondo la gravezza delle circostanze, pronunciare l'estinzione assoluta dell'usufrutto, ovvero ordinare l'immissione del proprietario nel possesso della cosa sottoposta all'usufrutto, col peso però di pagare annualmente all'usufruttuario, od agli

aventi causa dal medesimo, una somma determinata sino al momento in cui l'usufrutto avrebbe dovuto cessare.

Inst. de usufr. § 3.; *l.* 38, *ff. de rei vindicat.*

619. L'usufrutto, che non è accordato a particolari, non dura oltre trent'anni.

V. l. 56, *ff. de usufr. et quemad.*; *l.* 8, *de usu, et usufructu et reditu legato. l.* 19. *cod. de sacrosanctis ecclesiis. l.* 68, *ff. ad l. falcidiam.*

620. L'usufrutto concesso sino a che una terza persona sia giunta ad una determinata età, dura sino a tale epoca, ancorchè la detta persona sia morta prima dell'età fissata.

L. 12. *cod. da usufr, et habitatione.*

621. La vendita della cosa soggetta all'usufrutto non porta verun cangiamento al diritto dell'usufruttuario; egli continua nell'usufrutto se non vi ha formalmente rinunciato.

L. 19, *ff. quibus modis ususfr. vel usus amitt.*; *l.* 17. § 2, *ff. de usufructu et quemadm. Argum. ex lege* 34, *ff. de regulis juris.*

622. I creditori dell'usufruttuario possono far dichiarare nulla la rinuncia all'usufrutto che questi avesse fatta a loro pregiudizio.

L. 1 *et* 3, § 1, *ff. quae in fraudem creditorum.*

623. Se una sola parte della cosa soggetta all'usufrutto perisce, l'usufrutto si conserva sopra ciò che rimane.

L. 34, *ff.* 2; *l.* 53, *ff. de usufr. et quemad.*

624. Se l'usufrutto non è costituito che sopra un edificio, e questo venga distrutto da un incendio o da accidente, ovvero rovini per vetustà, l'usufruttuario non avrà diritto di godere nè l'area nè i materiali.

Se l'usufrutto era costituito sopra una possessione di cui l'edificio non era che una parte, in tal caso l'usufruttuario godrà del suolo e de' materiali.

L. 5, § 2; *l.* 9. 10, *ff. quibus modis ususfr. vel usus amittitur.* — *Inst. de usufr.* § 3. *in fin.*

CAPO II.

Dell' Uso e dell' Abitazione.

625. I diritti d'uso e di abitazione si acquistano e si perdono nella stessa maniera che l usufrutto.

L. 1, *ff. de usu et habitatione. l.* 3. § 3, *ff. de usufructu et quemadmodum.*; *l.* 10, *ff. de capite minutis. l.* 11, *ff. de alimentis vel cibariis legatis. l.* 3, *ff. de his quae pro non scriptis habentur.*

626. Non si può godere di tali diritti senza che si sia data previamente cauzione, e si formino gli stati e gl'inventarj, come nel caso dell'usufrutto.

L. 13, *in pr.*; *l.* 65, § 1, *ff. de usufructu et quemadmod.*; *l.* 12, *ff. de usufructu et reditu legato. l.* 1, *in pr.*, § 1 *et* 4, *ff. ususfructuarius quemad. caveat. l.* 4, *cod. de usufructu et habitatione.*

627. L'usuario, e colui che ha diritto di abitazione, devono godere da buon padre di famiglia.

Argum. ex l. 65, *ff. de usufructu et quemadmodum.*

628. I diritti di uso e di abitazione sono regolati dal titolo che li stabilisce, e ricevono maggior o minore estensione giusta le disposizioni in esso contenute.

629. Se il titolo non determina l'estensione di questi diritti, saranno regolati come siegue.

630. Colui che ha l'uso dei frutti di un fondo, non può percepire se non ciò che gli è necessario per i suoi bisogni e per quelli della sua famiglia.

Può percepirli anche per i bisogni de' figli che gli sono sopravvenuti dopo la concessione dell' uso.

L. 12. *ed* 19, *ff. de usu et habitatione.*

631. L'usuario non può cedere nè affittare il suo diritto ad un altro.

L. 2, 8 *et* 11. *ff. de usu et habitatione.*

632. Quegli che ha il diritto d'abitazione in una casa, può abitarvi con la sua famiglia, ancorchè non

fosse maritato all'epoca in cui acquistò questo diritto.

L. 2, 3, 4, 5, 6, 7 *et* 8, *ff. de usu et habitatione*.

633. Il diritto di abitazione si limita a ciò che è necessario per l'abitazione di colui al quale venne accordato un tale diritto, e della sua famiglia.

L. 2, 3, 4, 5, 6, 7 *et* 8, *ff. de usu et habitatione*.

634. Il diritto d'abitazione non può essere nè ceduto nè locato.

L. 8, *ff. de usu et habitat., contrar.*; *l.* 13 *cod. de usufructu et habitatione — Institut.*, §. 5, *de usu et habitatione*.

635. Se l' usuario consuma tutti i frutti del fondo, o se occupa tutta la casa, spettano ad esso le spese della coltura, le spese delle riparazioni ordinarie, ed il pagamento delle contribuzioni, nell'egual modo che appartengono all'usufruttuario.

Se non percepisce che una parte dei frutti, o se non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode.

L. 18, *ff. de usu et habitatione*.

636. L'uso dei boschi e delle foreste è regolato da leggi particolari.

TITOLO IV.

Delle Servitù prediali.

637. La servitù è un carico imposto sopra un fondo per l'uso e utilità di un fondo appartenente ad altro proprietario.

638. La servitù non induce alcuna preminenza di un fondo sopra l'altro.

639. La medesima deriva dalla situazione naturale dei luoghi, o dalle obbligazioni imposte dalla legge, o dalle convenzioni fra i proprietarj.

L. 2, *in pr.*, *ff. de aqua et aquae pluviae arcendae*.

CAPO PRIMO.

Delle Servitù che derivano dalla situazione de' luoghi.

640. I fondi inferiori sono soggetti riguardo a quelli che si trovano più elevati a ricevere le acque che da essi scolano naturalmente senza che vi sia concorsa l'opera dell'uomo.

Il proprietario inferiore non può alzare alcun riparo che impedisca questo scolo.

Il proprietario superiore non può fare alcuna cosa che renda più grave la servitù del fondo inferiore.

L. 1, §. 13, 23; *l.* 2. *in pr. et* §. 1; *l.* 1, § 1 *ff. de aqua et aquae pluviae arcendae. l.* 1, §. 13, *ff. eod. titulo. l.* 1, § 10, *eod. titulo.*

641. Quegli, che ha una sorgente nel suo fondo, può usarne ad arbitrio, salvo il diritto che potesse avere acquistato il proprietario del fondo inferiore per qualunque titolo od in forza di prescrizione.

L. 1, § 12; *l.* 21 *et* 26, *ff. de aquâ et aquae pluviae arcendae.*

642. La prescrizione in questo caso non può acquistarsi che col possesso continuo d'anni trenta, da computarsi dal momento in cui il proprietario del fondo inferiore ha fatto e terminato dei lavori visibili, e destinati a facilitare il declivio ed il corso delle acque nel proprio fondo.

L. 10, *ff. si servitus vindicetur. l.* 1, *cod. de servitutibus et aqua.*

643. Il proprietario della sorgente non può deviarne il corso, quando la medesima somministri agli abitanti di un comune, villaggio, o borgata l'acqua che è loro necessaria; ma se gli abitanti non ne hanno acquistato o prescritto l'uso, il proprietario può pretendere una indennizzazione determinata dai periti.

644. Quegli il cui fondo bordeggia un'acqua corrente, tranne quella che è dichiarata di ragione del pub-

blico demanio coll'articolo 538 al titolo della *Distinzione de' beni*, può servirsene, mentre trascorre, per l'irrigazione de' suoi fondi.

Quegli il cui fondo viene attraversato da quest'acqua, può anche servirsene nell'intervallo, in cui essa vi trascorre, ma coll'obbligo di restituirla al suo corso ordinario nell'uscire dai suoi terreni.

L. 3, in pr., de aqua et aquae pluviae arcendae.

645. Insorgendo qualche controversia fra i proprietarj cui tali acque possono essere utili, i tribunali decidendo, devono conciliare l'interesse dell'agricoltura coi riguardi dovuti alla proprietà; ed in tutti i casi devono essere osservati i regolamenti particolari e locali sul corso ed uso delle acque.

646. Ogni proprietario può obbligare il suo vicino a stabilire i termini di confine delle loro contigue proprietà. Lo stabilimento dei termini di confine si fa a spese comuni.

Argum. ex. l. 5, cod. communi dividundo. l. 12 tabul., tabula. 7.

647. Ogni proprietario può chiudere il suo fondo, salva l'eccezione prescritta nell'articolo 682.

Argum. ex leg. 21, cod. mandati.

648. Il proprietario che vuol fare una cinta al suo fondo, perde il diritto di mandare a pascolare le sue bestie nell'altrui fondo dopo la raccolta delle messi, in proporzione del terreno che ha sottratto all'uso comune.

CAPO II.

Delle Servitù stabilite dalla legge.

649. Le servitù stabilite dalla legge hanno per oggetto la pubblica o comunale utilità, o quella dei privati.

650. Le servitù stabilite per l'utilità pubblica o comunale, risguardano i marciapiedi lungo i fiumi navigabili od atti a trasporto, la costruzione, o riparazio-

ne delle strade od altre opere pubbliche o comunali.

Tutto ciò che concerne questa specie di servitù, viene determinato da leggi o da regolamenti particolari.

651. La legge assoggetta i proprietarj l'uno verso l'altro a differenti obbligazioni, indipendentemente da qualunque convenzione.

L. 1, §. 23; l. 2, in pr. ff. de aqua et aquae pluviae arcendae.

652. Una parte di queste obbligazioni è regolata dalle leggi sulla polizia rurale;

Le altre riguardano i muri e le fosse comuni, i casi in cui si faccia luogo alla ragione d'appoggio, il prospetto nella proprietà del vicino, lo stillicidio, ed il diritto di passaggio.

SEZIONE I.

Del Muro e delle Fosse comuni.

653. Nelle città e nelle campagne ogni muro che fino alla sua sommità serve di divisione tra edifizj, corti, giardini, ed anche tra recinti ne' campi, si presume comune, se non vi è titolo o segno in contrario.

654. È segno che il muro non è comune, quando la sommità di esso da una parte è diretta ed a piombo della sua fronte esteriore, e dall'altra presenta un piano inclinato;

Come pure quando non vi sono che da una parte sola o lo sporto del tetto o cornicioni e mensole di pietra appostivi al tempo della costruzione del muro.

In questi casi si considera che il muro appartenga esclusivamente al proprietario dalla cui parte sono lo stillicidio, cornicione, o le mensole di pietra.

655. Le riparazioni e le ricostruzioni del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto, ed in proporzione del diritto di ciascuno.

Paul. *sentent., lib.* 5, *tit.* 10, § 2.; *l.* 28., § 1; *l.* 39, *ff. de damno infecto.*

656. Ciò non ostante qualunque compadrone di un

muro comune può esimersi dall'obbligo di concorrere alle spese delle riparazioni e ricostruzioni, rinunciando al diritto di comunione, purchè il muro comune non sostenga un edifizio di sua spettanza.

657. Ogni compadrone può far fabbricare appoggiando ad un muro comune, ed immettervi travi e travicelli per tutta la grossezza del muro ad esclusione di cinquantaquattro millimetri di essa (due pollici), senza pregiudizio del diritto che ha il vicino di far accorciare la trave fino alla metà del muro, nel caso in cui egli volesse collocare una trave nello stesso sito, od appoggiarvi un cammino.

L. 12, *ff. communi dividund.*

658. Ogni compadrone può fare innalzare il muro comune; ma sono a di lui carico le spese dell'innalzamento, le riparazioni pel mantenimento dell'alzata superiore alla cinta comune, ed inoltre l'indennità pel maggior peso in proporzione dell'alzamento e secondo il suo valore.

L 1, *cod. de aedificiis privatis.*

659. Se il muro comune non è atto a sostenere l'alzamento, quegli che vuole alzare è tenuto a farlo ricostuire per intiero a sue spese, e nel proprio suolo quanto alla maggior grossezza.

660. Il vicino che non ha contribuito all'alzamento, può acquistarne la comunione pagando la metà della spesa, ed il valore della metà del suolo occupato per la maggior grossezza.

661. Ogni proprietario in contiguità di un muro, ha pure la facoltà di renderlo comune in tutto od in parte, rimborsando al padrone la metà del totale valore, o la metà del valore della parte che vuol rendere comune, e la metà del valore del suolo sopra cui il muro è costrutto.

Contr. argum. ex l. 11, *cod. de contrahaenda emptione.*

662. Uno dei vicini non può fare alcun incavo nel corpo d'un muro comune, nè applicarvi od appoggiarvi alcuna nuova opera senza il consenso dell'altro, ovvero, in caso di rifiuto, senza avere fatto da periti determinare i mezzi necessarj onde l'opera non riesca di danno alle ragioni di quello.

L. 11, *ff. si servitus vindicetur. l.* 28, *ff. communi dividundo.*

663. Ciascuno può constringere il suo vicino a concorrere nelle spese di costruzioni o di riparazioni dei muri che dividono le loro case, corti e giardini situati nelle città e nei sobborghi: l'altezza di essi sarà determinata secondo i regolamenti particolari, o secondo gli usi costantemente ricevuti, e non essendovi usi o regolamenti, ogni muro divisorio da costruirsi o riedificarsi in avvenire, dovrà essere, nelle città di cinquantamila anime o più, almeno di trentadue decimetri (dieci piedi) in altezza, compreso il cornicione, e nelle altre città, di ventisei decimetri (otto piedi).

L. 35. 36, 37, *et* 39, *ff. de damno infecto.*

664. Quando i differenti piani di una casa appartengono a più proprietarj, se i titoli di proprietà non determinano il modo delle riparazioni e ricostruzioni, devono queste farsi nel modo che segue.

I muri maestri ed i tetti sono a carico di tutti i proprietarj, ciascuno in proporzione del valore del rispettivo suo piano.

Il proprietario di ciascun piano fa il pavimento su cui cammina;

Il proprietario del primo piano forma la scala che vi conduce; quello del secondo continua la scala dal primo al secondo piano; e così di seguito.

665. Ricostruendosi un muro comune od una casa, si ritengono le servitù attive e passive anche riguardo al nuovo muro od alla nuova casa, senza che possano

rendersi più gravose, e purchè la ricostruzione siegua prima che sia acquistata la prescrizione.

L. 14 § 29, *ff. de usurpationibus et usucapionibus.*

666. Tutte le fosse tra due fondi si presumono comuni se non vi è titolo o segno in contrario.

667. È un segno, che la fossa non è comune, se si trovi lo spurgo od il getto della terra da una sola parte della medesima.

668. La fossa è considerata di spettanza esclusiva di colui, dalla cui parte esiste il getto della terra.

669. La fossa comune deve mantenersi a spese comuni.

670. Ogni siepe dividente fondi è riputata comune, eccettuato il caso in cui un solo fondo fosse in istato di essere cinto, o non vi si abbia titolo, o possesso sufficiente in contrario.

671. Non è permesso di piantar alberi di alto fusto se non alla distanza prescritta dai regolamenti particolari attualmente veglianti, o dalle usanze del paese costanti e notorie; ed in mancanza degli uni e delle altre, alla distanza di due metri dalla linea di separazione di due fondi per gli alberi d'alto fusto, e di un semimetro per gli altri alberi e siepi vive.

L. 13, *in fine, ff. finium regundorum.*

672. Il vicino può esigere che gli alberi e le siepi piantate ad una distanza minore siano estirpate.

Quello sul cui fondo s'inoltrano i rami del vicino, può costringerlo a tagliarli.

Se poi le radici s'inoltrano nel di lui fondo, può esso stesso tagliarle.

673. Gli alberi situati nella siepe comune, sono di ragione comune come la siepe, e ciascuno de' due proprietarj può chiedere che siano abbattuti.

L. 12. *ff. finium regundorum. l.* 2, *ff. de arboribus caesis.*

SEZIONE II.

Della Distanza e delle Opere intermedie richieste in alcune costruzioni.

674. Quegli che fa scavare un pozzo od una latrina presso un muro, sia, o non sia comune.

Quegli che vuole costruirvi cammino o focolare, fucina, forno o fornello,

O appoggiarvi una scuderia,

O formare al dorso di questo muro un magazzino di sale, od un ammasso di materie corrosive, è obbligato lasciare la distanza prescritta dai regolamenti ed usi particolari intorno a tali oggetti, e di fare le opere prescritte dai medesimi regolamenti ed usi, affine di non apportar danno al vicino.

L. 27, § 10, *ad legem Aquiliam*; *l.* 19, § 1, *ff. de servitutibus praediorum urbanorum*; *l.* 17, § 2, *ff. si servitus vindicetur*.

SEZIONE III.

Del Prospetto nel fondo del vicino.

675. Uno de' vicini non può, senza il consenso dell' altro, formare nel muro comune alcuna finestra od apertura, in qual si sia maniera, anche con invetriata fissa.

L. 40, *ff. de servitutibus praediorum urbanorum*; *l.* 28, *ff. commune dividundo*; *l.* 8, *cod. de servitutibus et aqua*.

676. Il proprietario di un muro non comune contiguo al fondo altrui, può formare in questo muro delle luci o finestre con inferriate e invetriate fisse.

Queste finestre devono essere munite di cancelli di ferro, le cui maglie avranno un decimetro (tre pollici e otto linee) di apertura al più, ed un telajo e invetriata fissa.

L. 2, *ff. des servitutibus praed. urbanorum*; *l.* 96 *ff. de damno infecto*; *l.* 12, § 1, *cod. de aedificiis priv.*

677. Queste finestre o luci non si possono collocare

che all'altezza di 26 decimetri, o sia di otto piedi al di sopra del pavimento o suolo della camera, che si vuole illuminare, se questa è a pian terreno, e di diciannove decimetri, o sia sei piedi al di sopra del pavimento, se questa è nei piani superiori.

678. Non si possono avere vedute dirette o finestre a prospetto, nè logge o altri simili sporti verso il fondo chiuso o non chiuso del suo vicino, se tra il muro di questo, e il muro in cui si formano le dette opere, non vi è la distanza di diciannove decimetri (sei piedi).

679. Non si possono aver vedute laterali od oblique sul medesimo fondo, che alla distanza di sei decimetri (due piedi).

680. La distanza di cui si parla nei due precedenti articoli, si computa dalla faccia esteriore del muro sino all'apertura che si fa, e se vi sono balconi od altri simili sporti, dalla linea esteriore sino alla linea di separazione delle due proprietà.

SEZIONE IV.

Dello Stillicidio.

681. Qualunque proprietario deve far costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno o sulla via pubblica; egli non può farle cadere sul fondo del suo vicino.

SEZIONE V.

Del Diritto di passaggio.

682. Il proprietario i cui fondi sono circondati per ogni parte, e che non ha veruna uscita sulla via pubblica, può addomandare un passaggio sui fondi dei suoi vicini per la coltivazione del suo podere, assumendo il peso di una compensazione proporzionata al danno che tale passaggio può cagionare.

Argum. ex l. 12, *ff. de religiosis et sumptibus funerum; l.* 1, § 2 *et* 3, *ff. si usus fructus petatur: l.* 5, § 4, *ff. ad exhibendum; l.* 8, *ff. de incendiis; l.* 9, *ff. de damno infecto.*

683. Il passaggio deve regolarmente prendersi in quella parte, in cui il transito è più breve dal podere circondato alla via pubblica.

Argum. ex l. 9, *ff. de servitutibus.*

684. Ciò nondimeno il passaggio deve essere stabilito in quella parte ove riesca di minor danno a colui sul cui fondo viene accordato.

Argum. ex lege 7, *ff. de servitut.*

685. L'azione per indennità nel caso preveduto dall'articolo 682, è soggetta a prescrizione; e sussiste il diritto di continuare il passaggio, quantunque l'azione per indennità non sia più ammissibile.

CAPO III.

Delle Servitù stabilite per fatto dell'uomo.

SEZIONE I.

Delle diverse sorti di Servitù che possono stabilirsi sui Beni.

686. È permesso ai proprietarj di stabilire sopra i loro fondi od a beneficio di essi quelle servitù che sembrassero loro opportune, purchè le servitù stabilite non siano imposte nè alla persona, nè a beneficio della persona, ma solamente ad un fondo e ad uso di un fondo, e purchè tali servitù non siano in alcun modo contrarie all'ordine pubblico.

Il titolo che costituisce le dette servitù ne regola l'esercizio e l'estensione: mancando il titolo, hanno luogo le seguenti disposizioni.

L. 1, § 1; *l.* 6 *et* 16, *ff. communia praediorum; l.* 5, *ff. de servitutibus; l.* 19, *ff. de usufructu et quemad.*

687. Le servitù sono stabilite per l'uso o delle fabbriche o dei terreni.

Le prime si denominano *urbane*, tanto se le fabbriche cui spettano siano situate in città, quanto in campagna.

Le seconde si denominano *rustiche*.

L. 1 et 2, ff. de servitutibus praediorum rusticorum.

688. Le servitù sono continue o discontinue.

Le servitù continue sono quelle il cui esercizio è o può essere continuato, senza che sia necessario un fatto attuale dell'uomo; tali sono gli acquedotti, gli stillicidj, i prospetti, ed altre di questa specie.

Le servitù discontinue sono quelle che richiedono un fatto attuale dell'uomo per essere esercitate: tali sono quelle di passare, di attinger acqua, di condurre le bestie al pascolo ed altre simili.

L. 14, ff. de servitutibus; l. 1, § loquitur, ff. de aqua quotidiana et aestiva.

689. Le servitù sono apparenti o non apparenti.

Le servitù apparenti sono quelle che si manifestano con opere esteriori, come una porta, una finestra, un acquedotto.

Le servitù non apparenti sono quelle che non hanno segni visibili della loro esistenza, come, per esempio, la proibizione di fabbricare sopra un determinato fondo, o di non fabbricare che ad un'altezza stabilita.

L. 20, ff. de servitutibus praediorum urbanorum.

SEZIONE II.

In qual modo si costituiscono le Servitù.

690. Le servitù continue ed apparenti si acquistano in forza di un titolo, o mediante il possesso di trent'anni.

691. Le servitù continue non apparenti, e le servitù discontinue, siano o non siano apparenti, non possono stabilirsi che mediante un titolo.

Il possesso benchè immemorabile non basta a stabilirle, senza che però si possano attualmente impugnare le servitù di questa natura acquistate di già col possesso in que' paesi, ove potevano in tale modo acquistarsi.

692. La destinazione del padre di famiglia riguardo alle servitù continue ed apparenti tiene luogo di titolo.

693. Non vi è destinazione del padre di famiglia, se non quando sia provato che i due fondi attualmente

divisi appartenevano allo stesso proprietario, e che siano da lui state poste le cose nello stato dal quale risulta la servitù.

694. Se il proprietario di due fondi tra i quali esista un segno apparente di servitù, dispone di uno di essi senza che il contratto contenga veruna convenzione relativa alla servitù; questa continua ad esistere attivamente o passivamente in favore del fondo alienato o sul fondo alienato.

L. 30, *ff. de servitutibus praediorum urbanorum; l.* 7, *communia praediorum, tam urban. quam rustic.*

695. Mancando il titolo costituente quelle servitù che non possono acquistarsi colla prescrizione, non vi si può supplire che col mezzo di un titolo, il quale contenga la ricognizione della servitù fattane dal proprietario del fondo serviente.

696. Costituendosi una servitù, si ritiene accordato tutto ciò che è necessario per usarne.

E perciò la servitù di cavar acqua dalla fonte altrui, porta necessariamente seco il diritto del passaggio.

L. 10, *ff. de servitutibus; l.* 3. § 3; *l.* 15, *ff. de servitutibus praediorum rusticorum; l.* 20, § 1, *ff. de servitut. praediorum urbanorum.*

SEZIONE III.

Dei Diritti del proprietario del fondo al quale è dovuta la Servitù.

697. Colui al quale è dovuta una servitù, può fare tutte le opere necessarie per usarne e conservarla.

L. 11, § 1, *ff. communia praediorum; l.* 15, *ff. de servitut. praediorum rusticorum; l.* 10, *ff. de servitutibus; l.* 4, § 5, *ff. si servitus vindicetur; l.* 5, § 11, 12, 13, 14, 15, 16; *l.* 4, § 1; *l.* 5, *ff. de itinere actuque privato.*

698. Tali opere debbono farsi a sue spese, e non del proprietario del fondo serviente; purchè il titolo di costituzione della servitù non istabilisca il contrario.

699. Quando il proprietario del fondo serviente è tenuto in forza del titolo alle spese necessarie per l'uso e per la conservazione della servitù, può egli sempre liberarsene, abbandonando il fondo serviente al proprietario del fondo dominante.

700. Se il fondo dominante viene ad essere diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza però che si renda più gravosa la condizione del fondo serviente.

Così se si tratti di un passaggio tutti i compadroni debbono usarne nello stesso sito.

L. 17, *ff. de servitutibus.*

701. Il proprietario del fondo serviente non può fare cosa alcuna che tenda a scemare l'uso della servitù, od a renderlo più incomodo.

Per conseguenza non può variare lo stato de' luoghi, nè trasferire l'esercizio della servitù in un sito diverso da quello dove fu originariamente stabilita;

Tuttavia se questa primitiva destinazione è divenuta più onerosa al proprietario del fondo serviente, o se lo impedisce dal fare le riparazioni vantaggiose, potrà offerire al proprietario dell'altro fondo un sito egualmente comodo per l'esercizio de' suoi diritti, e questi non potrà ricusarlo.

L. 9, *ff. si servitus vindicetur; leg.* 5 *et* 9, *cod. de servitutibus et aqua; l.* 20, § 3; *l.* 31, *ff. de servitut. praedior. urbanorum.*

702. Colui che ha un diritto di servitù, non può dal canto suo usarne, se non secondo il suo titolo senza che, tanto nel fondo serviente, quanto nel dominante, possa innovare cosa alcuna la quale renda più onerosa la condizione del primo.

Argum. ex l. 24 *et* 29, *ff. de servitut. praed. rusticorum; l.* 1, § 15 *et* 16, *ff. de aqua quotid. et aestiva.*

SEZIONE IV.

In qual maniera si estinguono le Servitù.

703. Le servitù cessano quando le cose si trovano in

uno stato tale, per cui non se ne possa più far uso.

704. Tornano ad aver luogo se le cose sono ristabilite in modo da poterne usare, eccetto che sia trascorso uno spazio di tempo bastante a fare presumere estinta la servitù, come all'articolo 707.

L. 14, ff. quemadmodum servitutes amittuntur; l. 34, § 1 et l. 35, ff. de servitutibus praediorum rusticorum.

705. Qualunque servitù si estingue riunendosi in una sola persona la proprietà del fondo dominante e quella del fondo serviente.

L. 1, ff. quibus modis servit. amit; l. 30, in pr., ff. de servitut. praed. urb.

706. La servitù è estinta col non uso pel corso di trent'anni.

L. 6, ff. de servitut. praed. urban.; l. 13, cod. de servitutibus et aqua; l. 4, § 29, ff. de usurpationibus et usucapionibus; l. 12, in fin. cod. de praescript. longi temporis.

707. I trent'anni cominciano a decorrere secondo le diverse specie di servitù, o dal giorno in cui si è cessato dall'usarne se si tratti di servitù discontinue, o dal giorno in cui si è fatto un atto contrario alla servitù, se trattisi di servitù continue.

708. Il modo della servitù può prescriversi come la servitù medesima, e nella stessa maniera.

709. Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l'uso fattone da alcuna di esse, impedisce la prescrizione riguardo a tutte.

L. 5, l. 10, in pr. et l. 16, ff. quemad. servit. amitt.

710. Se fra i comproprietarj v'è alcuno contro cui non abbia potuto decorrere la prescrizione, come un minore, conserverà questi il diritto di tutti gli altri.

L. 10, in pr., ff. quemadmodum servit. amitt.

CODICE
DI
NAPOLEONE
IL
GRANDE

TRADUZIONE UFFICIALE
COLLE CITAZIONI DELLE LEGGI ROM.

PARTE II.ª

FIRENZE
PRESSO MOLINI, LANDI, E COMP.
1806

LIBRO III.

DEI DIFFERENTI MODI COI QUALI SI ACQUISTA LA PROPRIETÀ

Disposizioni generali.

711. La proprietà de' beni si acquista e si trasmette per successione, per donazione fra vivi o testamentaria, e per effetto di obbligazioni.

712. La proprietà si acquista anche per accessione, od incorporazione, ed in forza della prescrizione.

713. I beni che non hanno padrone, appartengono allo Stato.

Cod. titulo de bonis vacantibus.

714. Vi sono delle cose che non appartengono ad alcuno e l'uso delle quali è comune a tutti.

Le leggi di polizia determinano il modo di usarne.

L. 2, 4 et 5, ff. de divisione rerum.

715. La facoltà della caccia e della pesca è parimente determinata da leggi particolari.

716. La proprietà di un tesoro appartiene a colui che lo trova nel proprio fondo: se il tesoro è trovato nel fondo altrui appartiene per metà a quello che l'ha scoperto, e per l'altra metà al proprietario del fondo.

Il tesoro è qualunque cosa nascosta o sepolta, della quale non v'ha alcuno che possa giustificare d'esserne il padrone, e che viene scoperta per il solo effetto del caso.

L. unica, cod. de thesauris; l. 2, § 10, *ff. de jure fisci; l.* 31, § 1, *ff. de acquirendo rerum dominio.*

717. I diritti sopra gli effetti gettati in mare o sopra le cose che il mare rigetta, di qualunque natura siano, sopra le piante ed erbe che crescono lungo le rive del mare, sono pure regolati da leggi particolari.

Lo stesso ha luogo per le cose perdute di cui non si presenta il padrone.

Toto titulo, ff. de lege Rhodia et de jactu. — Toto titulo, ff. pro derelicto.

TITOLO I.

Delle Successioni.

CAPO I.

Dell' Apertura delle Successioni, ed dell' immediato passaggio di possesso negli Eredi.

718. Le successioni si aprono per la morte naturale e per la morte civile.

719. La successione per la morte civile è aperta dal momento in cui questa viene inflitta, in conformità delle disposizioni della sezione seconda del capo secondo del titolo *Del Godimento e della Perdita dei Diritti civili.*

L. 10, § 1; *l.* 29, *ff. de poenis; l.* 6, § 6, *ff. de injusto rupto et irrito facto testamento.*

720. Se più persone rispettivamente chiamate alla successione l'una dell'altra, periscono per uno stesso infortunio senza che si possa scoprire quale fra di esse è premorta, la presunzione della sopravvivenza è determinata dalle circostanze di fatto, ed in loro mancanza, dalla robustezza dell'età o del sesso.

L. 32, § 14, *ff. de donationibus inter virum et uxorem.*

721. Se coloro che perirono insieme avevano meno d'anni quindici, si presume che sia sopravvissuto il più avanzato in età.

Se erano tutti maggiori di sessant'anni, si presumerà che sia sopravvissuto il men vecchio fra essi.

Se gli uni avevano meno di quindici anni, e gli altri più di sessanta, si presumerà che siano sopravvissuti i primi.

Argum. ex l. 9, § 1, *et* 4, *ff. de rebus dubiis; l.* 26, *ff. de pactis dotalibus.*

722. Se coloro che perirono insieme avevano compita l'età di anni quindici e non oltrepassavano quella dei sessanta, quando vi sia eguaglianza di età, o quando la differenza non ecceda un anno, si presumerà sempre che sia sopravvissuto il maschio.

Se essi erano dello stesso sesso, la presunzione di sopravvivenza che dà luogo all'apertura della successione, deve ammettersi secondo l'ordine naturale; e quindi il più giovane si presume sopravvissuto al più vecchio.

Argum. ex l. 8 *et* 9, *ff. de rebus dubiis.*

723. La legge regola l'ordine di successione fra gli eredi legittimi: in mancanza di questi, passano i beni ai figli naturali; quindi al conjuge superstite; ed in loro mancanza allo Stato.

L. unic., ff. unde vir et uxor. L. unic., cod. eod.; l. 1, *l.* 4, *cod. de bonis vacantibus.*

724. L'immediato possesso de' beni, diritti ed azioni del defunto, passa *ipso jure* negli eredi legittimi, coll'obbligo di soddisfare a tutti i pesi ereditarj: i figli naturali però, il conjuge superstite e lo Stato devono farsi immettere in possesso giudizialmente nei modi, che verranno determinati.

CAPO II.

Delle Qualità richieste per succedere.

725. Per poter succedere, è necessario di esistere nel momento in cui si apre la successione.

Sono quindi incapaci di succedere,

1.° Colui che non è ancora concepito;

2.° Il fanciullo che non è nato vitale;

3.° Quegli che è morto civilmente.

L. 6 et 7, ff. de suis et legitimis haeredibus; l. 7 et 26, ff. de statu hominum; l. 231, ff. de verborum significatione; l. 6, ff. de inofficioso testamento; l. 3, ff. si pars haereditatis petatur; l. 30. § 1, ff. de adquir. vel omittenda haereditate; l. 10, ff. de ventre in possessionem mittendo; l. 3, cod. de haeredibus et posthumis; l. 1, in pr. ad legem Falcidiam; l. 6, § 2, ff. de haeredibus instituendis. — V. *l. 3, § 12, ff. de suis et legitimis haeredibus.*

726. Uno straniero non è ammesso a succedere nei beni che il suo parente straniero o italiano possedeva nel territorio del Regno, se non nel caso e nel modo con cui un Italiano succede al suo parente possessore di beni nel paese di questo straniero, in conformità delle disposizioni dell'articolo undecimo al titolo *Del Godimento, e della Privazione de' Diritti civili.*

727. Sono indegni di succedere, e come tali esclusi dalle successioni,

1.° Colui che fosse stato condannato per aver ucciso, o tentato di uccidere il defunto;

2.° Colui che avesse promossa contro il defunto un'accusa di delitto capitale, giudicata calunniosa;

3.° L'erede in età maggiore che, informato dell'omicidio del defunto, non l'avrà denunciato alla giustizia.

Argum. ex l. 9, ff. de jure fisci; l. 7, § 4, ff. de bonis damnatorum. — *L. 9, § 1 et 2, ff. de his quae ut indignis auferunt.; l. 31, § 2, ff. de adimend. vel transferendis legatis. Argum. ex l. 14, § 8; l. 16, § 3, ff. de bonis libertorum; l. 17, ff. de his quae ut indignis auferuntur.*

728. La mancanza della denuncia non può essere opposta agli ascendenti e discendenti dell'uccisore, nè a' suoi affini nello stesso grado, nè al suo conjuge, nè a' suoi fratelli o sorelle, zii, zie o nipoti.

Argum. ex l. 13, 17, *cod. de his qui accusare non possunt; l.* 6 *et* 7, *cod. de his quae ut indignis; l.* 21, *ff. de senatus-consulto Silaniano.*

729. L'erede escluso come indegno dalla successione, è obbligato a restituire tutti i frutti e proventi dei quali avesse goduto dopo aperta la successione.

Argum. ex l. 27, *ff. de usu et usufructu et reditu legato.*

730. I figli dell'indegno, succedendo per ragione propria, e senza il beneficio della rappresentazione, non sono esclusi per la colpa del loro padre, ma questi non potrà in alcun caso pretendere nei beni caduti nella successione, l'usufrutto che la legge accorda ai genitori sui beni de'loro figli.

L. 27, *in pr.*, *ff. de jure patronatus; l.* 7, § 4, *ff. de bonis damnatorum.*

CAPO III.

Dei diversi Ordini di Successione.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

731. Le successioni si deferiscono ai figli e discendenti del defunto, a'suoi ascendenti ed a'suoi parenti collaterali, nell'ordine, ed a tenore delle regole determinate qui sotto.

L. 7, *in pr. ff. de bonis damnatorum.*

732. La legge non considera nè la natura nè l'origine de'beni per regolarne la successione.

733. Qualunque eredità devoluta agli ascendenti od ai collaterali, si divide in due parti eguali, l'una a favore de'parenti della linea paterna, l'altra a favore dei parenti della linea materna.

I parenti uterini o consanguinei non sono esclusi dai germani, ma non prendono parte che nella loro linea, a riserva di ciò che sarà dichiarato qui sotto all'

articolo 752. I germani prendono parte nelle due linee.

Non si fa alcun passaggio dall'una all'altra linea, se non quando non si trova alcun ascendente nè alcun collaterale di una delle due linee.

L. 1, cod. de legitimis haeredibus.—Novell. 84, c. 1.

734. Eseguita questa prima divisione tra la linea paterna e la materna, non ha più luogo alcun'altra divisione tra i diversi rami; ma la metà devoluta a ciascuna linea, appartiene all'erede, o eredi, che si ritrovano in grado più prossimo, eccettuato il caso della rappresentazione, come sarà dichiarato in appresso.

735. La prossimità della parentela si stabilisce seguendo il numero delle generazioni: ciascuna generazione si chiama un *grado*.

L. 10, § 10, ff. de gradibus et affinibus.

736. La serie dei gradi forma la linea: si chiama linea *retta* la serie dei gradi tra le persone che discendono l'una dall'altra; linea *trasversale*, la serie dei gradi tra persone che non discendono le une dalle altre, ma che discendono da uno stipite comune.

Si distingue la linea retta, in linea retta discendentale ed in linea retta ascendentale.

La prima è quella che lega lo stipite con quelli che discendono dal medesimo; la seconda è quella che lega una persona a coloro dai quali essa discende.

L. 1, ff. de gradibus et affinibus.

737. Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni: così il figlio è rispetto al padre nel primo grado, il nipote nel secondo; e reciprocamente il padre e l'avo rispetto al figlio ed al nipote.

L. 10, § 9, ff. de gradibus et affinibus.

738. Nella linea trasversale, i gradi si computano dalle generazioni, cominciando da uno de' parenti, e salendo sino allo stipite comune, esso non compreso, e discendendo da questo sino all'altro parente.

Perciò due fratelli sono in secondo grado; lo zio, e il nipote in terzo; i cugini germani in quarto; e così successivamente.

L. 1, § 1, *ff. de gradibus et affinibus.* — *Institut. de gradibus cognationum*, § 7.

SEZIONE II.

Della Rappresentazione.

739. La rappresentazione è una finzione della legge, il cui effetto è di far entrare i rappresentanti nel luogo, nel grado, e nei diritti del rappresentato.

Novell. 18, *cap.* 4.

740. La rappresentazione ha luogo in infinito nella linea retta discendentale.

Essa ha luogo in tutti i casi, sia che i figli del defunto concorrano coi discendenti di un figlio premorto, sia che essendo mancati di vita tutti i figli del defunto prima di lui, i discendenti di detti figli si ritrovino fra loro in gradi eguali od ineguali.

Instit. de haereditatibus quae ab intestato deferuntur, § 6; *l.* 5, *cod. de suis et legitimis haeredibus.* — *Novell.* 118, *cap.* 1, *novell.* 127.

741. La rappresentazione non ha luogo in favore degli ascendenti; il più prossimo, in ciascuna delle due linee, esclude sempre il più rimoto.

Novell. 118, *cap.* 2, *authentica defuncto cod. ad senatus-consult. Tert.*

742. Nella linea trasversale, la rappresentazione è ammessa in favore dei figli e discendenti dai fratelli o dalle sorelle del defunto, sia che essi concorrano alla successione coi loro zii o zie, sia che essendo premorti tutti i fratelli e le sorelle del defunto, la successione ritrovisi devoluta ai loro discendenti in gradi eguali o ineguali.

Novell. 118, *cap.* 4. *Authentic. cessant. cod. de suis et legitimis haeredibus.*

743. In tutti i casi in cui la rappresentazione è am-

messa, la divisione si fa per stirpi. Se uno stesso stipite ha prodotto più rami, la suddivisione si fa anche per stirpi in ciascun ramo, e fra i membri del medesimo ramo la divisione si fa per capi.

Novell. 118. *cap.* 1.

744. Non si rappresentano le persone viventi, ma soltanto quelle che sono morte naturalmente o civilmente.

Si può rappresentare quello alla cui successione siasi rinunciato.

Argum. ex l. 7, *ff. de his qui sunt sui vel alieni juris; l.* 2, § 7, *ff. de administratione et peric. tutor.* — *Novell.* 118, *cap.* 1. — *V.* Bartol., *in l.* 94, *ff. de acquirenda haereditate.*

SEZIONE III.

Delle Successioni che si deferiscono ai Discendenti.

745. I figli o i loro discendenti succedono al padre ed alla madre, agli avi, ed alle avole od altri ascendenti senza distinzione di sesso, nè di primogenitura, e ancorchè essi siano procreati da differenti matrimonj.

Essi succedono in eguali porzioni e per capi, quando sono tutti nel primo grado o chiamati per proprio diritto: succedono per stirpi, quando vengono o tutti od alcuni di essi per rappresentazione.

Novell. 118, *cap.* 1. — *Authentic. in successione, cod. de suis et legitimis liberis; l.* 11, *cod. familiae erciscundae.*

SEZIONE IV.

Delle Successioni che si deferiscono agli Ascendenti.

746. Se il defunto non ha lasciato nè figli, nè fratelli, nè sorelle, nè discendenti da essi, la successione si divide per metà tra gli ascendenti della linea paterna e gli ascendenti della linea materna.

L'ascendente che si ritrova nel grado più prossimo, conseguisce la metà assegnata alla sua linea, ad esclusione di tutti gli altri.

Gli ascendenti nel medesimo grado succedono per capi.

L. 15, *ff. de inofficioso testamento*. *Novell.* 118, *cap.* 2.— *Authentic. defuncto. cod. ad senatus-consult. Tert.*

(Se i figli ricusassero la successione del padre, potrebbero accettarla gli ascendenti. *V. l.* 2, § 8 *et* 14, *ff. ad senatus-consul. Tert.*)

747. Gli ascendenti succedono, ad esclusione di tutti gli altri, nelle cose da essi donate ai loro figli o discendenti morti senza prole, allorchè gli oggetti donati si ritrovino in natura nella eredità.

Se tali oggetti furono alienati, gli ascendenti riscuotono il prezzo che possa tuttora essere dovuto. Succedono inoltre all'azione di ricupera che avesse potuto spettare al donatario.

Argum. ex l. 6, *ff. de jure dotium; l.* 2, *cod. de bonis quae liberis; l.* 12, *cod. communia utriusque; l.* 4, *cod. soluto matrimonio*.

748. Quando il padre e la madre sono sopravvissuti alla persona morta senza prole, se questa ha lasciato fratelli, o sorelle, o loro discendenti, l'eredità si divide in due porzioni eguali, di cui soltanto una metà si deferisce al padre e alla madre, che la dividono tra loro egualmente;

L'altra metà appartiene ai fratelli, sorelle o loro discendenti, come verrà spiegato nella sezione quinta del presente capo.

Novell. 118, *cap.* 2, *novell.* 127, *cap.* 1.

749. Nel caso in cui la persona morta senza prole abbia lasciato fratelli, sorelle, o loro discendenti, se è premorto o il padre, o la madre, la porzione che gli sarebbe stata devoluta in conformità del precedente articolo, si riunisce alla metà deferita ai fratelli, sorelle o loro rappresentanti, come sarà spiegato nella seguente sezione.

SEZIONE V.

Delle Successioni de' collaterali.

750. In caso di premorienza del padre e della madre d'una persona che muoja senza prole, i suoi fratelli, sorelle, o loro discendenti sono chiamati alla successione, ad esclusione degli ascendenti e degli altri collaterali.

Succedono, o per proprio diritto, o per quello di rappresentazione, come fu disposto nella sezione seconda del presente capo.

Novell. 118, *cap.* 2; *novell.* 127, *cap.* 1. — *Authentic. cessante. cod. de legitimis haeredibus.*

751. Se il padre e la madre della persona morta senza prole sono sopravvissuti, i suoi fratelli, sorelle o loro rappresentanti non sono chiamati che alla metà dell'eredità. Se è sopravvisuto soltanto il padre o la madre, sono chiamati a conseguirne i tre quarti.

752. La divisione della metà o dei tre quarti devoluti a' fratelli o sorelle a norma dell'articolo precedente, si eseguisce tra loro in eguali porzioni, quando derivano tutti dal medesimo matrimonio; se provengono da matrimonj diversi, la divisione si fa per metà tra le due linee paterna e materna del defunto; i germani prendono parte nelle due linee, e gli uterini ed i consanguinei ciascuno soltanto nella propria linea: se non vi sono fratelli o sorelle che da un lato, succedono nella totalità, ad esclusione di qualunque altro parente dell'altra linea.

753. In mancanza di fratello o sorella o discendenti da essi, ed in mancanza di ascendenti nell'una o nell'altra linea, l'eredità è deferita per metà agli ascendenti superstiti; e per l'altra metà ai parenti più prossimi dell'altra linea.

Quando vi concorrono parenti collaterali nel medesimo grado, la divisione si fa per capi.

Novell. 118, *cap.* 3. — *Authentica post fratres fratumve, cod. de legitimis haeredibus.*

754. Nel caso dell'articolo precedente, il padre o la madre superstite ha l'usufrutto della terza parte dei beni a cui non succede in proprietà.

755. Non ha luogo la successione dei parenti oltre il duodecimo grado.

In mancanza di parenti in grado successibile in una linea, i parenti dell'altra linea succederanno nell'intera eredità.

Instit. de successione cognatorum, § 5.

CAPO IV.

Delle Successioni irregolari.

SEZIONE PRIMA.

Dei Diritti dei Figli naturali sui beni dei loro genitori, e della successione di questi ai Figli naturali morti senza prole.

756. I figli naturali non sono eredi; la legge non accorda ad essi un tal diritto sopra i beni del loro padre o madre defunti, se non quando siano stati legalmente riconosciuti. Essa non accorda ai medesimi alcun diritto sopra i beni dei parenti del loro padre o della madre.

V. *Can. quid est, quaest.* 7, *causs.* 35; *Rebuffus in proem. constit. regiar., gloss.* 5, *numer.* 68, 69, 70 *et* 71, *et in tractatu de litter. naturalit., gloss.* 1, *num.* 6. — Bugnon, *de legib. abrogat., lib.* 1, *cap.* 18. — V. *l.* 2 *et* 8, *ff. unde cognati.* — *Novell.* 89, *cap.* 12.

757. Il diritto del figlio naturale sui beni del padre o della madre defunti, è regolato nel seguente modo:

Se il padre o la madre ha lasciato dei discendenti legittimi, il suo diritto è di un terzo della porzione ereditaria che egli avrebbe conseguito se fosse stato legittimo: e della metà quando il padre o la madre non avessero lasciato discendenti, ma bensì ascendenti, o

fratelli o sorelle; e di tre quarti quando il padre o la madre non avessero lasciato nè discendenti nè ascendenti, nè fratelli nè sorelle.

758. Il figlio naturale ha diritto sulla totalità dei beni, quando il padre o la madre non lasciano parenti in grado successibile.

L. 1, §2, ff. ad senatus-consult. Tert. et Orphit.

759. In caso di premorienza del figlio naturale, i suoi figli o discendenti possono reclamare i diritti stabiliti negli articoli precedenti.

760. Il figlio naturale ed i suoi discendenti sono tenuti ad imputare nella porzione cui hanno diritto di pretendere, tutto ciò che avessero ricevuto dal padre o dalla madre, la successione de' quali è aperta, e che sarebbe soggetto a collazione, secondo le regole stabilite alla sezione seconda del capo sesto del presente titolo.

761. È ad essi proibito qualunque reclamo, quando, durante la vita del loro padre o madre, abbiano ricevuto la metà di quanto è ai medesimi figli assegnato negli articoli precedenti, coll'espressa dichiarazione per parte degli stessi genitori, che sia loro intenzione di limitare la porzione del figlio naturale a quella soltanto che gli hanno dato.

Nel caso in cui questa porzione fosse inferiore alla metà di ciò che dovrebbe ricevere il figlio naturale, questi non potrà reclamare che il supplemento necessario a compire questa metà.

762. Le disposizioni degli articoli 757, 758, non sono applicabili ai figli adulterini od incestuosi.

La legge non accorda loro che i soli alimenti.

763. Questi alimenti sono regolati a norma della facoltà del padre o della madre, del numero e della qualità degli eredi legittimi.

764. Quando il padre o la madre del figlio adulterino od incestuoso gli avranno fatto imparare un'arte

meccànica, o quando uno di essi gli avrà, mentre viveva, assicurato gli alimenti, il figlio non potrà proporre alcuna pretesa contro la loro eredità.

765. L'eredità del figlio naturale morto senza prole, è devoluta al padre od alla madre che l'avrà riconosciuto; ovvero per metà a ciascuno di essi, quando sia stato riconosciuto da entrambi.

L. 2, § 1, *ff. ad senatus-consult. Tert. et Orphit; l.* 2, 4 *et* 8, *ff. unde cogn.*

766. In caso di premorienza del padre e della madre del figlio naturale, i beni che questi avesse ricevuto dai medesimi, passano ai fratelli o sorelle legittime, quando si trovano in natura nella di lui eredità: le azioni di ricupera, se ve ne sono, ovvero il prezzo dei detti beni alienati, se per anco non fu pagato, spettano egualmente ai fratelli e sorelle legittime. Tutti gli altri beni passano ai fratelli e sorelle naturali, od ai loro discendenti.

SEZIONE II.

Dei Diritti del Conjuge superstite, e del Fisco.

767. Quando il defunto non lascia nè parenti in grado successibile, nè figli naturali, i beni della sua eredità appartengono al consorte non separato da esso per divorzio il quale gli sopravvive.

L. unica, ff. unde vir et uxor; — . *L. unica cod. eod.* V. *Novell.* 53, *cap.* 16. *Novell.* 117, *cap.* 5. — *Authentica praeterea, cod. unde vir et uxor.*

768. In mancanza di conjuge superstite, l'eredità si acquista dal Fisco.

L. 1, 2, 3, 4 *et* 5, *cod. de bonis vacantibus. L.* 96, § 1, *ff. de legatis* 1.° *L.* 1, *in princip. de success. edict. L.* 1, § 2, *ff. de jure fisci. L. unica,* § 13, *cod. de caducis tollendis. L.* 4., *cod. de praepositis sacri cubiculi.*

769. Il conjuge superstite e l'amministrazione del

demanio che pretendono aver diritto all'eredità, devono fare apporre i sigilli, e fare stendere l'inventario nelle forme prescritte per l'accettazione dell'eredità col beneficio dell'inventario.

770. Essi devono domandare al tribunale di prima istanza nella cui giurisdizione si è aperta la successione, l'immissione in possesso della medesima. Il tribunale non può pronunziare sulla domanda che dopo tre pubblicazioni, ed affissioni nelle solite forme, e dopo sentito il Regio Procuratore.

771. Il consorte superstite è pure tenuto a far impiegare gli effetti mobili, o a dare cauzione bastante ad assicurarne la restituzione agli eredi del defunto, ove questi si presentino nell'intervallo di tre anni: passato questo termine, la cauzione è sciolta.

772. Il conjuge superstite o l'amministrazione del demanio che non avesse adempito alle formalità loro rispettivamente ingiunte, potranno essere condannati al risarcimento dei danni ed interessi verso gli eredi, qualora se ne presentino.

773. Le disposizioni degli articoli 769, 770, 771 e 772, sono comuni ai figli naturali chiamati alla successione in mancanza di parenti.

CAPO V.

Dell' Accettazione e della Rinunzia dell'Eredità.

SEZIONE I.

Dell' Accettazione.

774. L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente, o col beneficio dell'inventario.

L. 57, *ff. de adquirenda vel omittenda haereditate*; *l.* 22, *cod. de jure deliberandi*; *l.* 16, *cod. eod.*

775. Nessuno è tenuto ad accettare un'eredità che gli sia devoluta.

L. 16, *cod. de jure deliberandi.*

776. Le donne maritate non possono validamente

accettare un'eredità senza l'autorizzazione del marito, o del giudice, in conformità delle disposizioni del capo 6, titolo *del Matrimonio*.

Le eredità devolute ai minori, ed agli interdetti, non possono validamente accettarsi, se non secondo il disposto dal titolo *della Minor età, della Tutela, e dell' Emancipazione*.

777. L'effetto dell'accettazione si retrotrae al giorno in cui si è aperta la successione.

L. 54, *ff. de adquirenda vel omittenda haereditate*; *l.* 138 *et* 139, *ff. de regulis juris*.

778. L'accettazione può essere espressa, o tacita: è espressa quando si assume il titolo o la qualità di erede in un atto autentico o privato; è tacita, quando l'erede fa un atto che suppone necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità, e che non avrebbe egli diritto di fare, se non nella qualità di erede.

L. 20, *l.* 42, § 2; *l.* 78; *l.* 86, § 2; *l.* 88, *ff. de adquir. vel omittenda haeredit.*; *l.* 2 *et* 10, *cod. de jure deliberandi*; *l.* 1, 2 *et* 4, *cod. de repudianda vel abstinenda haeredit.*; *l.* 14, *ff. de bonorum possessione*. Ulp. *Fragm. tit.* 22, § 26.

779. Gli atti semplicemente conservatorj, di vigilanza e d'amministrazione provvisionale, non sono atti di adizione d'eredità, se con essi non siasi assunto il titolo o la qualità di erede.

L. 20, § 1; *l.* 78, *ff. de adquirenda vel omittenda haereditate*.

780. La donazione, la vendita o la cessione che uno de' coeredi faccia de' suoi diritti di successione, sia ad uno estraneo, sia a tutti i suoi coeredi, ovvero ad alcuno di essi, inducono l'accettazione dell'eredità per sua parte.

Lo stesso ha luogo, 1.° per la rinuncia fatta anche gratuitamente da uno degli eredi a vantaggio di uno, o più de' suoi coeredi;

2.° Per la rinuncia fatta anche a profitto di tutti i suoi coeredi indistintamente, quando riceva il prezzo della sua rinuncia.

L. 24, *ff. de adquir. vel omitt. haeredit.*; *l.* 6, *ff. de reg. juris. l.* 2, *ff. si quis omissa causa testamenti*; *l.* 1, *cod. eod.*

781. Quando colui a favore del quale si è aperta una successione, è morto senza averla ripudiata od accettata espressamente ovvero tacitamente, i suoi eredi possono per diritto proprio accettarla o ripudiarla.

L. 3 *et* 19, *cod. de jure deliberandi*; *l.* 86, *ff. de adquir. vel omitt. haeredit.*; *l.* 6, § 1; *l.* 42, § 3, *ff. de bonis liber.*

782. Se questi eredi non siano fra loro d'accordo per accettare o ripudiare l'eredità, deve questa accettarsi col beneficio dell'inventario.

783. Il maggiore d'età non può impugnare l'accettazione espressa o tacita da esso fatta d'un'eredità, salvo nel caso in cui tale accettazione fosse stata la conseguenza di un dolo usato verso di lui: egli non può addurre mai verun reclamo sotto pretesto di lesione, toltone il caso in cui l'eredità si trovasse assorbita o diminuita più della metà, per essersi scoperto un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione.

L. 8, *ff. de jure deliberandi*; *l.* 4, *cod. de repudianda vel abstinenda haereditate*; *l.* 13, § 1; *l.* 22 *et* 23, *ff. de adquir. vel omitt. haereditate.* — *Arg. ex l.* 75, *ff. de regul. juris*; *l.* 4, *cod. de juris et facti ignorant.*

SEZIONE II.

Della Rinuncia all'Eredità.

784. La rinuncia ad una eredità non si presume. Essa non può farsi che presso la cancelleria del tribunale di prima istanza, nel cui distretto si è aperta la successione, sopra un registro particolare tenuto a quest'effetto.

Contrar. l. 95, *ff. de adquir. vel omitt. haeredit.*

785. L'erede che rinuncia, è considerato come se non fosse mai stato erede.

786. La parte di quello che rinuncia si accresce ai suoi coeredi; se è solo si devolve al grado susseguente.

L. 59, § 3; *l.* 63. *et* 66, *ff. de haeredibus instituendis; l. unica*, § 10, *cod. de caducis tollendis.*

787. Non si succede giammai rappresentando un erede che ha rinunciato, se il rinunciante è il solo erede nel suo grado, o se tutti i coeredi rinunciano, subentrano i figli per diritto proprio e succedono per capi.

788. I creditori di colui che rinuncia ad' una eredità in pregiudizio de' loro diritti, possono farsi autorizzare giudizialmente ad accettarla in nome, luogo, stato del loro debitore.

In questo caso la renuncia è annullata non in favore dell'erede che vi ha rinunciato, ma solamente a vantaggio de' suoi creditori, e per la concorrente quantità de' loro crediti.

L. 6, *ff. de his quae in fraudem creditorum.*

789. La facoltà di accettare o rinunciare ad una eredità, si prescrive col decorso del tempo richiesto per la più lunga prescrizione dei diritti su' beni immobili.

L. 4, *cod. in quibus causis cessat longi temporis praescriptio; l.* 3, *cod. de praescriptione* 30 *vel* 40 *annorum.*

790. Sino a che il diritto di accettare un' eredità non è prescritto contro gli eredi che vi hanno rinunciato, possono questi ancora accettarla, quando essa non sia già stata accettata da altri eredi, senza pregiudizio però delle ragioni acquistate da terze persone sopra i beni dell' eredità, tanto in vigore della prescrizione, quanto in forza di atti validamente fatti col curatore deputato all' eredità giacente.

L. 6, *cod. de repudianda vel abstinenda haereditate*; *l.* 10, § 3, *de vulgari et pupillari substitutione*.

791. Non si può nemmeno nel contratto di matrimonio rinunciare all'eredità d'un uomo vivente, nè alienare i diritti eventuali che si potrebbero avere a tale successione.

L. 3, *cod de collationibus*; *l.* 16, *ff. de suis et legitimis haeredibus*; *l.* 35, § 1, *cod. de inofficioso testam.*; *l.* 15, 21 *et* 30, *cod. de pactis. l.* 4, *cod. de inutilibus stipulation*. V. Cujac. *in l.* 26, *ff. de verborum obligationib.*

792. Gli eredi che avessero sottratti, o nascosti effetti spettanti ad un'eredità, decadono dalla facoltà di rinunciarvi. Restano eredi puri e semplici non ostante la loro rinuncia, senza che possano pretendere alcuna parte negli effetti sottratti o nascosti.

L. 71, § 4, *ff. de adquirenda vel omittenda haereditate*.

SEZIONE III.

Del Beneficio dell'inventario, de' suoi effetti, e delle Obbligazioni dell'erede beneficiato.

793. La dichiarazione di un erede, il quale non vuole assumere questa qualità che col beneficio dell'inventario, deve esser fatta nella cancelleria del tribunale civile di prima istanza nel distretto in cui si è aperta la successione, e deve essere inscritta nel registro destinato a ricevere gli atti di rinuncia.

794. Questa dichiarazione non produce effetto che quando è preceduta o susseguita da un fedele ed esatto inventario dei beni dell'eredità nelle forme regolate dalle leggi sopra la procedura civile, e nei termini che verranno stabiliti in appresso.

L. 22, § 2, *cod. de jure deliberandi*.

795. L'erede deve fare l'inventario entro tre mesi, computabili dall'aperta successione.

Ha inoltre un termine di quaranta giorni per deli-

berare sull'accettazione o rinuncia dell'eredità, i quali incominciano a decorrere dal giorno della scadenza de' tre mesi accordati per l'inventario, o dal giorno in cui fu compito l'inventario stesso, nel caso che fosse ultimato prima di tre mesi.

L. 22, § 2 *et* 3, *cod. de jure deliberandi*; *l.* 1, § 1, *l.* 2, 3 *et* 4, *ff. de jure deliberandi*.

796. Se però si trovano nella eredità degli oggetti suscettibili di deperimento, o la cui conservazione importi grave dispendio, l'erede nella sua qualità di successibile, può farsi giudicialmente autorizzare a procedere alla vendita de' medesimi, senza che da ciò si possa indurre ch'egli abbia accettata l'eredità.

Questa vendita deve farsi col mezzo di pubblico ufficiale, dopo gli avvisi e le pubblicazioni regolate secondo le leggi della procedura civile.

L. 5, § 1; *l.* 6, *ff. de jure deliberandi*; *l.* 20, § 2, *ff. de adquirenda vel omittenda haereditate*.

797. Durante i termini accordati per fare l'inventario e per deliberare, l'erede non può essere costretto ad assumerne la qualità, e non può essere ottenuta alcuna condanna contro di lui. Se rinuncia all'eredità prima o dopo spirati i termini, le spese da lui fatte legittimamente sino a tale epoca, sono a carico dell'eredità.

L. 22, § 11, *cod. de jure deliberandi*.

798. Scorsi i suddetti termini, l'erede, in caso che venga chiamato in giudizio, può chiedere un nuovo termine il quale gli verrà ancora accordato o negato, secondo le circostanze, dal tribunale avanti cui pende la contestazione.

L. 3, *ff. de jure deliberandi*.

799. Le spese della lite, nel caso del precedente articolo, sono a carico dell'eredità, quando l'erede giustifichi, o che non era informato della morte, o che i termini sono stati insufficienti, sia a cagione della si-

tuazione de' beni, sia per causa di sopravvenute controversie: in mancanza di tali giustificazioni le spese restano a suo carico personale.

800. L'erede, benchè siano scorsi i termini accordati dall'articolo 795, e quelli concessi dal giudice in conformità dell'articolo 798, ha nondimeno la facoltà di fare l'inventario, e di qualificarsi erede beneficiato, quando non abbia esercitato d'altronde verun atto proprio di erede, o non vi sia contro di lui qualche sentenza passata in giudicato, la quale lo condanni nella qualità di erede puro e semplice.

Argum. ex l. 10, *ff. de jure delib., et l.* 19, *cod. eod.* — *Contrar. argum. ex l.* 12, 13 *et* 14, *ff. de excep. rei judicatae.*

801. L'erede che è colpevole di aver occultato, o di avere scientemente e con mala fede, omesso di descrivere nell'inventario alcuni effetti appartenenti all'eredità, è decaduto dal beneficio dell'inventario.

L. 22, § 10 *et* 12, *cod. de jure deliberandi.* — *Novell.* 1, *cap.* 2, § 2.

802. L'effetto del beneficio dell'inventario consiste nel dare all'erede il vantaggio,

1.° Che non sia tenuto al pagamento dei debiti ereditarj, se non fino alla concorrente somma del valore de' beni ad esso pervenuti, ed anche che possa liberarsi dal pagamento dei debiti coll'abbandonare tutti i beni dell'eredità ai creditori ed ai legatarj;

2.° Che non siano confusi i suoi beni proprj con quelli dell'eredità, e che gli sia conservato contro la medesima il diritto di chiedere il pagamento de' suoi crediti.

L. 22, § 4 *et* 9; *de jure deliberandi; l.* 48, *ff. ad legem Falcidiam.*

803. L'erede beneficiato è incaricato di amministrare i beni ereditarj, e deve render conto della sua amministrazione ai creditori ed ai legatarj.

Non può essere costretto al pagamento co' beni suoi proprj, che dopo essere stato costituito in mora a presentare il suo conto, e quando non abbia ancora soddisfatto a questo dovere.

Dopo la liquidazione del conto non può essere astretto al pagamento co' suoi proprj beni, che solamente fino alla concorrenza di quelle somme, delle quali egli risulti debitore per residuo.

V. Faber, *in codic., lib.* 6, *tit.* 11, *definit.* 30.

804. Egli non è tenuto che per mancanze gravi commesse nell' amministrazione di cui è incaricato.

Argum. ex l. 22, § 3, *ff. ad senatus-consult. Trebellian.*; *l.* 24, § 5, *ff. soluto matrimon.*

805. Non può vendere i mobili dell'eredità, che col mezzo di un pubblico ufficiale agl' incanti, e dopo le solite affissioni e pubblicazioni.

Se li presenta in natura, non è obbligato che per la diminuzione del loro valore, o per la deteriorazione cagionata dalla sua negligenza.

806. Non può vendere gl' immobili, che nelle forme prescritte dalle leggi sulla procedura: è tenuto ad assegnarne il prezzo ai creditori ipotecarj che si sono fatti riconoscere.

L. 22, § 4, 5 *et* 6, *cod. de jure deliberandi.*

807. È tenuto, se così vogliono i creditori od altre persone aventi interesse, di prestare idonea e sufficiente cauzione per il valore de' mobili compresi nell' inventario, e per quella parte del prezzo degl' immobili che non fosse stata assegnata ai creditori ipotecarj.

Mancando egli di dare questa cauzione, i mobili sono venduti, ed il loro prezzo è depositato, come pure la parte non assegnata del prezzo degl' immobili, per essere il tutto impiegato a soddisfare i pesi ereditarj.

808. Se vi sono opposizioni per parte de' creditori, l'erede beneficiato non può pagare che secondo l'ordine ed il modo determinato dal giudice.

Se non vi sono creditori opponenti, egli paga i creditori ed i legatarj secondo che si presentano.

L. 22, § 4, *cod. de jure deliberandi.*

809. I creditori non opponenti i quali non si presentano che dopo la liquidazione de' conti, ed il pagamento della residua somma, non hanno azione che contro i legatarj.

Nell'uno e nell'altro caso, quest'azione si prescrive col lasso di tre anni, da computarsi dal giorno della liquidazione del conto, e del pagamento della residua somma.

L. 22, § 4, 5 *et* 6, *cod. de jure deliberandi.*

810. Le spese de' sigilli giudiziarj, se vennero apposti, quelle dell'inventario e del conto, sono a carico dell'eredità.

L. 22, § 9, *cod. de jure deliberandi.*

SEZIONE IV.

Delle Eredità giacenti.

811. Quando spirati i termini per fare l'inventario e per deliberare, non si presenti alcuno che reclami un'eredità, o che non sia noto l'erede, o che gli eredi certi vi abbiano renunziato, questa eredità si reputa giacente.

812. Il tribunale di prima istanza, nel cui circondario si è aperta la successione, deputa un curatore sulla istanza delle persone interessate, o sulla richiesta del Regio Procuratore.

L. 1, *l.* 2, *ff. de curatoribus bonis dandis.*

813. Il curatore di un'eredità giacente è tenuto, prima di tutto, di farne constare lo stato per mezzo di un inventario: ne esercita e promuove le ragioni; risponde alle istanze promosse contro la stessa; e l'amministra coll'obbligo di versare il contante che si trova nell'eredità, come pure quello ricavato dal prezzo dei mobili o degli stabili venduti, nella cassa del ricevitore della Regia amministrazione, e ciò per la conserva-

zione de' diritti, e coll'obbligo di renderne conto a chi sarà di ragione.

L. 2. § 1, *ff. de curatoribus bonis dandis.*

814. Le disposizioni della sezione terza del presente capo, sopra le forme dell'inventario, sui modi d'amministrazione e rendimento de' conti per parte dell'erede beneficiato, sono inoltre comuni ai curatori delle eredità giacenti.

CAPO VI.

Delle Divisioni e delle Collazioni.

SEZIONE I.

Dell'Azione per la divisione, e della sua forma.

815. Nessuno può essere astretto a rimanere in comunione; e si può sempre domandare la divisione, non ostante qualunque proibizione e convenzione in contrario.

Ciò nondimeno si può convenire di sospendere la divisione per un tempo determinato; ed una tal convenzione non può essere obbligatoria oltre i cinque anni; ma può essere rinovata.

L. 5, *cod. communi dividundo; l.* 14, § 2, *ff. eod., l.* 1 *et* 43, *ff. familiae erciscundae; l.* 26, § 4, *ff. de conditione indebiti; l.* 70, *ff. pro socio; l.* 78, *ff. ad senatus-consult. Trebellianum; l. ultim.*, § 8, *ff. de legatis* 2.° — Bartol. *in l.* 7, *ff. de annuis legatis.*

816. Può domandarsi la divisione, quando ancora uno de' coeredi avesse goduto separatamente parte dei beni ereditarj, nel caso che non siavi stato un atto precedente di divisione, o non siavi un possesso bastante ad indurre la prescrizione.

L. 21, *cod. de pactis; l.* 4, *cod. communi dividundo; l.* 12, *cod. familiae erciscundae; l.* 2, 6, *et* 8, *cod. communia utriusque judicii. Argum. ex l.* 64, *ff. pro socio.* V. Bartol. *et gloss. in l.* 4, *cod. communi dividundo.* — *L.* 8, *cod. de jure deliber. et de adeunda;*

l. 3 et 4, cod. in quibus causis cessat longi temporis praescript.

817. L'azione per la divisione, riguardo ai coeredi minori od interdetti, può essere promossa dai loro tutori, a ciò specialmente autorizzati da un consiglio di famiglia.

Riguardo ai coeredi assenti, l'azione spetta ai parenti che sono stati messi in possesso.

L. 1, in pr. ff. de rebus eorum qui sub tutela vel cur. sunt.; l. 17. cod. de praediis et aliis rebus minor.

818. Il marito senza il concorso della moglie, può domandare la divisione degli effetti mobili od immobili ad essa pervenuti, i quali cadono nella comunione dei beni; riguardo agli effetti che non cadono nella indicata comunione, il marito non può domandare la divisione senza il concorso della moglie.

Potrà soltanto, avendo il diritto di godere de' suoi beni, domandare una divisione provvisionale.

Quelli che sono eredi unitamente alla moglie non possono domandare la divisione definitiva, se non chiamando in causa il marito e la moglie.

V. *l. 78, § 4, ff. de jure dotium; l. 2, cod. de fundo dotali.*

819. Se tutti gli eredi sono presenti ed in età maggiore, non è necessaria l'apposizione dei sigilli sopra gli effetti ereditarj, e la divisione può farsi in quella forma ed atto che le parti interessate crederanno conveniente.

Se tutti gli eredi non sono presenti, se fra essi si trovano de' minori o degli interdetti, dovrà essere apposto il sigillo nel più breve termine, sì a richiesta degli eredi, come ad istanza del Regio Procuratore presso il tribunale di prima istanza, ed anche *ex officio* dal giudice di pace, nel cui circondario si è aperta la successione.

820. I creditori pure potranno richiedere l'apposi-

zione dei sigilli, in forza di un titolo esecutivo, o col permesso del giudice.

821. Quando si sono apposti i sigilli, è permesso a qualunque creditore di opporsi, ancorchè non abbia nè titolo esecutivo, nè permesso del giudice.

Le formalità per levare i sigilli, e per formare l'inventario, sono regolate dal metodo di procedura civile.

822. L'azione per la divisione, e le controversie che insorgessero nel corso delle operazioni sono sottoposte al tribunale del luogo ove si è aperta la successione.

Davanti a questo tribunale si procede agl'incanti, e devono essere introdotte le domande concernenti la garanzia delle porzioni fra i condividenti, come pure quelle dirette a rescindere la divisione.

L. unica, cod. ubi de haereditatate agatur; l. 37, § 1, *ff. de obligationibus et actionibus.*

823. Se uno dei coeredi ricusa di acconsentire alla divisione, o se insorgono controversie sul modo d'intraprenderla, o di ultimarla, lo stesso tribunale pronunzia come nelle cause sommarie, ovvero, essendovi luogo, delega un giudice per le operazioni della divisione, e decide le contestazioni, sopra la relazione del medesimo.

824. La stima degl'immobili si fa per mezzo dei periti scelti dalle parti interessate, o nominati d'ufficio, quando essi si ricusino.

Il processo verbale dei periti deve presentare le basi della stima, deve indicare se l'effetto stimato possa comodamente dividersi, ed in qual maniera; e finalmente in caso di divisione, fissare ciascuna delle parti che si possono fare ed il loro valore.

825. La stima dei mobili, quando non se ne sia fissato il prezzo in un inventario regolare, deve farsi a

giuste prezzo da persone intelligenti, e senza lasciar luogo ad accrescimento.

826. Ciascuno de' coeredi può chiedere in natura la sua parte dei beni mobili ed immobili della eredità: nondimeno, se vi fossero creditori che gli avessero sequestrati o si opponessero, o se la maggior parte dei coeredi ne giudicasse necessaria la vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditarj, i mobili sono venduti pubblicamente nelle solite forme.

Argum. ex l. 26, *ff. familiae erciscundae; l.* 28, *ff. eod.*

827. Se gli stabili non possono comodamente dividersi, se ne dovrà fare la vendita all'incanto davanti al tribunale. Quando però le parti siano tutte in età maggiore, possono consentire che l'incanto segua davanti un notaro eletto di comune accordo.

Edict. perpet, *lib.* 10, *tit.* 2; *l.* 22, § 1; *l.* 30 *et* 55, *ff. familiae erciscundae; l.* 3, *cod. comm. dividundo.*

828. Dopo la stima e vendita dei mobili ed immobili il giudice delegato rimette, se occorre, le parti avanti ad un notaro da esse eletto, o nominato *ex officio*, quando esse non si accordino nella scelta.

Avanti a questi si procede ai conti che i condividenti dovessero rendersi, ed alla formazione dello stato generale dei beni, a quella delle respettive porzioni ereditarie, ed alle somministrazioni da farsi a ciascuno de' condividenti.

829. Ciascuno dei coeredi a norma delle regole che saranno stabilite in appresso, conferisce nella massa tutto ciò che gli è stato donato, e le somme di cui è debitore.

830. Se la collazione non è fatta in natura, i coeredi ai quali è dovuta, prededucono una porzione eguale sulla massa ereditaria.

Queste prededuzioni, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura, qualità e bontà

di quelli che non sono stati conferiti in natura.

831. Dopo le dette prededuzioni, si procede sopra ciò che rimane in massa, alla formazione di altrettante parti eguali, quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti.

832. Nella formazione e composizione delle quote, si deve evitare, per quanto sia possibile, di smembrare i fondi e di recar danno colla divisione alla qualità delle coltivazioni, e devesi fare in modo che entri in ciascuna quota, se è possibile, la medesima quantità di mobili, immobili, diritti, o crediti della stessa natura e valore.

L. 55, *ff. familiae erciscundae; l.* 7 *et* 21, *ff. communi dividundo; l.* 11, *cod. communia utriusque.*

833. L'ineguaglianza in natura delle quote ereditarie si compensa con una retribuzione, o in rendite o in danaro.

L. 55, § 2; *l.* 55, *ff. famil. erciscundae.* — *Institut. de officio judicis*, § 4.

834. Le quote si formano da uno dei coeredi, se gli altri concordano nella di lui scelta, e se colui che è stato eletto accetta la commissione: in caso contrario, si formano da un perito che si nomina dal giudice delegato.

Le quote vengono in seguito estratte a sorte.

835. Prima di procedere all'estrazione a sorte, ciascun condividente è ammesso a proporre i suoi reclami contro la formazione delle quote.

836. Le norme prescritte per la divisione delle masse da farsi tra le stirpi condividenti, si osservano egualmente nella suddivisione.

837. Se nelle operazioni commesse ad un notajo, insorgono contestazioni, il notajo stenderà processo verbale delle opposizioni e di quanto deducono rispettivamente le parti, quindi le rimetterà avanti il delegato per la divisione, e inoltre si procederà secondo

le forme prescritte dalle leggi sulla procedura civile.

838. Se tutti i coeredi non sono presenti, o se fra questi vi siano degl'interdetti o de minori di età, ancorchè emancipati, la divisione deve farsi giudizialmente in conformità delle norme prescritte negli articoli 819 e successivi, sino al precedente inclusivamente. Se vi sono più minori i quali abbiano interessi opposti nella divisione, si deve dare loro un tutore speciale e particolare.

839. Se vi è luogo ad incanti, nel caso dell'antecedente articolo, non possono esser fatti che giudizialmente colle formalità prescritte per l'alienazione dei beni de'minori. Gli estranei vi sono sempre ammessi.

840. Le divisioni fatte in conformità delle regole sopra stabilite, sia dai tutori, coll'autorizzazione del consiglio di famiglia, sia dai minori emancipati, assistiti dai loro curatori, sia in nome degli assenti o non presenti, sono definitive: se non sono state osservate le regole sopra prescritte, le divisioni non sono che provvisionali.

841. Qualunque persona, ancorchè parente del defunto che non sia in istato successibile, ed a cui un coerede abbia ceduto i suoi diritti all'eredità, può essere esclusa dalla divisione da tutti i coeredi o da un solo, rimborsandogli il prezzo della cessione.

Argum. ex l. 22 *et* 23, *cod. mandati vel contra*. V. *l.* 89, § 4, *ff. de legat.* 2.° — *Argum. ex leg.* 1, *cod. dol. Et l.* 19, *cod. familiae erciscundae*.

842. Compita la divisione, si dovranno rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi agli effetti speciali che loro sono pervenuti.

I documenti di una proprietà divisa rimangono a quello che ne ha la maggior parte, coll'obbligo però di comunicarli a quelli fra i suoi condividenti che vi avranno interesse, ogni qualvolta ne venga richiesto.

I documenti comuni all'intiera eredità si consegne-

ranno a colui che tutti gli eredi hanno scelto per esserne il depositario, coll'obbligo di somministrarli ai condividenti, ad ogni loro domanda.

Se vi è difficoltà sulla scelta, essa verrà determinata dal giudice.

L. 5, cod. communia utriusque; l. 4, § 3; l. 5 et 6, ff. familiae ercisc.; l. ultim., ff. de fide instrumentor.

SEZIONE II.

Delle Collazioni.

843. Qualunque erede, ancorchè beneficiato concorrendo ad un'eredità, deve conferire a' suoi coeredi tutto ciò che ha ricevuto dal defunto per donazione tra vivi, si direttamente che indirettamente: egli non può ritenersi le cose donate, nè reclamare i legati a lui fatti dal defunto; eccetto che gli siano stati fatti espressamente a titolo di prelegato, ed oltre la sua parte, o colla dispensa dalla collazione.

L. 1, ff. de collatione bonorum; l. 17. et 20, cod. de collationibus. — Novell. 18, cap. 6. Authentic. ex testamento, cod. de collationibus. l. 39, § 1, ff. familiae ercisc.; l. 25, cod. eod.; l 4, ff. de collatione dotis.

844. Anche nel caso in cui le donazioni ed i legati siano stati fatti con dispensa dalla collazione, od a titolo di prelegato, l'erede venendo alla divisione non può ritenerli, che sino alla concorrenza della porzione disponibile: il di più è soggetto a collazione.

L. 20, § 2, cod. de collationibus.

845. L'erede che ripudia l'eredità, può non ostante ritenersi le donazioni tra vivi, o reclamare i legati a lui fatti, fino alla concorrenza della porzione disponibile.

L. 17; l. 20, § 1, cod. de collationibus; l. 25, cod. famil. ercisc. — Novell. 92, cap. 1. — Authentica si parens cod. de inofficioso testamento.

846. Il donatario, che non era erede presuntivo al

tempo della donazione, ma che si trova in istato successibile allora quando s'apre la successione, deve egualmente conferire, quando il donatore non l'avesse dispensato.

847. Le donazioni ed i legati fatti al figlio di colui che è successibile al tempo in cui s'apre la successione, sono sempre considerati come fatti colla dispensa dalla collazione.

Il padre succedendo al donante non è tenuto a conferirli.

848. Similmente, il figlio succedendo per ragione propria al donante, non è tenuto a conferire le cose donate al di lui padre, ancorchè avesse accettato l'eredità di questo; ma se il figlio succede per diritto di rappresentazione, deve conferire quello che fu donato al padre, anche nel caso in cui avesse ripudiata la sua eredità.

L. 19, *cod. de collationibus*.

849 Le donazioni ed i legati in favore del consorte di colui che fosse successibile, sono riputati come fatti colla dispensa dal conferirli.

Se le donazioni ed i legati sono fatti congiuntamente a due conjugi, di cui uno solamente sia in istato di succedere, questi ne conferisce la metà: se sono fatti al consorte successibile, ha luogo la collazione per intiero.

850. La collazione si fa solamente nell'eredità del donante.

851. È soggetto a collazione ciò che si è impiegato per formare uno stabilimento ad uno de' coeredi, o per pagare i suoi debiti.

L. 20, *cod. de collationibus*.

852. Non si devono conferire le spese di alimenti, di mantenimento, d'educazione, d'istruzione, le spese ordinarie di abbigliamento, quelle per nozze e regali d'uso.

L. 1, § 15 *et* 16, *ff. de collatione bonorum*; *l.* 20, § 6; *l.* 50, *ff. familiae ercisc.*

853. Lo stesso ha luogo riguardo agli utili che l'erede ha potuto conseguire da convenzioni fatte col defunto, purchè le dette convenzioni non contenessero al momento in cui vennero fatte, alcun indiretto vantaggio.

V. *Argum. ex l.* 36 *et* 38, *ff. de contrahenda emptione*; *l.* 3, *l.* 9, *cod. eod.*

854. Non è pure dovuta collazione alcuna in conseguenza delle società contratte senza frode tra il defunto ed uno de' suoi eredi, quando le condizioni siano state regolate con un atto autentico.

855. L'immobile che è perito per caso fortuito e senza colpa del donatario, non è soggetto a collazione.

L. 2, § 2, *ff. de collatione bonorum. Argum. ex l.* 22, § 3, *ff. ad senatus-consul. Trebellianum*; *l.* 40, § 1, *ff. de conditione indebiti*; *l.* 58, *ff. de legat.* 1.°

856. I frutti o gl'interessi delle cose soggette alla collazione, non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione.

L. 5, § 1. *ff. de dotis collatione*; *l.* 20, *cod. de collationibus*; *l.* 9, *cod. familiae erciscundae. Leg. cod. de petitione haereditatis.*

857. La collazione non è dovuta che dal coerede al suo coerede: non è dovuta a favore dei legatarj, nè dei creditori ereditarj.

L. 1, § 1, *ff. de collationibus.*

858. La collazione si fa o col presentare la cosa in natura, o coll'imputare il valore della porzione dovuta.

Argum. ex leg. 5, *cod. de collationibus*; *l.* 1, § 12, *ff. de collatione bonorum. — Novell.* 97, *cap.* 6.

859. La collazione può esigersi in natura riguardo agl'immobili, ogni qualvolta l'immobile donato non sia stato alienato dal donatario, e non si ritrovino nell'

eredità degl'immobili della stessa natura, valore e bontà, co' quali si possano formare delle porzioni pressochè eguali a favore degli altri coeredi.

860. La collazione ha luogo per imputazione, quando il donatario ha alienato l'immobile prima dell'apertura della successione. Tale collazione si fa, avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione.

861. In tutti i casi, devesi dare credito al donatario delle spese colle quali ha migliorata la cosa, avuto riflesso al maggiore valore di essa al tempo della divisione.

Argum. ex leg. 14, *ff. de conditione indebiti.*

862. Devono egualmente computarsi a favore del donatario le spese necessarie, che egli ha fatte per la conservazione della cosa, ancorchè non l'abbia migliorata.

L. 1, § 5, *ff. de dotis collatione; l.* 1, § 1; *l.* 2, 3 *et* 14, *ff. de impensis in rebus dotalibus factis; l.* 79 *ff. de verborum significatione.*

863. Il donatario, dal suo canto, è tenuto per i guasti e deterioramenti, che per suo fatto, colpa, e negligenza, abbiano diminuito il valore dell'immobile.

864. Nel caso in cui l'immobile sia stato alienato dal donatario, i miglioramenti o deterioramenti fatti dall'acquirente, devono essere computati in conformità dei tre articoli precedenti.

865. Quando la collazione si fa in natura, i beni si riuniscono alla massa dell'eredità, liberi da qualunque peso imposto dal donatario; ma i creditori ipotecarj possono intervenire alla divisione, per opporsi alla collazione che fosse per farsi in frode de'loro diritti.

866. Quando la donazione d'un immobile fatta a persona in istato di succedere colla dispensa dalla collazione, ecceda la porzione disponibile, la collazione

di ciò che eccede si fa in natura, se la separazione può comodamente eseguirsi.

Nel caso contrario, se l'eccedenza supera la metà del valore dell'immobile, il donatario deve conferirlo per intiero, salvo ad esso il diritto di prededurre dalla massa ereditaria il valore della porzione disponibile: se questa porzione eccede la metà del valore dell'immobile, il donatario può ritenerselo per intiero, imputando il di più nella sua parte ereditaria e compensando in danaro od altrimenti i suoi coeredi.

Argum. ex leg. 31, § 4, *ff. de donationibus inter virum et uxorem.*

867. Il coerede che deve conferire un immobile in natura, può ritenerne il possesso sino all'effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per ispese e miglioramenti.

868. La collazione degli effetti mobili non si fa che per imputazione. Si fa sul ragguaglio del prezzo che i medesimi valevano al tempo della donazione giusta la stima annessa all'atto della donazione stessa, ed, in mancanza di tale stima, a norma di quella che verrà fatta da periti a giusto prezzo e senza dar luogo ad aumento.

869. La collazione del danaro donato si fa col prendere una minore quantità del danaro che si trovi in effettivo nell'eredità.

In caso che il danaro non basti, il donatario può esimersi dal conferire altro danaro, cedendo sino alla concorrente quantità, l'equivalente in mobili, od in mancanza di questi, in immobili ereditarj.

SEZIONE III.

Del pagamento dei debiti.

870. I coeredi contribuiscono tra essi al pagamento dei debiti ed ai pesi dell'eredità, ciascuno in proporzione di ciò che gli perviene.

L. 2 et 7, cod. de haereditariis actionibus; l. 1 et 2,

cod. si unus ex pluribus haeredibus; l. 1, *cod. de exceptionibus seu praescriptionibus; l.* 1, *cod. si certum petatur; l.* 6, *cod. familiae erciscundae; l.* 26, *cod. de pactis; l.* 10, *cod. de jure deliberandi; l.* 25, § 13, *ff. famil. ercisc.; l.* 33, *ff. de legatis* 2.° *l.* 2, *cod. de annonis et tributis.*

871. Il legatario a titolo universale contribuisce unitamente agli eredi in proporzione della sua parte ereditaria; ma il legatario particolare non è tenuto ai debiti e pesi, salva però l'azione ipotecaria sul fondo legato.

L. 13, *cod. de haeredibus instituendis; l.* 168, § 1, *ff. de regulis juris.*

872. Ciascun coerede, quando i beni immobili d'un' eredità sono aggravati di prestazioni in virtù d'ipoteca speciale, può esigere che tali prestazioni siano affrancate e resi liberi i beni, prima che si proceda alla formazione delle porzioni ereditarie. Se i coeredi dividono l'eredità nello stato in cui essa si trova, il fondo gravato deve stimarsi colle medesime norme con cui si stimano gli altri beni immobili; si detrae dal prezzo totale il capitale corrispondente alla prestazione; l'erede nella cui quota cade questo fondo, è caricato solo dell'adempimento della prestazione medesima, ed egli è in dovere di garantirne i coeredj.

873. Gli eredi sono tenuti ai debiti ed ai pesi ereditarj personalmente a misura delle loro parte e porzione virile, ed ipotecariamente per l'intero; salvo il loro regresso, tanto contro i coeredi, quanto contro i legatarj universali, in proporzione della tangente per cui essi devono contribuire.

L. 2 *et* 7, *cod. de haereditariis actionibus. Argum. ex leg.* 65, *ff. de evictionibus; l.* 8 *et* 2, *ff. de pignorantitia actione; l.* 6 *et* 16, *cod. de distractione pignorum.*

874. Il legatario particolare che ha estinto un debi-

o di cui era aggravato il fondo legato, entra nelle ragioni del creditore contro gli eredi e successori a titolo universale.

L. 57, *ff. de legatis* 1.° *L.* 23, *in pr. ff. de peculio legato*.

875. Il coerede o successore a titolo universale, che, in forza d'ipoteca, ha pagato un debito comune oltre la sua parte, non ha regresso contro gli altri coeredi o successori a totolo universale, fuori che per quella parte che ciascheduno di essi deve personalmente sostenere, quand'anche il coerede che ha pagato il debito, si fosse fatto surrogare nei diritti de creditori; senza pregiudizio però delle ragioni di un coerede il quale, in forza del beneficio dell'inventario, avesse conservata la facoltà di ripetere, come qualunque altro creditore, il pagamento del suo credito personale.

876. In caso d'insolvibilità d'un coerede o successore a titolo universale, la sua tangente nel debito ipotecario è ripartita in proporzione sopra tutti gli altri.

Argum. ex l. 2, *cod. de duobus reis stipulandi et promittendi; l.* 22, § 9, *cod. de jure deliberandi*.

877. I titoli esecutivi contro il defunto sono parimente esecutivi contro la persona dell'erede; non potranno ciò nondimeno i creditori procedere alla esecuzione se non otto giorni dopo aver fatta l'intimazione di questi titoli alla persona o al domicilio dell'erede.

Argum. ex l. 36 *et* 39, *ff. de fide jussoribus et imandatoribus; l.* 11, *cod. eod., titul; l.* 76, *ff. de solutionibus et liberationibus*.

878. In qualunque caso, e contro qualunque creditore, essi possono domandare la separazione del patrimonio del defunto dal patrimonio dell'erede.

L. 1, § 1, *ff. de separationibus; l.* 2, *cod. de bonis auctoritate judicis possidendis*. V. *l.* 4, *ff. de separationibus*.

879. Questo diritto non è però più esercibile, quan-

do vi è novazione del debito del defunto, coll' aver accettato l'erede per debitore.

L. 1, § 10 *et* 11 *et* 15, *ff. de separationibus; l.* 2, *cod. de bonis auctoritate judicis possidendis.*

880. Si prescrive, riguardo ai mobili, col decorso di tre anni.

Riguardo agl'immobili, l'azione può esercitarsi finchè esistono in mano dell'erede.

L. 1, § 12 *et* 13, *ff. de separationibus.*

881. I creditori di un erede non sono ammessi a domandare la separazione dei patrimonj contro i creditori dell'eredità.

L. 1, § 2 *et* 5, *ff. de separationibus.*

882. I creditori di un condividente, per impedire che la divisione sia fatta in frode de' loro diritti, possono opporsi perchè non vi si proceda se non col loro intervento a loro spese: ma non possono impugnare una divisione consumata, eccetto il caso in cui si fosse eseguita senza il loro intervento in pregiudizio di un opposizione che essi avessero fatta.

SEZIONE IV.

Degli effetti della Divisione, e della garanzia delle rispettive Quote.

883. Ogni erede è riputato solo ed immediato successore in tutti gli effetti componenti la sua quota, a lui pervenuti come maggiore offerente, e che non abbia giammai avuta la proprietà degli altri effetti ereditarj.

L. 1, *cod. communia utriusque; l.* 20, § 3; *l.* 44 § 1, *ff. familiae ercis.*; *l.* 77, § 18, *ff. de legatis* 2.° V. *l.* 3, § 2, *ff. qui potiores in pignore; l.* 6, § 8, *ff. communi dividundo; l.* 25, § 6; *l.* 54, *ff. famil. ercisc.* — V. *l. unica, cod. si communis res pignori data sit.*

884. I coeredi rimangono vicendevolmente tra di loro garanti per le sole molestie ed evizioni procedenti da causa anteriore alla divisione.

La garanzia non ha luogo se la qualità dell'evizione

sofferta è stata eccettuata con una clausola particolare ed espressa dell'atto di divisione: cessa inoltre se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.

L. 14, *cod. familiae ercisc.*; *l.* 20, § 3; *l.* 25, § 21; *l.* 33, *ff. eod.* — *Argum ex l.* 14, § 9, *ff. de edilitio edicto*; *l.* 8, *cod. de evictionibus*; *l.* 77, § 8, *ff. de legatis* 2.°

885. Ciascun coerede è personalmente obbligato, a proporzione della sua quota ereditaria, d'indennizzare il di lui coerede della perdita cagionata dall'evizione.

Se uno de'coeredi si trova insolvibile, la tangente cui egli è tenuto deve essere egualmente ripartita tra la persona garantita, e tutti i coeredi solvibili.

L. 1 *et* 2, *cod. si unus ex pluribus haeredibus.*

886. La garanzia della solvibilità del debitore di una rendita non può sussistere che per i cinque anni successivi alla divisione. Non vi è più luogo a garanzia a titolo dell'insolvibilità del debitore quando essa è sopravvenuta soltanto dopo ultimata la divisione.

Argum. ex l. 4, *ff. de haereditate vel actione v endita*; *l.* 74, § 3, *ff. de evictionibus.*

SEZIONE V.

Della Rescissione in materia di divisioni.

887. Le divisioni possono rescindersi per causa di violenza o di dolo.

Può altresì aver luogo la rescissione quando uno de' coeredi prova di essere stato leso nelle divisioni oltre il quarto. La semplice omissione di un oggetto dell'eredità non fa luogo all'azione di rescissione, ma soltanto ad un supplimento alla divisione.

L. 1, *ff. eod. metus causa*; *l.* 1, § 1, *ff. de dolo malo*; *l.* 1, *cod. familiae ercisc.*; *l.* 20, § 4, *ff. eod.* — *Argum. ex l.* 4, *cod. comm. dividundo*; *l.* 3, *cod. communia utriusque judicii*; *l.* 22, § 4, *ff. familiae ercis*

V. *l.* 1, *l.* 3, § 1, *l.* 5, *l.* 6, *l.* 7, *ff. quod metus caus. l.* 181, *ff. de regul. jur.*; *l.* 7, *cod. de his quae vi metusve caus.*; *l.* 22, *l.* 4, *l.* 8, § 1 *et* 2, *ff. quod metus caus.*; *l.* 8, § 3; *l.* 9, *ff. eod.*; *l.* 4, *cod. de his quae vi*; *l.* 6, *cod. eod.*; *l.* 14, § 3, *ff. quod metus caus* — V. *l.* 1, § 2, *ff. de dol. mal.*

888. L'azione di rescissione sarà ammessa contro qualunque atto il quale abbia per oggetto di far cessare la comunione tra i coeredi, ancorchè fosse qualificato con titoli di vendita, di permuta e di transazione, o di qualunque altra specie.

Ma dopo la divisione, o dopo l'atto fatto in luogo della medesima, l'azione di rescissione non è più ammissibile contro la transazione fatta sopra le difficoltà reali che presentava il primo atto, ancorchè non vi fosse stata sopra tale oggetto alcuna lite incoata.

L. 20, *cod. de transactionibus.*

889. La detta azione non è ammessa contro una vendita di diritto ereditario fatta senza frode, ad uno de' coeredi, a di lui rischio e pericolo, dagli altri coeredi o da uno di essi.

Argum. ex l. 4, *ff. de haereditate vel actione venditа*; *l.* 3, *cod. communia utrisque judicii.*

890. Per riconoscere se vi sia stata lesione si fa eseguire la stima degli effetti, giusta il loro valore all'epoca della divisione.

Argum. ex l. 8, *cod. de rescindenda venditione.*

891. Quegli che è convenuto colla azione di rescissione, può troncare il corso alla medesima ed impedire una nuova divisione, offrendo e rilasciando all'attore il supplimento della sua porzione ereditaria, o in danaro, o in natura.

Argum ex l. 2, *cod. de rescindenda venditione.*

892. Il coerede che ha alienato la sua porzione in tutto od in parte, non è più ammesso a proporre l'azione di rescissione per dolo o violenza, se l'alienazione è

seguita dopo che gli fu palese il dolo, o è cessata la violenza.

TITOLO II.

Delle Donazioni tra vivi, e dei Testamenti.

CAPO I.

Disposizioni generali.

893. Nessuno potrà disporre de' suoi beni, a titolo gratuito, se non per donazione tra vivi o per testamento nelle forme stabilite in appresso.

894. La donazione tra vivi è un atto col quale il donante si spoglia attualmente ed irrevocabilmente della cosa donata in favore del donatario che l'accetta.

L. 1, *in pr.*, *ff. de donationibus.*

895. Il testamento è un atto col quale il testatore dispone, per il tempo in cui avrà cessato di esistere, di tutti o di parte de' suoi beni, e che ha la facoltà di rivocarlo.

L. 1, *ff. qui testamenta facere possunt.*

896. Le sostituzioni sono vietate.

Qualunque disposizione colla quale il donatario, l'erede instituito od il legatario, sarà incaricato di conservare e restituire ad una terza persona, sarà nulla, anche riguardo al donatario, all' erede instituito od al legatario.

897. Sono eccettuate dall'articolo precedente le disposizioni permesse nel capo VI. di questo titolo, ai genitori, ai fratelli ed alle sorelle.

898. Non sarà considerata come sostituzione, e sarà valida la disposizione colla quale una terza persona sia chiamata a conseguire la donazione, l'eredità od il legato, nel caso in cui il donatario, l'erede od il legatario non la conseguissero.

L. 1, § 1; *l.* 36, *ff. de vulgari et pupillari substitut.*

899. Lo stesso avrà luogo rispetto alla disposizione

tra vivi o d'ultima volontà per cui sarà dato ad uno l'usufrutto, e ad altri la nuda proprietà.

L. 26, § 1, *ff. de usu et usufructu et reditu legato; l.* 9, *ff. de usufructu accrescendo.*

900. In qualunque disposizione tra vivi o d'ultima volontà, si avranno per non iscritte le condizioni impossibili, e quelle che sono contrarie alle leggi, od ai costumi.

L. 3, 20, 64, 72, § 5, *ff. de conditionibus et demonstrationibus; l.* 1, 9 *et* 14. *ff. de conditionibus institut.; l.* 65, § 1, *ff. ad senatus-consultum Trebellianum; l.* 7 *et* 26, *ff. de verb. obbligat.; l.* 104, § 1, *ff. de legatis* 1.

CAPO II.

Della Capacità di disporre o di ricevere per Donazione tra vivi o per testamento.

901. Per far donazione tra vivi o per testamento, è necessario che il disponente sia di mente sana.

L. 2 *et* 3; *l.* 8, *in pr. et* § *ultim. L.* 9 *et* 12; *l.* 13, § 2; *l.* 18, *ff. qui testamenta facere possunt; l.* 2, 3 *et* 9. *cod. eod. tit.* — Ulpian. *Fragm. tit.* 20, § 15, § 1; — *Instit. quibus non est permissum facere testament.*

902. Qualunque persona può disporre e ricevere per donazione tra vivi, o per testamento, eccettuate quelle che sono dalla legge dichiarate incapaci.

903. Il minore che non è giunto agli anni sedici, non potrà in verun modo disporre come sopra, a riserva di quanto è determinato nel capo IX. di questo titolo.

904. Il minore pervenuto all'età d'anni sedici non potrà disporre, eccetto che per testamento, e fino alla concorrenza solamente della metà de' beni che la legge permette di disporre al maggiore.

L. 5, *ff. qui testamenta facere possunt.*

905. La donna maritata non potrà far donazioni tra vivi senza l'assistenza o il consenso speciale del marito, ovvero senza l'autorizzazione giudiziale, secondo

il prescritto dagli articoli 217, e 219 del titolo *del Matrimonio*.

Essa non abbisognerà del consenso del marito, nè della giudiziale autorizzazione a fine di poter disporre per testamento.

906. Per essere capace di ricevere per atto di donazione fra vivi, basta che il donatario sia concepito al tempo della donazione.

Per essere capace di ricevere per testamento, basta l'essere concepito al tempo della morte del testatore.

Ciò nonostante non potranno avere effetto nè la donazione nè il testamento, se il fanciullo non sia nato vitale.

L. 26, *ff. de statu hominum*; § 8. — *Institut. de haereditatibus quae ab intestato deferuntur*. *L.* 3, *in fin.*, *cod de liberis et posthumis haeredibus*.

907. Il minore, ancorchè giunto agli anni sedici, non potrà disporre, neppure per testamento, a vantaggio del suo tutore.

Il minore, fatto maggiore d'età, non potrà disporre per donazione tra vivi o per testamento, a vantaggio di quello che fu suo tutore, se non è stato preventivamente reso e liquidato il conto definitivo della tutela.

Sono eccettuati, ne' due casi sopra riferiti, gli ascendenti de' minori, che attualmente siano o che furono loro tutori.

L. 20, § 1; *l.* 28, § 10; *l.* 31, § 2, *ff. de liberatione legata*.

908. I figli naturali non posseno ricevere cosa alcuna, sì per donazione tra vivi, che per testamento, oltre quello che loro è accordato nel titolo *delle Successioni*.

L. 2; *l.* 9, § 3, *cod. de naturalibus liberis*.

909. I medici, chirurghi, ufficiali di sanità e gli spe-

ziali che avranno curata una persona nel corso della malattia per cui sia morta, non potranno percepire verun vantaggio dalle disposizioni tra vivi o testamentarie fatte in lor favore durante il tempo della stessa malattia.

Sono eccettuate, 1.° le disposizioni rimuneratorie fatte a titolo particolare, avuto riguardo alle facoltà del disponente ed ai servigi prestati;

2.° Le disposizioni universali nei casi di parentela fino al quarto grado inclusivamente, purchè però il defunto non abbia eredi in linea retta, ovvero colui a favore del quale venne fatta la disposizione, non si trovi nel numero di questi eredi.

Le stesse regole si osserveranno rispetto ai ministri del culto.

L. 9, *cod. de professoribus et medicis*. *L.* 3, *ff. de extraordinariis cognitionibus*.

910. Le disposizioni tra vivi o per testamento in vantaggio degli spedali, dei poveri d'una comune, o di stabilimenti di pubblica utilità, non avranno effetto se non in quanto che saranno autorizzate da un decreto del Governo.

L. 32, § 2; *l.* 73, § 1; *l.* 122, *ff. de legatis* 1.° — Ulpian. *Fragment, tit.* 22, § 4; *l.* 26, *ff. ad senatus-con. Trebell.*; *l.* 1 *et* 12, *cod. de haeredibus instituend.*; *l.* 24, *cod. de episcop. et clericis*.

911. Qualunque disposizione a vantaggio d'una persona incapace, sarà nulla, ancorchè venga celata sotto la forma d'un contratto oneroso, o che venga fatta sotto nome d'interposte persone.

Saranno considerate interposte persone, i padri, le madri, i figli, e discendenti, ed il consorte della persona incapace.

Argum. ex l. 3; *l.* 5, § 2; *l.* 32, § 24, 25 *et* 26, *ff. de donation. inter vir. et uxorem*.

912. Non potrà farsi alcuna disposizione a favore

d'uno straniero, se non nel caso in cui questo straniero potesse disporre a vantaggio di un Italiano.

CAPO III.

Della Porzione disponibile dei beni, e della Riduzione.

SEZIONE I.

Della Porzione disponibile dei beni.

913. Le liberalità, tanto per atto tra vivi, che per testamento, non potranno oltrepassare la metà dei beni del disponente, quando questi morendo non lasci che un figlio legittimo; il terzo, se lascia due figli; il quarto, se ne lascia tre od un numero maggiore.

L. 6, *cod. de inofficioso testamento. L.* 8, § 15, *ff. eod. Authent. novissima, cod. eod. — Nov.* 18, *cap.* 2.

914. Sono compresi nell'articolo precedente sotto nome *di figli*, i discendenti in qualunque grado essi siano; ma non si contano però che per quel figlio che rappresentano nella successione del disponente.

L. 220, *ff. de verborum significatione.*

915. Le liberalità, per atto tra vivi o per testamento non potranno oltrepassare la metà dei beni, se in mancanza dei figli il defunto lascia superstiti uno o più ascendenti in ciascuna linea paterna e materna, e di tre quarti, se non lascia ascendenti che in una sola linea.

I beni per tal modo riservati a vantaggio degli ascendenti, perverranno ad essi con l'ordine con cui la legge li chiama a succedere: essi soli avranno il diritto a questa riserva, in qualunque caso che una divisione in concorso di collaterali non desse loro quella quota parte di beni riservata.

916. In mancanza d'ascendenti e di discendenti, si potrà disporre della totalità dei beni tanto per atti fra vivi che per testamento.

Novell. 115, *cap.* 4. — *L.* 14 *et* 15, *ff. de inofficioso*

testamento. V. *l.* 27, *cod. de inofficioso testamento*. L. 1, *ff. eod.*

917. Quando la disposizione per atti tra vivi o per testamento sia d'un usufrutto o d'una rendita vitalizia il cui valore ecceda la porzione disponibile, gli eredi a vantaggio de' quali la legge fa una riserva, potranno eleggere o di eseguire tale disposizione, o di dimettere la proprietà della porzione disponibile.

918. Il valore della piena proprietà de' beni alienati ad una persona successibile in linea retta, tanto col peso di una rendita vitalizia, come a fondo perduto, o con riserva di usufrutto, sarà imputato nella porzione disponibile, e l'eccedente, se ve n'è, sarà conferito nella massa. Questa imputazione e questa collazione non potranno essere domandate da coloro fra i successori in linea retta che avessero prestato il loro assenso alla alienazione, ed in verun caso, dai successori in linea trasversale.

919. La porzione disponibile potrà essere data in tutto od in parte, tanto per atto fra vivi, come per testamento, ai figli od altri successori del donante, senza che il donatario o legatario venendo a succedere, sia obbligato a farne la collazione, con che però la disposizione sia stata fatta espressamente a titolo di antiparte o prelegato.

La dichiarazione che la donazione o il legato è a titolo di antiparte o di prelegato, potrà farsi tanto coll'atto stesso che contiene la disposizione, quanto con un atto posteriore nella forma delle disposizioni fra vivi o testamentarie.

SEZIONE II.

Della Riduzione delle Donazioni e de' Legati.

920. Le disposizioni, tanto fra vivi che per causa di morte, le quali eccederanno la porzione disponibile, saranno riducibili alla detta quota al tempo in cui si apre la successione,

921. La riduzione delle disposizioni fra vivi non potrà essere domandata che da quelli a vantaggio de' quali la legge ha stabilita la riserva, dai loro eredi o aventi causa da essi: i donatarj, i legatarj, i creditori del defunto, non potranno domandare tale riduzione, nè approfittarne.

922. Si determina la riduzione formando una massa di tutti i beni esistenti alla morte del donante o del testatore. Vi si riuniscono per finzione quelli di cui è stato disposto a titolo di donazione fra vivi secondo il loro stato all'epoca delle donazioni e del loro valore al tempo della morte del donante, e si calcola sopra tutti questi beni, dedotti i debiti, qual sia la porzione di cui ha potuto disporre, avuto riguardo alla qualità degli eredi.

923. Non vi sarà mai luogo alla riduzione delle donazioni fra vivi, che dopo avere esaurito il valore di tutti i beni cadenti nelle disposizioni testamentarie, e qualora vi sarà luogo a questa riduzione, essa si farà cominciando dalla ultima donazione, e così successivamente risalendo dalle ultime alle più antiche.

Argum. ex l. 24, ff. qui et a quibus manumiss. liberi non fiunt. L. 16, § 2, *ff. de jure patronatus.*

924. Se la donazione fra vivi riducibile è stata fatta a favore di uno dei successibili, potrà questi ritenere sui beni donati il valore di quella porzione, che gli spetterebbe, nella qualità di erede sui beni non disponibili, quando siano della medesima natura.

925. Quando il valore delle donazioni fra vivi eccederà od eguaglierà la quota disponibile, tutte le disposizioni testamentarie saranno senza effetto.

926. Quando le disposizioni testamentarie eccederanno la quota disponibile, o la porzione di questa quota che resterebbe dopo aver dedotto il valore delle donazioni fra vivi, la riduzione si farà *pro rata* senza

alcuna distinzione fra i legati universali ed i legati particolari.

L. 73, § 5, *ff. ad legem Falcidiam.*

927. Nondimeno, in tutti i casi in cui il testatore avrà dichiarato espressamente essere sua intenzione che un legato sia soddisfatto in preferenza agli altri, questa preferenza avrà luogo; ed il legato che ne sarà l'oggetto, non verrà ridotto, se non in quanto il valore degli altri legati non fosse sufficiente a compire la riserva legale.

928. Il donatario restituirà i frutti di ciò che eccederà la porzione disponibile, dal giorno della morte del donante, quando sia stata dimandata la riduzione entro l'anno; altrimenti, dal giorno della domanda.

L. 5, § 18; *l.* 7, § 3; *l.* 16; *l.* 28, § 3; *l.* 29; *l.* 30, 31, 36, 39, 50 *et* 55, *ff. de donationibus inter virum et uxorem.*

929. Gl'immobili da ricuperarsi in conseguenza della riduzione, saranno liberi da ogni debito od ipoteca contratta dal donatario.

930. L'azione per la riduzione, o per la rivendicazione potrà promoversi dagli eredi contro i terzi detentori degli immobili formanti parte delle donazioni, ed alienati dai donatarj, nella maniera medesima, e collo stesso ordine, che si potrebbe proporre contro i donatarj medesimi, e previa l'escussione dei loro beni.

Quest'azione dovrà promoversi secondo l'ordine di data delle alienazioni cominciando dall'ultima.

L. 16, § 2, *ff. de jure patronatus.*

CAPO IV.

Delle Donazioni tra vivi.

SEZIONE I.

Della Forma delle Donazioni tra vivi.

931. Tutti gli atti di donazione tra vivi saranno sti-

pulati avanti notajo nella forma ordinaria dei contratti, e ne rimarrà presso di lui l'originale minuta, sotto pena di nullità.

L. 13, 25, 29 *et* 31, *cod. de donationib.*

932. La donazione tra vivi non obbligherà il donante, e non produrrà alcun effetto, se non dal giorno in cui essa sarà stata accettata in termini espressi.

L'accettazione potrà esser fatta durante la vita del donante, con un atto posteriore ed autentico, di cui pure rimarrà l'originale minuta; ma in tal caso la donazione non avrà effetto, relativamente al donante, se non dal giorno in cui gli sarà stato notificato l'atto che comproverà la detta accettazione.

L. 10, *ff. de donationibus*. *L.* 6, *cod. eod.* — *Argum. ex l.* 19, *§* 2, *ff. de donationibus*. *L.* 16, *cod. de jure deliberandi*. *L.* 69, *ff. de regulis juris*.

933. Se il donatario è in età maggiore, l'accettazione deve essere fatta da lui, od in suo nome, da persona munita di procura esprimente la facoltà di accettare la fattagli donazione, o la facoltà generale di accettare le donazioni, che gli fossero o potessero essergli fatte.

Questa procura dovrà essere ricevuta da un notajo; ed una copia della medesima verrà annessa alla minuta originale della donazione, od a quella dell'accettazione che fosse fatta con atto separato.

L. 63, *ff. de procuratoribus*. *L.* 10, *cod. eod.*

934. La donna maritata non potrà accettare una donazione senza il consenso del marito, e, nel caso del di lui rifiuto, senza l'autorizzazione giudiziale, in conformità di ciò che è disposto negli articoli 217 e 219, al titolo *del Matrimonio*.

935. La donazione fatta ad un minore non emancipato o ad un interdetto, dovrà essere accettata dal suo tutore, in conformità dell'articolo 463. del titolo *della Minor età, della Tutela e della Emancipazione*.

Il minore emancipato potrà accettarla coll'assistenza del suo curatore.

Ciò non ostante il padre e la madre del minore, sia o non sia emancipato, o gli altri ascendenti, benchè non siano nè tutori, nè curatori, e benchè siano ancora in vita i genitori del minore, potranno accettarla per lui.

L. 26, *cod. de donationibus.*

936. Il sordo e muto che saprà scrivere, potrà accettare la donazione egli stesso, o col mezzo di un procuratore.

Se non sapesse scrivere, l'accettazione dovrà essere fatta da un curatore nominato a tale effetto, secondo le regole stabilite nel titolo *della Minor età, della Tutela e della Emancipazione.*

937. Le donazioni fatte a favore degli spedali, dei poveri d'un comune, o degli stabilimenti di utilità pubblica, saranno accettate dagli amministratori di questi comuni o stabilimenti, dopo che ne saranno stati debitamente autorizzati.

V. *l.* 1, *ff. quod cujuscumque universitatis. L.* 20, *ff. de rebus dubiis. L.* 2, *cod. de administ. rerum public.*

938. La donazione accettata nelle forme sarà perfetta mediante il solo consenso delle parti; e la proprietà degli effetti donati s'intenderà trasferita nel donatario, senza la necessità di formale tradizione.

L. 4, *cod. Theodos. de donationibus.* — Paul. *sent. lib.* 4, *tit.* 1, § 15. — *L.* 1; *l.* 28; *l.* 35, § 5, *cod. de donationibus.* — *Contr. Argum. ex l.* 20, *cod. de pactis. L.* 2, § 6; *l.* 35, § 1 *et* 2, *ff. de donationibus. L.* 1; *l.* 28; *l.* 35, § 5, *cod. eod.*

939. Quando si farà donazione di beni suscettibili d'ipoteche, la trascrizione degli atti contenenti la donazione e l'accettazione, non che la notifica dell'accettazione che si fosse fatta con atto separato, dovrà eseguir-

si negli officj delle ipoteche esistenti nel circondario, in cui sono situati i beni.

L. 25, 27, 30, 32 *et* 36, § 3, *cod. de donationibus.*

940. Questa trascrizione dovrà eseguirsi ad istanza del marito, allorchè i beni saranno stati donati alla moglie, e se il marito non adempie a tale formalità, la moglie potrà farla eseguire senza autorizzazione.

Allorchè la donazione sarà fatta a persone d'età minore od interdette, od a stabilimenti pubblici, la trascrizione si eseguirà ad istanza dei tutori, curatori od amministratori.

941. Potrà opporsi la mancanza di trascrizione da tutti gli aventi interesse, eccettuati però coloro che hanno l'obbligo di fare eseguire la trascrizione, o che hanno causa da questi, ed eccettuato pure il donatore.

Argum. ex l. 1, *ff. de dolo malo. L.* 14, *cod de rei vindicatione.*

942. I minori, gl'interdetti, le donne maritate, non saranno restituiti in intiero per la mancanza d'accettazione o di trascrizione delle donazioni, salvo ad essi il regresso contro i loro tutori o mariti, se compete, e senza che possa farsi luogo alla restituzione in intiero, quando anche i detti tutori e mariti fossero insolvibili.

L. 1, *ff. de tutel. et rationibus distrahendis. L.* 7, *cod. arbitrium tutelae. L.* 5, *cod. de periculo tutorum.* — V. *l.* 34 *et authentic. Item et privatus cod. de donation. L.* 36, § 1 *et* 2, *cod. eod.* — *Novell.* 127, *cap.* 2. *L.* 31, *cod. de jure dotium. L.* 38, *cod. de episcopis et clericis.*

943. La donazione tra vivi non potrà comprendere che i beni presenti del donante; se comprende beni futuri, sarà nulla rapporto a questi.

944. Sarà nulla qualunque donazione tra vivi fatta

sotto condizioni la cui esecuzione dipenda dalla sola volontà del donante.

945. Sarà parimente nulla, se è stata fatta sotto la condizione di soddisfare ad altri debiti o pesi fuori di quelli ch'esistevano all'epoca della donazione, o che fossero espressi, tanto nell'atto di donazione, come nello stato che dovrà esservi annesso.

946. Nel caso in cui il donante si sia riservata la libertà di disporre d'un effetto compreso nella donazione, o di una determinata somma sui beni donati, se egli muore senza averne disposto, un tale effetto o somma apparterrà agli eredi del donante, non ostante qualunque clausola e stipulazione in contrario.

947. I quattro articoli precedenti non si applicano alle donazioni delle quali si è fatta menzione ai capi VIII e IX del presente titolo.

948. Qualunque atto di donazione di effetti mobili non sarà valido, se non per quelli de' quali una descrizione o stima sottoscritta dal donante e dal donatario, o dall'accettante per lui, sarà stata unita alla minuta originale della donazione.

949. È permesso al donante di riservare a suo vantaggio, o disporre a vantaggio di un altro, del godimento o dell'usufrutto dei beni donati tanto mobili che immobili.

L. 28. cod. de donationibus.

950. Quando la donazione di effetti mobili sia stata fatta con riserva di usufrutto, venendo questo a cessare, sarà tenuto il donatario a ricevere gli effetti donati che si troveranno in natura nello stato in cui saranno, ed avrà azione contro il donante o suoi eredi per gli effetti non più esistenti, sino alla concorrenza del valore che sarà stato ad essi attribuito nella descrizione, e stima.

951. Il donante potrà stipulare la *riversibilità* degli effetti donati tanto nel caso della premorienza del do-

natario solo, quanto del donatario e de'suoi discendenti.

Questo diritto non potrà stipularsi che a beneficio del solo donante.

L. 10, *cod. de pactis*. *L.* 9, *cod. de donationibus*. *L.* 12, *cod. communia utriusque judicii*.

952. Il diritto di *riversibilità* produrrà l'effetto di sciogliere tutte le alienazioni dei beni donati, e di farli ritornare al donante, liberi da ogni peso ed ipoteca, a riserva però dell'ipoteca della dote e delle convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del conjuge donatario non bastino, e nel caso soltanto in cui la donazione gli fosse stata fatta collo stesso contratto matrimoniale, da cui resultino tali diritti ed ipoteche.

Novell. 39. *Authentic. res quae cod. communia de legatis*.

SEZIONE II.

Delle Eccezioni alla regola della irrevocabilità delle Donazioni tra vivi.

953. La donazione tra vivi non potrà essere rivocata che per inadempimento delle condizioni, sotto le quali sarà stata fatta, o per ingratitudine, o per sopravvenienza di figli.

L. 1, 8, 9 *et* 10, *cod de revocandis donationibus*. *L.* 10, *cod. de pactis*. *L.* 31, § 1, *ff. de donationibus*. *Institut. de donationibus*, § 2.

954. In caso di revoca per inadempimento delle condizioni, i beni ritorneranno in potere del donante, liberi da qualunque peso ed ipoteca imposta dal donatario, ed il donante avrà contro i terzi detentori degli immobili donati, tutti i diritti che avrebbero contro il medesimo donatario.

L. 1, *cod. de donationib. quae sub modo conficiuntur*.

955. La donazione tra vivi non potrà essere rivocata per ingratitudine che ne'seguenti casi:

1.° Se il donatario abbia attentato alla vita del donante.

2.° Se siasi reso colpevole verso di lui di sevizie, delitti od ingiurie gravi;

3.° Se neghi ad esso gli alimenti.

L. 9 *et* 10, *cod. de revocandis donationibus. L.* 31, § 1, *ff. de donationib. Arg. ex novell.* 155, *cap.* 3, § 3.

956. La revoca per inadempimento delle condizioni, o per ingratitudine, non avrà mai luogo *ipso jure*.

V. *L.* 9; *l.* 22, *cod. de donationib. L.* 4, *cod. de donationibus quae sub modo vel condit. L.* 3, *cod. de contrahenda emptione. L.* 6; *l.* 8, *cod. de rerum permutatione et praescriptis verbis. L.* 2, *l.* 3; *l.* 8, *cod. de condictione ob causam datorum. L.* 36; *l.* 70, § 1, *ff. de legat.* 2.° *L.* 10, *cod. de revocandis donationib.*

957. La domanda di revoca a titolo d'ingratitudine, dovrà essere proposta entro l'anno, computabile dal giorno del delitto imputato dal donante al donatario, o dal giorno in cui il donante avrà potuto averne notizia.

Questa revoca non potrà domandarsi dal donante contro gli eredi del donatario, nè dagli eredi del donante contro il donatario, fuori che se fosse stata in questo ultimo caso proposta l'azione dallo stesso donante, o fosse egli mancato di vita entro l'anno dal commesso delitto.

L. 7; *l.* 10, *cod. de revocandis donat. L.* 139, *ff. de regulis juris. L.* 13, *ff. de injuriis.*

958. La revoca a titolo d'ingratitudine non pregiudicherà nè alle alienazioni fatte dal donatario, nè alle ipoteche ed altri pesi reali che egli abbia potuto imporre sugli stessi effetti donati, purchè tutto ciò sia anteriore alla inscrizione che sarà stata fatta della copia della domanda di revoca in margine alla trascrizione ordinata nell'articolo 939.

Nel caso di revoca, il donatario sarà condannato a restituire il valore degli effetti alienati, avuto riguardo al tempo della domanda, ed i frutti, da computarsi dal giorno della medesima.

L. 1; *l.* 7, *cod. de revocandis donationibus. Argum. ex l.* 5, § *ultim. L.* 7, § *ultim. L.* 16; *l.* 28, § *si ei decem. L.* 29, 30, 31; *l.* 32, § *ait. L.* 36, 39, 50 *et* 55, *ff. de donation. inter virum et uxorem.*

959. Le donazioni a contemplazione di matrimonio, non saranno rivocabili per titolo d'ingratitudine.

L. 1 *et* 10, *ff. de revocandis donationib. Instit. de donationibus*, § *sciendum est. Argum. ex l.* 69, § 6, *ff. de jure dotium. L.* 24, *cod. eod.*

960. Tutte le donazioni tra vivi fatte da persone che non avevano figli o discendenti viventi al tempo della donazione, di qualunque valore esse siano, e per qualunque titolo fatte, ancorchè fossero vicendevoli o rimuneratorie, e quelle pure che fossero state fatte a contemplazione di matrimonio da qualunque altra persona fuorchè dagli ascendenti ai conjugi, o dai conjugi stessi l'uno all'altro, sono rivocate *ipso jure* per la sopravvenienza di un figlio legittimo del donante, benchè postumo, o per la legittimazione di un figlio naturale col susseguente matrimonio, se però sia nato dopo la donazione.

Argum. ex l. 8, *cod. de revocandis donationibus.*

961. Questa revoca avrà luogo, ancorchè il figlio del donante o della donatrice, fosse già concepito al tempo della donazione.

962. La donazione sarà parimente rivocata, anche nel caso in cui il donatario fosse entrato in possesso dei beni donati, ed il donante l'avesse lasciato continuare nel medesimo possesso dopo la sopravvenienza del figlio; senza che però il donatario sia tenuto a restitui-

re i frutti percetti, di qualunque natura essi siano, se non dal giorno che gli sarà stata notificata con intimazione od altro atto legale, la nascita del figlio o la sua legittimazione col susseguente matrimonio; e ciò, quand'anche la domanda per rientrare nel possesso de' beni donati non fosse stata proposta, che dopo tale notificazione.

963. I beni compresi nella donazione rivocata *ipso jure*, ritorneranno nel patrimonio del donante, liberi da qualunque peso ed ipoteca imposta dal donatario, e non potranno restare obbligati nemmeno sussidiariamente per la restituzione della dote della moglie del donatario stesso, e per gli altri diritti dipendenti da recupera, o da convenzioni nuziali; e ciò avrà luogo ancorchè la donazione fosse stata fatta a contemplazione del matrimonio del donatario, e si fosse inserita nel contratto, ed ancorchè il donante si fosse obbligato come sicurtà, nella donazione, per l'esecuzione del contratto matrimoniale.

964. Le donazioni in tal modo rivocate non potranno rivivere ed aver di nuovo il loro effetto, nè per la morte del figlio del donante, nè per alcun atto di conferma; e se il donante vuole donare gli stessi beni allo stesso donatario, sia prima che dopo la morte del figlio per la cui nascita è stata rivocata la donazione, non lo potrà fare che con una nuova disposizione.

965. Qualunque clausula o convenzione, con cui il donante avesse rinunciato al diritto di rivocare la donazione per la sopravvenienza di figli, sarà riputata come nulla, e non produrrà alcun effetto.

966. Il donatario, i suoi eredi, gli aventi causa da esso, od altri detentori delle cose donate, non potranno opporre la prescrizione per far sussistere la donazione rivocata per la sopravvenienza de' figli, se non dopo il possesso di trent'anni, i quali non incominceranno a decorrere che dal giorno della nascita dell'ul-

timo figlio del donante, benchè postumo; e ciò senza pregiudizio delle cause che a termini di ragione interrompono la prescrizione.

CAPO V.

Delle Disposizioni testamentarie.

SEZIONE I.

Delle Regole generali sulla Forma dei Testamenti.

967. Qualunque persona potrà disporre per testamento, tanto a titolo d'istituzione d'erede, quanto a titolo di legato, o con qual si voglia altra denominazione atta a manifestare la sua volontà.

(Nel diritto romano l'instituzione dell'erede era il fondamento e la base di qualunque testamento. — V. *L.* 1, *in princ.*, *ff. de haeredibus instituendis*. *L.* 14, *ff. de testamentis*. *L.* 10 *et* 13, *ff. de jure codicillorum*. *L.* 181, *ff. de regulis juris*).

968. Non si potrà fare un testamento da due o più persone nel medesimo atto, tanto a vantaggio di un terzo, quanto per disposizione reciproca.

969. Un testamento può essere olografo, o fatto per atto pubblico od in forma mistica.

970. Il testamento olografo non sarà valido, se non è scritto interamente, datato e sottoscritto di propria mano dal testatore: questo testamento non è soggetto ad alcun'altra formalità.

971. Il testamento per atto pubblico è quello che è ricevuto da due notari in presenza di due testimonj, o da un notajo, in presenza di quattro testimonj.

972. Se il testamento è ricevuto da due notari, verrà loro dettato dal testatore, e sarà scritto da uno di questi notari, ne' termini stessi ne' quali gli viene dettato.

Se non vi è che un solo notaro, deve egualmente essere dettato dal testatore, e scritto da questo notaro.

Nell' uno e nell' altro caso se ne deve fare la lettura al testatore in presenza dei testimonj.

Di tutto si deve fare espressa menzione.

973. Questo testamento deve essere sottoscritto dal testatore: se egli dichiara di non sapere o di non potere scrivere, si farà nell' atto espressa menzione della sua dichiarazione, non che della causa che lo impedisce di sottoscrivere.

974. Il testamento deve essere sottoscritto dai testimonj: tuttavia nelle campagne basterà che sia sottoscritto da uno dei due testimonj, se il testamento è ricevuto da due notari, e che sia sottoscritto da due dei quattro testimonj, se è ricevuto da un notaro solo.

975. Nei testamenti per atto pubblico, non potranno ammettersi per testimonj nè i legatarj, qualunque sia il loro titolo, nè i loro parenti od affini sino al quarto grado inclusivamente, nè i praticanti dei notari dai quali saranno ricevuti.

Contrar. L. 20, *in pr*, *ff. qui testamenta facere poss.*

976. Quando un testatore vorrà fare un testamento mistico, o segreto, dovrà sottoscrivere le sue disposizioni, tanto se siano state scritte da lui stesso, quanto se le abbia fatte scrivere da un altro. La carta, in cui saranno estese queste disposizioni, o quella che servirà d'involto, quando vi sia, sarà chiusa e sigillata. Il testatore la presenterà chiusa e sigillata al notaro, ed a sei testimonj almeno; ovvero la farà chiudere e sigillare, in loro presenza; e dichiarerà che il contenuto in quella carta è il suo testamento da lui scritto e sottoscritto, o scritto da un altro e da esso firmato: il notaro formerà l'atto di soprascrizione, che verrà esteso sulla carta medesima, ovvero sul foglio che serve d'involto; quest'atto sarà sottoscritto dal testatore, e dal notaro unitamente ai testimonj: tutto ciò sarà fatto nel medesimo contesto, senza deviare ad al-

tri atti; e nel caso in cui il testatore, per un impedimento sopraggiunto dopo aver firmato il testamento, non potesse sottoscrivere l'atto di soprascrizione, si dovrà esprimere la dichiarazione che egli ne farà, senza che sia necessario in questo caso di accrescere il numero dei testimonj.

L. 21, *cod. de testamentis.*

977. Se il testatore non sa scrivere, o se non ha potuto fare la propria sottoscrizione quando fece scrivere le sue disposizioni, sarà richiesto per l'atto di soprascrizione un testimonio di più del numero prescritto dall'articolo precedente, il quale sottoscriverà l'atto cogli altri testimonj; e si esprimerà il motivo per cui si sarà richiesto questo testimonio.

L. 21, § *quod si litteras, cod. de testamentis.*

978. Coloro che non sanno o non possono leggere, non potranno fare veruna disposizione in forma di testamento mistico.

979. Nel caso in cui il testatore non possa parlare, ma possa scrivere, potrà fare un testamento mistico, a condizione però che il testamento sia interamente scritto, datato e sottoscritto di sua propria mano e carattere, che egli lo presenti al notajo ed ai testimonj, che in fronte dell'atto di soprascrizione scriva in loro presenza, che la carta che egli presenta è il suo testamento. Il notaro scriverà in seguito l'atto di soprascrizione, nel quale esprimerà, che il testatore ha scritto le indicate parole alla presenza del notaro, e de' testimonj, e si osserverà nel resto tutto ciò che è prescritto nell'articolo 976.

L. 10, *cod. qui testamenta facere possunt.*

980. I testimonj richiesti ad essere presenti al testamento, devono essere maschi, maggiori di età, dimoranti nel Regno, e che godano dei diritti civili

SEZIONE II.

Delle Regole particolari sulla Forma di alcuni Testamenti.

981. I testamenti de' militari e delle persone impiegate presso le armate, potranno, in qualunque siasi paese, essere ricevuti da un capo di battaglione o di squadrone, o da qualunque altro ufficiale di grado superiore, in presenza di due testimonj, o da due commissarj di guerra, o da un solo di essi in presenza di due testimonj.

L. 1, ff. de testamento militis. — V. *L. 42, ff. de testamento militis. L. unica, § 1 et 2, ff. de bonorum possessione ex testamento militis. L. 20, ff. de testamento militis.*

982. Potranno ancora, se il testatore è ammalato o ferito, essere ricevuti dall'ufficiale in capo di sanità, assistito dal comandante militare incaricato della polizia dello spedale.

983. Le disposizioni de' sopraddetti articoli non avranno luogo che in favore di coloro che saranno in ispedizione militare, od acquartierati, o in guarnigione fuori del territorio del Regno, o prigionieri presso l'inimico; non potranno però approfittarne coloro che sono acquartierati, o in guarnigione nell'interno del Regno, eccettuato il caso che si trovino in una piazza assediata, od in una cittadella o altro luogo, le cui porte siano chiuse, ed interrotte le comunicazioni a cagione della guerra.

Institut. de militari testamento, § 3 et 4, — *L. 17, cod. de testamento militis.*

984. Il testamento fatto secondo la forma sopra stabilita, sarà nullo sei mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo ove possa fare testamento colle forme ordinarie.

L. 21, 26 et 38, ff. de testamento militis. L. 7, ff. de injusto rupto et irrito facto testamento.

985. I testamenti fatti in un luogo in cui saranno interrotte tutte le comunicazioni a cagione della peste o di altra malattia contagiosa, potranno essere fatti avanti il giudice di pace, od avanti uno degli ufficiali municipali della comune in presenza di due testimonj.

L. 8, *cod. de testamentis.*

986. Questa disposizione avrà luogo a favore tanto di quelli che saranno attaccati da tali malattie, quanto di coloro che si troveranno ne'luoghi infetti, comunque non siano attualmente ammalati.

987. I testamenti mentovati ne'due precedenti articoli diverranno nulli sei mesi dopo che le comunicazioni saranno state riaperte nel luogo in cui trovasi il testatore, ovvero sei mesi dopo che questi si sarà trasferito in un luogo in cui non saranno interrrotte.

988. I testamenti fatti sul mare, durante un viaggio potranno essere ricevuti,

A bordo dei vascelli e d'altri bastimenti dello Stato dall'ufficiale comandante del bastimento, o, in di lui mancanza, da quello che ne fa le veci nell'ordine di servizio, l'uno o l'altro unitamente all'ufficiale di amministrazione od a colui che ne adempie le funzioni;

Ed a bordo dei bastimenti di commercio potranno essere ricevuti dal segretario della nave o da chi ne fa le veci, l'uno o l'altro unitamente al capitano, proprietario, o *patrone*, ed in mancanza di questi, dai loro supplenti.

In tutti i casi, questi testamenti devono riceversi alla presenza di due testimonj.

L. unica, ff. de bonorum possessione ex testamento militis.

989. Sui bastimenti dello Stato, il testamento del capitano o quello dell'ufficiale di amministrazione, e, sui bastimenti di commercio, il testamento del capi-

tano, del proprietario o *patrone*, o quello dello scrivano, potranno essere ricevuti da quelli che loro succedono in ordine di servizio, uniformandosi nel resto alle disposizioni del precedente articolo.

990. In tutti i casi, si faranno due originali dei testamenti indicati ne' due precedenti articoli.

991. Se il bastimento approda ad un porto straniero in cui si trovi un commissario delle relazioni commerciali di Italia, coloro che avranno ricevuto il testamento saranno tenuti a depositare l'uno degli originali, chiuso e suggellato, nelle mani di questo commissario, che lo farà pervenire al Ministro della marina, e questi lo farà depositare alla cancelleria del giudice di pace del luogo ove il testatore ha domicilio.

992. Al ritorno del bastimento in Italia, sia nel porto dell'armamento, o in qualunque altro, i due originali del testamento chiusi e suggellati, o l'uno di essi, nel caso che l'altro sia stato depositato durante il viaggio, come nel precedente articolo, saranno consegnati all'ufficio del preposto all'iscrizione marittima; questi li trasmetterà senza ritardo al Ministro della marina, il quale ne ordinerà il deposito, come è prescritto dallo stesso articolo.

993. Si noterà sul ruolo del bastimento, ed in margine al nome del testatore, la consegna che sarà stata fatta degli originali del testamento, tanto nelle mani d'un commissario delle relazioni commerciali, come all'ufficio di un preposto all'iscrizione marittima.

994. Il testamento non sarà considerato come fatto sul mare, ancorchè sia stato fatto durante il viaggio, se al tempo in cui fu fatto, la nave fosse approdata ad una terra straniera o dello stato Italiano, in cui vi fosse un pubblico ufficiale; nel qual caso non sarà valido, se non quando sarà stato steso secondo le forme prescritte in Italia, o con quelle praticate nel paese in cui sarà stato fatto.

995. Le sopraddette disposizioni saranno comuni ai testamenti dei semplici passeggieri che non formeranno parte dell'equipaggio.

996. Il testamento fatto sul mare, nella forma prescritta dall'articolo 988, non sarà valido, se non quando il testatore morirà sul mare, o nei tre mesi dopo che sarà disceso in terra, e in un luogo in cui avrebbe potuto nuovamente far testamento nelle forme ordinarie.

997. Il testamento fatto sul mare non potrà contenere alcuna disposizione in favore degli ufficiali del vascello, quando non siano parenti del testatore.

998. I testamenti contemplati negli antecedenti articoli di questa sezione, saranno sottoscritti dal testatore e da coloro che gli avranno ricevuti.

Se il testatore dichiara che non sa o non può firmarsi, si farà menzione di questa sua dichiarazione, come pure della causa che lo impedisce di farlo.

Nel caso in cui si richieda la presenza di due testimonj, il testamento sarà sottoscritto almeno da uno di essi, e si farà menzione della causa per cui l'altro non avrà sottoscritto.

999. Un Italiano che si troverà in estero stato, potrà disporre con testamento olografo, come è prescritto nell'articolo 970, o con atto autentico nelle forme praticate nel paese in cui questo atto sarà ricevuto.

1000. I testamenti fatti in estero stato non potranno mandarsi ad esecuzione riguardo ai beni situati nel Regno, che dopo essere stati registrati all'ufficio ove esiste il domicilio del testatore, quando questi ne abbia conservato alcuno, ovvero all'ufficio della sua ultima nota abitazione nel Regno; e quando il testamento contenesse delle disposizioni relative a beni immobili ivi situati, dovrà inoltre registrarsi all'ufficio del

luogo in cui si trovano questi immobili, senza che si possa esigere una doppia tassa.

1001. Le formalità alle quali sono soggetti i diversi testamenti in forza delle disposizioni della presente e della precedente sezione devono essere osservate sotto pena di nullità.

SEZIONE III.

Delle Istituzioni d' erede, e dei Legati in generale.

1002. Le disposizioni testamentarie sono o universali, o a titolo universale, o a titolo particolare.

Ciascheduna di queste disposizioni fatta, tanto sotto la denominazione d' istituzione d' erede, quanto di legato, produrrà il suo effetto secondo le regole in appresso stabilite per i legati universali, per i legati a titolo universale, e per i legati particolari.

SEZIONE IV.

Del Legato universale.

1003. Il legato universale è la disposizione testamentaria con cui il testatore dona ad una o a più persone l' universalità dei beni ch' egli lascierà dopo la sua morte.

1004. Quando alla morte del testatore vi siano eredi ai quali è dalla legge riservata una quota parte de' suoi beni, questi eredi, per la di lui morte, entrano *ipso jure* nell' immediato possesso di tutti i beni dell' eredità; ed il legatario universale deve da essi ripetere il rilascio de' beni compresi nel testamento.

1005. Ciò non ostante nello stesso caso il legatario universale avrà il godimento de' beni compresi nel testamento dal giorno della morte, se la domanda per il rilascio è stata fatta dentro l' anno dopo tale epoca; altrimenti questo godimento non incomincierà che dal giorno della domanda giudiziale o da quello in cui si sarà volontariamente acconsentito al rilascio.

1006. Quando alla morte del testatore non vi saran-

no eredi ai quali la legge riservi una quota parte dei suoi beni, il possesso dei medesimi, seguita la morte, passerà *ipso jure* ed immediatamente nel legatario universale, senza che sia tenuto a domandarne il rilascio.

1007. Qualunque testamento olografo, prima che abbia esecuzione, sarà presentato al presidente del tribunale di prima istanza del distretto in cui si è aperta la successione. Questo testamento sarà aperto, se è sigillato. Il presidente stenderà processo verbale della presentazione, dell'apertura e dello stato del testamento, di cui ordinerà il deposito presso un notaro da lui deputato.

Se il testamento è nella forma mistica, la sua presentazione, l'apertura, la descrizione e deposito saranno fatti nella stessa maniera; ma l'apertura non potrà farsi, se non in presenza di quei notari e testimonj che hanno segnato l'atto di soprascrizione, i quali si troveranno nel luogo, o che vi saranno chiamati.

L. 1, § 1; *l.* 4, *ff. testamenta quemadmodum aperiantur. L.* 18 *et* 23, *cod. de testamentis. L.* 41, *cod. de episcopis et clericis.*

1008. Nel caso dell'articolo 1006, se il testamento è olografo o mistico, il legatario universale sarà tenuto di farsi immettere nel possesso, con un decreto del presidente esteso appiè dell'istanza, cui sarà unito l'atto del deposito.

1009. Il legatario universale che concorrerà con un erede, cui la legge riserva una quota parte dei beni, sarà tenuto per i debiti e pesi dell'eredità del testatore, personalmente per la sua quota e porzione, e ipotecariamente per il tutto; e sarà tenuto di soddisfare tutti i legati, salvo il caso di riduzione, come è stato dichiarato negli articoli 926 e 927.

Argum. ex l. 128, § 1, *ff. de regulis juris. Argum. ex l.* 76, § 1, *ff. de legatis* 2.° — *L.* 13, *cod. de haere-*

dibus instituendis. L. 43, ff. de usu et usufructu et reditu legato.

SEZIONE V.

Dei legati a titolo universale.

1010. Il legato a titolo universale è quello con cui il testatore lega una quota parte dei beni de' quali la legge gli permette di disporre, come sarebbe una metà, un terzo, ovvero tutti i suoi immobili, o tutti i suoi mobili, od una quantità determinata o degli uni o degli altri.

Qualunque altro legato non forma che una disposizione a titolo particolare.

1011. I legatarj a titolo universale saranno tenuti di domandare il rilascio agli eredi cui è riservata dalla legge una quota parte dei beni; ed in loro mancanza, ai legatarj universali, e, mancando questi, agli eredi, chiamati secondo l'ordine stabilito al titolo *delle Successioni*.

1012. Il legatario a titolo universale, egualmente che il legatario universale, sarà tenuto a soddisfare i debiti ed a sostenere i pesi dell'eredità del testatore, personalmente per la sua quota e porzione, e per il tutto ipotecariamente.

Argum. ex l. 128, § 1, *ff. de regulis juris. L.* 76, § 1, *ff. de legatis* 2.° — Ulp. *Fragment. tit.* 24 § 25.

1013. Quando il testatore non avrà disposto che di una quota della porzione disponibile, e che avrà fatta tale disposizione a titolo universale, il legatario sarà tenuto unitamente agli eredi naturali a soddisfare per la sua tangente ai legati particolari.

SEZIONE VI.

De' Legati particolari.

1014. Qualunque legato puro e semplice darà al legatario, dal giorno della morte del testatore, un diritto sulla cosa legata trasmissibile ai suoi eredi, od aventi causa dal medesimo.

Ciò non ostante il legatario particolare non potrà mettersi in possesso della cosa legata, nè pretendere i frutti od interessi, che dal giorno della sua domanda di rilascio fatta secondo l'ordine stabilito nell'articolo 1011, o dal giorno in cui gli si fosse volontariamente accordato il detto rilascio.

L. 80, *ff. de legatis* 2.° *L.* 64, *ff. de furtis*. *L.* 3 *et* 21, *ff. quando dies legati vel fideicommissi*. *L.* 3, *cod. eod.* — *L.* 1 *et* 4, *cod. de usuris et fructibus legatorum*. — *L.* 26, *ff. de legatis* 3.° *L.* 8, § 9, *ff. de usuris*.

1015. Gl'interessi o frutti della cosa legata decorrono a vantaggio delle legatario, dal giorno della morte, e senza che ne abbia fatta la giudiziale domanda:

1.° Quando il testatore avrà intorno a ciò dichiarata espressamente la sua volontà nel testamento;

2.° Quando sarà stata legata, a titolo di alimenti, una rendita vitalizia od una pensione.

L. 47, *ff. de legatis* 1.° *L.* 10, § 1; *l.* 18, § 1, *ff. de alimentis vel cibariis legatis*. — V. *L.* 46, § 4, *cod. de episcopis et clericis*. — *Novell.* 131, *cap.* 2. *L.* 3, *cod. in quibus causis, in integrum restitutio*. *L.* 87, § 1, *ff. de legatis* 2.°

1016. Le spese dell'istanza per il rilascio saranno a carico dell'eredità, senza che però possa provenirne alcuna riduzione della riserva legale.

Le tasse di registro saranno dovute dal legatario.

Tutto ciò avrà luogo, se non è stato altrimenti ordinato col testamento.

Ogni legato potrà essere registrato separatamente, e tale registro non potrà giovare ad alcun altro fuorchè al legatario, od aventi causa da esso.

1017. Gli eredi del testatore, od altri debitori di un legato saranno personalmente tenuti a soddisfarlo ciascuno *pro rata* della porzione di cui partecipa nell'eredità.

Saranno tenuti per il tutto coll'azione ipotecaria, fino alla concorrenza del valore degl'immobili della eredità di cui saranno detentori.

L. 1. *in fin.*, *cod. communia de legatis et fidei commissis*. *L.* 2, *cod. de legatis*. *L.* 117 *et* 124, *ff. de legatis* 1.° *L.* 33 *et* 49, *ff. de legatis* 2.° *L.* 11, § 23 *et* 24, *ff. de legatis* 3.° *L. ultima*, *ff. de servitute legata*.

1018. La cosa legata sarà rilasciata con gli accessorj neccessarj, e nello stato in cui essa si troverà nel giorno della morte del donante.

L. 35, § 3; *l.* 52, § *ultim.*; *l.* 100, § 3; *l.* 102, § 3, *ff. de legatis* 3.° *l.* 2, *ff. si servitus vindicetur*. *L.* 15, § 2, *ff. de usu et usufructu legato*. *L.* 44, § *ultim.*, *ff. de legatis* 1.° *L.* 10, *ff. de servitutibus urbanorum praediorum*. *L.* 23, § 1; *l.* 19, § 13, 14, 15 *et* 16, *ff. de auro et argento legato*. — V. *l.* 69, § 3; *l.* 116, § 4, *ff. de legatis* 1.° — V. *l.* 57, *ff. de legatis* 1.° — V. *l.* 1, § 5, *ff. de depositis*; *l.* 44, *ff. de edilitio edicto*; *l.* 6, § 1, *ff. de auro et argento legato*.

1019. Quando colui che ha legato la proprietà d'un immobile, l'avesse accresciuta con acquisti posteriori, questi, ancorchè contigui, non si riterrà che facciano parte del legato, senza una nuova disposizione.

Si riterrà il contrario riguardo agli abbellimenti, od alle nuove fabbriche fatte sul fondo legato, o ad un recinto di cui il testatore avesse ampliato il circuito.

L. 16, *l.* 79, § 2; *l.* 34, *l.* 88, § 3, *ff. de legatis* 3.° *l.* 21, *l.* 24, § 2 *et* 3; *l.* 44, § 4; *l.* 65, § 2, *ff. de legatis* 1.° *l.* 10, 39, *et* 65, *ff. de legatis* 2.° *l.* 14, *ff. de auro et argento legato*.

1020. Se, prima o dopo del testamento, la cosa legata si è ipotecata per un debito dell'eredità, od anche per il debito di un terzo, o se è stata gravata d'un usufrutto, quegli che deve soddisfare il legato non è tenuto a renderla libera, quando non sia stato incaricato dal testatore con un'espressa disposizione.

Paul. *sentent. lib.* 3, *tit. de legatis*, § 8; *l.* 57, *ff. de legatis* 1.° *l.* 85, *ff. de legatis* 2.° *l.* 6, *cod. de fideicommissis. l.* 3, *cod. de legatis. l.* 15, *ff. de dote praelegata; l.* 28, *ff. familiae erciscundae — Institut.*, § 12, *de legatis*.

1021. Quando il testatore avrà legato una cosa altrui, il legato sarà nullo, abbia, o no il testatore saputo che essa non gli apparteneva.

Contr. Gaii institut., lib. 2, *tit.* 5, § 6; *l.* 10, *cod. de legatis; l.* 67, § 8, *ff. de legatis* 2.° *l.* 14, § 2, *ff. de legatis* 3.° — V. *l.* 5, § 2; *l.* 71, § 6, *ff. de legatis* 1.°

1022. Quando il legato sarà di una cosa indeterminata, l'erede non sarà obbligato a darla della migliore qualità, ma neppure potrà darla della qualità peggiore.

L. 18, § 1, *ff. de edilitio edicto; l.* 37, *in pr., de legatis*, 1.° *l.* 3, § 1, *cod. communia de legatis; l.* 2, *et* 20, *ff. de optione legata; l.* 35, § 1 *et* 2, *cod. de donat.*

1023. Il legato fatto ad un creditore non si riterrà come fatto in compenso del suo credito, nè il legato fatto ad un domestico in compenso de' suoi salarj.

L. 85, *ff. de legatis* 2.° *l.* 123, *ff. de legatis* 1.° *l.* 6, *cod. de haeredibus instituendis; l. unica*, § 3 *cod. de rei uxoriae actione*.

1024. Il legatario a titolo particolare non sarà tenuto per i debiti dell'eredità, eccettuati i casi della riduzione del legato, come è stato sopra disposto, ed eccettuata l'azione ipotecaria dei creditori.

L. 7, *cod. de haereditariis actionibus*.

SEZIONE VII.

Degli Esecutori testamentarj.

1025. Il testatore potrà nominare uno o più esecutori testamentarj.

L. 28, § 1, *cod. de episcopis*; *l.* 17, *ff. de legatis* 2.°

1026. Potrà loro accordare l'immediato possesso di

— l. 27, cod. de testamentis; l. 16, § 1, ff. de vulgari et pupillari substitutione.

1037. La revoca fatta con un testamento posteriore avrà pieno effetto, ancorchè questo nuovo atto resti senza esecuzione per la incapacità dell'erede istituito, o del legatario, o per la renunzia dell'eredità, ovvero del legato.

Argum ex l. 12, ff. de his quae ut indignis auferunt.; — l. 24, § unic., ff. de adimendis vel tranferendis legat. — Institut. quibus modis testamenta infirmuntur, § 2, — l. 16, ff. de injusto, rupto, et irrito facto testamento.

1038. Qualunque alienazione, quella pure mediante vendita con facoltà di recupera o mediante permuta, che farà il testatore in tutto od in parte della cosa legata, indurrà la revoca del legato riguardo a ciò che è stato alienato, ancorchè l'alienazione posteriore sia nulla, e che la cosa stessa sia ritornata in possesso del testatore.

L. 28, § 1; l. 15 et 18, ff. de adimendis vel transferendis legatis; l. 11, § 12, ff. de legatis 3.°

1039 Qualunque disposizione testamentaria sarà senza effetto, se quegli, in favore del quale è stata fatta, non sia sopravvissuto al testatore.

L. unica, § 9, cod. de caducis tollendis; l. 1, § 1: l. 77, § 15, ff. de legatis 1.° l. 36, § 1, ff. de condizionibus et demonstrationibus; l. 1, cod. communia de legat.

1040. Ogni disposizione testamentaria fatta sotto una condizione dipendente da un avvenimento incerto, e tale, che secondo la mente del testatore la detta disposizione non debba eseguirsi, se non nel caso in cui sia, o no per succedere l'avvenimento, sarà priva d'effetto, quando l'erede istituito od il legatario muoja prima che siasi verificata la condizione.

L. 5, ff. quando dies legati vel fideicommissi cedat: l. 69, in pr. § 1 et 2, ff. de conditionibus et demonstrat.

l. 209, *ff. de regulis juris; toto titulo, cod. quando dies legati vel fideicommissi cedat.*

1041. La condizione che secondo la mente del testatore non fa che sospendere l'adempimento della disposizione, non impedirà che l'erede istituito, od il legatario, abbiano un diritto acquisito e trasmissibile ai proprj eredi.

L. 5, *ff. quando dies legati vel fideicommissi cedat: l.* 1, § 1: *l.* 49 *et* 79, *ff. de conditionibus et demonstrationibus: l.* 17, *ff. de regulis juris.*

1042. Il legato sarà senza effetto, se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore.

Si riterrà lo stesso, se è perita dopo la di lui morte senza fatto e colpa dell'erede, benchè questi sia stato costituito in mora per il rilascio, allorquando avrebbe dovuto egualmente perire presso del legatario.

L. 26, § 1: *l.* 36, § 3: *l.* 47, § *ultim., ff. de legatis* 1.° *l.* 22, § *ultim. l.* 88, § 2, *ff. de legatis* 3.° *l.* 21, *ff. de liberatione legata: l.* 15, § 5, *ff. de rei vindicatione.* — *L.* 8, § 2, *ff. de legatis* 2.° *l.* 52, § 12: *l.* 79, *ff. de legatis* 3.° *l.* 22, *ff. de legatis* 1.° — V. *l.* 35, *l.* 41, § 1: *l.* 53, § 7; *l.* 45, *ff. de legatis* 1.° *l.* 66, § 4, *ff. de legatis* 2.°

1043. La disposizione testamentaria sarà senza effetto, quando l'erede istituito od il legatario la ripudierà, o si ritroverà incapace a conseguirla.

L. 38, § 1, *ff. de legatis* 1.° *l.* 45, § 2, *ff. de legatis* 2.° — V. *l.* 4, *l.* 5, § 1; *l.* 58, *ff. de legatis* 2.° *l.* 38, *ff. de legatis* 1.° *l.* 22, *ff. de fideicommissariis libertatibus.* — Paul. *sentent., lib.* 3, *tit. de legat.*, § 12.

1044. Si farà luogo al diritto di accrescimento a vantaggio dei legatarj, nel caso in cui il legato sarà fatto a più persone congiuntamente.

Si riputerà fatto congiuntamente il legato, quando dipenderà da una sola e medesima disposizione, e

quando il testatore non avrà assegnata la parte di ciascun collegatario nella cosa legata.

Ulpian. *fragmenta, tit.* 24, § 12 *et* 13: *l.* 16, § 2, *ff. de legatis* 1.° *l.* 26, § 1, *ff. de conditionibus et demonstrationibus*: — *Instit. de legatis*, § 8. — *L.* 89, *ff. de legatis* 3.° *l.* 124, *ff. de verborum significatione*; *l. unica*, § 11, *cod. de caducis tollendis*: *l.* 35, *ff. de legatis* 1.°

1045. Si riputerà anche fatto congiuntamente il legato, quando una cosa la quale non è suscettibile d'essere divisa senza deterioramento, sarà stata collo stesso atto donata a più persone anche separatamente.

L. 142, *ff. de verborum significatione*. *l.* 89 *ff. de legat.* 3.° *l.* 1, *ff. de usufructu accrescendo*: *l.* 1, § 11, *cod. de caducis tollendis*.

1046. Le medesime cause che secondo l'articolo 954, e le due prime disposizioni dell'articolo 955 autorizzano la domanda di revoca della donazione tra vivi, saranno egualmente ammesse per chiedere la revoca delle disposizioni testamentarie.

1047. Se questa domanda ha per fondamento un'ingiuria grave fatta alla memoria del testatore, essa deve essere promossa entro l'anno, da computarsi dal giorno dell'ingiuria.

CAPO VI.

Delle Disposizioni permesse a favore dei nipoti del donante o testatore, o de' figli de' suoi fratelli e sorelle.

1048. I beni de'quali il padre e la madre hanno la facoltà di disporre, potranno essere da essi donati in tutto o in parte, ad uno o a più de'lor figli, con atti tra vivi o d'ultima volontà, coll'obbligo di restituire questi beni ai figli nati, e da nascere, nel primo grado soltanto, di essi donatarj.

1049. In caso di morte senza figli, sarà valida la disposizione fatta dal defunto con atto tra vivi o per

testamento, a vantaggio d'uno o più de' suoi fratelli o sorelle, di tutti o parte de' beni che non sono riservati dalla legge nella di lui eredità, con obbligo di restituire questi stessi beni ai figli di primo grado soltanto nati, ed a quelli da nascere, da essi fratelli o sorelle donatarie.

1050. Le disposizioni permesse ne' due precedenti articoli, non saranno valide, se non quando l'obbligo di restituzione, sarà a vantaggio di tutti i figli del gravato, nati o da nascere, senza eccezzione o preferenza d'età o di sesso.

1051. Se nel caso sopra espresso, il gravato di restituzione a favore de' suoi figli, muore lasciando figli del primo grado e discendenti di un figlio premorto, questi ultimi percepiranno, per diritto di rappresentazione, la porzione spettante al figlio predefunto.

1052. Se il figlio, fratello o sorella a cui fossero stati donati beni con atto tra vivi, senz'obbligo di restituzione, accettano una nuova liberalità fatta con atto tra vivi o per testamento, sotto condizione che i beni precedentemente donati rimarranno gravati di questa obbligazione, non è più loro permesso di dividere le due disposizioni fatte a loro favore, e di rinunciare alla seconda per attenersi alla prima, quand'anche essi offrissero la restituzione de' beni compresi nella seconda disposizione.

1053. I diritti de' chiamati saranno esercibili al tempo in cui, per qualsivoglia causa, cesserà il godimento de' beni per parte del figlio, del fratello, o della sorella gravati di restituzione: l'abbandono anticipato del godimento de' beni in favore dei chiamati, non potrà pregiudicare ai creditori del gravato anteriori all'abbandono.

L. 6, in princ.; l. 19, ff. de his quae in fraudem creditorum. — V. *l. 10 et 50, ff. ad senatus-consultum Trebellianum.*

1054. Le mogli de' gravati non potranno avere, sui beni da restituirsi, alcuna azione sussidiaria, in caso d'insufficienza di beni liberi, che pel solo capitale del denaro portato in dote, e nel caso soltanto in cui il testatore lo avesse espressamente ordinato.

L. 3, *cod. communia de legaits et fideicommissis; l.* 22, § 4, *ff. ad senatus-consult. Trebellianum; l.* 6, *cod. eod. — Novell.* 39, *cap.* 2. — *Authentic. res quae, cod. communia de legatis.*

1055. Colui che farà le disposizioni autorizzate dai precedenti articoli, potrà, collo stesso atto, o con un posteriore, in autentica forma, nominare un tutore incaricato dell'esecuzione di tali disposizioni: questo tutore non potrà essere dispensato se non per una delle cause espresse nella sezione sesta del capo secondo del titolo *della Minor età, della Tutela e dell' Emancipazione*.

1056. In mancanza di questo tutore, ne sarà nominato uno ad istanza del gravato, o s'egli è minore, del suo tutore, nel termine di un mese, da computarsi dal giorno della morte del donante o del testatore, o dal giorno in cui, dopo questa morte, si avrà avuta notizia dell'atto contenente la disposizione.

1057. Il gravato che non avrà adempito al prescritto dall'articolo precedente, sarà decaduto dal beneficio della disposizione, ed in questo caso, il diritto potrà dichiararsi devoluto a favore de' chiamati ad istanza o di loro stessi se sono in maggiore età, e se sono minori o interdetti, ad istanza dei loro tutori o curatori, o di qualunque parente dei chiamati maggiori, minori od interdetti, o anche *ex officio*, a richiesta del R. Procuratore presso il tribunale di prima istanza del luogo in cui la successione è aperta.

1058. Dopo morte di quello che avrà disposto coll'obbligo della restituzione, si procederà nelle forme ordinarie, all'inventario di tutti i beni ed effetti compo-

nenti l'eredità, eccettuato però il caso in cui non si tratti che di un solo legato particolare. Quest'inventario conterrà la stima a giusto prezzo dei mobili ed effetti mobiliari.

1059. Sarà fatto l'inventario ad istanza del gravato di restituzione, nel termine stabilito nel titolo *delle Successioni*, alla presenza del tutore nominato per l'esecuzione. Le spese si dedurranno dai beni compresi nella disposizione.

1060. Se nel termine sopra espresso ad istanza del gravato non siasi eseguito l'inventario, si procederà alla sua formazione nel mese seguente, ad istanza del tutore nominato per l'esecuzione, ed in presenza del gravato stesso e del suo tutore.

1061. Se non si è soddisfatto al prescritto nei due precedenti articoli, si procederà allo stesso inventario, sull'istanza delle persone indicate nell'articolo 1057, chiamandovi il gravato od il suo tutore, ed il tutore nominato per l'esecuzione.

1062. Il gravato a restituire dovrà far procedere alla vendita, mediante affissi ed incanti di tutti i mobili ed effetti compresi nella disposizione, a riserva però di quelli di cui si fa menzione nei due articoli seguenti.

1063. La mobiglia e gli altri effetti *mobiliari* che si sono compresi nella disposizione, coll'obbligo espresso di conservarli in natura, saranno rimessi nello stato in cui si troveranno al tempo della restituzione.

1064. I bestiami e gli utensili inservienti alla coltura delle terre, s'intenderanno compresi nelle donazioni tra vivi o testamentarie delle stesse terre; ed il gravato sarà tenuto solamente a farli stimare e valutare per corrsponderne l'eguale valore al tempo della restituzione.

1065. Il gravato dovrà impiegare, nel termine di sei mesi, da computarsi dal giorno della ultimazione

dell'inventario, il contante che vi si troverà, quello proveniente dal prezzo dei mobili ed effetti stati venduti, e ciò che si sarà ricevuto in conto dei crediti ereditarj.

Questo termine, quando occorra, potrà prorogarsi.

1066. Il gravato sarà parimente tenuto ad impiegare il danaro che proverrà in seguito dall'esazione dei crediti e dall'affrancazione delle rendite, entro tre mesi al più tardi dopo seguita l'esazione.

1067. Se il disponente avrà specificato la qualità degli effetti nei quali deve farsi l'impiego, sarà ciò eseguito a termini della sua disposizione; diversamente non potrà farsi l'impiego medesimo, che coll'acquisto di beni immobili, o con poziorità d'ipoteca sui beni immobili.

1068. L'impiego prescritto nei precedenti articoli, sarà fatto coll'intervento e ad istanza del tutore nominato per l'esecuzione.

1069. Le dispozioni per atto tra vivi o per testamento, col peso di restituzione, dovranno rendersi pubbliche, ad istanza o del gravato, o del tutore deputato per l'esecuzione, cioè quanto ai beni immobili, mediante la trascrizione degli atti sui registri dell'ufficio delle ipoteche del luogo dove sono situati; e quanto alle somme impiegate sui beni immobili, con poziorità d'ipoteca, mediante l'iscrizione sui beni medesimi.

1070. La mancanza di trascrizione dell'atto contenente la disposizione, potrà dai creditori e dai terzi possessori, essere opposta, anche ai minori, od interdetti, salvo il regresso contro il gravato ed il tutore nominato per l'esecuzione, e senza che i minori o gli interdetti possano essere restituiti in intero contro l'omessa trascrizione, quand'anche il gravato ed il tutore non fossero solvibili.

1071. La mancanza della trascrizione non potrà essere supplita od iscusata per la notizia che in qualunque altro modo i creditori od i terzi possessori potessero avere avuto della disposizione.

1072. Non potranno in alcun caso i donatarj, legatarj o gli eredi legittimi di colui che avrà fatto la disposizione, e neppure i loro donatarj, legatarj od eredi opporre ai chiamati la mancanza di trascrizione od iscrizione.

1073. Il tutore nominato per l'esecuzione sarà personalmente risponsabile, quando non siasi pienamente uniformato alle regole sopra stabilite per comprovare lo stato dei beni, per la vendita dei mobili, per l'impiego del danaro, per la trascrizione e l'iscrizione, e generalmente, se non ha praticato tutte le diligenze necessarie all'oggetto che bene e fedelmente venga adempito l'obbligo della restituzione.

1074. Se il gravato è in età minore, non potrà, anche nel caso d'insolvibilità del suo tutore, essere restituito in intero contro l'inadempimento delle regole che gli sono prescritte negli articoli di questo capo.

CAPO VII.

Delle Divisioni fatte dal padre, dalla madre o da altri ascendenti, tra i loro discendenti.

1075. I padri e le madri e gli altri ascendenti potranno dividere e distribuire i loro beni, tra i loro figli e discendenti.

L. 8, cod. de inofficioso testamento.— Novell. 18, cap. 7; novell 107.

1076. Queste divisioni potranno farsi per atto tra vivi o per testamento, colle stesse formalità, condizioni e regole prescritte per le donazioni tra vivi e pe' testamenti.

Le divisioni fatte tra vivi non potranno contemplare che i beni presenti.

1077. Se nella divisione non sono stati compresi tutti i beni lasciati dall'ascendente al tempo della di lui morte, i non compresi, saranno divisi in conformità della legge.

Novell. 18, *cap.* 7 : *l.* 35, §. 1, *ff, de hæredib. instituend.*; *leg.* 21, *cod, famil. erciscund.*

1078. Sarà interamente nulla la divisione la quale non è stata fatta fra tutti i figli che esisteranno al tempo della morte e fra i discendenti dei figli predefunti. Tanto i figli o i discendenti che non vi ebbero parte, quanto quelli tra' quali venne fatta la divisione, potranno provocarne una nuova nelle forme legali.

L. 32 *et* 36. *cod. de inoffic. testam.*

1079. La divisione fatta dall'ascendente potrà impugnarsi per titolo di lesione oltre il quarto: potrà egualmente essere impugnata nel caso in cui risultasse dalla divisione e dalle disposizioni fatte per antiparte, che uno de' condividenti abbia un vantaggio maggiore di quello che la legge permette.

L. 8, *cod. de inofficioso testamento.*

1080. Il figlio che per alcuna delle cause espresse nell'antecedente articolo, impugni la divisione fatta dall'ascendente, dovrà anticipare le spese della stima; e vi sarà definitivamente condannato, non che in quelle della lite, se il reclamo non è fondato.

CAPO VIII.

Delle Donazioni fatte per Contratto di matrimonio agli Sposi, ed ai Figli nascituri dai medesimi.

1081. Ogni donazione fra vivi de' beni presenti, quantunque fatta per contratto di matrimonio agli sposi, o ad uno di essi, sarà sottoposta alle regole generali prescritte per le donazioni fatte a questo titolo.

Essa non potrà aver luogo a vantaggio dei figli nascituri, eccettuati i casi enunciati al capo VI di questo titolo.

1082. I padri e madri, gli altri ascendenti, i paren-

ti collaterali degli sposi, ed anche gli stranieri, potranno per contratto di matrimonio disporre di tutto o di parte dei beni che fossero per lasciare al tempo della loro morte, tanto in favore de' detti sposi, che de' figli nascituri dal loro matrimonio, nel caso in cui il donante sopravvivesse allo sposo donatario.

Tale donazione, quantunque fatta a vantaggio soltanto degli sposi o di uno di essi, si presumerà sempre, nel suddetto caso di sopravvivenza del donante, fatta a favore de' figli e discendenti nascituri dal matrimonio.

1083. La donazione fatta secondo la forma prescritta nel precedente articolo, sarà irrevocabile in questo senso soltanto che il donante non potrà più disporre, a titolo gratuito, degli oggetti compresi nella donazione, eccetto che per picciole somme a titolo di ricompensa od altrimenti.

Contr. l, 15 *cod. de pacis.*

1084. La donazione per contratto di matrimonio potrà farsi cumulativamente dei beni presenti e futuri in tutto o in parte, coll' obbligo però di unire all' atto di donazione uno stato dei debiti e pesi del donante esistenti al giorno della donazione, nel qual caso sarà in facoltà del donatario, al tempo della morte del donante, di ritenersi i beni presenti, rinunciando al soprappiù dei beni del donante.

1085. Se lo stato di cui si è parlato nel precedente articolo, non fu unito all' atto di donazione de' beni presenti e futuri, il donatario sarà tenuto di accettare o di rinunciare intieramente la donazione. In caso di accettazione, non potrà pretendere se non i beni i quali si troveranno esistenti al tempo della morte del donante, e sarà soggetto al pagamento di tutti i debiti e pesi ereditarj.

1086. La donazione, per contratto di matrimonio in favore degli sposi e dei figli nascituri dallo stesso

matrimonio, da qualunque persona provenga, potrà ancora essere fatta colla condizione di pagare indistintamente tutti i debiti e pesi dell'eredità del donante; ovvero sotto altre condizioni, l'esecuzione delle quali fosse per dipendere dalla sua volontà: il donatario sarà tenuto di adempire a queste condizioni, quando non prescelga di rinunciare alla donazione; e nel caso che il donante, pel contratto di matrimonio, si fosse riservata la facoltà di disporre di un effetto compreso nella donazione de'suoi beni presenti, o di una determinata somma da ricavarsi da'suddetti beni, l'effetto o la somma, quando egli morisse senza averne disposto, si riterranno compresi nella donazione, ed apparterranno al donatario od a'suoi eredi.

1087. Le donazioni fatte per contratto di matrimonio non potranno essere impugnate, nè dichiarate nulle, sotto pretesto di mancanza d'accettazione.

1088. Qualunque donazione fatta a contemplazione di matrimonio sarà senza effetto, se il matrimonio non segue.

L. 21. et 22; l. 41, in princ. ff. de jure doctium.; l. 4, §. 2, ff. de pactis.

1089. Le donazioni fatte ad uno degli sposi ne' modi qui sopra enunciati negli articoli 1082, 1084, e 1086 saranno pure senza effetto, se il donante sopravvive allo sposo donatario ed alla sua discendenza.

1090. Tutte le donazioni fatte agli sposi a contemplazione del loro matrimonio, saranno al tempo della apertura dalla successione del donante, riducibili alla porzione di cui la legge gli permetteva di disporre.

CAPO IX.

Delle Disposizioni fra conjugi, per Contratto di Matrimonio, o durante il Matrimonio.

1091. Gli sposi potranno per contratto di matrimonio farsi reciprocamente, o l'uno dei due all'altro,

quelle donazioni che giudicheranno a proposito, sotto le modificazioni in appresso indicate.

L. 27, ff. de donationibus inter virum et uxorem.; l. 1, §. 1, ff. de donationibus.

1092. Qualunque donazione fra vivi de' beni presenti, fatta fra sposi per contratto di matrimonio, non s'intenderà fatta sotto la condizione della sopravvivenza del donatario, se questa condizione non è formalmente espressa, e sarà sottoposta a tutte le regole e forme prescritte di sopra per tali donazioni.

V. *leg 9, cod. de donationibus inter virum et uxorem.*

1093. La donazione de' beni futuri o de' beni presenti e futuri, fatta fra gli sposi per contratto di matrimonio, o da uno solo di essi, o reciprocamente, soggiacerà alle regole stabilite nel capo precedente, rispetto a tali donazioni che loro venissero fatte da terze persone, eccetto che non sarà trasmissibile ai figli nati dal matrimonio, in caso di premorienza del conjuge donatario al conjuge donante.

1094. Lo sposo, sia nel contratto di matrimonio, sia durante il matrimonio, potrà nel caso in cui non lasciasse nè figli nè discendenti da questi, disporre in favore dell'altro conjuge, della proprietà di tutto ciò di cui potrebbe disporre in favore di un estraneo, e potrà pure lasciare l'usufrutto della totalità di quella porzione di cui la legge proibisce disporre in pregiudizio degli eredi.

E nel caso in cui il conjuge donante lasciasse figli o discendenti da essi, potrà donare all'altro conjuge, o una quarta parte de' suoi beni in proprietà, ed una quarta in usufrutto, o la metà di tutti i suoi beni soltanto in usufrutto.

1095. Il minore non potrà, per contratto di matrimnio, donare all'altro sposo, tanto per donazione semplice, quanto per donazione reciproca, se non coll'ap-

provazione ed assistenza di coloro il cui assenso è prescritto per la validità del suo matrimonio; mediante tale consenso egli potrà donare tutto ciò che la legge permette allo sposo in età maggiore di donare all' altro conjuge.

V. l. 1, cod. si adversus donationem. l. 1, cod. si adversus dotem. l. 9, §. 1, ff. de minoribus.

1096. Qualunque donazione fatta fra conjugi, durante il matrimonio, quantunque qualificata per donazione fra vivi, potrà sempre rivocarsi.

La revoca potrà farsi dalla moglie, senza esservi autorizzata dal marito o dal giudice.

Queste donazioni non saranno rivocabili per la sopravvenienza dei figli.

L. 1, l. 32, § 2; ff. de donationibus inter virum et uxorem.

1097. I conjugi, durante il matrimonio, non potranno, nè con atto tra vivi, nè con testamento, farsi alcuna donazione scambievole e reciproca con un solo e medesimo atto.

1098. Il marito o la moglie, che avendo figli di altro matrimonio, ne contrarrà un secondo od ulteriore, non potrà donare al nuovo sposo che una parte eguale alla minore che sia per pervenire ad uno de' figli legittimi, senza che in verun caso, queste donazioni possano eccedere il quarto de' beni.

L. 3 et 6. cod. de Secund. nuptiis.

1099. I conjugi non potranno indirettamente farsi alcuna denazione oltre ciò che loro è permesso dalle precedenti disposizioni.

Sarà nulla qualunque donazione o simulata o fatta ad interposta persona.

L. 22, de donat. inter virum et uxorem; leg. 35. §. 3, ff. de donationibus mortis causa. l. 3, §. ultimo, ff. pro socio.

1100. Saranno considerate come fatte ad interposta

persona, le donazioni di uno de' conjugi, o ai figli o ad uno dei figli dell'altro conjuge nati da un altro matrimonio, e quelle pure fatte dal donante ai parenti dei quali l'altro conjuge fosse l'erede presuntivo al tempo della donazione, ancorchè quest'ultimo non sia sopravvissuto al suo parente donatario.

L. 3, § 4 *et* 5; *l.* 5, § 2; *l.* 60, *ff. de donationib. inter. vir. et uxor.*, *l.* 5, § 2, *ff. de bonis liberorum.*

TITOLO III

Dei Contratti o delle Obbligazioni convenzionali in genere.

CAPO I.

Disposizioni preliminari.

1101. Il contratto è una convenzione mediante la quale una o più persone si obbligano verso una o più persone, a dare, a fare, o a non fare qualche cosa.

L. 3. *in princ.*, *ff. de obligation. et actionibus*; *l.* 7, § 2, *ff. de pactis*. — *Instit. de obligationib. in princ.*

1102. Il contratto è *sinallagmatico* o *bilaterale*, quando i contraenti si obbligano reciprocamante gli uni verso gli altri.

1103. È *unilaterale*, quando una o più persone si obbligano verso una o più persone, senza che per parte di queste ultime siavi alcuna obbligazione.

1104. È *commutativo*, quando ciascuna parte si obbliga a dare o a fare una cosa che viene riguardata come l'equivalente di ciò che gli si dà, o di ciò che si fa per essa.

È contratto *d'azzardo*, quando l'equivalente consiste nell'avventurare, tanto da una parte che dall'altra, il guadagno o la perdita ad un avvenimento incerto.

1105. Il contratto *di beneficenza* è quello in cui una delle parti procura all'altra un vantaggio meramente gratuito.

1106. Il contratto *a titolo oneroso* è quello che assoggetta ciascuna delle parti a dare o a fare qualche cosa.

1107. I contratti, sia che abbiano una propria denominazione, o che non ne abbiano, sono sottoposti a regole generali, le quali formano l'oggetto del presente titolo.

Le regole particolari per determinati contratti vengono stabilite in appresso sotto i titoli relativi a ciascuno di essi; e le regole particolari risguardanti oggetti commerciali vengono stabilite dalle leggi sul commercio.

CAPO II.°

Delle Condizioni essenziali per la validità delle Convenzioni.

1108. Quattro condizioni sono essenziali per la validità d'una convenzione:

Il consenso di colui che si obbliga;

La capacità di contrattare;

La certezza della cosa che forma il soggetto della convenzione;

Una causa lecita per obbligarsi.

L. 1, § 2 *et* 3, *ff. de pactis*; *l.* 2, *ff. de obligationibus et actionibus*; *l.* 137, § 1, *ff. de verborum obligationibus*; *l.* 1, § 12 *et* 13, *ff. de obligationibus et actionibus*; *l.* 6, *l.* 141, § 2, *ff. de verborum obligationibus*; *l.* 94, 95; *l.* 115, *in pr.*, *ff. de verborum obligationibus*; *l.* 3, § 5, *ff. de eo quod certo loco*; *l.* 19, 26, 27; *l.* 33, § 1, *ff. de verborum obligationibus*; *l.* 27, § 4, *de pactis*; *l.* 6, *cod. eod.* — *L.* 1, § 9 *et* 11; *l.* 31, *ff. de obligationibus et actionibus*; *l.* 7, 61; *l.* 35, *in pr.*, *ff. de verborum obligationibus*; *l.* 6, *cod. de pacti*; *l.* 185, *ff. de regulis juris*.

SEZIONE I.

Del Consenso.

1109. Il consenso non è valido, se è stato dato per

errore, se fu estorto per violenza o surretto per dolo.

L. 116, *in pr. et* § 2, *ff. de reg. juris; l.* 57, *ff. de obligationibus et actionibus; l.* 1, *l.* 21, § 5, *ff. quod metus causa; l.* 1 *ff. de dolo malo.*

1110. L'errore non produce la nullità della convenzione che quando cade sopra la sostanza stessa della cosa che ne è il soggetto.

Non produce nullità quando non cade che sulla persona con la quale s'intende di contrattare, eccetto che la considerazione di questa persona sia la causa principale della convenzione.

L. 9, *in pr. et* § 2; *l.* 11, *l.* 41, § 1; *l.* 10, *l.* 14, *et l.* 9, § 1, *ff. de contrahenda emptione; l.* 22, *ff. de verborum obligationibus.*

1111. La violenza usata contro colui che ha contratta l'obbligazione, è causa di nullità, ancorchè sia stata usata da una terza persona diversa da quella a vantaggio della quale s'è fatta la convenzione.

L. 9, § 1; *l.* 14, § 3, *ff. quod metus causa; l.* 5, *cod. de his quae vi metus.*

1112. Il consenso si considera estorto per violenza, quando questa è di tale natura da fare impressione sopra una persona sensata, e da poter incuterle il timore di esporre la persona propria o le sue facoltà ad un male considerabile e presente.

Si ha riguardo, in questa materia, alla età, al sesso ed alla condizione delle persone.

L. 2, *leg.* 3, § 1; *l.* 5, *l.* 6; *l.* 8, § 1 *et* 2; *l.* 22, *ff. quod metus causa; l.* 7, *de his quae vi metusve causa; l.* 184, *ff. de regulis juris.*

1113. La violenza è causa di nullità di contratto, non solamente quando è stata usata verso uno de' contraenti, ma ancora quando lo fu verso il marito, la moglie o discendenti od ascendenti dello stesso contraente.

L. 8, § 3, *ff. quod metus causa.*

1114. Il solo timore riverenziale verso il padre, la madre, od altri ascendenti senza, che vi sia concorsa una violenza di fatto, non basta per annullare il contratto.

Argum. ex l. 22, *ff. de ritu nuptiarum; l.* 26, § 1, *ff. de pignoribus et hypothecis; l.* 2, *cod. qui et adversus quos in integrum restituuntur.*

1115. Un contratto non può essere più impugnato per causa di violenza, se, cessata la medesima, sia stato approvato, od espressamente, o tacitamente, o con lasciare decorrere il tempo stabilito dalla legge per la restituzione.

L. 2 *et* 4, *cod. de his quae vi metusve causa.*

1116. Il dolo è causa di nullità della convenzione quando i raggiri praticati da uno de' contraenti sono tali, che rendano evidente che senza di essi l'altra parte non avrebbe contrattato.

Il dolo non si presume, ma deve essere provato.

L. 7, § 10, *l.* 8, *ff. de dolo malo.* — *Argum. ex l.* 3, *cod. si ex fals. instrument.* — V. *l.* 1, § 2, *ff de dolo malo.* — *Leg.* 6, *cod. de dolo malo.*

1117. La convenzione contratta per errore, violenza, o dolo, non è nulla *ipso jure;* ma essa dà luogo soltanto ad agire per la nullità o rescissione, nei casi e modi espressi nella sezione settima del capo quinto del presente titolo.

Monac, *in l.* 21, *ff. quod metus causa.*

1118. La lesione vizia le convenzioni soltanto in alcuni determinati contratti o riguardo a determinate persone, come verrà dichiarato nella medesima sezione.

1119. Nessuno, in generale, può obbligarsi o stipulare in suo proprio nome che per sè medesimo.

Institut. de inutilibus stipulationibus, § 18 *et* 20; *l.* 38, *in pr.*, § 1 *et* 17; *l.* 83, *in pr. ff. de verborum*

obligationibus; l. 73, § 4, *ff. de regulis juris; l.* 3, *in fin., cod. ne uxor pro marito.*

1120. Ciò non ostante può alcuno obbligarsi verso un altro, promettendo il fatto d'una terza persona; salvo contro il promettente, il regresso a quello a favor di cui si è obbligato, nel caso che la detta terza persona ricusi di prestarsi all'esecuzione dell'obbligazione.

L. 38, § 2; *l.* 81, *ff. de verborum obligationibus.*

1121. Si può egualmente stipulare a vantaggio d'un terzo, quando tale sia la condizione contenuta in una stipulazione, che si fa per sè stesso od in una donazione che si fa ad altri. Colui che ha fatta questa stipulazione, non può più rivocarla, se il terzo ha dichiarato di volerne approfittare.

L. 38, § 20, 21 *et* 23, *ff. de verborum obligationibus; l.* 10, *ff. de pactis dotalibus.*

1122. Si presume che ciascuno abbia stipulato per sè e per i suoi eredi ed aventi causa, quando non siasi espressamente convenuto il contrario, o ciò non risulti dalla natura della convenzione.

L. 143, *ff. de regulis juris; l.* 56, § 1, *ff. de verborum obligationibus; l.* 37, *ff. de adquirenda vel omittenda haereditate; l.* 2. *cod. si pignus pignori datum sit; l.* 17, § 5, *ff. de pactis.*

SEZIONE II.

Della capacità delle Parti contraenti.

1123. Qualunque persona può contrattare se non è dichiarata incapace dalla legge.

L. 21, *cod. mandatis.*

1124. Incapaci a contrattare sono,

I minori,

V. *l.* 101, *ff. de verbor. obligat.* — V. *tot. titul., ff. de minorib. et cod. de in integr. restitution. minor.*

Gl'interdetti,

Le donne maritate, nei casi espressi dalla legge,

V. *tot. titul., ff. ad senatus-consult. Velleian., cod. eod. — Novell.* 134, *cap.* 8, *l.* 12, *ff. de minorib.*

E generalmente tutti quelli cui la legge proibisce certi determinati contratti.

L. 1. § 12, 13, 14 *et* 15, *ff. de obligationibus et actionibus; l.* 6, *l.* 142, § 2, *ff. de verborum obligationib. l.* 1, *cod. de inutilibus stipulationibus; l.* 7, *cod. de contrahenda et committenda stipulatione.*

1125. Il minore, l'interdetto e la donna maritata non possono impugnare, per causa d'incapacità, le loro obbligazioni, che nei casi preveduti dalla legge.

Le persone capaci d'obbligarsi non possono opporre l'incapacità del minore, dell'interdetto o della donna maritata, con cui esse hanno contrattato.

Institut. lib. 1, *tit.* 21, *in pr. — L.* 13, § 29, *ff. de actionibus empti et venditi.*

SEZIONE III.

Dell'oggetto e della materia dei Contratti.

1126. Qualunque contratto ha per oggetto una cosa che uno de'contraenti s'obbliga di dare, ovvero si obbliga di fare, o non fare.

L. 3, *in pr., ff. de obligationibus et actionibus.*

1127. Il semplice uso od il semplice possesso d'una cosa può essere oggetto di contratto, come la cosa medesima.

1128. Le sole cose che sono in commercio possono essere oggetto di convenzione.

L. 182, *ff. de regulis juris; l.* 34, *l.* 83, § 5; *l.* 103, *ff. de verborum obligationibus; l.* 6, *l.* 34, § 1, *ff. de contrahenda emptione.*

1129. L'obbligazione deve avere per oggetto una cosa determinata, almeno riguardo alla sua specie.

La quantità della cosa può essere incerta, purchè possa determinarsi.

L. 94, *et* 95, *ff. de verborum obligationibus.*

1130. Le cose future possono essere oggetto di una obbligazione.

Non si può rinunciare però ad una successione non ancora aperta, nè fare alcuna stipulazione sopra la medesima successione, neppure col consenso di quello della cui eredità si tratta.

L. 8, *ff. de contrahenda emptione; l.* 15, *l.* 19 *et* 30, *cod. de pactis*. — *L.* 4, *cod. de inutilibus stipulationibus; l.* 61, *ff. de verborum obligationibus*. (Novel. 19 dell'Imperator Leone). — *L.* 3, *cod. de collationibus*.

SEZIONE IV.

Della Causa.

1131. L'obbligazione senza causa, o fondata sopra una causa falsa od illecita, non può avere alcun effetto.

L. 7, § 4; *l.* 27, § 4, *ff. de pactis; l.* 6, *cod. eod. l.* 121, § 1, *ff. de verborum obligationib. Tot. titul., ff. de conditione sine causa*.

1132. La convenzione non lascia di essere valida ancorchè la causa non sia espressa.

1133. La causa è illecita quando è proibita dalla legge, quando è contraria ai buoni costumi od all'ordine pubblico.

L. 7, § 7, *ff. de pactis; l.* 6, *cod. eod. l.* 19, 26, 27, 61, 123 *et* 134, *ff. de verborum obligationibus*.

CAPO III.

Degli Effetti delle Obbligazioni.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

1134. Le convenzioni legalmente formate hanno forza di legge per coloro che le hanno fatte.

Non possono essere rivocate che, o per mutuo loro consenso, o per le cause autorizzate dalla legge. Esse devono essere eseguite di buona fede. 20.

L. 23, *ff. de regulis juris*; *l.* 1, § 6, *ff. depositi vel contra*; *l.* 5, *cod. de obligationibus et actionibus*.

1135. Le convenzioni obbligano non solo a ciò che vi si è espresso, ma anche a tutte le conseguenze che l'equità, l'uso o la legge attribuiscono all'obbligazione secondo la di lei natura.

L. 2, § 3, *ff. de obligationibus et actionibus*; *l.* 31, § 20, § *de edilitio edicto*.

SEZIONE II.

Delle Obbligazioni che consistono nel dare.

1136. L'obbligazione di dare include quella di consegnare la cosa, e di conservarla sino al tempo della sua consegna, sotto pena del risarcimento de' danni ed interessi verso il creditore.

L. 11, § 1 *et* 2, *ff. de actionibus empti et venditi*.

1137. L'obbligo di vegliare alla conservazione della cosa, tanto se la convenzione non abbia per oggetto che l'utilità di una delle parti, quanto se abbia per iscopo la loro utilità comune, sottopone colui che ne è incaricato, ad impiegarvi tutta la diligenza di un buon padre di famiglia.

Quest'obbligo è più o meno esteso relativamente ad alcuni contratti, i di cui effetti a questo riguardo sono spiegati ne' rispettivi titoli.

Argum. ex l. 35, § 4; *l.* 36, *ff. de contrahenda emptione*; *l.* 11, *ff. eod.*; *l.* 17, *ff. de periculo et commodo rei venditae*.

1138. L'obbligazione di consegnare la cosa è perfetta col solo consenso de' contraenti.

Tale obbligazione costituisce proprietario il creditore, e fa che la cosa resti a di lui pericolo dal momento, in cui dovrebbe essere consegnata, quantunque non sia seguita la tradizione, purchè il debitore non sia in mora della consegna, nel qual caso la cosa rimane a di lui rischio.

Argum. ex l. 8, *l.* 4, *cod. de periculo et commodo*

rei venditae; l. 7, l. 8, l. 12, l. 14 et l. 17, ff. eod. tit u l., l, 11, ff. de evictionibus; l. 10, ff. de regulis juris.

1139. Il debitore è costituito in mora tanto mediante intimazione od altro atto equivalente, quanto in vigore della convenzione, allorchè essa stabilisce che il debitore sarà in mora alla scadenza del termine senza necessità di alcun atto.

L. 23, ff. de verborum obligationibus; l. 4, ff. de lege commissoria; l. 18, ff. de usuris; l. 127, ff. de verborum obligationibus; l. 23, vers. de illo, ff. de obligationibus et actionib.; l. 12, cod. de contrahenda et committenda stipulatione. Glos. in dict. leg. 2.

1140. Gli effetti dell'obbligazione di dare o di consegnare un immobile sono regolati nel titolo della *Vendita*, ed in quello dei *Privilegi*, e delle *Ipoteche*.

1141. Se la cosa che taluno si è obbligato di dare o di consegnare successivamente a due persone è puramente mobile, quella fra di esse, cui ne fu dato il possesso reale, sarà all'altra preferita, e resterà proprietaria, ancorchè il suo titolo sia posteriore di data, purchè il possesso sia di buona fede.

V. *L. 15, cod. de rei vindicatione; l. 20, cod. de pactis.*

SEZIONE III.

Dell' Obbligazioni di fare o di non fare.

1142. Le obbligazioni di fare o di non fare, in caso d'inadempimento per parte del debitore, si risolvono nel risarcimento dei danni ed interessi.

L. 75, § 7, ff. de verborum obligationibus.

1143. Ciò non ostante il creditore ha diritto di domandare che sia distrutto ciò che fosse stato fatto in contravvenzione all'obbligazione, e può farsi autorizzare a distruggerla a spese del debitore senza pregiudizio de' danni ed interessi quando vi sia luogo.

1144. Nel caso d'inadempimento può egualmente

durre interessi o in forza di una dimanda fatta giudizialmente, o in vigore di una convenzione speciale, purchè tanto nella dimanda, quanto nella convenzione si tratti d'interessi dovuti almeno per un anno intiero.

V. *L.* 29, *ff. de usur.*, *l.* 28, *cod. eod.*, *l.* 26, § 1, *ff. de condict. indebit.*, *l.* 20, *cod. ex quib. caus. infam. irrogat.*

1155. Ciò nondimeno le rendite scadute, come i fitti, le pigioni, e i proventi arretrati delle rendite perpetue, o vitalizie, producono interessi dal giorno della dimanda o della convenzione.

La stessa regola si osserva per le restituzioni dei frutti ed interessi pagati da un terzo al creditore a scarico del debitore.

SEZIONE V.

Della interpretazione delle Convenzioni.

1156. Nelle convenzioni si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti contraenti, anzi che attenersi al senso letterale delle parole.

L. 219, *ff. de verborum significatione.* — *Argum. ex l.* 1, *cod. plus valere quod agitur.* — *L.* 168, § 1, *ff. de regulis juris.*

1157. Quando una clausola è suscettibile di due sensi, si deve intendere in quello per cui può essa avere qualche effetto piuttosto che in quello, con cui non ne potrebbe produrre alcuno.

L. 80, *ff. de verborum obligationibus*; *l. ff.* 12, *de rebus dubiis.*

1158. Le parole suscettibili di due sensi devono essere intese nel senso più conveniente alla materia del contratto.

L. 67, *ff. de regulis juris.*

1159. Ciò che è ambiguo s'interpreta da ciò che si pratica nel paese dove si è stipulato il contratto.

L. 34, *ff. de diversis regulis juris.*

1160. Nei contratti si devono avere per apposte le clausole che sono di uso ancorchè non siano espresse.

L. 31, § 20, *ff. de edilitio edicto*.

1161. Le clausole delle convenzioni s'interpretano le une per mezzo delle altre, dando a ciascuna il senso che risulta dall'atto intiero.

L. 24, *ff. de legibus*; *l.* 126, *ff. de verborum significatione*.

1162. In dubbio, la convenzione s'interpreta contro colui che ha stipulato, ed in favore di quello che ha contratta l'obbligazione.

L. 39, *ff. de pactis*; *l.* 21. *ff. de contrahenda emptione*; *l.* 99, *in pr.*; *l.* 38, § 18, *ff. de verborum obligationibus*; *l.* 26, *ff. de rebus dubiis*; *l.* 173, *in pr.*, *ff. de regulis juris*.

1163. Per quanto siano generali i termini con i quali si è espressa una convenzione, essa non comprende che le cose sopra le quali apparisce che le parti si siano proposte di contrattare.

Argum. ex leg. 9, § 1. — *L.* 5, *ff. de transactionib.*; *l.* 3, § 1; *l.* 12, *ff. eod.*

1164. Quando in un contratto si è espresso un caso, ad oggetto di spiegare un'obbligazione, non si presume che siasi voluto con ciò escludere i casi non espressi ai quali a termine di ragione può estendersi l'obbligazione istessa.

L. 81, *ff. de regulis juris*; *l.* 56, *ff. mandati vel contra*.

SEZIONE VI.

Degli effetti delle Convenzioni riguardo ai Terzi.

1165. Le convenzioni non hanno effetto che fra le parti contraenti; esse non pregiudicano nè giovano ai terzi che nel caso preveduto nell'articolo 1121.

L. 7, § 19; *l.* 20, *l.* 27, § 4, *ff. de pactis*; *l.* 1, *cod. inter alios, acta vel judicata*; *l.* 25, *cod. de pactis*.

1166. Non ostante i creditori possono esercitare

tutti i diritti, ed azioni del loro debitore, eccettuate quelle che sono esclusivamente personali.

Argum. ex l. 68, *ff. de regulis juris.*

1167 Possono pure, in loro proprio nome, impugnare gli atti fatti dal loro debitore in frode delle loro ragioni. Devono nondimeno riguardo alle loro ragioni enunziate nel titolo delle *Successioni* e nel titolo del *Contratto di matrimonio* e de' *Diritti rispettivi degli sposi* conformarsi alle regole che ivi sono prescritte.

V. *Tot. tit. ff. quae in fraudem creditorum facta sunt.*

CAPO IV.

Delle diverse specie di Obbligazioni.

SEZIONE I.

Delle Obbligazioni condizionali.

§. I.

Della condizione in genere e delle sue diverse specie.

1168. L'obbligazione è condizionale quando si fa dipendere da un avvenimento futuro ed incerto, o tenendola in sospeso finchè l'avvenimento accada, o risolvendola in caso che l'evento succeda, o non succeda.

1169. La condizione *casuale* è quella che dipende dall'azzardo, e la quale non è in potere nè del creditore nè del debitore.

1170. La condizione *potestativa* è quella che fa dipendere l'esecuzione della convenzione da un avvenimento che è in facoltà dell'una o dell'altra parte contraente di fare succedere o d'impedire.

1171. La condizione *mista* è quella che dipende nel tempo stesso dalla volontà di una delle parti contraenti e dalla volontà di un terzo.

1172. Qualunque condizione di una cosa impossibi-

le o contraria ai buoni costumi o proibita dalla legge è nulla, e rende nulla la convenzione da essa dipendente.

L. 1, § 9 *et* 11; *l.* 31, *ff. de obligationibus et actionib.*; *l.* 7, *l.* 137, § 6, *l.* 8, *l.* 35, *in pr. et* § 1, *l.* 123, *ff. de verborum obligationibus*; *l.* 185, *ff. de diversis regulis juris*.

1173. La condizione di non fare una cosa impossibile non rende nulla l'obbligazione contratta sotto la detta condizione.

L. 7, *l.* 137, § 6, *ff. de verborum obligationibus*.

1174. Ogni obbligazione è nulla, quando è stata contratta sotto una condizione potestativa per parte di colui che si è obbligato.

L. 8, *ff. de obligationibus et actionibus*; *l.* 46, § 2 *et* 3; *l.* 108, § 1, *ff. de verborum obligationibus*.

1175. Qualunque condizione deve essere adempita nella maniera che le parti hanno verosimilmente voluto ed inteso che lo fosse.

Argum. ex l. 68, *ff. de solutionibus et liberationib.*

1176. Quando un'obbligazione è contratta sotto la condizione che un avvenimento succederà in un tempo determinato, una tale condizione si ritiene mancata se il tempo sia spirato, senza che sia accaduto l'evento. Se non vi è tempo determinato, la condizione può sempre essere edempiuta, e non si ritiene mancata che quando siasi reso certo che l'evento non accaderà.

L. 10, *l.* 27, § 1; *l.* 99, § 1, *ff. de verborum obligationibus*.

1177. quando un'obbligazione è contratta sotto la condizione che l'avvenimento non succederà in un dato tempo, questa condizione resta verificata allorchè questo tempo è spirato, senza che sia successo l'avvenimento; essa è verificata egualmente, se prima del

termine sia certo che non sarà per succedere l'avvenimento; e se non vi è tempo determinato, essa non è verificata che quando sia certo, che l'avvenimento non sarà per succedere.

L. 9, *l.* 10 *et l.* 115, § 1, *ff. de verborum obligationibus.*

1178. La condizione si ritiene per adempita quando il debitore obbligato sotto la stessa sia quegli che ne abbia impedito l'adempimento.

L. 81, § 1, *ff. de conditionibus et demonstrationibus; l.* 85, § 7, *ff. de verborum obligationibus; l.* 24 *et* 39, *ff. de regulis juris.*

1179. La condizione adempita ha un effetto retroattivo al giorno in cui fu contratta l'obbligazione. Se il creditore è morto prima che si verifichi la condizione, e sue ragioni passano al suo erede.

Argum. ex l. 26, *ff. de conditionibus institutionum.*

1180. Il creditore può prima che siasi verificata la condizione esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti.

§. II.

Della condizione sospensiva.

1181. L'obbligazione contratta sotto la condizione sospensiva è quella, la quale dipende o da un avvenimento futuro ed incerto, o da un avvenimento succeduto attualmente, ma non peranco noto alle parti.

Nel primo caso non può eseguirsi l'obbligazione che dopo l'avvenimento.

Nel secondo caso l'obbligazione ha il suo effetto dal giorno in cui è stata contratta.

L. 37, *l.* 38 *et* 39, *ff. de rebus creditis; l.* 100, *l.* 120, *ff. de verborum obligationibus.*

1182. Quando è stata contratta l'obbligazione sotto una condizione sospensiva, la cosa che forma il soggetto della convenzione rimane a rischio del debitore che

non si è obbligato di consegnarla se non nel caso della evenienza della condizione.

Se la cosa è intieramente perita senza colpa del debitore, l'obbligazione è estinta.

Se la cosa è deteriorata senza colpa del debitore, il creditore ha la scelta, o di scegliere l'obbligazione, o di esigere la cosa nello stato in cui si trova, senza diminuzione di prezzo.

Se la cosa è deteriorata per colpa del debitore, il creditore ha il diritto di sciogliere l'obbligazione, o di esigere la cosa nello stato in cui si trova, unitamente ai danni ed interessi.

L. 5, *de cod. periculo et commodo rei venditae*; *l.* 8, *in fin. ff. de periculo et commodo rei venditae*; *l.* 3 *et l.* 10, *in pr. ff. de periculo et commodo rei venditae*.

§. III.

Della condizione resolutiva.

1183. La condizione resolutiva è quella che verificandosi, produce la revoca dell'obbligazione, e rimette le cose nel medesimo stato come se l'obbligazione non avesse mai avuto luogo.

Questa condizione non sospende l'esecuzione della obbligazione; essa obbliga soltanto il creditore a restituire ciò che ha ricevuto, nel caso in cui accada l'evento preveduto con la condizione.

Argum. ex l. 1 *et* 4, *ff. de lege commissoria*.

1184. La condizione resolutiva è sempre sottintesa ne' contratti *sinallagmatici* pel caso in cui una delle parti non soddisfaccia alla sua obbligazione.

In questo caso, il contratto non è sciolto *ipso jure*. La parte verso cui non fu eseguita l'obbligazione, ha la scelta o di costringere l'altra all'adempimento della convenzione quando ciò sia possibile, o di domandarne lo scioglimento unitamente ai danni ed interessi.

La risoluzione della convenzione deve domandarsi

giudicialmente, o può essere accordata al convenuto una dilazione a norma delle circostanze.

Argum. ex l. 2 et 3, ff. de lege commissoria.

SEZIONE II.

Delle Obbligazioni a tempo determinato.

1185. Il termine apposto alle obbligazioni è diverso dalla condizione, in ciò che non sospende l'obbligazione, ma ne ritarda soltanto l'esecuzione.

L. 41, § 1; l. 46, in pr. ff. de verborum obligationibus.

1186. Ciò che non si deve che a tempo determinato non può esigersi prima della scadenza del termine; ma non può ripetersi ciò che è stato pagato anticipatamente.

L. 42, ff. de verborum obligationibus; l. 9, in pr. ff. de rebus creditis; l. 10; l. 16, § 1; l. 17 et 18, ff. de condictione indebiti; l. 16, § 1, ff. de compensationibus.

1187. Il termine si presume sempre stipulato in favore del debitore, quando non risulti dalla stipulazione, o dalle circostanze, che siasi convenuto egualmente in favore del creditore.

L. 41, § 1, in fin., l. 122, in pr., ff. de verborum obligationibus; l. 17, ff. de reg. juris; l. 70, ff. de solutionibus. — V. *l. 12, § 1, ff. de verborum significatione.*

1188. Il debitore non può più reclamare il beneficio del termine, quando si è reso decotto, o quando per fatto proprio ha diminuito le cauzioni che aveva date pel contratto al suo creditore.

SEZIONE III.

Delle Obbligazioni alternative.

1189. Chi ha contratta un'obbligazione alternativa si libera dalla stessa, mediante la consegna di una delle due cose comprese nell'obbligazione.

L. 34, § 6, l. 25, ff. de contrahenda emptione; l. 2,

§ 3, ff. de eo quod certo loco; l. 27, ff. de legatis 2.° l. 25, ff. de pecunia constituta.

1190. La scelta appartiene al debitore, se non è stata espressamente accordata al creditore.

L. 10, § 6, in fin., ff. de jure dotium; l. 25, in pr., ff. de contrahenda emptione; l. 112 et l. 158, § 1, ff. de verborum obligationibus; l. 2, § 3, de eo quod certo loco.

1191. Il debitore può liberarsi dalla obbligazione consegnando una delle due cose promesse, ma egli non può astringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra.

L. 8, § 2, ff. de legatis 1.° l. 25, in pr., ff. de contrhaenda emptione; l. 21, § 6, ff. de actionibus empti et venditi.

1192. L'obbligazione diviene pura e semplice quantunque contratta in modo alternativo, se una delle due cose promesse non poteva essere il soggetto dell'obbligazione.

L. 72, § 4; l. 95, in pr. ff. de solutionibus; l. 16, ff. de verborum obligationibus, l. 15, ff. de duobus reis constituendis.

1193. L'obbligazione alternativa diviene pura e semplice, se una delle due cose promesse perisce o non può più essere consegnata, quand'anche ciò accada per colpa del debitore. Il prezzo di questa cosa non può essere offerto in suo luogo.

Se ambedue le cose sono perite, e che il debitore sia in colpa riguardo ad una di esse, deve pagare il prezzo di quella che fu l'ultima a perire.

L. 2, § 3, ff. de eo quod certo loco; l. 95, in pr., et § 1, ff. de solutionibus; l. 105, ff. de verborum obligationibus; l. 34, § 6, ff. de contrahenda emptione; l. 47, § 3, ff. de legatis 1.° — l. 82, § 1, ff. de verborum obligationibus.

1194. Quando, nel caso contemplato dal precedente articolo, la scelta fu accordata nella convenzione al creditore:

O una soltanto delle cose è perita; ed allora, se ciò è accaduto senza colpa del debitore, il creditore deve ricevere quella che resta; se il debitore è in colpa, il creditore può chiedere la cosa rimasta, o il prezzo della cosa perita:

O ambedue le cose sono perite; ed allora, se il debitore è in colpa relativamente ad ambedue, od anche ad una sola, il creditore può domandare il prezzo dell'una o dell'altra a sua elezione.

L. 95, *in pr., et.* § 1, *ff. de solutionibus et liberationibus.*

1195. Se le due cose sono perite senza colpa del debitore e prima che egli fosse in mora, l'obbligazione è estinta in conformità dell'articolo 1302.

L. 34, § 6, *ff. de contrahenda emptione; l.* 33, *l.* 37 *et* 105, *ff. de verb. obligationibus.*

1196. Gli stessi principj si applicano ai casi ne' quali più di due cose sono comprese nell'obbligazione alternativa.

SEZIONE IV.

Delle Obbligazioni solidarie.

§ I.

Dell'Obbligazione solidaria fra i creditori.

1197. L'obbligazione è solidaria tra più creditori quando il titolo espressamente attribuisce a ciascuno di essi il diritto di chiedere il pagamento dell'intero credito, e che il pagamento fatto ad uno di essi libera il debitore, ancorchè il beneficio dell'obbligazione si possa dividere e ripartire tra i diversi creditori.

L. 2, *ff. de duobus reis constituendis.*

1198. Il debitore ha la scelta di pagare o all'uno o all'altro de' creditori solidarj, quando non sia stato prevenuto da uno di essi con giudiciale domanda.

Ciò nondimeno la condonazione la quale sia fatta da un solo de' creditori solidarj, non libera il debitore che per la porzione di questo creditore.

L. 2 *et* 16, *ff. de duobus reis constituendis*; *l.* 9, *ff. de verborum obligationibus*.

1199. Qualunque atto che interrompe la prescrizione relativamente ad uno dei creditori solidarj, giova egualmente agli altri creditori.

L. 5, *cod. de duobus reis stipulandi et promittendi*.

§. II.

Dell' Obbligazione solidaria fra i debitori.

1200. L'obbligazione è solidaria per parte dei debitori quando essi sono obbligati ad una medesima cosa, in maniera che ciascheduno possa essere astretto al pagamento per la totalità, e che il pagamento eseguito da un solo liberi gli altri verso il creditore.

L. 2, *l.* 3, § 1, *l.* 11, § 1, *ff. de duobus reis constituendis*, *l.* 3, *cod. de duobus reis stipulandi et promittendi*.

1201. L'obbligazione può essere solidaria ancorchè uno dei debitori sia obbligato in modo diverso dall'altro al pagamento della medesima cosa; per esempio se l'uno non è obbligato che condizionalmente, mentre l'obbligazione dell'altro è pura e semplice, ovvero se l'uno abbia preso un termine a pagare che non è accordato all'altro.

L. 7; *l.* 9, § 2, *ff. de duobus reis constituendis*.

1202. L'obbligazione solidaria non si presume; ma deve essare stipulata espressamente.

Questa regola non cessa fuorchè nei casi ne' quali l'obbligazione solidaria ha luogo *ipso jure*, in virtù d'una disposizione di legge.

L. 6, *in pr*; *l.* 8; *l.* 11. § 2, *ff. de duobus reis constituendis*. — *Novell.* 99, *cap.* 1. — *L.* 3. *cod. de duobus reis stipulandi et promittendi*. — *Authentic. hoc ita*, *cod. eod. tit.* — *L.* 10, § 3, *ff. de appellatio-*

nibus et relationibus; l. 43, *ff. de re judicata et de effectu sententiarum; l.* 1 *et l.* 2, *cod. si plures una sententia condemnati sunt.*

1203. Il creditore in virtù di un'obbligazione contratta solidariamente può rivolgersi contro quello fra i debitori che il creditore stesso vuole scegliere senza che il debitore possa opporgli il beneficio di divisione.

L. 3, § 1, *ff. de duobus reis constituendis; l.* 2 *et* 3, *cod. de duobus reis stipulandi et promittendi. — Authentic. hoc ita., cod. eod. tit. — Novell.* 99, *cap.* 1. *— L.* 47, *ff. locati conducti.*

1204. Le istanze giudiziali fatte contro uno dei debitori non tolgono al creditore il diritto di promoverne delle simili contro gli altri.

L. 28, *cod. de fidejussoribus et mandatoribus.*

1205. Se la cosa dovuta è perita per colpa o durante la mora di uno o più debitori solidarj, gli altri condebitori non sono liberati dall'obbligo di pagare il prezzo della stessa; ma questi non sono tenuti ai danni ed interessi.

Il creditore può ripetere soltanto i danni e gl'interessi tanto dai debitori, per colpa dei quali la cosa è perita, quanto da coloro che erano in mora.

L. 18, *ff. de duobus reis constituendis; l.* 32, § 4, *ff. de usuris et fructibus; l.* 173, § 2, *ff. de diversis regulis juris.*

1206. Le domande giudiciali fatte contro uno dei debitori solidarj interrompono la prescrizione riguardo a tutti.

L. 5, *cod. de duobus reis stipulandi et promittendi.*

1207. La domanda degli interessi proposta contro uno dei debitori solidarj fa decorrere gl'interessi riguardo a tutti.

Arcum. ex l. 5, *cod. de duobus reis stipulandi et promittendi.*

1208. Il condebitore solidario citato dal creditore

può opporre tutte le eccezioni che risultano dalla natura della obbligazione, e tutte quelle che gli sono personali, e quelle pure ch'egli ha comuni con tutti gli altri condebitori.

Non si possono opporre le eccezioni che sono puramente personali ad alcuno degli altri condebitori.

L. 10 *et* 19, *ff. de duobus reis constituendis*.

1209. Quando uno dei debitori divenga erede unico del creditore, o quando il creditore divenga l'unico erede d'uno dei debitori, la confusione non estingue il credito solidario che per la quota e porzione del debitore o del creditore.

L. 71, *in pr. ff. de fide jussoribus et mandatoribus*; *l.* 95, § 2, *ff. de solutionibus et liberationibus*.

1210. Il creditore che acconsente alla separazione del debito a favore di uno dei condebitori, conserva la sua azione solidaria contro gli altri, dedotta però la porzione del debitore che egli ha liberato dall'obbligazione solidaria.

1211. Il creditore che riceve separatamente la parte di uno dei debitori, senza riservarsi nella quitanza la *solidarietà* o i suoi diritti in generale, non rinuncia all'obbligazione solidaria che riguardo a questo debitore.

Non si presume che il creditore abbia liberato il debitore dall'obbligazione solidaria, quando ha ricevuto da questo una somma eguale alla porzione per cui è obbligato, se la quitanza non dichiari che la riceve *per la sua parte*.

Lo stesso ha luogo per la semplice domanda fatta contro uno de' condebitori *per la sua parte*, se questi non vi ha aderito, o se non è emanata una sentenza di condanna.

L. 18, *cod. de pactis*. — *L.* 8, § 1, *de legatis* 1.° — *Argum. ex l.* 23, *cod. de fidejussoribus et mandatoribus*.

1212. Il creditore, che riceve separatamente, e senza riserva la porzione dei frutti decorsi ed interessi del debito da uno dei condebitori non perde la *solidarietà*, che per i frutti od interessi scaduti, non già per quelli a scadere, o per il capitale, eccetto che il pagamento separato siasi continuato per dieci anni continui.

Alciat, *ad l.* 8, § 1. *de legatis* 1.°

1213. L'obbligazione contratta solidariamente verso il creditore si divide *ipso jure* fra i debitori, i quali non sono fra essi obbligati, che ciascuno per la sua quota e porzione.

L. 2, *cod. de duobus reis stipulandi et promittendi.*

1214. Il condebitore di un debito solidario, che lo ha pagato per intiero, non può ripetere dagli altri condebitori che la quota e porzione di ciascuno di essi

Se uno di questi si trovi insolvibile, la perdita cagionata dalla sua insolvibilità si ripartisce per contributo sopra tutti gli altri condebitori solvibili, e sopra quello, che ha fatto il pagamento.

L. 36 *et* 39, *ff. de fidejussoribus et mandatoribus; l.* 11, *cod. eod. tit.*; *l.* 76, *ff. de solutionibus.*

1215. Nel caso in cui il creditore abbia rinunziato all'azione solidaria verso uno dei debitori, se uno o più degli altri condebitori divenissero insolvibili, la porzione di questi sarà per contributo ripartita tra tutti i debitori, ed anche fra quelli, che sono stati precedentemente liberati dalla *solidarietà* per parte del creditore.

1216. Se l'affare, per cui fu contratto il debito solidariamente, non riguardava che uno de' coobbligati solidarj, questo sarà obbligato per tutto il debito rispetto agli altri condebitori, i quali relativamente ad esso non saranno considerati che come sue sigurtà.

SEZIONE V.

Delle Obbligazioni divisibili e delle indivisibili.

1217. L'obbligazione è divisibile o indivisibile secondo che essa ha per oggetto una cosa che nella sua traduzione, od un fatto che nella esecuzione, è o no suscettibile di divisione materiale ed intellettuale.

L. 2, § 1, ff. de verborum obligationibus.

1218. L'obbligazione è indivisibile quantunque la cosa o il fatto che ne è l'oggetto, sia di sua natura divisibile, se il rapporto sotto cui è considerato nell'obbligazione non lo renda suscettibile di esecuzione parziale.

L. 72, in pr.; l. 85, in pr., et § 2, ff. de verborum obligationibus; l. 80, § 1. ff. ad legem Falcidiam.

1219. La *solidarietà* stipulata non imprime all'obbligazione il carattere d'indivisibilità.

§. I.

Degli effetti dell'Obbligazione divisibile.

1220. L'obbligazione che è suscettibile di divisione, deve eseguirsi fra il creditore, ed il debitore come se fosse indivisibile. La divisibilità non è applicabile, che riguardo ai loro eredi, i quali non possono ripetere il debito, nè sono tenuti di pagarlo, che per le porzioni loro spettanti, o per quelle per cui sono obbligati come rappresentanti il creditore od il debitore.

L. 2, cod. de haereditariis actionibus; l. 33. ff. de legatis 2.°

1221. Il principio stabilito nel precedente articolo, è soggetto ad eccezione riguardo agli eredi del debitore,

1.° Nel caso in cui il debito sia ipotecario;

2.° Quando sia dovuto un determinato corpo;

3.° Quando si tratti di debito alternativo di cose a scelta del creditore, delle quali una è indivisibile;

4.° Quando un solo degli eredi è, in forza del titolo, incaricato dell'adempimento dell'obbligazione;

5.° Quando risulti, o dalla natura dell'obbligazione, o dalla cosa che ne forma l'oggetto, o dal fine che si è avuto di mira nel contratto, essere stata intenzione de' contraenti che il debito non potesse soddisfarsi partitamente.

Ne' primi tre casi, l'erede che possiede la cosa dovuta o il fondo ipotecato per il debito, può essere convenuto per il totale sulla cosa dovuta o sul fondo ipotecato, salvo ad esso il regresso contro i suoi coeredi. Nel quarto caso, l'erede unicamente incaricato del debito, e nel quinto caso, ciascun erede può egualmente essere convenuto per la totalità, salvo il suo regresso verso i coeredi.

L. 2, in fin., cod. de haereditariis actionibus; l. 2, cod. si unus ex pluribus haeredibus creditoris; l. 55, ff. de rei vindicatione. — L. 85, ff. de verborum obligationibus; l. 80, § 1, ff. ad legem Falcidiam.

§. II.

Degli effetti dell'Obbligazione indivisibile.

1222. Coloro, che hanno contratto congiuntamente un debito indivisibile, vi sono tenuti ciascuno per la totalità del debito, ancorchè l'obbligazione non sia stata contratta solidariamente.

Argum. ex l. 192, ff. de regulis juris. — L. 2, § 1, 2 et 4, ff. de verborum obligationibus.

1223. Lo stesso ha luogo riguardo agli eredi di quello, che ha contratto una simile obbligazione.

L. 192, in pr., ff. de regulis juris; l. 80, § 1, ff. ad legem Falcidiam; l. 2, § 2, ff. de verborum obligationibus; l. 11, § 23, ff. de legatis 3.°

1224. Ciascun erede del creditore può esigere l'intiera esecuzione dell'obbligazione indivisibile.

Non può egli solo fare la remissione della totalità del debito; nemmeno egli solo ricevere il valore invece della cosa. Se uno solo fra gli eredi ha fatto la remissione o ricevuto il valore della cosa, il coerede non

può dimandare la cosa indivisibile che addebitandosi la porzione del coerede, il quale ha fatto la remissione o ricevuto il valore.

L. 25, § 9, *ff. familiae erciscundae; l.* 2, § 2, *ff. de verborum obligationibus; l.* 18. § 1, *ff. de solutionibus et liberationibus; l.* 13, § 12, *ff. de acceptationibus.*

1225. L'erede del debitore, convenuto per la totalità dell'obbligazione, può dimandare un termine per chiamare in causa i suoi coeredi, purchè il debito non sia di tal natura che non possa essere egli solo condannato; salvo il regresso per la sua indennità contro i coeredi.

L. 11, § 23, *ff. de legatis* 3.°

SEZIONE VI.

Delle Obbligazioni con clausole penali.

1226. La clausola penale è quella con cui una persona, per assicurare l'adempimento di una convenzione, si obbliga a qualche cosa nel caso d'inadempimento.

L. 71; *l.* 137, § 7, *ff. de verborum obligationibus; l.* 44, § 6, *ff. de obligationibus et actionibus; l.* 13, § 2, *ff. de rebus dubiis.*

1227. La nullità dell'obbligazione principale produce la nullità della clausola penale.

La nullità della clausola penale non porta quella dell'obbligazione principale.

L. 129, § 1; *l.* 135, *ff. de regulis juris; l.* 97, *in pr.; l.* 126, § 3, *ff. de verborum obligationibus.*

1228. Il creditore può agire per l esecuzione dell'obbligazione principale in vece di domandare la pena stipulata contro il debitore che è in mora.

L. 122, § 2, *ff. de verborum obligationibus; l.* 28, *ff. de actionibus empti et venditi; l.* 2, *et* 3, *ff. de lege commissoria; l.* 40, *cod. de transactionibus.* — *Argum. ex l.* 6, *cod. de legibus.*

1229. La clausola penale è la compensazione dei danni ed interessi che soffre il creditore per l'inadempimento della obbligazione principale.

Non può egli dimandare nel tempo medesimo la cosa e la pena, quando non l'abbia stipulata per il semplice ritardo.

L. 41 *et* 42, *ff. pro socio*; *l.* 28, *ff. de actionibus empti et venditi*; *l.* 16 *et* 17, *ff. de transactionibus*; *l.* 10, § 1, *ff. de pactis*.

1230. Tanto nel caso che l'obbligazione principale contenga un termine nel quale debba eseguirsi, quanto nel caso che non lo contenga, la pena non s'incorre, se non quando è in mora colui che si è obbligato a dare, o a ricevere, o a fare.

L. 23, *ff. de obligationibus et actionibus*; *l.* 113, *ff. de verborum obligationibus*.

1231. La pena può essere modificata dal giudice, allorchè l'obbligazione principale è stata eseguita in parte.

L. 9, § 1, *ff. si quis cautio in judicio sistendi*; *l. unica, cod. de sententiis quae pro eo*.

1232. Quando l'obbligazione principale contratta con clausola penale ha per oggetto una cosa indivisibile, la pena si incorre per la contravvenzione di un solo degli eredi del debitore, e può domandarsi per intiero contro il contravventore, ovvero contro ciascuno dei coeredi per la loro quota e porzione; può anche domandarsi coll'azione ipotecaria per il tutto, salvo il loro regresso contro colui per il cui fatto si è incorsa la pena.

L. 4, § 1; *l.* 85, § 3, *ff. de verborum obligationibus*.

1233. Quando l'obbligazione principale contratta sotto una pena è divisibile, non s'incorre la pena, che da quello degli eredi del debitore, che contravviene a tale obbligazione, e per la parte solamente della obbli-

gazione principale, per cui era egli tenuto, senza che si possa agire contro coloro che l'hanno eseguita.

Questa regola ammette eccezione allorchè essendo stata apposta la clausola penale ad oggetto che non si potesse fare il pagamento parzialmente, un coerede ha impedito, che l'obbligazione venisse per intiero adempita: in questo caso può esigersi da esso la pena intiera, e dagli altri eredi la sola porzione; salvo a questi il regresso.

L. 2, § 5 et 6; l. 72, ff. de verborum obligat.

CAPO V.

De' modi con cui si estinguono le Obbligazioni.

1234. Le obbligazioni si estinguono,
Col pagamento,
Colla novazione,
Colla remissione volontaria,
Colla compensazione,
Colla confusione,
Colla perdita della cosa,
Colla dichiarazione di nullità, o colla rescissione,
Per effetto della condizione risolutiva spiegata nel precedente articolo,
E colla prescrizione, che formerà il soggetto d'un titolo particolare.

L. 54, ff. de solutionibus et liberationibus; l. 47, et 176, ff. de verborum significatione; l. 9, cod. de solutionibus; l. 1, de novationibus et delegationibus; l. 1, ff. de acceptationibus; l. 4, cod. de compensationibus: l. 75, ff. de solutionibus et liberationibus; l. 95, §. 2, ff. de solutionibus et liberationibus; l. 33, et 57, ff. de verborum obligationibus.

SEZIONE I.

Del Pagamento.

§ I.

Del Pagamento in generale.

1236. Qualunque pagamento suppone un debi-

to; ciò che fu pagato senza essere dovuto, è ripetibile.

La ripetizione non è ammessa riguardo alle obbligazioni naturali che si sono volontariamente soddisfatte.

L. 1; *l.* 10, 13, *l.* 14, *l.* 16, *l.* 17, 18, *ff. de condictione indebiti*. V. *l.* 19, *ff. de legatis* 2.°; *l.* 32, §. 3, *ff. de condictione indebiti*.

1236. Le obbligazioni possono estinguersi col pagamento fatto da qualunque persona che vi abbia interesse, come da un obbligato, da un fidejussore.

Possono anche essere estinte col pagamento fatto da un terzo che non abbia interesse, se questo terzo agisca in nome e per la liberazione del debitore, o se agendo in nome proprio, non lo faccia per subentrare nei diritti del creditore.

L. 23, *l.* 40 *et* 53, *ff de solutionibus et liberationibus.*, *l.* 39, *ff. de negotiis gestis.*, *l.* 1, §. 24, *ff. de exercitoria actione.*, *l.* 8, §. 5, *ff. de novationibus et delegationibus.*, *l.* 39, *ff. de negotiis gestis*; *l.* 69, *et* 133, *ff. de diversis regulis juris.*, *l.* 5, *cod. de solutionibus et liberationibus*.

1237. L'obbligazione di fare non può adempirsi da un terzo contro la volontà del creditore, ove questi abbia interesse che venga adempita dal debitore medesimo.

L. 31, *ff. de solutionibus et liberationibus*.

1238. Per pagare validamente, è necessario essere proprietario della cosa data in pagamento, ed essere capace di alienare.

Tuttavia non si può ripetere il pagamento di una somma di denaro o di altra cosa che si consumi coll'uso, contro il creditore che l'abbia consumata in buona fede, sebbene il pagamento sia stato fatto da chi non era il proprietario o non era capace di alienare.

Argum. ex l. 14, § 8. *l.* 15, *l.* 94, *ff. de solutionibus et liberationibus.*, *l.* 54, *ff. de regulis juris*.

1239. Il pagamento deve essere fatto al creditore, od

a persona autorizzata a riceverlo dal creditore medesimo o dal giudice o dalla legge.

È valido il pagamento fatto a colui che non era autorizzato a riceverlo pel creditore, quando questi lo ratifichi, o ne abbia approfittato.

L. 12, *in pr.*, *et* §. 4; *l.* 15, *l.* 49 *et* 83, *ff. de solutionibus et liberationibus*; *l.* 4 *et* 12, *cod eod. tit. l.* 4, *ff. de negotiis gestis*; *l.* 180, *ff. de regulis juris*; *l.* 4, § 4, *ff. de dolo malo*. — *Argum. ex l.* 206, *ff. de regul. juris*; *l.* 24, *de negotiis gestis*.

1240. Il pagamento fatto in buona fede a chi si trova nel possesso del credito, è valido, ancorchè il possessore ne abbia in appresso sofferta l'evizione.

Argum. ex l. 17, *ff. de transactionibus*.

1241. Non è valido il pagamento fatto al creditore, se questi fosse incapace a riceverlo, eccetto che il debitore provi la versione della cosa pagata in vantaggio del creditore.

L. 15; *l.* 47, *in pr.*, *et* §. 1, *ff. de solutionibus et liberationibus.*, *l.* 4, §. 4, *ff. de dolo malo*. *l.* 4, *ff. de exceptionibus*.

1242. Il pagamento fatto dal debitore al suo creditore, in pregiudizio di un sequestro o d'un atto di opposizione, non è valido riguardo ai creditori sequestranti ed opponenti: questi possono costringerlo a pagare di nuovo, per ciò che riguarda le loro ragioni, salvo, in questo caso soltanto, il suo regresso contro il creditore

1243. Il creditore non può essere costretto a ricevere una cosa diversa da quella che gli è dovuta, quantunque il valore della cosa offerta fosse eguale ed anche maggiore.

1244. Il debitore non può forzare il creditore a ricevere in parte il pagamento di un debito, ancorchè divisibile,

Non ostante i giudici, avuto riguardo alla situazione del debitore, ed usando con molta riserva delle loro facoltà, possono accordare dilazioni moderate al pagamento, e sospendere l'esecuzione giudiziale, restando il tutto nello stato medesimo.

L. 21, ff. de rebus creditis., l. 41, §. 1, ff. de usuris et fructibus.

1245. Il debitore d'una cosa certa e determinata viene liberato con rimetterla nello stato in cui si trova al tempo della consegna, purchè i deterioramenti sopraggiunti non provengano dal suo fatto o colpa, nè dalle persone di cui deve rispondere, o che non fosse in mora prima delle seguite deteriorazioni.

L. 23, 33, 37 et 51, ff. de verborum obbligationibus., l. 33, ff. de solutionibus et liberationibus. — Argum. ex l. 15, § 3, ff. de rei vindicatione.

1246. Se il debito è di una cosa determinata soltanto dalla sua specie, il debitore per essere liberato, non sarà tenuto a darla della migliore qualità, ma non potrà darla neppure della peggiore.

L. 18, § 1; l. 19, §. 4, ff. de edilitio edicto., l. 37, in pr., ff. de legatis 1.°; l. 3, §. 1, cod. communia de legatis et fideicommissis., l. 33, §. 1, in fin.; l. 72, §. 5, ff. de solutionibus et liberationibus.

1247. Il pagamento deve effettuarsi nel luogo destinato dalla convenzione. Non essendovi destinazione di luogo, e trattandosi di cosa certa e determinata, il pagamento deve farsi nel luogo ove, al tempo del contratto, si trovava la cosa che ne forma l'oggetto.

Esclusi questi due casi, il pagamento deve farsi nel domicilio del debitore.

L. 2. §. 2,; l. 9, ff. de eo quod certo loco.—, l. 22, in pr., ff. de verborum obligation., l. 21. ff. de obligationibus et actionibus.

1248. Le spese del pagamento sono a carico del debitore.

§. II.

Del pagamento con subingresso.

1249. Il subingresso nei diritti del creditore a favore di un terzo che lo paga, è convenzionale o legale.

1250. Il subingresso è convenzionale,

1.° Quando il creditore ricevendo il suo pagamento da una terza persona, la surroga nei suoi diritti, azioni, privilegi ed ipoteche contro il debitore: questa surrogazione deve essere espressa e fatta contemporaneamente al pagamento;

2.° Quando il debitore prende ad imprestito una somma ad oggetto di pagare il suo debito, e di surrogare il mutuante nei diritti del creditore. Per la validità di tale surrogazione è d'uopo che la scrittura di prestito e la quitanza si facciano avanti notaro; che nella scrittura di prestito si dichiari che la somma fu presa ad imprestito per fare il pagamento, e che nella quitanza pure si dichiari che il pagamento è stato fatto con i danari somministrati a tale effetto dal nuovo creditore. Questa surroga si opera senza il concorso della volontà del creditore.

L. 24, §. 3, *ff. de rebus auctoritate judicis possidendis.*

1251. Il subingresso ha luogo *ipso jure*,

1.° A vantaggio di colui che essendo egli stesso creditore paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi od ipoteche;

2.° A vantaggio dell'acquirente d'un immobile, il quale impiega il prezzo del suo acquisto nel pagare i creditori a favore dei quali il fondo era ipotecato;

3.° A vantaggio di colui che essendo obbligato con altri o per altri al pagamento del debito, avesse interesse di soddisfarlo;

4.° A vantaggio dell'erede beneficiario che ha pagato con i proprj denari i debiti ereditarj.

L. 1 *et* 5, *cod. qui potiores in pignore habentur. l.*

3, *cod. de his qui in priorum creditorum loco succedunt.* *L.* 22, §. 9, *cod. de jure deliberandi.*

1252. Il subingresso stabilito negli articoli precedenti ha luogo tanto contro i fidejussori quanto contro i debitori: esso non può nuocere al creditore quando questi non fu pagato che in parte; in tale caso egli può far valere le sue ragioni per il restante che gli è dovuto in preferenza a quello da cui non ha ricevuto che un pagamento parziale.

§ III.

Dell' imputazione dei pagamenti.

1253. Il debitore che ha più debiti ha diritto di dichiarare, quando paga, qual sia il debito che intende di soddisfare.

L. 1, *ff. de solutionibus et liberationibus; l.* 1, *cod. eod.*

1254. Il debitore per un debito che produce frutti od interessi, non può senza il consenso del creditore, imputare nel capitale in preferenza dei frutti e degl' interessi ciò ch' egli paga. Il pagamento fatto in conto di capitale ed interessi, ma che non è integrale, s' imputa prima negl' interessi.

L. 5, *l.* 97, *ff. de solutionibus et liberationibus.*

1255. Quando il debitore per diversi debiti abbia accettata una quietanza, per cui il creditore abbia specificamente imputata la somma ricevuta sopra uno di questi debiti, il debitore non può chiedere più l' imputazione sopra un debito differente, purchè non siavi intervenuto dolo o sorpresa per parte del creditore.

Argum. ex, l. 1, *ff. de solutionibus et liberationibus.*

1256. Quando la quietanza non esprima alcuna imputazione, il pagamento deve essere imputato nel debito che a quell' epoca il debitore avesse maggiore interesse di estinguere fra quelli che fossero parimenti

scaduti altrimenti, nel debito scaduto quantunque meno oneroso di quelli non peranco scaduti.

Se i debiti sono di eguale natura, l'imputazione si fa sopra il più antico, e si fa *pro rata* in parità di cose.

L. 1, *l.* 2, *l.* 3, *l.* 4, *l.* 5, *l.* 7, *l.* 8, *et* 103, *ff. de solutionibus, et liberationibns.*

§ IV.

Dell' offerta di pagamento, e del deposito.

1257. Quando il creditore ricusa di ricevere il pagamento, il debitore può farne ad esso l'offerta reale, ed in caso di rifiuto di accettarla per parte del creditore, può depositare la somma o la cosa offerta.

Le offerte reali susseguite da un deposito liberano il debitore; esse a suo riguardo tengono luogo di pagamento, e quando sono fatte validamente, la cosa in tal modo depositata rimane a rischio del creditore.

L. 9, *cod. de solutionibus et liberationibus.*, *l.* 19, *cod. ds usuris. V. Argum. ex l.* 72, §. 2, *ff. de solutionibus et liberationibus.*

1258. Affinchè le offerte reali sieno valide, è necessario,

1.° Che siano fatte al creditore capace di esigere, o a quello che ha facoltà di ricevere per il medesimo;

2.° Che sieno fatte da persona capace di pagare;

3.° Che sieno fatte di tutta la somma esigibile, dei frutti od interessi dovuti, delle spese liquide, e d'una somma per le spese non liquidate, colla riserva per qualunque supplimento;

4.° Che il termine sia scaduto, nel caso che sia stato stipulato a favore del creditore;

5.° Che siasi verificata la condizione sotto la quale fu contratto il debito;

6.° Che l'offerta sia fatta nel luogo convenuto per il pagamento, e non essendovi convenzione speciale per il luogo del pagamento, sia fatta alla persona del

creditore, o al suo domicilio, ovvero a quello scelto per l'esecuzione del contratto.

7.° Che l'offerta sia fatta per mezzo d'un ufficiale pubblico autorizzato a questa sorta di atti.

L. 9, cod. de solutionibus et liberationibus.

1259. Non è necessario per la validità del deposito che venga autorizzato dal giudice, ma basterà,

1.° Che sia stato preceduto da un'intimazione notificata al creditore, e contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo in cui la cosa offerta sarà depositata;

2.° Che il debitore siasi spogliato del possesso della cosa offerta, consegnandola unitamente agl' interessi decorsi sino al giorno del deposito, nel luogo indicato dalla legge per ricevere queste consegne;

3.° Che siasi esteso dall' ufficiale pubblico un processo verbale indicante la natura delle specie offerte, il rifiuto di accettare fatto dal creditore o la sua mancanza a comparire, e finalmente il deposito;

4.° Che nel caso in cui il creditore non sia comparso, gli sia stato notificato il processo verbale di deposito con l'intimazione di ritirare la cosa depositata.

1260. Le spese per l'offerta reale e per il deposito, qualora siano legittime, sono a carico del creditore.

1261. Finchè il deposito non sia stato accettato dal creditore, il debitore può ritirarlo; e quando lo ritiri, i suoi condebitori o sigurtà non restano liberati.

1262. Allorchè il debitore ha egli stesso ottenuta una sentenza passata in giudicato, la quale abbia dichiarate buone e valide le sue offerte e il deposito, a lui non è più lecito, nemmeno col consenso del creditore, di ritirare il deposito in pregiudizio de' suoi condebitori o fidejussori.

Argum. ex l. 62, ff. de pactis.

1263. Il creditore il quale ha acconsentito, che il debitore ritiri il suo deposito dopo ch'esso fu dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, non può

pel pagamento del proprio credito, più valersi dei privilegj e delle ipoteche che vi erano annesse; egli non ha più ipoteca se non dal giorno in cui l'atto col quale acconsentì che fosse ritirato il deposito sarà stato rivestito delle forme prescritte a produrre un'ipoteca.

Argum. ex l. 6. ff. quibus modis pignus vel hypotheca solvitur.

1264. Se ciò che è dovuto è una cosa certa la quale debba essere consegnata nel luogo in cui si trova il debitore, deve questi far ingiungere al creditore di eseguire il trasporto, con atto notificato alla sua persona, o al suo domicilio, od all'abitazione eletta per l'esecuzione della convenzione. Fatta questa intimazione, se il creditore non trasporta la cosa, e se il debitore abbisogni del luogo in cui è collocata, questi potrà ottenere dalla giustizia il permesso di depositarla in qualche altro luogo.

Argum ex l. 1, §. 3, ff. de periculo et commodo rei venditae.

§. V.

Della cessione de' beni.

1265. La cessione de' beni è un atto col quale il debitore dimette tutti i suoi beni ai suoi creditori, quando non si trova più in caso di pagare i proprj debiti.

1266. La cessione de' beni e o volontaria o giudiziaria.

1267. La cessione de' beni volontaria è quella che i creditori accettano volontariamente, e che non ha altro effetto fuori che quello che risulta dalle stipulazioni medesime del contratto fatto tra essi ed il debitore.

1268. La cessione giudiziaria è un beneficio che la legge accorda al debitore di buona fede ed insolvibile per causa d'un infortunio, cui, per conservare la libertà personale, è permesso di fare giudicialmente l'abbandono di tutti i suoi beni ai suoi creditori, nonostante qualunque stipulazione in contrario.

L. 1 et 4, cod. qui bonis cedere possunt.

1269. La cessione giudiziaria non conferisce la proprietà ai creditori, ma loro attribuisce soltanto il diritto di far vendere i beni a loro vantaggio, e di percepirne i frutti sino alla vendita.

L. 4, cod. qui bonis cedere possunt.

1270. I creditori non possono ricusare la cessione giudiziaria, se non ne' casi eccettuati dalla legge.

Essa esime il debitore dall' arresto personale.

Essa non libera il debitore che sino alla concorrenza del valore de' beni ceduti; e nel caso in cui non fossero sufficienti, se ne acquista di nuovi, egli è obbligato a cederli sino all' intero pagamento.

L. 1, in fin., cod. qui bonis cedere possunt., l. 7. ff. de cessione bonorum.

SEZIONE II.

Della Novazione.

1271. La novazione si fa in tre maniere.

1.° Quando il debitore contrae verso il suo creditore un nuovo debito, il quale viene sostituito all'antico, che rimane estinto;

2.° Quando un nuovo debitore è sostituito all'antico, il quale viene liberato dal creditore;

3.° Quando in forza d'una nuova obbligazione, un nuovo creditore viene sostituito all'antico, verso cui il debitore è liberato.

L. 1. et 11, ff. de novationibus et delegationibus., l. 1, et 3, cod. eod., tit.

1272. La novazione non può effettuarsi che tra persone capaci di contrattare.

L. 3, l. 10, l. 20, § 1, l. 31, § 1, ff. et de delegationib. ff. de novationib. l. 4, cod. eod., l. 27, ff. de pactis.

1273. La novazione non si presume; conviene che risulti chiaramente dall'atto la volontà di effettuarla.

L. 2, ff. de novationibus et delegationibus.; l. ult., cod. eod.

1274. La novazione col sostituire un nuovo debitore, può effettuarsi senza il consenso del primo.

L. 1, *l.* 6, *cod. eod. de novationibus et delegationibus.*

1275. La delegazione per cui un debitore assegna al creditore un altro debitore il quale si obbliga verso il creditore, non produce novazione, se il creditore, espressamente non ha dichiarato la sua volontà di liberare il debitore che ha fatta la delegazione.

L. 11, *ff. de novationibus et delegationibus.*

1276. Il creditore che ha liberato il debitore da cui fu fatta la delegazione, non ha regresso contro questo debitore, se il delegato diviene insolvibile, purchè l'atto non contenga una riserva espressa, o che il delegato non fosse di già apertamente fallito, o prossimo a fallire al momento della delegazione.

L. 3, *cod. de novationibus et delegationibus.*

1277. La semplice indicazione fatta dal debitore, di una persona che debba pagare in sua vece non produce novazione.

Lo stesso ha luogo per la semplice indicazione fatta dal creditore, d'una persona che debba per lui ricevere.

Argum. ex l. 1 *et* 6, *cod. de novationibus et delegationibus, l.* 10, *l.* 20, *l.* 25, *ff. cod. tit.*

1278. I privilegi e le ipoteche dell'antico credito non passano in quello che gli è sostituito, quando il creditore non ne abbia fatta espressa riserva.

L. 18, *et leg.* 29, *ff. de novationibus et delegationibus. l.* 12, § 1. *ff. qui potiores in pignore vel hypotheca habentur.*

1279. Quando la novazione si effettua colla sostituzione di un nuovo debitore, i privilegi ed ipoteche pri-

mitive del credito non possono ritenersi per trasferite sui beni del nuovo debitore.

L. 30, *ff. de novationibus et delegationibus.*

1280. Se la novazione si effettua tra il creditore ed uno de'debitori solidarj, i privilegi e le ipoteche dell'antico credito non possono essere riservate che sui beni di quello che contrae il nuovo debito.

Argum. ex l. 18, *ff. de novationibus et delegationibus.*

1281. Mediante la novazione fatta tra il creditore ed uno dei debitori solidarj, i condebitori restano liberati.

La novazione eseguita relativamente al debitore principale libera i fidejussori.

Nondimeno, se il creditore, nel primo caso, esiga l'adesione dei condebitori, o, se nel secondo, quella de'fidejussori, e che essi ricusino di accedere alla nuova convenzione, sussiste l'antico credito.

Argum. ex l., ff. de duobus reis constituendis. — *l.* 44 *cod. de fidejussoribus et mandatoribus.*

SEZIONE III.

Della Rimissione del debito.

1282. La volontaria consegna della scrittura originale dell'obbligo sotto firma privata, fatta dal creditore al debitore, costituisce la prova della liberazione.

Argum. ex l. 2, *ff. de pactis.*

1283. La consegna volontaria della prima copia autentica in forma esecutoria della scrittura d'obbligo fa presumere la rimissione del debito od il pagamento, senza pregiudizio della prova in contrario.

1284. La consegna dello scritto originale d'obbligo sotto firma privata, o della copia anzidetta ad uno dei debitori solidarj, produce rispettivamente lo stesso effetto a vantaggio de'condebitori.

Argum, ex l. 3, *ff. de duobus reis constituendis.*

1285. La rimissione del debito o la liberazione pat-

tuita a vantaggio di uno de' condebitori solidarj, libera tutti gli altri, purchè il creditore non siasi espressamente riservato i suoi diritti contro questi ultimi.

In questo caso, non può ripetere il credito, se non fatta deduzione della parte di colui al quale ha fatto la rimissione.

L. 34, § 11, *ff. de solutionibus et liberationibus. l.* 19, *ff. de duobus reis constituendis.*

1286. La restituzione del pegno non basta per far presumere la rimissione del debito.

L. 3, *ff. de pactis.*; *l.* 2, *cod. de remissione pignoris.*

1287. La rimissione o la liberazione convenzionale accordata al debitore principale, libera i fidejussori;

Quella accordata al fidejussore non libera il debitore principale;

Quella accordata ad uno dei fidejussori non libera gli altri.

L. 60, *l.* 68, § 2 *de fidejussoribus et mandatoribus*, *L.* 4, *cod. eod. tit.* — *L.* 153, § 1, *ff de fidejussoribus et mandatoribus.*

1288. Ciò che il creditore ha ricevuto da un fidejussore per liberarlo dalla cauzione, deve imputarsi nel debito, e portarsi in iscarico del debitore principale e degli altri fidejussori.

L. 15, § 1 *ff. de fidejussoribus et mandatoribus.*

SEZIONE IV.

Della Compensazione.

1289. Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra, ha luogo tra esse una compensazione che estingue i due debiti, nel modo e nei casi da esprimersi in appresso.

L. 1, *l.* 2, *et* 3, *ff. de compensationibus.*

1290. La compensazione si fa *ipso jure* per la sola operazione della legge, ed anche senza saputa dei debitori; nel momento stesso in cui i due debiti esistono contemporaneamente, questi reciprocamente si estin-

guno, fino alla concorrenza delle loro rispettive quantità.

L. 10, *l.* 11. *et* 12, *ff. de compensationibus.*; *l.* 4, *l.* 5 *et* 21, *cod. eod. tit.*; *l.* 7, *cod. de solutionibus.*

1291. Non ha luogo la compensazione se non tra due debiti che hanno egualmente per oggetto una somma di danaro, od una determinata quantità di cose *fungibili* della stessa specie, e che sono egualmente liquide ed esigibili.

Le prestazioni non controverse di grani o di derrate, il cui valore è regolato dal prezzo de' pubblici mercati, possono compensarsi con somme liquide ed esigibili.

L. 14, § 1, *cod. de compensationibus.*; *l.* 7 *et* 22, *ff. eod. tit.*

1292. Le dilazioni, che si fossero accordate non sono di ostacolo alla compensazione.

L. 16, § 1, *ff. de compensationibus.*

1293. La compensazione ha luogo, qualunque siano le cause dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i seguenti casi.

1.° Della dimanda per la restituzione della cosa di cui il proprietario fu ingiustamente spogliato;

2.° Della dimanda per la restituzione del deposito o del commodato;

3.° Di un debito il cui titolo derivi da alimenti dichiarati non soggetti a sequestro.

Paul. *sentent. lib.* 2. *tit.* 5, § 3.; *l.* 8 *et* 11; *cod. de compensationibus.*; *l.* 15, *ff. eod.*; — *l.* 14, § 2. *cod. de compensationibus.* — Sebast. *de medicis tract. de compens.*, *p.* 1, § 3. — *l.* 4, *cod. de commodato.* — *l.* 25, § 1; *l.* 26, § 1, *ff. depositi.* — *l.* 3, *cod. de compensationibus.* — V. *l.* 1 *et* 3, *cod. de compensationib.* *L.* 17, *l.* 20 *et* 24, *ff eod.*, *leg.* 46, § 5, *ff de jure fisci.*

1294. Il fidejussore può opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al debitore principale;

Ma il debitore principale non può opporre la compensazione di quello che il creditore deve al fidejussore.

Il debitore solidario non può parimenti oppor la compensazione di ciò che il creditore deve al suo condebitore.

L. 4, l. 5, ff. de compensationibus. — Argum. ex l. 9, cod. de compensationibus, et l. 18, § 1, ff. eod.; l. 10, ff. de duobus reis constituendis. — l. 23, ff. de compensationibus.

1295. Il debitore che puramente e semplicemente acconsente alla cessione che il creditore fa delle sue ragioni ad un terzo, non può più opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente prima dell'accettazione.

La cessione però alla quale il debitore non ha aderito, ma che gli fu al medesimo notificata, non impedisce la compensazione fuorichè dei crediti posteriori alla notificazione.

Argum. ex l. 16, ff. ad senatus consultum Macedonianum.

1296. Quando i due debiti non siano pagabili nello stesso luogo, non si può opporre la compensazione, se non computate le spese di trasporto nel luogo del pagamento.

L. 15, ff. de compensationibus.

1297. Quando la medesima persona abbia più debiti compensabili, si osservano, per la compensazione, le stesse regole che si sono stabilite per l'imputazione nell'articolo 1256.

V. *l. 1, cod. de solutionibus et liberationibus; l. 1, l. 6, § 1; l. 102, § 1; l. 3, l. 94, § fin.; l. 103, l. 97, l. 7, l. 4, ff. eod. tit.*

1298. La compensazione non ha luogo a pregiudizio de' diritti acquistati da un terzo. Quegli perciò che essendo debitore, divenne creditore dopo il sequestro

ordinato presso di se a favore di un terzo, non può opporre la compensazione a pregiudizio di chi ottenne il sequestro.

1299. Quegli che ha pagato un debito il quale era di diritto estinto in forza della compensazione, proponendo il credito per cui non ha opposto la compensazione, non può, in pregiudizio dei terzi, prevalersi dei privilegi e delle ipoteche annesse al suo credito, quando però non abbia avuto un giusto motivo d'ignorare il credito che avrebbe dovuto compensare il suo debito.

L. 10, § 1, ff. de compensationibus. — l. 1, cod. de condictione indebiti.

SEZIONE V.

Della Confusione.

1300. Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, succede una confusione di diritto, che estingue il debito ed il credito.

Argum. ex l. 75, ff. de solutionibus et liberationibus. — l. 50. ff. de fidejussoribus et mandatoribus. L. 6, cod. de haereditariis actionibus.

1301. La confusione che ha luogo nella persona del debitore principale, giova ai suoi fidejussori;

Quella che succede nella persona del fidejussore, non produce l'estinzione dell'obbligazione principale;

Quella che ha luogo nella persona del creditore, non giova a'suoi condebitori solidarj se non per la porzione di cui viene ad essere debitore.

L. 38, § 1, ff. de fidejussoribus et mandatoribus. l. 34, § 8, ff. de solutionibus et liberationibus. — l. 129, § 1, ff. de regulis juris., l. 2, ff. de peculio legato, l. 71, ff. de fidejussoribus et mandatoribus.

SEZIONE VI.

Della Perdita della cosa dovuta.

1302. Quando una certa e determinata cosa che formava il soggetto della obbligazione, viene a perire,

è posta fuori di commercio, o si smarrisce in modo che se ne ignori assolutamente la esistenza, l'obbligazione s'estingue se la cosa sia perita o smarrita senza colpa del debitore e prima che fosse in mora.

Quando pure il debitore sia in mora, e non abbia assunto in sè stesso il pericolo dei casi fortuiti, si estingue l'obbligazione, se la cosa sarebbe egualmente perita presso il creditore ove già gli fosse stata rimessa.

Il debitore è tenuto a provare il caso fortuito che allega.

In qualunque modo sia perita o siasi smarrita una cosa rubata, la di lei perdita non dispensa colui che l'ha sottratta, dalla restituzione del valore.

L. 33, *l.* 37 *et* 51; *l.* 91, *in pr. et* § 1, *ff. de verborum obligationibus.*; *l.* 23, *in fin.*, *ff. de regulis juris.* — *l.* 15, § 3, *ff. de rei vindicatione.*; *l.* 47, § 6, *ff. de legatis* 1.° *l.* 14, § 1, *ff. depositi. l.* 12 § 3, *ff. ad exhibendum.*; *l.* 40, *in pr.*, *ff. de haereditatis petitione*; *l.* 12, *in pr.*, *ff. de condictione furtiva*; *l.* 19, *ff. de vi et vi armata.* — *Argum. ex l.* 1, *cod. de probationibus*; *l.* 2, *ff. eod. tit.* — *l.* 4, *cod. de edendo.*; *l.* 1, *ff. de exceptionibus praescriptionibus et praejudiciis.*; *l.* 19, *ff. de probationibus.* — *l.* 7, § 2, *ff. de condictione furtiva.*

1303. Allorchè la cosa è perita, posta fuori di commercio o smarrita, senza colpa del debitore, è questi tenuto a cedere al suo creditore i diritti e le azioni d'indennità, se alcuna gliene competa riguardo alla medesima.

SEZIONE VII.

Delle Azioni di nullità, o di rescissione delle convenzioni.

1304. L'azione di nullità o di rescissione d'una convenzione in tutti i casi dura per dieci anni, quando non sia stata ristretta ad un minor tempo da una legge particolare.

Nel caso di violenza, questo tempo non comincia a decorrere, che dal giorno in cui è cessata; nel caso di errore o di dolo, dal giorno in cui furono scoperti; e riguardo agli atti delle donne maritate fatti senza autorizzazione, dal giorno dello scioglimento del matrimonio.

Relativamente agli atti fatti dagl'interdetti, il tempo non decorre se non dal giorno in cui è tolta l'interdizione, e riguardo a quelli dei minori, che dal giorno della loro maggior età.

Edict. perpet., lib. 4, tit. 2; l. 14, in pr., et § 11, ff. quod metus causa gestum erit. — l. 7, § 4, cod. de praescriptione triginta vel quadraginta annorum.; l. 30, § omnis, cod. de jure dotium. — l. 7, cod. de temporibus in integrum restitutionis.

1305. La semplice lesione dà luogo alla rescissione in favore del minore non emancipato, contro qualunque sorta di convenzioni; ed in favore del minore emancipato, contro tutte le convenzioni che oltrepassano i limiti della sua capacità, come è determinato al titolo *della Minore età, della Tutela e della Emancipazione.*

L. 1, § 1; l. 7, § 1, 3, 4 et 5; l. 25 et 29, ff. de minoribus. l. 2, cod. si adversus solutionem. l. 2, cod. si adversus rem judicatam.; l. 1, l. 2 et 3, cod. si saepius in integrum restitutio; l. 8, cod. de in integrum restitutione minorum; l. 1, cod. si minor ab haereditate se abstineat.

1306. Il minore non può restituirsi in intiero per causa di lesione, quando questa unicamente provenga da un evento fortuito ed impreveduto.

L. 11, § 3, 4 et 5; l. 24, § 1; l. 44, ff. de minoribus. l. 9, cod. de in integrum restitutione.; l. 116, § 1, ff. de regulis juris.

1307. La semplice dichiarazione fatta dal minore di essere maggiore, non lo esclude dal beneficio della restituzione.

L. 1, l. 2, et l. 3, cod. si minor se majorem dixerit.

1308. Il minore che è negoziante, banchiere od artigiano, non può restituirsi in intiero contro le obbligazioni contratte per ragione del suo commercio o della sua arte.

1309. Il minore non può restituirsi in intiero contro le convenzioni stipulate nel suo contratto di matrimonio, quando queste furono fatte coll'approvazione ed assistenza di quelli il cui consenso è necessario per la validità del matrimonio.

L. 9, § 1; *l.* 38, § 2, *ff. de minoribus.*; *l. unica, cod. si adversus dotem.*

1310. Il minore non può restituirsi in intiero contro le obbligazioni nascenti dal suo delitto o quasi delitto.

L. 9, § 2 *et* 3; *l.* 37, § 1, *ff. de minoribus.*; *l.* 1 *et l.* 2, *cod. si adversus delictum.*

1311. Non è più ammesso ad impugnare l'obbligazione assunta nella sua minore età, quando, divenuto maggiore; l'ha ratificata, sia che tale obbligazione fosse nulla nella sua forma, sia che fosse soltanto soggetta a restituzione.

L. 3, § 1 *et* 2; *l.* 38 *ff. de minoribus.*; *l.* 1 *et* 2, *cod. si major factus ratum habuerit.*

1312. Quando i minori, gli interdetti o le donne maritate sono ammessi, in tale qualità, ad essere restituiti in intiero contro le loro obbligazioni, non si può pretendere il rimborso di ciò che loro sia stato pagato in conseguenza di queste obbligazioni nel tempo della minor età, dell'interdizione o del matrimonio, eccetto che venga provato che quanto fu pagato, venne convertito in loro vantaggio.

L. 1, *cod. de reputationibus quae fiunt in judicio in integrum restitutionis. l.* 24, § 1; *l.* 27, § 1, *ff. de minoribus.*; *l.* 32, § 4, *ff. de administratione et periculo tutorum.*; *l.* 7, § 5; *l.* 13, *ff. de rebus eorum qui sub tutela vel cura sunt.*; *l.* 206. *ff. de regulis juris.*

1313. I maggiori non sono restituiti in intiero per causa di lesione, se non ne' casi, e sotto le condizioni specialmente espresse in questo Codice.

1314. Quando si sono osservate le formalità richieste riguardo ai minori od agl'interdetti, tanto nell'alienazione degl'immobili, che nelle divisioni delle eredità, sono i medesimi considerati, relativamente a questi atti, come se gli avessero fatti nella maggior età o prima dell'interdizione.

V. *tot. tit., ff. ex quibus causis majores* 25 *annis in integrum restituuntur*.

CAPO VI.

Della Prova delle Obbligazioni, e di quella del Pagamento.

1315. Quegli che dimanda l'esecuzione d'una obbligazione, deve provarla.

Ed all'incontro, colui che pretende di essere stato liberato, deve giustificare il pagamento od il fatto che ha prodotto l'estinzione della sua obbligazione.

L. 1, *cod, de probationibus.*; *l.* 4, *cod. de edendo*.

1316. Le regole che riguardano la prova per iscritto, la prova testimoniale, le presunzioni, la confessione della parte ed il giuramento, sono spiegate nelle seguenti sezioni.

SEZIONE I.

Della Prova per iscritto.

§. I.

Del documento autentico.

1317. L'atto autentico è quello che è stato ricevuto da pubblici ufficiali autorizzati ad attribuirli la pubblica fede nel luogo in cui fu esteso, e colle solennità richieste.

1318. L'atto non autentico per l'incompetenza od incapacità dell'ufficiale, o per un difetto di forma, vale come privata scrittura, quando sia stato sottoscritto dalle parti.

1319. L'atto autentico fa piena fede della convenzione che contiene fra le parti contraenti e loro eredi od aventi causa da essi.

Ciò non ostante, nel caso di querela di falso promossa in via di domanda principale, l'esecuzione dell'atto impugnato per falso verrà sospesa coll'introduzione dell'accusa di falsità, e nel caso in cui questa accusa fosse promossa per incidente, i tribunali potranno, a norma delle circostanze, sospendere provvisionalmente l'esecuzione dell'atto.

Contr. l. 2, cod. ad legem Corneliam de falsis.

1320. Tanto l'atto autentico, quanto la privata scrittura, fa prova fra le parti anche di quelle cose le quali non sono state espresse che in modo enunciativo, purchè l'enunciativa abbia un diretto rapporto colla disposizione. Le enunciative estranee alla disposizione non possono servire che per un principio di prova.

1321. Le contro dichiarazioni in iscritto non possono avere effetto che fra le parti contraenti, non contro terze persone.

§. II.

Della privata scrittura.

1322. La scrittura privata riconosciuta da quello contro cui si produce, o legalmente considerata come riconosciuta, ha la stessa fede dell'atto autentico fra quelli che l'hanno sottoscritta, e fra loro eredi ed aventi causa.

1323. Quegli contro cui si produce un atto privato, è tenuto di formalmente riconoscere o negare la propria scrittura, o la propria firma.

I suoi eredi od aventi causa possono anche soltanto dichiarare che non conoscono la scrittura o la sottoscrizione del loro autore.

1324. Quando la parte neghi la propria scrittura o firma, e quando i suoi eredi od aventi causa da essi di-

chiarino di non conoscerla, se ne ordina la verificazione giudiziale.

1325. Le scritture private le quali contengono convenzioni *sinallagmatiche* non sono valide quando non siano state fatte in tanti originali, quante sono le parti che vi hanno un interesse distinto.

Basta un solo originale per tutte le persone che hanno uno stesso interesse.

In ciascun originale deve farsi menzione del numero degli originali che si sono fatti.

Ciò non ostante la mancanza della menzione che gli originali siano stati fatti in duplo, in triplo ec., non può essere opposta da colui che ha eseguita per parte sua la convenzione contenuta nell'atto.

V. *l.* 17, *l.* 46, § 2 *et* 3; *l.* 101, § 1, *ff. de verborum obligationibus l.* 8, *ff. de obligationibus et actionibus*.

1326. La polizza o promessa per scrittura privata colla quale un solo si obbliga verso d'un altro a pagarli una somma di danaro o a dargli altra cosa valutabile, deve essere scritta per intiero di mano di colui che la sottoscrive, o per lo meno è necessario che oltre la sua sottoscrizione abbia scritto di propria mano un *buono* ovvero un *approvato* indicante in lettere per esteso la somma, o la quantità della cosa.

Si eccettua il caso in cui la polizza o promessa suddetta si rilasci da mercanti, artigiani, lavoratori, viguajoli, giornalieri o servitori.

1327. Quando la somma espressa nel corpo dell'atto diversifichi da quella espressa nel *buono*, si presume che l'obbligazione sia per la somma minore, ancorchè l'atto, come pure il *buono*, fossero scritti per intiero di mano di quello che si è obbligato, eccetto che non si provasse ove precisamente sia incorso l'errore.

Argum. ex l. 9 *et l.* 34, *ff. de regulis juris*.

1328. La data delle scritture private non è compu-

tabile riguardo ai terzi che dal giorno in cui vengono registrate, dal giorno della morte di colui, o di uno di quelli che le hanno sottoscritte, o dal giorno in cui la sostanza delle medesime scritture resti comprovata da atti stesi da ufficiali pubblici, come sarebbero in processi verbali di sigillamento o d'inventario.

1329. I registri de' mercanti non fanno prova delle somministrazioni che vi sono allibrate, contro le persone che non sono mercanti, eccetto quanto sarà dichiarato in proposito del giuramento.

1330. I libri de' mercanti fanno prova contro di essi; ma quegli che vuole trarne vantaggio, non può prescindere da ciò che contengono di contrario alla sua pretensione.

V. *Doctor. ad l.* 42, *cod. de transactionibus*.

1331. I registri e carte domestiche non formano prova a favore di colui che le ha scritte; fanno però fede contro di esso, 1.° in tutti i casi in cui enunciano formalmente la ricevuta d'un pagamento, 2.° quando contengono una espressa menzione che una annotazione fosse stata scritta per supplire un difetto di documento a favore di quello a vantaggio del quale esprimono una obbligazione.

L. 5, *l.* 6., *l.* 7, *cod. de probationibus*. — *l.* 31, *ff. eod. tit.*

1332. Qualunque annotazione posta dal creditore appiedi, in margine od a tergo d'un documento che sia continuamente restato presso di lui, fa fede, quantunque non firmato, nè datato da esso, quando tenda a dimostrare la liberazione del debitore.

Lo stesso ha luogo per qualunque annotazione posta dal creditore a tergo, in margine od appiè d'un originale in duplo di una scrittura o di una quietanza che si trovi presso il debitore.

§. III.

Delle Tessere, ossia tacche a riscontro.

1333. Le tacche d'un riscontro corrispondenti a quelle del riscontro compagno fanno fede fra le persone le quali costumano di comprovare con tal mezzo le somministrazioni che fanno, e ricevono al minuto.

§. IV.

Delle copie degl'istrumenti.

1334. Le copie, quando esista l'istrumento originale, fanno fede soltanto di ciò che si contiene nell'istrumento, di cui può chiedersi sempre l'esibizione.

1335. Quando non esiste più l'istrumento originale, le copie fanno fede in conformità delle seguenti distinzioni:

1.° Le copie autentiche di prima edizione fanno la stessa fede che l'originale. Lo stesso ha luogo tanto per le copie che sono state fatte per ordine de' magistrati, presenti le parti o debitamente citate, quanto per quelle che sono state fatte in presenza delle parti e di loro reciproco consenso.

2.° Le copie che senza autorità del magistrato, o senza il consenso delle parti, e posteriormente al rilascio delle copie autentiche di prima edizione, saranno state trascritte dalla matrice dell'atto dal notaro che lo ha ricevuto, o da uno dei suoi successori, o da ufficiali pubblici aventi la qualità di depositarj delle matrici notarili, possono, qualora fosse perduto l'originale, far fede, purchè siano antiche.

Sono ricevute per antiche quando abbiano più di trent'anni.

Quando abbiano meno di anni trenta non possono servire che di principio di prova per mezzo di scritture.

3.° Quando le copie fatte sulla matrice d'un atto non fossero state scritte dal notaro che l'ha ricevuto, o da uno de' suoi successori, o da ufficiali pubblici

aventi la qualità di depositarj delle matrici notarili, non potranno servire che per un principio di prova in iscritto, qualunque sia la loro antichità.

4.° Le copie delle copie potranno, secondo le circostanze, essere considerate come semplici indizj.

1336. La trascrizione d'un atto ne' registri pubblici non potrà servire che di principio di prova in iscritto, ed anche per ciò sarà necessario;

1.° Che sia indubitato essersi perdute tutte le matrici del notaro, di quell'anno in cui l'atto apparisce essere stato fatto, ovvero che si provi essersi perduta la matrice di quest'atto per un accidente particolare;

2.° Che esista un repertorio in regola notarile, dal quale risulti che l'atto è stato fatto sotto la medesima data.

Quando mediante il concorso di queste due circostanze verrà ammessa la prova per mezzo di testimonj, sarà necessario che vengano esaminati coloro che furono testimonj all'atto, se tuttora esistano.

§. V.

Degli atti di ricognizione e di conferma.

1337. Gli atti di ricognizione non dispensano dall'esibire il documento primordiale, qualora il tenore di esso non vi si trovi specificamente riportato.

Tutto ciò che contenessero di più del documento primordiale, o che vi si trovasse di diverso, non ha alcun effetto.

Ciò non ostante, se vi fossero più atti conformi di ricognizione, corroborati dal possesso, e uno dei quali fosse datato da anni trenta, il creditore potrà essere dispensato dall'esibire il documento primordiale.

1338. L'atto di conferma o ratifica d'un'obbligazione contro la quale la legge ammette l'azione di nullità o di rescissione, non è valido che qualora vi si trovino la sostanza dell'obbligazione, il motivo espresso del-

l'azione di rescissione, e la dichiarazione di correggere il vizio su cui tale azione è fondata.

In mancanza d'atto di conferma o ratifica, basta che l'obbligazione venga eseguita volontariamente dopò l'epoca in cui l'obbligazione stessa poteva essere validamente confermata o ratificata.

La conferma, ratifica od esecuzione volontaria secondo le forme e le epoche determinate dalla legge, producono la rinunzia ai mezzi ed alle eccezioni che potevano opporsi contro tale atto, senza pregiudizio però del diritto dei terzi.

L. 2, l. 1, cod. si major factus ratum habuerit — L. 30, l. 3, § 1 et 2, ff. de minoribus vigintiquinq. annis.

1339. Il donante non può sanare con verun atto confermativo i vizj d'una donazione fra vivi nulla per le forme; deve essa necessariamente essere fatta di nuovo nelle forme legali.

1340. La conferma, ratifica od esecuzione volontaria d'una donazione per parte degli eredi od aventi causa dal donante, dopo la sua morte, inducono la loro rinuncia ad opporre i vizj delle forme e qualunque altra eccezione.

SEZIONE II.

Della Prova testimoniale.

1341. Deve essere fatto istromento avanti notaro o scrittura privata sopra qualunque cosa la quale ecceda la somma od il valore di cento cinquanta lire, come anche per i depositi volontarj, e non è ammessa veruna prova per mezzo di testimonj tanto contro che in aggiunta al contenuto negli atti, nè sopra ciò che si allegasse essere stato detto avanti, contemporaneamente, o posteriormente agli atti medesimi, ancorchè si trattasse di una somma o valore minori di cento cinquanta lire;

Resta però in vigore quanto è prescritto nelle leggi relative al commercio.

1342. La regola precedente s'applica al caso in cui l'azione, oltre la domanda del capitale contenga quella degl'interessi, i quali, riuniti al capitale, oltrepassino la somma di cento cinquanta lire.

1343. Quegli, che ha fatto una domanda per una somma eccedente le cento cinquanta lire, non può essere più ammesso alla prova testimoniale, ancorchè restringesse la sua prima domanda.

1344. Non può essere ammessa la prova testimoniale sopra la domanda di una somma anche minore di lire cento cinquanta, quando sia dichiarato che una tale somma è un residuo o parte di un credito maggiore il quale non è provato per iscritto.

V. *L.* 19, § 1, *ff. de jurisdictione.*

1345. Se nella medesima petizione una parte fa più domande delle quali non abbia documento in iscritto, e che, congiunte insieme, eccedono la somma di lire cento cinquanta, la prova per testimonj non può essere ammessa, ancorchè la parte sia per allegare che tali crediti provengono da differenti cause, e che furono formati in differenti tempi, purchè simili ragioni non derivassero da diverse persone, per titolo di successione, donazione od altrimenti.

L. 11, *ff. de jurisdictione.* — *L.* 10, *ff. de appellationibus.*

1346. Tutte le domande, da qualunque causa procedano, che non saranno intieramente giustificate in iscritto, dovranno essere proposte in un medesimo atto di citazione, dopo il quale non potranno riceversi altre domande delle quali non esista la prova in iscritto.

1347. Le regole superiormente stabilite soggiacciono ad eccezione quando esiste un principio di prova per iscritto.

È principio di prova per iscritto qualunque atto ridotto in iscrittura proveniente da quello contro cui si

propone la domanda, o da quello che lo rappresenta, e che rende verosimile il fatto allegato.

1348. Le predette regole soggiacciono pur anche ad eccezione, ogni qualvolta non sia stato possibile al creditore di procurarsi una prova scritta dell'obbligazione che è stata contratta verso di lui.

Questa seconda eccezione si applica,

1.° Alle obbligazioni che nascono dai quasi-contratti, dai delitti o quasi-delitti.

2.° Ai depositi necessarj fatti in caso d'incendio, rovina, tumulto o naufragio, ed a quelli fatti dai viaggiatori nelle osterie dove alloggiano, e ciò secondo la qualità delle persone e le circostanze del fatto;

3.° Alle obbligazioni contratte in caso d'accidenti impreveduti che non permettessero di fare atti per iscritto;

4.° Nel caso in cui il creditore avesse perduto il documento che a lui serviva di prova per iscritto, in conseguenza di un caso fortuito, impreveduto e proveniente da una forza irresistibile.

Mornac. *ad leg.* 5, *cod. de fide istrumentorum.*

SEZIONE III.

Delle presunzioni.

1349. Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il magistrato deduce da un fatto noto per un fatto ignoto.

Cujac. *in paratitl. ad tit., cod. de probat.*

§. I.

Delle Presunzioni stabilite dalla legge.

1350. La presunzione legale è quella che una legge speciale attribuisce a certi atti od a certi fatti; tali sono,

1.° Gli atti che la legge dichiara nulli per la sola loro qualità, come presuntivamente fatti in frode delle sue disposizioni:

2.° I casi ne' quali la legge dichiara che la proprietà

o la liberazione risulti da circostanze certe e determinate;

3.° L'autorità che la legge attribuisce alla cosa giudicata;

4.° La forza che la legge dà alla confessione od al giuramento della parte.

Menoch., *tractat. de praesumptionibus, lib.* 1, *quaest.* 3, — *L.* 2, § 1; *l.* 24, *ff. de pactis*; *l.* 3, *cod. de apochis publicis.* — *L.* 25, *ff. de statu hominum*; *l.* 207, *ff. de regulis juris*.

1351. L'autorità della cosa giudicata non ha luogo se non relativamente a ciò che ha formato il soggetto della sentenza. È necessario che la cosa addomandata sia la stessa; che la domanda si appoggi alla medesima causa; che l'azione sia tra le medesime parti, e proposta da esse e contro di esse nella medesima qualità.

L. 13 *et l.* 14, *ff. de exceptione rei judicatae*.

1352. La presunzione legale dispensa da qualunque prova colui a favore del quale essa ha luogo.

Non è ammessa prova veruna contro la presunzione della legge, quando, sul fondamento di questa presunzione, essa annulla certi atti, o nega l'azione in giudizio, eccetto che la legge non abbia riservata la prova in contrario, e salvo ciò che è prescritto riguardo al giuramento ed alla confessione giudiziale.

Menoch., *tract. de praesumptionib.*, *lib.* 1, *quaest.* 3.

§. II.

Delle Presunzioni che non sono stabilite dalla legge.

1353. Le presunzioni che non sono stablite dalla legge, sono lasciate alla dottrina ed alla prudenza del magistrato, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti, e nel caso unicamente in cui la legge ammetterà la prova testimoniale, quando però l'atto non sia impugnato per causa di frode o di dolo.

SEZIONE IV.

Della Confessione della parte.

1354. La confessione che si oppone contro una parte, è stragiudiciale o giudiciale.

1355. È inutile l'allegazione d'una confessione stragiudiciale semplicemente verbale, ogni qual volta si tratti d'una domanda la cui prova testimoniale non sia ammissibile.

1356. La confessione giudiciale è la dichiarazione che fa in giudizio la parte od il suo speciale procuratore.

Essa fa piena prova contro colui che l'ha fatta.

Non può essere divisa in di lui pregiudizio.

Non può rivocarsi, quando non si provi ch'essa fu la conseguenza di un errore di fatto. Non può ritrattarsi sotto pretesto d'un errore di diritto.

L. 1, ff. de confessis. — L. unica, cod. de confessis.

SEZIONE V.

Del Giuramento.

1357. Il giuramento giudiciale è di due specie:

1.° Quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione della causa, e chiamasi *decisorio*.

2.° Quello che vien deferito dal giudice *ex-officio* all'una o all'altra parte.

V. *tit. ff. de jurejurando; tit. ff. de in litem jurando; et tit. cod. de rebus creditis et de jurejurando.*

§ I.

Del Giuramento decisorio.

1358. Il giuramento *decisorio* può essere deferito in qualsivoglia specie di controversia.

L. 34, ff. de jurejurando.

1359. Non si può deferire che sopra un fatto proprio di quello a cui viene deferito.

Paul. *sentent., lib. 2, tit. 1, § 4. — L. 34, § 1 et 3, ff de jurejurando; l. 11, § 2, ff. de actione rerum*

amotarum. — Argum. ex l. 42, *ff. de regulis juris.*

1360. Può deferirsi in qualunque stato si ritrovi la causa, ed ancora quando non esista alcun principio di prova della domanda o della eccezione sulla quale si provoca la parte a giurare.

L. 34, § 6; *l.* 38, *l.* 31, *ff. de jurejurando; l.* 12, *cod. de rebus creditis et jurejurando.* — V. *Gloss. ad l.* 3, *cod. de rebus creditis et de jurejurando.* — Cujac. *observat.* 22 *n.°* 28.

1361. Quegli cui viene deferito il giuramento, qualora lo ricusi o non elegga di riferirlo al suo avversario, o l'avversario al quale è stato riferito, lo ricusi, deve soccombere nella sua rispettiva domanda od eccezione.

L. 34, § 3 *et* 7; *l.* 38, *ff. de jurejurando; l.* 9, *cod. de rebus creditis et jurejurando.*

1362. Il giuramento non può riferirsi quando il fatto che ne è l'oggetto non sia il fatto d'ambe le parti, ma sia semplicemente proprio di quello cui si era deferito il giuramento.

Paul. *sentent. lib.* 2, *tit.* 1, § 4. — *L.* 34, § 1 *et* 3, *ff. de jurejurando; l.* 11, § 2, *ff. de actione rerum amotarum.*

1363. Quando siasi prestato il giuramento deferito o riferito, non si ammette l'avversario a provarne la falsità.

L. 2, *l.* 5, § 2; *l.* 9, § 1, *ff. de jurejurando; l.* 1, *cod. de rebus creditis et jurejurando: l.* 1, *ff. quarum rerum actio non datur.*

1364. La parte che ha deferito o riferito il giuramento, non può più ritrattarsi, se la parte contraria ha dichiarato di essere pronta a giurare.

L. 6, *l.* 9, § 1, *ff. de jurejurando: l.* 11, *cod. de rebus creditis et de jurejurando.*

1365. Il giuramento prestato non fa prova che in vantaggio o contro di colui che l'ha deferito: ed a van

taggio de' suoi eredi od aventi causa o contro di essi.

Ciò nondimeno il giuramento deferito al debitore da uno de' creditori solidarj, non lo libera che per la porzione dovuta a questo creditore;

Il giuramento deferito al debitore principale libera egualmente i fidejussori;

Quello che si è deferito ad uno dei debitori solidarj giova ai condebitori;

Quello deferito al fidejussore giova al debitore principale.

In questi ultimi due casi il giuramento del condebitore solidario e del fidejussore non giova agli altri condebitori od al debitore principale, se non quando fu deferito sul debito, e non quando fu deferito sul fatto della *solidarietà* o fidejussione.

Argum. ex l. 27, § 4, *ff. de pactis: l.* 1, *cod. res inter alios acta: l.* 3, *ff de jurejurando.* — *Contr. l.* 28, *l.* 27, *ff. de jurejurando.* — *L.* 28, § 1, *ff. de jurejurando.* — *L.* 28, § 1; *l.* 42, § 1, *ff. de jurejurando.*

§. II.

Del giuramento deferito ex officio.

1366. Il giudice può deferire il giuramento ad una delle parti, o per fare da esso dipendere la decisione della causa, o soltanto per determinare l'ammontare della condanna.

L. 31, *ff. de jurejurando: l.* 3, *cod. de rebus creditis et de jurejurando.*

1367. Il giudice non può deferire *ex officio* il giuramento, tanto sulla dimanda dell'attore, quanto sull'eccezione opposta, se non quando vi concorrano le seguenti due condizioni,

1.° Che la dimanda o l'eccezione non sia pienamente provata;

2.° Che le medesime non siano mancanti totalmente di prova.

Esclusi questi due casi, il giudice deve ammettere

o rigettare puramente e semplicemente la dimanda.

L. 31, ff. de jurejurando.

1368. Il giuramento deferito dal giudice *ex officio* ad una delle parti, non può da questa riferirsi all'altra parte.

1369. Il giudice non può deferire all'attore il giuramento sul valore della cosa dimandata, se non quando sia impossibile di comprovarlo altrimenti.

Deve pure, in questo caso, determinare la somma sino alla concorrente quantità della quale si potrà prestar fede all'attore in conseguenza del suo giuramento.

L. 64, ff. de judiciis: l. 1, l. 4, § 2; l. 5, § 1 et 2, ff. de in litem jurando.

TITOLO IV.

Delle Obbligazioni che si contraggono senza Convenzione.

1370. Alcune obbligazioni nascono senza precedente convenzione, nè per parte di chi si obbliga, nè per parte di quello, verso cui si è obbligato.

Le une risultano dalla sola autorità della legge. Le altre nascono da un fatto personale di colui che resta obbligato.

Le prime sono le obbligazioni che si formano involontariamente, come quelle tra proprietarj vicini, o quelle dei tutori o degli altri amministratori i quali non possono ricusare le funzioni che loro vengono attribuite.

Le obbligazioni che nascono da un fatto personale di colui che resta obbligato, risultano o dai quasi-contratti, o dai delitti, o dai quasi delitti. Esse formano il soggetto di questo titolo.

L. 5, ff. de obligationibus et actionibus.

CAPO I.

Dei Quasi-Contratti.

1371. I quasi contratti sono i fatti puramente vo-

lontarj dell'uomo, dai quali risulta un'obbligazione qualunque verso un terzo, e talvolta un'obbligazione reciproca delle due parti.

Instit. de obligationibus quae ex contractu nascuntur.

1372. Quegli che volontariamente intraprende un affare altrui, tanto se il proprietario ne sia conscio, quanto se lo ignori, contrae una obbligazione tacita di continuare l'amministrazione che ha incominciato, e di condurla al termine sino a che il proprietario sia in istato di provvedervi egli stesso; deve egualmente incaricarsi di tutte le conseguenze del medesimo affare.

Egli è sottoposto a tutte le obbligazioni che risulterebbero da un espresso mandato avuto dal proprietario.

Instit. § 1, *de obligationibus quae ex delicto nascuntur; l.* 11, *ff. de negotiis gestis; l.* 20, *cod. eod. tit.; l.* 24, *cod de usuris.*

1373. È tenuto a continuare l'amministrazione ancorchè il proprietario morisse prima che l'affare fosse terminato, e fino a che l'erede abbia potuto intraprenderne la direzione.

L. 3, *in pr.*, § 6. *L.* 12, § *ultim. L.* 21, § 2, *ff. de negotiis gestis.*

1374. È parimenti tenuto ad usare nell'amministrazione dell'affare tutte le cure di buon padre di famiglia.

Il giudice però è autorizzato a moderare la valutazione dei danni e degli interessi che fossero derivati da colpa o da negligenza dell'amministratore, a norma delle circostanze che lo hanno indotto ad incaricarsi dell'affare.

L. 11, *ff. de negotiis gestis.* — *L.* 3, § 9, *ff. eod. tit.*

1375. Il proprietario il cui affare fu bene amministrato, deve adempire le obbligazioni contratte dall'amministratore in suo nome, deve tenerlo indenne da

quellé che ha personalmente assunte, e rimborsarlo di tutte le spese utili o necessarie da esso fatte.

L. 2 *et* 3 : *l.* 10, *in pr.*, *et* § 2. *L.* 22, *l.* 27, *et* 45, *ff. de negotiis gestis*. — V. *L.* 1, § 1 *et* § *ultim. L.* 2 *et* 3, *ff. de impensis in res dotales factis*. *L.* 79, *ff. de verborum significatione*. — V. *L.* 79, § 1, *ff. de verborum significatione*. *L.* 5, § *ultim. L.* 6, *l.* 14, § 1, *ff. de impensis in res dotales factis*.

1376. Chi o per errore o scientemente riceve ciò che non gli è dovuto, resta obbligato a restituirlo a quello da cui lo ha indebitamente ricevuto.

L. 7, *ff. de condictione indebiti*.

1377. Quando una persona che per errore si credeva debitrice, ha pagato un debito, essa ha il diritto della ripetizione contro il creditore.

Tale diritto però cessa quando il creditore in conseguenza del pagamento si è privato del suo documento relativo al credito; nel qual caso è salvo il regresso a colui che ha pagato, contro il vero debitore.

L. 1, § 1; *l.* 10; *l.* 17, *ff. de condictione indebiti*; *l.* 1, *cod. eod. tit.*

1378. Se quegli che ha ricevuto il pagamento, era in mala fede, è tenuto a restituire, tanto il capitale che gli interessi o i frutti, dal giorno del pagamento.

L. 65, § 5; *l.* 15, *ff. de condictione indebiti*.

1379. Se la cosa indebitamente ricevuta è un immobile od è un corpo mobile, quegli che l'ha ricevuta è obbligato a restituirla in natura, quando esista, od il suo valore, quando sia perita o deteriorata per di lui colpa: è altresì risponsabile della sua perdita per caso fortuito, se l'ha ricevuta in mala fede.

L. 62, *in pr.*, *et* § 1; *l.* 15, § 3, *ff. de rei vindicatione*.

1380. Chi ha venduto la cosa ricevuta in buona fede, non è tenuto che a restituire il prezzo ricavato dalla vendita.

L. 26, § 12; *l.* 65, § 8, *ff. de condictione indebiti*.

1381. Colui al quale è restituita la cosa, deve rimborsare, anche al possessore di mala fede, tutte le spese necessarie ed utili che sono state fatte per la conservazione della stessa cosa.

L. 6, § 3, *ff. de negotiis gestis*; *l.* 13, § 1; *l.* 14, *ff. de condictione indebiti*.

CAPO II.

Dei Delitti, e de' Quasi-Delitti.

1382. Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello, per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno.

1383. Ognuno è responsabile del danno che ha cagionato non solamente per un fatto proprio, ma ancora per sua negligenza o per sua imprudenza.

Argum. ex l. 8, § 1, *ff. ad legem Aquiliam*; *l.* 7, § 8; *l.* 8; *l.* 9, § 3 *et* 4; *l.* 11; *l.* 27, § 9; *l.* 29, § 2 *et* 4; *l.* 30, § 3; *l.* 52, § 2, *ff. eod. tit.*; *l.* 132, *ff. de reg. juris*.

1384. Ciascuno parimenti è tenuto non solo per il danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali ognuno deve essere garante, o colle cose che ha in propria custodia.

Il padre, e la madre dopo la morte del marito, sono tenuti per i danni cagionati dai loro figli minori abitanti con essi.

I padroni ed i committenti, per i danni cagionati dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle funzioni nelle quali vennero da essi impiegati.

I precettori e gli artigiani, per i danni cagionati dai loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

La predetta responsabilità non ha luogo, allorchè i genitori, i precettori e gli artigiani provano che essi

non hanno potuto impedire il fatto per cui avrebbero dovuto essere risponsabili.

L. 5, § 3, *ff. de lis qui effunderint vel dejecerint*.

1385. Il proprietario di un animale, o quegli che se ne serve, per il tempo in cui ne usa, è responsabile per il danno cagionato da esso, tanto che si trovi sotto la sua custodia, quanto che siasi smarrito o fuggito.

L. 1, § 4 *et* 7; *l.* 5, *ff. si quadrupes pauperiem fecisse dicatur*.

1386. Il proprietario d'un edificio è tenuto per i danni cagionati dalla rovina di esso, quando sia avvenuta in conseguenza di mancanza di riparazione o per un vizio nella sua costruzione.

L. 6, *l.* 7, § 2; *l.* 8; *l.* 9; *l.* 24, § 2, 3, 4, 10, *et* 12; *l.* 44, *ff. de damno infecto*.

TITOLO V.

Del Contratto di Matrimonio, e dei Diritti respettivi degli Sposi.

CAPO I.

Disposizioni generali.

1387. La legge non regola la società conjugale relativamente ai beni, se non in mancanza di speciali convenzioni, le quali gli sposi possono fare, come giudicano più conveniente, purchè non siano contrarie ai buoni costumi, e siano, inoltre, osservate le seguenti modificazioni.

1388. Gli sposi non possono derogare nè ai diritti risultanti dall'autorità maritale sulle persone della moglie e dei figli, o a quelli che appartengono al marito come capo della famiglia, nè ai diritti che vengono attribuiti al conjuge superstite dal titolo *della patria Potestà*, e da quello *della Minor età, della Tutela, e dell'Emancipazione*, nè alle disposizioni proibitive contenute nel presente Codice.

Argum. ex l. 28 *et* 38, *ff. de pactis*; *l.* 5, § 7, *ff. de*

administratione et periculo tutorum; l. 5 et 6, de pactis dotalibus.

1389. Non possono fare alcuna convenzione o rinuncia il cui oggetto fosse tendente ad immutare l'ordine legale delle successioni, tanto riguardo ad essi medesimi nella successione de'loro figli o discendenti, quanto rapporto ai loro figli fra essi; salve però le donazioni fra vivi o per testamento, le quali potranno aver luogo secondo le forme e ne'casi determinati nel presente Codice.

1390. Non è più permesso ai conjugi di stipulare in un modo generico che la loro associazione verrà regolata da una delle consuetudini, leggi, o statuti locali che per lo addietro fossero state in vigore nelle diverse parti del territorio del Regno, e che dal presente Codice sono abrogate.

1391. Possono però dichiarare in modo generico che è loro intenzione di maritarsi o colle leggi della comunione, o colle leggi dotali.

Nel primo caso, i diritti degli sposi e de'loro eredi saranno regolati dalle disposizioni del capo secondo di questo titolo.

Nel secondo caso i loro diritti saranno regolati dalle disposizioni del capo terzo.

1392. La semplice stipulazione con cui la moglie si costituisce o le vengono costituiti dei beni in dote, non basta perchè sieno questi beni sottomessi al *regime* dotale, se nel contratto di matrimonio non siasi fatta sopra di ciò un'espressa dichiarazione.

Parimenti non risulta che gli sposi sieno sottomessi al *regime* dotale colla semplice dichiarazione da essi fatta di maritarsi senza comunione, ossia di rimanere separati di beni.

1393. In mancanza di stipulazioni speciali che deroghino al *regime* della comunione o che lo modifichi-

no, le regole stabilite nella prima parte del capo secondo formeranno il diritto comune del Regno.

1394. Le convenzioni matrimoniali saranno stese, prima del matrimonio, in un atto avanti notaro.

1395. Esse non possono cangiarsi in verun modo dopo la celebrazione del matrimonio.

Contr. l. 72, § 2, ff. de jure dotium.

1396. I cangiamenti fatti prima della celebrazione del matrimonio, devono essere comprovati da un atto del notaro steso nella medesima forma del contratto di matrimonio.

Inoltre, nessun cangiamento o contro-dichiarazione in iscritto è valida, quando sia fatta senza la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio.

1397. Ogni cangiamento e contro-dichiarazione in iscritto, quantunque rivestita delle forme prescritte nel precedente articolo, sarà senza effetto riguardo ai terzi, se non sarà stata estesa appiè della minuta del contratto di matrimonio; ed il notaro non potrà sotto pena dei danni od interessi verso le parti, ed ove occorra, sotto pene più gravi, rilasciare nè le copie autentiche di prima edizione, nè le ulteriori del contratto di matrimonio, senza riportare in fine di esse il cangiamento o la contro-dichiarazione.

1398. Il minore capace a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le convenzioni delle quali è suscettibile questo contratto, e le convenzioni e donazioni che con esso avesse fatte, sono valide, purchè nel contratto sia stato assistito dalle persone, il cui consenso è necessario per la validità del matrimonio.

Argum. ex l. 8, ff. de pactis dotalibus; l. 73, l. 61, § 1, ff. de jure dotium.

CAPO II.

Del Regime *della Comunione.*

1399. La comunione, tanto legale, che convenzionale, incomincia dal giorno del matrimonio contratto avanti l'ufficiale dello stato civile. Non si può stipulare che essa incomincierà in un'altra epoca.

Argum. ex l. 16, § 3, *de aliment. vel cibar. legat; l.* 52, § 24, *ff. de donat. int. vir.*

PARTE I.

Della Comunione legale.

1400. La comunione che si stabilisce colla semplice dichiarazione di maritarsi sotto il *regime* della comunione, o che deriva dalla mancanza d'ogni contratto, soggiace alle regole spiegate nelle sei seguenti sezioni.

SEZIONE I.

Di ciò, che forma la comunione tanto attivamente che passivamente.

§ I.

Delle attività della Comunione.

1401 Lo stato attivo della comunione è composto,

1.° Di tutti gli effetti *mobiliari*, che i conjugi possedevano nel giorno della celebrazione del matrimonio, come pure di quelli che loro pervengono durante il matrimonio a titolo di successione od anche di donazione, quando il donante non abbia dichiarato il contrario;

2.° Di tutti i frutti, rendite, interessi ed annualità, qualunque sia la loro natura, scadute o percette durante il matrimonio, e provenienti da beni, che appartenevano ai conjugi al tempo del loro matrimonio, o di quelli che loro sono devoluti durante lo stesso, per qualsivoglia titolo;

3.° Di tutti gl'immobili acquistati durante il matrimonio.

1402. Qualunque immobile si ritiene come acquistato in comunione, se non è provato che uno de' con-

jugi ne aveva prima del matrimonio la proprietà od il legale possesso, ovvero che gli è pervenuto dappoi per titolo di successione o di donazione.

L. 51, *ff. de donationibus inter virum et uxorem.*

1403. I tagli de' boschi ed i prodotti delle cave e delle miniere cadono nella comunione per tutto ciò che è considerato come usufrutto, secondo le regole spiegate al titolo *dell' Usufrutto, dell' Uso e della Abitazione*.

Se durante la comunione, non sono stati fatti i tagliamenti de' boschi che potevano essere fatti a norma delle suddette regole, ne sarà dovuta la compensazione al conjuge non proprietario del fondo od a' suoi eredi.

Se le cave e le miniere sono state aperte durante il matrimonio, i prodotti non cadono nella comunione, salvo che colla compensazione od indennizzazione a favore di quello fra i conjugi cui potrà essere dovuta.

L. 9, § 7, *ff. de usufructu et quemadmodum.* *l.* 30, *ff. de verborum significatione; l.* 9, § 2 *et* 3, *ff. de usufructu et quemadmodum; l.* 7, § 13; *l.* 8, *ff. soluto matrimonio; l.* 18, *ff. de fundo dotali.*

1404. Non cadono in comunione gli immobili posseduti dai conjugi avanti la celebrazione del matrimonio, o che loro pervengono durante il matrimonio a titolo di successione.

Nonostante, se dopo d'avere stipulato il contratto del matrimonio, col patto della comunione, e prima della sua celebrazione, uno degli sposi avrà in questo intervallo acquistato un immobile, esso cadrà nella comunione, purchè l'acquisto non sia stato fatto in esecuzione di qualche clausola matrimoniale; nel qual caso esso sarà regolato a termini della convenzione.

L. 9; *l.* 73, *ff. pro socio; l.* 45, § 2, *ff. de adquirenda vel omittenda haereditate.*

1405. Le donazioni d'immobili che durante il ma-

trimonio sono state fatte ad uno soltanto de' conjugi, non cadono nella comunione, ed appartengono al solo donatario, purchè la donazione non contenga espressamente che la cosa donata deve spettare alla comunione.

1406. L'immobile rilasciato o ceduto dal padre, madre od altro ascendente ad uno dei conjugi per soddisfarlo di quanto gli deve, o col peso di pagare ad estranei i debiti del donante, non cade nella comunione, salvo il diritto di compensazione od indennità.

1407. L'immobile acquistato durante il matrimonio, a titolo di permuta con un immobile spettante all'altro dei conjugi, non cade nella comunione, ed è surrogato nel luogo di quello alienato; salvo il compenso in caso d'eccedenza.

L. 26 et 27, ff de jure dotium.

1408. L'acquisto fatto durante il matrimonio, col mezzo di *licitazione*, od altrimenti, della porzione di un immobile di cui uno dei conjugi era proprietario per indiviso, non si considera come un acquisto fatto alla comunione, purchè questa venga indennizzata della somma che avrà somministrato per tale oggetto.

Nel caso in cui il marito venisse egli solo ed in nome proprio, ad essere acquirente od *aggiudicatario* di tutto, o parte d'un immobile spettante per indiviso alla moglie, questa all'epoca della dissoluzione della comunione, ha la scelta o di rialsciare l'effetto alla comunione, la quale in tal caso resta debitrice verso la moglie della parte che ad essa appartiene del prezzo, o di prendere l'immobile, rimborsando alla comunione il prezzo dell'acquisto.

L. 78, § 4, ff. de jure dotium.

§ II.

Delle passività della comunione, e delle azioni che ne risultano contro di essa.

1409. La comunione si compone passivamente,

1.° Di tutti i debiti *mobiliari* da cui gli sposi si trovavano gravati prima della celebrazione del loro matrimonio, o da cui si trovassero gravate le eredità ad essi pervenute durante il matrimonio; salva la compensazione per quelli relativi agl'immobili proprj dell'uno o dell'altro dei conjugi;

2.° Dei debiti, tanto in capitali quanto in annualità od interessi, contratti dal marito durante la comunione, o dalla moglie con il consenso del marito; salva la compensazione, ove abbia luogo;

3.° Delle annualità ed interessi soltanto delle rendite passive o dei debiti che sono particolari a ciascuno dei conjugi;

4.° Delle riparazioni ordinarie degli immobili che non cadono in comunione;

5.° Degli alimenti dei conjugi, dell'educazione e mantenimento dei figli, e di tutti gli altri pesi del matrimonio.

1410. La comunione non è tenuta per i debiti *mobiliari* contratti dalla moglie prima del matrimonio, se non quando risultino da un atto autentico anteriore al medesimo, o che prima della stessa epoca abbiano acquistato una data certa, o col registro, o per la morte di una o più persone sottoscritte a tale atto.

Il creditore della moglie, in virtù d'un atto che non abbia una data certa anteriore al matrimonio, non può agire contro la medesima per il pagamento, che sulla nuda proprietà dei suoi immobili particolari.

Il marito che pretendesse d'avere pagato per sua moglie un debito di tale natura, non può domandarne il rimborso alla moglie nè a' di lei eredi.

1411. I debiti delle eredità puramente *mobiliari* pervenute ai conjugi durante il matrimonio, cadono interamente a peso della comunione.

1412. I debiti d'un'eredità puramente *immobiliare* pervenuta ad uno dei conjugi durante il matrimonio,

non sono a carico della comunione; salva ai creditori la ragione di agire per il pagamento, sopra gl'immobili della predetta eredità.

Nonostante, se l'eredità è pervenuta al marito, i creditori verso la detta eredità possono pretendere il loro pagamento tanto sopra i beni proprj del marito, quanto sopra quelli della comunione; salvo, nel secondo caso, il rimborso dovuto alla moglie od ai suoi eredi.

1413. Se l'eredità puramente *immobiliare* sia pervenuta alla moglie, ed essa l'abbia accettata coll'assenso del marito, i creditori dell'eredità possono dimandare il loro pagamento sopra tutti i beni particolari della moglie: ma se l'eredità non è stata accettata dalla moglie, che mediante autorizzazione giudiziale per causa del rifiuto del marito, i creditori, nel caso che gl'immobili ereditarj non siano sufficienti, non possono agire che sopra la nuda proprietà degli altri beni particolari della moglie.

1414. Quando l'eredità pervenuta ad uno degli sposi consista parte in effetti *mobiliari* e parte in *immobiliari*, i debiti da cui essa è gravata, non sono a carico della comunione che fino alla concorrenza di quella porzione degli effetti *mobiliari*, che deve erogarsi per l'estinzione dei debiti, in proporzione del valore dei predetti effetti *mobiliari* confrontato con quello degli immobili.

Questa porzione erogabile si desume dall'inventario cui il marito deve far procedere in proprio nome, se l'eredità lo risguarda particolarmente, o come dirigente ed autorizzante le operazioni della moglie, quando si tratti di una eredità ad essa pervenuta.

1415. In mancanza d'inventario, ed in qualunque caso questa mancanza pregiudichi alla moglie, essa ed i suoi eredi possono, al tempo dello scioglimento della comunione, domandare di essere indennizzati a

termini di ragione; come pure comprovare la preesistenza e valore degli effetti *mobiliari* non inventariari, tanto con documenti e scritture private, quanto con testimonj, ed occorrendo, per pubblica fama.

Il marito non è mai ammesso a fare questa prova.

1416. Le disposizioni contenute nell'articolo 1414 non impediscono che i creditori d'un'eredità in parte *mobiliare* ed in parte *immobiliare* dimandino il loro pagamento sopra i beni della comunione, tanto nel caso che l'eredità sia devoluta al marito, come in quello che sia devoluta alla moglie, quando questa l'abbia accettata coll'assenso del marito; il tutto però senza pregiudizio delle rispettive compensazioni.

Lo stesso ha luogo se l'eredità fu accettata dalla moglie con l'autorizzazione giudiciale, e che ciò nonostante gli effetti mobili siano stati confusi con quelli della comunione senza che siavi preceduto l'inventario.

1417. Se l'eredità fu accettata dalla moglie con l'autorizzazione giudiciale atteso il rifiuto del marito, e se si è fatto l'inventario, i creditori non possono domandare il loro pagamento che sopra i beni tanto mobili che immobili di detta eredità, ed in caso d'insufficienza, sopra la nuda proprietà degli altri beni particolari della moglie.

1418. Le regole stabilite negli articoli 1411 e successivi devono osservarsi egualmente riguardo ai debiti dipendenti da una donazione, come per quelli risultanti da un'eredità.

1419. I creditori possono dimandare il pagamento dei debiti contratti dalla moglie col consenso del marito, tanto sopra tutti i beni della comunione quanto sopra quelli del marito o della moglie; salvo il compenso dovuto alla comunione, o l'indennità dovuta al marito.

1420. Qualunque debito contratto dalla moglie co-

me procuratrice generale o speciale del marito, è a carico della comunione; ed il creditore non può domandarne il pagamento contro la moglie e sopra i suoi beni particolari.

Argum ex l. 20, *ff. mandati*.

SEZIONE II.

Dell' Amministrazione della Comunione, e dell' effetto degli atti di uno dei conjugi relativamente alla società conjugale.

1421. Il solo marito amministra i beni della comunione.

Ei può vendere, alienare ed ipotecare senza l' intervento della moglie.

1422. Non può disporre per atto fra vivi a titolo gratuito degl' immobili della comunione, nè della totalità o di una quota della sostanza *mobiliare*, eccetto che per dare uno stabilimento ai figli comuni.

Non ostante può disporre a titolo gratuito e particolare, degli effetti mobili a vantaggio di qualunque persona, purchè non se ne riservi l' usufrutto.

1423. La donazione fatta dal marito per atto d' ultima volontà non può eccedere la parte che gli spetta nella comunione.

Se in questa forma ha donato una cosa della comunione, il donatario non può pretenderla in natura, se non nel caso in cui per accidentalità della divisione, la cosa donata cada nella quota pervenuta agli eredi del marito: se l'effetto non cade nell'indicata quota, il legatario riceve l'equivalente dell'intiero valore dell'effetto donato, sulla parte spettante agli eredi del marito nella comunione, e sopra i beni particolari di quest'ultimo.

1424. Le multe in cui è incorso il marito a causa di delitto non producente la morte civile, possono esigersi sopra i beni della comunione, salva l' indennizzazione dovuta alla moglie: quelle in cui è incorsa la mo-

glie non possono esigersi che sulla nuda proprietà dei suoi beni particolari, sin che dura la comunione.

1425. Le condanne pronunciate contro uno de' conjugi a causa di delitto producente la morte civile, non percuotono che la sua parte della comunione ed i suoi beni particolari.

Argum. ex l. 9, *in pr., cod. de bonis proscriptorum. l. si fratres,* § *ultim., ff. pro socio; l. sancimus, cod. de poenis.*

1426. Gli atti che la moglie ha fatto senza il consenso del marito, anche coll'autorizzazione giudiciale, non obbligano i beni della comunione, fuorchè nel caso in cui essa contratti in qualità di esercente pubblica mercatura, e per oggetti di suo commercio.

1427. La moglie non può, senza l'autorizzazione giudiciale, obbligare nè se stessa, nè i beni della comunione, nemmeno per liberare il marito dalla prigione, o pel collocamento de' figli in caso di assenza del di lei marito.

L. 73, § 1; *l.* 20, *ff. de jure dotium — l.* 21, § 1, *ff. ad senatus-consultum velleianum — l.* 21, *ff. soluto matrimonio.*

1428. Il marito ha l'amministrazione di tutti i beni particolari della moglie.

Può esercitar solo tutte le azioni mobiliari e possessorie le quali appartengono alla moglie.

Non può alienare gl'immobili particolari della medesima senza il di lei consenso.

È risponsabile di qualunque deperimento de' beni particolari della moglie, occasionato da mancanza di atti conservatorj.

L. 3, *cod. de rei vindicatione; l.* 2, *cod. de rebus alienis non alienandis; l.* 58, *ff. soluto matrimonio; l.* 7, § 2, *ff. de jure deliberandi.*

1429. Le affittanze de' beni della moglie che il ma-

rito da se solo ha pattuito per un tempo eccedente il novennio, non sono obbligatorie in caso di scioglimento della comunione, nè rispetto alla moglie, nè a' di lei eredi fuori che per il tempo che rimane a decorrere, tanto del primo periodo del novenuio, s' esso non fosse scaduto, quanto del secondo, e così successivamente, di maniera che l'affittuario non abbia se non la ragione di godere del fondo locato soltanto sino al compimento del periodo del novennio che dura ancora.

Argum. ex l. 25, § 4, *ff. soluto matrimonio; et l.* 3, § 16, *ff. de jure fisci.*

1430. Le affittanze de' beni della moglie per un novennio o a minor tempo che il solo marito ha pattuite, o rinnovate per più di tre anni prima dello spirare della corrente locazione, se tali beni sono rustici, e più di due anni prima di detta epoca, se questi consistono in case, non hanno verun effetto, purchè la loro esecuzione non abbia incominciato prima che si sciogliesse la comunione.

1431. La moglie, che si obbliga solidariamente col marito per gli affari della comunione o del marito, non si ritiene obbligata a riguardo di questi, che in qualità di cauzione; essa deve essere indennizzata per l'obbligazione che ha contratta.

1432. Il marito che si fa mallevadore solidariamente od in altro modo della vendita fatta dalla moglie di un immobile a lei proprio, venendo molestato, ha similmente il regresso contro di essa, tanto sulla di lei parte nella comunione, quanto sopra i di lei beni particolari.

Argum. ex l. 10, § 11, *ff. mandati.*

1433. Se fu venduto un immobile appartenente ad uno de' conjugi, ed egualmente se mediante sborso di danaro si è accordata la liberazione di servitù prediali dovute a fondi proprj di uno di essi, e che il prezzo sia stato versato nella comunione senza rinvestirlo, vi è

luogo a dedurre un tal prezzo dalla comunione, a vantaggio del conjuge proprietario dell'immobile venduto, o delle servitù redente.

1434. Il rinvestimento si ritiene fatto per parte del marito ogni qual volta all'occasione d'un acquisto egli ha dichiarato ch'esso è stato fatto con danari provenienti dall'alienazione di un immobile suo proprio, e che il detto acquisto tien luogo di rinvestimento.

1435. Non basta la dichiarazione del marito che l'acquisto sia stato fatto con danari provenienti da un immobile venduto dalla moglie e per rinvestirli a suo vantaggio, se ciò non sia formalmente accettato dalla moglie: non avendo acconsentito, allorchè la comunione si scioglie, essa ha semplicemente un diritto al rimborso del prezzo dell'immobile venduto.

L. 12, cod. de jure dotium.

1436. La compensazione del prezzo dell'immobile appartenente al marito non ha effetto che sulla massa della comunione; quella del prezzo dell'immobile appartenente alla moglie, ha effetto ancora sui beni proprj del marito, quando siano insufficienti quelli della comunione. In tutti i casi la compensazione non ha luogo che in relazione al prezzo della vendita, non ostante qualunque cosa potesse allegarsi intorno al valore dell'immobile alienato.

1437. Ogni qual volta si prende dalla comunione una somma tanto per soddisfare debiti od obblighi personali di uno dei conjugi, come sarebbe il prezzo o parte del prezzo d'un suo immobile o di servitù prediali redente, quanto per ricuperare, conservare o migliorare i suoi beni proprj, e generalmente ogni qualvolta uno dei conjugi ha ritratto un particolare vantaggio dai beni della comunione, egli è tenuto a compensarla.

1438. Se il padre e la madre hanno unitamente dotata una figlia comune senza dinotar la porzione per

cui intendevano di contribuire, si ritiene che ciascuno sia concorso a dotarla per una metà, tanto se la dote è somministrata o promessa sui beni della comunione, quanto se fu costituita in beni proprj di un solo de' conjugi.

Nel secondo caso, il conjuge il cui immobile od effetto di sua privata ragione fu costituito in dote, ha sui beni dell'altro un'azione d'indennità per la metà di essa dote, avuto riguardo al valore dell'effetto assegnato al tempo della donazione.

1439. La dote costituita dal solo marito, in effetti della comunione alla figlia comune, è a carico della stessa comunione; e qualora la comunione è accettata dalla moglie, questa deve concorrere nella metà della dote, purchè il marito non abbia dichiarato espressamente ch'ei se ne assumeva il peso per intiero o per una quantità maggiore della metà.

1440. All'assicurazione della dote è obbligato chiunque l'abbia costituita; e gl' interessi decorrono dal giorno del matrimonio, ancorchè sia concessa una dilazione al pagamento, quando non siavi stipulazione in contrario.

L. 41, in pr.; l. 84, ff. de jure dotium; l. 1, l. 31, § 1, cod. eod. tit.; l. unic,, § 1, cod. de rei uxoriae actione — l. 17, in pr., et § 1, ff. soluto matrimonio. V. l. 9, § 1, ff. de condict. caus. dat.; l. 5, § 5, ff. de dolmal; l. 79, § 5, ff, de jure dot. V. l. 12, l. 35, cod. ad senat. cons.

SEZIONE III.

Dello Scioglimento della Comunione, e di alcune conseguenze di esso.

1441. La comunione si scioglie, 1.° per la morte naturale; 2.° per la morte civile; 3.° per divorzio; 4.° per la separazione personale; 5.° per la separazione dei beni.

L. 59, l. 63, § in haeredibus, ff. pro socio.

1442. La mancanza d'inventario dopo la morte naturale o civile d'uno dei conjugi, non dà luogo alla continuazione della comunione; salve le azioni delle parti interessate relativamente alla prova dell'esistenza de' beni ed effetti comuni, la quale prova potrà farsi tanto per documento quanto per pubblica fama.

Se vi sono figli minori, la mancanza d'inventario fa inoltre perdere al conjuge superstite il godimento delle loro rendite, ed il surrogato tutore che non lo ha costretto a far l'inventario, è solidariamente tenuto con lui a tutte le condanne, che potessero pronunziarsi a favore de' minori.

1443. La separazione de' beni non può domandarsi, che in giudizio dalla moglie la quale si trovi in pericolo di perdere la dote, e quando il disordine degli affari del marito dà luogo a temere che i di lui beni non siano sufficienti per soddisfare i diritti e le azioni di ricupera della moglie. Ogni separazione stragiudiziale è nulla.

Argum. ex l. 24; *l.* 22, § 8, *ff. soluto matrimonio.* — *Novell.* 97, *cap.* 6. — *L.* 29, *l.* 30, *cod. de jure dotium.*

1444. La separazione de' beni ancorchè pronunciata dal giudice è nulla, se non è stata eseguita colla reale soddisfazione dei diritti e ragioni di ricupera competenti alla moglie, fatta per atto autentico, fino alla concorrenza de' beni del marito, od almeno con istanze introdotte entro quindici giorni successivi alla sentenza, e continuate senza interruzione.

1445. Ogni separazione de' beni deve, prima della sua esecuzione, rendersi pubblica mediante un affisso ad una tabella a ciò destinata, nella sala principale del tribunale di prima istanza, ed inoltre, se il marito è mercante, banchiere, o commerciante, in quella del

tribunale di commercio del luogo del suo domicilio, e ciò sotto pena di nullità della esecuzione.

La sentenza che pronunci la separazione de' beni ha effetto dal giorno della domanda.

1446. I creditori particolari della moglie non possono, senza il di lei consenso, dimandare la separazione de' beni.

Nondimeno, in caso di fallimento o di prossima decozione del marito, possono valersi delle ragioni della loro debitrice sino alla concorrenza dell'ammontare de' loro crediti.

1447. I creditori del marito possono reclamare contro la separazione de' beni pronunciata dal giudice, ed anchem andata ad esecuzione in frode de' loro diritti; possono ancora intervenire al giudizio per opporsi alla dimanda di separazione.

Tot. tit., ff. quae in fraudem creditorum.

1448. La moglie che ha ottenuto la separazione dei beni deve contribuire in proporzione delle sue facoltà e di quelle del marito, alle spese domestiche ed a quelle d'educazione della prole comune.

Queste spese sono intieramente a di lei carico, se niente rimane al marito.

L. 29, cod. de jure dotium.

1449. La moglie separata, tanto di beni e di persona, quanto di beni solamente, ne riassume la libera amministrazione.

Essa può disporre de' suoi beni mobili, ed alienarli.

Non può alienare i suoi immobili senza l'assenso del marito, e se ricusi di prestarlo, senza l'autorizzazione giudiziale.

L. 29, cod. de jure dotium. — Mornac, *ad l.* 21, *cod. de procuratoribus.*

1450. Il marito non è risponsabile per la mancanza d'impiego o di rinvestimento del prezzo dell'immo-

bile che la moglie separata ha alienato con giudiziale autorizzazione, eccetto che sia egli concorso nel contratto, ovvero risulti che il danaro sia stato ricevuto da lui o convertito in suo vantaggio.

È però risponsabile della mancanza d'impiego, o rinvestimento, quando la vendita sia stata fatta in sua presenza e col suo consenso; ma non è tenuto a garantire l'utilità dell'impiego.

1451. La comunione sciolta per la separazione di persona e beni, o dei beni solamente, può ristabilirsi di consenso d'ambedue le parti.

Ciò però non può farsi che per atto ricevuto da un notaro e con minuta, una copia della quale deve essere affissa in conformità dell'articolo 1445.

In questo caso, la comunione ristabilita riacquista i suoi effetti dal giorno del matrimonio; le cose sono restituite nel medesimo stato, come se non vi fosse stata separazione, senza pregiudizio però della esecuzione degli atti che nel tempo intermedio si fossero potuti fare dalla moglie a tenore dell'articolo 1449.

È nulla qualunque convenzione per cui i conjugi ristabilissero la loro comunione sotto condizioni diverse da quelle che la reggevano anteriormente.

1452. Lo scioglimento della comunione prodotto dal divorzio o dalla separazione di persona e beni, o dei beni solamente, non fa luogo ai diritti competenti alla moglie nel caso di sopravvivenza al marito; essa conserva la facoltà di valersene dopo la di lui morte tanto naturale, che civile.

SEZIONE IV.

Dell'Accettazione della Comunione, e della Rinuncia che vi si può fare, colle condizioni che le sono relative.

1453. Dopo lo scioglimento della comunione, la moglie od i suoi eredi, ed aventi causa hanno la facol-

tà di accettarla, o di rinunciarvi. Qualunque convenzione in contrario è nulla.

L. 2, ff. de jure dotium.

1454. La moglie che ha presa ingerenza nei beni della comunione, non può rinunciarvi.

Gli atti semplicemente amministrativi o conservatorj non inducono che abbia avuta ingerenza.

Argum. ex l. 20, in pr. et § 1; ff. de acquirenda vel omittenda haereditate. — L. 1, cod. de repudianda vel abstinenda haereditate. — L. 2, cod. de jure deliberandi.

1455. La moglie in età maggiore che in un atto ha assunta la qualità dichiarativa della di lei comunione, non può più rinunciarvi nè essere restituita in intiero contro questa qualità, non ostante che essa l'abbia assunta prima della confezione dell'inventario, se pure non vi è stato dolo per parte degli eredi del marito.

V. *Argum. ex l. 7, § 5, ff. de minorib.; l. 1, cod. si min. ab haereditate se abstin. — L. 11, § 5, ff. de minor.; l. 9, cod. de in integr. restit.*

1456. La moglie superstite che vuole conservare la facoltà di rinunziare alla comunione, deve, entro tre mesi successivi alla morte del marito, far procedere ad un fedele ed esatto inventario di tutti i beni della comunione in contraddittorio degli eredi del marito, o citandoli formalmente.

Compiuto che sarà tale inventario deve essa col proprio giuramento dichiarare, avanti l'ufficiale pubblico che lo ha ricevuto, essere l'inventario stesso fedele e veritiero.

1457. Nei tre mesi e quaranta giorni dopo la morte del marito, ella deve fare la rinuncia nella cancelleria del tribunale di prima istanza nel distretto del quale il marito aveva domicilio: quest'atto deve inscriversi nel

registro destinato a ricevere le ripudiazioni delle eredità.

1458. La vedova può, secondo le circostanze, dimandare al tribunal civile una proroga del termine prescritto col precedente articolo per la sua rinuncia; questa proroga, se vi è luogo, è pronunziata in contradittorio degli eredi del marito, od essi formalmente citati.

1459. La vedova che non ha fatta rinuncia nel termine sopra stabilito, non è privata della facoltà di rinunziare quando non siasi ingerita ne' beni, ed abbia fatto procedere all'inventario; può soltanto essere convenuta come vivente in comunione sino a che vi abbia rinunziato, e deve pagare le spese fatte contro di lei sino alla sua rinuncia.

Può egualmente essere convenuta dopo la scadenza dei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario, qualora questo sia stato compito prima dei tre mesi.

1460. La vedova che ha distratto od occultato qualche effetto della comunione è dichiarata in comunione, non ostante la sua rinunzia: lo stesso ha luogo riguardo a' di lei eredi.

Argum. ex l. 71, § 3, 4 et 9, ff. de acquirenda vel omittenda haereditate. — L. 6, ff. de his quae ut indignis auferuntur.

1461. Morendo la vedova prima della scadenza dei tre mesi senza che abbia fatto o compito l'inventario, i suoi eredi avranno, per fare o per compire l'inventario medesimo, un nuovo termine di tre mesi decorribili dal giorno della morte della vedova, e dopo il compimento di esso, quello di giorni quaranta per deliberare.

Se la vedova muore dopo compito l'inventario, i suoi eredi avranno il nuovo termine di quaranta giorni dopo la di lei morte, per deliberare.

Inoltre possono essi rinunciare alla comunione nelle forme superiormente stabilite, essendo anche ad essi applicabili gli articoli 1458 e 1459.

1462. Le disposizioni degli articoli 1456 e seguenti, sono applicabili alle mogli delle persone morte civilmente, dal momento in cui ebbe luogo la morte civile.

1463. La moglie che ha fatto divorzio o che è separata personalmente, se non ha accettata la comunione entro i tre mesi e quaranta giorni dopo il divorzio o la separazione definitivamente pronunciata, si considera che vi abbia rinunziato, purchè prima della scadenza del detto termine, non abbia ottenuto una proroga dal giudice in contraddittorio del marito, o questo formalmente citato.

1464. I creditori della moglie possono impugnare la rinuncia fatta da essa, o da' suoi eredi in frode de' loro crediti, ed accettare la comunione in nome proprio.

Argum. ex tot. tit., ff. quae in fraudem creditorum.

1465. La vedova, tanto accettando che rinunziando, ha diritto, durante i tre mesi e quaranta giorni che le sono concessi per fare l'inventario e per deliberare, di percepire dalle provvisioni esistenti, gli alimenti per sè e per i suoi domestici, ed in mancanza di queste, può supplirvi prendendo danaro ad imprestito a conto della massa comune, coll'obbligo però di farne un uso moderato.

Essa non è tenuta ad alcuna pigione per aver abitato, durante questi termini, in una casa dipendente dalla comunione o spettante agli eredi del marito; e se la casa che abitavano i conjugi al tempo dello scioglimento della comunione, era da essi posseduta per titolo d'affitto, la moglie non sarà obbligata a contribuire, pendenti gli stessi termini, per il pagamento della pigione, il quale sarà levato dalla massa.

1466. Nel caso di scioglimento della comunione per la morte della moglie, i suoi eredi possono rinunciare alla comunione nei termini e colle forme che la legge accorda alla moglie superstite.

Argum. ex l. 24, *ff. de verborum significatione.*

SEZIONE V.

Della Divisione della Comunione dopo l'accettazione.

1467. Dopo che la moglie od i suoi eredi hanno accettata la comunione, le attività si dividono, e le passività si sopportano nel modo seguente.

§. 1.

Della divisione dell' attivo.

1468. I conjugi od i loro eredi conferiscono nella massa de' beni esistenti, tutto ciò che devono alla comunione per titolo di compenso o d'indennizzazione, a norma delle regole superiormente prescritte nella sezione seconda della prima parte del presente capo.

1469. Ciascun conjuge, o suo erede conferisce egualmente le somme che si sono levate dalla comunione, od il valore dei beni che il conjuge ha preso da essa per dotare una figlia d'altro letto, o per dotare a conto proprio la figlia comune.

1470. Ciascun conjuge od il suo erede, prededuce dalla massa dei beni,

1.° I suoi proprj beni non conferiti nella comunione, se esistono in natura, o quelli che sono stati acquistati in loro surrogazione;

2.° Il prezzo de' suoi immobili alienati durante la comunione, che non sia stato rinvestito;

3.° Le indennizzazioni che gli sono dovute dalla comunione.

1471. Le prededuzioni spettanti alla moglie hanno luogo prima di quelle del marito.

Si fanno riguardo ai beni che più non esistono in natura, primieramente sul danaro, quindi sugli effetti *mobiliari*, ed in sussidio sopra gli stabili della comu-

nione: in questo ultimo caso la scelta degl'immobili spetta alla moglie ed a' suoi eredi.

1472. Il marito non può prededurre ciò che gli è dovuto che dai beni della comunione.

La moglie ed i suoi eredi, in caso d'insufficienza dei beni comuni, prededucono ciò che loro è dovuto dai beni proprj del marito.

1473. I rinvestimenti e le compensazioni cui è tenuta la comunione verso gli sposi, e le compensazioni ed indennità che questi devono alla comunione, producono *ipso jure* gl'interessi dal giorno dello scioglimento della comunione stessa.

1474. Fatte da entrambi i conjugi tutte le prededuzioni sulla massa, il rimanente si divide per metà tra ciascuno d'essi o fra quelli che li rappresentano.

1475. Se gli eredi della moglie sono discordi, in modo che l'uno abbia accettata la comunione cui l'altro ha rinunciato, quegli che l'ha accettata non può prendere sui beni cadenti nella porzione della moglie che la sua quota virile ed ereditaria nella detta porzione.

Il di più rimane al marito, il quale resta obbligato verso l'erede rinunciante, per que' diritti che la moglie avrebbe potuto esperimentare in caso di rinuncia; ma soltanto fino alla concorrenza della porzione virile ereditaria del rinunciante.

1476. Inoltre, la divisione della comunione, per tutto ciò che risguarda le sue forme, per la licitazione degl'immobili allorchè ha luogo, per gli effetti della divisione, per l'assicurazione che ne risulta, e per i conguagli delle eccedenze, soggiace a tutte le regole stabilite nel titolo *delle Successioni* per le divisioni fra' coeredi.

1477. Quegli fra' conjugi che avrà distratto, od occultato qualche effetto della comunione, sarà privato della sua porzione negli stessi effetti.

1478. Compita la divisione, se uno de' conjugi è creditore particolare dell'altro, come nel caso in cui il prezzo d' una sua proprietà fosse stato convertito nel pagamento d' un debito particolare dell'altro conjuge, o per tutt'altra causa, egli agisce per tal credito sulla parte pervenuta a questo dalla comunione o sopra i suoi beni particolari.

1479. I crediti particolari, che i conjugi possono proporre l'uno contro dell' altro, non producono interesse che dal giorno della domanda giudiziale.

Argum. ex l. 17, § 3, *in fin. ff. de usuris*; *l.* 127, *ff. de verborum obligationibus*; *l.* 88, *ff. de regulis juris*.

1480. Le donazioni che l'uno de' conjugi avesse fatte all'altro, non si eseguiscono che sulla parte che ha il donante nella comunione, e sopra i suoi beni particolari.

1481. Le spese del lutto della moglie sono a carico degli eredi del defunto marito.

Tali spese sono regolate secondo le facoltà del marito.

Sono dovute anche alla moglie che rinuncia alla comunione.

Argum. ex l. 22, § 9, *cod. de jure deliberandi*. — *L.* 12, § 5, *ff. de religiosis et sumptibus funerum*; *l.* 3, *cod. eod. tit.*; *l.* 13, *cod. de negotiis gestis*.

§ II.

Delle passività della comunione, e della contribuzione al pagamento de' debiti.

1482. I debiti della comunione sono a carico per metà di ciascuno de' conjugi, o dei loro eredi; le spese per l'apposizione de' sigilli, inventarj, vendita di effetti *mobiliari*, liquidazione, licitazione e divisione, fanno parte di questi debiti.

1483. La moglie non è tenuta per i debiti della co-

munione, sia riguardo al marito, sia riguardo ai creditori, che sino alla concorrenza degli utili ad essa spettanti, purchè siavi stato un valido e fedele inventario, e si renda conto tanto di ciò che è compreso nell'inventario stesso, quanto di ciò che le è pervenuto dalla divisione.

1484. Il marito è tenuto per la totalità dei debiti della comunione da esso contratti, salvo il regresso contro la moglie o suoi eredi per la metà dei debiti predetti.

1485. Non è tenuto che per la metà dei debiti particolari della moglie, e che fossero caduti a carico della comunione.

1486. La moglie può essere convenuta per la totalità dei debiti contratti in suo nome, ed entrati nella comunione, salvo il regresso contro il marito o suoi eredi per la metà dei predetti debiti.

1487. La moglie, ancorchè obbligata in proprio nome per un debito della comunione, non può essere convenuta che per la metà di tale debito, purchè l'obbligazione non sia solidaria.

1488. La moglie che ha pagato un debito della comunione oltre la sua metà, non può ripetere il soprappiù dal creditore, purchè la quietanza non esprima che ciò che ha pagato era per la sua metà.

Argum. ex l. 44; l. 19, § 1; l. 65, § 9, ff. de condictione indebiti.

1489. Quello dei due conjugi che viene molestato per la totalità d'un debito della comunione in forza dell'ipoteca sopra l'immobile ad esso provenuto dalla divisione, ha di diritto il regresso contro l'altro conjuge o suoi eredi, per la metà di questo debito.

1490. Le disposizioni precedenti non impediscono che in forza della divisione, sia addossato all'uno, o all'altro il peso di pagare una quota dei debiti oltre la metà, ed anche di soddisfarli intieramente.

Ogniqualvolta uno dei condividenti ha pagati debiti della comunione oltre la porzione per cui era tenuto, ha il regresso contro dell'altro.

1491. Tutto ciò ch'è stato dichiarato superiormente riguardo al marito od alla moglie, ha luogo pure riguardo agli eredi dell'uno o dell'altra; e questi eredi esercitano gli stessi diritti, e sono sottoposti alle stesse azioni cui erano soggetti i conjugi che rappresentano.

Argum. ex l. 24, ff. de verborum significatione. — L. 119, ff. de adquirenda vel amittenda haereditat.

SEZIONE VI.

Della Rinuncia alla Comunione, e dei suoi effetti.

1492. La moglie che rinuncia, perde qualunque sorta di ragione sopra i beni della comunione, come pure sopra gli effetti mobiliari che sono in essa pervenuti per sua parte.

Essa ricupera soltanto la biancheria e quanto è necessario per il suo ordinario abbigliamento.

1493. La moglie che rinuncia, ha diritto di ricuperare:

1.° Gl immobili ad essa spettanti, se esistono in natura, o l'immobile acquistato in suo luogo;

2.° Il prezzo dei suoi immobili alienati, di cui non è stato fatto ed accettato il rinvestimento come è stato dichiarato di sopra;

3.° Tutte le indennizzazioni che le possono essere dovute dalla comunione.

1494. La moglie rinunciante è liberata da qualunque contribuzione per i debiti della comunione, tanto a riguardo del marito, quanto dei creditori. Nondimeno essa è tenuta verso di essi, quando siasi obbligata unitamente al marito, o quando il debito caduto a carico della comunione fosse in origine a lei particolare, e tutto ciò salvo il regresso contro il marito o di lui eredi.

1495. Essa può valersi di tutte le azioni e diritti di ricupera superiormente specificati, tanto sopra i beni della comunione, che sopra i beni particolari del marito.

Lo stesso possono fare i suoi eredi, ad eccezione di ciò che concerne la previa ricupera della biancheria e di quanto è necessario all'ordinario abbigliamento della moglie, come pure di ciò che risguarda l'abitazione e mantenimento durante il termine accordato per fare l'inventario e per deliberare; i quali diritti sono meramente personali alla moglie superstite.

DISPOSIZIONE relativa alla comunione legale, quando uno de' conjugi od ambidue abbiano figli di precedente matrimonio.

1496. Quanto è stato superiormente stabilito dovrà osservarsi anche nel caso in cui uno de' conjugi od ambedue avranno figli di precedente matrimonio.

Se però la confusione *del mobiliare* e dei debiti producesse, a favore d'uno dei conjugi, un vantaggio superiore a quello che resta autorizzato dall'articolo 1098 al titolo *delle Donazioni tra vivi e dei testamenti*, i figli del primo matrimonio dell'altro conjuge potranno agire per la riduzione.

PARTE II.

Della Comunione convenzionale, e dei Patti che possono modificare od anco escludere la Comunione legale.

1497. I conjugi possono modificare la comunione legale con qualunque sorta di patti non contrarj agli articoli 1387, 1388, 1389 e 1390.

Le principali modificazioni sono quelle che hanno luogo stipulando in una od in altra delle seguenti maniere; cioè,

1.° Che la comunione non si estenderà che ai soli acquisti;

2.° Che il *mobiliare* presente o futuro non entrerà

nella comunione, o che non v'entrerà che per una data parte;

5.° Che vi si comprenderanno tutti od in parte gli immobili presenti o futuri, con attribuire ad essi la qualità di beni mobili;

4.° Che i conjugi pagheranno separatamente i loro debiti anteriori al matrimonio;

5.° Che in caso di renuncia, la moglie potrà riprendere ciò che ha portato, senza spesa od aggravio;

6.° Che il conjuge superstite conseguirà un'anticipazione;

7.° Che i conjugi avranno porzioni ineguali;

8.° Che vi sarà fra essi comunione a titolo universale.

SEZIONE I.

Della Comunione limitata agli acquisti.

1498. Quando i conjugi stipulano che tra essi non vi sarà che una comunione d'acquisti, si riterrà che abbiano escluso dalla comunione i debiti di ciascuno di essi, attuali e futuri, ed il loro rispettivo *mobiliare* presente e futuro.

In questo caso, e dopo che ciascuno dei conjugi avrà prelevato ciò che ha conferito, con la debita giustificazione, la divisione si limita agli acquisti fatti dai conjugi unitamente o separatamente durante il matrimonio e provenienti tanto dall'industria comune, che dai risparmj sopra i frutti e redditi dei beni dei due conjugi.

1499. Se il *mobiliare* esistente al tempo del matrimonio, o provenuto posteriormente, non sarà stato comprovato col mezzo d'inventario o d'uno stato in buona forma, sarà considerato come acquisto.

SEZIONE II.

Della Clausula che esclude dalla Comunione il mobiliare in tutto od in parte.

1500. I conjugi possono escludere dalla comunione tutto il loro *mobiliare* presente e futuro.

Quando essi stipulino che ne metteranno reciprocamente in comunione fino alla concorrenza d'una determinata somma o valore, si riterrà, per questo solo motivo, che se ne siano riservato il di più.

1501. Questa clausula costituisce il conjuge debitore verso la comunione, della somma che ha promesso di conferirvi, e l'obbliga a giustificarne la collazione.

1502. La collazione è bastantemente giustificata riguardo al marito, colla dichiarazione apposta nel contratto di matrimonio che il suo *mobiliare* sia di un dato valore.

È bastantemente giustificata riguardo alla moglie, colla quietanza che il marito rilascia ad essa, od a colero che l'hanno dotata.

1503. Ciascuno dei conjugi ha diritto al tempo dello scioglimento della comunione, di riprendere e prelevare il valore di quanto gli effetti mobili, seco portati al tempo del matrimonio, o pervenutigli posteriormente, oltrepassava la sua quota posta in comunione.

1504. Il *mobiliare* che perviene a ciascheduno dei conjugi durante il matrimonio, deve risultare da un inventario.

Mancando l'inventario del *mobiliare* pervenuto al marito, od un documento proprio a giustificare la sua preesistenza e valore, detratti i debiti, il marito non può agire all'oggetto di ripigliare il mobiliare predetto.

Se la mancanza d'inventario concerne il *mobiliare* pervenuto alla moglie, questa od i suoi eredi sono ammessi a provare, tanto con documenti, quanto con

testimonj, ed anche col mezzo della pubblica fama, il valore di tali effetti.

SEZIONE III.

Della Clausola attribuente la qualità di mobili ai beni immobili.

1505. Quando i conjugi od uno di essi fanno entrare in comunione in tutto ed in parte i loro immobili presenti o futuri, questa clausola si denomina *mobilizzazione*.

1506. La *mobilizzazione* può essere determinata o indeterminata.

È determinata quando il conjuge ha dichiarato semplicemente di *mobilizzare*, e di porre in comunione un dato immobile nella sua totalità, o sino alla concorrenza di una data somma.

È indeterminata quando il conjuge ha semplicemente dichiarato di conferire nella comunione i suoi immobili sino alla concorrenza d'una data somma.

1507. L'effetto della *mobilizzazione* determinata è quello di rendere l'immobile o gl'immobili che vi sono assoggettati, beni della comunione, come i mobili stessi.

Quando l'immobile o gl'immobili della moglie sono stati *mobilizzati* nella totalità, il marito ne può disporre come degli altri effetti della comunione, od alienarli per intiero.

Se l'immobile non è *mobilizzato* che per una data somma, il marito non può alienarlo che col consenso della moglie; può però ipotecarlo senza il di lei consenso sino alla concorrenza soltanto della porzione *mobilizzata*.

1508. La *mobilizzazione* indeterminata non rende la comunione proprietaria degl'immobili che vi sono stati assoggettati; il suo effetto si limita ad obbligare il conjuge che vi ha acconsentito a far entrare nella

massa allorchè la comunione si scioglie, alcuni dei suoi immobili sino alla concorrenza della somma da lui promessa.

Non può il marito come all'articolo precedente senza il consenso della moglie alienare in tutto, od in parte gli immobili, sopra i quali è stabilita la *mobilizzazione* indeterminata, ma può ipotecarli sino alla concorrenza di tale *mobilizzazione*.

1509. Il conjuge che ha *mobilizzato* un fondo, ha la facoltà all'atto della divisione di ritenerlo computandolo nella di lui porzione per il valore attuale; e i di lui eredi hanno lo stesso diritto.

SEZIONE IV.

Della Clausola di separazione de' debiti.

1510. La clausola colla quale i conjugi stipulano di pagare separatamente i loro debiti particolari, gli obbliga all'atto dello scioglimento della comunione a comunicarsi reciprocamente il conto dei debiti, che si giustificherà essere stati soddisfatti dalla comunione, a scarico di quello dei conjugi che n'era debitore.

Questa obbligazione è la stessa, vi sia, o non vi sia inventario, ma se il mobiliare conferito dai conjugi in società, non risulta da inventario, o da stato autentico anteriore al matrimonio, i creditori dell'uno e dell'altro conjuge possono, senza avere riguardo ad alcuna distinzione che si reclamasse, chiedere di essere soddisfatti tanto sul *mobiliare* non inventariato, quanto sopra gli altri beni della comunione.

I creditori hanno lo stesso diritto sul *mobiliare* pervenuto ai conjugi durante la comunione, se questo non risulta egualmente da inventario o da stato autentico.

1511. Quando i conjugi mettono in comunione una data somma, o corpo, una tale collazione induce un tacito patto ch'essa non sia aggravata di debiti anteriori al matrimonio, ed il consorte debitore deve dare

conto all'altro di tutti quei debiti che diminuirebbero la somma che ha promesso di conferire.

1512. La clausola di separazione di debiti non impedisce che la comunione non possa essere aggravata d'interessi ed annualità decorse dopo il matrimonio.

1513. Quando si proceda contro la comunione pei debiti di uno dei conjugi, dichiarato dal contratto libero e sciolto da qualunque debito anteriore al matrimonio, l'altro consorte ha diritto ad una indennizzazione che si prende tanto sulla parte della comunione spettante al conjuge debitore, quanto sui beni particolari di esso; ed in caso di insufficienza, questa indennizzazione può proporsi in giudizio contro il padre, la madre, l'ascendente od il tutore che lo avessero dichiarato libero e sciolto, come se fossero mallevadori.

Quest'azione per garanzia può essere proposta ancora dal marito durante la comunione, se il debito proviene per parte della moglie; salvo, in questo caso, il rimborso dovuto dalla moglie o da' suoi eredi a quelli che si ritengono per garanti dopo lo scioglimento della comunione.

SEZIONE V.

Della Facoltà accordata alla moglie di riprendere liberi e senza pesi gli Effetti conferiti.

1514. La moglie può stipulare che in caso di rinuncia alla comunione, essa ripiglierà in tutto od in parte ciò che vi avrà conferito, tanto all'atto del matrimonio, quanto dopo; ma tale stipulazione non può estendersi al di là delle cose formalmente espresse, e nemmeno a vantaggio di altre persone fuori che delle individuate.

In conseguenza la facoltà di ripigliare il *mobiliare* conferito dalla moglie all'atto del matrimonio, non s'estende a quello che le fosse pervenuto durante il medesimo.

Così pure la facoltà accordata alla moglie non si estende ai figli, e quella accordata alla moglie ed ai figli non si estende agli eredi, ascendenti, o collaterali.

In tutti i casi, non può essere ripigliato quanto si conferì, che facendosi prededuzione dei debiti particolari della moglie, i quali la comunione avesse soddisfatti.

SEZIONE VI.

Della Prededuzione convenzionale.

1515. La clausola colla quale il conjuge superstite è autorizzato a prelevare prima di qualunque divisione una data somma o una data quantità d'effetti *mobiliari* in natura, non dà diritto a tale prededuzione in vantaggio della moglie sopravvivente, che quando essa accetti la comunione, purchè nel contratto di matrimonio non le sia stato riservato un tale diritto, anche in caso di rinuncia.

Fuori del caso di questa riserva, la prededuzione non si eseguisce, che sulla massa divisibile, e non sui beni particolari del conjuge premorto.

1516. La prededuzione non si risguarda come un vantaggio soggetto alle formalità delle donazioni, ma come una convenzione matrimoniale.

1517. Si fa luogo alla prededuzione per la morte naturale o civile.

1518. Quando lo scioglimento della comunione deriva dal divorzio o dalla separazione personale, non vi è luogo all'attuale rilascio della cosa da prededursi; ma il conjuge che ha ottenuto o il divorzio o la separazione personale, conserva i suoi diritti alla prededuzione nel caso di sopravvivenza. Se la moglie ha ottenuto il divorzio o la separazione, la somma o la cosa che costituisce la prededuzione resta sempre provvisionalmente al marito coll'obbligo di dare cauzione.

1519. I creditori della comunione hanno sempre il diritto di far vendere gli effetti compresi nella prededuzione, salvo al conjuge il regresso, in conformità dell'articolo 1515.

SEZIONE VII.

Delle Clausole, colle quali s'assegnano a ciascheduno de' conjugi parti ineguali nella Comunione.

1520. I conjugi possono derogare alla eguaglianza della divisione stabilita dalla legge, tanto col non assegnare nella comunione al conjuge sopravvivente o a' suoi eredi, che una porzione minore della metà, quanto col non assegnargli che una somma fissa per qualunque diritto nella comunione, e così pure colle stipulare, che la comunione intiera, in certi casi, apparterrà al conjuge sopravvivente o ad uno di essi solamente.

1521. Quando è stato stipulato che il conjuge od i suoi eredi non avranno che una data porzione nella comunione, come sarebbe il terzo o il quarto, il conjuge cui tale porzione è per tal modo limitata od i suoi eredi non sono obbligati ai debiti della comunione che proporzionatamente alla parte delle attività che essi vi hanno.

La convenzione è nulla se obbliga il conjuge limitato come sopra o i suoi eredi a soggiacere ad una quantità maggiore di debiti, o se lo dispensa dal carico d'una parte di essi eguale a quella che hanno nelle attività.

1522. Quando siasi stipulato che uno de' conjugi o i suoi eredi non potranno pretendere che una data somma per qualunque diritto di comunione, la clausola si risolve in un contratto eventuale che obbliga l'altro conjuge o i suoi eredi a pagare la somma convenuta, sia che la comunione riesca utile o dannosa, sufficiente o insufficiente a soddisfare la detta somma.

Argum. ex l. 10, *ff. de regulis juris.*

1523. Se la clausola non contiene un tal contratto che relativamente agli eredi del conjuge, questo, in caso di sopravvivenza, ha diritto alla divisione legale per metà.

1524. Il marito o i suoi eredi che in virtù della clausola enunziata nell'articolo 1520, ritengono la totalità della comunione, sono tenuti a soddisfare tutti i debiti di essa.

I creditori non hanno, in questo caso, azione alcuna contro la moglie o i suoi eredi.

Se appartiene alla moglie superstite il diritto di ritenersi, mediante una convenuta somma, tutta la comunione contro gli eredi del marito, essa ha la scelta o di pagare loro tale somma, restando obbligata per tutti i debiti, o di rinunciare alla comunione, cedendone agli eredi del marito i beni ed i pesi.

1525. È lecito ai conjugi di stipulare che la totalità della comunione apparterrà al conjuge superstite o soltanto ad uno di essi, salva agli eredi dell'altro la ragione di ricuperare i beni ed i capitali conferiti in comunione per parte del loro autore.

Questa stipulazione non si ritiene come una liberalità soggetta alle regole delle donazioni, tanto riguardo alla sostanza, che rapporto alla forma, ma si considera semplicemente come una convenzione nuziale e fra socj.

SEZIONE VIII.

Della Comunione a titolo universale.

1526. Gli sposi possono stabilire nel contratto di matrimonio una comunione universale dei loro beni tanto mobili che immobili, presenti e futuri, o dei presenti solamente, o soltanto dei futuri.

L. 3, l. 7, § 1, ff. pro socio.

DISPOSIZIONI comuni alle otto precedenti sezioni.

1527. Ciò che è stabilito nelle otto precedenti sezioni, non ristringe le stipulazioni di cui è suscettibile le

comunione convenzionale alle precise disposizioni in esse contenute.

I conjugi possono fare qualunque altra convenzione, come all'articolo 1387, sotto le modificazioni enunziate negli articoli 1388, 1389 e 1390.

Nel caso però in cui vi fossero figli di un precedente matrimonio, qualunque convenzione che ne' suoi effetti tendesse a dare ad uno de' conjugi una porzione maggiore di quella stabilita nell'articolo 1098 del titolo *delle Donazioni tra vivi, e dei Testamenti*, sarà senza effetto per tutto ciò che eccede questa porzione: ma i semplici proventi risultanti dai lavori comuni e dai risparmj sulle rendite rispettive, quantunque ineguali fra i due conjugi, non sono considerati come un vantaggio in pregiudizio dei figli di primo letto.

1528. La comunione convenzionale soggiace alle regole della comunione legale, in tutti i casi in cui non vi si è derogato col contratto implicitamente od esplicitamente.

SEZIONE IX.

Delle Convenzioni esclusive della Comunione.

1529. Allorchè gli sposi non sottomettendosi al regime dotale, dichiarano di maritarsi senza comunione, o di rimanere separati di beni, gli effetti di questa stipulazione sono regolati nel modo che segue.

§. I.

Della clausola che contiene la dichiarazione degli sposi di maritarsi senza comunione.

1530. La clausola contenente la dichiarazione degli sposi di maritarsi senza comunione, non attribuisce alla moglie il diritto di amministrare i suoi beni, nè di percepirne i frutti: questi frutti si ritengono assegnati al marito per sostenere i pesi del matrimonio.

1531. Il marito ritiene l'amministrazione dei beni mobili ed immobili della moglie, e per conseguenza,

il diritto di ricevere tutto il *mobiliare* che essa porta in dote, o che le perviene durante il matrimonio, salva la restituzione ch'egli ne dovrà fare dopo lo scioglimento di esso, o dopo la separazione dei beni pronunciata giudizialmente.

1532. Se nel *mobiliare* portato dalla moglie in dote, o pervenuto ad essa durante il matrimonio, vi siano cose che si consumino coll'uso, dovrà di queste unirsi al contratto matrimoniale una descrizione colla stima, ovvero formarsi inventario allorchè le stesse cose pervengono alla moglie, ed il marito sarà tenuto a restituire il prezzo della stima.

L. 49, ff. de jure dotium.

1533. Il marito è obbligato a tutti i pesi che sono a carico dell'usufruttuario.

L. 15, l. 16, l. 13, ff. de impensis in res dotales factis. — L. 28, § 1, ff. de donationibus inter virum et uxorem.

1534. La clausola enunciata in questo paragrafo non impedisce che si possa pattuire che la moglie percepirà annualmente sopra semplice sua quitanza una determinata parte de' suoi redditi pel suo mantenimento e pei bisogni della sua persona.

1535. I beni immobili costituiti in dote, nel caso di questo paragrafo, non sono inalienabili.

Non possono tuttavia alienarsi senza il consenso del marito, ed in caso di rifiuto, senza giudiziale autorizzazione.

§. II.

Della clausola di separazione de' beni.

1536. Allorquando gli sposi nel contratto del loro matrimonio hanno stipulato che essi saranno separati di beni, la moglie conserva l'intiera amministrazione de' suoi beni mobili ed immobili, ed il libero godimento delle sue rendite.

1537. Ciascuno de' conjugi concorre ai pesi del ma-

trimonio, secondo le convenzioni contenute nel loro contratto; e non essendovi patto a tale riguardo, la moglie contribuisce per i pesi matrimoniali fino alla concorrenza del terzo delle sue rendite.

1538. In nessun caso, nè in forza di qualunque stipulazione, la moglie può alienare i suoi immobili senza speciale assenso del marito, ed, in caso di rifiuto, senza autorizzazione giudiziale.

Qualsivoglia autorizzazione generale accordata alla moglie di alienare i suoi beni immobili, tanto nel contratto di matrimonio, che posteriormente, è nulla.

1539. Se la moglie separata lascia che il marito abbia il godimento de' di lei beni, questi non è tenuto, tanto sulla domanda che la moglie potesse fargli, quanto dopo lo scioglimento del matrimonio, se non alla consegna dei frutti esistenti, e non è obbligato per quelli che fino allora si fossero consumati.

L. 11, *cod. de pactis conventis.*

CAPO III.

Del Regime Dotale.

1540. La dote sotto questo regime come sotto quello del capo II, consiste in quei beni che la moglie porta al marito per sostenere i pesi del matrimonio.

1541. Tutto ciò che la donna si costituisce in dote o che le viene dato nel contratto del matrimonio, è dotale, se non vi è stipulazione in contrario.

Argum. ex l. 23, *ff. de jure dotium.* — V. *L.* 16, *cod. de jur. dot.*; *l.* 44, § 1; *l.* 45, *in pr. et* § 1; *l.* 46, § 1, *et l.* 57, *ff. eod. tit.*; *l.* 2, *cod. de fund. dot.* — V. *L.* 1 *et l.* 3, *cod. de dot. promiss.*: *l.* 69, § 4, *ff. de jur. dot.*

SEZIONE I.

Della Costituzione della Dote.

1542. La costituzione della dote può comprendere tutti i beni presenti e futuri della donna, o soltanto tutti i suoi beni presenti, od una parte de' suoi beni

presenti, e futuri, oppure può avere per oggetto una cosa speciale.

La costituzione di dote concepita in termini generici di tutti i beni della donna, non comprende i beni futuri.

L. 4, et l. 16, cod. de jure dotium; l. 60, l. 61, in pr. et § 1; l. 72, ff. eod. tit. — Argum. ex l. 7, ff. de auro et argento legato.

1543. Durante il matrimonio, la dote non può essere costituita nè accresciuta.

L. 1, in pr., ff. de pactis dotalibus; l. 19, l. 20, § 1, cod. de donationibus ante nuptias. — Contr. Instit. de donationibus, § 3. — Novell. 97, cap. 2.

1544. Se il padre e la madre costituiscono unitamente una dote, senza distinguere la parte di ciascuno, s'intenderà costituita in parti eguali.

Se la dote è costituita dal solo padre per i diritti paterni e materni, la madre quantunque presente al contratto non sarà obbligata, e la dote resterà per intiero a carico del padre.

L. 7, cod. de dotis promissione.

1545. Se il padre o la madre superstite costituisce una dote sui beni paterni e materni, senza specificarne le porzioni, la dote si prenderà primieramente sopra i diritti spettanti alla futura sposa nei beni di quello fra i genitori che è predefonto, ed il rimanente sopra i beni di chi l'ha costituita.

Cujac. *in l. 7. cod. de dotis promissione. — Contr. Argum. ex l. 7, cod. de dotis promissione.*

1546. Nonostante che la figlia dotata dal padre e dalla madre abbia beni propri di cui ad essi appartenga l'usufrutto, la dote si prenderà dai beni dei costituenti, se non vi è stipulazione in contrario.

L. 7, cod. de dotis promissione.

1547. Quelli che costituiscono una dote sono tenuti a garantire gli effetti costituiti in dote.

L. 41, *in pr.*, *ff. de jure dotium*, *l.* 1, *cod. eod.*; *l. unica*, § 1. *cod. de rei uxoriae actione*. — *L.* 84, *ff. de jure dotium*; *l.* 17, *in pr. et* § 1; *l.* 32, *ff. soluto matrimonio*. — V. *l.* 9, § 1, *ff. de condict. caus. dat. non secut.*; *l.* 5, § 5, *de dol. mal. et met. except.*; *l.* 78. § 5, *ff. de jur. dot.* — *L.* 12 *et l.* 25, *cod. ad senatusconsultum Velleian.*

1548. Gl'interessi della dote decorrono *ipso jure*, dal giorno del matrimonio, contro coloro che l'hanno promessa, quando anche siasi pattuita una dilazione al pagamento, se non vi è stipulazione in contrario.

L. 7, *in pr.*; *l.* 63, § 3, *ff. de jure dotium*; *l.* 20, *l.* 31, § 2, *cod. eod. tit.*

SEZIONE II.

Dei Diritti del marito sui beni dotali, e dell' inalienabilità del Fondo dotale.

1549. Il solo marito ha l'amministrazione dei beni dotali durante il matrimonio.

Egli solo ha diritto di agire contro i debitori, e detentori dei beni dotali, di percepirne i frutti e gl'interessi, e di esigerne i capitali.

Ciò non ostante può convenirsi nel contratto di matrimonio, che la moglie riceverà annualmente, contro la semplice sua quitanza, una parte delle sue rendite, per il suo mantenimento e per i bisogni della sua persona.

L. 7, *in pr.*, *l.* 75, *ff. de jure dotium*; *l.* 11, *cod. eod. tit.*; *l.* 9, *cod. de rei vindicatione*.

1550. Il marito non è tenuto a prestare cauzione per la dote ch'egli riceve, se non vi è stato obbligato col contratto di matrimonio.

L. 1 *et leg.* 2, *cod. ne fidejussores vel mandatores dotium detur.*

1551. Se la dote o parte di essa consiste in effetti *mobiliari* stimati nel contratto di matrimonio, quan-

do anche non vi sia la dichiarazione che tale stima sia fatta per indurre la vendita, il marito ne diviene il proprietario, e non è debitore che del prezzo loro fissato.

L. 10, *in pr.*; *l.* 2, *l.* 69, § 8; *ff. de jure dotium*; *l.* 5, *l.* 10, *cod. eod. tit.*; *l.* 51, *ff. soluto matrimonio*; *l.* 1, § 1, *ff. de aestimatoria actione*.

1552. La stima dell'immobile costituito in dote non ne trasferisce la proprietà al marito, senza una espressa dichiarazione.

Contr. *l.* 10, *in pr. et* § 1, *ff. de jure dotium*; *l.* 5 *et l.* 10, *cod. eod. tit.*

1553. L'immobile acquistato col danaro dotale non diviene dotale, se non qualora nel contratto di matrimonio sia stata stipulata la condizione dell'impiego.

Lo stesso ha luogo relativamente all'immobile dato per pagamento della dote costituita in danaro.

L. 54, *ff. de jure dotium*; *l.* 12, *cod. eod. tit.*

1554. Gl'immobili costituiti in dote non possono alienarsi o ipotecarsi durante il matrimonio, nè dal marito, nè dalla moglie, nè da entrambi unitamente; salve le seguenti eccezioni.

Paul. *sentent.*, *lib.* 2, *tit.* 21, § 2. — *Institut. in pr.*, *lib.* 2, *tit.* 8. — *L. unica*, § 15, *cod. de rei uxoriae actione*; *l.* 23, *cod. de jure dotium*; *l.* 4, *l.* 5 *et l.* 6, *ff. de fundo dotali*; *l.* 2, *cod. eod. tit.* — V. *l.* 5, § 1; *l.* 9, § 2; *l.* 11, *l.* 13, § 1; *l.* 14, § 1, *ff. de fundo dotali*; *l.* 1, *cod. eod. tit.*

1555. La moglie può coll'assenso del marito, od in caso di rifiuto, coll'autorizzazione giudiziale, dare i suoi beni dotali per il collocamento dei figli che ella avesse da anteriore matrimonio; ma se non è autorizzata che giudizialmente, deve riservare l'usufrutto al marito.

1556. Può ancora, coll'autorizzazione del marito,

dare i di lei beni dotali pel collocamento de' figli comuni.

1557. L'immobile dotale può essere alienato allorchè col contratto del matrimonio ne è permessa l'alienazione.

1558. Si può parimenti alienare l'immobile dotale coll'autorizzazione giudiziale, ed all'incanto, dopo tre pubblicazioni,

Per liberare dal carcere il marito o la moglie;

Per somministrare gli alimenti alla famiglia ne' casi preveduti negli articoli 203, 205 e 206, al titolo *del Matrimonio;*

Per pagare i debiti della moglie o di quelli che hanno costituita la dote, allorchè questi debiti hanno una data certa anteriore al contratto di matrimonio;

Per fare straordinarie riparazioni indispensabili alla conservazione dell'immobile dotale;

Finalmente quando quest'immobile è indiviso coi terzi, ed è riconosciuto non suscettibile di divisione.

In tutti questi casi, l'avanzo del prezzo ricavato dalla vendita, soddisfatti i bisogni comprovati, rimarrà dotale, e verrà impiegato con questa qualità a vantaggio della moglie.

L. 2, cod. de fundo dotali.

1559. L'immobile dotale può col consenso della moglie essere permutato per quattro quinti almeno, con un altro immobile dello stesso valore, purchè si giustifichi l'utilità della permuta, s'ottenga l'autorizzazione giudiziale, e preceda la stima per mezzo di periti nominati *ex officio* dal tribunale.

In questo caso, l'immobile ricevuto in permuta diverrà dotale, come pure sarà dotale l'avanzo del prezzo, se ve ne ha, e sarà impiegato come tale a vantaggio della moglie.

L. 26, l. 27. cod. de jure dotium.

1560. Se fuori delle eccezioni sopra indicate, la mo-

glie o il marito, o entrambi unitamente alienano il fondo dotale, la moglie o i di lei eredi potranno dopo lo scioglimento del matrimonio far rivocare l'alienazione, senza che si possa loro opporre alcuna prescrizione per il tempo decorso durante il matrimonio: la moglie avrà lo stesso diritto dopo la separazione de' beni.

Il marito potrà durante il matrimonio far rivocare l'alienazione, restando però obbligato per i danni ed interessi verso il compratore, nel caso che nel contratto di vendita non abbia dichiarato che la cosa venduta era dotale.

L. unic., § 15, *cod. de rei uxoriae actione.*

1561. Gl'immobili dotali che nel contratto di matrimonio non si son dichiarati alienabili, non soggiacciono a prescrizione durante il medesimo, purchè questa non abbia cominciato a decorrere prima del matrimonio.

Diventano ciò non ostante soggetti a prescrizione dopo la separazione de' beni, qualunque siasi l'epoca in cui la prescrizione è incominciata.

L. 30, § *omnis cod. de jure dotium.* — *Argum. ex l.* 28, *ff. de verborum significatione.*

1562. Il marito riguardo ai beni dotali è astretto da tutte le obbligazioni che sono a carico dell'usufruttuario.

È risponsabile per tutte le prescrizioni incorse e deterioramenti avvenuti per sua negligenza.

L. 17, *in pr.*, *ff. de jure dotium*; *l.* 5, *ff. de fundo dotali.* — *l.* 66, *in pr.*, *ff. soluto matrimonio*; *l.* 16, *ff. de fundo dotali.* — *l.* 1, § 2; *l.* 5, *l.* 16, *l.* 3, § 1; *l.* 13, *l.* 15, *ff. de impensis in res dotales factis.* — *l.* 28, § 1, *ff. de donationib. inter virum et uxorem.*

1563. Se la dote è in pericolo, la moglie può domandare la separazione dei beni, come è detto agli articoli 1443 e seguenti.

L. 22, § 8; *l.* 24, *in pr.*, *ff. soluto matrimonio*; *l.* 29, *cod. de jure dotium*. *Novell.* 97, *cap.* 6.

SEZIONE III.

Della Restituzione della dote.

1564. Se la dote consiste in immobili o in mobili non stimati nel contratto nuziale, o stimati bensì, ma con dichiarazione che la stima non tolga alla moglie la proprietà,

Il marito o i suoi eredi possono essere astretti all'istantanea restituzione della dote, sciolto che sia il matrimonio.

L. unic., § 7, *cod. de rei uxoriae actione*. — V. *l.* 12, *l.* 13, *ff. solut. matrimon.*; *l. unic.*, § 9, *cod. de rei uxor. act.*; *l.* 16, *l.* 17, *l.* 20, *ff. de re judica.* — V. *l.* 68, *l.* 173, *ff. de regul. jur.*; *l.* 25, *ff. de re jud.*

1565. Se la dote consiste in una somma di denaro,

O in mobili stimati nel contratto senza che siasi dichiarato che la stima non ne attribuisce la proprietà al marito,

La restituzione non può domandarsi che un anno dopo lo scioglimento del matrimonio.

L. unica, § 7, *cod. de rei uxoriae actione*.

1566. Se gli effetti mobili la cui proprietà resta alla moglie, siansi consunti coll'uso e senza colpa del marito, egli non sarà tenuto a restituire, che quelli che rimarranno, e nello stato in cui si troveranno.

Ciò non ostante, la moglie potrà, in qualunque caso, riprendere la biancheria e ciò che serve all'ordinario e necessario suo abbigliamento, salva la previa deduzione del loro valore, quando la sua biancheria e robe di uso saranno state primitivamente date con stima.

L. 10, *in pr. et* § 6; *l.* 11, *ff. de jure dotium*.

1567 Se la dote comprende crediti, o diritti di rendita i quali siano periti od abbiano sofferto riduzioni

non imputabili a negligenza del marito, questi non ne sarà responsabile, e sarà liberato restituendo le scritture dei contratti.

L. 49, *in pr. ff. soluto matrimonio; l.* 41, § 3, *ff. de jure dotium.*

1568. Se la dote siasi costituita in un usufrutto, sciogliendosi il matrimonio, il marito o suoi eredi non sono tenuti, che a restituire la ragione di usufrutto, non già i frutti scaduti durante il matrimonio.

L. 66 *et l.* 78, *in pr., ff. de jure dotium; l.* 57, *ff. soluto matrimonio.*

1569. Se il matrimonio ha durato dieci anni dopo la scadenza dei termini stabiliti pel pagamento della dote, la moglie, o i suoi eredi potranno ripeterla contro il marito dopo lo scioglimento del matrimonio senza essere tenuti a provare che questi l'abbia ricevuta, quando non giustificasse di avere usate inutilmente tutte le diligenze per procurarsene il pagamento.

Novell. 100, *cap.* 1. — *Authentic. quod locum, cod. de dote cauta non numerata.*

1570. Se il matrimonio è sciolto per la morte della moglie, gl'interessi, ed i frutti della dote che deve restituirsi, decorrono *ipso jure* a favore dei suoi eredi dal giorno dello scioglimento.

Se questo accade per la morte del marito, la moglie ha la scelta di esigere, durante l'anno del lutto, gl'interessi della sua dote, o di farsi somministrare gli alimenti per il tempo predetto, dall'eredità del marito; ma in ambidue i casi nel corso di detto anno deve l'eredità somministrarle l'abitazione e gli abiti del lutto, senza diminuzione degli interessi ad essa dovuti.

L. unic., § 7, *in fin.*, *cod. de rei uxorine actione.*

1571. Sciogliendosi il matrimonio, i frutti degl'immobili dotali si dividono tra il marito e la moglie o loro eredi, in proporzione del tempo che ha durato il matrimonio nell'ultimo anno.

L'anno principia a decorrere dal giorno in cui fu celebrato il matrimonio.

L. 7, § 1, *ff. soluto matrimonio*; *l. unic.*, § 9, *cod. de rei uxoriae actione*.

1572. La moglie, i suoi eredi non godono di alcun privilegio per la ripetizione della dote sopra i creditori ipotecarj anteriori alla medesima.

L. 9, *l.* 31, *cod. de jure dotium*; *l. unic.*, § 1 *de rei uxoriae actione*. — *Contr. l.* 12, *cod. qui potiores in pignore habentur*.

1573. Se il marito era già insolvibile, e non aveva nè arte, nè professione quando il padre costituì una dote a sua figlia, questa non sarà tenuta a conferire nell'eredità paterna che l'azione ad essa spettante contro l'eredità di suo marito per ottenerne il rimborso.

Ma se il marito non è divenuto insolvibile che dopo il matrimonio,

O se aveva un mestiere od una professione che gli tenesse luogo di beni,

La perdita della dote cade unicamente a danno della moglie.

Novell. 97, *cap.* 6.

SEZIONE IV.

Dei Beni parafernali.

1574. Sono parafernali tutti i beni della moglie che non sono stati costituiti in dote.

L. 8, *cod. de pactis conventis tam super dote*.

1575. Se tutti i beni della moglie sono parafernali, e se nel contratto non esiste alcuna convenzione per cui debba soggiacere ad una parte dei pesi del matrimonio, la moglie vi contribuisce fino alla concorrenza del terzo de' suoi redditi.

1576. La moglie ha l'amministrazione ed il godimento dei suoi beni parafernali.

Ma essa non può alienarli nè comparire in giudizio per causa dei detti beni senza l'autorizzazione del ma-

rito, o in caso di rifiuto, senza permissione del giudice.

L. 8, *cod. de pactis conventis*; *l.* 11, *cod. de solutionib. et liberationib. L.* 6, *cod. de revocand. donationib.*

1577. Se la moglie costituisce suo marito procuratore ad amministrare i suoi beni parafernali, col peso di renderle conto dei frutti, questi sarà tenuto verso la medesima come qualunque altro procuratore.

L. 21, *cod. de procuratoribus*; *l.* 95, *ff. ad legem Falcidiam.*

1578. Se il marito ha goduto i beni parafernali della moglie, senza procura, come pure senza opposizione per parte di essa, questi non è tenuto, sciogliendosi il matrimonio, od alla prima domanda della moglie, che a consegnare i frutti esistenti, senza essere responsabile di quelli che sono stati fino allora consunti.

L. 11, *cod. de pactis conventis.*

1579. Se il marito non ostante l'opposizione comprovata della moglie ha goduto dei beni parafernali, è tenuto a rendere conto alla medesima di tutti i frutti tanto esistenti, che consunti.

L. 8, *cod. de pactis conventis*; *l.* VI, *cod de donationibus inter virum et uxo[illegible]n.* — *L.* [illegible] *l.* 95, *in pr.*, *ff. ad legem Falcidiam.*

1580. Il marito il quale gode i beni parafernali, è tenuto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario.

Argum. ex l. 36, § 5, *ff. de haereditatis petitione.*

DISPOSIZIONE *particolare.*

1581. I conjugi sottomettendosi al regime dotale, possono non ostante stipulare una società per gli acquisti, e gli effetti di tale società vengono regolati come è prescritto agli articoli 1498, 1499.

CODICE
DI
NAPOLEONE
IL
GRANDE

TRADUZIONE UFFICIALE
COLLE CITAZIONI DELLE LEGGI ROM.

PARTE III.ª

Arch. Gen.

FIRENZE
PRESSO MOLINI, LANDI, E COMP.
1806

TITOLO VI.
Della Vendita.

CAPO I.
Della natura e Forma della Vendita.

1582. La vendita è una convenzione per cui uno si obbliga a dare una cosa, e l'altro a pagarla.

Può esser fatta tanto per atto autentico, come per iscrittura privata.

L. 1, *in pr. et* § 2, *ff. de contrahenda emptione; l.* 30, § 1; *ff. de actionibus empti et venditi; l.* 2, *ff. de obligationibus et actionibus.*

1583. È perfetta fra le parti, e la proprietà si acquista di diritto dal compratore riguardo al venditore, al momento che siasi convenuto della cosa e del prezzo, quantunque non sia seguita ancora la tradizione della cosa nè pagato il prezzo.

L. 8, § *si id., ff. de periculo et commodo rei vendit.* — *Institut., de emptione et venditione.* — *L.* 17, *cod. de fide instrumentorum; l.* 1 *et l.* 4, *cod. de periculo et commodo rei venditae; l.* 11, *ff. de evictionibus; l.* 7, *ff. de periculo et commodo rei venditae; l.* 6, *cod. eod. tit.; l.* 10, *ff. de regulis juris; l.* 54, *ff. de actionib. empti et venditi; l.* 35, § 4; *l.* 36, *ff. de contrahenda emptione.* — *L.* 20, *cod. de pact.; l.* 10, *cod. de rei vindicat.; l.* 11, *cod. de act. empt. et vend.; l.* 27, *cod. de rei vind.; l.* 6, *cod. de haeredit. vel act. vend.*

1584. La vendita può essere fatta puramente e semplicemente, o sotto condizione sospensiva o risolutiva.

Può altresì avere per oggetto due o più cose alternativamente.

In tutti gl'indicati casi, il di lei effetto è regolato dai principj generali delle convenzioni.

L. 8. § 1, *ff. de periculo et commodo rei venditae.*

— L. 5, cod. eod. tit. — L. 34, § 6, ff. de contrahenda emptione.

1585. Quando si tratti di mercanzie non vendute in massa, ma a peso, numero e misura, la vendita non è perfetta, in quanto che le cose vendute stanno a rischio del venditore, finchè esse non siano pesate, numerate o misurate. Il compratore però può chiederne o la consegna o i danni ed interessi, se vi è luogo, in caso d'inadempimento della obbligazione.

L. 35, § 5; l. 62, § 2, ff. de contrahenda emptione; l. 2, cod. de periculo et commodo rei venditae.

1586. Se al contrario le mercanzie siano state vendute in massa, la vendita è perfetta, quantunque le mercanzie non siano per anche state pesate, numerate o misurate.

L. 35, § 5 et 6; l. 62, § 2, ff. de contrahenda emptione.

1587. Riguardo al vino, all'olio, ed alle altre cose delle quali si costuma di fare l'assaggio prima della compera, non vi è contratto di vendita finchè il compratore non le ha assaggiate ed approvate.

L. 4, in pr. et § 1, ff. de periculo et commodo rei venditae; l. 34, § 5, ff. de contrahenda emptione.

1588. La vendita col patto di preventivo assaggio si presume sempre fatta sotto condizione sospensiva.

Argum. ex l. 4, ff. de periculo et commodo rei venditae.

1589. La promessa di vendere equivale alla vendita, quando esiste il consenso reciproco delle parti sulla cosa e sul prezzo.

Mornac, *ad l. 16, cod. de fide instrumentorum.*

1590. Se la promessa di vendere è stata fatta mediante caparra, ciascuno dei contraenti è in arbitrio di recedere dal contratto;

Quegli che l'ha data, perdendola;

E quegli che l'ha ricevuta, restituendo il doppio.

Argum. ex l. 35, *in pr.*, *ff. de contrahenda emptione*.

1591. Il prezzo della vendita deve essere determinato e specificato dalle parti.

L. 2, § 1; *l.* 7, § 1 *et* 2; *l.* 35, § 1; *l.* 37, *ff. de contrahenda emptione*; *l.* 15, *cod. eod. tit.*

1592. Può per altro rimettersi all'arbitramento d'un terzo; se questi non vuole o non può fare la dichiarazione del prezzo, la vendita è nulla.

L. 35, § 1, *ff. de contrahenda empt.*; *l. ultim.*, *cod. eod. tit.*, *l.* 25, *in pr. locati conducti*.

1593. Le spese degli atti e le altre accessorie alla vendita sono a carico del compratore.

CAPO II.

Di quelli che possono comprare o vendere.

1594. Possono comprare o vendere tutti quelli cui non è vietato dalla legge.

L. 1. § 2, *ff. de contrahenda emptione*. — *L.* 26, *ff. de contrahenda emptione*. — *L.* 10, *ff. de curatoribus furioso*. — *L.* 6, *ff. de verborum obligationibus*. — *L.* 12, *ff. de usurpationibus et usucapionibus*. — *L.* 13, § 29, *ff. de actionibus empti et venditi*. — *L.* 3, *cod. de in integrum restitutione minorum*. — *L. ultim.*, *cod. de vendendis rebus civitatis*.

1595. Il contratto di vendita non può aver luogo tra i conjugi che nei tre casi seguenti:

1.° Quando uno dei conjugi, giudizialmente separato, cede all'altro dei beni in pagamento de' suoi diritti;

2.° Quando la cessione che il marito fa alla moglie, anche non separata, è fondata sopra una causa legittima, come sarebbe il rinvestimento dei di lei immobili alienati, o del danaro a lei spettante, se questi immobili o danaro non cadono in comunione;

3.° Quando la moglie cede al marito beni in pagamento d'una somma da lei promessagli in dote, quando siasi esclusa la comunione;

Salve, in questi tre casi, le ragioni degli eredi delle parti contraenti, quando ne risulti alcun vantaggio indiretto.

L. 31, § 4, *ff. de donationib. inter virum et uxorem.*

1596. Non possono essere *aggiudicatarj* sotto pena di nullità, nè direttamente, nè per interposte persone,

I tutori relativamente ai beni di quelli, di cui hanno la tutela;

I procuratori, per i beni che sono incaricati di vendere;

Gli amministratori, per i beni dei comuni o degli stabilimenti pubblici affidati alla loro cura;

I pubblici officiali, per i beni del demanio, le vendite dei quali s'eseguiscono mediante il loro ministero.

L. 5, *cod. de contrahenda emptione; l. ultim., cod. de fide et jure hastae fiscalis.* — *L.* 54, § 7; *l.* 46, *ff. de contrahenda emptione.*

1597. I giudici, i loro supplenti, i Regj Procuratori, e loro sostituti, i cancellieri, gli uscieri, i patrocinatori, i difensori officiosi ed i notaj, non possono essere cessionarj delle liti, ragioni ed azioni litigiose che sono di competenza del tribunale nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità, dei danni, interessi e spese.

CAPO III.

Delle Cose che possono vendersi.

1598. Si può vendere tutto ciò che è in commercio, quando le leggi particolari non ne abbiano vietata l'alienazione.

L. 6, *l.* 8, § 1; *l.* 15, § 1; *l.* 22, *l.* 23, *l.* 24, *l.* 32, *l.* 34, § 1 *et* 2; *l.* 52, *l.* 55, *l.* 62, § 1, *ff. de contrahenda emptione; l.* 8, § 2, *ff. de periculo et commodo rei venditae; l.* 39, § 3, *ff. de evictionibus.*

1599. La vendita della cosa altrui è nulla: essa può dar luogo al risarcimento dei danni ed interessi, quando

compratore abbia ignorato che la cosa fosse d' altri.

L. 1, *l.* 6, *cod. de rebus alienis non alienandis. l.* 2, *l.* 4, *cod. eod. tit.* — *Contr. l.* 28, *ff. de contrahenda emptione.*

1600. Non si possono vendere i diritti di successione d' una persona vivente, ancorchè questa vi acconsentisse.

L. 15, *l.* 19, *l.* 30, *cod. de pactis*; *l.* 4, *cod. de inutilibus stipulationibus*; *l.* 1, *ff. de haereditate vel actione vendita.*

1601. La vendita è nulla, se al tempo del contratto era interamente perita la cosa venduta.

Se ne fosse perita soltanto una parte, il compratore avrà la scelta o di recedere dal contratto, o di domandare la parte rimasta, facendone determinare il prezzo mediante stima.

L. 15, *in pr.*; *l.* 57, *l.* 58, *ff. de contrahenda emptione.*

CAPO IV.

Delle Obbligazioni del Venditore.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

1602. Il venditore è obbligato a spiegare chiaramente ciò a cui si obbliga.

Ogni patto oscuro od ambiguo s'interpreta contro il venditore.

L. 21, *ff. de contrahenda emptione*; *l.* 39, *ff. de pactis*; *l.* 172, *ff. de regulis juris.*

1603. Egli ha due obbligazioni principali, quella di consegnare, e quella di garantire la cosa che vende.

L. 1, *in pr.*, *l.* 11, § 2, *ff. de actionibus empti et venditi*: *l.* 66, *ff. de contrahenda emptione*; *l.* 5 *et l.* 8, *cod. de evictionibus.* — V. *l.* 35, § 4, *ff. de contr. empt.*, *l.* 5, § 2, *commod. vel contr.*; *l.* 17, *ff. de peric.*

et commod. rei vend.: l. 1, § 1, *ff. si mens fals.*, *l.* 29, *ff. mand.*

SEZIONE II.

Della Tradizione della Cosa.

1604. La tradizione è la traslazione della cosa venduta in potere e possesso del compratore.

1605. Il venditore adempie l'obbligazione di dimettere gl'immobili, quando ha rimesso le chiavi, se trattisi di un edifizio, ovvero i documenti della proprietà venduta.

L. 1, *cod. de donationibus.*

1606. La tradizione degli effetti *mobiliari* si compie,

O colla loro consegna reale,

O colla consegna delle chiavi degli edificj che li contengono,

Od anche col solo consenso delle parti, se la traslazione non può eseguirsi al tempo della vendita, oppure se il compratore gli aveva già in suo potere in dipendenza d'altro titolo.

L. 74, *ff. de contrahenda emptione: l.* 14, § 1, *ff. de periculo et commodo rei venditae: l.* 9, § 6 *et* 7, *ff. de adquirendo rerum dominio: l.* 1, § 21, *ff. de adquirenda vel amittenda possessione.*

1607. La tradizione dei diritti incorporali si eseguisce o colla consegna dei documenti, o coll'uso che ne fa il compratore di consenso del venditore.

L. 1 *et l.* 2, *cod. de donationibus: l.* 3, *cod. de novationibus et delegationibus.*

1608. Le spese della tradizione sono a carico del venditore, e quelle del trasporto appartengono al compratore, se non vi è stata stipulazione in contrario.

1609. La tradizione della cosa che formò il soggetto della vendita deve farsi nel luogo dove quella esisteva al tempo della vendita stessa, quando non siasi diversamente pattuito.

1610. Se il venditore omette di fare la tradizione

nel tempo fra le parti convenuto, potrà il compratore chiedere a suo arbitrio o la risoluzione del contratto, o la immissione in possesso della cosa venduta, se il ritardo procede dal fatto del venditore.

L. 3, § 3, *ff. de actionibus empti et venditi.*

1611. In tutti i casi il venditore deve essere condannato al risarcimento de' danni ed interessi, qualora dalla tradizione non fatta nel tempo convenuto ne risulti un pregiudizio al compratore.

L. 10, *l.* 15, *cod. de actionibus empti et venditi: l.* 3, § 3, *l.* 21, § 5, *ff. eod. tit.*

1612. Il venditore non è tenuto a consegnare la cosa, quando il compratore non ne paghi il prezzo, ed il venditore non gli abbia accordata dilazione al pagamento.

L. 19, *l.* 53, *l.* 78, § 2, *ff. de contrahenda emptione; l.* 11, § 1, *l.* 13, § 8, *ff. de actionibus empti et venditi.*

1613. Neppure è tenuto alla consegna della cosa, ancorchè si fosse pattuita una dilazione al pagamento, se dopo la vendita il compratore sia fallito, o prossimo al fallimento, in guisa che il venditore si trovi in pericolo imminente di perdere il prezzo; salvo che il compratore presti cauzione di pagare nel termine pattuito.

1614. La cosa deve consegnarsi nello stato in cui si trova al tempo della vendita

Dal giorno della stessa vendita, tutti i frutti spettano al compratore.

L. 7 *et l.* 16, *cod. de periculo et commodo rei venditae; l.* 10, *ff. de regulis juris.*

1615. L'obbligo di consegnare la cosa comprende quello di consegnare i suoi accessorj, e tutto ciò che fu destinato al perpetuo uso di essa.

L. 15, § 31; *l.* 14, *l.* 15, *l.* 16, *l.* 17, § 7; *l.* 18, *l.* 58, § 3, *ff. de actionibus empti et venditi*—*l.* 12, § 23, 24 *et* 25, *ff. de instructo vel instrumento legato; l.* 40, § 6; *l.* 47, *l.* 48; *l.* 49, *l.* 76, *l.* 78, *ff. de contrahenda emptione,*

l. 242, § 2 *et* 4; *l.* 245, *ff. de verborum significatione,* — *V.* Paul. *sentent., lib.* 2, *tit.* 17, § 117. — *l.* 13, *l.* 16. *cod, de act. empt. et vendit.*; — *l.* 15, § 10, 11 *et* 13, *ff. de act. empt. et vendit.* — *l.* 22, *l.* 34, *ff. de act. empt. et vendit.*

1616. Il venditore è tenuto alla tradizione della cosa in tutta la quantità che si è stipulata nel contratto, sotto le modificazioni che seguono.

L. 6, *in pr., et* § 4; *l.* 22, *l.* 34, *ff. de actionibus empti et venditi.* — Paul. *sentent. lib.* 2, *tit.* 17, § 4. — *l.* 51, *ff. de contrahenda emptione*; *l.* 7, § 1, *ff. de periculo et commodo rei venditae.* — *l.* 13, § 14, *ff. de actionibus empti et venditi.*

1617. Se la vendita d'uno stabile è stata fatta coll'indicazione della quantità in ragione d'un tanto per ogni misura, il venditore è obbligato di consegnare al compratore, se lo esige, la quantità indicata nel contratto.

E quando ciò non sia possibile, o il compratore non lo esiga, il venditore è obbligato a soggiacere ad una proporzionata diminuzione del prezzo.

L. 40, § 2, *ff. de contrahenda emptione*; *l.* 69, § *fin.*, *ff. de evictionibus. l.* 4, § 1, *ff. de actionibus empti et venditi.*

1618. Se all'opposto, nel caso dell'articolo precedente, la quantità si trovi maggiore di quella che è stata espressa nel contratto, l'acquirente ha la scelta o di corrispondere il supplimento del prezzo, o di recedere dal contratto, se l'eccedenza oltrepassa la vigesima parte della quantità dichiarata nel contratto.

L. 40, § 2, *ff. de contrahenda emptione.*

1619. In tutti gli altri casi,

Sia che la vendita venga fatta d'un corpo certo e circoscritto,

Sia che riguardi fondi distinti e separati,

Sia che incominci dalla misura, oppure dall'indi-

cazione del corpo venduto susseguita dalla misura,

L'espressione di questa misura non lascia luogo ad alcun supplimento di prezzo in favore del venditore per l'eccedenza della medesima, e nemmeno vi è luogo ad alcuna diminuzione di prezzo in favore del compratore per la misura minore, salvo che la differenza della misura reale in confronto di quella indicata nel contratto ecceda la vigesima parte in più o in meno, avuto riguardo al valore della totalità delle cose vendute quando non vi sia stipulazione in contrario.

L. 38. *in pr., ff. de actionibus empti et venditi, — Contr., l.* 45, *ff. de evictionibus.*

1620. Nel caso in cui, secondo il precedente articolo, vi è luogo all'accrescimento di prezzo per eccedenza di misura, il compratore ha la scelta, o di recedere dal contratto, o di supplire il prezzo, e ciò cogl'interessi se ha ritenuto lo stabile.

1621. In tutti i casi, in cui il compratore ha diritto di recedere dal contratto, il venditore è tenuto a restituirgli oltre il prezzo, se lo ha ricevuto, le spese del contratto medesimo.

1622. L'azione pel supplimento del prezzo, che compete al venditore, e quella per la diminuzione del prezzo o per il recesso dal contratto che compete al compratore, devono proporsi entro un anno, da computarsi dal giorno del contratto, sotto pena della perdita delle loro ragioni.

L 40, *ff. de contrahenda emptione.*

1623. Se si sono venduti due fondi collo stesso contratto, e per un solo e medesimo prezzo coll'indicazione della misura di ciascuno d'essi, quando si trovi che la quantità sia minore nell'uno e maggiore nell'altro, se ne fa la compensazione fino alla debita concorrenza; e l'azione tanto pel supplimento, che per la diminuzio-

ne del prezzo, non ha luogo se non in conformità delle regole superiormente stabilite.

L. 42, ff. de actionibus empti et venditi; l. 69, ff. de contrahenda emptione.

1624. La questione per riconoscere a carico di chi, fra il venditore ed il compratore, debba cadere la perdita o la deteriorazione della cosa venduta e non peranco consegnata, sarà giudicata a norma delle regole prescritte al titolo *dei Contratti, e delle Obbligazioni convenzionali in genere.*

L. 1, cod. de periculo et commodo rei venditae; l. 8, ff. de periculo et commodo rei venditae — l. 4, cod. de periculo et commodo rei venditae; l. 11, ff. de evictionibus — l. 7, ff. de periculo et commodo rei venditae; l. 11, ff. de regulis juris. — l. 6, cod. de periculo et commodo rei venditae; l. 10, § 2, ff. eod. tit.; l. 54, ff. de actionibus empti et venditi; l. 35, §4; l. 36, ff. de contrahenda emptione; — l. 12, l. 13, l. 14, l. 17, ff. de periculo et commodo rei venditae; — l. 35, § 5; l. 62, § 2, de contrahenda emptione, l. 1; l. 15, ff. de periculo et commodo rei venditae — l. 4, § 2; l. 17, ff. de periculo et commodo rei vendutae; l. 51, ff. de actionibus empti et venditi — l. 35, § 5, 6 et 7, ff. de contrahenda emptione; l. 1, § 1; l. 5, ff. de pericul. et comm. rei vendit.; l. 2, cod. eod. — l. 8, ¶ quod si sub conditione, ff. de periculo et commodo rei venditae; l. 5, cod. eod. tit.; l. 8, §. 1, ff. eod. tit. — l. 34, § 6, ff. de contrahenda emptione — l. 1, ¶ sed si venditor; l. 1, § 2, ff. de periculo et commodo rei venditae; l. 78, § 3, ff. de contrahenda emptione — l. 2, § 1; l. 5; l. 10, ff. de periculo et commodo rei venditae.

SEZIONE III.

Della Garanzia.

1625. La garanzia che il venditore deve al compratore, ha due oggetti; il primo è il pacifico possesso del-

la cosa venduta; ilsecondo riguarda i difetti occulti di essa o i vizj che danno luogo all'azione redibitoria.

L. 5, ff. de actionibus empti et venditi — l. 11, § 2; l. 3, in pr., ff. de actionibus empti et venditi — l. 1, § 1; l. 58, ff. de aedilitio edicto.

§. I.

Della garanzia in caso di evizione.

1626. Quantunque nel contratto di vendita non siasi stipulata la garanzia, il venditore è tenuto di diritto a garantire il compratore dall'evizione che soffre di tutte o di parte delle cose vendute, o dei pesi che si pretendono sopra le medesime, e che non furono manifestati all'atto della vendita.

L. 1; l. 2, l. 19, l. 47, ff. de evictionibus; l. 6, l. 25, cod. eod. tit. — l. 41, ff. de actionibus empti et venditi; l. 61, ff. de aedilitio edicto. V. *l. 72, § 2, ff. de evict.; l. 3, cod. eod; l. 1, cod. de pericul. et commod. rei vendit.; l. 56, § 1; l. 63, § 1, ff. de evict.; l. 12, cod. eod.*

1627. Le parti possono con patti particolari accrescere o diminuire l'effetto di questa obbligazione di diritto; e possono pure convenire che il venditore non sarà sottoposto ad alcuna garanzia.

L. 11. § 1 et 18, ff. de actionibus empti et venditi; l. 23, ff. de regulis juris; l. 14, § 9; l. 31, ff. de aedilitio edicto; l. 74, l. 69, in pr., ff. de evictionibus.

1628. Quantunque siasi pattuito che il venditore non sarà soggetto ad alcuna garanzia, ciò non ostante resterà obbligato a quella che risulta da un fatto suo proprio: qualunque convenzione in contrario è nulla.

L. 6, § 9; l. 11, § 18, ff. de actionibus empti et venditi.

1629. Nello stesso caso di stipulata esclusione della garanzia, il venditore, accadendo l'evizione, è tenuto alla restituzione del prezzo.

Eccetto che il compratore fosse consapevole del peri-

colo dell' evizione all'atto della vendita, o avesse comprato a suo rischio e pericolo.

Argum. ex l. 11, § 18, *ff. de actionibus empti et venditi; l.* 68, *ff. de evictionibus; l,* 21, *cod. eod. tit.; l.* 14, *cod. familiae erciscundae.*

1630. Quando siasi promessa la garanzia, o nulla siasi stipulato su tale oggetto, se il compratore ha sofferta l'evizione, ha diritto di domandare dal venditore,

1.° La restituzione del prezzo;

2.° Quella dei frutti, quando sia obbligato di restituirli al proprietario da cui fu rivendicata la cosa;

3.° Le spese fatte per la denunzia della lite al suo autore, e quelle fatte dall'attore principale;

4.° Finalmente i danni ed interessi, come pure le spese ed i legittimi pagamenti fatti per il contratto.

L. 8, *l.* 9, *cod. de evictionibus; — l.* 13, *l.* 43, *ff. de actionibus empti et venditi; l.* 60, *l.* 70, *ff. de evictionibus — l.* 23, *cod. eod. tit. — l.* 8, *ff. de evictionibus; l.* 15, *l.* 67, *ff. de doli mali et metus exceptione.*

1631. Quando all'epoca dell'evizione, la cosa venduta si trova diminuita di valore, o notabilmente deteriorata, tanto per negligenza del compratore, quanto per l'accidente di una forza irresistibile, il venditore è egualmente tenuto a restituire l'intero prezzo.

L. 66, *l.* 70, *ff. de evictionibus; l.* 45, *ff. de actionibus empti et venditi.*

1632. Se però il compratore ha ricavato un utile dalle deteriorazioni da esso fatte, il venditore ha diritto di ritenere sul prezzo una somma corrispondente all'utile predetto.

Argum. ex l. 206, *ff. de regulis juris.*

1633. Se la cosa venduta al tempo dell'evizione fosse aumentata di prezzo, anche indipendentemente dal fatto del compratore, il venditore è tenuto di pagargli ciò che supera il prezzo della vendita.

l. 1, *l.* 45, *l.* 66, *ff. de evictionibus; l.* 9, *l.* 16, *cod. eod. tit.; l.* 45, § 1, *ff. de actionibus empti et venditi.*

1634. Il venditore è tenuto a rimborsare il compratore, od a farlo rimborsare da chi ha rivendicato il fondo, di tutte la riparazioni e miglioramenti utili che vi avrà fatti.

l. 65, *ff. de rei vindicatione; l.* 45, § 1, *ff. de actionibus empti et venditi.*

1635. Se il venditore ha venduto in mala fede il fondo altrui, sarà tenuto a rimborsare al compratore tutte le spese, anche voluttuarie o di piacere, che questi avesse fatto sul fondo.

l. 45, § 1, *ff. de actionibus empti et venditi; l.* 38, *ff. de rei vindicatione; l.* 25, *ff. de pignoribus et hypothecis.*

1636. Se il compratore ha sofferta l'evizione per una parte soltanto della cosa, e che questa sia di tale entità relativamente al tutto che l'acquirente non l'avrebbe comprata senza la parte evitta, potrà fare sciogliere il contratto di vendita.

l. 28, § *ultim., ff. de aedilitio edicto; l.* 47, § 1, *ff. de minoribus.*

1637. Se nel caso di evizione d'una parte del fondo venduto non siasi sciolta la vendita, il valore della parte evitta sarà dal venditore rimborsato al compratore a norma della stima all'epoca dell'evizione, e non in proporzione del prezzo totale della vendita, o la cosa venduta sia aumentata o sia diminuita di valore.

l. 1; *l.* 13, *l.* 15, *ff. de evictionibus.*

1638. Se il fondo venduto si trova aggravato di servitù non apparenti, senza che se ne sia fatta dichiarazione, e siano di tale importanza da far presumere che se il compratore ne fosse stato avvertito non lo avrebbe comperato, questi potrà domandare lo scioglimento del contratto, quando non preferisca di contentarsi d'un'indennizzazione.

l. 61, *ff. de aedilitio edicto*; *l.* 1, § 1; *l.* 35, *l.* 39, *ff. de actionibus empti et venditi*: — *l.* 66, § 1, *ff. de contrahenda emptione*.

1639. Le altre quistioni che possono nascere per la rifusione de' danni ed interessi dovuti al compratore per l'inesecuzione della vendita, devono essere decise secondo le regole generali stabilite al titolo *dei Contratti e delle Obbligazioni convenzionali in genere*.

l. 1, *l.* 6, § 5 *et* 6: *l.* 12, *l.* 21, § 3: *l.* 33, *l.* 31, *ff. de actionibus empti et venditi*: *l.* 4, *cod. eod tit.*

1640. La garanzia per causa d'evizione cessa quando il compratore si è lasciato condannare con una sentenza pronunciata in ultima istanza, o di cui non è più ammissibile l'appellazione, senza chiamare in giudizio il venditore, se questi provi che vi erano sufficienti motivi per far rigettare la domanda.

l. 53, § 1, *ff. de evictionibus*: *l.* 8, *cod. eod. tit.*

§ II.

Della garanzia per i vizj della cosa venduta.

1641. Il venditore è tenuto a garantire la cosa venduta dai vizj occulti che la rendono non atta all'uso cui è destinata, o che talmente lo diminuiscono che se il compratore gli avesse conosciuti o non l'avrebbe comprata, o avrebbe offerto un minor prezzo.

Argum. ex l. 1, § 1, *ff. de actionibus empti et venditi*: *l.* 1, § 1, *ff. de aedilitio edicto*.

1642. Il venditore non è tenuto per i vizj apparenti, e che il compratore avrebbe potuto da se stesso conoscere.

l. 1, § 6: *l.* 14, § 10, *ff. de aedilitio edicto*: *l.* 45, *in pr. et* § 1, *ff. de contrahenda emptione*.

1643. È obbligato per i vizj occulti quand'anche non gli fossero noti, eccettochè se avesse stipulato di non essere in questo caso tenuto ad alcuna garanzia.

l. 1, § 2: *l.* 14, § 9: *l.* 63, *ff. de aedilitio edicto*.

1644. Il compratore nei casi contemplati negli articoli 1641 e 1643, ha la scelta di rendere la cosa e farsi restituire il prezzo, o di ritenerla e di farsi rendere quella parte di prezzo, che sarà arbitrata dai periti.

L. 21, *ff. de aedilitio edicto*.

1645. Se il venditore conosceva i vizj della cosa venduta, è tenuto, oltre alla restituzione del prezzo ricevuto, a tutti i danni ed interessi verso il compratore.

L. 45, *ff. de contrahenda emptione*: *l.* 13, *ff. de actionibus empti et venditi*: *l.* 1, *cod. de aedilitiis actionibus*.

1646. Se il venditore ignorava i vizj della cosa, non sarà tenuto che alla restituzione del prezzo, e a rimborsare l'acquirente delle spese occasionate dalla vendita.

L. 13, *ff. de actionibus empti et venditi*.

1647. Se la cosa difettosa è perita in conseguenza della sua cattiva qualità, la perdita sta a carico del venditore il quale sarà tenuto verso il compratore alla restituzione del prezzo, ed alle altre indennizzazioni indicate nei due articoli precedenti.

Sarà però a carico del compratore la perdita proveniente da caso fortuito.

L. 13, *ff. de actionibus empti et venditi* — *l.* 11, *ff. de evictionibus*.

1648. L'azione redibitoria proveniente dai vizj della cosa deve proporsi dall' acquirente entro un breve termine secondo la natura dei vizj producenti la *redibizione*, e la consuetudine del luogo, dove è stata fatta la vendita.

L. 2, *cod. de aedilitiis actionibus*.

1649. L'azione redibitoria non ha luogo nelle vendite giudiziali.

L. 1, § 3, *ff. de aedilitio edicto*.

CAPO V.

Delle Obbligazioni del Compratore.

1650. L'obbligazione principale del compratore è di pagare il prezzo nel giorno e nel luogo determinati nel contratto di vendita,

L. 13, in pr., § 20 et 21, ff. de actionibus empti et venditi: l. 19, ff. de periculo et commodo rei venditae.

1651. Quando al tempo della vendita nulla siasi stabilito in proposito, il compratore deve pagare nel luogo e nel tempo in cui deve farsi la tradizione.

Argum. ex l. 41, § 1, ff. de verborum obligationibus.

1652. Il compratore è tenuto all'interesse del prezzo della vendita fino al giorno del pagamento del capitale nei tre casi seguenti;

Se ciò è stato convenuto al tempo della vendita;

Se la cosa venduta e conseguita produce frutti od altri proventi;

Se gli è stata intimata la domanda del pagamento;

In quest'ultimo caso gl'interessi non decorrono che dal giorno dell'intimazione.

L. 13, § 20, ff. de actionibus empti et venditi — Dict. l. 13, § 21: l. 5, cod. eod. tit.

1653. Se il compratore è molestato, o ha giusto motivo per temere di esserlo per un'azione ipotecaria, o vendicatoria, può sospendere il pagamento del prezzo fino a che il venditore abbia fatto cessare le molestie, quando questi non prescelga di dar cauzione, o quando non siasi convenuto che il compratore pagherà, non ostante qualunque molestia.

L. 24, cod. de evictionibus · l. 18, § 1, ff. de periculo et commodo rei venditae: l. 5, § 4: l. 17, § 2, ff. de doli mali et metus exceptione: l. 29, l. 74, § 2, ff. de evictionibus.

1654. Se il compratore non paga il prezzo, il venditore può domandare che la vendita venga disciolta.

Contr. l. 8, *cod. de contrahenda emptione*: *l.* 14, *cod. de rescindenda venditione.*

1655. Lo scioglimento della vendita degl'immobili deve pronunziarsi indilatamente, se il venditore si trova in pericolo di perdere la cosa ed il prezzo.

Non sussistendo questo pericolo, il giudice può accordare al compratore una dilazione più o meno lunga secondo le circostanze.

Trascorsa la dilazione senza che il compratore abbia pagato, si pronuncierà lo scioglimento della vendita.

1656. Quando al tempo della vendita d'un immobile siasi stipulato, che non pagandosi il prezzo nel termine stabilito, la vendita sia disciolta *ipso jure*, il compratore può non ostante pagare spirato il termine, finchè non è stato costituito in mora con intimazione della domanda: ma, dopo questa, il giudice non può accordargli alcuna dilazione.

Contr. l. 4, § 4, *ff. de lege commissoria l.* 10, *ff. de rescindenda venditione.*

1657. Trattandosi di vendita di derrate ed effetti *mobiliari* lo scioglimento della vendita avrà luogo *ipso jure* e senza intimazione a vantaggio del venditore, spirato il termine stabilito per riceverne la consegna.

CAPO VI.

Della Nullità o dello Scioglimento della Vendita.

1658. Indipendentemente dalle cause di nullità o di scioglimento sopra espresse in questo titolo, e di quelle che sono comuni a tutte le convenzioni, il contratto di vendita può essere sciolto mediante l'uso del diritto di recupera o per la modicità del prezzo.

SEZIONE I.

Del Retratto convenzionale.

1659. Il retratto convenzionale, ossia recupera, è un patto per cui il venditore si riserva di riprendere la cosa venduta, mediante la restituzione del prezzo capi-

tale, ed il rimborso di cui si tratta nell' articolo 1673,

L. 2, l. 7, cod. de pactis inter emptorem et venditorem: l. 1, cod. quando decreto opus non est.

1660. Il diritto di retratto non può stipularsi per un tempo maggiore di anni cinque.

Quando fosse stipulato per un tempo maggiore, si riduce al termine predetto.

L. 2, cod. de pactis inter emptorem et venditorem: l. 3, cod. de praescriptione 30 vel 40 annorum.

1661. Il termine fissato è perentorio, e non può essere prorogato dal giudice.

L. 31, §22, ff. de aedilitio edicto: l. 7, cod. de pactis inter emptorem et venditorem.

1662. Non proponendo il venditore la sua azione di retratto nel termine prescritto, il compratore rimane proprietario irrevocabile.

L. 31, §22, ff. de aedilitio edicto: l. 7, cod. de pactis inter emptorem et venditorem.

1663. Il termine decorre contro qualunque persona, ancorchè minore di età, salvo il regresso, se vi sia luogo, contro chi di ragione.

L. 38, ff. de minoribus.

1664. Il venditore che ha pattuito il retratto, può promoverne l' azione contro un secondo acquirente, quand' anche nel secondo contratto non fosse stato manifestato il retratto convenuto.

Argum. ex l. 56, ff. de contrahenda emptione: l. 13, ff. de pignoratitia actione.

1665. Il compratore col patto del retratto esercita tutte le ragioni del suo venditore; egli può usare della prescrizione tanto contro il vero padrone quanto contro coloro che pretendessero di avere ragioni od ipoteche sopra la cosa venduta.

Argum. ex l. 1, ff. de lege commissoria: l. 2, § 4 et 5, ff. pro emptore.

1666. Può opporre il beneficio della escussione ai creditori del suo venditore.

1667. Se il compratore di parte indivisa d'un fondo col patto di retratto è divenuto *aggiudicatario* del fondo intiero per la licitazione provocata contro lui, può obbligare il venditore a redimere tutto il fondo quando egli voglia far uso del patto.

1668. Se più persone hanno venduto unitamente, e mediante un solo contratto, un fondo tra essi comune, ciascuno può promuovere l'azione di retratto sopra la parte soltanto che gli spettava,

L. 11, § 1 : *l.* 12, *l.* 13, *ff. de in diem addictione*.

1669. Avrà luogo la stessa disposizione, quando quegli che solo ha venduto il fondo avesse lasciati più eredi. Ciascuno di questi eredi può far uso della facoltà di retratto per quella parte soltanto della quale egli è erede.

1670. Il compratore però nei casi espressi nei due precedenti articoli può esigere l'intervento in causa di tutti i convenditori o di tutti i coeredi, affinchè si concordino tra essi pel retratto del fondo intiero; e, se non concordano, egli sarà assoluto dalla domanda.

L. 47, *ff. de minoribus*.

1671. Se la vendita d'un fondo spettante a più persone non è stata fatta unitamente e dell'intero fondo, e che ciascuna abbia venduta la sola sua parte, esse possono separatamente promovere l'azione di ricupera sopra la porzione che loro apparteneva.

Il compratore non può astringere quello che la promovesse in questo modo, a redimere tutto il fondo.

V. Argum. ex l. 11, § 1 : *l.* 12, *l.* 13, *ff. de in diem addictione*.

1672. Se il compratore ha lasciati più eredi, l'azione di retratto non può promoversi contro ciascuno d essi che per la sua parte, nel caso in cui essa sia ancora indivisa, ed in quello altresì in cui la cosa venduta sia stata tra essi divisa.

Ma se l'eredità fu divisa, e la cosa venduta sia compresa nella porzione di uno degli eredi, l'azione di retratto può essere intentata contro di lui per la totalità.

L. 2, cod. de haereditariis actionibus.

1673. Il venditore che fa uso del patto di retratto, deve rimborsare non solo il prezzo capitale, ma ancora le spese fatte par la vendita, per le riparazioni necessarie e per qualunque altro legittimo pagamento, e quelle altresì che hanno aumentato il valore del fondo, sino all'importare di questo aumento. Non può rientrare in possesso se non dopo avere soddisfatto a tutte queste obbligazioni.

Quando il venditore rientra in possesso del fondo in virtù del patto di retratto, lo riprende esente da tutti i pesi ed ipoteche, di cui il compratore lo avesse aggravato: è però tenuto a mantenere le locazioni fatte dal compratore senza frode.

V. Argum. ex l. 7 et 2., cod. inter emptorem et venditorem: l. 31 ff. de pignoribus et hypothecis.

SEZIONE II.

Della Rescissione della Vendita per causa di lesione.

1674. Se il venditore è stato leso oltre i sette duodecimi nel prezzo d'un immobile, ha il diritto di chiedere la rescissione della vendita, quand'anche nel contratto avesse rinunciuto espressamente alla facoltà di domandare una tale rescissione, ed avesse dichiarato di donare il di più del valore.

L. 2, cod. de rescindenda venditione.

1675. Per conoscere se vi è lesione oltre i sette duodecimi, si deve stimare l'immobile secondo il suo stato e valore al tempo della vendita.

1676. La domanda non è più ammissibile spirati due anni, da computarsi dal giorno della vendita.

Questa dilazione decorre contro le donne maritate,

e contro gli assenti, gli interdetti, ed i minori aventi causa da un venditore di maggiore età.

La stessa dilazione decorre e non si sospende durante il tempo stipulato per il retratto.

1677. La prova della lesione non potrà essere ammessa che mediante sentenza, ed in caso soltanto in cui i fatti articolati fossero bastantemente verosimili e gravi per far presumere la lesione.

1678. Questa prova non potrà che farsi col mezzo di relazione di tre periti, i quali saranno tenuti di stendere un solo processo verbale comune, e di non formare che un solo giudizio a pluralità di voti.

1679. Se vi sono dispareri, il processo verbale ne conterrà i motivi, senza che sia permesso di far conoscere di qual sentimento sia stato ciascun perito.

1680. I tre periti saranno nominati *ex officio*, quando le parti non abbiano convenuto nel nominarli tutti tre unitamente.

1681. Nel caso in cui l'azione di rescissione venga ammessa, il compratore ha la scelta o di restituire la cosa ritirando il prezzo che egli ha sborsato, o di ritenerla pagando il supplimento al giusto prezzo, colla deduzione di un decimo dal prezzo totale.

Il terzo possessore ha lo stesso diritto, salvo il regresso contro il suo venditore.

L. 2 et l. 8, cod. de rescindenda venditione.

1682. Se il compratore elegge di ritenere la cosa pagando il supplimento a norma del precedente articolo, egli è tenuto all'interesse del supplimento medesimo, dal giorno della domanda di rescissione.

Se preferisce di restituirla e di ritirarne il prezzo, egli deve i frutti dal giorno della domanda.

L'interesse del prezzo ch'egli ha pagato, è a lui parimente computato dal giorno della domanda medesima, o dal giorno del pagamento, se non ha percepito alcun frutto.

1683. La rescissione a titolo di lesione non ha luogo in favore del compratore.

1684. Essa nemmeno ha luogo in tutte le vendite che, a termini della legge, non possono farsi se non coll'autorità giudiziale.

V. l. 3, *cod. de jure fisci. l.* 2, *de fide et jure hastae fiscalis.*

1685. Le regole espresse nella sezione precedente per il caso in cui più persone hanno venduto unitamente e separatamente, e per quello in cui il venditore o il compratore ha lasciati più eredi, sono similmente osservate per promuovere l'azione di rescissione.

CAPO VII.

Della Licitazione.

1686. Se una cosa comune a più persone non può dividersi comodamente e senza discapito,

Ovvero se, in una divisione di beni comuni, fatta di reciproco consenso, se ne ritrovano alcuni che nessuno dei condividenti possa o voglia prendere;

Se ne fa la vendita all'incanto, ed il prezzo viene diviso tra i comproprietarj.

L. 55, *ff. familiae erciscundae: l.* 1, *l.* 3, *cod. communi dividundo.*

1687. Ciascuno de' comproprietarj è padrone di domandare che gli estranei siano invitati alla licitazione: essi sono necessariamente invitati quando uno de' comproprietarj è minore.

1688. Il modo e le formalità da osservarsi nella licitazione sono spiegate nel titolo *delle Successioni* e nel Codice giudiziario.

CAPO VIII.

Della Cessione dei crediti e delle altre ragioni incorporali.

1689. La cessione ad un terzo d'un credito, d'un diritto o di un'azione si eseguisce tra il cedente ed il ces-

tionario mediante la consegna del documento che lo comprova.

1690. Il cessionario non ha diritto verso i terzi, che dopo la denuncia al debitore della seguita cessione.

Nulla ostante il cessionario può avere lo stesso diritto, quando il debitore abbia accettata la cessione con un atto autentico.

Argum ex l. 3, cod. de novationibus et delegationibus.

1691. Se, prima che il cedente o il cessionario denunciasse al debitore la cessione, questi avesse pagato al cedente, sarà esso validamente liberato.

Argum. ex l. 3, cod. de novationibus et delegationibus.

1692. La vendita o la cessione di un credito comprende gli accessorj del credito stesso, come sarebbe le cauzioni, i privilegj e le ipoteche.

L. 2, § 8, ff. de haereditate vel actione vendita.

1693. Quegli che vende un credito od altro diritto incorporale, deve garantirne l'esistenza al tempo della cessione, quantunque questa si faccia senza garanzia.

L. 4, l. 5, l. 7, ff. de haereditate vel actione vendita: l. 74 ff. de evictionibus: l. 30, ff. de pignoribus et hypothecis: l. 68, § 1, ff. de evictionibus: l. 10, l. 11, ff. de haereditate vel actione vendita.

1694. Egli non è risponsabile della solvibilità del debitore che quando si è a ciò obbligato, e per la concorrenza soltanto del prezzo che ha riscosso dal credito venduto.

L. 4 et 5, ff. de haereditate vel actione vendita.

1695. Quando il cedente ha promesso la garanzia della solvibilità del debitore, tale promessa non comprende che la solvibilità attuale, e non si estende al tempo avvenire, se ciò non fu espressamente stipulato.

1696. Quegli che vende una eredità senza specifi-

carne in dettaglio gli oggetti, non è tenuto a garantire, che la propria qualità di erede.

L. 4, ff. de haereditate vel actione vendita: l. 2, in pr: l. 14, § 1: l. 15, ff. eod. tit: l. 1, l. 7, l. 8, l. 9, l. 16, ff. de haereditate vel actione vendita, l. 10, l. 11, l. 12, l. 13, ff. eod. tit. V. *l 2, cod. de haeredit. vel act. vend., l. 14, ff. de transact.*, V. *l. 1, cod. de haeredit. vel action. vend.*

1697. S'egli aveva di già convertito a proprio profitto i frutti di qualche fondo, o ricevuto l'importare di qualche credito appartenente a tale eredità, o venduti alcuni effetti della stessa, è tenuto a rimborsarli al compratore, qualora non gli abbia espressamente riservati nella vendita.

L. 2 § 1, 3, et 4: l. 20, § 1, ff. de haereditate vel actione vendita; l. 178, § 1, ff. de verborum significatione. l. 14, § 1, ff. de haereditate vel actione vendita; l. 97, ff. de verborum significatione; l. 2, § 8, ff. de haereditate vel actione vendita. — l. 6, cod. eod. tit.

1698. Il compratore deve dal canto suo rimborsare al venditore quanto questi ha pagato pei debiti e pesi dell' eredità, ed accreditargli quanto gli spettasse sulla medesima, qualora non esista stipulazione in contrario.

L. 2, § 9, 10, 16, 17, 18, 19 et 20, ff. de haereditate vel actione vendita; l. 10, ff. de regulis juris.

1699. Quegli contro cui fu da altri ceduto un diritto litigioso, può farsi liberare dal cessionario, rimborsandogli il prezzo reale della cessione colle spese, e legittimi pagamenti, e cogl'interessi da computarsi dal giorno in cui il cessionario ha pagato il prezzo della fattagli cessione.

L. 22 et l. 23, cod. mandati.

1700. La cosa si ritiene per litigiosa quando vi sia lite contestazione sul merito di essa.

1701. La disposizione dell'articolo 1699 cessa,

1.° Nel caso in cui la cessione siasi fatta ad un coerede o comproprietario del diritto ceduto;

2.° Quando fu fatta ad un creditore in pagamento di quanto gli è dovuto;

3.° Quando sia stata fatta al possessore del fondo soggetto al diritto litigioso.

L. 22, cod. mandati.

TITOLO VII.

Della Permuta.

1702. La permuta è un contratto con cui le parti si danno rispettivamente una cosa per averne un'altra.

L. 1, ff. de contrahenda emptione; l. 1, ff. de rerum permutatione.

1703. La permuta si effettua mediante il solo consenso, come la vendita.

Contr. l. 1, § 2, ff. de rerum permutatione: l. 3, cod. eod. tit.

1704. Se uno de' permutanti ha ricevuta la cosa datagli in cambio, e provi in seguito che il suo datore non è proprietario della stessa, non può essere costretto a consegnare la cosa ch' egli ha promesso in contraccambio, ma solamente a restituire la cosa ricevuta.

V. l. 1, § 3, et 4, ff. de rerum permutatione.

1705. Il permutante il quale ha sofferta l'evizione della cosa ricevuta in permuta, può a suo arbitrio dimandare la rifusione de' danni ed interessi, o ripetere la sua cosa.

V. l. 1, § 1, ff. de rerum permutatione.

1706. La rescissione per causa di lesione non ha luogo nel contratto di permuta.

1707. Tutte le altre regole stabilite per il contratto di vendita s'applicano anche alla permuta.

TITOLO VIII.

Del Contratto di Locazione.

CAPO I.

Disposizioni generali.

1708. Vi sono due specie di contratti di locazione.

Quella delle cose e

Quella delle opere.

1709. La locazione delle cose è un contratto col quale una delle parti contraenti s' obbliga di lasciare all'altra il godimento d'una cosa per un determinato tempo, e mediante un determinato prezzo che questa si obbliga di pagarle.

Institut. de locato et conducto, § 2; l. 2, ff. locati conducti.

1710. La locazione delle opere è un contratto per cui una delle parti s'obbliga, mediante la convenuta mercede, di fare una cosa per l'altra parte.

L. 22, § 1, ff. locati conducti; l. 22, ff. de praescriptis verbis; l. 25, in pr., ff. locati conducti. l. 2, § 1, ff. eod. tit.; l. 20, l. 65, ff. de contrahenda emptione.

1711. Queste due specie di locazioni si suddividono ancora in altre più particolari:

Si chiama *dare a pigione o a nolo*, la locazione delle case, o quella dei mobili;

Colonia ovvero *affittanza*, quella dei fondi rurali;

Prestazione d' opere, la locazione del lavoro e del servizio;

Soccida, quella de' bestiami il cui frutto si divide tra il proprietario e quello al quale furono da essi affidati;

Appalto, cottimo o prezzi fatti, l'impresa di un' opera mediante lo sborso d'un determinato prezzo, quand' anche quegli per cui si eseguisce l'opera, somministri la materia.

Queste tre ultime specie hanno le loro regole particolari.

1712. Le affittanze de' beni demaniali, de' beni dei comuni e de' pubblici stabilimenti, soggiacciono a regolamenti particolari.

L. 3, cod. de locatione praediorum civitatis.

CAPO II.

Della Locazione delle cose.

1713. Si può locare qualunque sorta di beni mobili od immobili.

SEZIONE I.

Delle Regole comuni alle Locazioni delle Case e de' Beni rustici.

1714. Le locazioni si possono fare o per scrittura, o verbalmente.

L. 1, ff. locati conducti — l. 24, cod. de locato et conducto — l. 2, ff. de obligationibus et actionibus.

1715 Se la locazione fatta senza scrittura non ha ancora avuta alcuna esecuzione, e che una delle parti la impugni, non può ammettersi la prova di essa col mezzo di testimonj, comunque sia tenue il prezzo, e quantunque venga allegato che siavi intervenuta caparra.

Può solamente deferirsi il giuramento a colui che nega la locazione.

1716. Quando vi sia contestazione sul prezzo della locazione contratta verbalmente, la di cui esecuzione sia già cominciata, e se non esista quietanza, il locatore potrà provarlo col suo giuramento, eccetto che il conduttore non prescelga di domandare la stima per mezzo di periti; nel qual caso le spese della perizia rimangono a suo carico, se la stima eccede il prezzo ch'egli ha dichiarato.

1717. Il conduttore ha diritto di sublocare, e di cedere il suo affitto ad un altro, quando tale facoltà non gli sia stata interdetta:

Gli potrà essere interdetta in tutto od in parte.

Questa clausola è sempre di stretto diritto.

L. 6 *cod. de locato et conducto ; l.* 60, *in pr., ff. locati conducti.*

1718. Gli articoli del titolo *del Contratto di matrimonio, e dei Diritti rispettivi degli sposi*, relativamente alle locazioni de' beni delle donne maritate, sono applicabili alle locazioni de' beni dei minori.

1719. Il locatore è tenuto per la natura del contratto, e senza bisogno di alcuna speciale stipulazione,

1.° Di consegnare al conduttore la cosa locata;

2.° Di mantenere questa cosa in istato di poter servire all' uso per cui venne locata;

3.° Di fare che il conduttore ne abbia il pacifico godimento per tutto il tempo della locazione.

L. 15, § 1 ; *l.* 25, § 1 *et* 2, *l.* 60, § 1 ; *l.* 30, *l.* 33, *l.* 19, § 2, *ff. locati conducti ; l.* 15, § 8 ; *l.* 9, *ff. eod. tit.; l.* 7, *l.* 8, *l.* 24, § 4, *ff. eod. tit.; l.* 30, *ff. eod. tit.*

1720. Il locatore è tenuto a consegnare la cosa in buono stato di riparazioni d'ogni specie.

Deve farvi, durante la locazione, tutte quelle riparazioni che possono essere necessarie, eccettochè le piccole riparazioni che per uso sono a carico del conduttore.

L. 19, § 2, *ff. locati conducti; l.* 15, § 1, *ff. eod. tit.; l.* 60, *in pr.; l.* 25, § 2; *l.* 55, § 1; *l.* 61, *ff. eod. tit.*

1721. Il conduttore deve essere garantito per tutti que' vizj e difetti della cosa locata che ne impediscono l' uso, quantunque non fossero noti al tempo della locazione.

Se da questi vizj o difetti ne proviene qualche danno al conduttore, il locatore è tenuto ad indennizzarlo.

L. 19, § 1 ; *l.* 60, § 7, *ff. locati conducti.*

1722. Se, durante la locazione, la cosa locata venga totalmente distrutta per caso fortuito, il contratto è sciolto *ipso jure*: se non è distrutta che in parte il con-

duttore può, a norma delle circostanze, domandare la diminuzione del prezzo, o lo scioglimento del contratto. In entrambi i casi non si fa luogo a veruna indennizzazione.

L. 19, § 6; *l.* 30, § 1; *l.* 15, § 2; *l.* 25, § 2; *l.* 27, *in pr., ff. locati conducti; l.* 33, *l.* 34, *ff. eod. tit.; l.* 28, *cod. de locato; l.* 15, § 7; *l.* 23, *in fin.; l.* 33, *l.* 35, *ff. locati conducti. l.* 23, *ff. de regulis juris.*

1723. Il locatore non può, durante la locazione, mutare la forma della cosa locata.

Argum. ex l. 7, § 1; *l.* 15, § 7, *ff. de usufructu et quemadmodum.*

1724. Se, durante la locazione, la cosa locata abbisogna di riparazioni urgenti e che non possano differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve soffrire l'incomodo che gli arrecano, qualunque sia, e quantunque nel tempo che si eseguiscono, resti privato di una parte della cosa locata.

Se però tali riparazioni continuano oltre quaranta giorni, verrà diminuito il prezzo della locazione proporzionatamente al tempo ed alla parte della cosa locata di cui sarà restato privo.

Se le riparazioni sono di tal natura che rendano inabitabile quella parte che è necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, questi potrà fare sciogliere il contratto.

L. 27, *in pr.; l.* 30, *ff. locati conducti.*

1725. Il locatore non è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che le terze persone con vie di fatto arrecano al suo godimento, quando però non pretendano qualche diritto sopra la cosa locata; riservata al conduttore la facoltà di agire contro di esse in suo proprio nome.

L. 1, *l.* 12, *eod. de locato et conducto; l.* 55, *ff. locati conducti; l.* 4, *cod. de locato et conducto.*

1726. Se, al contrario, l'inquilino o il colono sono stati molestati nel loro godimento in dipendenza di un'azione relativa alla proprietà del fondo, essi hanno diritto ad una diminuzione proporzionata sul prezzo della pigione o del fitto, purchè la molestia e l'impedimento sieno stati denunciati al proprietario.

L. 35, *in pr.* ; *l.* 15, § 8, *ff. locati conducti*.

1727. Se quelli che hanno cagionate molestie per vie di fatto, pretendono di avere qualche ragione sopra la cosa locata, o se il conduttore è egli stesso citato in giudizio per essere condannato a rilasciare la cosa in tutto o in parte, o a soffrire l'uso di qualche servitù, deve domandare al locatore di essere rilevato dalle molestie, e deve, se lo chiede, essere assoluto dall'osservanza del giudizio, nominando il proprietario nel cui nome possiede.

1728. Il conduttore ha due obbligazioni principali,

1.° Deve servirsi della cosa locata da buon padre di famiglia, e per l'uso determinato nel contratto, o in mancanza di convenzione, per quello che può presumersi a norma delle circostanze;

2.° Deve pagare il prezzo della locazione nei termini convenuti.

L. 25, § 3, *ff. locati conducti; l.* 17 *cod. de locato et conducto; l.* 17, § 4, *ff. de usuris; l.* 11, § 1, *ff. locati conducti*.

1729. Se il conduttore impiega la cosa locata in uso diverso da quello cui venne destinata, o da cui possa derivare danno al proprietario, questi può secondo le circostanze, fare sciogliere il contratto.

L. 11, § 1, *ff. locati conducti. Argum. ex l.* 13, § 2, *et l.* 18, *ff. commodati; l.* 3, *cod. de locato et conducto. Novell.* 14, *cap.* 7.

1730. Quando fra il proprietario ed il conduttore siasi fatta una descrizione dello stato della cosa locata, il conduttore deve restituirla nello stato medesimo in

cui l'ha ricevuta, in conformità della fatta descrizione, a riserva di ciò che fosse perito o deteriorato per vetustà o per forza irresistibile.

L. 28, cod. de locato et conducto; l. 9, § 4, l. 30, § 5, ff. locati conducti.

1731. Quando non siasi proceduto alla descrizione dello stato della cosa locata, si presume che il conduttore l'abbia ricevuta in buono stato anche delle riparazioni locative, e deve restituirla nella stessa condizione, qualora non provi il contrario.

1732. È risponsabile delle deteriorazioni o deprimenti che succedono durante il suo godimento, quando non provi che siano avvenuti senza sua colpa.

L. 28, l. 29, cod. de locato et conducto; — l. 5, § 2, ff. commodati; — l. 23, ff. de regulis juris; — l. 2, ff. quibus causis pignus vel hypotheca tacite contrahitur; — l. 11, § 2, ff. locati conducti.

1733. È risponsabile dell'incendio, quando non provi,

Che sia avvenuto per caso fortuito o forza irresistibile, o per vizio di costruzione,

O che il fuoco siasi comunicato da una casa vicina.

L. 9, § 3, ff. locati conducti; — l. 3, § 1, ff. de officio praefecti vigilum; — l. 11, ff. de incendio, ruina, naufragio etc.

1734. Essendovi più inquilini, tutti sono risponsabili solidariamente per l'incendio,

Eccettochè provino che l'incendio sia incominciato nell'abitazione d'uno di essi, nel qual caso questi soltanto ne deve rispondere;

O che alcuno di essi provi che l'incendio non ha potuto cominciare nella sua abitazione, nel qual caso questi non è risponsabile.

1735. Il conduttore è risponsabile per le deteriorazioni e deperimenti cagionati per fatto delle persone della sua famiglia o dei suoi subaffittuarj.

L. 11, *in pr.*; *l.* 30, § 4; *l.* 25, § 4. *ff. locati conducti. l.* 27, § 9 *et* 11, *ff. ad legem Aquiliam.*

1736. Se la locazione è stata fatta senza scrittura, non potrà alcuna delle parti contraenti dare il congedo all'altra se non che osservando i termini stabiliti dalla consuetudine de' luoghi.

1737. La locazione cessa *ipso jure* spirato il termine stabilito, qualora siasi fatta mediante scrittura, senza che sia necessario di dare il congedo.

L. 11, *cod. de locato et conducto.*

1738. Spirato il termine stabilito nella scrittura di locazione, se il conduttore rimane ed è lasciato in possesso, si ha per rinnovata la locazione il cui effetto è regolato dall'articolo relativo alle locazioni fatte senza scrittura.

L. 13, § 11; *l.* 14, *ff. locati conducti.*

1739. Quando fu intimato il congedo, il conduttore, ancorchè abbia continuato nel suo godimento, non può opporre la tacita riconduzione.

1740. Nel caso dei due articoli precedenti, la sigurtà data per la pigione non s'estende all'obbligazioni resultanti dalla prolungazione del termine.

1741. Il contratto di locazione resta sciolto per il deperimento della cosa locata, o per la mancanza rispettiva del locatore e del conduttore, in adempire alle loro obbligazioni.

L. 25, § 2; *l.* 9, § 1; *l.* 54, § 1; *l.* 56, *l.* 61, *ff. locati conducti*; — *l.* 3, *l.* 7, *cod. de locato et conducto.*

1742. Il contratto di locazione non si risolve per la morte del locatore, nè per quella del conduttore.

L. 10, *l.* 34, *cod. de locato et conducto*; *l.* 60, § 1; *l.* 19, § 8; *l.* 30, *l.* 29, *ff. locati conducti.*

1743. Se il proprietario vende la cosa locata, il compratore non può espellere l'affittuari o l'inquilino il quale abbia una scrittura di locazione autentica o di

data certa, purchè il proprietario stesso non siasi riservato un tale diritto nel contratto di locazione.

Contr. l. 9, *cod. de locato et conducto:* — *l.* 25, § 1, *ff. locati conducti.*

1744. Se nel contratto di locazione si è convenuto che in caso di vendita il compratore possa espellere l'inquilino o l'affittuario, e non siasi fatta stipulazione alcuna intorno ai danni ed interessi, il locatore è tenuto ad indennizzare il conduttore nel modo seguente.

1745. Se si tratti di casa, appartamento o bottega, il locatore paga, a titolo di danni ed interessi, al conduttore espulso, una somma eguale alla pigione, per il tempo che, secondo la consuetudine dei luoghi, viene accordato dall'intimazione del termine della locazione all'uscita.

1746. Trattandosi di fondi rustici, l'indennizzazione che il locatore deve pagare al conduttore, è il terzo del fitto di tutto il tempo per cui dovrebbe continuare la locazione.

1747. L'indennizzazione sarà determinata dal giudizio di periti, ove si tratti di manifatture, fabbriche od altri stabilimenti che esigano considerevoli anticipazioni.

1748. Il compratore che vuole far uso della facoltà riservata nel contratto, di espellere l'affittuario o l'inquilino in caso di vendita, è, inoltre, tenuto a rendere anticipatamente avvertito il conduttore nel tempo fissato dalla consuetudine del luogo per le denuncie di congedo.

L'affittuario de' beni rustici deve essere avvertito, almeno un anno prima.

1749. Gli affittuarj o gl'inquilini non si possono espellere, se dal locatore, o, in sua mancanza, dal nuovo acquirente, non viene loro prima pagata l'indennizzazione superiormente stabilita.

1750. Se la locazione non è fatta con atto autentico, o non ha data certa, l'acquirente non è tenuto a verun risarcimento di danni ed interessi.

1751. Il compratore con patto di retratto non può usare della facoltà di espellere il conduttore, fino a che, collo spirare del termine fissato pel retratto, egli non divenga irrevocabilmente proprietario.

SEZIONE II.

Regole particolari per le locazioni delle Case.

1752. L'inquilino che non fornisce la casa di mobili sufficienti, si può espellere da essa, eccetto che dia cautele bastanti ad assicurarne la pigione.

1753. Il subaffittuario non è tenuto verso il proprietario, che sino alla concorrenza della pigione convenuta nella sublocazione della quale può essere debitore al tempo del sequestro, senza che possa opporre pagamenti fatti anticipatamente.

Non sono però considerati come fatti anticipatamente i pagamenti che si sono eseguiti dal subaffittuario, tanto in virtù d'una stipulazione risultante dal contratto di sublocazione, quanto in conseguenza della consuetudine dei luoghi.

L. 11, § 5, *ff. de pignoratitia actione.*

1754 Le riparazioni *locative*, ossia di piccola manutenzione che restano a carico dell'inquilino, se non vi è patto in contrario, sono quelle che vengono per tali indicate dalla consuetudine de' luoghi, e, fra le altre, sono le riparazione da farsi,

Ai focolari, frontoni, stipiti, ed architravi dei cammini;

All'incrostamento al basso delle muraglie degli appartamenti ed altri luoghi di abitazione fino all'altezza d'un metro;

Al pavimento e quadrelli delle camere, quando solamente in piccola parte essi siano rotti;

Ai vetri, eccetto che siano stati rotti dalla grandine,

o per qualche altro accidente straordinario e di forza irresistibile, per cui l'inquilino non possa essere risponsabile;

Inoltre le riparazioni da farsi alle imposte degli usci, ai telaj delle finestre, alle tavole dei tramezzi, od alle imposte delle botteghe, ai cardini, chiavistelli e serrature.

1755. Nessuna delle perdette riparazioni è a carico dell'inquilino, quando esse sono cagionate da vetustà o da forza irresistibile.

Argum. ex l. 28; cod. de locato et conducto · l. 9, § 4, ff. locati conducti; l. 18, ff. commodati; l. 1, cod. de commodato.

1756. Lo spurgamento dei pozzi e delle latrine sono a peso del locatore, se non vi è patto in contrario.

1757 L'affitto dei mobili somministrati per l'addobbo d'una casa intiera, di un appartamento, bottega, o di qualunque altro locale, si considera fatto per il tempo per cui secondo la consuetudine de' luoghi sogliono ordinariamente durare le locazioni delle case, appartamenti, botteghe ed altri locali.

1758. La locazione d'appartamento mobiliato si ritiene fatta ad anno,

quando si è convenuta la pigione ad un tanto per anno;

A mesi, se la pigione è a un tanto per mese;

A giorno, quando fu pattuita ad un tanto per giorno.

Non essendovi circostanza atta a provare che la locazione sia stata fatta ad anno, a mese o a giorno, si deve ritenere fatta secondo l'uso dei luoghi.

1759. Se un inquilino continua nel godimento della casa, o dell'appartamento, terminata la locazione fatta per iscritto, senza opposizione per parte del locatore, s'intenderà che lo ritenga colle stesse condizioni per il tempo determinato dalla consuetudine dei luoghi, e non potrà più dimetterlo od esserne espulso

fuori che dopo un congedo dato nel tempo stabilito dalla stessa consuetudine.

L. 13, § 11, ¶ *quod autem*, *ff. locati conducti.*

1760. Nel caso di scioglimento del contratto per colpa dell'inquilino, questi è obbligato a pagare la pigione pel tempo necessario ad una nuova locazione, ed a risarcire i danni ed interessi che fossero risultati dall'abuso della cosa locata.

1761. Il locatore non può sciogliere il contratto, ancorchè dichiari di volere abitare egli stesso la casa locata, quando non vi sia patto in contrario.

Contr. l. 3, *cod. de locato et conducto.*

1762. Essendosi pattuito nel contratto di locazione, che sia lecito al locatore di recarsi ad abitare la casa, è tenuto a dare anticipatamente il congedo all'inquilino nel tempo fissato dalla consuetudine dei luoghi.

SEZIONE III.

Regole particolari alle affittanze de' fondi rustici.

1763. Quegli che coltiva un fondo col patto di dividere i frutti col locatore, non può sublocare nè cedere il fondo locato, se non gliene fu espressamente accordata la facoltà nel contratto di locazione.

Argum. ex l. 19 *et l.* 20, *ff. pro socio*, — *l.* 47, § *ultim.*, *ff. de regulis juris.*

1764. In caso di contravvenzione, il proprietario ha diritto di riprendere il godimento della cosa locata, ed il conduttore è condannato alla rifusione dei danni ed interessi risultanti dall'inadempimento del contratto.

1765. Se in un contratto d'affittanza si dà ai fondi una maggiore o minore estensione di quella che realmente hanno, non si fa luogo alla diminuzione ed all'aumento del fitto per il conduttore, che ne' casi e secondo le regole spiegate nel titolo *della Vendita*

1766. Se il conduttore di un fondo rustico non lo fornisce del bestiame e degl'istrumenti necessarj al-

l'agricoltura, se ne abbandona la coltivazione, se non coltiva da buon padre di famiglia, se impiega la cosa locata ad altro uso, che a quello per cui fu destinata, o, generalmente, se non eseguisce i patti dell'affittanza, e ne risulti danno al locatore, questi potrà, secondo le circostanze, far rescindere l'affittanza.

In caso di rescissione proveniente dal fatto del conduttore, questi è tenuto alla rifusione dei danni ed interessi come è prescritto all'articolo 1764.

L. 25, § 3, *ff. locati conducti*.

1767. Ogni conduttore di fondi rustici è tenuto a riporre i raccolti nei luoghi a tal fine destinati nel contratto di locazione.

Argum. ex l. 25, § 3, *ff. locati conducti*.

1768. Il conduttore d'un fondo rustico è tenuto sotto pena delle spese, e dei danni ed interessi, a render inteso il proprietario delle usurpazioni, che si commettessero sui fondi.

Questa notificazione deve darsi nello stesso termine stabilito per le citazioni a comparire in giudizio, secondo la distanza dei luoghi.

Argum. ex l. 11, § 2, *ff. locati conducti*.

1769. Se l'affittanza è fatta per più anni, e che, durante la stessa, la totalità od almeno la metà della raccolta di un anno venga a perire per casi fortuiti, il conduttore può domandare una riduzione del fitto, eccetto che sia indennizzato dalle precedenti raccolte.

Se non è indennizzato, non si fa luogo a determinare la riduzione che alla fine dell'affittanza, nel qual tempo si fa un conguaglio con i frutti percepiti in tutti gli anni della medesima.

Frattanto può il giudice dispensare provvisionalmente il conduttore dal pagamento d'una parte del fitto in proporzione del danno sofferto.

L. 15, § 2, 4 *et* 6, *ff. locati conducti*, — *l.* 18, *cod.*

de locato et conducto, — *l.* 25, § 6, *ff. locati conducti*. — *l.* 8, *cod. de locato et conducto*.

1770. Se l'affittanza non è che per un anno, e sia occorsa la perdita o della totalità, o almeno della metà de' frutti, il conduttore sarà liberato d'una parte proporzionata del fitto.

Non potrà pretendere alcuna riduzione, se la perdita è minore della metà.

L. 15, § 2, 4 *et* 5, *ff. locati conducti*.

1771. Il conduttore non può conseguire la riduzione, allorchè la perdita dei frutti accade dopo che sono separati dal suolo, eccetto che il contratto assegni al proprietario una quota parte dei frutti in natura; nel qual caso questi deve soggiacere alla perdita per la sua parte, purchè il conduttore non fosse in mora per la consegna al locatore della sua porzione de' frutti.

L. 25, § 6, *ff. locati conducti*.

Il conduttore non può parimenti domandare una riduzione, quando la causa del danno era esistente e nota al tempo in cui fu stipulata l'affittanza.

1772. L'affittuario può con un'espressa convenzione assoggettarsi ai casi fortuiti.

Argum. ex l. 23, *ff. de regulis juris*, *et l.* 14, § 10, *ff. de aedilitio edicto*; *l.* 19, *cod. de locato et conducto*.

1773. Questa convenzione non s'intende fatta che per i casi fortuiti ordinarj, come la grandine, il fulmine, la gelata o brina.

Essa non s'intende fatta per i casi fortuiti straordinarj, come le devastazioni della guerra, o un'inondazione, cui non sia d'ordinario sottoposto il paese, eccetto che il conduttore siasi assoggettato a tutti i casi fortuiti, preveduti ed impreveduti.

Argum. ex l. 9, *in fin.*, *ff. de transactionibus*.

1774. L'affittanza d'un fondo rustico senza scrittura, si reputa fatta pel tempo che è necessario, affinchè il conduttore raccolga tutti i frutti del fondo locato,

Quindi l'affittanza di un prato, di una vigna e di qualunque altro fondo i cui frutti si raccolgono intieramente nel decorso dell'anno, si reputa fatta per un anno.

L'affittanza di terre coltive, quando queste sono divise in porzioni coltivabili alternativamente, si reputa fatta per tant'anni quante sono le porzioni.

Argum. ex l. 13, § 11; *l.* 14, *ff. locati et conducti; l.* 16, *cod. de locato et conducto*

1775. L'affittanza de' fondi rustici, quantunque fatta senza scrittura, cessa *ipso jure* collo spirare del tempo per cui s'intende fatta a norma del precedente articolo.

1776. Se, allo spirare della locazione di fondi rustici fatta con iscrittura, il conduttore continua ed è lasciato in possesso, ne risulta una nuova affittanza il di cui effetto è determinato dall'articolo 1774.

L. 13, § 11; *l.* 14, *ff. locati conducti; l.* 16, *cod. de locato.*

1777. Il conduttore che cessa, deve lasciare a quello che gli succede nella coltivazione i locali opportuni ed altri comodi occorrenti per i lavori dell'anno susseguente, e reciprocamente il nuovo conduttore deve lasciare a quello che cessa, gli opportuni locali e gli altri comodi occorrenti per il consumo de' foraggi, e per le raccolte che restano da farsi.

Sì nell'uno che nel altro caso, si devono osservare le consuetudini dei luoghi.

1778. Il conduttore che cessa, deve pure lasciare la paglia ed il concime dell'annata, se gli ha ricevuti all'ingresso della locazione; e quando non gli avesse ricevuti, il proprietario potrà ritenerli secondo la stima.

CAPO III.

Della Locazione delle Opere, e dell' Industria.

1779. Vi sono tre principali specie di locazione di opere e d'industria:

1.° La locazione delle persone che obbligano la propria opera all'altrui servigio;

2.° Quella de' vetturali si per terra che per acqua, che s'incaricano del trasporto delle persone o delle cose;

3.° Quella degl'intraprenditori di opere ad appalto o cottimo.

SEZIONE I.

Della Locazione delle opere de' domestici e degli Operaj.

1780. Nessuno può obbligare i suoi servigj che a tempo, o per una determinata impresa.

1781. Si presta fede al padrone sopra la sua giurata asserzione,

Per la quantità delle mercedi;

Per il pagamento del salario dell'annata scaduta;

E per le somministrazioni fatte in conto dell'anno corrente.

SEZIONE II.

De' Vetturali per terra e per acqua.

1782. I vetturali per terra e per acqua sono sottoposti, quanto alla custodia e conservazione delle cose loro affidate, agli stessi obblighi degli albergatori, rapporto ai quali resta disposto nel titolo *del Deposito e del Sequestro*.

L. 1, in pr. et § 1, 2, 3 et 4, ff. nautae, caupones, stabularii.

1783. Sono risponsabili non solo di ciò che essi hanno già ricevuto nel loro bastimento o vettura, ma eziandio di ciò che loro è stato consegnato sul porto o nel luogo di ricapito per essere riposto nel loro bastimento o vettura.

L. 1, § 8; l. 3, § quidem ait, ff. nautae, caupones, stabularii.

1784. Sono risponsabili per la perdita e per le avarie delle cose che sono state loro affidate, quando non

provino che siansi perdute e abbiano sofferta avaria per un caso fortuito o per forza irresistibile.

L. 3, § 1, *ff. nautae, caupones, stabularii; l.* 13, § 2; *l.* 25, § 7, *ff. locati conducti.*

1785. Gl'intraprenditori di pubblici trasporti per terra e per acqua, e quelli delle vetture pubbliche, devono tenere un registro del denaro, effetti ed involti di cui s'incaricano.

1786. Gli intraprenditori, e direttori dei trasporti e vetture pubbliche, i padroni di barche e navigli, sono in oltre soggetti a regolamenti particolari, che fanno legge fra essi e gli altri cittadini.

L. 19, § 7, *ff. locati conducti; l. ultima, in pr., ff. de lege Rhodia.*

SEZIONE III.

Degli Appalti e dei Cottimi.

1787. Quando si commette ad alcuno di fare un lavoro, si può pattuire che somministrerà soltanto la sua opera o la sua industria, ovvero che somministrerà pure la materia.

1788. Nel caso in cui l'artefice somministri la materia, se la cosa viene a perire in qualsivoglia modo, prima di essere consegnata, la perdita resta a danno dell'artefice, purchè il padrone non fosse in mora nel riceverla.

L. 20, *et l.* 65, *ff. de contrahenda emptione; l.* 2, § 1, *ff. locati conducti.*

1789. Nel caso in cui l'artefice impieghi solamente il suo lavoro o l'industria, se la cosa viene a perire, l'artefice è tenuto soltanto per la sua colpa.

L. 36, *l.* 37, *l.* 59, *l.* 62, *ff. locati conducti; l.* 13, § 5, *ff. eod.*

1790. Nel caso dell'articolo precedente, se la cosa perisce, quantunque senza colpa per parte dell'artefice, prima che l'opera sia stata consegnata, e senza che

il padrone sia in mora nel verificarla, l'artefice non ha più diritto di pretendere la mercede, purchè la cosa non sia perita per difetto della materia.

L. 36, *l.* 37, *l.* 59, *l.* 62, *ff. locati conducti.*

1791. Quando si tratti d'un lavoro che sia di più pezzi od a misura, la verificazione può farsi in partite diverse; e si presume fatta per tutte le partite soddisfatte, se il padrone paga l'artefice in proporzione del lavoro fatto.

1792. Se l'edifizio costrutto a prezzo fatto, perisce in totalità od in parte per difetto di costruzione, od anche per vizio del suolo, durante il corso di anni dieci, l'architetto e l'intraprenditore ne restano risponsabili.

L. 8, *cod. de operibus publicis.*

1793. Quando un architetto od un intraprenditore s'è incaricato per appalto di costruire un edifizio, in conformità d'un piano stabilito e concordato col proprietario del suolo, non può domandare alcun aumento di prezzo, nè col pretesto che sia aumentato il prezzo della mano d'opera o dei materiali, nè col pretesto che siansi fatte al detto piano variazioni od aggiunte, se queste non sono state approvate in iscritto, e non se ne sia convenuto il prezzo col proprietario.

1794. Il padrone può sciogliere, a suo arbitrio, l'accordo dell'appalto, quantunque sia già cominciato il lavoro, indennizzando l'intraprenditore delle spese di tutti i suoi lavori, e di tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare in tale impresa.

1795. Il contratto di locazione d'un opera si scioglie colla morte dell'artefice, dell'architetto od intraprenditore.

1796. Il proprietario però è tenuto a pagare ai loro eredi, in proporzione del prezzo fissato dalla convenzione, l'importare dei lavori fatti e dei materiali pre-

parati; allora soltanto che tali lavori o tali materiali possono essergli utili.

1797. L'intraprenditore è risponsabile delle operazioni delle persone che ha impiegato.

1798. I muratori, falegnami ed altri artefici che sono stati impiegati alla costruzione d'un edifizio o di altra opera data in appalto, non hanno azione contro quello a cui vantaggio si sono fatti i lavori, che fino alla concorrenza di quanto si trova in debito verso l'intraprenditore, nel tempo in cui intentano la loro azione.

1799. I muratori, falegnami, ferraj, ed altri artefici che fanno direttamente dei contratti a prezzo fatto, sono tenuti ai regolamenti prescritti nella presente sezione: essi sono considerati come appaltatori per la parte che eseguiscono.

CAPO IV.

Della Locazione a Soccida.

SEZIONE I.

Disposizioni Generali.

1800. La locazione a *Soccida* è un contratto per cui una delle parti dà all'altra una quantità di bestiame perchè lo custodisca, lo nutrisca e ne abbia cura, a norma delle condizioni fra esse convenute.

L. 8, cod. de pactis.

1801. Vi sono più specie di *Soccide:*

La soccida semplice od ordinaria,

La soccida a metà,

La soccida coll'affittuario o con il colono parziario.

Evvi ancora una quarta specie di contratto chiamato impropriamente *soccida.*

1802. Si può dare a soccida qualunque specie di bestiame e che sia suscettibile di accrescimento o di utilità all'agricoltura o al commercio.

1803. Non essendovi convenzioni particolari, tali contratti vengono regolati dai principj seguenti.

SEZIONE II.

Della Soccida semplice.

1804. La locazione a soccida semplice è un contratto per cui si danno ad altri dei bestiami per custodire, nutrire ed averne cura, a condizione che il conduttore guadagnerà la metà nell'accrescimento, e che dovrà soggiacere altresì alla metà della perdita.

L. 8, *cod. de pactis*.

1805. La stima data ai bestiami nel contratto di locazione non ne trasferisce la proprietà al conduttore; non ha per oggetto che di determinare la perdita o il guadagno che potrà risultarne terminata la locazione.

Argum. ex l. 69, § 7, *ff. de jure dotium*. — *L.* 34, *ff. familiae ercsicundae*.

1806. Il conduttore deve usare la diligenza d'un buon padre di famiglia per la conservazione del bestiame dato in soccida.

1807. Non è risponsabile pei casi fortuiti se non quando siavi preceduta qualche colpa per sua parte, senza la quale non sarebbe avvenuta la perdita.

1808. Nascendo controversia, il conduttore deve provare il caso fortuito, e il locatore la colpa da lui imputata al conduttore.

1809. Il conduttore il quale è liberato per motivo di caso fortuito, è sempre tenuto a render conto delle pelli delle bestie.

1810. Se il bestiame perisce interamente senza colpa del conduttore, la perdita ricade a danno del locatore.

Se non ne perisce che una parte, la perdita resta a carico comune, ragguagliata a prezzo della stima in origine, ed a quello della stima al termine della locazione.

1811. Non si può stipulare,

Che il conduttore soffrirà a solo suo danno tutta la perdita del bestiame, avvenuta anche per caso fortuito e senza sua colpa;

O ch'egli avrà nella perdita una parte più grande che nel gaudagno,

O che il locatore predeurrà in fine della locazione qualche cosa oltre il bestiame dato a soccida.

Ogni convenzione di tale natura è nulla.

Il conduttore profitta egli solo del latte, del concime e del lavoro del bestiame dato a soccida.

La lana e l'accrescimento si dividono.

1812. Il conduttore non può disporre di alcuna bestia della mandra, tanto appartenente al capitale della soccida, quanto all'accrescimento, senza il consenso del locatore, il quale nemmeno può disporne se non ha il consenso del conduttore.

1813. Quando la locazione a soccida è contratta coll'affittuario altrui, deve essere notificata al propietario de' beni di cui tiene l'affittanza; senza di che il proprietario di detti beni può sequestrare e far vendere il bestiame per essere soddisfatto di quanto l'affittuario gli deve.

1814. Il conduttore non può tosare gli animali dati a soccida senza avvertirne preventivamente il locatore.

1815. Se nel contratto non si è stabilito il tempo per cui dovrà durare la soccida, si ritiene che essa abbia a durare per tre anni.

1816. Il locatore può domandarne anche prima lo scioglimento, se il conduttore non adempie a' suoi obblighi.

1817. Al termine della locazione, ed al tempo dello scioglimento, si procede a nuova stima del bestiame dato a soccida.

Il locatore può estrarre bestie dalle mandre d'ogni

specie, sino alla concorrenza della prima stima; il di più si divide.

Se non esistono bestiami sufficienti ad agguagliare la prima stima, il locatore prende quelli che rimangono, e le parti si compensano per la perdita.

SEZIONE III.

Della Soccida a metà.

1818. La soccida a metà è una società nella quale ciascuno de' contraenti conferisce la metà de' bestiami, che restano comuni pel guadagno o per la perdita.

1819. Il conduttore profitta egli solo, come nella soccida semplice, del latte, del letame, e del lavoro degli animali.

Il locatore non ha diritto che sopra la metà delle lane e dell' accrescimento.

Qualunque convenzione contraria è nulla, fuori che nel caso in cui il locatore sia proprietario della possessione di cui il conduttore è l' affittuario o il colono parziario.

1820. Tutte le altre regole della soccida semplice s' applicano alla soccida per metà.

SEZIONE IV.

Della Soccida data dal Proprietario al suo Affittuario o al Colono parziario.

§. I.

Della soccida data all' Affittuario.

1821. Questa soccida (chiamata ancora *soccida di ferro*) è quella per cui il proprietario d' una possessione la concede in affitto, a condizione che al terminare della locazione, l'affittuario lascierà degli animali di valore eguale al prezzo della stima di quelli che avrà ricevuti.

1822. La stima del bestiame consegnato all' affittuario non produce la traslazione in lui della proprietà, ma nulladimeno lo pone a suo rischio.

L. 3, l. 54, ff. locati conducti.

1823. Tutti i guadagni appartengono all'affittuario durante la locazione, quando non vi sia patto in contrario.

1824. Nelle soccide contratte coll'affittuario, il concime non cede a suo profitto particolare, ma appartiene alla possessione locata, nella coltura di cui deve unicamente impiegarsi.

1825. La perdita del bestiame, anche totale ed avvenuta per caso fortuito, ricade intieramente a danno dell'affittuario, se non si è diversamente pattuito.

1826. Al termine della locazione, l'affittuario non può ritenersi il bestiame compreso nella soccida pagando il valore della stima primitiva, ma deve lasciare bestiami d'egual valore di quelli che ha ricevuto.

Se vi è mancanza, deve pagarla; e soltanto gli appartiene ogni eccedenza.

§. II.

Della soccida contratta con il colono parziario.

1827. Se il bestiame a soccida perisce intieramente senza colpa del colono, la perdita è a danno del locatore.

1828. Si può stipulare che il colono rilascierà al locatore la sua parte della lana tosata a prezzo minore del valore ordinario;

Che il locatore avrà una maggiore porzione degli utili;

Che gli spetterà la metà del latte:

Ma non si può stipulare che il colono debba soffrire tutta la perdita.

1829. Questa soccida termina col fine della locazione.

1830. Nel rimanente è sottoposta a tutte le regole della semplice soccida.

SEZIONE V.

Del Contratto impropriamente chiamato di Soccida.

1831. Quando si dà una o più vacche perchè siano custodite ed alimentate, il locatore ne conserva la proprietà; egli ha soltanto il guadagno de' vitelli che nascono da esse.

TITOLO IX.

Del Contratto di Società.

CAPO I.

Disposizioni generali.

1832. La società è un contratto col quale due o più persone convengono di mettere qualche cosa in comunione, al fine di dividere il guadagno che ne potrà risultare.

L. 5, ff. pro socio.

1833. Qualunque società deve avere per oggetto una cosa lecita, e deve essere contratta per l'interesse comune delle parti.

Ciascun socio deve conferirvi o danaro, od altri beni, o la propria industria.

L. 3, § 3, ff. pro socio; l. 29, § 1 et 2, l. 30, ff. eod. tit.; l. 1, § 14, ff. de tutelae et rationibus distrahendis. — L. 35, § 2, ff. de contrahenda emptione; l. 1, cod. pro socio; l. 5, § 1; l. 29, § 1 et 2; l. 30, ff. eod. tit.

1834. Ogni società si deve contrarre col mezzo di scrittura, quando l'oggetto d'essa ecceda il valore di cento cinquanta lire.

La prova testimoniale non è ammessa contro od oltre il contenuto nell'atto di società, nè sopra ciò che siasi asserito prima, al tempo o dopo del medesimo atto, anchorchè si tratti d'una somma o valor minore di cento cinquanta lire.

CAPO II.

Delle diverse Specie di Società.

1835. Le società sono universali o particolari.

L. 5, *in pr.*, *ff. pro socio.*

SEZIONE I.

Delle Società universali.

1836. Si distinguono due sorta di società universali, la società di tutti i beni presenti, e la società universale de' guadagni.

1837. La società di tutti i beni presenti è quella per cui le parti pongono in comunione tutti i beni mobili ed immobili che esse possedono attualmente, e gli utili che potranno ricavarne.

Possono altresì comprendere tutte le altre specie di utili; ma i beni che le parti potranno acquistare per successione, donazione o legato, non entrano in questa società, se non per goderli in comunione: ogni stipulazione che tenda a rendere comune la proprietà di questi beni, è vietata, fuorchè tra i conjugi, e a norma di quanto è stato a loro riguardo stabilito.

L. 3, § 1, *ff. pro socio.*

1838. La società universale de' guadagni comprende tutto ciò che le parti saranno per acquistare colla loro industria, per qualsivoglia titolo, durante il corso della società: sono pure compresi i mobili che ciascuno de' soci possiede al tempo del contratto: ma i loro immobili particolari non fanno parte della società, salvo che per goderli in comunione.

L. 7, *ff. pro socio.*

1839. Il semplice contratto di società universale, senz'altra dichiarazione, non induce che la società universale degli utili.

L. 7, *ff. pro socio.*

1840. Non può aver luogo veruna società universale eccetto che fra persone capaci di dare o di ricevere

L. 63, § 5, *ff. pro socio*. — *Contr. l.* 38, *ff. familiae erciscundae*.

1850. Ciascuno de' socj è obbligato verso la società, per i danni cagionati alla stessa per sua colpa, senza che possa compensarli cogli utili procacciati colla sua industria in altri affari.

L. 23, § 1; *l.* 25, *l.* 26, *l.* 52, § 11; *l.* 72, *ff. pro socio*.

1851. Se le cose il cui godimento soltanto è stato posto in società consistono in corpi certi e determinati, che non si consumano coll'uso, restano a rischio del socio che ne è proprietario.

Se queste cose si consumano coll'uso, se conservandole si deteriorano, se sono state destinate ad essere vendute, o se furono poste in società previa stima risultante da un inventario, esse restano a rischio della società.

Se la cosa è stata stimata, il socio non può ripetere che l'ammontare della stima.

L. 58, *ff. pro socio*.

1852. Un socio ha azione contro la società, non solo per la restituzione de' capitali sborsati a di lei conto, ma ancora per le obbligazioni contratte di buona fede per gli affari sociali, e per i rischj inseparabili dalla sua amministrazione.

L. 52, § 4, 12 *et* 15; *l.* 67, § 1 *et* 2, *l.* 60, § 1, *l.* 61, *ff. pro socio*.

1853. Quando la scrittura di società non determina la parte di ciascun socio nei guadagni o nelle perdite, tale parte sarà in proporzione di quanto ha ognuno conferito per il fondo sociale.

Rapporto a quello che non ha conferito che la propria industria, la sua parte ne' guadagni o nelle perdite sarà regolata come la parte di colui che nella società avrà conferito la somma minore.

L. 29, *ff. pro socio*.

1854. Se i socj hanno convenuto di rimettersi all'arbitramento di uno di essi o di un terzo per determinare le porzioni, questo arbitramento non potrà impugnarsi che nel caso in cui sia evidentemente contrario all'equità.

Non è ammesso alcun riclamo a questo riguardo quando sono trascorsi più di tre mesi dal giorno in cui il socio il quale si pretende leso ha avuto notizia dell'arbitramento, o quando dal suo canto ha incominciato ad eseguirlo.

L. 6, *ff. pro socio*.

1855. È nulla la convenzione che attribuisce ad uno de'socj la totalità dei guadagni.

Lo stesso ha luogo per quella convenzione per cui i capitali o effetti posti in società da uno o più socj venissero esentati da qualunque contributo nelle perdite.

L. 29, § 2; *l.* 30, *ff. pro socio*.

1856. Il socio incaricato dell'amministrazione in forza di un patto speciale del contratto di società può fare, non ostante l'opposizione degli altri socj, tutti gli atti che dipendono dalla sua amministrazione, purchè ciò segua senza frode.

Questa facoltà non può essere rivocata durante la società senza una causa legittima; ma se è stata accordata con un atto posteriore al contratto di società, sarà rivocabile come un semplice mandato.

1857. Quando più socj sono incaricati di amministrare senza che siano precisate le loro funzioni, o senza che sia stato espresso che l'uno non potesse agire senza l'altro, ciascuno di essi può fare separatamente tutti gli atti di questa amministrazione.

Argum. ex l. 1, § 13, *et* 14, *ff. de exercitoria actione*.

1858. Quando siasi pattuito che uno degli amministratori non possa fare cosa alcuna senza dell'altro,

uno solo non potrà senza una nuova convenzione agire in assenza dell'altro, quantunque questi fosse nell'attuale impossibilità di concorrere agli atti dell'amministrazione.

1859. In mancanza di speciali convenzioni sul modo di amministrare, si osservano le seguenti regole.

1.° Si presume che i socj siansi data reciprocamente la facoltà di amministrare l'uno per l'altro. L'operato di ciascuno è valido anche per la parte dei consocj, ancorchè non abbia riportato il loro consenso, salvo a questi ultimi, o ad uno di essi, il diritto di opporsi all'operazione, prima che sia conclusa.

2.° Ciascun socio può servirsi delle cose appartenenti alla società, purchè le impieghi secondo la loro destinazione fissata dall'uso, e non se ne serva contro l'interesse della società, o in modo che impedisca ai suoi socj di servirsene secondo il loro diritto.

3.° Ciascun socio ha diritto di obbligare i consocj a concorrere con esso alle spese necessarie per la conservazione delle cose della società.

4.° Uno dei socj non può fare innovazioni sopra gl'immobili dipendenti dalla società, ancorchè le pretenda vantaggiose alla stessa, se gli altri socj non vi acconsentano

L. 12, *ff. communi dividundo.* — *L.* 28, *ff. communi dividundo*; *l.* 27, § 1, *ff. de servitutibus urbanorum praediorum.* — *L.* 11, *ff. si servitus vindicetur.*

1860. Il socio che non è amministratore, non può alienare nè obbligare le cose benchè *mobiliari* le quali dipendono dalla società.

L. 68, *ff. pro socio.*

1861. È in facoltà di ciascuno dei socj di associarsi senza il consenso degli altri una terza persona relativamente alla porzione che egli ha nella società. Non

può senza tale consenso ammetterla nella società, ancorchè ne abbia l'amministrazione.

L. 19, ff. pro socio; l. 21, l. 22, l. 47, § ultim., ff. de regulis juris.

SEZIONE II.

Delle Obbligazioni de' Socj verso i Terzi.

1862. Nelle società, escluse quelle di commercio, i socj non sono obbligati solidariamente per i debiti sociali, ed uno dei socj non può obbligare gli altri, se questi non gliene hanno accordata la facoltà.

1863. I socj sono obbligati verso il creditore con cui hanno contrattato, ciascuno per una somma e parte eguale, ancorchè uno di essi avesse in società una porzione minore, se il contratto non ha specialmente ristretta l'obbligazione di questi in ragione di quest' ultima porzione.

1864. La stipulazione esprimente che l'obbligazione fu contratta per conto sociale, obbliga soltanto il socio che ha contrattato e non gli altri, eccetto che questi gliene abbiano data la facoltà, o che la cosa siasi convertita in vantaggio della società.

CAPO IV.

Delle diverse Maniere con cui finisce la Società.

1865. La società finisce,

1.° Per lo spirare del tempo per cui fu contratta;

2.° Per l'estinzione della cosa o per il compimento della negoziazione;

3.° Per la morte naturale di alcuno dei socj;

4.° Per la morte civile, per l'interdizione o per il fallimento di alcuno di essi;

5.° Per la volontà espressa da uno o più socj di non volere continuare la società.

L. 4, § 1, ff. pro socio. — L. 63, § 10, l. 65, § 1 et 10, eod. tit. — L. 35, l. 52, § 9; l. 59, l. 65, § 9, ff. pro socio. — L. 63, § 10; l. 65, § 12, ff. pro socio. — L. 65, § 3, ff. pro socio.

1866. La prorogazione d'una società contratta a tempo determinato non può essere provata che per mezzo di scrittura rivestita delle stesse forme del contratto sociale.

1867. Quando uno dei socj ha promesso di mettere in comunione la proprietà d'una cosa, se questa viene a perire prima che sia stata realmente conferita, ciò produce lo scioglimento della società riguardo a tutti i socj.

La società resta sciolta egualmente in qualunque caso per la perdita della cosa quando il solo godimento siasi posto in comunione, e che la proprietà sia rimasta presso del socio.

Ma la società non è sciolta per la perdita della cosa, la cui proprietà fu già conferita nella società.

1868. Quando siasi stipulato che in caso di morte di uno dei socj, la società debba continuare col suo erede, ovvero che debba soltanto continuare fra i socj superstiti, tali disposizioni dovranno eseguirsi: nel secondo caso, l'erede del defunto non ha diritto che alla divisione della società, avuto riguardo alla situazione in cui essa si trovasse al tempo della morte del socio, e non partecipa nelle ulteriori ragioni che in quanto siano una conseguenza necessaria delle operazioni fatte prima della morte del socio a cui succede.

L. 35, *l.* 52, § 9; *l.* 59, *ff. pro socio.*

1869. Lo scioglimento della società per volontà di una delle parti ha luogo soltanto in quelle società la cui durata sia senza limite, e si effettua mediante una rinunzia notificata a tutti i socj, purchè tale rinunzia sia fatta in buona fede e non fuori di tempo.

L. 65, § 3, 4, 5 *et* 6, *ff. pro socio.*

1870. La rinuncia non è di buona fede, quando il socio rinuncia per appropriarsi in particolare il guadagno, che i socj si erano proposto di ottenere in comune.

Essa è fatta fuori di tempo, quando le cose non sono più nella loro integrità, e che l'interesse della società esige, che ne venga differito lo scioglimento.

Tot. l. 65, *ff. pro socio.*

1871. Non può essere domandato da uno dei socj lo scioglimento della società a tempo determinato prima che sia spirato il termine stabilito, se non quando vi fossero dei giusti motivi, come nel caso che uno de' socj mancasse ai suoi impegni, o che una malattia abituale lo rendesse inabile per gli affari sociali, o in altri casi consimili, la legittimità e gravità de' quali sono lasciate all'arbitrio de' giudici.

L. 14 *et l.* 15, *ff. pro socio.*

1872. Sono applicabili alle divisioni tra' socj le regole concernenti la divisione delle eredità, la forma di tale divisione, e le obbligazioni che ne risultano fra i coeredi.

DISPOSIZIONE relativa alle Società di Commercio.

1873. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle società di commercio che in que' casi i quali non sono in verun modo contrarj alle leggi ed usi commerciali.

TITOLO X.

Dell'Imprestito.

1874. L'imprestito è di due specie;

Quello delle cose, di cui si può far uso senza consumarle,

E quello delle cose che si consumano con l'uso.

La prima specie si chiama *imprestito ad uso*, ossia *comodato*.

La seconda si chiama *imprestito per consumo, o mutuo*.

L. 2, *ff. de rebus creditis.*

CAPO I.

Dell' Imprestito ad uso, ossia Comodato.

SEZIONE I.

Della natura dell' Imprestito ad uso.

1875. L'imprestito ad uso, ossia comodato è un contratto, per cui una delle parti consegna all'altra una cosa, perchè se ne serva, coll'obbligo a colui che la riceve di restituirla dopo che se ne sarà servito.

L. 1, § 1, *l.* 3, § 4, *et l.* 4, *ff. commodati.*

1876. Il comodato è essenzialmente gratuito.

Institut. lib. 3, *tit.* 15, § 2, *in fin.* — *L.* 5, § 2, *ff. commodati.*

1877. Il comodante ritiene la proprietà della cosa imprestata.

L. 2, *in pr.*, *et* § 3, *ff. de rebus creditis; l.* 8 *et l.* 9, *ff. commodati.*

1878. Tutto ciò che è in commercio, e che non si consuma con l'uso può essere l'oggetto di questo contratto.

L. 3, § 6, *ff. commodati.*

1879. Le obbligazioni che si contraggono in forza del comodato passano negli eredi del comodante, e del comodatario.

Se però l'imprestito è stato fatto a contemplazione del comodatario, ed a lui solo personalmente, i suoi eredi non possono continuare a godere della cosa imprestata.

L. 5, § 3, *l.* 17, § 2, *ff. commodati; l.* 3, *cod. de commodato.*

SEZIONE II.

Delle Obbligazioni del Comodatario.

1880. Il comodatario è tenuto ad invigilare da buon padre di famiglia alla custodia e conservazione della cosa imprestata: non può servirsene che per l'uso determinato dalla natura della cosa o dalla convenzio-

nie, sotto pena della rifusione dei danni ed interessi, ove siavi luogo.

Institut. lib. 3, *tit.* 15, § 2; *l.* 1, § 4, *ff. de obligationibus et actionibus.* — *L.* 5, § 2 *et* 5, *ff. commod.*

1881. Se il comodatario impiega la cosa in un uso diverso, o per un tempo più lungo di quello che dovrebbe, sarà risponsabile della perdita accaduta, anche per caso fortuito.

L. 5, § 7 *et* 8; *l.* 18, *in pr., ff. commodati.* — *L.* 1, § 4 *et* 14, *ff. de obligationibus et actionibus.*

1882. Se la cosa imprestata perisce per un caso fortuito, a cui il comodatario l'avrebbe potuta sottrarre, surrogando la propria, o se non potendo salvare che una delle due ha preferita la propria, egli è risponsabile per la perdita dell'altra.

L. 5, § 4, *ff. commodati; l.* 1, *cod. de commodato.*

1883. Se la cosa è stata stimata al tempo del prestito, la perdita ancorchè succeda per caso fortuito è a carico del comodatario, qualora non vi sia convenzione in contrario.

L. 1, § 1, *ff. de aestimatoria actione; l.* 5, § 3, *ff. commodati.*

1884. Se la cosa si deteriora a cagione unicamente dell'uso, per cui fu data ad imprestito, e senza colpa del comodatario, non è questi tenuto per il deterioramento.

L. 10, *in pr., l.* 23, *ff. commodati.*

1885 Il comodatario non può ritenere la cosa imprestata in compensazione di ciò che il comodante gli deve.

L. 4, *cod. de commodato.* — V. *l.* 18, § 2, *ff. commod.; l.* 15, § 2, *et l.* 59, *ff. de furt.; l.* 20, *ff. de adquirend. vel ammittend. posses.*

1886. Se il comodatario ha fatto qualche spesa per potersi servire della cosa comodata, non potrà ripeterla.

L. 18, § 2, *ff. commodati.*

1887. Se più persone hanno unitamente presa ad Imprestito la stessa cosa, ne sono solidariamente responsabili al comodante.

L. 15, *ff. de tutelae et rationibus distrahendis*; *l.* 5, § 15, *l.* 21, § 1, *ff. commodati*.

SEZIONE III.

Delle Obbligazioni del comodante.

1888. Il comodante non può ripigliare la cosa data ad imprestito, se non trascorso il termine convenuto, ovvero in mancanza di convenzione, se non dopo che la cosa ha servito all'uso per cui fu imprestata.

L. 17, § 3, *ff. commodati*.

1889. Nondimeno, se durante il detto termine o prima che abbia cessato il bisogno del comodatario sopravviene al comodante un'urgente impreveduta necessità di valersi della cosa, può il giudice secondo le circostanze obbligare il comodatario a restituirla.

1890. Se durante l'imprestito è stato obbligato il comodatario per conservare la cosa, ad incontrare qualche spesa straordinaria, di neccessità, e urgente in modo da non poterne prevenire il comodante, questi sarà tenuto a farne il rimborso.

L. 18, § 2, *ff. commodati*.

1891. Quando la cosa comodata sia tanto difettosa che possa recar pregiudizio a colui che se ne serve, il comodante è tenuto per il danno, se conoscendone i difetti non ne ha avvertito il comodatario.

L. 18, § 3, *et l.* 23, *ff. commodati*.

CAPO II.

D'Imprestito di consumazione, ossia Mutuo.

SEZIONE I.

Della Natura del Mutuo.

1892. Il mutuo è un contratto per cui uno de' contraenti consegna all'altro una data quantità di cose, le quali coll'uso si consumano, coll'obbligo a questo

ultimo di restituirgli altrettanto della medesima specie e qualità.

L. 2, § 1 et 2, ff. de rebus creditis.

1893. In forza del mutuo, il mutuatario diviene padrone della cosa mutuata, la quale venendo in qualunque modo a perire, perisce per di lui conto.

L. 2, § 2, ff. de rebus creditis; l. 1, § 4, ff. de obligationibus et actionibus.

1894. Non possono darsi a mutuo cose le quali, benchè della medesima specie, sono però diverse nell'individuo, come sono gli animali: in tal caso il contratto non è che comodato.

L. 2, § 1 et 3. ff. de rebus creditis.

1895. L'obbligazione risultante da un prestito in danari è sempre della medesima somma numerica espressa nel contratto.

Accadendo aumento, o diminuzione nelle monete prima che scada il termine del pagamento, il debitore deve restituire la somma numerica prestata, e non è obbligato a restituire questa somma, che nella specie in corso al tempo del pagamento.

Argum. ex l. 1, in pr., ff. de contrahenda emptione; l. 94, § 1, ff. de solutionibus et liberationibus.

1896. La regola contenuta nel precedente articolo non ha luogo, se il prestito fu fatto in verghe metalliche.

1897. Se furono prestate verghe metalliche o derrate, qualunque sia l'aumento, o la diminuzione del loro prezzo, il debitore deve in ogni caso restituire la stessa qualità e quantità, e nulla più.

L. 2, l. 3, ff. de rebus creditis.

SEZIONE II.

Delle Obbligazioni del Mutuante.

1898. Nel mutuo il mutuante è obbligato alla stessa

re responsabilità stabilita coll'articolo 1891 per il comodato.

L. 18, § 3, *ff. commodati.*

1899. Il mutuante non può ridomandare le cose prestate prima del termine convenuto.

Argum. ex l. 17, § 3, *ff. commodati.*

1900. Non essendosi fissato il termine alla restituzione, il giudice può accordare al mutuatario una dilazione secondo le circostanze.

1901. Essendosi soltanto convenuto che il mutuatario paghi quando gli sarà possibile, o quando ne avrà i mezzi, il giudice gli prescriverà un termine al pagamento a norma delle circostanze.

SEZIONE III.

Delle Obbligazioni del Mutuatario.

1902. Il mutuatario è obbligato di restituire le cose ad esso date in mutuo nella quantità e qualità, ed al tempo convenuto.

L. 3, *ff. de rebus creditis.*

1903. Se si trova nella impossibilità di soddisfarvi è obbligato a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo, ed al luogo in cui doveva a termini della convenzione farsi la restituzione della cosa.

Se non è stato determinato nè il tempo, nè il luogo, il pagamento si fa secondo il valore corrente nel tempo e nel luogo in cui fu fatto l'imprestito.

L. 22, *ff. de rebus creditis.*

1904. Se il mutuatario non restituisce le cose imprestate o il loro valore nel termine convenuto, deve corrispondere l'interesse dal giorno della domanda giudiziale.

CAPO III.

Del Mutuo ad Interesse.

1905. È permessa la stipulazione degl'interessi nel semplice mutuo di danaro, di derrate, o di altre cose mobiliari.

1906. Il mutuatario che ha pagato interessi non convenuti, non può ripeterli nè imputarli sul capitale.

L. 26, in pr., ff. de condictione indebiti; l. 102, § 1, ff. de solutionib. et liberationib. — L. 18, cod. de usur.

1907. L'interesse è legale o convenzionale. L'interesse legale è fissato dalla legge. L'interesse convenzionale può eccedere quello fissato dalla legge ogni qualvolta la legge non lo proibisce.

La misura dell'interesse convenzionale deve essere determinata in iscritto.

1908. La quitanza per il capitale rilasciata senza riserva degl'interessi, ne fa presumere il pagamento, e produce la liberazione.

1909. Si può stipulare un interesse mediante un capitale che il mutuante si obbliga di non ripetere.

In questo caso il mutuo si denomina *stabilimento di rendita*.

1910. Tale rendita può costituirsi in due maniere, in perpetuo o in vita.

1911. La rendita costituita in perpetuo è essenzialmente redimibile.

Possono soltanto le parti convenire che non si redimerà la rendita prima d'un termine, il quale non potrà eccedere dieci anni, ovvero senza che siane anticipatamente avvertito il creditore nel termine da esso determinato.

1912. Il debitore di una rendita costituita in perpetuo può essere costretto alla redenzione,

1.° Se cessa dall'adempire i suoi obblighi pel corso di due anni;

2.° Se tralascia di dare al creditore le cauzioni promesse nel contratto.

1913. È pure ripetibile il capitale di una rendita costituita in perpetuo nel caso di fallimento o di prossima decozione del debitore.

1914. Le regole concernenti le rendite vitalizie sono determinta nel titolo *dei Contratti di sorte*.

TITOLO XI.

Del Deposito e del Sequestro.

CAPO I.

Del Deposito in genere e delle sue diverse specie.

1915. Il deposito in genere, è un atto per cui si riceve la cosa altrui coll'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.

L. 1, in pr., ff. depositi.

1916. Vi sono due specie di deposito: il deposito propriamente detto, ed il sequestro.

CAPO II.

Del Deposito propriamente detto.

SEZIONE I.

Della natura e sostanza del Contratto di deposito.

1917. Il deposito propriamente detto è un contratto essenzialmente gratuito.

L. 1, § 8, ff. depositi.

1918. Non può avere per oggetto che cose *mobiliari*.

1919. Non è perfetto che colla tradizione reale o finta della cosa che è depositata.

La tradizione finta basta nel caso, in cui la cosa che si conviene di lasciare in deposito fosse già presso il depositario per qualche altro titolo.

L. 1, § 5, ff. de obligationibus et actionibus; l. 1, § 14, ff. depositi. — L. 8, ff. mandati. — L. 18, § 1, ff. de rebus creditis.

1920. Il deposito è volontario, o necessario.

SEZIONE II.

Del Deposito volontario.

1921. Il contratto di deposito volontario si fa col

consenso reciproco di chi deposita e di chi riceve la cosa in deposito.

L. 1, § 5, *ff. depositi.*

1922. Il deposito volontario non può regolarmente farsi che dal proprietario della cosa depositata, ovvero col suo consenso espresso o tacito.

1923. Il deposito volontario deve essere provato col mezzo di scrittura. Non è ammessa la prova testimoniale se il valore del deposito eccede cento cinquanta lire.

1924. Quando il deposito eccedente cento cinquanta lire non è provato con iscrittura, si presta fede a colui che è convenuto come depositario sulla sua dichiarazione, tanto per lo stesso fatto del deposito, quanto per le cose che ne formano l'oggetto, e per la loro restituzione.

1925. Il deposito volontario non può aver luogo che fra persone capaci di contrattare

Ciò non ostante, se una persona capace di contrattare accetta il deposito fattole da una persona incapace, è tenuta a tutte le obbligazioni d'un vero depositario. Essa può essere convenuta in giudizio dal tutore o amministratore della persona che ha fatto il deposito.

Institut. lib. 1, *tit.* 21, *in pr.*

1926. Se il deposito è stato fatto da una persona capace ad una incapace, quegli che ha fatto il deposito non ha che l'azione vindicatoria della cosa depositata, finchè la medesima esiste presso il depositario, ovvero un'azione di restituzione sino alla concorrenza di quanto si è convertito in vantaggio di quest'ultimo.

V. *l.* 9, § 2, *ff. de minoribus,*

SEZIONE III.

Degli Obblighi del Depositario.

1927. Il depositario deve usare nel custodire la cosa

depositata la stessa diligenza che impiega per custodire le cose che gli appartengono.

L. 1, § 5, *ff. de obligationibus et actionibus.* — *L.* 20, *l.* 32, *ff. depositi.*

1928. Il disposto nel precedente articolo deve applicarsi con maggior rigore, 1.° quando il depositario siasi egli stesso offerto a ricevere il deposito; 2.° quando abbia stipulato una rimunerazione per la custodia del deposito; 3.° quando il deposito siasi fatto unicamente per l'interesse del depositario; 4.° quando siasi convenuto espressamente che il depositario sarà responsabile per qualunque colpa.

L. 1, § 6, 8 *et* 35, *ff. depositi; l.* 23, *in pr., ff. de regulis juris; l.* 4, *ff. de rebus creditis; l.* 5, § 2, *ff. commodati.*

1929. Il depositario non è in verun caso responsabile per gli accidenti prodotti da una forza irresistibile, eccetto che sia costituito in mora per la restituzione della cosa depositata.

L. 20, *ff. depositi; l.* 1, *cod. eod. tit.; l.* 23, *ff. de regulis juris.* — *Argum. ex l.* 15, § 3, *ff. de rei vindicatione.* — *L.* 12, § *ultim.; l.* 14, § 1, *ff. depositi; l.* 7, § 15, *ff. de pactis; l.* 29, *ff. mandati.*

1930. Non può servirsi della cosa depositata senza l'espresso o presunto permesso del deponente.

Institut., lib. 4. *tit.* 1, § 6. — *L.* 25, § 1, *l.* 29, *ff. depositi; l.* 31, *cod. eod. tit.; l.* 76, *ff. de furtis.*

1931. Non può fare verun tentativo per iscoprire le cose che gli sono state depositate, quando gli vennero affidate in una cassa chiusa o in un involto sigillato.

1932. Il depositario deve restituire l'identica cosa che ha ricevuto.

In conseguenza, il deposito del danaro deve restituirsi nelle medesime specie in cui fu fatto tanto nel caso di aumento, che in quello di diminuzione del loro valore.

Institut., lib. 3, *tit.* 15, § 3, — *L.* 1, § 5, *ff. de obligationibus et actionibus; l.* 17, § 1, *ff. depositi.*

1933. Il depositario non è tenuto a restituire la cosa depositata, che in quello stato in cui si trova al tempo della restituzione. Le deteriorazioni avvenute senza sua colpa sono a carico del deponente.

1934. Il depositario a cui fu tolta la cosa depositata da una forza irresistibile, e che ha ricevuto in luogo di quella una somma o qualche altra cosa, deve restituire ciò che ha ricevuto in cambio.

L. 1, § 21, *ff. depositi.*

1935. L'erede del depositario, il quale ha venduto in buona fede la cosa che ignorava essere depositata, è obbligato soltanto a restituire il prezzo ricevuto, o a cedere la sua azione contro il compratore nel caso che non gli sia stato pagato.

L. 1, § 47; *l.* 2, *l.* 3, *l.* 4, *ff. deposit.*

1936. Se la cosa depositata ha prodotto frutti i quali siano stati percetti dal depositario, è questi tenuto a restituirli. Non è debitore di alcun interesse del danaro depositato, se non dal giorno in cui fu costituito in mora per la non fatta restituzione.

L. 1, § 23 *et* 24, *l.* 25, § 1, *ff. depositi; l.* 38, § 10, *ff. de usuris.* — *L.* 2, *cod. depositi.*

1937. Il depositario non deve restituire la cosa depositata, che a quello che glie l'ha affidata, o a colui in nome del quale fu fatto il deposito, o a quello che fu indicato per riceverlo.

L. 1, § 44, *l.* 11, *ff. depositi.*

1938. Non può pretendere che il deponente provi essere egli il proprietario della cosa depositata.

Ciò non ostante, se scopre che la cosa è stata rubata, e chi ne è il vero padrone, deve denunciare a questo il deposito a lui fatto con intimazione di riclamarlo in un determinato e congruo termine. Se quegli cui fu fatta la denuncia, è negligente nel riclamare il

deposito, il depositario è validamente liberato colla consegna del deposito a quello da cui l'ha ricevuto.

L. 31, § 1, *ff. depositi.*

1939. In caso di morte naturale o civile del deponente, la cosa depositata non può restituirsi che al suo erede.

Se vi sono più eredi essa deve restituirsi a ciascuno di essi per la loro porzione.

Se la cosa non è divisibile, gli eredi dovono fra essi accordarsi sul modo di riceverla.

L. 1, § 36, *l.* 14, *l.* 31, *in pr. ff. depositi; l. ultim., cod. eod. tit.*

1940. Se il deponente ha cangiato di stato; per esempio, se la donna che al tempo del fatto deposito era libera, siasi in seguito maritata e si trovi sotto la podestà del marito; se il maggiore che ha fatto il deposito sia stato interdetto; in tutti questi ed altri simili casi, il deposito non può restituirsi che a quello che ha l'amministrazione delle ragioni e dei beni del deponente.

1941. Se il deposito è stato fatto da un tutore, da un marito o da un amministratore, in una di queste qualità, non può restituirsi che alla persona rappresentata da questo tutore, marito od amministratore, se la loro agenzia od amministrazione sia finita.

1942. Se nel contratto di deposito si è indicato il luogo in cui deve farsi la restituzione, il depositario è tenuto di trasportarvi la cosa depositata. Se occorrono spese di trasporto, sono a carico del deponente.

L. 12, *ff. depositi.*

1943. Se il contratto non indica il luogo della restituzione, deve questa farsi nello stesso luogo del deposito.

L. 12, § 1, *ff. depositi.*

1944. Il deposito deve restituirsi al deponente appena lo avrà domandato, quando ancora si fosse fis-

sato nel contratto un termine per la restituzione; purchè non esista presso il depositario un decreto di sequestro od un atto di opposizione, acciò la cosa depositata non venga restituita o traslocata.

L. 1, § 45, *ff. depositi.*

1945. Il depositario infedele non è ammesso al benefizio della cessione.

1946. Qualunque obbligo del depositario s'estingue, quando venga a scoprire ed a provare essere egli stesso il proprietario della cosa depositata.

SEZIONE IV.

Degli Obblighi del Deponente.

1947. Il deponente è obbligato di rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa depositata, e di indennizzarlo di tutte le perdite che il deposito può avergli occasionato.

L. 8 *et l.* 23, *ff. depositi.*

1948. Il depositario può ritenere il deposito sino all'intero pagamento di tutto ciò che gli è dovuto per causa del deposito stesso.

SEZIONE V.

Del Deposito necessario.

1949. Il deposito necessario è quello che si rese indispensabile per qualche accidente, come per un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio od altro avvenimento non preveduto.

L. 1, § 1, *et* 2, *ff. depositi.*

1950. Per il deposito necessario può essere ammessa la prova testimoniale, quando anche si trattasse d'una somma maggiore di cento cinquanta lire.

1951. Nel rimanente, il deposito necessario è sottoposto a tutte le regole precedentemente enunziate.

1952. Gli osti e gli albergatori sono risponsabili, come depositarj per gli effetti introdotti nei loro alberghi dal viandante che vi alloggia: Il deposito di tali effetti deve risguardarsi come un deposito necessario.

L. 1, in pr., § 1 et 2, l. 3, § 1, l. 5, ff. nautae, caupones, stabularii.

1953. Sono risponsabili per il furto o per il danno arrecato agli effetti del viandante, tanto nel caso che il furto sia stato commesso, o che il danno sia stato arrecato dai domestici o dalle persone preposte alla direzione degli alberghi, o da estranei che vanno e vengono in essi.

L. 1, § 8; l. 2; l. 3, § 3; l. 5, § 1, ff. nautae, caupones, stabularii, etc. — L. 1, in pr. et § 6, ff. furti adversus nautas, caupones, stabularii.

1954. Non sono risponsabili per i furti commessi a forza armata o altra irresistibile.

L. 3, § 1, ff. nautae, caupones, stabularii, etc. — L. 23, in fin., ff. ae regulis juris.

CAPO III.

Del Sequestro.

SEZIONE I.

Delle diverse specie di Sequestro.

1955. Il sequestro è o convenzionale o giudiziario.

SEZIONE II.

Del Sequestro convenzionale.

1956. Il sequestro convenzionale è il deposito di una cosa controversa fatto da una, o più persone presso un terzo, il quale si obbliga a restituirla, terminata la controversia, a quello cui sarà dichiarato che debba appartenere.

L. 6, l. 17, ff. depositi; l. 110, ff. de verborum significatione.

1957. Il sequestro può non essere gratuito.

1958. Quando è gratuito è sottoposto alle regole del deposito propriamente detto, salve le differenze sotto enunziate.

1959. Il sequestro può avere per oggetto gli effetti *mobiliari*, come pure gli immobili.

1960. Il depositario incaricato del sequestro non può essere liberato prima che sia terminata la controversia, se non che mediante il consenso di tutte le parti interessate, o per una causa giudicata legittima. *L. 5, § 2, ff. depositi.*

SEZIONE III.

Del Sequestro ossia Deposito giudiziario.

1961. Il Giudice può ordinare il sequestro,

1.° Dei mobili pignorati al debitore;

2.° D'un immobile o d'una cosa *mobiliare* il cui possesso o proprietà sia contesa fra due o più persone;

3.° Delle cose che un debitore offre per la sua liberazione.

1962. La destinazione di un depositario giudiziale produce fra il sequestrante e il depositario stesso vicendevoli obbligazioni. Il depositario deve usare per la conservazione delle cose sequestrate, la diligenza di buon padre di famiglia.

Deve presentarle, tanto per soddisfare il sequestrante con la vendita, quanto per restituirle alla parte contro cui sono state fatte le esecuzioni, in caso di revoca del sequestro.

L'obbligo del sequestrante consiste nel pagare al depositario il salario stabilito dalla legge.

1963. Il sequestro giudiziario viene affidato, o ad una persona su cui le parti interessate siano fra loro convenute, o ad una persona nominata *ex officio* dal giudice.

Nell'uno e nell'altro caso, quegli a cui venne affidata la cosa, è sottoposto a tutti gli obblighi che produce il sequestro convenzionale.

TITOLO XII.

Dei Contratti di Sorte.

1964. Il contratto di sorte è una convenzione reciproca i cui effetti, relativamente al guadagno ed alla

perdita, o per tutti i contraenti, o per uno o più di essi, dipendono da un avvenimento incerto.

Tali sono,

Il contratto di assicurazione,

Il prestito a tutto rischio,

Il giuoco e la scommessa,

Il contratto vitalizio.

I due primi sono regolati dalle leggi marittime.

CAPO I.

Del Giuoco e della Scommessa.

1961. La legge non accorda azione veruna per un debito di giuoco o pel pagamento d'una scommessa.

L. 1, *cod. de aleatoribus.*

1966. I giuochi propri ad esercitare al maneggio dell'armi, le corse a piedi o a cavallo; quelle de' carri, il giuoco della palla, ed altri di tale natura che contribuiscono alla destrezza ed esercizio del corpo, sono eccettuati dalla precedente disposizione.

Il tribunale potrà però rigettare la domanda, qualora la somma gli sembri eccessiva.

L. 2, § 1, *ff. de aleatoribus; l.* 1 *et l.* 3, *cod. eod. tit.*

1967. Il perdente non potrà in verun caso ripetere quanto avesse volontariamente pagato, purchè per parte del vincitore non siavi stato dolo, soperchieria o truffa.

Contr. l. 1, *in pr. cod. de aleatoribus.*

CAPO II.

Del Contratto Vitalizio.

SEZIONE I.

Delle Condizioni richieste per la validità del Contratto Vitalizio.

1968. La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, mediante una somma di danaro, mediante un effetto mobiliare valutabile, o un immobile.

1969. Può altresì essere costituita a titolo sempli-

cemente gratuito, per donazione tra vivi o per testamento: deve in tal caso essere rivestita delle forme prescritte dalla legge.

1970. Nel caso dell'articolo precedente, la rendita vitalizia è soggetta a riduzione, se eccede la quota di cui è permesso di disporre: è nulla, se è fatta a favore di persona incapace di ricevere.

1971. La rendita vitalizia può costituirsi, tanto sulla vita di quello che somministra il danaro, quanto su quella di un terzo che non ha diritto alla rendita.

1972. Essa può costituirsi sopra la vita d'una o più persone.

1973. Può costituirsi a vantaggio di un terzo, benchè un altro ne abbia somministrato il prezzo.

In quest'ultimo caso, quantunque essa abbia il carattere d'una liberalità, non è però soggetta alle formalità richieste per le donazioni; eccettuati i casi di riduzione e di nullità espressi nell'articolo 1970.

1974. Ogni contratto di rendita vitalizia costituita sopra la vita di una persona che al tempo del contratto già fosse defunta, non produce alcun effetto.

1975. Lo stesso ha luogo riguardo al contratto con cui la rendita vitalizia fosse stata stabilita sulla vita di persona inferma, la quale muoja entro venti giorni dalla data del contratto.

1976. La rendita vitalizia può costituirsi in quella misura d'interesse che piacerà alle parti di stabilire.

SEZIONE II.

Degli effetti del Contratto vitalizio fra le Parti contraenti.

1977. Quegli, a vantaggio del quale fu costituita una rendita vitalizia mediante un prezzo, può chiedere lo scioglimento del contratto, se il costituente non gli somministra le cautele stipulate per l'esecuzione.

1978. La sola mancanza del pagamento delle annualità decorse non autorizza quello in di cui favore è costituita la rendita vitalizia, a chiedere il rimborso del capitale, o a rientrare in possesso del fondo alienato; egli non ha che il diritto di far sequestrare e di far vendere i beni del suo debitore, e d'instare perchè venga ordinato, quando il debitore non vi acconsenta, che col prodotto della vendita si faccia l'impiego d'una somma bastante per soddisfare le annualità arretrate.

1979. Il costituente non può liberarsi dal pagamento della rendita, con offrire il rimborso del capitale, e con rinunciare alla ripetizione delle annualità pagate: egli è tenuto a corrispondere la rendita durante tutta la vita della persona o delle persone sopra la vita delle quali fu costituita, qualunque sia la durata della vita di tali persone, e per quanto onerosa abbia potuto divenire la prestazione della rendita.

1980. La rendita vitalizia è dovuta al proprietario in proporzione del numero dei giorni che ha vissuto.

Se però si è convenuto che fosse pagata anticipatamente, la rata anticipata s'acquista dal giorno in cui è scaduto il pagamento.

1981. Non può stipularsi che la rendita vitalizia non sia soggetta a sequestro, se non quando essa è costituita a titolo gratuito.

1982. Non s'estingue la rendita vitalizia colla morte civile del proprietario; deve continuarsene il pagamento durante tutta la sua vita naturale.

1983. Il proprietario d'una rendita vitalizia non può chiedere le annualità, se non giustificando l'esistenza sua, o della persona sopra la cui vita è stata costituita.

TITOLO XIII.

Del Mandato.

CAPO I.

Della Natura e della Forma del Mandato.

1984. Il mandato o procura è un atto con cui una persona attribuisce ad un'altra la facoltà di fare qualche cosa per essa ed in suo nome.

Il contratto non è perfetto che colla accettazione del mandatario.

L. 1, *in pr. ff. de procuratorib.*; *l.* 1, *in pr. ff. mandati.*

1985. Il mandato può farsi o per atto pubblico, o per iscrittura privata, od anche per lettera. Può eziandio farsi verbalmente; ma non è ammessa la prova testimoniale che in conformità del titolo *dei Contratti o delle Obbligazioni convenzionali in genere.*

L'accettazione del mandato può essere tacita, e risultare dall'esecuzione che ne ha data il mandatario.

L. 2, *ff. de obligationibus et actionibus*; *l.* 1, § 1 *et* 2, *ff. mandati.*

1986. Il mandato è gratuito, quando non vi sia patto in contrario.

L. 1, § 4, *l.* 6, *in pr. ff. mandati.* — *Instit.* § 13, *de mandato.*

1987. Il mandato è o speciale e per un affare, o per certi affari solamente, ovvero è generale per tutti gli affari del mandante.

L. 1, § 1, *ff. de procuratoribus.*

1988. Il mandato concepito in termini generali non comprende che gli atti di amministrazione.

Quando si tratti d'alienare, ipotecare o fare altri atti di dominio, il mandato deve essere espresso.

L. 63, *ff. de procuratoribus*; *l.* 60, *ff. tit. eod.*; *l.* 16, *cod. eod.*

1989. Il mandatario non può fare cosa alcuna oltre ciò che è nei limiti del suo mandato: la facoltà di transigere non comprende quella di compromettere in altri.

L. 5, in pr., l. 41, ff. mandati. — Instit. § 8, de mandato.

1990. Le donne ed i minori emancipati possono essere scelti per mandatarj; ma il mandante non ha azione contro il mandatario minore se non giusta le regole generali relative alle obbligazioni dei minori, e contro la donna maritata che abbia accettato il mandato senza l'autorizzazione del marito, se non a tenore delle regole stabilite nel titolo *Del Contratto di matrimonio, e dei Diritti rispettivi de' conjugi.*

L. 3, § 11, l. 4, l. 25, ff. de minoribus.

CAPO II.

Delle Obbligazioni del Mandatario.

1991. Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato sino a che ne resta incaricato, ed è responsabile per i danni ed interessi risultanti dal suo inadempimento.

È parimenti tenuto a terminare l'affare già incominciato al tempo della morte del mandante, se dal ritardo possa derivarne pericolo.

L. 22, § 11, l. 5, § 1, l. 8, § 10, l. 27, § 2, ff. mandati; l. 16, cod. eod. tit. — Instit. § 11, de mandato.

1992. Il mandatario è responsabile non solamente per il dolo, ma anche per le colpe commesse nell'esecuzione del mandato.

Tale responsabilità però riguardo alle colpe è applicata meno rigorosamente a quello il di cui mandato è gratuito, che non sia a colui che riceve una mercede.

L. 11, l. 13, cod. mandati; l. 8. § 10, ff. eod. tit.; l. 23, ff. de regulis juris; l. 12, § 10, ff. mandati.

1993. Qualunque mandatario deve render conto del suo operato, e corrispondere al mandante tutto

quello che ha ricevuto in forza della sua procura, quand'anche ciò che ha ricevuto non fosse dovuto al mandante.

L. 20, *in pr.*; *l.* 10, § 8, *ff. mandati.*

1994. Il mandatario è risponsabile per colui che ha sostituito nella sua incombenza,

1.° Quando non gli fu accordata la facoltà di sostituire alcuno;

2.° Quando una tale facoltà gli fu concessa senza indicazione della persona, e che quella che ha eletto era notoriamente incapace o insolvibile.

In tutti i casi, può il mandante direttamente agire contro la persona che venne sostituita dal mandatario.

L. 21, § 3, *l.* 28, *ff. de negotiis gestiis*; *l.* 4, *cod. eod. tit.*; *l.* 8, § 3, *ff. mandati.*

1995. Quando in un solo atto si sono costituiti più procuratori o mandatarj, non vi ha solidarietà fra essi che in quanto è stata espressa.

L. 59, § 3, *ff. mandati.* — *Novell.* 99, *cap.* 1. — *Authentic. hoc ita, cod. de duobus reis stipulandi.* — *L.* 60, §, 2, *ff. mandati.*

1996. Il mandatario deve corrispondere gl'interessi delle somme che ha impiegate a proprio uso, dalla data del fattone impiego, e di quelle di cui sia rimasto in debito, dal giorno in cui fu costituito in mora.

L. 10, § 3, *ff. mandati.*

1997. Il mandatario, che ha dato alla parte con cui contratta in tale qualità, una bastante notizia delle facoltà ricevute, non è tenuto a garantire per quello che si è operato oltre i limiti del mandato, eccetto che si fosse per ciò personalmente obbligato.

CAPO III.

Delle Obbligazioni del Mandante.

1998. Il mandante è tenuto ad eseguire le obbligazioni contratte dal mandatario, a norma delle facoltà che gli sono state accordate.

Non è tenuto per ciò che il mandatario avesse agito oltre tale facoltà, se non in quanto egli l'abbia espressamente o tacitamente ratificato.

1999. Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni e le spese che questi ha fatte per l'esecuzione del mandato, e deve pagargli la mercede se è stata promessa.

Quando non sia imputabile alcuna colpa al mandatario, non può il mandante dispensarsi dal corrispondere il detto rimborso e pagamento, ancorchè l'affare non fosse riuscito, nè può far ridurre l'ammontare delle spese ed anticipazioni, col pretesto che avrebbero potuto essere minori.

L. 10, § 9, 10 *et* 11, *l.* 12, § 9, *l.* 27, § 4, *l.* 56, § 4, *ff. mandati*; *l.* 4, *et l.* 20, § *unic.*, *cod. mandati*.

2000. Il mandante deve parimente indennizzare il mandatario delle perdite da questo sofferte all'occasione delle assunte incombenze, quando non gli sia imputabile colpa alcuna.

L 26, § 6, *ff. mandati*; *l.* 61, § 5, *ff. de furtis*.

2001. Il mandante deve corrispondere al mandatario gl'interessi delle somme da lui anticipate, dal giorno del comprovato pagamento delle medesime.

L. 19, § 4, *ff. de negotiis gestis*; *l.* 18, *cod. eod. tit.*, *l.* 37, *ff. de usuris*.

2002. Quando il mandatario è stato costituito da più persone per un affare comune, ciascuna di esse è tenuta solidariamente verso il mandatario per tutti gli effetti del mandato.

L. 59, § 3, *ff. mandati*.

CAPO IV.

Delle Diverse Maniere colle quali si estingue il Mandato.

2003. Il mandato si estingue,.

Per la revoca della procura,

Per la rinuncia del mandatario,

Per la morte naturale o civile, per l'interdizione o per la prossima decozione, tanto del mandante, che del mandatario.

L. 12, § 16; *l.* 22, § 11; *l.* 26, *in pr. ff. mandati*; *l.* 15, *cod. eod. tit.*

2004. Il mandante può quando vuole rivocare la procura, e costringere, ove siavi luogo, il mandatario a restituirgli la scrittura privata in cui è contenuta, o l'originale della procura, se fu spedita in minuta, o la copia, se è stata conservata la minuta.

L. 12, § 16, *ff. mandati*.

2005. La revoca della procura notificata soltanto al mandatario non può opporsi ai terzi i quali ignorando la revoca stessa hanno agito con esso, salvo al mandante il regresso contro il mandatario.

L. 12, § 6, *ff. mandati*.

2006. La costituzione d'un nuovo procuratore per lo stesso affare, produce la revoca del primo, dal giorno in cui fu a questo notificata.

L. 31, § 2, *ff. de procuratoribus*.

2007. Il mandatario può rinunciare al mandato, notificando al mandante la sua rinuncia.

Ciò non ostante, se tale rinuncia pregiudica il mandante, dovrà essere indennizzato dal mandatario, eccetto che questi sia nell'impossibilità di continuare nell'esercizio del mandato, senza soffrire egli stesso un considerevole pregiudizio.

L. 22, § 11; *l.* 23, *l.* 24, *l.* 25, *ff. mandati*.

2008. È valido ciò che fa il mandatario nel tempo che ignora la morte del mandante, o una delle altre cause per le quali cessa il mandato.

L. 26, *in pr. ff. mandati*.

2009. Ne' premessi casi le obbligazioni contratte dal mandatario hanno esecuzione riguardo ai terzi che sono in buona fede.

L. 26, § 1, *ff. mandati*; *l.* 77, § 6, *ff. de legatis* 2.

L. 19, § 3, *ff. de donationibus; l.* 58, *in pr.*, *ff. mandati*.

2010. In caso di morte del mandatario, i suoi eredi devono darne l'avviso al mandante, e provvedere frattanto a ciò che le circostanze richieggono per l'interesse di questo.

Argum. ex l. 40, *ff. pro socio*.

TITOLO XIV.

Della Fidejussione.

CAPO I.

Della Natura e dell' Estensione delle Fidejussioni.

2011. Quegli che si costituisce sicurtà per un'obbligazione si sottopone verso il creditore a soddisfare la stessa obbligazione, qualora il debitore non la adempisca egli medesimo.

Instit. lib. 13, *tit.* 22, *in pr.* — *L.* 1, § 8, *ff. de obligationibus et actionibus*.

2012. La fidejussione non può sussistere che per un'obbligazione valida.

Può ciò non ostante prestarsi la fidejussione per un'obbligazione la quale potesse essere annullata in forza d'una eccezione meramente personale all'obbligato, come è il caso della minor età.

L. 178, *ff. de regulis juris; l.* 29, *ff. de fidejussoribus; l.* 25, *ff. eod. tit.; l.* 13, *in pr.*, *ff. de minoribus; l.* 2, *cod. de fidejussoribus minorum*.

2013. La fidejussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, nè essere contratta sotto condizioni più gravi.

Può prestarsi per una parte soltanto del debito, e a condizioni meno onerose.

La fidejussione eccedente il debito, o prestata sotto condizioni più gravi, non è nulla, ma essa è soltanto riducibile alla misura dell'obbligazione principale.

L. 8, § 7, 8, 9, 10, *et* 11, *ff. de fidejussoribus et*

mandatoribus; l. 22, *cod. eod. tit.; l.* 70, *in pr. et* § 1; *l.* 16, § 1, 2 *et* 5; *l.* 34 *et l.* 38, *ff. eod. tit.* — *Instit., lib.* 3, *tit.* 22, § 3.

2014. Può ciascuno rendersi fidejussore senza ordine, ed anche senza saputa di quello per cui si obbliga.

Può anche costituirsi fidejussore non solo del debitore principale, ma anche del suo fidejussore.

L. 30, *ff. de fidejussoribus et mandatoribus.* — *L.* 8, § 12, *ff. de fidejussoribus et mandatoribus.*

2015. La fidejussione non si presume; deve essere espressa, e non può estendersi oltre i limiti ne' quali fu contratta.

L. 6, *cod. de fidejussoribus et mandatoribus.*

2016. La fidejussione indefinita per una obbligazione principale, si estende a tutti gli accessorj del debito, anche alle spese della prima domanda, ed a tutte quelle posteriori alla denuncia fatta al fidejussore.

L. 52, § 2; *l.* 58, *ff. de fidejussoribus et mandatoribus*; *l.* 2, § 11 *et* 12, *ff. de administratione rerum ad civitatem pertinentium.*

2017. Le obbligazioni de' fidejussori passano ai loro eredi ad eccezione di quella relativa all arresto personale, se l'obbligazione era di tal natura per cui il fidejussore vi si fosse sottoposto.

Instit, lib. 3, *tit.* 21, § 2. — *L.* 4, § 1; *l.* 5, *de fidejussoribus et mandatoribus*; *l.* 24, *cod. eod. tit.*

2018. Il debitore obbligato a dare sicurtà deve presentare persona capace di contrattare, che possieda beni sufficienti per cautelare l'oggetto dell'obbligazione, e che sia domiciliata nella giurisdizione del tribunale d'appello in cui deve prestarsi la sicurtà.

L. 3, *ff. de fidejussoribus et mandatoribus.* — *L.* 2, *in pr.*, *et* § 1; *l.* 6, *l.* 7, *ff. qui satisdare cogantur.*

2019. La solvibilità d'un fidejussore non si misura che in rapporto alle sue proprietà fondiarie, eccetto

che nelle materie di commercio, o nel caso in cui il delitto sia tenue.

Non si valutano per tale rapporto gl'immobili litigiosi, nè quelli, sopra dei quali si renderebbe troppo difficile qualunque atto esecutivo, attesa la distanza della loro situazione.

2020. Quando il fidejussore accettato dal creditore, volontariamente o giudizialmente, sia divenuto in appresso insolvibile se ne deve dare un altro.

Questa regola soggiace ad eccezione nel solo caso in cui il fidejussore non sia stato dato che in forza d'una convenzione colla quale il creditore ha voluto per fidejussore quella tale determinata persona.

L. 3, *in fin.*, *ff. de fidejussoribus et mandatoribus*; *l.* 10, § 1, *ff. qui satisdare cogantur*.

CAPO II.

Degli Effetti della Fidejussione.

SEZIONE I.

Dell'effetto della Fidejussione tra il Creditore, ed il Fidejussore.

2021. Il fidejussore non è tenuto a pagare il creditore che in mancanza del debitore principale, il quale deve preventivamente esser escusso sopra i suoi beni, eccetto che il fidejussore abbia rinunciato al beneficio dell'escussione, o che siasi obbligato solidariamente col debitore; nel qual caso l'effetto della sua obbligazione si regola cogli stessi principj stabiliti riguardo ai debiti solidarj.

Novell. 4, *cap.* 1. — *Contr. l.* 3 *et l.* 5, *cod. de fidejussoribus et mandatoribus*.

2022. Il creditore non è tenuto ad escutere il debitore principale, che quando il fidejussore ne faccia istanza ne' primi atti della causa contro di lui promossa.

2023. Il fidejussore che fa istanza per l'escussion

deve indicare al creditore i beni del debitore principale, ed anticipare le spese occorrenti per l'escussione.

Egli non deve indicare beni del debitore principale situati fuori del circondario del tribunale d'appello del luogo in cui deve farsi il pagamento, nè beni litigiosi, nè beni già ipotecati per cautela del debito i quali non siano più in potere del debitore.

Novell. 4, cap. 2.

2024. Qualora il fidejussore abbia fatta l'indicazione dei beni in conformità dell'articolo precedente, ed abbia somministrate le spese occorrenti per l'escussione, il creditore è risponsabile verso il fidejussore fino alla concorrenza dei beni indicati per l'insolvibilità del debitore principale, sopraggiunta a causa d'aver egli differito di procedere giudizialmente.

2025. Quando più persone hanno fatta sicurtà per un medesimo debitore e per uno stesso debito, ciascuna di esse resta obbligata per l'intero debito.

L. 3, cod. de fidejussoribus et mandatoribus; l. 11, § 2, ff. de duobus reis constituendis.

2026. Non ostante, ciascuna di esse può esigere che il creditore divida preventivamente la sua azione, e la riduca alla parte di ciascuno de' fidejussori, qualora non abbia rinunciato al beneficio della divisione.

Quando nel tempo in cui uno dei fidejussori avesse fatto pronunziare la competenza della divisione, ve ne fossero alcuni insolvibili, questo fidejussore è tenuto in proporzione per tale insolvibilità, ma non può essere più molestato per causa delle insolvibilità sopravvenute dopo la divisione.

Instit. lib. 3, tit. 21, de fidejussoribus; l. 10, in pr.; l. 26; l. 51, § 4; l. 48, l. 52, § 1, ff. de fidejussoribus; l. 16, cod. eod.

2027. Se il creditore ha divisa egli stesso e volontariamente la propria azione, non può recedere dalla fatta divisione, quando ancora prima del tempo, in

cui vi ha in tal modo acconsentito, vi fossero dei fidejussori insolvibili.

SEZIONE II.

Degli effetti della Sicurtà fra il Debitore ed il Fidejussore.

2028. Il fidejussore il quale ha pagato, ha il regresso contro il debitore principale, tanto nel caso che la sicurtà siasi fatta con scienza del debitore come senza di lui saputa.

Questo regresso ha luogo tanto per il capitale che per gl' interessi e spese: il fidejussore però non ha regresso che per le spese da esso fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le molestie che ha sofferte.

Egli ha pure il regresso, se vi è luogo, per i danni ed interessi.

L. 10, § 11, *ff. mandati.* — *L.* 18, *cod. mandati.*

2029. Il fidejussore che ha pagato il debito, subentra in tutte le ragioni che aveva il creditore contro il debitore.

2030. Quando vi sono più debitori principali e solidarj di uno stesso debito, il fidejussore che ha fatta sicurtà per tutti, ha contro ciascuno di essi il regresso per ripetere il totale di ciò che pagato.

2031. Il fidejussore che ha pagato una volta, non ha regresso contro il debitore principale che abbia pagato egli pure, qualora non l'abbia avvertito del pagamento da esso fatto; salva la sua azione contro il creditore per la ripetizione.

Quando il fidejussore avrà pagato senza essere pulsato, e senza avere avvertito il debitore principale, non avrà alcun regresso contro di questo nel caso in cui, al tempo del fatto pagamento, il debitore predetto avesse avuto dei mezzi per far dichiarare estinto il debito; salva la sua azione contro il creditore per la ripetizione.

L. 29, § 3, *ff. mandati.*

2032. Il fidejussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore per essere da lui rilevato,

1.° Quando è convenuto giudizialmente per il pagamento;

2.° Quando il debitore è fallito, o si trovi in istato di prossima decozione;

3.° Quando il debitore siasi obbligato di liberarlo dalla sicurtà in un tempo determinato;

4.° Quando il debito sia divenuto esigibile per essere scaduto il termine che era stato convenuto pel pagamento;

5.° Al termine di anni dieci, quando l'obbligazione principale non abbia un termine fisso per la scadenza, purchè l'obbligazione principale non fosse di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato, come accade riguardo alla tutela.

SEZIONE III.

Dell'effetto della Sicurtà fra i Confidejussori.

2033. Quando più persone abbiano fatta sicurtà per uno stesso debitore e per un medesimo debito, il fidejussore che ha pagato il debito, ha il regresso contro gli altri mallevadori, per la loro rispettiva porzione:

Questo regresso però non ha luogo che quando il fidejussore abbia pagato in uno dei casi enunziati nell'articolo precedente.

CAPO III.

Della Estinzione delle Sicurtà.

2034. L'obbligazione che risulta dalla sicurtà si estingue per le stesse cause per cui si estinguono le altre obbligazioni.

L. 4, *cod. de fidejussoribus et mandatoribus.*

2035. La confusione che viene ad effettuarsi nella persona del debitore principale e del suo fidejussore, quando divengono eredi l'uno dell'altro, non estin-

gue l'azione del creditore contro colui che ha fatto sicurtà per il fidejussore.

L. 93, § 2 *et ultim.*, *ff. de solutionibus et liberationibus*; *l.* 38, § *ultim. eod tit.*; *l.* 5, *ff. de fidejussoribus et mandatoribus*; *l.* 24, *cod. eod. tit.*

2036. Il fidejussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni le quali competono al debitore principale, e che sono inerenti al debito;

Ma non può opporre quelle che sono puramente personali al debitore.

L. 32, *ff. de fidejussoribus et mandatoribus*; *l.* 7, § 1, *et l.* 19, *ff. de exceptionibus et praescriptionibus*; *l.* 11, *cod. eod. tit.* — *Instit.*, § 4, *lib.* 4, *tit.* 14 — *L.* 42, § 1, *ff. de jurejurando.* — *L.* 13, *ff. de minoribus*; *l. cod. de fidejussoribus minorum*; *l.* 23, *ff. de fidejussoribus et mandatoribus*; *l.* 89, *ff. de adquirenda vel omittenda haereditate.*

2037. Il fidejussore è liberato, allorchè per fatto del creditore non può avere effetto a favore del fidejussore medesimo il subingresso nelle ragioni, ipoteche e privilegi del creditore.

2038. Quando il creditore accetta volontariamente un immobile o qualunque altro effetto in pagamento del debito principale, il fidejussore resta liberato, quantunque il creditore ne soffra in seguito l'evizione.

Argum. ex l. 54, *ff. de solutionibus et liberationibus*; *l.* 43, *ff. eod. tit.*; *l.* 47, *ff. de verborum significatione.*

2039. La semplice proroga del termine accordato dal creditore al debitore principale, non libera il fidejussore, il quale può, in questo caso, agire contro il debitore per costringerlo al pagamento.

V. *Argum. ex l.* 13, § 11, *ff. locati conducti*; *l.* 7, *cod. eod.*; *l.* 62, *ff. de fidejuss. et mandatorib.*

CAPO IV.

Della Sicurtà Legale e della Sicurtà Giudiziaria.

2040. Qualora una persona venga obbligata dalla legge o dal giudice a dare una sicurtà, il mallevadore offerto deve adempire alle condizioni prescritte negli articoli 2018 e 2019.

Trattandosi d'una sicurtà giudiziaria, il mallevadore deve inoltre essere tale da potersi personalmente arrestare.

2041. Quegli che non può trovare una sicurtà, viene ammesso a dare in vece un pegno sufficiente ad assicurare il credito.

2042. Il mallevadore giudiziario non può domandare l'escussione del debitore principale.

2043. Quegli che si è reso soltanto garante del fidejussore giudiziario, non può domandare l'escussione del debitore principale e del fidejussore.

TITOLO XV.

Delle Transazioni.

2044. La transazione è un contratto con cui le parti pongono fine ad una lite già incominciata, o prevengono una lite che sia per nascere.

Questo contratto deve essere ridotto in iscritto.

L. 1, ff. de transactionibus; l. 2, l. 38, cod. eod. tit.

2045. Per transigere è necessario che si abbia la capacità di disporre degli oggetti cadenti nella transazione.

Il tutore non può transigere per il minore o per l'interdetto se non in conformità dell'articolo 467 del titolo *della Minore età, della Tutela e dell'Emancipazione*, e nemmeno può transigere col minore divenuto maggiore, sopra i conti della tutela, se non osservate le forme prescritte nell'articolo 472 dello stesso titolo.

I comuni ed i pubblici stabilimenti non possono tran-

sigere che coll'autorizzazione espressa del Governo.

L. 56, *cod. de transactionibus*; *l.* 9, § 3, *ff. eod. tit.*

2046. Si può transigere sopra un diritto civile che provenga da un delitto.

La transazione non è di ostacolo al procedimento per parte del pubblico ministero.

L. 18, *cod. de transactionibus*.

2047. Alle transazioni si può aggiungere una pena contro colui che manchi di adempire alle medesime.

L. 17, *cod. de transactionibus*.

2048. La transazione non si estende oltre quello che ne forma l'oggetto: la rinuncia fatta a tutte le ragioni, azioni e pretensioni comprende soltanto ciò che è relativo alle controversie le quali hanno dato luogo alla transazione.

L. 5, *l.* 9, § 1 *et* 3, *ff. de transactionibus*; *l.* 5 & 31, *cod. eod. tit.*

2049. Le transazioni non pongono fine che alle controversie, le quali sono state contemplate, sia che le parti abbiano manifestata la loro intenzione con espressioni speciali o generali, o che risulti tale intenzione per una necessaria conseguenza di ciò che è stato espresso.

L. 9, § 1, *ff. de transactionibus*; *l.* 3, § 1, *eod. tit.* — *Argum. ex l.* 47, § 1, *ff. de pactis*. — *L.* 12, *ff. de transactionibus*.

2050. Colui che ha transatto sopra una ragione sua propria, se acquista in appresso una simile ragione da altra persona, non resta obbligato dalla transazione precedente per la ragione nuovamente acquistata.

L. 9, *in pr.*, *ff. de transactionibus*.

2051. La transazione fatta da uno degli interessati non obbliga gli altri, e non può essere opposta da essi.

L. 3, § 2; *l.* 9, *ff. de transactionibus*, *l.* 1, *cod. eod.*

bit.; *l.* 1, *cod. res inter alios acta*; *l.* 27, § 4; *l.* 10, *l.* 17, *ff. de pactis*; *l.* 26, *cod. eod. tit.*

2052. Le transazioni hanno fra le parti l'autorità di una sentenza inappellabile.

Non possono impugnarsi per causa d'errore di diritto, o di lesione.

L. 10, *l.* 20, *l.* 16, *l.* 39, *cod. de transactionibus*; *l.* 19, *l.* 33, *ff. eod. tit.*

2053. Ciò non ostante può rescindersi una transazione nel caso d'errore sulla persona, o sopra l'oggetto della controversia.

Può rescindersi in tutti i casi in cui siavi intervenuto dolo o violenza.

L. 9, § 2, *ff. de transactionibus*; *l.* 13, *l.* 22, *l.* 30, *l.* 35, *cod. eod. tit.* — V. *l.* 1, *l.* 9, *ff. de jur. et fact. ignorant.*; *l.* 12, *cod. eod.*

2054. Vi è egualmente luogo a rescindere una transazione che sia stata fatta in esecuzione d'un titolo nullo, purchè le parti non abbiano espressamente trattato della nullità.

Argum. ex l. 51, *in pr.*, *ff. de pactis*; *ex l.* 42, *in fin.*, *cod. eod. tit.*

2055. La transazione fatta sopra documenti che si sono in seguito riconosciuti falsi, è intieramente nulla.

L. 42, *cod. de transactionibus.*

2056. È parimenti nulla la transazione d'una lite che fosse finita con sentenza passata in giudicato della quale le parti o una di esse non avessero notizia.

Quando la sentenza ignorata dalle parti fosse ancora appellabile, la transazione sarà valida.

L. 7, *in pr.*; *l.* 11, *ff. de transactionibus*, *l.* 32, *cod. eod. tit.*; *l.* 23, § 1, *ff. de condictione indebiti*. Paul. *sentent. lib.* 1, *tit.* 1, § 5.

2057. Nel caso in cui le parti abbiano transatto generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi

fra loro, i documenti ad esse sconosciuti o scoperti posteriormente non costituiscono un titolo per chiedere la rescissione, salvo che siano occultati per fatto d'una delle parti medesime.

Ma la transazione è nulla quando essa non riguardi che un solo oggetto, e resti provato dai documenti nuovamente scoperti, che una delle parti non avesse alcuna ragione sopra lo stesso oggetto.

L. 19, *cod. de transactionib.* — *L.* 51, *ff. de pactis.*

2058. Nelle transazioni si devono correggere gli errori di calcolo.

L. unic., cod. de errore calculi. — V. *tot. l.* 8, *ff. de transactionib.*

TITOLO XVI.

Dell'arresto Personale in Materia Civile.

2059. Nelle materie civili l'arresto personale ha luogo per causa di stellionato.

Lo stellionato si commette col vendersi od ipotecarsi un immobile da quello che sa di non esserne il proprietario;

Si commette ancora coll'asserire come liberi i beni già ipotecati, o col dichiarare ipoteche minori di quelle delle quali sono aggravati gli stessi beni.

L. 3, § 1, *ff. stellionatus; l.* 1, 2, *et* 4, *cod. de crimine stellionatus.*

2060. L'arresto personale ha similmente luogo,

1.° Per il deposito necessario;

2.° Nel caso di reintegrazione in possesso pel rilascio giudizialmente ordinato d'un fondo il cui proprietario fu spogliato con vie di fatto; per la restituzione dei frutti percepiti durante l'indebito possesso, e il pagamento dei danni ed interessi aggiudicati al proprietario;

3.° Per la ripetizione del danaro consegnato a persona pubblica a ciò destinata;

4.° Per la presentazione delle cose depositate presso i sequestrarj, commissarj ed altri custodi;

5.° Contro i fidejussori giudiziarj e contro i fidejussori dei debitori che possono essere costretti al pagamento coll'arresto personale, quando però tali fidejussori siansi a ciò sottoposti;

6.° Contro tutti i pubblici officiali per la presentazione delle loro minute allorchè viene ordinata;

7.° Contro i notaj, patrocinatori ed uscieri, per la restituzione dei documenti ad essi affidati, e del danaro ricevuto dai clienti, in conseguenza delle loro funzioni.

2061. Coloro che con una sentenza proferita in petitorio, e passata in giudicato, sono stati condannati a rilasciare un fondo, e che ricusano di obbedirvi, possono in forza di una seconda sentenza essere arrestati quindici giorni dopo l'intimazione della prima sentenza fatta ad essi in persona, o al loro domicilio.

Se il fondo o la possessione è distante più di cinque miriametri dal domicilio della parte condannata, vi si aggiungerà al termine dei quindici giorni quello di un giorno per ogni cinque miriametri.

2062. L'arresto personale non può ordinarsi contro i conduttori per il pagamento dei fitti dei beni rustici, se ciò non è stato espressamente stipulato nell'atto di locazione.

Può nondimeno decretarsi l'arresto personale contro i detti conduttori ed i coloni parziarj, se, in fine della locazione, non rassegnino il bestiame dato loro a soccida, le sementi, e gli istromenti aratorj che sono stati a loro affidati, eccetto che provino che la mancanza di tali effetti non derivi dal loro fatto e colpa.

2063. Fuori dei casi determinati dagli articoli precedenti, o che potrebbero esserlo in avvenire da una legge formale, è vietato a tutti i giudici di pronunciare l'arresto personale, a tutti i notaj e cancellieri di riceve-

re atti nei quali venisse ciò stipulato, ed a tutti gl'Italiani di acconsentire a simili atti, ancorchè fatti in paese estero; il tutto sotto pena di nullità, spese, danni ed interessi

2064. Non si può parimenti ne'casi sopra espressi ordinare l'arresto personale contro i minori.

2065. Non può ordinarsi per una somma minore di trecento lire.

2066. Non può ordinarsi contro i settuagenarj, contro le fanciulle e le donne, che per il caso di stellionato.

Basta che sia incominciato l'anno settantesimo, perchè i settuagenarj godano del beneficio loro accordato.

L'arresto personale per causa di stellionato non ha luogo contro le mogli durante il matrimonio, che quando sono separate di beni, o quando possiedono beni dei quali si sono riservata la libera amministrazione, e rispetto soltanto alle obbligazioni, che riguardano tali beni.

Le mogli che, essendo in comunione, si saranno obbligate unitamente o solidariamente co'loro mariti, non potranno essere imputate di stellionato per causa di questi contratti.

2067. L'arresto personale anche nei casi nei quali è autorizzato dalla legge, non può aver luogo che in forza di una sentenza.

2068. L'appellazione non sospende l'arresto personale pronunciato con sentenza provvisionalmente esecutoria prestandosi cauzione.

2069. L'esecuzione del decreto d'arresto personale non toglie, e non sospende il procedimento nè gli atti esecutivi sui beni.

2070. Non è con ciò derogato alle leggi particolari che autorizzano l'arresto personale nelle materie di commercio, nè alle leggi di polizia correzionale, nè a

quelle concernenti l'amministrazione del danaro pubblico.

TITOLO XVII.

Del Pegno in genere.

2071. Il pegno in genere è un contratto, con cui il debitore dà al suo creditore una cosa per sicurezza del debito.

2072. Quando sia data una cosa mobile ritiene il nome di *pegno*.

Quando sia data una cosa immobile, si chiama *anticresi*.

L. 238, § 2, *ff. de verborum significatione*. — *Instit. de actionibus*, § 7. — *L.* 5, § 1, *ff. de pignoribus et hypothecis*; *l.* 9, § 2, *ff. de pigneratitia actione*.

CAPO I.

Del Pegno.

2073. Il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare sulla cosa pignorata, con privilegio e prelazione agli altri creditori.

L. 9, *l.* 14, *cod. de distractione pignorum*. — *L.* 18, § 2, *ff. de pigneratitia actione*.

2074. Questo privilegio non ha luogo che quando vi è un atto pubblico, o scrittura privata debitamente registrata, che contenga la dichiarazione della somma dovuta, come pure la specie, e la natura delle cose date in pegno, e vi sia annesso uno stato della loro qualità, peso, e misura.

Tuttavia la riduzione dell'atto in iscrittura, e la sua registrazione non sono richieste, se non quando si tratti di un oggetto eccedente il valore di centocinquanta lire.

2075. Il privilegio accennato nel precedente articolo non ha luogo sopra mobili incorporali, come sono i crediti *mobiliari*, che quando il pegno risulta da atto

pubblico, o da scrittura privata registrata, e notificata al debitore della cosa data in pegno.

L. 3, *cod. de novationibus et delegationibus*.

2076. In ogni caso il privilegio non sussiste sul pegno, se non in quanto lo stesso pegno sia stato consegnato, e sia rimasto in potere del creditore, o di un terzo eletto dalle parti.

L. 2, *l.* 4, *cod. de remissione pignoris*; *l.* 4, *l.* 8, § 11, *ff. de pignoribus et hypothecis*; *l.* 158, *ff. de regulis juris*.

2077. Il pegno può essere dato da un terzo per il debitore.

L. 16, § 1; *l.* 20, *ff. de pigneratitia actione*. — *L.* 1, *cod. si aliena res pignori data sit*.

2078. Il creditore non può disporre del pegno pel non effettuato pagamento; gli è però salvo il diritto di far ordinare giudizialmente che il pegno rimarrà preso di se in pagamento, e fino alla concorrenza del debito, a norma della stima fatta per mezzo de' periti; oppure che sarà venduto all'incanto.

È nullo qualunque patto, il quale autorizzi il creditore ad appropriarsi il pegno, o a disporne senza le formalità superiormente prescritte.

L. 4, *l.* 14, *cod. de distractione pignorum*; *l. ult.*, § 1, *cod. de jure domini impetrando*. — *L.* 1, *l. ultim. cod. de pactis pignorum et de lege commissoria*; *l.* 16, § *ultim. de pignoribus et hypothecis*; *l.* 81, *ff. de contrahenda emptione*.

2079. Il debitore fino a che non abbia sofferta la spropriazione, ove siavi luogo, ritiene la proprietà del pegno, il quale non rimane presso del creditore che come un deposito per cauzione del suo privilegio.

L. 35, § 1, *ff. de pigneratitia actione*; *l.* 21, § 2, *ff. de pignoribus et hypothecis*; *l.* 9, *cod. eod. tit.*

2080. Il creditore è risponsabile, secondo le regole stabilite nel titolo *dei Contratti e delle Obbligazioni*

convenzionali in genere, della perdita o del deterioramento del pegno avvenuto per sua negligenza.

Il debitore deve dal suo canto compensare al creditore le spese utili e necessarie da questo fatte per la conservazione del pegno.

L. 13, § 1; *l.* 8, *l.* 25, *ff. de pigneratitia actione*; *l.* 19, *cod. de pignoribus et hypothecis*: *l.* 30, *l.* 14, *ff. eod. tit.*; *l.* 5, *l.* 6, *l.* 8, *l.* 9, *l.* 27, *cod. eod. tit.*

2081. Se si tratti d'un credito dato in pegno, e che questo credito produca interessi, il creditore deve imputare tali interessi in quelli che possono essergli dovuti.

Se il debito, per la cui cauzione si è dato in pegno un credito, non produca per se stesso interessi, l'imputazione si fa sopra il capitale del debito.

L. 1, *l.* 2, *l.* 3, *ff. de pigneratitia actione*; *l.* 5, § 2 *et* 3, *ff. de solutionibus et liberationibus*.

2082. Eccettuato il caso che il creditore pignoratario abusi del pegno, il debitore non può pretenderne la restituzione se non dopo di avere intieramente pagato il capitale, gl'interessi e le spese del debito, a cauzione del quale è stato dato il pegno.

Se il medesimo debitore avesse contratto un altro debito collo stesso creditore posteriormente alla tradizione del pegno, e fosse tale debito divenuto esigibile, prima che si facesse luogo al pagamento del primo debito, il creditore non potrà costringersi a rilasciare il pegno, prima che venga intieramente soddisfatto per ambi i crediti, ancorchè non siasi stipulato di sottoporre il pegno al pagamento del secondo debito.

L. unica cod. etiam ob chirographariam pecuniam.

2083. Il pegno è indivisibile, non ostante la divisibilità del debito tra gli eredi del debitore, o fra quelli del creditore.

L'erede del debitore che ha pagato la sua parte del debito, non può domandare la restituzione della sua

parte del pegno sino a che non sia intieramente soddisfatto il debito.

Vicendevolmente, l'erede del creditore che ha esatto la sua parte del credito, non può restituire il pegno in pregiudizio de' di lui coeredi non ancora soddisfatti.

L. 8, § 2; *l.* 9, § 3, *l.* 11, *ff. de pigneratitia actione; l.* 2, *cod. debitorem venditionem pignoris.*

2084. Le precedenti disposizioni non sono applicabili nè alle materie commerciali, nè agli stabilimenti autorizzati a far prestanze sopra pegni, riguardo ai quali si osservano le leggi e regolamenti che sono ad essi particolari.

CAPO II.

Dell' Anticresi.

2085. L'anticresi non può stabilirsi che mediante scrittura.

Il creditore in virtù di questo contratto non acquista che la facoltà di percepire i frutti dell'immobile, sotto la condizione d' imputarli annualmente a sconto degl'interessi, se gli sono dovuti, e quindi del capitale del suo credito.

L. 11, § 1, *ff. de pignoribus et hypothecis; l.* 33, *et l.* 39, *ff. de pigneratitia actione.*

2086. Il creditore, quando non siasi convenuto diversamente, è tenuto a pagare le contribuzioni e gli aggravj annui dell'immobile che tiene in anticresi.

Deve pure sotto pena dei danni ed interessi provvedere alla manutenzione, ed alle riparazioni utili e necessarie dell'immobile, salva ad esso la ragione di prededurre sopra i frutti tutte le spese relative a questi diversi oggetti.

Argum. ex l. 36, § 5, *ff. de haereditatis petitione.*

2087. Il debitore non può ripetere il godimento dell'immobile che ha dato in pegno fruttifero, prima che abbia soddisfatto interamente il debito.

Ma il creditore che vuole liberarsi dagli obblighi enunziati nell'articolo precedente, può sempre costringere il debitore a riprendere il godimento del suo immobile, purchè il creditore medesimo non abbia rinunziato a questo diritto.

V. *argum. ex l.* 9, § 3, *ff. de pigneratitia actione.* — *Argum. ex l.* 2, *cod. debitorem venditionem pignoris.*

2088. Il creditore non diventa proprietario dell'immobile per la sola mancanza del pagamento nel termine convenuto; qualunque patto in contrario è nullo: in mancanza di pagamento può domandare con mezzi legali che ne sia tolta la proprietà al suo debitore.

L. 1, *cod. de pactis pignorum et de lege commissoria.*

2089. Quando le parti abbiano stipulato che i frutti si compenseranno cogl'interessi, in tutto, o fino ad una determinata concorrenza, questa convenzione viene eseguita come qualunque altra che non sia vietata dalle leggi.

L. 17, *cod. de usuris.*

2090. Le disposizioni degli antecedenti articoli 2077 e 2083 sono applicabili al pegno fruttifero egualmente che al semplice pegno.

2091. Quanto è stato prescritto nel presente capo, non porta verun pregiudizio alle ragioni che potessero spettare ai terzi sopra gl'immobili dati a titolo *d'anticresi*.

Se il creditore, munito di questo titolo, avesse per altra causa privilegi od ipoteche legalmente stabilite e conservate sopra lo stesso immobile, egli le esperimenta nel grado che gli compete e come qualunque altro creditore.

TITOLO XVIII.

Dei Privilegi e delle Ipoteche.

CAPO I.

Disposizioni generali.

2092. Chiunque siasi obbligato personalmente, è tenuto ad adempire alle contratte obbligazioni sotto la garanzia di tutti i suoi beni mobili ed immobili, presenti e futuri.

2093. I beni del debitore sono la garanzia comune de' suoi creditori, ed il prezzo si comparte fra essi per contributo, quando non vi siano cause legittime di prelazione fra i creditori.

L. 6, *cod. de bonis auctoritate judicis possidendis.*

2094. Le cause legittime di prelazione sono i privilegi e le ipoteche.

CAPO II.

Dei Privilegi.

2095. Il privilegio è un diritto che la qualità del credito attribuisce ad un creditore per essere preferito agli altri creditori anche ipotecarj.

2096. Fra i creditori privilegiati, la preferenza viene regolata secondo le diverse qualità de' privilegi.

L. 32, *ff. de rebus auctoritate judicis possidendis.*

2097. I creditori privilegiati che sono nel medesimo grado, sono pagati in proporzione eguale.

2098. Il privilegio dipendente dai diritti del tesoro pubblico, ed il grado in cui può esercitarsi, sono regolati dalle leggi che riguardano tali diritti.

Ciò non ostante il tesoro pubblico non può ottenere alcun privilegio in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi anteriormente.

2099. I privilegi possono essere costituiti sopra beni mobili, o sopra beni immobili.

SEZIONE I.

Dei Privilegi sopra i mobili.

2100. I privilegi sono o generali, o speciali sopra certi mobili.

§. I.

Dei Privilegi generali sopra i mobili.

2101. I crediti privilegiati sopra la generalità dei mobili sono quelli enunziati in appresso, e si esperimentano con l'ordine seguente:

1.° Le spese giudiziali;

2.° Le spese funerarie;

3.° Tutte le spese dell'ultima infermità, in proporzione eguale fra quelli cui sono dovute;

4.° I salarj delle persone di servizio per l'anno scaduto e quelli dovuti per l'anno corrente;

5.° Le somministrazioni di sussistenza fatte al debitore ed alla sua famiglia: cioè, per li sei ultimi mesi, dai venditori al minuto, come i fornaj, macellai e simili; e per l'ultimo anno, dai padroni di locanda e mercanti all'ingrosso.

L. 45, l. 14, § 1, ff. de religiosis et sumptibus funerum; l. 17, ff. de rebus auctoritate judicis possidendis

§. II.

Dei privilegi sopra determinati mobili.

2102. I crediti privilegiati sopra determinati mobili sono;

1.° Le pigioni ed i fitti degl'immobili, sopra i frutti raccolti nell'anno, e sopra il valore di tutto ciò che serve a mobiliare la casa appigionata, o l'affittanza, e di tutto ciò che serve alla coltivazione dei fondi affittati, cioè, per quanto è scaduto ed è per iscadere, se i contratti di locazione siano per atto autentico, ovvero essendo per iscrittura privata, abbiano una data certa; ed in questi due casi, gli altri creditori hanno il diritto di locare nuovamente la casa o la possessione

per il tempo che rimane al termine del contratto, e di convertire a loro vantaggio le pigioni o i fitti, col peso però di pagare al proprietario tutto ciò che gli fosse dovuto;

E per un'annata computabile dalla scadenza dell'anno corrente, quando non esista contratto autentico; o essendo questo per scrittura privata, non siavi data certa.

Lo stesso privilegio ha luogo per le riparazioni *locative*, e per tutto ciò che concerne l'esecuzione del contratto.

Ciò non ostante le somme dovute per le sementi e per le spese della raccolta dell'annata, sono pagate sul prezzo della raccolta medesima, e quelle dovute per gli utensili sopra il prezzo degli utensili stessi. Tanto nel primo che nel secondo caso, esse sono pagate in preferenza al proprietario.

Il proprietario della casa, o del fondo affittato può sequestrare i mobili in essi introdotti, quando siano stati traslocati senza il suo assenso, e conserva sopra essi il suo privilegio, purchè abbia proposta l'azione per rivendicarli nel termine di quaranta giorni, quando si tratti del mobiliare di cui è fornita la possessione, e nel termine di giorni quindici, quando si tratti della mobiglia di una casa;

2.° Il credito sopra il pegno di cui il creditore si trova in possesso;

3.° Le spese fatte per la conservazione della cosa;

4.° Il prezzo degli effetti mobili non pagati, se esistono tuttora in possesso del debitore, tanto che gli abbia comperati con dilazione al pagamento, o senza.

Se la vendita è stata fatta senza dilazione al pagamento, il venditore può ancora rivendicare questi effetti finchè si trovano in possesso del compratore, ed impedirne la rivendita, purchè la domanda per rivendicarli venga proposta entro gli otto giorni dal fatto

le rilascio, e che gli effetti si trovino in quello stato medesimo in cui erano al tempo della consegna.

Il privilegio del venditore non è esercibile però, se non dopo quello del proprietario della casa o del fondo, quando non sia provato che il proprietario fosse informato, che i mobili e gli altri oggetti inservienti alla casa o al fondo affittato non erano di pertinenza del locatario;

Non resta derogato alle leggi e consuetudini commerciali concernenti la rivendicazione;

5.° Le somministrazioni d'un albergatore, sopra gli effetti del viandante che sono stati introdotti nel suo albergo;

6.° Le spese di condotta e quelle accessorie, sopra le cose condotte;

7.° I crediti che risultano per abusi e prevaricazioni commesse dai funzionarj pubblici nell'esercizio delle loro incombenze, sopra i capitali dati in cauzione, sopra gli interessi che ne fossero dovuti.

L. 4, ff. de pactis; l. 4, ff. ex quibus causis pignus tacite contrahitur; l. 5, cod. eod. tit.; l. 5, cod. locati conducti; l. 5, et l. 6, ff. qui potiores in pignore vel hypotheca habentur, — l. 12, ff. de pignoribus et hypothecis. — l. 26, cod. eod. tit. — Argum. ex l. 19, ff. de contrahenda emptione. — Institut. de rerum divisione, § 43. — L. 20, ff. de precario.

SEZIONE II.

Dei Privilegi sopra gl' immobili.

2103. I creditori privilegiati sopra gli immobili sono,

1.° Il venditore sopra l'immobile venduto, per il pagamento del prezzo;

Essendovi più vendite successive, il prezzo delle quali sia dovuto in tutto o in parte, il primo vendi-

tore è preferito al secondo, il secondo al terzo, e così successivamente;

2.° Quelli che hanno somministrato danaro per l'acquisto d'un immobile, purchè sia comprovato autenticamente con l'atto d'imprestito, che la somma era destinata a tale impiego, e con la ricevuta del venditore, che il pagamento del prezzo dell'immobile sia stato fatto col danaro imprestato;

3.° I coeredi sopra gl'immobili dell'eredità pel caso d'evizione dei beni tra essi divisi, e per le compensazioni od il conguaglio delle porzioni ereditarie;

4.° Gli architetti, gl'intraprenditori, i muratori ed altri operaj impiegati nella fabbrica, ricostruzione o riparazione di edifizj, canali, o qualunque altra opera, purchè mediante perito deputato *ex officio* dal tribunale di prima istanza nel cui distretto sono situati gli edifizj, siasi preventivamente steso processo verbale ad oggetto di comprovare lo stato dei luoghi relativamente ai lavori, rapporto ai quali il proprietario avrà dichiarata l'intenzione che si dovessero fare, e che le opere siano state approvate da un perito egualmente nominato *ex officio*, entro sei mesi al più dalla loro ultimazione;

L'ammontare però del credito privilegiato non può eccedere il valore comprovato col secondo processo verbale, e si riduce al maggior valore che ha lo stabile al tempo dell'alienazione e che deriva dai lavori fatti al medesimo.

5.° Quelli che hanno imprestato il danaro per pagare o rimborsare gli operaj, godono dello stesso privilegio, purchè un tale impiego venga comprovato autenticamente coll'atto d'imprestito o con la quitanza degli operaj, come è stato prescritto superiormente per coloro che hanno prestato danaro per l'acquisto d'un immobile.

L. 7, cod. qui potiores in pignore habeantur.—Ar

gum. ex l. 7, cod. communia utriusque judicii; l. 14, cod. familiae erciscundae; l. 66, ff. de evictionibus. -- L. 25, ff. de rebus creditis; l. 1, ff. de cessione bonorum; l. 24, § 1, ff. de rebus auctoritate judicis possidendis.

SEZIONE III.

De' Privilegi che si estendono sopra i mobili e sopra gl' immobili.

2104. I privilegi che si estendono sopra i mobili e gl'immobili sono quelli indicati nell'articolo 2101.

2105. Quando per mancanza *di mobiliare* i privilegiati enunziati nel precedente articolo si presentano per essere soddisfatti sul prezzo d'un immobile in concorso de' creditori privilegiati sopra lo stesso immobile, i pagamenti si eseguiscono coll'ordine seguente:

1.° Per le spese giudiziali ed altre indicate nell'articolo 2101;

2.° Per i crediti specificati nell'articolo 2103.

SEZIONE IV.

Dei modi, coi quali si conservano i Privilegi.

2106. I privilegi sopra gl'immobili non hanno effetto fra i creditori se non in quanto siano stati resi pubblici colla inscrizione sui registri del conservatore delle ipoteche nel modo determinato dalla legge, e dalla data di tale inscrizione sotto le sole seguenti eccezioni.

2107. Sono eccettuati dalla formalità dell'inscrizione i crediti specificati nell'articolo 2101.

2108. Il venditore privilegiato conserva il suo privilegio mediante la trascrizione del titolo che ha trasferito la proprietà nel compratore, e dal quale titolo si provi essergli dovuto il prezzo in tutto o in parte; per tale effetto la trascrizione del contratto fatta dal compratore terrà luogo d'inscrizione per il venditore e per quello che avrà somministrato il danaro pagato, e che in forza del medesimo contratto subentrerà

nelle ragioni del venditore: ciò non ostante il conservatore delle ipoteche sarà tenuto sotto pena di tutti i danni ed interessi verso i terzi, di fare *ex officio* l'inscrizione nel suo registro dei crediti risultanti dall'atto d'alienazione, tanto in favore del venditore, quanto di coloro da cui si è somministrato il danaro; i quali potranno pure far seguire la trascrizione del contratto di vendita, ove non fosse stata fatta, al fine di acquistare l'inscrizione di quanto resta loro dovuto sul prezzo.

2109. Il coerede e condividente conserva il suo privilegio sui beni di ciascuna porzione, e sopra i beni posti all'incanto, per le compensazioni ed i conguagli delle porzioni stesse, o pel prezzo della *licitazione*, mediante l'inscrizione fatta a sua istanza entro sessanta giorni computabili dall'atto della divisione o dell'aggiudicazione col mezzo della *licitazione*, durante il qual tempo non ha luogo alcuna ipoteca sui beni aggiudicati o gravati del conguaglio col mezzo d'incanto, in pregiudizio del creditore del conguaglio medesimo o del prezzo.

2110. Gli architetti, intraprenditori, muratori ed altri operaj impiegati per costruire, ricostruire o riparare edifizj, canali, o altre opere, e quelli che per pagarli e rimborsarli hanno prestato danaro la versione del quale sia comprovata mediante la doppia iscrizione fatta, 1.° del processo verbale comprovante lo stato dei luoghi, 2.° del processo verbale di accettazione, conservano i loro privilegi dalla data dell'inscrizione del primo processo verbale.

2111. I creditori ed i legatarj che dimandano la separazione del patrimonio del defunto, in conformità dell'articolo 878 del titolo *delle Successioni*, conservano riguardo ai creditori degli eredi o rappresentanti il defunto, i loro privilegi sopra i beni immobili dell'eredità, mediante le iscrizioni fatte sopra ciascu-

no di questi beni entro sei mesi dal giorno in cui si è aperta la successione.

Prima della scadenza di questo termine, non può essere costituita con effetto veruna ipoteca sopra i detti beni dagli eredi o rappresentanti il defunto, in pregiudizio dei creditori o legatarj.

2112. Tutti i cessionarj di queste diverse specie di crediti privilegiati esercitano le medesime ragioni dei cedenti, in loro luogo e stato.

2113. Tutti i crediti privilegiati sottoposti alla formalità dell'inscrizione, per i quali non si sono osservate le condizioni superiormente prescritte affine di conservare il privilegio, non lasciano tuttavia d'essere ipotecarj; ma l'ipoteca relativamente ai terzi si misura soltanto dall'epoca delle inscrizioni le quali dovrannno farsi come in appresso.

CAPO III.

Delle Ipoteche.

2114. L'ipoteca è un diritto reale costituito sopra beni immobili vincolati per la soddisfazione d'un'obbligazione.

È di sua natura indivisibile, e sussiste per intiero sopra tutti gl'immobili che si sono obbligati, sopra ciascuno di tali immobili e sopra ogni parte di essi.

Essa resta inerente ai beni presso chiunque passino.

Argum. ex l. 2, cod. si unus ex pluribus haeredibus creditoris. — *L. 12, l. 15, cod. de distractione pignorum.*

2115. L'ipoteca non ha luogo che ne' casi e secondo le forme autorizzate dalla legge.

2116. Essa è legale, o giudiziale, o convenzionale.

2117. L'ipoteca legale è quella che deriva dalla legge.

L'ipoteca giudiziale è quella che procede dalle sentenze o dagli atti giudiziali.

L'ipoteca convenzionale è quella che dipende dalle convenzioni e dalla forma estrinseca degli atti e dei contratti.

2118. Sono soltanto suscettibili d'ipoteca.

1.° I beni *immobiliari* che sono in commercio, ed i loro accessorj riputati come immobili,

2.° L'usufrutto degli stessi beni e dei loro accessorj durante l'usufrutto.

L. 9, § 1, *ff. de pignoribus et hypothecis; l.* 11, § 2; *l.* 13, § 3, *eod. tit.; l.* 16, § 2, *ff. de pigneratitia actione; l.* 15, *ff. qui potiores in pignore habeantur.*

2119. L'ipoteca sopra i mobili non ha luogo quando passano in un terzo.

2120. Il presente Codice non deroga in alcuna parte alle disposizioni delle leggi marittime, concernenti le navi ed i bastimenti di mare,

SEZIONE I.

Dell' Ipoteca legale.

2121. I diritti ed i crediti cui è attribuita l'ipoteca legale, sono,

Quelli delle donne maritate, sopra i beni dei loro mariti;

Quelli dei minori e degli interdetti sopra i beni dei loro tutori;

Quelli della nazione, de' comuni e degli stabilimenti pubblici, sopra i beni degli esattori ed amministratori obbligati a render conto.

L. unica, § 1, *cod. de rei uxoriæ actione; l.* 13, *cod. qui potiores in pignore habeantur. — Novell.* 117, *cap.* 2. — *L.* 20, *cod. de administratione tutorum. — Novell.* 118, *cap.* 5. — *L.* 6, *cod. in quibus causis pignus vel hypotheca tacite contrahitur. — L.* 28, *l.* 46, § 3, *ff. de jure fisci; l.* 2, *cod. in quibus causis pignus vel hypotheca tacite contrahitur; l.* 19, § 1; *l.* 20, *l.* 21, *l.* 22. *ff. de rebus auctoritate judicis possidendis.*

2122. Il creditore cui compete l'ipoteca legale, può ıercitare la sua ragione sopra tutti gl' immobili spet-ıuti al debitore e sopra quelli che potranno appar-ıergli in avvenire, colle modificazioni in appresso piegate.

SEZIONE II.

Dell' Ipoteca giudiziale.

2123. L'ipoteca giudiziale deriva da sentenze defi-itive o provvisorie, proferite, tanto in contraddittorio ıe in contumacia, a favore di chi le ha ottenute. De-va parimente dalle ricognizioni o verificazioni, fatte ı giudizio, delle sottoscrizioni apposte ad un atto di ›bligo esteso in iscrittura privata.

Può esercitarsi sopra gl'immobili attuali del debito-: e sopra quelli che potesse acquistare, salve le mo-ficazioni in appresso determinate.

Le sentenze arbitramentali non producono ipoteca non quando sono rivestite del decreto giudiziale esecuzione.

Non può similmente derivare l'ipoteca dalle sen-nze pronunciate in paese straniero, salvo che sia-› state dichiarate eseguibili da un tribunale del Re-ıo; senza pregiudizio delle disposizioni contrarie che ıssano essere determinate dalle leggi politiche o dai ıttati.

SEZIONE III.

Delle Ipoteche convenzionali.

2124. Non possono contrarre ipoteche convenziona-se non coloro che hanno la capacità di alienare gli ımobili che vi assoggettano..

L. 1, § 1, ff. quae res pignori vel hypothecae datae; ultim., cod. de rebus alienis non alienandis; l. 2, cod. aliena res pignori data sit; l. ult., cod. de pignoribus hypothecis; l. unic., cod. si communis res pignori ita sit.

2125. Quelli che non hanno sull'immobile che una

ragione sospesa da una condizione, o soggetta ad essere risolta in casi determinati, od annullata, non possono stipulare che una ipoteca sottoposta alle medesime condizioni, o alla stessa rescissione.

Argum. ex l. 54, ff. de regulis juris. — L. 31, ff. de pignoribus et hypothecis; l. 3, ff. quibus modis pignus vel hypotheca solvitur.

2126. I beni dei minori, degli interdetti, e degli assenti, finchè il loro possesso è soltanto provvisionale, non possono essere ipotecati, che per le cause e nelle forme stabilite dalla legge, ovvero in forza di sentenze.

L. 5, § 10; l. 13, ff. de rebus eorum qui sub tutela vel cura sunt.

2127. L'ipoteca convenzionale non può stabilirsi che con atto stipulato in forma autentica avanti a due notaj, o avanti ad un notajo e due testimonj.

Contr. l. 4, l. 34, § 1, ff. de pignoribus et hypothecis. — L. 12, cod. eod. tit.; l. 11, cod. qui potiores in pignore habeantur.

2128. I contratti fatti in paese estero non possono produrre ipoteca sui beni esistenti nel regno, quando però non vi siano disposizioni contrarie a questa massima nelle leggi politiche o ne' trattati.

2129. Non vi è ipoteca convenzionale valida fuorchè quella la quale, tanto nell'atto autentico costitutivo del credito, quanto in un atto autentico posteriore, dichiara specialmente la natura e la situazione di ciascun degli immobili attualmente appartenenti al debitore, i quali egli assoggetta all'ipoteca per il credito. Ciascuno de' suoi beni presenti può essere nominatamente sottomesso all'ipoteca.

I beni futuri non possono essere ipotecati.

Contr. l. 1, l. 15, ff. de pignoribus et hypothecis; l. 9, in fin, cod. quae res pignori obligari possunt.

2130. Nondimeno, se i beni presenti e liberi del debitore sono insufficienti per cautelare il credito, può egli, esprimendo tale insufficienza, acconsentire che ciascuno dei beni che acquisterà in avvenire, resti ipotecato a misura de' suoi acquisti.

2131. Parimente nel caso in cui l'immobile o gl'immobili presenti, assoggettati all'ipoteca, perissero, o si deteriorassero, in modo che fossero divenuti insufficienti alla sicurezza del creditore, questi potrà o chiedere al momento il suo rimborso, od ottenere un supplimento all'ipoteca.

2132. Non è valida l'ipoteca convenzionale se non in quanto la somma per cui fu convenuta sia certa e determinata dall' atto: se il credito risultante dall'obbligazione è condizionale relativamente alla sua esistenza, o indeterminato pel suo valore, il creditore non potrà chiedere l'inscrizione della quale si parlerà in appresso, che sino alla concorrenza d'un valore giusta la stima ch'egli espressamente dichiarerà, e che il debitore avrà ragione di ridurre, se vi sarà luogo.

2133. L'ipoteca acquistata si estende a tutti i miglioramenti sopravvenuti nell'immobile ipotecato.

L. 13, *in pr.*, *l.* 16, *in pr. ff. de pignoribus et hypothecis; l.* 18, § 1, *ff. de pigneratitia actione.*

SEZIONE IV.

Dei gradi delle Ipoteche fra loro.

2134. L'ipoteca tanto legale, che giudiziaria o convenzionale, non attribuisce prelazione ai creditori, se non dal giorno dell'inscrizione fatta eseguire dal creditore sui registri del conservatore, nella forma e nel modo prescritti dalla legge, salve le eccezioni spiegate nel seguente articolo.

2135. Esiste l'ipoteca indipendentemente da qualunque inscrizione,

1.° In vantaggio de' minori e degli interdetti, sugli

immobili spettanti al loro tutore per la risponsabilità della di lui amministrazione dal giorno in cui ha accettata la tutela;

2.° A vantaggio delle mogli per ragione della loro dote e convenzioni matrimoniali sopra gl'immobili de' loro mariti, da computarsi dal giorno del loro matrimonio.

La moglie non ha ipoteca pei capitali dotali provenienti da eredità ad essa pervenute, o da donazioni a lei fatte durante il matrimonio, se non dal giorno dell'apertura delle successioni, o dal giorno in cui le donazioni hanno conseguito il loro effetto.

Non ha ipoteca per l'indennità dei debiti da lei contratti unitamente al marito, e pel rinvestimento dei proprj beni alienati, se non dal giorno dell'obbligazione o della vendita.

In verun caso, la disposizione del presente titolo non potrà pregiudicare alle ragioni acquistate da terze persone prima della pubblicazione della presente legge.

Argum. ex l. 20, *cod. de administratione tutorum.* — *L.* 6, *cod. in quibus causis pignus vel hypotheca tacite contrahitur.* — *Novell.* 118, *cap.* 5, — *L.* 13, § 1, *cod. de curatoribus furioso dandis.* — *Argum. ex l. unic.*, § 1, *cod. de rei uxoriae actione.* — *L.* 12, *cod. qui potiores in pignore habeantur.*

2156. Sono però tenuti i mariti ed i tutori a rendere pubbliche le ipoteche delle quali i loro beni sono aggravati, ed a tale effetto a chiedere essi medesimi senz'alcun ritardo all'officio a ciò destinato, le inscrizioni sugl'immobili loro appartenenti, e sopra quelli che loro potranno appartenere in seguito.

I mariti ed i tutori che, avendo omesso di chiedere e di fare eseguire le inscrizioni prescritte nel presente articolo, avranno aderito o lasciato stabilire privilegi o ipoteche sui loro immobili, senza dichiarare espres-

samente che detti immobili erano soggetti all'ipoteca legale delle mogli e de'minori, saranno considerati colpevoli di stellionato, e come tali soggetti all'arresto personale.

2137. I tutori surrogati saranno tenuti sotto la loro risponsabilità personale, e sotto pena di tutti i danni ed interessi, d'invigilare ad oggetto che le inscrizioni siano fatte senza ritardo sopra i beni del tutore, per la di lui amministrazione, ed anche di farle essi medesimi eseguire.

2138. Omettendo i mariti, i tutori, ed i surrogati tutori di far seguire le inscrizioni prescritte dai precedenti articoli, le stesse saranno richieste dal Regio Procuratore presso il tribunale civile del domicilio dei mariti e tutori, o del luogo ove sono situati i beni.

2139. Potranno i parenti, tanto del marito, che della moglie, e quelli del minore, o in mancanza di parenti, gli amici, richiedere le dette inscrizioni; esse potranno domandarsi ancora dalla moglie e dai minori.

2140. Quando, nel contratto di matrimonio, i contraenti d'età maggiore avranno convenuto che non si faccia inscrizione fuori che sopra uno o sopra determinati immobili del marito, gli altri che non saranno indicati per l'inscrizione rimarranno liberi e sciolti dall'ipoteca per la dote della moglie, e per la ricupera delle cose sue proprie, e per i patti nuziali. Non si potrà pattuire che non si faccia alcuna inscrizione.

2141. Lo stesso avrà luogo per gl'immobili del tutore, quando i parenti uniti in consiglio di famiglia saranno stati di parere che non si faccia inscrizione che su determinati immobili.

2142. Nel caso dei due articoli precedenti, il marito, il tutore ed il surrogato tutore, non saranno tenuti a richiedere l'inscrizione che sugl'immobili indicati.

2143. Quando l'ipoteca non sarà stata limitata dal-

l'atto di nomina del tutore, potrà questi, nel caso in cui l'ipoteca generale su i suoi immobili eccedesse notoriamente le sicurezze sufficienti per cautelare la sua amministrazione, domandare che l'ipoteca sia ristretta agl'immobili sufficienti a produrre una piena garanzia a favore del minore.

Si farà la domanda contro il surrogato tutore, e ad essa dovrà precedere il parere del consiglio di famiglia.

2144. Potrà egualmente il marito, col consenso della moglie, e previo il parere di quattro più prossimi parenti di questa, riuniti in consiglio di famiglia, domandare che l'ipoteca generale costituita sopra tutti i suoi immobili per l'assicurazione della dote, dei diritti di ricupera e dei patti matrimoniali, venga ristretta sopra una quantità d'immobili bastanti per l'intiera garanzia dei diritti della moglie.

2145. Non si pronuncierà sentenza sulle domande dei mariti e dei tutori, che sentito il Regio Procuratore, ed in contraddittorio con esso.

Nel caso in cui il tribunale pronunci la riduzione dell'ipoteca a determinati immobili, saranno cancellate le inscrizioni fatte sopra tutti gli altri.

CAPO IV.

Del Modo dell'Inscrizione dei Privilegi e delle Ipoteche.

2146. Le iscrizioni si fanno all'ufficio della conservazione delle ipoteche nel cui circondario sono situati i beni sottoposti al privilegio o all'ipoteca.

Esse non producono alcun effetto, quando siano eseguite entro quel tempo in cui gli atti fatti prima del fallimento sono dichiarati nulli.

Lo stesso ha luogo fra i creditori di un eredità, se l'inscrizione non siasi fatta da uno di essi che dopo aperta la successione, e nel caso in cui l'eredità sia stata accettata col beneficio dell'inventario.

2147. Tutti i creditori inscritti nello stesso giorno hanno fra di essi un'ipoteca dell'istessa data, senza distinzione fra l'inscrizione fatta nel mattino, e quella fatta nella sera, quantunque queste differenze fossero state indicate dal conservatore.

2148. Per fare l'inscrizione, il creditore presenta, o fa presentare, al conservatore delle ipoteche l'originale in minuta, o una copia autentica della sentenza o dell'atto da cui nasce il privilegio o l'ipoteca.

Egli vi unisce due note scritte sopra carta bollata: una delle quali può anche estendersi a' piedi della copia del documento;

Esse contengono,

1.° Il nome, cognome, domicilio del creditore, la sua professione se ne ha, e l'elezione da esso fatta di un domicilio in un luogo qualunque del circondario dell'ufficio;

2.° Il nome, cognome, domicilio del debitore, la professione se ne ha una conosciuta, o un'indicazione individuale e speciale, fatta in modo che il conservatore possa in ogni caso conoscere e distinguere la persona debitrice dell'ipoteca;

3.° La data e la natura del titolo;

4.° L'importo dei crediti capitali espressi nel titolo, o valutati dall'iscrivente, riguardo alle rendite ed alle prestazioni, o ai diritti eventuali, condizionali o indeterminati, nei casi in cui questa valutazione sia prescritta, come pure l'importo degli accessorj di questi capitali, ed il tempo in cui sono esigibili;

5.° L'indicazione della qualità e situazione dei beni sui quali intende di conservare il suo privilegio o ipoteca.

Quest' ultima disposizione non è necessaria nei casi d'ipoteche legali o giudiziali: in mancanza di convenzione, una sola iscrizione, per queste ipoteche, as-

soggetta tutti gli immobili compresi nel circondario dell' ufficio.

2149. Le iscrizioni da farsi sui beni d'un defunto, potranno eseguirsi colla sola indicazione del defunto, come si è detto al numero secondo del precedente articolo.

2150. Il conservatore descrive nel suo registro il contenuto nella nota, e rimette al richiedente, tanto il documento o copia dello stesso, quanto una delle note, a piedi della quale certifica d'aver eseguita l'inscrizione.

2151. Il creditore inscritto per un capitale che produce interessi o annualità, ha diritto d'essere, rapporto ad essi, classificato per due anni soltanto, e per l'anno corrente nello stesso grado in cui è collocata l'ipoteca del capitale, senza pregiudizio delle inscrizioni particolari da farsi, portanti ipoteca per gli arretrati dal giorno della loro data, esclusi quelli conservati in vigore della prima iscrizione.

2152. È in facoltà di quello che ha ottenuto un'iscrizione, come pure dei suoi rappresentanti o cessionarj per atto autentico, di cangiare sul registro delle ipoteche il domicilio da lui prescelto, coll'obbligo di eleggere e indicarne un altro nello stesso circondario.

2153. I diritti d'ipoteca meramente legale, del demanio, dei comuni e dei pubblici stabilimenti, sopra i beni degli amministratori, quelli de' minori o interdetti sui beni dei tutori, delle mogli sui beni dei mariti, saranno inscritti in seguito alla presentazione di due note, contenenti soltanto,

1.° Il nome, cognome, professione e domicilio reale del creditore, e il domicilio che da lui, o per lui, verrà eletto nel circondario;

2.° Il nome, cognome, professione, domicilio, e precisa indicazione del debitore;

3.° La natura dei diritti da conservarsi, l'importare

del loro valore quanto agli oggetti determinati, senza obbligo di determinare quelli che sono condizionali, eventuali o indeterminati.

2154. Le inscrizioni conservano l'ipoteca ed il privilegio per il corso di dieci anni dal giorno della loro data: cessa il loro effetto, se prima della scadenza di detto termine non si sono rinnovate.

2155. Le spese delle inscrizioni sono a carico del debitore, se non vi è stipulazione in contrario, l'anticipazione di esse si fa dall'inscrivente, purchè non si tratti d'ipoteche legali, per l'inscrizione delle quali il conservatore ha regresso contro il debitore. Le spese della trascrizione chiesta dal venditore, sono a carico del compratore.

2156. Le azioni alle quali le inscrizioni possono far luogo contro i creditori, saranno promosse avanti il tribunale competente, con citazione loro fatta personalmente, o all'ultimo loro domicilio indicato nel registro; e ciò si osserverà, non ostante la morte tanto dei creditori, che di quelli presso de' quali avranno eletto il domicilio.

CAPO V.

Della Cancellazione e della Riduzione delle Inscrizioni.

2157. Le inscrizioni si cancellano di consenso delle parti interessate ed a ciò capaci, o in vigore d'una sentenza pronunciata in ultima istanza o passata in giudicato.

2158. Nell'uno e nell'altro caso, coloro che ne richiedono la cancellazione depongono all'ufficio del conservatore copia dell'atto autentico contenente il consenso, o copia della sentenza.

2159. La cancellazione non procedente da reciproco consenso, deve chiedersi al tribunale nella cui giurisdizione si è fatta l'inscrizione, eccetto che tale inscrizione sia stata fatta per garanzia d'una condanna even-

tuale o indeterminata, sulla esecuzione o liquidazione della quale verta giudicio tra il debitore ed il preteso creditore, o essi siano per essere giudicati in un altro tribunale, nel qual caso l'istanza per la cancellazione deve proporsi o rimettersi a questo tribunale.

Ciò non ostante sarà eseguita la convenzione fatta fra il creditore ed il debitore, di proporre, in caso di contesa, la domanda ad un tribunale da loro indicato.

2160. I tribunali devono ordinare la cancellazione, quando l'inscrizione fu fatta senza essere appoggiata ad alla legge, nè ad un titolo, o quando fu fatta in dipendenza d'un titolo il quale sia o irregolare o estinto o soddisfatto, o quando sono legalmente annullate le ragioni di privilegio e d'ipoteca.

2161. Ogni qualvolta le iscrizioni riportate senza limitazione da un creditore il quale, a termini della legge, avrebbe diritto di far inscrivere l'obbligazione sui beni presenti o futuri del suo debitore, cadranno sopra più fondi separati, oltre il bisogno per la cautela de' crediti, avrà il debitore azione per ottener la riduzione delle inscrizioni, o perchè vengano cancellate in quella parte che eccede la conveniente proporzione. In tale proposito si devono osservare le regole di competenza stabilite nell' articolo 2159.

La disposizione del presente articolo non è applicabile alle ipoteche convenzionali.

2162. Sono considerate eccessive le inscrizioni che cadono sopra più fondi, quando il valore d'un solo o di alcuni di essi che sieno liberi, supera più d'un terzo l'importare del credito in capitale ed in legittimi accessorj.

2163. Possono altresì come eccessive ridursi le inscrizioni fatte a seconda della valutazione data dal creditore a crediti i quali, per quanto riguarda l'ipoteca da stabilirsi per la loro sicurezza, non sono stati de-

terminati da alcuna convenzione, e sono di loro natura condizionali, eventuali o indeterminati.

2164. L'eccesso in questo caso è rimesso all'arbitrio del giudice, il quale, a norma delle circostanze, delle probabilità di evento e delle presunzioni di fatto procura di conciliare le ragioni verosimili del creditore con i riguardi di conservare libera al debitore una sostanza proporzionata; senza pregiudizio delle nuove inscrizioni con ipoteca eseguibili dal giorno della loro data quando l'evento avrà fatto ascendere il credito indeterminato ad una somma maggiore.

2165. Il valore degl'immobili di cui deve istituirsi il conguaglio con l'ammontare dei crediti accresciuto di più del terzo, si determina col moltiplicare quindici volte il valore della rendita risultante dalla matrice dei ruoli della contribuzione fondaria, o dalla quota di contribuzione sui ruoli, secondo la porzione che esiste nei comuni ove sono situati i beni fra questa matrice o quota, e la rendita degl'immobili non soggetti a deperimento, e di dieci volte questo valore per gl'immobili che vi sono soggetti. Non ostante potranno i giudici prevalersi ancora degli schiarimenti che possono desumersi da' contratti di locazione non sospetti, dai processi verbali di stima che si fossero precedentemente stesi in epoche non remote, e da altri atti simili, e valutare la rendita alla media proporzione dei resultati di queste diverse notizie.

CAPO VI.

Dell'Effetto de' privilegi e delle Ipoteche contro i Terzi Possessori.

2166. I creditori aventi privilegio od ipoteca inscritta sopra un immobile, ancorchè passi in qualunque altro possessore, ritengono sopra di esso le loro ragioni, per essere collocati e pagati secondo l'ordine dei loro crediti o inscrizioni.

L. 17, ff. de pignoribus et hypothecis. — L. 12, l.

15, *cod. de distractione pignorum*. — *L.* 14, *cod. de obligationibus et actionibus*.

2167. Se il terzo possessore non adempie alle formalità che verranno stabilite in appresso, onde rendere libera la sua proprietà, resta, in vigore della sola inscrizione, obbligato come possessore a tutti i debiti ipotecarj, e gode dei termini e dilazioni accordate al debitore originario.

2168. Il terzo possessore è tenuto nel caso stesso, o a pagare tutti gl'interessi e capitali esigibili, qualunque sia la somma cui possano ammontare, o a rilasciare, senza alcuna riserva, l'immobile ipotecato.

L. 16, § 3, *ff. de pignoribus et hypothecis*.

2169. Tralasciando il terzo possessore di soddisfare pienamente ad una di queste obbligazioni, qualunque creditore ipotecario ha diritto di far vendere a carico di quello l'immobile ipotecato, trenta giorni dopo l'ordine ingiunto al debitore originario, e dopo l'intimazione fatta al terzo possessore di pagare il debito già esigibile o di rilasciare il fondo.

2170 Ciò non ostante il terzo possessore che non è obbligato personalmente per il debito, può opporsi alla vendita del fondo ipotecato di cui gli è stato dato il possesso, quando vi restino altri immobili ipotecati per il debito stesso, i quali siano posseduti dal principale o principali obbligati, e può domandare la precedente escussione, secondo le forme stabilite nel titolo *delle Fidejussioni:* durante tale escussione, si sopprassiede dalla vendita del fondo ipotecato.

2171. L'eccezione dell'escussione non può essere opposta al creditore privilegiato o avente ipoteca speciale sopra l'immobile.

Argum. ex novell. 112, *cap.* 1.

2172. Il rilascio del fondo per soddisfare all'ipoteca, può eseguirsi da qualunque terzo possessore il qua-

le non sia obbligato personalmente per il debito, e che abbia la capacità di alienare.

Argum. ex l. 16, § 3, *ff. de pignoribus et hypothecis*. — V *l.* 2, *cod. de pignorib. et hypothec.*, *l.* 8, *cod si cert. petat*; *l.* 9, *ff. de pignerat. action.*

2173. Può eseguirsi ancora dopo che il terzo possessore avrà riconosciuta l'obbligazione o sarà stato condannato in questa sola qualità: il rilascio del fondo, finchè non è seguita l'aggiudicazione, non impedisce che il terzo possessore possa riprenderlo, pagando l'intero debito e le spese.

2174. Il rilascio del fondo per soddisfare all'ipoteca si eseguisce alla cancelleria del tribunale del distretto ove sono situati i beni, il quale ne accorda il certificato.

Sulla petizione di quello fra gl'interessati che previene, si deputa un amministratore del fondo rilasciato, ed in contraddittorio del suddetto si procede alla vendita secondo le forme prescritte per le spropriazioni.

2175. Le deteriorazioni cagionate dal fatto o dalla negligenza del terzo possessore in pregiudizio dei creditori ipotecarj o privilegiati, danno luogo ad agire contro di esso per l'indennità; egli però non può ripetere le spese e miglioramenti da lui fatti che sino alla concorrenza del valor maggiore, che ne è risultato.

Argum. ex l. 29, § 2, *ff. de pignoribus et hypothecis*.

2176. I frutti dell'immobile ipotecato non sono dovuti dal terzo possessore che dal giorno in cui gli fu intimato di pagare o di rilasciare il fondo, e, se la proposta istanza sia stata abbandonata per lo spazio di tre anni, saranno dovuti soltanto dal giorno della nuova intimazione che sarà fatta.

Argum. ex l. 46, *in pr.*, *ff. de acquirendo rerum dominio*.

2177. Le servitù ed i diritti reali i quali competevano al terzo possessore sopra l'immobile prima che ne prendesse possesso, rivivono dopo il rilascio del fondo o dopo l'aggiudicazione contro lui eseguita.

I suoi creditori particolari esercitano la loro ipoteca secondo il loro grado sopra i fondi rilasciati o aggiudicati, dopo tutti quelli che si trovano inscritti a carico dei precedenti proprietarj.

L. 50, § 1, *ff. de exceptione rei judicatae.*

2178. Il terzo possessore che ha pagato il debito ipotecario, o rilasciato l'immobile ipotecato, o subita la spropriazione del predetto immobile, ha il regresso per essere rilevato, come di ragione, contro il debitore principale.

Argum. ex l. 1, *ff. de evictionibus.*

2179. Il terzo possessore il quale intende di rendere libera la sua proprietà pagando il prezzo del fondo, deve osservare le formalità che saranno stabilite nel capo VIII del presente titolo.

CAPO VII.

Dell' estinzione dei Privilegi e delle Ipoteche.

2180. I privilegi e le ipoteche si estinguono,

1.° Con lo scioglimento dell'obbligazione principale,

2.° Con la rinuncia del creditore all'ipoteca,

3.° Coll'adempimento delle formalità e condizioni prescritte ai terzi possessori per render liberi i beni da essi acquistati;

4.° Con la prescrizione.

La prescrizione si acquista a vantaggio del debitore riguardo ai beni che si trovano in suo potere, trascorso quel periodo di tempo che è determinato per la prescrizione delle azioni che producono l'ipoteca o il privilegio

La prescrizione riguardo ai beni posseduti da un terzo, si acquista da questo col periodo di tempo sta-

bilito per prescrivere il dominio in suo favore: nel caso in cui la prescrizione si appoggi ad un titolo, essa comincia a decorrere dal giorno in cui il titolo predetto sia stato trascritto sui registri del conservatore.

Le inscrizioni fatte eseguire dal creditore non interrompono il corso della prescrizione stabilita dalla legge a favore del debitore o del terzo possessore.

Argum. ex l. 129, § 1, *ff. de regulis juris; l.* 3, *cod. de luitione pignoris. l.* 2, *cod. de partu pignoris; l.* 20, *cod. de pignoribus et hypothecis; l.* 11, § 1, *ff. de pigneratitia actione; l. unic., cod. etiam ob chyrographariam pecuniam; l.* 13, *ff. quibus modis pignus vel hypotheca solvitur. — L.* 5, *ff. quibus modis pignus vel hypotheca solvitur. — L.* 6, *ff. eod. tit.; l.* 2, *cod. si adversus creditorem praescriptio opponitur; l.* 3, *l.* 7; *cod. de praescriptione triginta vel quadraginta annorum. —* V. *l.* 31, *ff. de pignorib. et hypothec.; l.* 31, *ff. quib. mod. pign. vel hypothec. solvit.; —* V. *l.* 8, *ff. quib. mod. pign. vel hypothec. solvit.; l.* 8, *ff. de pigneratit. action.; l.* 16, § 2, *ff. de pignorib. et hypothec.*

CAPO VIII.

Del Modo di render libere le Proprietà dai Privilegi e dalle Ipoteche.

2181. I contratti che trasferiscono la proprietà degl'immobili o dei diritti reali immobiliari, che il terzo possessore vorrà liberare dai privilegi e dalle ipoteche, saranno trascritti per intiero dal conservatore delle ipoteche nel cui circondario i beni si troveranno.

Questa trascrizione si farà sopra un registro destinato a tale effetto, ed il conservatore sarà tenuto di rilasciarne il certificato a chi lo chiederà.

2182. La semplice trascrizione dei titoli translativi di dominio sopra il registro del conservatore, non li-

bera l'immobile dai privilegi e dalle ipoteche sopra di esso esistenti.

Il venditore trasferisce soltanto nell'acquirente la proprietà e le ragioni che egli aveva sulla cosa venduta, con i medesimi privilegi ed ipoteche di cui era gravata.

Argum. ex l. 54, *ff. de regulis juris.* — *L.* 12, *cod. de distractione pignorum.* — *L.* 3. *l.* 10, *cod. de remissione pignoris.*

2183. Se il nuovo proprietario vuole garantirsi dagli effetti de' procedimenti permessi nel capitolo VI del presente titolo, è tenuto prima che sia promossa l'istanza, o dentro un mese al più tardi, da computarsi dalla prima fattagli intimazione, di notificare ai creditori nel domicilio da essi eletto nelle loro iscrizioni,

1.° L'estratto del suo documento contenente soltanto la data e la qualità dell'atto, il nome e l'indicazione precisa del venditore o del donante, la natura, e la situazione della cosa venduta o donata; e trattandosi di un corpo di beni, la sola denominazione generale della tenuta e dei distretti, in cui si trova situata, il prezzo dei carichi formanti parte del prezzo della vendita, o la valutazione della cosa, se questa è stata donata;

2.° L'estratto della trascrizione dell'atto di vendita;

3.° Una tabella in tre colonne, la prima delle quali conterrà la data delle ipoteche e quella delle inscrizioni, la seconda il nome dei creditori, la terza l'ammontare dei crediti inscritti.

2184. L'acquirente o il donatario dichiarerà, col medesimo atto, ch'egli è pronto a soddisfare immediatamente ai debiti ed ai pesi ipotecarj, sino alla concorrenza soltanto del prezzo, senza distinzione di debiti esigibili o non esigibili.

2185. Quando il nuovo proprietario avrà fatta tale notificazione nel termine stabilito, qualunque credi-

tore di cui è inscritto il titolo, può chiedere che l'immobile sia posto all'incanto ed alle pubbliche aggiudicazioni; sotto condizione,

1.° Che tale richiesta venga significata al nuovo proprietario entro quaranta giorni, al più tardi, dopo la notificazione fatta ad istanza di quest'ultimo, aggiungendovi due giorni ogni cinque miriametri di distanza tra il domicilio eletto ed il domicilio reale di ciaschedun creditore istante;

2.° Che essa contenga l'oblazione dell'istante d'accrescere o di far accrescere il prezzo di un decimo al di sopra di quello che sarà stato stipulato nel contratto, o dichiarato dal nuovo proprietario.

3.° Che la stessa notificazione verrà fatta nel medesimo termine al precedente proprietario, debitor principale;

4.° Che l'originale e le copie di tali atti saranno sottoscritte dal creditore istante, o dal suo procuratore a ciò espressamente destinato, il quale, in tal caso, è obbligato di dar copia della sua procura;

5.° Ch'egli si offra a dar cauzione fino alla concorrenza del prezzo e dei carichi.

L'omissione di alcuna di queste condizioni produrrà nullità.

2186. Omettendo i creditori di domandare l'incanto nel termine e nelle forme prescritte, il valore dell'immobile resta definitivamente stabilito nel prezzo stipulato nel contratto, o dichiarato dal nuovo proprietario, il quale o pagando il detto prezzo ai creditori che saranno nel grado d'essere soddisfatti, o facendone deposito, resta liberato, in conseguenza, da ogni privilegio o ipoteca.

2187. In caso di nuova vendita all'incanto, la stessa si eseguirà colle forme stabilite per le spropriazioni forzate, ad istanza, o del creditore che l'avrà richiesta, o del nuovo proprietario.

Il potente esprimerà negli affissi il prezzo stipulato nel contratto, o dichiarato, e la somma maggiore che il creditore si obbligò d'accrescere o di fare accrescere.

2188. L'aggiudicatario è tenuto a restituire all'acquirente o donatario cui fu tolto il possesso, non solo il prezzo della sua aggiudicazione, ma anche le spese e i pagamenti legittimi fatti a causa del suo contratto, quelli della trascrizione sui registri del conservatore, quelli della notificazione, e quelli fatti per ottenere la rivendita.

2189. L'acquirente o il donatario che si mantiene in possesso dell'immobile esposto all'incanto, essendo il maggiore offerente, non è in obbligo di far trascrivere il decreto d'aggiudicazione.

2190. La desistenza del creditore che chiede l'incanto, non può impedire la pubblica aggiudicazione, quand'anche egli pagasse l'importare della fatta obbligazione, a riserva, che ciò non seguisse coll'espresso consenso di tutti gli altri creditori ipotecarj.

2191. L'acquirente che sarà divenuto aggiudicatario, avrà il suo regresso a termini di ragione contro il venditore pel rimborso di ciò ch'eccede il prezzo stipulato nel di lui contratto, e per gli interessi di tale eccedenza, da computarsi dal giorno di ciascun pagamento.

2192. Nel caso in cui il titolo del nuovo proprietario comprendesse mobili ed immobili, ovvero più immobili, gli uni ipotecati, gli altri liberi, situati o nello stesso o in diversi circondarj degli offici, alienati per un solo e medesimo prezzo, o per prezzi distinti e separati, aggregati o non aggregati alla stessa tenuta, il prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate inscrizioni sarà dichiarato nella notificazione dal nuovo proprietario, mediante una stima, se

siavi luogo, ragguagliata sul prezzo totale espresso nel titolo.

Il creditore maggior offerente non potrà, in verun caso, costringersi ad estendere la sua obbligazione, nè sopra il *mobiliare*, nè sopra altri immobili fuori di quelli, che sono ipotecati pel suo credito e situati nel medesimo distretto, salvo il regresso del nuovo proprietario contro i di lui autori per essere tenuto indenne del danno che soffrirebbe, tanto per la divisione degli oggetti contenuti nel di lui acquisto, quanto per quella delle coltivazioni.

CAPO IX.

Del Modo di rendere libere le Ipoteche, quando non esista Inscrizione sui beni dei Mariti e dei Tutori.

2193. Gli acquirenti d'immobili appartenenti ai mariti o a' tutori, quando non esistono inscrizioni sui detti immobili a causa dell'amministrazioni de' tutori, o dei mariti rispetto alle doti, alle ricupere e convenzioni matrimoniali della moglie, potranno togliere le ipoteche, che esistessero sopra i beni da essi acquistati.

2194. A quest'oggetto depositeranno copia del contratto traslativo del dominio debitamente collazionato alla cancelleria del tribunal civile del luogo ove sono situati i beni, e notificheranno con atto intimato, tanto alla moglie o al surrogato tutore, quanto al Regio Procuratore presso il tribunale civile, l'eseguito deposito. L'estratto di questo contratto esprimente la data di esso, i nomi, cognomi, professioni, domicilj dei contraenti, l'indicazione della qualità e della situazione de' beni, il prezzo e gli altri pesi della vendita, sarà e resterà affisso per due mesi nell'aula d'udienza del tribunale: in detto tempo le mogli, i mariti, i tutori, i surrogati tutori, i minori, gli interdetti, i parenti o gli amici, ed il Regio Procuratore, saranno ammessi a chiedere, se vi è luogo, ed a far eseguire

all'officio del conservatore delle ipoteche le inscrizioni sull'immobile alienato, le quali avranno il medesimo effetto come se fossero state fatte nel giorno del contratto di matrimonio, o nel giorno in cui il tutore ha assunta l'amministrazione; tutto ciò senza pregiudizio delle istanze che potessero aver luogo contro i mariti ed i tutori, come fu detto di sopra, a causa delle ipoteche da essi accordate a terze persone senza aver loro dichiarato che gl'immobili erano di già gravati d'ipoteche, per causa di matrimonio o di tutela.

2195. Se nel corso dei due mesi da che venne affisso l'estratto del contratto, non è seguita iscrizione per parte ed in nome delle mogli, minori od interdetti sopra gl'immobili venduti, essi passano all'acquirente senza alcun peso, a causa delle doti, ricupere e convenzioni matrimoniali della moglie, o dell'amministrazione del tutore, e salvo il regresso, ove siavi luogo, contro il marito e contro il tutore.

Se fu fatta inscrizione per parte ed in nome di dette mogli, minori o interdetti, e se esistono creditori anteriori i quali assorbiscano il prezzo in tutto o in parte, l'acquirente è liberato col pagamento del prezzo o di porzion del medesimo da lui fatto ai creditori collocati in grado utile, e le inscrizioni in nome delle mogli minori o interdetti saranno cancellate, o in tutto o sino alla debita concorrenza.

Se le inscrizioni in nome delle mogli, minori o interdetti, sono le più antiche, l'acquirente non potrà fare alcun pagamento di prezzo a pregiudizio delle dette inscrizioni, che avranno sempre, come fu detto antecedentemente, la data del contratto del matrimonio, o dell'assunta amministrazione del tutore; e, in tal caso, saranno cancellate le inscrizioni degli altri creditori che non si trovano in grado utile.

CAPO X.

Della Pubblicità de' Registri, e della Risponsabilità de' Conservatori.

2196. I conservatori delle ipoteche sono tenuti a rilasciare a tutti coloro, che lo richiedono, copia degli atti trascritti ne' loro registri, e quella delle inscrizioni, che tuttora sussistono, o il certificato che non ve ne esiste alcuna.

2197. Sono risponsabili per i danni risultanti,

1.° Dalla omissione sopra i loro registri delle trascrizioni degli atti di mutazione, e delle inscrizioni richieste al loro ufficio;

2.° Da mancanza di menzione nei loro certificati d'una o più inscrizioni esistenti, eccetto che, in quest'ultimo caso, l'errore provenga da indicazioni insufficienti, che non potessero essere loro imputabili.

2198. Lo stabile in ordine al quale il conservatore avesse omesso ne' suoi certificati di riferire uno o più pesi inscritti, rimane libero da tali pesi nel nuovo possessore, salva la risponsabilità del conservatore, purchè il nuovo possessore abbia richiesto il certificato dopo la trascrizione del suo titolo; senza pregiudizio però del diritto dei creditori di farsi collocare secondo il rispettivo loro grado, sino a che il prezzo non sia stato pagato dal compratore, ovvero sino a che la graduazione fra i creditori non sia stata omologata.

2199. I conservatori non possono, in verun caso, ricusare o ritardare la trascrizione degli atti di mutazione, l'inscrizione dei diritti ipotecarj, o il rilascio dei certificati che loro sono richiesti, sotto pena del risarcimento dei danni ed interessi delle parti; per il quale effetto sulla istanza del richiedente si stenderà, senza dilazione, processo verbale del rifiuto o del ritardo da un giudice di pace o da un usciere di udienza del tribunale, o da un altro usciere o notajo, coll'assistenza di due testimonj.

2200. Ciò nondimeno i conservatori saranno obbligati di tenere un registro nel quale inscriveranno, giorno per giorno, e con ordine numerico, le consegne che loro verranno fatte degli atti di mutazione per essere trascritti, o le consegne delle note per essere inscritte; daranno ai richiedenti un riscontro in carta bollata nel quale si esprimerà il numero del registro in cui ne sarà annotata la consegna, e non potranno trascrivere gli atti di mutazione, nè inscrivere le note nei registri a ciò destinati, se non colla data e secondo l'ordine delle consegne che saranno ad essi fatte.

2201. Tutti i registri dei conservatori devono essere in carta bollata, numerati e vidimati in ciascuna pagina dal primo all'ultimo foglio, da uno dei giudici del tribunale, nel cui distretto è stabilito l'ufficio. Questi registri saranno chiusi e firmati ogni giorno come quelli della registrazione degli atti.

2202. I conservatori sono tenuti di confermarsi, nell'esercizio delle loro incombenze, a tutte le disposizioni di questo capo, sotto pena d'una multa di duecento fino a mille lire per la prima contravvenzione, e della destituzione per la seconda; senza pregiudizio dei danni ed interessi delle parti, che saranno pagati in preferenza della multa.

2203. Le menzioni di deposito, le inscrizioni e le trascrizioni sono fatte nei registri, successivamente, senza lasciare veruno spazio in bianco od interlinee, sotto pena, contro il conservatore, di mille fino a due mila lire di multa, e del risarcimento dei danni ed interessi delle parti, pagabili pure in preferenza della multa.

TITOLO XIX.

Della Spropriazione forzata, e della Graduazione fra i Creditori.

CAPO I.

Della Spropriazione forzata.

2204. Il creditore può procedere alla spropriazione, 1.° de' beni immobili e dei loro accessorj riputati immobili appartenenti in proprietà al debitore; 2.° dell' usufrutto spettante al debitore sopra beni della stessa natura.

V. *l.* 15, § 2, *ff. de re judicat.*

2205. Nondimeno, la parte indivisa di un coerede negl' immobili d'una eredità non può essere posta in vendita da' suoi creditori particolari, prima della divisione o della licitazione che questi possono provocare se lo credono opportuno, o alle quali hanno diritto d'intervenire, in conformità dell'articolo 882 del titolo *delle Successioni*.

2206. Gl'immobili d'un minore, ancorchè emancipato, o d'un interdetto, non possono essere posti in vendita prima che sia seguita la escussione sopra il *mobiliare*.

L. 5, § 9, *ff. de rebus eorum qui sub tutela vel cura sunt.*

2207. Non è necessario, che l'escussione sopra il *mobiliare* preceda la spropriazione degl' immobili posseduti indivisamente tra un maggiore ed un minore o un interdetto, se il debito è comune fra essi, o se le istanze giudiciali si sono preventivamente proposte contro un maggiore, ovvero prima dell'interdizione.

2208. La spropriazione degl'immobili che fanno parte della comunione, si propone contro il solo marito debitore, quantunque la moglie sia obbligata per il debito.

La spropriazione degli immobili della moglie che

non sono stati posti in comunione, si propone contro il marito e la moglie, la quale, se il marito ricusi d'intervenire con essa nel giudizio, o egli sia minore, può essere autorizzata dal giudice.

Nel caso in cui il marito e la moglie siano entrambi d'età minore, o tale sia soltanto la moglie se il marito di età maggiore ricusa d'intervenire in causa, si deputa ad essa dal tribunale un tutore contro cui si propone l'istanza.

2209. Il creditore non può instare per la vendita degl'immobili che non sono ipotecati a suo favore, se non qualora i beni ipotecati pel suo credito fossero insufficienti.

2210. La vendita forzata di beni situati in differenti distretti non può promoversi se non successivamente, eccetto che formino parte d'una sola e medesima tenuta.

Essa si promove avanti il tribunale, nel cui distretto esiste il luogo principale della tenuta, o in mancanza di luogo principale, dove si trova la parte dei beni che produce il maggior reddito, secondo la matrice del ruolo.

2211. Se i beni ipotecati in favore del creditore, ed i non ipotecati, ovvero i beni situati in diversi distretti, formino parte d'un solo e medesimo corpo di possessione, si procede alla vendita unitamente degli uni e degli altri, se il debitore lo chiede; e si fa una stima ragguagliata sul prezzo dell'aggiudicazione, quando siavi luogo.

2212. Se il debitore prova con iscritture autentiche di locazione, che il reddito netto e libero d'un'annata procedente da'suoi immobili, basta pel pagamento del capitale dovuto, degl'interessi e delle spese, e ne offerisca la delegazione al creditore, possono i giudici sospendere il procedimento, il quale potrà ripigliarsi

e sopraggiunga qualche opposizione o qualche osta-olo al pagamento.

2213. Non può procedersi alla vendita forzata de-l' immobili che in virtù di un documento autentico d esecutivo, per un debito certo e liquido. Se il de-ito non è liquidato, il procedimento è valido; ma ion si potrà devenire all'aggiudicazione se non se-uita la liquidazione.

2214. Il cessionario di un titolo esecutivo non può gire per la spropriazione se non che dopo avere notificata al debitore la cessione.

2215. Il procedimento alla spropriazione può aver uogo in forza di una sentenza provvisionale o definitiva, la quale debba interinalmente eseguirsi, non stante l'appellazione; ma non può farsi l'aggiudicazione che dopo una sentenza definitiva pronunciata n ultima istanza, ovvero passata in giudicato.

Non può intentarsi il detto procedimento sull'appoggio di una sentenza contumaciale pendente il termine ad opporre.

2216. Il procedimento alla spropriazione non può nnullarsi sotto pretesto che il creditore lo abbia inentato per una somma maggiore del suo credito.

2217. Ad ogni dimanda per la spropriazione de-l'immobili deve precedere l'intimazione di pagare, atta da un usciere, a richiesta ed istanza del creditore, alla persona del debitore o al suo domicilio.

Le formalità dell'intimazione e quelle degli atti per a spropriazione, sono determinate dalle leggi sulla procedura.

CAPO II.

Della Graduazione e della Distribuzione del Prezzo fra i Creditori.

2218. La graduazione e la distribuzione del prezzo degl'immobili, ed il modo di procedere in giudizio

per tali oggetti, sono regolati dalle leggi sulla procedura civile.

TITOLO XX.

Della Prescrizione.

CAPO I.

Disposizioni Generali.

2219. La prescrizione è un mezzo per acquistare un diritto o per essere liberato da un' obbligazione, mediante il decorso d' un determinato tempo, e sotto le condizioni stabilite dalla legge.

L. 3, ff. de usurpationibus et usucapionibus.

2220. Non si può rinunciare preventivamente al diritto di prescrizione: si può però rinunciare alla prescrizione già acquistata.

(La prescrizione è stata stabilita per prevenire l'incertezze delle proprietà. *L. 1, ff de usurpationib. et usucapionibus.* Sotto questo aspetto essa è una legge d'ordine pubblico, alla quale non deve potersi derogare per mezzo di convenzioni particolari. *L. 38, ff. de pact.; l. 27, ff. de regul. jur.*)

2221. La rinuncia alla prescrizione è espressa o tacita: la rinuncia tacita risulta da un fatto il quale fa supporre l'abbandono d' un diritto acquistato.

2222. Quegli che non può alienare, non può rinunciare alla prescrizione acquistata.

2223. I giudici non possono supplire *ex officio* alla non opposta prescrizione.

V. *l. unic., cod. ut quae des. advocat.*

2224. La prescrizione si può opporre in qualunque stato della causa, ed anche avanti il tribunale d'appello, eccetto che, attese le circostanze, si debba presumere che la parte che non l'ha opposta, vi abbia rinunciato.

L. 6, § 1, cod. de appellationib. et consultationib.

2225. I creditori o qualunque altra persona interes-

sata a far valere la prescrizione, possono opporla, non ostante che il debitore o il proprietario vi rinunci.

2226. Non si può prescrivere il dominio delle cose che non sono in commercio.

L. 9, l. 45, in pr., ff. de usurpationibus et usucapionibus.

2227. Il demanio, gli stabilimenti pubblici ed i comuni sono assoggettati come i particolari alle stesse prescrizioni, e possono egualmente opporle.

L. 2, ff. de adquirenda vel amittenda possessione. — Contr. L. 18, l. 24, § 1, ff. de usurpat. et. usucap.; l. 2, cod. commun. usucap.

CAPO II.

Del Possesso.

2228. Il possesso è la detenzione di una cosa che si trova in nostro potere o il godimento d'un dritto che esercitiamo noi stessi, o per mezzo di un altro che ritiene la cosa o esercita il diritto in nome nostro.

L. 1, in pr. et § 6, ff. de adquirenda vel amittenda possessione.

2229. Per indurre la prescrizione, è necessario un possesso continuo e non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco, ed a titolo di proprietà.

L. 7, eod. de adquirenda et retinenda possessione; l. 6, in pr. de adquirenda vel amittenda possessione; l. 4, § 22 et 23, ff. de usurpationibus et usucapionibus.

2230. Si presume sempre che ciascuno possieda per se stesso, ed a titolo di proprietà, quando non si provi che siasi incominciato a possedere in nome altrui.

2231. Quando siasi incominciato a possedere in nome altrui, si presume sempre che si possieda collo stesso titolo, quando non siavi prova in contrario.

l. 3, § 19, *ff. de adquirenda vel amittenda possessione*.

2232. Gli atti meramente facoltativi e quelli di semplice tolleranza, non possono servire di fondamento nè per il possesso nè per la prescrizione.

L. 41, *ff. de adquirenda vel amittenda possessione*.

2233. Gli atti di violenza non possono egualmente servire di fondamento ad un possesso per indurre la prescrizione.

Il possesso atto a produrre la prescrizione non incomincia se non quando sia cessata la violenza.

l. 7, *cod. de adquirenda et retinenda possessione*.

2234. Il possessore attuale il quale provi di aver anticamente posseduto, si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio; salva la prova in contrario.

2235. Per compiere la prescrizione, può il possessore unire al proprio possesso quello del suo autore, qualunque sia la maniera con cui vi è succeduto, tanto a titolo universale o particolare, quanto a titolo lucrativo od oneroso.

Instit., lib. 2, *tit.* 6, § 12; *l.* 14, *l.* 20, *l.* 31, § 5 *et* 6, *ff. de usurpationibus et usucapionibus*; *l.* 2, § 16 *et* 17; *l.* 11, *cod. de præscriptione longi temporis*.

CAPO III.

Delle Cause che impediscono la Prescrizione.

2236. Quegli che possiedono in nome altrui, non possono mai prescrivere, per qualunque decorso di tempo.

Il conduttore, il depositario, l'usufruttuario, e tutti gli altri che ritengono precariamente la cosa altrui, non possono prescriverla.

L. 1, *cod. communia de usucapionibus*.

2237. Similmente non possono prescrivere gli eredi di coloro che ritenevano la cosa altrui in forza di uno dei titoli enunciati nel precedente articolo.

L. 13, § 1, *ff. de adquirenda vel amittenda possessione.*

2238. Ciò non ostante le persone indicate negli articoli 2236 e 2237 possono prescrivere, se il titolo del loro possesso si trova immutato o per una causa proveniente da un terzo, o in forza delle opposizioni fatte dalle medesime persone al diritto del proprietario.

2239. Quelli ai quali i conduttori, depositarj ed altri possessori a titolo precario, hanno trasferita la cosa con un titolo traslativo della proprietà, possono prescrivere la stessa cosa.

2240. Non si fa luogo a prescrizione contro il proprio titolo, all'effetto di cangiare, riguardo a se medesimo, la causa ed il principio del suo possesso.

L. 3. § 19, *ff. de adquirenda vel amittenda possessione*; *l.* 19, § 1, *ff. eod. tit.*; *l.* 33, § 1, *ff. cod.*; *l.* 33, § 1, *ff. de usurpationibus et usucapionibus*; *l.* 2, § 1, *ff. pro haerede vel pro possessore*; *l.* 5, *cod. de adquirenda et retinenda possessione.*

2241. Ha luogo la prescrizione contro il proprio titolo, all'effetto d'acquistare colla medesima la liberazione dalla contratta obbligazione.

CAPO IV.

Delle Cause che interrompono o che sospendono il corso della Prescrizione.

SEZIONE I.

Delle Cause che interrompono la Prescrizione.

2242. La prescrizione può essere interrotta o naturalmente o civilmente.

2243. È interrotta naturalmente, quando il possessore è privato, per più d'un anno, del godimento della cosa, o dal precedente proprietario, o anche da un terzo.

L. 5, *ff. de usurpationibus et usucapionibus*; *l.* 7, § 5, *cod. de praescriptione* 30 *vel* 40 *annorum.*

2244. È interrotta civilmente in virtù d'una citazione giudiciale, d'un precetto o d'un sequestro intimato a quello, cui si vuole impedire il corso della prescrizione.

L. 7, § 5, cod. de praescriptione 30 *vel* 40 *annorum l. 3, cod. de annali except.*

2245. La citazione avanti il giudice di pace per la conciliazione, interrompe la prescrizione, dal giorno della di lei data, quando è susseguita da un decreto a comparire in giudizio, notificato ne' termini stabiliti dalla legge.

2246. La citazione giudiziale fatta anche avanti un giudice incompetente, interrompe la prescrizione.

2247. Si ha come non interrotta la prescrizione, se il decreto a comparire è nullo per difetto di forma.

Se l'attore ha receduto dalla domanda,

Se lascia trascorrere il termine per proseguire l'istanza,

Se venga rigettata la sua domanda.

2248. La prescrizione è interrotta, quando il debitore o il possessore riconosca il diritto di quello contro cui era incominciata.

L. 5, cod. de duobus reis constituendis.

2249. L'interpellazione fatta a norma degli antecedenti articoli, ad uno dei debitori solidarj, o la ricognizione del diritto fatta da uno di questi, interrompe la prescrizione contro gli altri, ed anche contro i loro eredi.

L'interpellazione fatta ad uno degli eredi d'un debitore solidario, o la ricognizione del diritto fatta da questo erede, non interrompe la prescrizione riguardo agli altri coeredi, quand anche il credito fosse ipotecario, se l'obbligazione non è indivisibile.

Questa interpellazione o ricognizione non interrompe la prescrizione, riguardo agli altri condebitori, che per quella parte cui è obbligato lo stesso erede.

Per interrompere la prescrizione intieramente, riguardo agli altri condebitori, è necessaria l'interpellazione a tutti gli eredi del debitore defunto, ovvero la ricognizione per parte di tutti questi eredi.

L. 5, *cod. de duobus reis stipulandi.*

2250. L'interpellazione fatta al debitore principale, o la ricognizione da lui fatta del diritto, interrompe la prescrizione contro il fidejussore.

SEZIONE II.

Delle Cause che sospendono il corso della Prescrizione.

2251. La prescrizione ha luogo contro qualunque persona, purchè questa non sia contemplata in qualche eccezione stabilita da una legge.

2252. La prescrizione non ha luogo contro i minori e gl'interdetti, salvo quanto è stabilito all'articolo 2287 ed eccettuati gli altri casi determinati dalla legge.

L. 3, *cod. quibus non objicitur longi temporis praescriptio*,

2253. Non ha luogo fra i conjugi.

2254. La prescrizione corre contro la donna maritata, quantunque non sia separata di beni in forza del contratto di matrimonio o di atto giudiziale, riguardo ai beni amministrati dal marito, riservato però ad essa il regresso contro il medesimo.

L. 30, ¶ *omnis, cod. de jure dotium.*

2255. Ciò non ostante, la prescrizione non corre durante il matrimonio riguardo all'alienazione d'un fondo assoggettato al regime dotale a tenore dell'articolo 1561 del Titolo *del Contratto del matrimonio e dei Diritti rispettivi degli sposi.*

2256. La prescrizione è parimenti sospesa durante il matrimonio,

1.° Nel caso in cui l'azione competente alla moglie non potesse essere promossa che dopo la scelta da farsi

per l'accettazione o per la rinunzia alla comunione.

2.° Nel caso in cui il marito, avendo alienato i beni propri della moglie senza il di lei consenso, si è costituito garante della vendita, ed in tutti gli altri casi ne' quali l'azione competente alla moglie si potesse esigere contro il marito.

2257. La prescrizione non corre,

Riguardo ad un credito dipendente da qualche condizione, sino a che la condizione siasi verificata;

Riguardo ad un'azione per la garanzia del contratto, sino a che abbia avuto luogo l'evizione;

Riguardo ad un credito a tempo determinato, sino a che sia scaduto tal tempo.

L. 7, § 4, *cod. de praescriptione* 30 *vel* 40 *annorum*. — *L.* 30, § *omnis*, *cod. de jure dotium*. — *Argum. ex l.* 25, *ff. de stipulatione servorum*.

2258. La prescrizione non ha luogo contro l'erede beneficiato riguardo ai crediti che ha contro l'eredità.

Essa corre contro un'eredità giacente, quantunque non gli sia deputato un curatore.

L. 22, § 11, *cod. de jure deliberandi*.

2259. La prescrizione corre ancora durante i tre mesi per fare l'inventario, ed i quaranta giorni per deliberare.

CAPO V.

Del Tempo necessario per prescrivere.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

2260. La prescrizione si calcola a giorni, e non ad ore. Essa si acquista spirato che sia l'ultimo giorno del termine.

L. 6 *et l.* 7, *ff. de usurpationibus et usucapionibus*. — *L.* 15, *ff. de diversis temporibus praescriptionum*.

2261. Nelle prescrizioni le quali si compiono in

un dato numero di giorni, si computa qualunque giorno feriato.

In quelle che si compiono a mesi, si ritengono eguali tutti i mesi quantunque composti di numero disuguale di giorni.

SEZIONE II.

Della Prescrizione di trent'anni.

2262. Tutte le azioni, tanto reali, che personali, si prescrivono col decorso di trent'anni, senza che quegli che allega questa prescrizione sia tenuto ad esibirne un titolo, o senza che gli si possa opporre l'eccezione derivante da mala fede.

L. 3, cod. de praescriptione 30 *vel* 40 *annorum.*

2263. Il debitore d'una rendita può essere astretto somministrare a proprie spese un nuovo documento al suo creditore o agli aventi causa da esso, dopo vent'otto anni dalla data dell'ultimo documento.

2264. Le regole della prescrizione sopra altri oggetti diversi da quelli indicati nel presente titolo, sono spiegate nei loro luoghi particolari.

SEZIONE III.

Della Prescrizione di dieci e di venti anni.

2265. Quegli che acquista in buona fede, e con giusto titolo, un immobile, ne prescrive la proprietà col decorso di anni dieci, se il vero proprietario abita nel circondario giurisdizionale del tribunale d'appello nell'estensione del quale sia situato l'immobile; e col decorso di anni venti, se è domiciliato fuori del suddetto circondario.

L. 12, cod. de praescriptione longi temporis. — L. 7, cod. quibus non objicitur longi temporis praescriptio. — L. 38, ff. de usurpationibus et usucapionibus. — L. unic. in fin., cod. de usucapione transformanda. — V. L. 12, ff. de usurpat. et usucap.; l. 7, § 5, ff. pro empt.; l. 27, ff. de contrahend. empt.; l. 9, cod.

de usucap. pro empt. — *L.* 2, § 15, *ff. pro empt.*; *l.* 14, *ff. eod. tit.*; *l.* 5, *ff. pro derelicto*.

2266. Se il vero proprietario ha tenuto in diversi tempi il suo domicilio nel circondario giurisdizionale, e fuori di esso, è necessario per compiere il corso della prescrizione aggiungere a quanto manca ai dieci anni di presenza, un numero d'anni d'assenza, che sia il doppio di quello che manca per compiere i dieci anni di presenza.

2267. Un titolo nullo per difetto di forme non può servire di base alla prescrizione di dieci e di venti anni.

L. 27, *ff. de usurpationibus et usucapionibus*.

2268. La buona fede è sempre presunta, e chi allega la mala fede deve somministrarne le prove.

2269. Basta che la buona fede sia esistita al tempo dell'acquisto.

L. 10, *l.* 15, § 3, *ff. de usurpationibus et usucapionibus*. — V. *L.* 15, § 2, *ff. de usurpat. et usucap.*; *L.* 7, § 4, *ff. pro empt.* — V. *l.* 3, § 15, *ff. pro empt.*; *l.* 14, *ff. eod. L.* 5, *ff. pro derelicto*.

2270. Dopo dieci anni, l'architetto e gl'intraprenditori vengono liberati dalla garanzia delle opere in grande, che hanno fatte o dirette.

L. 8, *cod. de operibus publicis*.

SEZIONE IV.

Di alcune particolari Prescrizioni.

2271. Si prescrivono col decorso di mesi sei le azioni dei maestri ed institutori di scienze ed altri per le lezioni che danno mensualmente;

Le azioni degli osti e dei trattori per l'alloggio e cibaria che somministrano;

Degli operaj e dei giornalieri per il pagamento delle loro giornate, somministrazioni e salarj.

2272. Si prescrivono col decorso di un anno,

Le azioni dei medici, chirurgi, e speziali per le loro visite, operazioni, e medicinali;

Degli uscieri, per la mercede degli atti che notificano, e delle commissioni che eseguiscono;

De' mercanti per le merci che vendono ai particolari non mercanti;

Di quelli che tengono case di convitto per il prezzo della pensione dei loro convittori; e degli altri maestri, per il prezzo dell'istruzione;

Dei domestici stipendiati ad anno, per il pagamento del loro salario.

2273. L'azione dei patrocinatori, per il pagamento delle loro spese ed onorarj, si prescrive col decorso di due anni, da computarsi dalla decisione delle liti, o dalla conciliazione delle parti, o dalla revoca dei detti patrocinatori. Riguardo agli affari non terminati, essi non possono domandare di essere soddisfatti delle loro spese ed onorarj che fossero dovuti da tempo maggiore di cinque anni.

2274. La prescrizione ha luogo nei casi sopra enunciati, quantunque siavi stata continuazione di somministrazioni, di consegne a credenza, di servigi e di lavori.

La prescrizione cessa di decorrere quando siavi stato un conto approvato, una scrittura od obbligazione, o una citazione giudiziale non perenta.

2275. Non ostante quelli cui fossero opposte tali prescrizioni, possono deferire il giuramento a coloro che le oppongono, sul punto di accertare se la cosa siasi realmente pagata.

Il giuramento potrà essere deferito alle vedove ed agli eredi, ovvero ai tutori di questi ultimi, se sono minori, affinchè dichiarino se sappiano o no che la cosa sia dovuta.

2276. I giudici ed i patrocinatori sono liberati dal

rendere conto delle carte relative alle liti cinque anni dopo la decisione delle medesime.

Gli uscieri, dopo due anni dall'esecuzione della commissione, o dalla notificazione degli atti di cui erano incaricati, sono pienamente liberati dal renderne conto.

2277. Si prescrivono col decorso di cinque anni,

Le annualità delle rendite perpetue, e delle vitalizie;

Quelle delle pensioni alimentarie;

Le pigioni delle case ed i fitti dei beni rurali;

Gl'interessi delle somme imprestate, e generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno o a termini periodici più brevi.

2278. Le prescrizioni di cui trattasi negli articoli della presente sezione, decorrono contro i minori e gl'interdetti, salvo loro il regresso contro i tutori.

2279. Riguardo ai mobili, il possesso produce l'effetto stesso del titolo.

Ciò non ostante colui che ha perduto o cui fu derubata qualche cosa, può ripeterla per il corso di tre anni, da computarsi dal giorno della perdita o del furto, da quello presso cui si trovi; salvo a questo il regresso contro quello da cui l'ha ricevuta.

Argum. ex l. 47, ff. de adquirenda vel admittenda possessione. — L. unica, § cum autem, cod. de usucapione transformanda.

2280. Se l'attuale possessore della cosa derubata, o perduta, l'ha comprata in una fiera o mercato, ovvero all'occasione di una vendita pubblica, o da un mercante venditore di simili cose, il proprietario originario non può farsela restituire, se non che rimborsando il possessore del prezzo che gli è costata.

2281. Le prescrizioni incominciate all'epoca della pubblicazione del presente Codice saranno regolate a norma delle leggi anteriori.

Ciò non ostante le prescrizioni incominciate prima dell'epoca suddetta, e per cui, secondo le leggi anteriori, si richiederebbero ancora più di trent'anni, si perfezioneranno con il decorso di trent'anni da computarsi dalla stessa epoca.

Monaco li 16 *Gennajo* 1806.

APPROVATO

NAPOLEONE

Per ordine di S. M. l'Imperatore e Re,
Il Gran Giudice, Ministro della Giustizia,
LUOSI.

Certificato conforme;
Il Gran Giudice, Ministro della Giustizia,
LUOSI.

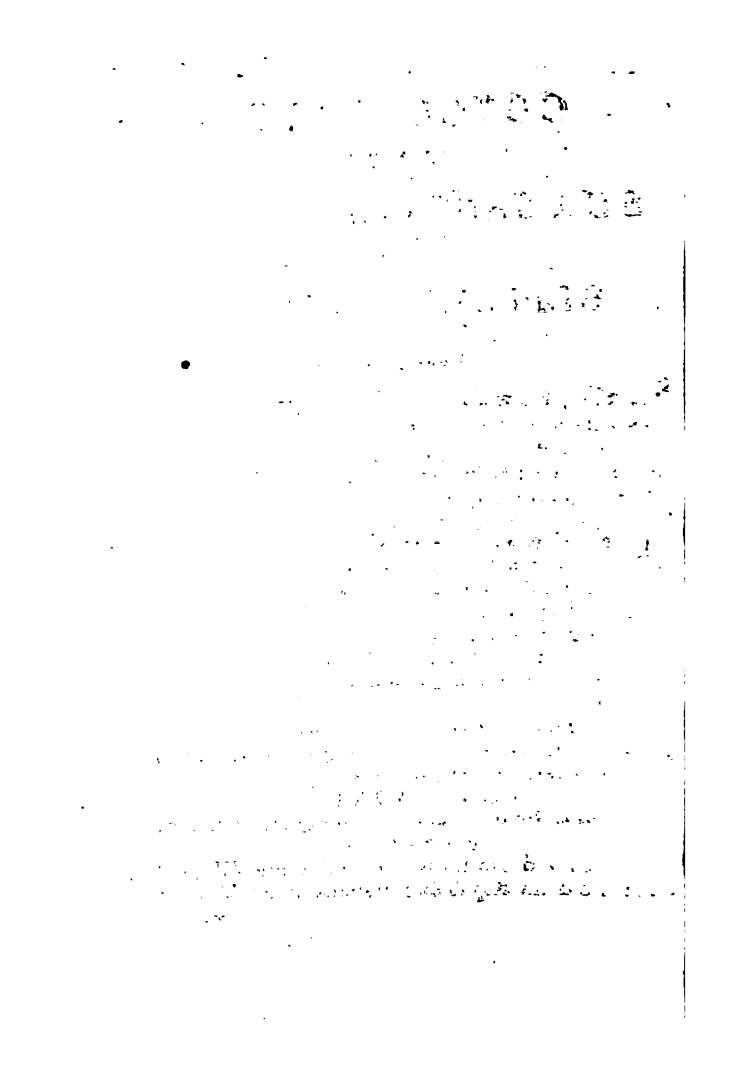

CONCORDATO
FRA
SUA SANTITÀ PIO VII.
E LA
REPUBB. ITALIANA.

Sua Santità il Sommo Pontefice Pio VII, ed il Presidente della Repubblica Italiana Primo Console della Repubblica Francese hanno respettivamente per loro Plenipotenziarj nominato:

Sua Santità l'Eminentissimo Sig. Don Giovan Batista Caprara della S. R. Chiesa del Titolo di S. Onofrio Prete Cardinale Arcivescovo di Milano, e della Santità Sua, e della S. Sede Legato a Latere in Francia, munito di facoltà in buona, e dovuta forma:

Il Presidente della Repubblica Italiana Primo Console della Repubblica Francese il Cittadino Ferdinando Marescalchi Consultore di Stato, e Ministro delle Relazioni Estere presso Lui Residente, munito di piene facoltà:

I quali dopo di essersi scambievolmente consegnati gl'Istromenti della respettiva Plenipotenza hanno convenuto delle cose che sieguono.

CONCORDATO
Fra il Somm. Pontef. Pio VII, e la Repubb. Italiana.
PROEMIO

La Santità di Nostro Signore Papa Pio VII., e il Presidente della Repubblica Italiana Primo Console

della Repubblica Francese, animati da egual desiderio, che in detta Repubblica sia fissato uno stabile Regolamento di quanto spetta alle cose Ecclesiastiche, e volendo che la Religione Cattolica Apostolica Romana sia conservata intatta nei suoi Dogmi, sono convenuti nei seguenti articoli.

ARTICOLO I.

La Religion Cattolica Apostolica Romana continua ad essere la Religione della Repubblica Italiana.

ARTICOLO II.

Sua Santità nelle debite forme assoggetterà alla Giurisdizione Metropolitana delle Chiese Arcivescovili di Milano, di Bologna, di Ravenna e di Ferrara le infrascritte Chiese Vescovili, cioè quelle di Brescia, di Bergamo, di Pavia, di Como, di Crema, di Novara, di Vigevano, di Cremona, e di Lodi all'Arcivescovato di Milano, di cui saranno Suffraganee.

Le Chiese di Modena, di Reggio, d'Imola, e di Carpi saranno Suffraganee dell'Arcivescovato di Bologna;

Quelle di Cesena, di Forlì di Faenza, di Rimino, e di Cervia saranno Suffraganee dell'Arcivescovato di Ravenna;

Quelle di Mantova, di Comacchio, di Adria, e di Verona dalla parte della Repubblica Italiana, saranno Suffraganee dell'Arcivescovato di Ferrara.

ARTICOLO III.

Il S. Padre alle istanze del Presidente della Repubblica Italiana condiscende alla soppressione delle due Chiese Vescovili di Sarsina e di Bertinoro, e delle due Abbazzie *Nullius* di Asola, e di Nonantola, a condizione, che le rispettive Diocesi sieno riunite di comune concerto ad altre Diocesi vicine, e gli attuali Vescovi, ed Abbati, qualora non fossero trasferiti ad altre Sedi, ricevano un adequato compenso alla cessione della Giurisdizione, e Congrua, delle quali go-

ano, ottenute nelle convenienti forme le rinuncie dei detti Vescovi, ed Abbati. I Beni, colle rendite delle suddette Chiese, ed Abbazzie, situati nella Repubblica Italiana saranno dalla medesima Santità Sua partiti, ed incorporati ad altre Fondazioni Ecclesiastiche di concerto col Governo.

ARTICOLO IV.

In considerazione dell' utilità, che dal presente Concordato ridonda agli interessi della Chiesa, e della Religione, Sua Santità accorda al Presidente della Repubblica Italiana la nomina di tutti gli Arcivescovati, e Vescovati della Repubblica Italiana medesima; ed agli Ecclesiastici da esso Presidente nominati, forniti delle doti volute dai Sacri Canoni, Sua Santità darà la Canonica Istituzione secondo le forme stabilite.

ARTICOLO V.

Gli Arcivescovi, e Vescovi presteranno il Giuramento di fedeltà nelle mani del Presidente della Repubblica secondo la infrascritta formola. „ Io giuro, „ e prometto su i Santi Evangelj ubbidienza, e fedeltà al Governo della Repubblica Italiana. Similmente prometto, che non terrò alcuna intelligenza, non interverrò in alcun consiglio, e non prenderò parte in alcuna unione sospetta o dentro o fuori „ della Repubblica, che sia pregiudicevole alla pubblica tranquillità, e manifesterò al Governo ciò, „ che io sappia trattarsi o nella mia Diocesi, o altrove in pregiudizio dello Stato. „

ARTICOLO VI.

Il medesimo Giuramento presteranno i Parochi alla presenza delle Autorità Civili costituite dal Presidente della Repubblica.

ARTICOLO VII.

Sarà sempre libero a qualunque Vescovo di comunicare, senza verun ostacolo, colla S. Sede sopra tutte le materie Spirituali, e gli oggetti Ecclesiastici.

ARTICOLO VIII.

Parimenti sarà libero ai Vescovi l'ascrivere tra Chierici, e promuovere agli Ordini a titolo di beneficio, di Cappellania, di Legato Pio, di Patrimonio, o di altra legittima assegnazione tutti quelli, che giudicheranno essere necessarj, ed utili alle respettive Chiese, e Diocesi.

ARTICOLO IX.

Si conserveranno i Capitoli delle Chiese Metropolitane, e Cattedrali, e similmente quelli delle Collegiate, almeno più insigni, e tali Capitoli goderanno di una conveniente dotazione di Beni. Similmente goderanno di una conveniente dotazione di Beni le Mense Arcivescovili, e Vescovili, i Seminarj, le Fabbriche delle Chiese Metropolitane, delle Cattedrali e Collegiate, almeno più insigni, e le Parrocchie.

Tali dotazioni saranno stabilite dentro il più breve spazio di tempo di concerto tra la S. Sede, e il Presidente della Repubblica.

ARTICOLO X.

L'insegnamento, la disciplina, educazione, ed amministrazione dei Seminarj Vescovili sono soggetti all'Autorità de'Vescovi respettivi secondo le forme Canoniche.

ARTICOLO XI.

I Conservatorj, gli Ospedali, le fondazioni di Carità, ed altri consimili Luoghi Pii, in addietro governati da sole Persone Ecclesiastiche, saranno per l'avvenire amministrati in ciascuna Diocesi da una Congregazione di Persone per metà Ecclesiastiche, e per l'altra metà Secolari. Il Presidente della Repubblica sceglierà le Persone Secolari come l'Ecclesiastiche, che dal Vescovo gli verranno proposte.

Alle Congregazioni presiederà sempre il Vescovo, cui altresì sarà libero di visitare quei luoghi, che legittimamente sono amministrati dai Laici.

ARTICOLO XII.

Sua Santità accorda ai Vescovi il diritto di conferire le Parrocchie, che verranno a vacare in ogni tempo. Premesso il concorso nelle Parrocchie di libera collazione, i Vescovi le conferiranno ai soggetti, che eglino giudicheranno i più degni. Nelle Parrocchie poi di Giuspadronato Ecclesiastico, premesso pure il concorso, daranno l'istituzione a quelli, che il Patrono Ecclesiastico presenterà come i più degni fra gli approvati dagli Esaminatori. Finalmente nelle Parrocchie di Giuspadronato Laico il Vescovo istituirà il Presentato, purchè nell'esame sia rinvenuto idoneo. In tutti però i sopraddetti casi i Vescovi non sceglieranno, se non Persone accette al Governo.

ARTICOLO XIII.

Il Vescovo, oltre le altre pene Canoniche, potrà punire gli Ecclesiastici colpevoli, anche col rinchiuderli nei Seminarj, e nelle Case dei Regolari.

ARTICOLO XIV.

Nessun Paroco potrà essere astretto ad amministrare il Sacramento del Matrimonio a chiunque sia legato da qualcheduno degl'impedimenti Canonici.

ARTICOLO XV.

Non si farà alcuna soppressione di Fondazioni Ecclesiastiche, qualunque esse siano, senza intervento dell'autorità della Sede Apostolica.

ARTICOLO XVI.

Attese le straordinarie vicende dei passati tempi, e gli effetti, che ne sono derivati, e principalmente in vista della utilità, che da questo Concordato ridonda alle cose concernenti la Religione, ed anche per l'oggetto di provvedere alla tranquillità pubblica, S. S. dichiara, che quelli, i quali hanno acquistato dei beni Ecclesiastici alienati, non avranno alcuna molestia nè da Se, nè dai Romani Pontefici suoi Successori,

Della cura de' figli d' un padre reso assente, costituit in età minore . i
Titolo V. *Del matrimonio* . Delle qualità e condizioni necessarie per contrarre matrimonio . 3
Delle formalità relative alla celebrazione del matrimonio . 3
Delle opposizioni al matrimonio . 4
Delle domande per nullità di matrimonio . 4
Delle obbligazioni che nascono dal matrimonio . 4
Dei diritti, e dei rispettivi doveri de' conjugi . 4
Dello scioglimento del matrimonio . 4
Delle seconde nozze . ib.
Titolo VI. *Del divorzio* . Delle cause del divorzio . ib.
Del divorzio per causa determinata . 4
Delle forme del divorzio per causa determinata . ib.
Delle misure provvisorie alle quali può far luogo la domanda del divorzio per causa determinata . 5
De' motivi d' inamissibilità dell' azione del divorzio per causa determinata . 5
Del divorzio per reciproco consenso . 5
Degli effetti del divorzio . 6
Della separazione personale . 6
Titolo VII. *Della paternità, e della figliazione*. Della figliazione della prole legittima o nata durante il matrimonio . 6
Delle prove di figliazione della prole legittima . 6
Dei figli naturali . 6
Della legittimazione dei figli naturali . ib.
Del riconoscimento de' figli naturali . 6
Titolo VIII. *Dell' adozione, e della tutela officiosa* Dell' adozione . 7
Dell' adozione, e de' suoi effetti . ib.
Delle forme dell' adozione . 7
Della tutela officiosa . 7
Titolo IX. *Della patria podestà* . 7
Titolo X. *Della minore età, della tutela, e della emancipazione* . Della minore età . 7
Della tutela . ib.
Della tutela del padre e della madre . ib.

della tutela conferita dal padre, o dalla madre. 81
della tutela degli ascendenti. 82
della tutela conferita dal consiglio di famiglia. *ib.*
del tutore surrogato. 85
delle cause che dispensano dalla tutela. 86
dell'incapacità, e delle cause di esclusione, e di rimozione dalla tutela. 89
dell'amministrazione del tutore. 91
del rendimento de' conti della tutela. 97
dell'emancipazione. 99
TITOLO XI. *Della maggior età, della interdizione, e del consiglio giudiziario.* Della maggior età, 101
della interdizione. *ib.*
del consulente giudiziario. 104

LIBRO II.

Dei beni, e delle differenti modificazioni della proprietà.

TITOLO I. *Della distinzione dei beni.* Dei beni immobili. 106
Dei beni mobili. 109
Dei beni relativamente a coloro che li possedono. 111
TITOLO II. *Della proprietà.* Del diritto di accessione su ciò che è prodotto dalla cosa. 113
Del diritto di accessione sopra ciò che si unisce, e s'incorpora alla cosa. *ib.*
Del diritto d'accessione relativamente alle cose immobili. 114
Del diritto d'accessione relativamente alle cose mobili. 117
TITOLO III. *Dell'usufrutto, dell'uso, e dell'abitazione* Dell'usufrutto. 120
Dei diritti dell'usufruttuario. 121
Delle obbligazioni dell'usufruttuario. 125
Dei modi con cui finisce l'usufrutto. 129
Dell'uso, e dell'abitazione. 131
TITOLO IV. *Delle servitù prediali.* Delle servitù che

derivano dalla situazione de' luoghi . 1
Delle servitù stabilite dalla legge . 12
Del muro e delle fosse comuni . 13
Della distanza , e delle opere intermedie richieste i alcune costruzioni . 13
Del prospetto nel fondo del vicino . 14
Dello stillicidio . 14
Del diritto di passaggio . 14
Delle servitù stabilite per fatto dell' uomo . 14
Delle diverse sorti di servitù che possono stabilirsi sui beni . 15
In qual modo si costituiscono le servitù . 14
Dei diritti del proprietario del fondo al quale è dovuta la servitù . 15
In qual maniera si estinguono le servitù . 14

LIBRO III.

Dei differenti modi coi quali si acquista la proprietà .

Disposizioni generali . 14
Titolo I. *Delle successioni* . Dell' aperture delle successioni , e dell' immediato passaggio di possesso agli eredi . 14
Delle qualità richieste per succedere . 14
Dei diversi ordini di successione . 15
Disposizioni generali . 15
Della rappresentazione . 153
Delle successioni che si deferiscono ai discendenti . 154
Delle successioni che si deferiscono agli ascendenti . 14
Delle successioni de' collaterali . 156
Delle successioni irregolari . 157
Dei diritti dei figli naturali sui beni dei loro genitori , e della successione di questi ai figli naturali morti senza prole . 14
Dei diritti del conjuge superstite , e del fisco . 159
Dell' accettazione , e della rinunzia dell' eredità . 160
Dell' accettazione . 14

Della rinuncia all' eredità . 162
Del beneficio dell' inventario , de' suoi effetti , e delle obbligazioni dell' erede beneficiato . 164
Delle eredità giacenti . 168
Delle divisioni e delle collazioni . 169
Dell' azione per la divisione , e della sua forma . *ib.*
Delle collazioni . 175
Del pagamento dei debiti . 179
Degli effetti della divisione , e della garanzia delle rispettive quote . 182
Della rescissione in materia di divisioni . 183
TITOLO II. *Delle donazioni tra vivi , e dei testamenti* . Disposizioni generali . 185
Della capacità di disporre , o di ricevere per donazione tra vivi , o per testamento . 186
Della porzione disponibile dei beni , e della riduzione . 189
Della porzione disponibile dei beni . *ib.*
Della riduzione delle donazioni e de' legati . 190
Delle donazioni tra vivi . 192
Della forma delle donazioni tra vivi . *ib.*
Delle eccezioni alla regola della irrevocabilità delle donazioni tra vivi . 197
Delle disposizioni testamentarie . 201
Delle regole generali sulla forma dei testamenti . *ib.*
Delle regole particolari sulla forma di alcuni testamenti . 204
Delle istituzioni d'erede , e dei legati in generale . 208
Del legato universale . *ib.*
Dei legati a titolo universale . 210
De' legati particolari . *ib.*
Degli esecutori testamentarj . 213
Della revoca dei testamenti , e della loro caducità . 215
Delle disposizioni permesse a favore dei nipoti del donante o testatore , o dei figli de' suoi fratelli e sorelle . 218
Delle divisioni fatte dal padre , dalla madre o da altri ascendenti , tra i loro discendenti . 223
Delle donazioni fatte per contratto di matrimonio agli

sposi, ed ai figli nascituri dai medesimi . . .
Delle disposizioni fra conjugi, per contratto di matrimonio, o durante il matrimonio .
TITOLO III. *Dei contratti e delle obbligazioni convenzionali in genere*. Disposizioni preliminari .
Delle condizioni essenziali per la validità delle convenzioni .
Del consenso .
Della capacità delle parti contraenti .
Dell'oggetto, e della materia dei contratti .
Della causa .
Degli effetti delle obbligazioni .
Disposizioni generali .
Delle obbligazioni che consistono nel dare
Delle obbligazioni di fare, o di non fare .
Dei danni ed interessi per l'inadempimento dell'obbligazioni .
Della interpretazione delle convenzioni .
Degli effetti delle convenzioni riguardo ai terzi .
Delle diverse specie di obbligazioni .
Delle obbligazioni condizionali .
Della condizione in genere, e delle sue diverse specie .
Della condizione sospensiva .
Della condizione resolutiva .
Delle obbligazioni a tempo determinato .
Delle obbligazioni alternative .
Delle obbligazioni solidarie .
Dell'obbligazione solidaria fra i creditori .
Dell'obbligazione solidaria fra i debitori .
Delle obbligazioni divisibili, e delle indivisibili .
Degli effetti dell'obbligazione divisibile .
Degli effetti dell'obbligazione indivisibile .
Delle obbligazioni con clausule penali .
Dei modi con cui si estinguono le obbligazioni .
Del pagamento .
Del pagamento in generale .
Del pagamento con subingresso .
Dell'imputazione dei pagamenti .
Dell'offerta di pagamento, e del deposito.

Della cessione de' beni . 265
Della novazione . 266
Della rimissione del debito . 268
Della compensazione . 269
Della confusione . 272
Della perdita della cosa dovuta . ib.
Delle azioni di nullità , e di rescissione delle convenzioni . 273
Della prova delle obbligazioni , e di quella del pagamento . 276
Della prova per iscritto . ib.
Del documento autentico . ib.
Della privata scrittura . 277
Delle tessere , ossia tacche a riscontro . 280
Delle copie degl' istrumenti . ib.
Degli atti di ricognizione e di conferma . 281
Della prova testimoniale . 282
Delle presunzioni . 284
Delle presunzioni stabilite dalla legge . ib.
Delle presunzioni che non sono stabilite dalla legge . 285
Della confessione della parte . 286
Del giuramento . ib.
Del giuramento decisorio . ib.
Del giuramento deferito ex officio . 288
Titolo IV. *Delle obbligazioni che si contraggono senza convenzione* . Dei quasi contratti . 289
Dei delitti , e dei quasi delitti . 292
Titolo V. *Del contratto di matrimonio , e dei diritti rispettivi degli sposi* . Disposizioni generali . 293
Del regime della comunione . 296

PARTE PRIMA.

Della comunione legale . ib.
Di ciò che forma la comunione tanto attivamente che passivamente . ib.
Delle attività della comunione . ib.
Delle passività della comunione , e delle azioni che ne resultano contro di essa . 298
Dell' amministrazione della comunione , e dell' effetto

degli atti di uno de' conjugi relativamente alla società conjugale . 301
Dello scioglimento della comunione , e di alcune conseguenze di esso . 304
Dell' accettazione della comunione , e della rinunzia che vi si può fare colle condizioni che le sono relative. 309
Della divisione della comunione dopo l'accettazione . 313
Della divisione dell' attivo . id.
Delle passività della comunione , e della contribuzione al pagamento de' debiti . 315
Della rinuncia alla comunione , e de' suoi effetti . 317
Disposizione relativa alla comunione legale quando uno dei conjugi , od ambidue abbiano figli di precedente matrimonio . 318

PARTE SECONDA.

Della comunione convenzionale , e dei patti che possono modificare , od anco escludere la comunione legale . id.
Della comunione limitata agli acquisti . 319
Della clausula che esclude dalla comunione il mobiliare in tutto o in parte . 320
Della clausula attribuente la qualità di mobili ai beni immobili . 321
Della clausula di separazione de' debiti . 322
Della facoltà accordata alla moglie di riprendere liberi e senza pesi gli effetti conferiti . 323
Della prededuzione convenzionale . 324
Delle clausule delle quali s' assegnano a ciascheduno de' conjugi parti ineguali nella comunione . 325
Della comunione a titolo universale . 326
Disposizioni comuni alle otto precedenti sezioni . id.
Delle convenzioni esclusive della comunione . 327
Della clausula che contiene la dichiarazione degli sposi di maritarsi senza comunione . id.
Della clausula di separazione de' beni . 328
Del regime dotale . 329
Della costituzione della dote . id.
Dei diritti del marito sui beni dotali , e dell' inalienabilità del fondo dotale . 331

Della restituzione della dote. 335
Dei beni parafernali. 337
Disposizione particolare. 338
Titolo VI. *Della vendita*. Della natura, e forma della vendita. 339
Di quelli che possono comprare, o vendere. 341
Delle cose che possono vendersi. 342
Delle obbligazioni del venditore. 343
Disposizioni generali. *ib.*
Della tradizione della cosa. 344
Della garanzia. 348
Della garanzia in caso di evizione. 349
Della garanzia per i vizj della cosa venduta. 352
Delle obbligazioni del compratore. 354
Della nullità, e dello scioglimento della vendita. 355
Del retratto convenzionale. *ib.*
Della rescissione della vendita per causa di lesione. 358
Della licitazione. 360
Della cessione dei crediti, e delle altre ragioni incorporali. *ib.*
Titolo VII. *Della permuta*. 363
Titolo VIII. *Del contratto di locazione*. Disposizioni generali. 364
Della locazione delle cose. 365
Delle regole comuni alle locazioni delle case, e dei beni rustici. *ib.*
Regole particolari per le locazioni delle case. 372
Regole particolari alle affittanze de' fondi rustici. 374
Della locazione delle opere, e dell' industria. 377
Della locazione delle opere de' domestici, e degli operaj. 378
De' vetturali per terra, e per acqua. *ib.*
Degli appalti, e dei cottimi. 379
Della locazione a soccida. 381
Disposizioni generali. *ib.*
Della soccida semplice. 382
Della soccida a metà. 384
Della soccida data dal proprietario al suo affittuario o al colono parziario. *ib.*

Della soccida data all' affittuario . . . ib.
Della soccida contratta con il colono parziario . . 385
Del contratto impropriamente chiamato di soccida . 386
Titolo IX. *Del contratto di società* . Disposizioni generali . ib.
Delle diverse specie di società . . . 387
Delle società universali . . . ib.
Della società particolare . . . 388
Delle obbligazioni de' socj tra loro , e relativamente a' terzi , ib.
Delle obbligazioni de' socj fra loro . . . ib.
Delle obbligazioni de' socj verso i terzi . . 393
Delle diverse maniere , con cui finisce la società . ib.
Disposizione relativa alle società di commercio . 395
Titolo X. *Dell'imprestito* . ib.
Dell' imprestito ad uso , ossia comodato . 396
Della natura dell' imprestito ad uso . ib.
Delle obbligazioni del comodatario . ib.
Delle obbligazioni del comodante . 398
Dell' imprestito di consumazione , ossia mutuo . ib.
Della natura del mutuo . ib.
Delle obbligazioni del mutuante . 399
Delle obbligazioni del mutuatario . 400
Del mutuo ad interesse . ib.
Titolo XI. *Del deposito , e del sequestro* . Del deposito in genere , e delle sue diverse specie . 402
Del deposito propriamente detto . ib.
Della natura , e sostanza del contratto di deposito . ib.
Del deposito volontario . ib.
Degli obblighi del depositario . 403
Degli obblighi del deponente . 407
Del deposito necessario . ib.
Del sequestro . 408
Delle diverse specie di sequestro . ib.
Del sequestro convenzionale . ib.
Del sequestro ossia deposito giudiziario . 409
Titolo XII. *Dei contratti di sorte* . ib.
Del giuoco e della scommessa . 410
Del contratto vitalizio . ib.

delle condizioni richieste per la validità del contratto vitalizio. ib.
degli effetti del contratto vitalizio fra le parti contraenti. 411
TITOLO XIII. *Del mandato*. Della natura, e della forma del mandato. 413
delle obbligazioni del mandatario. 414
delle obbligazioni del mandante. 415
delle diverse maniere colle quali si estingue il mandato. 416
TITOLO XIV. *Della fidejussione*. Della natura, e dell'estensione delle fidejussioni. 418
degli effetti della fidejussione. 420
dell'effetto della fidejussione tra il creditore, ed il fidejussore. ib.
degli effetti della sicurtà fra il debitore, ed il fidejussore. 422
dell'effetto della sicurtà fra i confidejussori. 423
dell'estinzione delle sicurtà. ib.
della sicurtà legale, e della sicurtà giudiziaria. 426
TITOLO XV. *Delle transazioni*. ib.
TITOLO XVI. *Dell' arresto personale in materia civile*. 428
TITOLO XVII. *Del pegno in genere*. 431
del pegno. ib.
dell'Anticresi. 434
TITOLO XVIII. *Dei privilegi, e delle ipoteche*. Disposizioni generali. 436
dei privilegi. ib.
dei privilegi sopra i mobili. 437
dei privilegi generali sopra i mobili. ib.
dei privilegi sopra determinati mobili. ib.
dei privilegi sopra gl'immobili. 439
de' privilegi che si estendono sopra i mobili, e sopra gl' immobili. 441
dei modi coi quali si conservano i privilegi. ib.
delle ipoteche. 443
dell'ipoteca legale. 444

Dell' ipoteca giudiziale . . . 445
Delle ipoteche convenzionali . . ib.
Dei gradi delle ipoteche fra loro . . 447
Del modo dell'inscrizione dei privilegi e delle ipoteche. 450
Della cancellazione, e della riduzione delle inscrizioni. 453
Dell' effetto de' privilegi , e delle ipoteche contro i terzi possessori . 455
Dell' estinzione dei privilegi , e delle ipoteche . 458
Del modo di render libere le proprietà dai privilegi , e dalle ipoteche . 459
Del modo di rendere libere le ipoteche quando non esista inscrizione sui beni dei mariti e dei tutori . 463
Della pubblicità de'registri , e della responsabilità de'conservatori . 465
Titolo XIX. *Della spropriazione forzata* , e *della graduazione fra i creditori* . Della spropriazione forzata . 467
Della graduazione e della distribuzione del prezzo fra i creditori . 489
Titolo XX. *Della prescrizione* . Disposizioni generali . 473
Del possesso . . 471
Delle cause che impediscono la prescrizione . 472
Delle cause che interrompono , o che sospendono il corso della prescrizione . 473
Delle cause che interrompono la prescrizione . ib.
Delle cause che sospendono il corso della prescrizione . 475
Del tempo necessario per prescrivere . 476
Disposizioni generali . ib.
Della prescrizione di trent' anni . 477
Della prescrizione di dieci , e di vent' anni. ib.
Di alcune particolari prescrizioni . 478

Concordato fra Sua Santità Pio VII , e la Repubblica Italiana . 483

TAVOLA

ALFABETICA E RAGIONATA DELLE MATERIE.

Abbreviazioni. Non è permesso farne sui registri dello stato civile, *articolo* 42.

Abitazione. Principj sull' esercizio del diritto di abitazione, 625, *et seq.*

Accessione. Definizione di questo diritto, 546. — Ciò che comprende relativamente al prodotto delle cose, 547. — Esercizio di questo diritto sopra le cose immobili, 552. — Regole da osservarsi per le cose mobili, 565, *et seq.* — L' accessione considerata come mezzo di acquistare la proprietà de' beni, 712.

Accettazione. Modi nei quali una successione può essere accettata, 774. — Autorizzazione del marito necessaria alla moglie per l'accettazione di una successione, 776. — Formalità relative alle successioni pervenute nei minori, o interdetti, *ibid.* — Giorno al quale si retrotrae l' effetto dell' accettazione, 777. — Quali atti non sono riputati di accettazione di eredità, 779. — Quelli che inducono l'accettazione, 780. — Caso nel quale un maggiore può reclamare contro l'accettazione di una successione, 783. — Prescrizione della facoltà di accettare, 789. — Dilazione accordata per deliberare, 795. — Accettazione di una donazione fra-vivi; e suo effetto, 932. — Condizioni ricercate per la validità dell' accettazione per un maggiore, una donna maritata, un minore, un interdetto o un sordo-muto, 934, *et seq.* — V. *Comunione*, *Renunzia*, *Successione*.

Accrescimento. Caso nel quale si fa luogo all' accrescimento a profitto dei legatarj, 1044.

Acque. I canali che servono a condur le acque sono riputati immobili, 523. — Disposizioni relative alle

ressano, 6. — Tutte le disposizioni fra-vivi o testamentarie che li sono contrarie sono riputate non scritte, 900.
Caccia. V. *Pesca*.
Canali. V. *Acqua*.
Cancelleria. Funzioni dei cancellieri de' tribunali di prima istanza relativamente ai registri dello stato civile, 43, *et seq*; — nei processi delle dimande di divorzio 249, e 287.; — relativamente alle renunzie di successione, e alle dichiarazioni di erede con benefizio di inventario, 784, et 793. — Funzioni de' cancellieri de tribunali criminali per gli atrestati di morte dopo l'esecuzione delle sentenze di morte, 83.
Caparra. Condizioni sotto le quali può sciogliersi una promessa di vendita fatta con caparra, 1590.
Casa. V. *Mobili*, *Riparazioni*.
Casa comune. Si affigge alla sua porta un estratto delle pubblicazioni di matrimonio, 64.
Casa di correzione. La donna adultera vi è rinchiusa, 298, e 308.
Casa di sanità. Deliberazione del consiglio di famiglia per rinchiudervi un interdetto, 510.
Casa paterna. Solo caso nel quale il figlio possa lasciarla senza il consenso del padre, 374.
Cattiva condotta. Modo di reprimere quella di un figlio di famiglia 376, e 468. — La cattiva condotta notoria è un motivo di esclusione dalla tutela, 444.
Cattivi trattamenti. I cattivi trattamenti, gli eccessi, sevizie, o ingiurie gravi possono dar luogo a una domanda di divorzio, 231. — Maniera di procedere nella dimanda di divorzio per questa causa, 259.
Caducità, Titolo con cui i beni acquistati da un condannato a una pena che porta la morte civile appartengono alla nazione, 33. — Quella dei testamenti, 1030, *et seq*. — Caducità delle donazioni in favore del matrimonio, 1088, *et seq*.
Caso fortuito. L'immobile dato, e che è perito per caso fortuito, non è soggetto a collazione, 855.
Celebrazione. Pubblicità richiesta per quella del matri-

monio, 165. — Trascrizione dopo il ritorno dell'atto di celebrazione in paese estero, 170. — Presentazione dell'atto di celebrazione necessaria per reclamare il titolo di conjuge, 194. — Iscrizione su' registri dello stato civile del processo che avrà legalmente provata la celebrazione d'un matrimonio, 198.

Celibato. V. *Adozione*.

Cessione. La cessione dei diritti ereditarj produce l'accettazione della successione, 780. — Quella dei crediti, ed altri diritti incorporali, 1689.

Cessione di beni. Caso nel quale ha luogo per parte di un debitore, 1265. — Sua distinzione in volontaria e giudiziaria, 1266. — Effetto di queste due spècie di cessione, 1267, *et seq.* V. *Debito*.

Chiatte. Sono riputate mobili, 531.

Chirurghi. V. *Medici*, *Ufficiali di sanità*.

Citazione. La prescrizione è interrotta da una citazione in giudizio, 2246.

Cittadino. Come si acquista e si conserva questa qualità, 7. — V. *Italiano*.

Clausula penale. In che consiste, e suo effetto relativamente alle obbligazioni, 1226.

Coeredi. V. *Eredi*.

Collaterale. Come si dividono le successioni devolute ai collaterali, 733.

Collazione. Quella che sono tenuti a fare i coeredi 829, 843. — Doni e legati non soggetti a collazione, 847. — A chi sono dovute le collazioni, e come si fanno, 857. — Deve darsi credito al donatario delle spese per miglioramenti e conservazioni, 861: — è tenuto alle deteriorazioni provenienti da sua colpa, 863 — Metodo di collazione rapporto ad un immobile, eccedente la porzione disponibile, 866. — Come si fa la collazione dei mobili, 868.

Colombaia. V. *Piccioni*.

Colono parziale. V. *Soccida*.

Commercio. Uno stabilimento di commercio in paese straniero non può far perdere la qualità d'Italiano,

17. — Caso nel quale la moglie è reputata esercitare pubblicamente la mercatura, e in cui può obbligarsi senza l'autorizzazione del marito, 220. — Il minore emancipato ch' esercita un traffico è considerato maggiore per i fatti relativi ad esso, 487. — V. *Interessi*.

Comodato. Denominazione dell' imprestito a uso 1875.

Compensazione. Fra quali persone, e in qual maniera si opera, 1289. — Fra quali debiti può aver luogo, 1290. — Da chi la compensazione può, o non può essere opposta, 1294. — Non può pregiudicare ai diritti di un terzo, 1295. — L'ineguaglianza delle quote ereditarie in natura si compensa o in rendite o in denaro, 833. — Stipulazione di questo diritto a favore del donante, e suoi effetti, 951.

Comunione. Facoltà che essa dà a uno dei conjugi relativamente ai beni dell' altro, in caso di assenza o di presunta morte, 124. — La moglie esercente pubblica mercatura, obbliga il suo marito relativamente al suo commercio se vi è comunione fra essi, 220. — Quel che costituisce la comunione legale, 1400. — Di che si compone l'attivo della comunione, 1401. — Passivo delle comunione, ed azioni che ne risultano contro di essa, 1409. — Amministrazione della comunione, ed effetto degli atti dell' uno o dell' altro conjuge relativamente alla società conjugale, 1421. — Dissoluzione della comunione e alcune delle sue conseguenze, 1441. — Accettazione della comunione, e renunzia che può esservi fatta, 1453. — Reparto dell' attivo della comunione, 1468. — Contribuzione ai debiti della comunione, 1482. — Renunzia alla comunione, e suoi effetti, 1492. — Disposizioni relative alla comunione legale, allorchè vi sono dei figli di un precedente matrimonio, 1496. — Comunione convenzionale, e convenzioni che possono modificare, o anche escludere la comunione legale, 1497. — Comunione ridotta agli acquisti, 1498. — Clausula che esclude dalla comunione il mobiliare in tutto, o in

parte, 1500. — Clausula di mobilizzazione, 1505. — Separazione dei debiti 1510. — Facoltà di riprendere liberi e senza pesi gli effetti conferiti, 1514. — Clausule con le quali si assegna a ciascun delli sposi delle parti ineguagli nella comunione, 1520. — Comunione a titolo universale, 1526. — Clausula portante che li sposi si maritano senza comunione, 1430. — Clausula di separazione di beni, 1536. — V. *Assenza*, *Beni*.

oncezione. Quella di una donna maritata prima di giungere all' età richiesta impedisce la nullità dell' unione, 185. — Il figlio concepito durante il matrimonio ha per padre il marito, 312. — Chi non era concepito all' istante dell' apertura della successione non può succedere, 725. — Basta essere concepito al momento della donazione per essere capace di ricevere per atto di donazione fra-vivi, 906.

oncimi. Quando sieno riputati immobili, 524.

oncubinato, Caso che puo dar luogo alla moglie di dimandare il divorzio, 230.

ondanna Quali condanne producono la morte civile, 22. — Effetto delle condanne in contumacia, 27. — Maniera di provare la morte dei condannati a morte, 83. — Dissoluzione del matrimonio per una condanna portante la morte civile, 227. — Quella di uno dei conjugi a una pena infamante è per l' altro una causa di divorzio, 232. — Maniera di procedere in un divorzio dimandato per questa causa, 261. — Condanne che rendono inabile alla tutela, 443 — V. *Contumacia*, *Diritto*, *Morte civile*.

ondizioni. Quelle che sono impossibili e contrarie alle leggi e alla morale, riputate come non scritte, 900, e 1172. — Effetto delle condizioni che dipendono da un avvenimento incerto, 1040. — Quelle che sono ricercate per la validità delle convenzioni, 1108. — Clausule che rendono un' obbligazione condizionale, 1168. — Distinzione delle condizioni in causali, potestative, e miste, 1169, *et seq.* — Quando la condizione è reputata compita, 1177. — Condizione so-

spensiva, 1181. — Condizione resolutoria 1183. V. *Termine*.

Confinazione. Quella che si fa fra i proprietarj confinanti, 646.

Confusione. Quando ha luogo la confusione dei diritti, e a chi essa giova, 1300, *et seq.*

Congedo. Dilazione per il congedo in caso di affitti fatti senza scrittura, 1736. — Non è necessario alla scadenza dell' affitto per scrittura, 1737.

Conigli, Quando quelli delle cove sono riputati immobili, 524. — A chi appartengono i conigli che passano in un' altra conigliera, 564.

Conjuge. Niuno può reclamare il titolo di conjuge, senza presentare l' atto di celebrazione del matrimonio, 194 — Diritti e doveri rispettivi dei conjugi, 212, *et seq.*

Consegna. Effetto della consegna o deposito in seguito dell' offerte reali, 1257. — Condizione necessaria per la sua validità, 1259. V. *Arresto personale*, *Offerte reali*.

Consenso. Sua necessità per il matrimonio per parte dei contraenti, 146; — e di quello dei parenti fino alla maggior età, 148. — Condizioni che rendono il consenso mutuo e perseverante dei conjugi una causa perentoria di divorzio, 233. — Procedura per farlo pronunziare, 279. — Il consenso delle parti rende perfetta una donazione accettata, 938. — È una condizione ricercata per la validità di una convenzione, 1108.

Conservatore delle ipoteche. Sue funzioni, 2150. — Sua responsabilità, e pubblicità de' suoi registri, 2196.

Consiglio di famiglia. Sua convocazione per decidere se la tutela deve essere conservata a una madre che si rimarita, 395. — Deliberazioni che deve prendere per autorizzare l' impieghi delle rendite, gl' imprestiti, le vendite, le accettazioni delle successioni, donazioni ec., 454, *et seq.* — V. *Surrogato tutore*, *Tutela*.

Consulente alla tutela. Metodo di sua nominazione, 392 — V. *Tutela*.

Consulente giudiziario. Quello che è nominato ai prodighi, 518 — V. *Interdizione*.

nto. Rendimento de' conti della tutela, 469, e 480. — Quello che l' erede beneficiato è tenuto a rendere, 803. — Simile obbligazione per un curatore ad una successione vacante, 813. — V. *Divisione*, *Spese*.
ntratti aleatorj. Loro definizione, e loro divisione, 1964. — V. *Gioco*, *Vitalizio*.
ntratto, sua definizione, 1101. — Divisione dei contratti in sinallagmatici, bilaterali, unilaterali, e commutativi, 1102, *et seq.* — Contratto di beneficenza, ed a titolo oneroso, 1015, *et seq.* — Quali persone sono incapaci di contrattare, 1124. — Oggetto, e materia dei contratti, 1126. — Loro cause, 1131. — V. *Deposito*, *Locazione*, *Obbligazione*, *Società*, *Transazione*.
ntratto di assicurazione. Specie di contratto aleatorio, che è regolato dalle leggi marittime, 1946.
ntratto di matrimonio. Donazioni che possono farsi con questo contratto agli sposi, e ai figli da nascere, 1081. — Loro irrevocabilità, 1083. — Condizioni con le quali queste donazioni possono esser fatte, 1084. — Il difetto di accettazione non le rende nulle, 1087. — Loro caducità se il matrimonio non si effettua, 1088. — Loro reducibilità, 1090. — Disposizioni permesse fra conjugi per contratto di matrimonio o durante il matrimonio, 1091. — Revocabilità delle donazioni fatte fra i conjugi, 1096. — Donazioni indirette non permesse, 1099. — Principj generali su le stipulazioni delle quali è suscettibile il contratto di matrimonio, 1387. Facoltà della scelta fra il regime della comunione, e il regime totale, 1391. — Le convenzioni matrimoniali redatte avanti il matrimonio, non possono ricevere alcun cambiamento dopo la sua celebrazione, 1395. — V. *Comunione*.
ntravvenzione. Pene per le contravvenzioni degli ufficiali dello stato civile, 50
ntro-dichiarazioni. Fra chi hanno il loro effetto, 321. — Non si possono opporre ai terzi quelle che hanno luogo per i contratti di matrimonio, e devono

essere annesse alle copie autentiche di prima edizione, e alle ulteriori, 1397.

Contumacia. Morte civile che s'incorre per una condanna in contumacia, 28. — Effetto che produce la presentazione volontaria dell'accusato nei cinque anni, 29 — Effetto del giudizio di assoluzione, 305 — della morte del condannato in contumacia, 32. — V. *Prescrizione*.

Contutore. Il marito di una donna conservata tutrice diviene contutore, 396.

Convenzione. I particolari non possono fare convenzioni contrarie all'ordine pubblico, 6. — Condizioni essenziali per la validità delle convenzioni, 1108 — Azione in rescissione alla quale danno luogo le convenzioni stipulate per errore, violenza o dolo, 1117. — Interpretazione delle convenzioni, 1156 — Effetto delle convenzioni riguardo ai terzi, 1165. — V. *Obbligazione*.

Copie. Fede che meritano quelle dei documenti, 1335.

Corporazione. L'aggregazione a una corporazione straniera che esige distinzioni di nascita fa perdere la qualità d'Italiano, 17.

Correzione. V. *Patria potestà*.

Cose. Principj sul diritto di accessione relativamente alle cose immobili, 552. — Regole sopra le cose mobili considerate relativamente alla forma, all'unione e all'impiego della materia, 565. — Quelle delle quali l'uso è comune, 714. — Cose di cui non si presenta il padrone, 717.

Costruzione. Distanza e opere intermedie richieste in alcune costruzioni. 674. V. *Piantazioni*, *Proprietà*, *Suolo*.

Creditori. Essi possono dimandare la riunione di un consiglio di famiglia per la nomina di un tutore a un figlio minore restato senza padre nè madre, 406. — Possono farsi autorizzare in giudizio a accettare una successione alla quale il loro debitore abbia rinunziato, 788. — Sicurtà che hanno diritto di esigere dall'erede beneficiato che abbia fatto vendere dei mobili o i

mobili provenienti dalla successione, 807. — Regola della distribuzione del prezzo delle vendite, 808. — Requisizione per l'apposizione dei sigilli, 819. — La collazione non è dovuta a favore del creditore di una successione, 857. — I creditori possono intervenire in una divisione, 882. — Quelli di un defunto non possono domandare la riduzione dei doni, e legati, 921. — I legati fatti a un creditore non si considerano come compenso del suo credito, 1023. — Cessione e trasporto di credito, 1689, *et seq.* V. *Ipoteche*, *Privilegi*, *Solidarietà*, *Trascrizione*.

Cugino. Il matrimonio non è proibito fra' cugini germani, 162. — Essi sono al quarto grado della linea collaterale, 738.

Curatore. Ne viene nominato uno speciale al condannato, morto civilmente, per procedere in giudizio, 25. — Un curatore non può formare opposizione al matrimonio del suo pupillo senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia, 175. — Assistenza di un curatore al rendimento di conto della tutela, 480. — Funzioni di un curatore a una successione vacante, 813. — Curatore speciale per un sordo-muto che non sappia scrivere, 936. — I curatori sono tenuti a far trascrivere le donazioni fatte a dei minori, 940.

Curatore al ventre. In qual caso deve essere nominato, 393.

Cure. V. *Soccorso*

Danni. V *Responsabilità*.

Danni ed interessi. Sono dovuti dalle persone colpevoli di alterazione o di falsità nei registri dello stato civile, 52; — dall'ufficiale che celebri un matrimonio, senza che gli sia presentato l'atto che toglie l'opposizione, 68; — da quelli che si oppongono a un matrimonio qualora venga rigettata la loro opposizione, 179; — dal surrogato tutore quando manchi di provocare la nomina di un tutore, 424; — da un tutore convinto di cattiva amministrazione, 450; — dal conjuge superstite, o dall'amministrazione del demanio che trascuri di adempire le formalità prescritte per la suc-

cessioni ed essi devolute, 772. — Danni e interessi che resultano dall'inadempimento di una obbligazione 1147.

Date. Non si devono mettere in cifre le date degli atti dello stato civile, 42. — Necessità del registro per dar validità contro i terzi agli atti sottoscritti privatamente, 1328.

Debiti. Maniera con la quale gli usufruttuari particolari, universali o a titolo universale devono contribuire al pagamento de' debiti, 612 — Fino a' qual concorrenza è tenuto un erede beneficiato, 802. — Proporzione nella quale i coeredi contribuiscono fra loro al pagamento dei debiti, e carichi della successione, 870. — Obbligazione personale per la lor parte virile, e ipotecariamente per l'intiero, 873. — Qual sorte di regresso ha diritto di esercitare il coerede che ha pagato al di là della sua parte del debito comune, 875. — Repartizione, in caso di insolvibilità di un coerede o successore a titolo universale, della sua tangente in un debito ipotecario, 876. — Diritto di dimandare la separazione del patrimonio del defunto, e dell'erede, 878. — Cessazione e prescrizione di questo diritto, 879. — In che forma un legatario universale è tenuto ai debiti e carichi della successione, 1009. — Cosa abbia luogo per i debiti a riguardo del legatario a titolo universale, 1012; — e del legatario a titolo particolare, 1024. — V. *Compensazione*, *Comunione*, *Remissione*.

Debitori. V. *Creditori*, *Debiti*, *Solidarietà*.

Delitti. Quelli che danno luogo alla revoca delle donazioni fra' vivi, 955 — Riparazioni alle quali danno luogo i delitti, e quasi delitti, 1382 — Quali persone ne incorrano la responsabilità, 1384.

Demanio. Quali beni sieno considerati come dipendenti dal demanio pubblico, 538, *et seq.*

Demenza. Causa di opposizione al matrimonio, 174. — V. *Interdizione*

Denaro. In qual maniera se ne fa la collazione in una successione, 869.

Deposito. Regole sui depositi necessarj che hanno luogo nei casi di incendio, rovina, tumulto o naufragio, 1348 — Sua definizione, e sua divisione in due specie, 1915 *et seq.* — Natura, ed essenza del contratto di deposito, 1917. — Deposito volontario, 1921. — Obbligazioni del depositario, 1937. — Obbligazioni del deponente, 1947. — Deposito necessario, 1949. — L'esecuzione personale ha luogo per quest'ultimo deposito, 2060.

Destituzione. V. *Tutela*.

Detenuti. V. *Morte*.

Detenzione, Mezzo di correzione che il padre può esercitare sopra i suoi figli, 376. — Condizioni affinchè questo diritto possa essere esercitato dalla madre, 381. — Ricorso del figlio al tribunale, 382.

Deterioramenti. Quelli ai quali il donatario è tenuto relativamente alla collazione dell'oggetto dato. 863.— Il conduttore è risponsabile di quelli che succedono durante la locazione, 1732

Devoluzione. Solo caso nel quale si fa una devoluzione di successione da una linea all'altra, 733.

Dichiarazione. V. *Assenza*, *Domicilio*, *Figli*, *Nascita*.

Dimora. V *Domicilio*.

Diritto. Godimento dei diritti civili 7, *et seq.* — Privazione di essi per la perdita della qualità d'Italiano, 17; — in conseguenza di condanne giudiciali, 22. — I diritti eventuali non possono alienarsi, 791. — V. *Italiano*, *Straniero*, *Successione*.

Discendenti. Ordine delle successioni ad essi deferite, 745.

Dispense. Quelle che il governo può accordare per contrarre matrimonio avanti l'età stabilita, 143., — per una seconda pubblicazione, 169. — Funzioni pubbliche, e altre cause che dispensano dalla tutela, 427.

Disponibilità. Per disporre de' proprj beni bisogna esser sano di mente, 901. — Ogni persona non dichiarata incapace dalla legge può dare e ricevere, 902. — Il minore non può disporre avanti sedici anni, 903. —

Disposizioni rimuneratorie eccettuate dalla proibizio di dare o far legati durante la malattia ai medici ec 909 — Formalità per le disposizioni in favore de ospizj e dei poveri, 910. — Nullità delle disposizio in favore di un incapace, 911 — Porzione di be disponibile a titolo di liberalità, 913.

Distinzioni di nascita. V. *Corporazione*.

Distribuzione. V. *Ordine*.

Divisibilità. Princìpj sulla divisibilità o indivisibilità delle obbligazioni, 1217. — Effetti dell'obbligazione divisibile, 1220; — e dell'obbligazione indivisibile 1222.

Divisione. Rappresentanza degli assenti nelle divisioni che l'interessano, 113. — La divisione può essere sempre richiesta, 815. — L'azione di divisione può essere esercitata dai tutori formalmente autorizzati a riguardo dei coeredi minori o interdetti, 817. — Domanda per parte di un marito della divisione dei mobili, e immobili caduti in comunione, 818. — Ciò che debbono fare i coeredi della moglie per pervenire alla divisione, *ibid.* — Davanti qual tribunale deve essere promossa l'azione di divisione, 822. — Maniera di decidere sulle contestazioni, 823. — Allorchè non vi è opposizione, ciascuno dei coeredi può domandare la sua parte in natura dei mobili e immobili, 826. — Vendita per incanto, 827. — Conto da rendersi dai condividenti, 828. — Collazione, 829. — Caso nel quale la divisione deve esser fatta giudicialmente, 838. — I creditori di un condividente hanno diritto di intervenire a loro spese in una divisione non consumata, 822. — Effetti della divisione, e garanzia delle quote, 883. — In qual caso la rescissione ha luogo in materia di divisione, 887. — V. *Collazione*, *Comunione*, *Quota*.

Divorzio. Cause per le quale può essere dimandato, 229 *et seq.* — Forma di divorzio per cause determinate, 234. — Termine durante il quale il conjuge che ha ottenuto una sentenza autorizzante il divorzio, è tenuto di farla pubblicare dall'ufficiale dello stato civile: 264. — Misure provisorie alle quali può dar luogo la

dimanda di divorzio per cause determinate, 267. — Motivi d'inammissibilità dell'azione di divorzio per cause determinate, 272. — Forma del divorzio per reciproco consenso, 275. — Termine per farlo pubblicare, dopo la sentenza che l'ha autorizzato, 294. — Effetti del divorzio, 295. — Termine dopo il quale la separazione di corpo può essere convertita in divorzio, 310 — V. *Separazione*.

Dolo. Quello che ha luogo per parte di un tutore può farlo rimuovere dalla tutela, 421. — L'accettazione di una successione per parte di un maggiore può essere da lui impugnata quando l'abbia fatta in conseguenza di un dolo praticato verso di lui, 783 — Dà luogo alla rescissione in materia di divisione, 887. — In qual caso produce la nullità di una convenzione, 1116.

Domestici. Domicilio dei domestici maggiori, 109. — Non sono ricusabili in questa qualità come testimonj sopra una dimanda in causa di divorzio, 251. — I legati che lor son fatti non sono in compenso de' loro salarj, 1213. — Regole sopra la locazione delle opere dei domestici, 1780.

Domicilio. Sua fissazione quanto all'esercizio de' diritti civili, 102. — Come si opera il cambiamento di domicilio, 103. — Dichiarazione da farsi alla municipalità, 104. — Domicilio dei cittadini nei pubblici impieghi temporarj o a vita, 106. — Domicilio della donna maritata, del minore non emancipato, e del maggiore interdetto, 108; — de' maggiori che servono o lavorano abitualmente a casa altrui, 109. — Elezione del domicilio per l'esecuzione degli atti, V. *Successione*.

Donazione. Formalità da osservarsi dal tutore per l'accettazione di una donazione fatta a un minore, 463 — Definizione della donazione fra vivi, 894. — Non si può donare senza esser sano di mente, 901. — Autorizzazione necessaria alla donna maritata per donare fra vivi, 905. Il figlio concepito al momento della donazione fra vivi può riceverla, 906. — Di qual porzione di beni si può disporre per donazione, 913. — Riduzione delle donazioni, 920. — Forma delle donazioni fra vivi,

931. — Descrizione e stima necessaria per la validità di una donazione di effetti mobiliari, 948. — Facoltà che ha il donante di disporre del godimento, o dell'usufrutto de' beni da esso donati, 949. — Stipulazione della riversibilità degli effetti dati, 951. — Caso di revocabilità delle donazioni fra-vivi, 953, *et seq.* — Quali prescrizioni possono essere opposte alla revoca per sopravvenienza di figli, 866. — Regole sopra le donazioni fatte per contratto di matrimonio agli sposi, e ai figli da nascere, 1082; — e sopra le disposizioni fra conjugi sia per contratto di matrimonio, sia durante il matrimonio, 1091.

Doni e legati. I primi possono essere ritenuti, e gli altri reclamati dall'erede renunziando ad una successione fino alla concorrenza della porzione disponibile, 845. V. *Collazione*.

Donna. Una Italiana che sposa uno straniero seguita la condizione del marito, 19. — V. *Commercio*, *Divorzio*, *Testamento*

Dote. Quella della figlia di un interdetto è regolata dal consiglio di famiglia, 311. — Principj sopra la costituzione di dote, 1542. — Diritti del marito sul fondo dotale, 1549. — Inalienabilità del fondo dotale, 1554. — Restituzione della dote, 1564. — V. *Beni parafernali*, *Regime*.

Eccesso. V. *Sevizie*.

Edifizj. In qual caso sono reputati mobili, 531.

Educazione. In caso di assenza del marito, la moglie esercita i suoi diritti sopra i loro figli minori, 141. — A chi debbano affidarsi i figli dei conjugi divisi per divorzio, 302. — Le cure per il mantenimento e l'educazione di un figlio sono considerate come una delle prove del possesso di stato, 321. — Le spese di mantenimento, educazione, abbigliamento non sono soggette a collazione nelle successioni, 852.

Effetti mobili. In qual caso siano reputati immobili, 524. — Significato particolare dell'espressione *effetti mobili*, 535. V. *Mobili*.

Effetto. La legge non ha effetto retroattivo, 2.

Effigie. Effetto delle condanne eseguite in effigie, 27.
Elezione di domicilio V. *Domicilio*.
Emancipazione. Il minore è emancipato di pieno diritto col matrimonio, 476. — Età alla quale il minore non maritato può essere emancipato, 477. — Intervenzione del consiglio di famiglia per l'emancipazione del minore restato senza padre nè madre, 478. — Assistenza del medesimo consiglio all' esame del conto di tutela, 480. — Caso nel quale l' assistenza di un curatore è necessaria, 482, — Formalità per l' imprestiti e le vendite, 483. — Riduzione delle obbligazioni sottoscritte dal minore emancipato, 484. — Caso in cui può privarsi del benefizio dell' emancipazione, 485. — Rientra allora sotto la tutela, 486. — Il minore emancipato che esercita un traffico è reputato maggiore, 487.
ntrate. Da chi si determina l' impiego di quelle di un minore, 454. — Il minore emancipato può ricevere le sue, 481. — Impiego dell' entrate di un interdetto, 510. — V. *Assenza*.
redi. Quelli di un assente possono in virtù di una sentenza farsi immettere nel possesso provisionale de' suoi beni, 120. — Per qual lasso di tempo si estinguono le azioni di domanda di eredità relativamente ai beni di un assente, 137. — Gli eredi legittimi sono autorizzati di pieno diritto all' immediato possesso della successione del defunto, 724. — I figli naturali non sono eredi, 756. — Facoltà di dichiararsi erede beneficiato, 793. — Effetti che ne risultano, 802. — Amministrazione dei beni della successione, 803. — V. *Benefizio d' inventario*, *Debiti*, *Successione*.
rore. In qual caso produca la nullità di una convenzione, 1110.
clusione. V. *Tutela*.
ecutori Testamentarj. Il testatore può nominarne uno o più, 1025. — Quali persone non possono essere scelte per questo incarico, 1028. — Consenso

del marito o autorizzazione giudiciaria senza della qu
le una donna maritata non può accettare l' esecuzio
testamentaria, 1029. — Obblighi degli esecutori
stamentarj, 1031. — A carico di chi sono le sp
di esecuzione testamentaria, 1034.
Esecuzione di sentenza. Documenti che i cancellie
criminali devon trasmettere dopo l'esecuzione di u
sentenza portante la pena di morte, 83.
Esenzione. V. *Tutela*.
Esperimenti. Quelli che hanno luogo in materia di di
vorzio, 259.
Esposti. Obbligazioni di ciascuna persona che ritro
vasse un figlio recentemente nato, 58. — Formalità
da osservarsi, *ibid.*
Espulsione. V. *Indennità*.
Estratti. V. *Registri*.
Età. V. *Adozione*, *Dispense*, *Stato civile*, *Matri
monio*.
Evizione. V. *Vendita*.
Falsità. V. *Registro*, *Stato civile*.
Famiglia. V. *Adozione*, *Consiglio di famiglia*, *Fi
liazione*, *Paternità*, *Patria potestà*.
Fidecommissi. V. *Sostituzioni*.
Fidejussione. Sua natura, e suoi limiti, 2011. — E
fetto della fidejussione fra il creditore ed il fidejussor
2021. — Fra il fidejussore e il debitore, 2028. — Fr
i confidejussori, 2033. — Sua estinzione, 2034. —
Sicurtà legale e sicurtà giudiciaria, 2040.
Figli. Atti che fanno prova della loro nascita, 57. —
Obbligazioni reciproche dei figli, e dei genitori, 2
et seq. — A chi è affidata la cura dei figli durant
l' istanza di divorzio, 267; e dopo la sentenza, 302. —
Onore e rispetto che i figli devono ai loro genitori,
371. V. *Adozione*, *Assenza*, *Beni*, *Detenzione*,
Figliazione, *Negazione*, *Paternità*, *Patria potestà*,
Stato, *Tutela*, *Tutela officiosa*.
Figli adulterini. Semplici alimenti accordati ai figli adul
terini, ed incestuosi, 762.
Figli naturali. In qual maniera possono essere leg

ainati, 331. — Come abbia luogo il loro riconoscimento, 334. — Per quali figli non sia permesso, 335. — Loro diritti su i beni de' loro genitori quando siano stati legalmente riconosciuti, 756. — Successione dei figli naturali morti senza posterità, 765. — I figli naturali non possono ricevere cosa alcuna nè per donazione fra i vivi nè per testamento oltre quello che loro è accordato dalla legge, 908. — V. *Legittimazione*.

filiazione. Come si prova la filiazione dei figli legittimi, 319. — V. *Figli naturali*, *Paternità*, *Stato*.

finestre. Quelle che il proprietario di un muro non comune può aprire con inferriate o invetriate fisse, 676. V. *Luci*.

fiume. V. *Demanio pubblico*.

fondi. I fondi di terra sono immobili, 518. — Gli oggetti assegnati per il servizio e coltivazione di essi lo sono egualmente per destinazione, 524. — Esecuzione personale per rifiuto di rilasciare un fondo la restituzione del quale è stata ordinata per sentenza, 2061. — V. *Servitù*.

fosse. Quelle tra due fondi sono reputate comuni, 666. — Quali sono i segni che le fosse non sono comuni, 667. — Mantenimento delle fosse comuni a spese comuni, 669.

fratello. Proibizione del matrimonio tra fratello e sorella, 162. — In qual caso essi possono reciprocamente formare opposizione al lor matrimonio, 174. — Qual grado essi formano, 738. — La rappresentazione è ammessa in favore dei figli, o discendenti de' fratelli, o sorelle del defunto, 742. — In qual caso essi succedano per teste, o per stirpi, 743. — Divisione dell' eredità fra' fratelli, e sorelle di differenti letti, 752. — In caso di premorienza del padre, e madre di un figlio naturale, i beni che questo aveva ricevuti passano ai fratelli, e sorelle legittime, 766. — Disposizioni permesse in favore dei figli dei fratelli, o sorelle del testatore, 1049.

frode. V. *Dolo*.

Frutti. Quando sono riputati mobili, o immobili, 520. — Diritto di accessione sopra i frutti delle terre, e i frutti civili, 547. — Rimborso delle spese di lavori ec. fatte dai terzi, 548. — Caso nel quale il semplice possessore può appropriarsi i frutti, 549. — Definizione dei frutti naturali, industriali e civili, 583. — Regole sulle proprietà de' diversi frutti, 585. — Esercizio del diritto di uso relativamente ai frutti, 630. — Da qual giorno sono dovuti i frutti delle cose soggette alla collazione, 856.

Funzionarj pubblici. Fissazione del loro domicilio 106. — Quali siano dispensati dalla tutela, 427.

Furore. V. *Interdizione*.

Garanzia. Quella delle quote nelle divisioni, 884. — Garanzia della solvibilità del debitore di una rendita avanti la divisione consumata, 886. — V. *Vendita*.

Genealogia. Regole per stabilirla in materia di successioni, 735, *et seq.*

Generi. Essi devono gli alimenti ai loro suoceri, e suocere, 206.

Gioco. La legge non accorda alcuna azione per un debito di gioco, o per il pagamento di una scommessa, 1965. — Eccezione in favore dei giochi di destrezza, e di esercizio di corpo, 1966.

Giornate. V. *Operai*.

Giudice. È proibito ai giudici di pronunziare in via di disposizione generale o di regolamento, 5. — V. *Negata giustizia*.

Giudice di pace. V. *Consiglio di famiglia*, *Emancipazione*, *Tutela*, *Sigillo*.

Giuramento. Effetto del giuramento decisorio, 1361. — In qual caso può deferirsi il giuramento *ex officio*, 1366. — A chi può essere deferito in caso di prescrizione, 2275.

Grado. Ciaschedana generazione forma un grado, 735. — I parenti al di là del duodecimo grado non succedono, 755.

Grani. Quando sono riputati mobili, 520.

Gravidanza. Fissazione della sua più corta, e della

sua più lunga durata, 312 — L'essere il marito stato consapevole della gravidanza prima del matrimonio, gli impedisce di non riconoscere il figlio, 314.

Gregge. Obbligazioni dell'usufruttuario in caso di perdita totale o parziale del gregge, 616.

Imbecillità. V. *Interdizione*.

Immobili. Tre maniere che costituiscono i beni immobili, 517. — Oggetti considerati come immobili per destinazione, 524. — Formalità che deve osservare l'erede beneficiato nella vendita degli immobili di una successione, 805. V. *Divisione*, *Stima*, *Vendita*.

Impiego. Quello delle rendite di un minore, 455.

Impotenza. L'impotenza naturale non può essere allegata da un marito per rigettare un figlio, 313.

Imprestito. Deliberazione del consiglio di famiglia necessaria per autorizzare un imprestito per parte di un minore, 457. — Divisione dell'imprestito in due specie, 1874. — Natura del prestito a uso, 1875. — Obbligazione del comodatario, 1880; — del comodante, 1888. — Natura del prestito di consumazione, 1892. — Obbligazioni del mutuante, 1898. — Prestito a interesse, 1905. — Prestito a tutto rischio, 1964. — V. *Rendita*.

Imputazione. Per quali specie di pagamenti essa può aver luogo, 1254. — In che maniera l'imputazione deve esser fatta allorchè la quietanza non ne esprime alcuna, 1256.

Inammissibilità. Essa ha luogo contro la reclamazione di un diritto devoluto ad una persona l'esistenza della quale non è provata, 135; — contro una domanda di nullità di matrimonio quando vi è stata coabitazione durante sei mesi, 181. — Non può opporsi a quello che chiede il divorzio, quando la sua azione è stata sospesa da una procedura criminale, 235. — In tutte le azioni di divorzio il tribunale deciderà primieramente sopra i motivi di inammissibilità, 246. — Inammissibilità che può resultare dal difetto di reclamazione del marito contro la legittimità

dei figli nati durante il matrimonio, 328. — I motivi di scusa di una tutela devono essere proposti nell' istante per essere ammessi, 438. — Caso nel quale ha luogo l' inammissibilità contro l'azione di rescissione in materia di divisione, 888. — Ha luogo contro le pretese di chi reclama i diritti d'una persona di cui non provi l' esistenza, 135.

Incanti. Sono prescritti per le vendite de' mobili, e immobili di un minore, 108, e 110; — per quelle dei mobili di una successione beneficiata, 483. — V. *Trascrizione*.

Incapacità. Cause che rendono incapace di succedere, 715. V. *Contratto*, *Tutela*.

Incendio. Responsabilità dei locatari in caso d' incendio, 1733.

Incorporazione. Mezzo di acquistare la proprietà dei beni, 712.

Indegnità. Quali persone sono indegne di succedere, 727.

Indennità. Caso nel quale il pupillo può reclamarla dal suo tutore officioso, e il minore dal suo tutore, 369, e 421. — Indennità dovuta in caso di espulsione dell' affittuario o locatario, 1744, *et seq.*

Indivisibilità. Effetto dell' obbligazione indivisibile, 1222. — V. *Divisibilità*.

Indivisione. Niuno può essere obbligato a restare nell'indivisione, 815. — Ammissione dell' azione in rescissione contro ogni atto che ha per oggetto di far cessare l'indivisione fra i coeredi, 888.

Industria. Il padre e madre non hanno il godimento dei prodotti dell' industria dei figli minori, 387.

Infedeltà. Pena di quella del tutore, 444.

Infermità. Quelle che dispensano della tutela, 434.

Informazioni. V. *Assenza*, *Divorzio*, *Interdizione*, *Testimonj*.

Ingratitudine, Causa di revocabilità di una donazione fra-vivi, 955; — non di quelle fatte in favore del matrimonio, 959. — Causa egualmente di revocabilità per un testamento, 1046.

Ingiurie. Tempo durante il quale deve essere intentata

la dimanda di revoca di un legato per ingiurie gravi alla memoria del testatore, 1047. V. *Cattivi trattamenti*.

Immazione. Formalità che la devono precedere, 77. — Processo verbale da formarsi in caso di indizio di morte violenta, 81. — Trasmissione all' ufficiale dello stato civile dei documenti, 82.

Inscrizione. Quella che nel caso di disposizione col peso di restituzione deve esser fatta sopra i beni soggetti a un privilegio, 1069. — Metodo dell' inscrizione de' privilegi, ed ipoteche, 2146. — Diritto de' creditori inscritti, 2147. — Nota da presentarsi, 2148. — Tempo durante il quale le inscrizioni conservano l' ipoteca e il privilegio, 2154. — A carico di chi sono le spese d' inscrizione, 2155. — Tribunale d' avanti al quale devono essere intentate le azioni alle quali possono dar luogo le inscrizioni, 2156. — Radiazione, e riduzione delle inscrizioni 2157. — V. *Conservatore delle ipoteche*.

Insolvibilità. Effetti dell' insolvibilità di un coerede, o di un successore a titolo universale, 876 e 885. — Non vi è luogo a garanzia per l' insolvibilità del debitore di una rendita, quando questa insolvibilità è nata dopo consumata la divisione, 886. — Insolvibilità dei gravati di restituzione e dei tutori, 1070.

Ispettori alle riviste. Militari per i quali questi ispettori, il quartiermastro, o il capitano comandante fanno le funzioni di ufficiale dello stato civile, 89.

Instituzione di eredità. Titolo sotto il quale si può disporre per testamento, 967. — V. *Erede*, *Successione*, *Testamento*.

Institutori. Termine dopo il quale non possono più ripetere il pagamento delle loro lezioni, 2271.

Insufficienza della legge. V. *Negata giustizia*.

Interesse. Le azioni o interessi delle compagnie di finanze o di commercio reputate mobili in faccia degli associati, 529. — V. *Imprestito*.

Interdizione. Formalità prescritte per l' interdizione de' maggiori in uno stato abituale d' imbecillità, di

demenza e di furore, 489, *et seq.* — Nomina di un consulente, 499. — Caso nel quale possono essere annullati gli atti anteriori all'interdizione, 503. — Nomina di un tutore, e di un surrogato tutore dell' interdetto, 505. — Amministrazione delle rendite dell' interdetto, 510. — Formalità per la revoca dell' interdizione, 512. — V. *Prodigo*.

Intraprenditore. V. *Architetto*.

Inventario. Quello al quale il tutore deve far procedere, 451. — Termine accordato a farlo a contare dall' apertura della successione, 795. — V. *Benefizio di inventario*.

Ipoteche. Trascrizione all'uffizio del circondario degli atti contenenti donazioni, ed accettazione di beni suscettibili di ipoteche, 939. — In che consiste questo diritto su l' immobili, 2114. — Ipoteca legale, 2121. — Ipoteca giudiciaria, 2123. — Ipoteca convenzionale, 2124. — Rango dell' ipoteche fra loro, 2134. — Metodo di purgare l' ipoteche quando non esiste inscrizione sopra i beni dei mariti, e de' tutori, 2193. — V. *Conservatore delle ipoteche*, *Inscrizioni*, *Privilegi*.

Irrevocabilità. V. *Revoca*.

Isola. A chi appartengono le isole, o isolette, e l'unioni di terra che si formano nei letti dei fiumi, e riviere navigabili, ed inservienti a trasporto, 560. — Caso nel quale per la formazione di una nuova diramazione una proprietà particolare diviene un' isola, 562.

Istruzione. Le spese per tale oggetto non sono sottoposte a collazione nelle successioni, 852. — Prescrizione contro i maestri per il prezzo convenuto coa essi, 2272.

Italiano. Quando un individuo nato nel regno da uno straniero può reclamare la qualità di Italiano, 9. — Il figlio nato da un Italiano in paese straniero è Italiano, 10. — In qual maniera i figli il di cui padre ha perduta la qualità di Italiano possono ricuperarla, *ibid.* — Circostanze che fanno perdere la qualità di Italiano, e condizioni da osservarsi dopo

averla ricuperata, 17. — V. *Azione*, *Cittadino*, *Straniero*.
Lago. V. *Alluvione*.
Latrine. V. *Costruzione*.
Legato. Come deve essere sodisfatto dall' usufruttuario quello di una rendita vitalizia o pensione alimentaria, 610. — In che consiste il legato universale, 1003. — Il legatario universale è tenuto di dimandare il rilascio de' beni, 1004. — Caso nel quale ne è in possesso di pieno diritto, 1006. — Sue obbligazioni relativamente ai debiti della successione, 1009 — Definizione del legato a titolo universale o particolare, 1010. — Liberazione da domandarsi dagli eredi dal legatario a titolo universale, e maniera con cui è tenuto per i debiti, 1011. — Diritto che dà un legato puro e semplice, 1014 — Dimanda di rilascio, *ibid.* — I debiti della successione considerati relativamente al legatario a titolo particolare, 1024. — Caducità di un legato, 1042. — Accrescimento a profitto dei legatarj nel caso di un legato fatto congiuntamente a più d' uno, 1044.
Leggi. Quando le leggi diventano esecutorie, 1. — Esse non hanno alcuno effetto retroattivo, 2. — Estensione dell' impero delle leggi italiane secondo la loro natura, 3. — Leggi alle quali non si può derogare per mezzo di convenzioni particolari, 6. — V. *Giudice*, *Negata giustizia*, *Promulgazione*.
Legalizzazione. Gli estratti dei registri degli atti dello stato civile sono legalizzati da un giudice, 45.
Legittimazione. V. *Figli naturali*.
Lesione. Essa non vizia la convenzione che in certi casi, e a riguardo di certe persone, 1118. — Come si procede per giudicare se essa ha luogo, 890. — Qual specie di lesione può fare attaccare una divisione di beni fatta dall' ascendente ai suoi discendenti, 1079. — V. *Minore*, *Rescissione*.
Levata di Sigillo V. *Sigillo*.
Levatrice. V. *Ufficiali di sanità*.
Liberalità. Su quale porzione di beni le disposizioni per

atto tra vivi, o per testamento possono estendersi, 915. — Che possono fare gli eredi nel caso di un usufrutto, o di una rendita vitalizia il valore della quale eccedesse la quota disponibile, 917.

Liberazione. Il minore emancipato non ne potrà rilasciar alcuna senza l' assistenza del suo curatore, 482; — l'interdetto e il prodigo, senza quella del suo consulente, 499, e 513. — V. *Legato*, *Possessione*, *Vendita*.

Libri. Qual prova fanno quelli dei mercanti, 1330.

Licitazione. Avanti a qual tribunale vi si procede, 822. — In qual caso essa ha luogo, 827, e 1686.

Linea. Ordine di successione secondo le linee, 733. — Ciò che si chiama linea diretta, o collaterale, 736. — Distinzione della prima in discendente, e ascendente, *ibid*. — Supputazione dei gradi in linea diretta e collaterale, 737, e 738.

Liquidazione. Un notaro è destinato per quelle che interessano gli assenti, 113.

Locatario. Facoltà di sublocare, 1717. — Garanzia che è dovuta per i danni della cosa locata, 1721. — Obbligazioni principali del conduttore, 1728. — Caso nel quale sia o non sia stata fatta la descrizione dello stato della cosa locata, 1730 e 1731. — V. *Indennità*.

Locazione. Questo contratto è di due specie, 1708. — Suddivisione della locazione delle cose, e dell' opere, 1711. — Tutti i beni sono suscettibili di locazione, 1713. — Regole sopra la locazione dell' opere, e dell' industria, 1799, *et seq*. V. *Affitto*.

Luci. Regole concernenti le luci da aprirsi su le proprietà del vicino, 675.

Maestri. — V. *Institutori*.

Maggior età. A qual anno fissata, 488.

Mancanze Quelle di cui è responsabile l'erede beneficiato, 804.

Mandato. Sua natura, e sua forma, 1984. — Obbligazioni del mandatario, 1991. — Quelle del mandante, 1998. — Differenti maniere con cui finisce il mandato, 2003.

Mantenimento. Quello che il padre o la madre superstite son tenuti di somministrare ai figli minori sui beni dei quali essi godono, 385. — V. *Educazione*.

Mare. Diritto sopra gli effetti gettati in mare, o dal medesimo rigettati, 717.

Massa. V. *Collazione*, *Divisione*, *Successione*.

Materiali. Avanti di essere impiegati sono mobili, 532.

Materie. Principj sopra il diritto di accessione relativamente alla natura, alla proprietà e all'impiego delle materie, 565.

Maternità. La ricerca della maternità è ammessa, 341.

Matrimonio. Formalità che devono precedere la sua celebrazione, 63. — Caso nel quale devono essere rinnovate, 65. — Atto di notorietà per supplire a quello di nascita, 70. — Consenso dei parenti, 73. — Luogo e giorno della celebrazione, e dichiarazione delle parti, 74 e 75. — Enunciazione da farsi negli atti di matrimonio, 76. — Pubblicazione e celebrazione del matrimonio dei militari fuori del territorio del regno, 94. — Qualità e condizioni richieste per contrarre matrimonio, 144. — Formalità relative ai figli naturali, 159. — Gradi di parentela che portano la proibizione del matrimonio, 161. — Formalità relative alla celebrazione del matrimonio, 165. — Opposizioni, 172. — Dimanda di nullità di matrimonio, 180. — Obbligazioni che nascono dal matrimonio 203. — Diritti e doveri respettivi dei conjugi, 212. — In che maniera il matrimonio si discioglie, 227. — Termine dopo il quale la donna può contrarre un secondo matrimonio, 228. — V. *Assenza*, *Celebrazione*, *Contratto di matrimonio*, *Donazione*, *Militari*, *Opposizione*, *Pubblicazione*.

Medici. Prescrizione delle loro azioni, e di quelle dei chirurghi e speziali per le loro visite, operazioni, e medicamenti, 2272. — V. *Ufficiali di sanità*.

Mercanti. In qual caso una donna vien reputata esercitare un traffico, 220 — V. *Libri*, *Prescrizione*, *Registri*.

Militari. Formalità per gli atti dello stato civile nei corpi

di truppa fuori del territorio del regno, 88. — V. *Spedali, Stato civile.*

Ministero pubblico. V. *Regi Procuratori.*

Minor età. Suo termine, 388. — In qual caso il minore è o non è obbligato a restituzione per causa di lesione, 1306. — V. *Emancipazione, Tutela.*

Minute. Deve, sotto pena di nullità, restar la minuta degli atti di donazione tra-vivi, 931. —

Mobili. Due modi che costituiscono i beni mobili, 529. — Oggetti non compresi nella parola *mobili* impiegata senza altra aggiunta, 533. — Quel che s'intende per *mobiglia*, 534. — Significato dei termini *beni mobili, mobiliare, effetti mobili*, 535. — Ciò che comprende la vendita o la donazione di una casa mobiliata e con tutto quello che vi si trova, 536.

Mobiliare. Quel che s'intende con questa espressione, 535. — Formalità da osservarsi dall'erede beneficiato per la vendita dei mobili di una successione, 803. — V. *Collazione, Stime.*

Morte. Da chi devono essere distesi gli atti di morte, e ciò che debbono contenere, 78. — Avviso da darsi delle morti successe nelli spedali, e registri che vi si tengono, 80; — nelle prigioni o case di arresto, e di detenzione, 84; — durante un viaggio di mare, 86. — Apertura della successione per la morte naturale o civile, 718. — Come si stabilisce la presunzione di sopravvivenza in caso di morte simultanea di due eredi rispettivi, 720. — V. *Esecuzione, Inumazione, Militari.*

Morte civile. Condanne che portano la morte civile, 22. — Suoi effetti sul condannato, 25. — Epoca a contare dalla quale le condanne in contraddittorio e per contumacia portano la morte civile, 26. — V. *Contumacia, Donazione, Testamento.* —

Mulini. Quando sono immobili, 519. — Si reputano mobili quelli costruiti sopra i battelli, 531.

Muro divisorio. In qual caso un muro è considerato divisorio, 663 — Qual è il segno di non essere divisoria, 654. — A carico di chi sono le riparazioni o la ricostru-

zione di un muro divisorio, 655. — Lavori permessi in un simil muro, 657. — Suo inalzamento, 658. — In qual modo un proprietario vicino può acquistare la comunione del muro, 660. — V. *Alberi*, *Fosse*, *Siepi*, *Muro*. V. *Sordo-muto*.

Nascita. Termine, e luogo delle dichiarazioni di nascita, 55. — Da chi devono esser fatte, 56. — Enunciazioni che devono contenere gli atti di nascita, 57. — Formalità in caso di nascita di un figlio durante un viaggio di mare, 59. — Fissazione dell' epoca per la nascita avanzata o ritardata, 314, e 315. — V. *Esposti*, *Militari*.

Naturalizzazione. Quella che ha luogo in paese straniero fa perdere la qualità d' Italiano, 17.

Navi. Sono riputate mobili, 531.

Negata giustizia. I giudici se ne rendono colpevoli allorchè ricusano di giudicare sotto pretesto di silenzio oscurità, o insufficienza della legge, 4.

Negazione. Prova da farsi dal marito in caso di non volere riconoscere un figlio, 342. — Azione in giudizio, 318.

Negligenza. V. *Deteriorazione*.

Negozio. V. *Commercio*.

Nipote, V. *Matrimonio*.

Nomi. I nomi e prenomi degl' individui devono essere enunciati negli atti dello stato civile, 34, 57, 63, 71, *et seq*. — L' identità di nome con quello del padre è uno dei fatti che stabilisce il possesso di stato, 321. — L' adozione fa aggiungere il nome dell' adottante a quello dell' adottato, 347.

Notari. V. *Conti*, *Divisione*, *Divorzio*, *Inventario*, *Testamento*.

Novazione. Maniere differenti con le quali si opera, 1271. — Fra quali persone può aver luogo, 1272. — Suoi effetti, 1281.

Nozze. Termine dopo il quale la donna può passare a seconde nozze, 228. — Le spese delle nozze non sono soggette a collazione, 852.

Nullità. V. *Matrimonio*, *Rescissione*, *Vendita*.
Nuovo titolo. Dopo qual dilazione il debitore di una rendita può essere costretto di fornirne uno a sue spese, 2265. —
Obbedienza. Quella che la moglie deve al suo marito, 213.
Obbligazioni. Riducibilità delle obbligazioni contratte da un minore emancipato, 484. — Quali obbligazioni sono riputate mobili, 529. — Le obbligazioni considerate come mezzo di acquistare la proprietà de' beni, 711. — Principj generali sopra le obbligazioni, 1134. — Obbligazione di dare, 1136. — Obbligazione di fare o di non fare, 1142. — Danni ed interessi resultanti dall' inesecuzione dell' obbligazioni, 1146. — Obbligazioni condizionali, 1168. — Obbligazioni a termine, 1185. — Obbligazioni alternative, 1189. — Obbligazioni solidarie, 1197. — Obbligazioni divisibili e indivisibili, 1217. — Obbligazioni con clausule penali, 1226. — Come si estinguono le obbligazioni, 1234. — Prove delle obbligazioni, 1315.
Obblighi. Quelli ai quali l' usufruttuario è tenuto, 600. — Quelli che si contraggono senza convenzione, 1370. — V. *Debiti*.
Occultazione. Opera la decadenza dal benefizio d'inventario, 801.
Offerte reali. In qual caso esse operano la liberazione del debitore, 1257. — Condizioni necessarie per la loro validità, 1258. — Formalità per fare dichiarare valevoli le offerte non accettate, 1259. — V. *Consegna*.
Olografo. Formalità necessarie per la validità di un testamento olografo, 970.
Omologazione. Quella della deliberazione di un consiglio di famiglia che pronunzia l'esclusione, o la destituzione di un tutore, 448; — di una deliberazione contenente autorizzazione di imprestito, o di alienazione di beni di un minore, 458.
Onore. V. *Figli*.
Operai. Regole sulla locazione dell' opere degli operai, 1780. — Termine della prescrizione per il prezzo delle

loro giornate e salari, 2271. — V. *Domicilio*.
Opposizione. Formalità per gli atti di opposizione ai matrimonj, 66. — Essi sospendono la celebrazione, 68 — A chi appartiene il diritto di opporsi alla celebrazione di un matrimonio, 172. — Formalità che deve contenere l'atto di opposizione, 176 — Giudizio, 177 — V. *Sigillo*.
Ordine. Da qual legge è regolata la maniera di procedere all'ordine ed alla distribuzione del prezzo degl'immobili, 819, *et seq*.
Oscurità delle leggi. V. *Negata giustizia*.
Ospizio. Da chi sono accettate le donazioni fatte a profitto degli ospizj, e dei poveri, 937. — V. *Disponibilità*.
Osti. V. *Trattori*.
Paesi stranieri. V. *Stato civile*.
Pagamento. Principj generali sopra il pagamento, 1235. — Pagamento con surrogazione, 1249. — Offerte di pagamento e consegne, 1257. — Prove da farsi del pagamento per giustificare una liberazione, 1315. V. *Imputazione*.
Paglie. Quando sono riputate immobili, 524.
Parentela. Diritto che esercitano nella successione i parenti germani, uterini o consanguinei, 733. — Come si stabilisce la prossimità di parentela, 735. — Richiamo dell'altra linea in mancanza di parenti al grado successibile, 750. — V. *Grado*, *Matrimonio*, *Successione*.
Parte. Ciascuno dei coeredi può domandare la sua parte in natura di una successione, 826. — Gli eredi sono tenuti ai debiti e pesi di una successione per la loro parte e porzione virile, 873.
Parto. Dichiarazione da farsi dalle persone che avranno assistito ad un parto, 56.
Pascolo. Il proprietario che chiude il proprio fondo perde in proporzione il diritto di far pascere le proprie bestie nel fondo altrui, 648.
Passaggio. In qual caso un proprietario di un fondo può reclamare il passaggio su quello del suo vicino,

682. — Luogo dove questo passaggio deve esser preso, 683.

Pastura. V. *Pascolo*.

Paternità. Il marito è reputato padre del figlio concepito durante il matrimonio, 312 — La ricerca della paternità è vietata, 340. — V. *Figlio*, *Impotenza*, *Negazione*, *Stato*.

Patria potestà. Diritto che essa dà sopra i figli, 371. — Mezzi di correzione, 376. — Condizioni colle quali il padre e la madre conservano il godimento dei beni, 384, *et seq.*

Patrimonio. I creditori possono domandare che il patrimonio del defunto sia separato da quello dell'erede, 878. — Prescrizione di questo diritto per mezzo della novazione, 879.

Pegno. In che consiste, 2072. — Qual diritto conferisce al creditore, 2073. — Caso nel quale ha luogo questo privilegio, 2074. — Indivisibilità del pegno, 2083.

Pena. V. *Condanna*.

Penali. Quelle che hanno luogo per contravvenzione alle disposizioni prescritte relativamente agli atti dello stato civile, 50; — contro i conservatori delle ipoteche, 2202, *et seq.*

Pensione alimentaria. Quella che il marito è tenuto di pagare alla moglie che dimanda il divorzio, 259. — Obbligazioni reciproche nel caso di un divorzio pronunziato, 301.

Perdita. Estinzione di un'obbligazione che resulta dalla perdita della cosa dovuta, 1302.

Periti. Sono nominati per riconoscere lo stato de' beni di un assente, 126; — per stimare i beni di un minore, 453; — per dividerli, 466; — per valutare i beni di una successione, 824, *et seq.*

Permuta. Qualunque atto che ha per oggetto di far cessare la comunione fra i coeredi, benchè qualificato di permuta, dà luogo all'azione in rescissione, 888. — L'alienazione a titolo di permuta che fa il testatore di una cosa legata induce la revoca del legato, 1038. — Definizione del contratto di permuta,

1702. — Come si opera, 1703. — V. *Rescissione*.
Pesca. La facoltà di cacciare, e di pescare è regolata da leggi particolari che non fanno parte del codice civile, 715.
Pesci. Quelli delli stagni reputati immobili, 524. — A chi appartengono quelli che da uno stagno passano all' altro, 564.
Piantazioni. V. *Alberi*, *Proprietà*.
Piccioni. Quando sono riputati immobili, 524. — A chi appartengono quelli che passano in un' altra colombaja, 564.
Piazze di guerra. Le loro porte, muri, fosse, e rampari fanno parte del demanio pubblico, 540.
Pietà filiale. V. *Patria potestà*.
Porto. V. *Demanio pubblico*.
Possessione. In qual caso il semplice possessore che percepisce il frutto è riputato di buona fede, 550. — Definizione della possessione, 2228. — Presunzione risultante dal titolo col quale si possiede, 2230. — Caso nel quale la possessione non può operare la prescrizione, 2232. — V. *Prescrizione*.
Possesso. Quello che il testatore può dare all' esecutore testamentario, 1026. — Sua durata, *ibid.* — Come l' erede può farlo cessare, 1027.
Poveri. V. *Ospizio*.
Ponti. V. *Costruzione*.
Prescrizione. Quella della pena non rintegra nei suoi diritti civili un condannato in contumacia alla morte civile, 32. — La prescrizione è un mezzo di acquistare la proprietà dei beni, 712. — Principj generali sulla prescrizione, 2219. — Possesso necessario per prescrivere, 2229. — Cause che impediscono la prescrizione, 2336. — Cause che l' interrompono, 2242. — Cause che la sospendono, 2251. — Disposizioni generali sopra il tempo assegnato per prescrivere, 2260. — Maniera con cui si conta la prescrizione, 2261. — Prescrizione di trenta anni, 2262. — Prescrizione di dieci, e venti anni, 2265. — Prescrizione di sei mesi,

2271; — di un anno, 2272; — di due o di cinque anni, 2273. — Regolamento per le prescrizioni cominciate avanti la pubblicazione del codice, 2281. — V. *Possessione*, *Servitù*.

Prestazioni d'opera. In qual caso la prestazione d'opera, mercato o prezzo fatto per l'intrapresa di un'opera sieno considerati come una specie di affitto, 1710. — Regole su questa prestazione d'opera, 1787.

Presunzione. Definizione delle presunzioni in generale, 1349. — Presunzioni stabilite dalla legge, 1350. — Altre che la legge non stabilisce, 1353. — V. *Filiazione*, *Sopravvivenza*.

Prigioni. V. *Morte*.

Primogenitura. I figli succedono senza distinzione di primogenitura, 745.

Privilegi. In che consiste questo diritto di un creditore, 2095. — Metodo di pagamento de' creditori privilegiati, 2097. — Privilegi sopra i mobili, 2100 — Privilegi su l'immobili, 2103 — Privilegi che si estendono sopra i mobili, e su l'immobili, 2104. — Come si conservano i privilegi, 2106. — Effetti dei privilegi, ed ipoteche contro i terzi detentori, 2166. — Loro estinzione, 2180. — Modo di purgare le proprietà da' privilegi ed ipoteche, 2181. — V. *Inscrizioni*, *Ipoteche*.

Procuratori. Dichiarazioni avanti gli ufficiali dello stato civile per le quali sono ammessi, 36. — Essi possono ancora formare opposizione al matrimonio, 66; — attaccare un matrimonio contratto da uno dei conjugi nell'assenza dell'altro, 139; — difendere in causa di divorzio, 243; — rappresentare un membro di un consiglio di famiglia, 412; — accettare una donazione, 933.

Prodigo. Assistenza di un consulente giudiciario, 513. — Formalità per la sua nomina, 514. — V. *Interdizione*.

Professioni. Quelle delle parti, e dei testimonj devono essere enunziate negli atti dello stato civile, 57, 63, 71, e 73.

Proibizione. V. *Matrimonio*.
Promessa. Necessità di un *bono* o di un approvato per le promesse sottoscritte privatamente, 1326.
Promulgazione, Quella del Re per rendere le leggi esecutorie, 1.
Proprietà. Definizione di questo diritto, 544. — Condizioni della cessione di una proprietà per causa di utilità pubblica, 545. — Diritti accessorj alla proprietà, 546. — Principj sulle costruzioni, scavamenti, e piantazioni, relativamente alla proprietà del suolo, 552. — Come si acquista, e si trasmette la proprietà dei beni, 711. V. *Accessione*, *Beni*, *Comunione*, *Suolo*.
Protezione. Quella che il marito dà alla sua moglie, 213.
Protutore In qual caso è nominato, 417.
Prove. Quelle dell' obbligazioni, e del pagamento, 1315. — Prove per scrittura, 1317. — Prove testimoniali, 1341.
Pubblicazione. Dove, e in qual giorno si fanno le pubblicazioni de' matrimoni, 63. — Enunciazione dell' atto e sue inscrizioni, *ibid.* — Affisso di un estratto, 64. — Certificati di pubblicazione nelle diverse comuni, 69. — Fissazione del domicilio per le due pubblicazioni, 166. — V. *Dispensa*, *Matrimonio*, *Vendita*.
Pupillo. V. *Tutela*, *Tutela Officiosa*.
Qualità. Il titolo e la qualità di erede presi in un atto autentico o privato, portano l' accettazione di una successione, 778. — Dilazione durante la quale l' erede non può esser forzato a prenderne la qualità, 797.
Quadri. Quando sono riputati immobili, 525. — V. *Mobili*.
Quartier-mastro. Sue funzioni relativamente allo stato civile, 89.
Quasi-contratti. Loro definizione, 1371. — Loro effetto, 1372.
Quasi-delitti. V. *Delitti*.
Quasi-paternità. V. *Adozione*.

Quote. Avanti qual tribunale deve esser portata la dimanda relativa alla garanzia della divisione fra i condividenti, 822. — Formazione delle quote quando le prelevazioni sulla massa sono state effettuate, 831. — Regole da osservarsi per la loro composizione, 832. — Estrazione a sorte, 834. — Garanzia delle quote, 884. — In qual caso essa non ha luogo *ibid.* — Obbligazione proporzionata de' coeredi in caso di evizione, 835. — V. *Garanzia*.

Raccolte. In qual caso sono reputate mobili o immobili, 520.

Rada. V *Demanio pubblico*.

Rappresentazione. In che consiste 739. — Come si eseguisce la divisione nei casi in cui si ammette, 743. — Quali persone si possono rappresentare. 744. — V. *Renunzia*.

Ratto. Caso nel quale il rapitore può essere dichiarato padre, 340.

Recinto. Diritto del proprietario a questo riguardo, 647.

Reclamazione di stato. Imprescrittibilità di questa azione a riguardo del figlio, 328. — V. *Figli naturali*, *Stato*.

Reclusione. Quella della donna adultera, e del minore che dà dei gravi motivi di disgusto, 298, 468.

Regime. Stipulazioni proprie al regime della comunione, 1399. — Regime dotale, 1540. — Società di acquisti che i conjugi possono stipulare anche sotto il regime dotale, 1581. — V. *Comunità*, *Dote*.

Regj Procuratori presso i tribunali di appello. Conclusioni che danno sopra le sentenze relative al divorzio per mutuo consenso, 292.

Regj Procuratori presso i tribunali di prima istanza. Loro funzioni relativamente allo stato civile, 53, 72, 99; — relativamente agli assenti, 114, *et seq*; — relativamente al matrimonio, 184, *et seq*; — al divorzio, 233. *et seq*; — all' adozione, 354; — alla detenzione dei figli, 382; — all' autorizzazione d' imprestito per un tutore o per dei minori emancipati, 458; e 483, — all'interdizione, 491, *et seq*. — alle succes-

zioni vacanti, 812, — alle donazioni fra vivi o testamentarie, 1057.

Registri. Sottoscrizzioni di quelli dello stato civile, 41. — Formalità per la loro custodia, 42. — Rilascio degli estratti, 45. — Prove da ricercarsi in mancanza de' registri, 46. — Formalità per le menzioni marginali, 49. — Responsabilità dei depositarj dei registri in caso di alterazione, di falsità, ec. 51. — Verificazione de' registri, 53 — Contro chi i registri dei mercanti fanno prova di somministrazioni, 1329. — In che fanno fede i registri, e fogli domestici, 1331. — V. *Militari*.

Registro. A quale uffizio devono essere registrati i testamenti fatti in paese estero, 1000. — Da chi sono dovuti i diritti di registro di un legato, 1016.

Regolamento. E' proibito ai giudici di sentenziare per vie generali e di regolamento, 5.

Regresso. Quello dei successori a titolo universale contro gli altri coeredi, 875; — dei minori, dell'interdetti, e delle donne maritate contro i loro tutori o mariti, 942. — Regresso contro il gravato di restituzione, ed il tutore nominato per l'esecuzione, 1070.

Reintegrazione. Quella che è ordinata per giudizio dà luogo all'arresto personale, 2060.

Reliquato. Quello di un conto di tutela porta interesse dal giorno dell'ultimazione, 474.

Remissione. Come si opera la remissione di un debito, e suoi effetti, 1282.

Rendimento di conti. V. *Tutela*.

Rendite. Esse sono mobili, 529. — Come si procede alla divisione di una successione nella quale vi sono degl'immobili aggravati di rendite per ipoteche speciali; 872. — Garanzia della solvibilità del debitore di una rendita avanti la consumazione della divisione, 886. — A qual sorte di prestito vien dato il nome di stabilimento di rendita, 1909. — Regola sopra le rendite costituite in perpetuo, 1911. Condizioni che si ricercano per la validità del contratto della rendita vitalizia.

1968. — Effetti di questo contratto fra le parti contraenti, 1977. — V. *Arretrati*.

Renunzia. Si può rappresentare la persona alla successione della quale siasi rinunziato, 744. — Effetti che produce la renunzia fatta da un erede a profitto del suo coerede, o quella della quale siasi ricevuto il prezzo, 780. — Atto con il quale si prova la renunzia, 784. — A chi si accresce la parte del renunziante, 786. — I creditori sono ammessi ad accettare una successione alla quale il lor debitore ha rinunziato in pregiudizio de' loro diritti, 788. — Prescrizione della facoltà di rinunziare a una successione, 789. — Non si può renunziare alla successione di un uomo vivente, 791. — A chi è interdetta la facoltà di renunziare, 792. — Dilazione accordata per deliberare sulla renunzia, 795. — *Accettazione*, *Comunione*, *Successione*.

Repudio. *V. Renunzia*.

Rescissione. Davanti qual tribunale si portano le dimande in rescissione di divisione, 882. — Quali cause gli danno luogo, 887. — Contro qual atto l' azione in rescissione è o non è ammessa, 886. — In qual maniera il convenuto nella dimanda in rescissione può arrestarne il corso, 891. — Circostanze che rendono il coerede non ammissibile nell' azione di rescissione dopo la vendita della sua parte, 892. — Durata dell' azione di nullità o di rescissione d' una convenzione, 1304. — La semplice lesione dà luogo alla rescissione in favore del minore non emancipato 1305. — Quela della lesione che dà luogo all' apertura della domanda in rescissione, 1674. — Dilazione dopo la quale questa dimanda non è più ammissibile, 1676. — La rescissione per lesione non ha luogo in favore dell' compratore, 1683. — Essa non è ammessa nel contratto di permuta, 1706.

Residenza. V. *Diritto*, *Domicilio*.

Resoluzione. In qual caso essa ha luogo relativamente alle vendite di mobili, o immobili, 1657 — Resoluzione de' contratti di locazione, 1741.

Responsabilità. Quella de' funzionarj dello stato civile, 51; — della madre tutrice che si rimarita e del suo

nuovo marito, 393. — Responsabilità particolare del tutore e protutore, 417. — Degli eredi di un tutore, 419. — De' tutori nominati per l'esecuzione delle disposizioni testamentarie, 1073. — V. *Conservatore delle ipoteche, Garanzia*.

Restituzione. Donazione per atto tra-vivi o testamentario con obbligo di restituzione ai figli del primo grado 1048. — Apertura dei diritti dei chiamati, 1053. — Inventario dopo la morte di quello che ha disposto con obbligo di restituzione, 1058. — Mobili ed effetti che devono essere resi in natura, 1063. — Impiego del prezzo della vendita, e di quello che è stato ricuperato, 1066. — Pubblicità da darsi alle disposizioni con obbligo di restituzione, 1069. — Conseguenze della mancanza di trascrizione, o inscrizione, 1070 — V. *Assente*.

Retratto. In che cosa consiste la facoltà di ritratto, 1659. — Tempo per la durata del quale essa può essere stipulata, 1660 — Esercizio di questa facoltà, 1654.

Rettificazione. Formè da osservarsi, in giudizio per la rettificazione degli atti dello stato civile, 99.

Retroattività. La legge non ha effetto reotrattivo, 2.

Revoca. Cause che rendono revocabile la donazione fra-vivi, 953. — Nullità di ogni clausula portante rinuncia alla revoca in caso di sopravvenienza di figli, 965. — Revocabilità dei testamenti. 1035.

Ricerche. V *Paternità*.

Ricognizione. Inscrizione di un atto di ricognizione di un figlio, 62. — Quella di un figlio naturale, 534. — V. *Legittimazione, Paternità*.

Riconciliazione. Quella delli sposi estingue l'azione di divorzio, 272.

Riduzione. Le obbligazioni contratte dal minore emancipato sono riducibili in caso di eccesso, 484. — I doni e legati eccedenti la quota disponibile possono essere ridotti, 920. — Da chi può essere dimandata la riduzione delle disposizioni fra-vivi, 921. — Come si determina questa riduzione, 926.

Riedificazione. In qual circostanza sè il proprietario,

nè l' usufruttuario son tenuti, 607. — Spese di rifabbricazione di un muro comune, 655.

Riforma. V. *Stato civile*.

Rilascio. Come si fa il rilascio per causa d' ipoteca, 2172.

Rimprovero. V. *Testimoni*.

Riparazioni. Distinzioni fra le reparazioni straordinarie, e quelle di mantenimento, 606. — Quali sieno a carico del proprietario e dell' usufruttuario, 607. — Principj sopra le riparazioni dei muri comuni, 663. — Sopra quelli di una casa i differenti piani della quale appartengono a differenti proprietarj, 664. — Riparazioni alle quali è tenuto il locatore, 1720. — Quello che è obbligato di soffrire il conduttore in vista della loro urgenza, 1724. — Riparazioni locative. 1754.

Riserva. La riduzione delle disposizioni fra-vivi non può essere dimandata che da quelli a profitto dei quali la legge fa la riserva, 921. — Il donatore può fare la riserva, 949. — Le spese della dimanda di liberazione del legato sono a carico della successione senza che possa resultarne riduzione della riserva legale, 1034.

Rispetto. V. *Figli*.

Riunione. Quella dei conjugi dopo pronunciato il divorzio non può aver luogo, 295.

Rive. V. *Demanio pubblico*.

Rivendicazione. Da chi quest' azione può essere esercitata, 950.

Riviera. A chi appartiene l' antico letto di una riviera, che si apre un nuovo corso, 563. — V. *Demanio pubblico*.

Salarj dei domestici, Non si compensano con i legati fatti ad essi, 1023. V. *Opere*.

Scrittura. Qual fede meriti un' annotazione posta in margine, o a tergo di un titolo, documento o scrittura 1382. — V. *Atto*.

Scommessa. V. *Gioco*.

Seconde nozze. Dilazione avanti che sia spirata la quale la donna non può contrarle, 228.

Semi. Quando sono riputati immobili, 524.
Separazione. Caso nel quale due conjugi possono domandare la separazione di corpo, 306. — Reclusione della moglie contro le quale sarà pronunziata la separazione di corpo per causa di adulterio, 308. — La separazione dei corpi produce la separazione dei beni, 311. — Separazione dei debiti dei conjugi, 1510. — Separazione dei beni, 1536. — V. *Divorzio*.
Sepoltura. V. *Inumazione*.
Sequestro. Si divide in convenzionale, e giudiciario, 1955. — Definizione ed oggetti del sequestro convenzionale, 1956. — Sopra quale oggetto può essere ordinato il sequestro giudiciario, 1961. — V. *Arresto personale*.
Servitù. Caso nel quale le servitù prediali sono reputate immobili, 526. — Definizione delle servitù imposte sopra un fondo, 637. — Regole su le servitù che derivano dalla situazione dei luoghi, 640; — sopra quelle che sono stabilite dalla legge, 649; — sopra i beni, 686. — Distinzione delle servitù in sei specie, 687. — Come si stabiliscono le servitù, 690. — Diritti del proprietario del fondo al quale è dovuta la servitù, 697. — Come si estinguono le servitù, 703.
Servitù prediali. V. *Servitù*.
Servizio militare. Perdita della qualità d' Italiano per servizio o affiliazione a una corporazione militare in paese estero, senza autorizzazione del governo, 21.
Sesso. Quello di un fanciullo deve essere indicato nel suo atto di nascita, 57. — Presunzione di sopravvivenza di individui di differenti sessi che sono periti in un avvenimento medesimo, 722. — I figli o loro discendenti succedono senza distinzione di sesso, 745.
Sicurezza. Le leggi di polizia, e di sicurezza obbligano tutti quelli che abitano il territorio italiano, 3.
Sicurtà. Quella che deve dare il forestiero formando una domanda d' avanti un tribunale, 16. — Quella che si esige per essere immesso in possesso dei beni di un assente, 120. — Sicurtà che deve dare l' usufruttuario, 601. — Quella del conjuge superstite per esser messo in possesso della successione del predefonto, 1771.

Siepi. In difetto di titolo o possesso in contrario si presumono comuni quelle che separano i fondi, 670. — Distanza da osservarsi per la loro piantazione, 671. — V. *Alberi*.

Sigillo. In qual caso la moglie può rihidere l' apposizione del sigillo, in una dimanda di divorzio, 270. — Istanza di un tutore per togliere i sigilli, 451. — Il conjuge superstite, e l' amministrazione del demanio che hanno diritto a una successione sono tenuti di farlo apporre, 769. — A carico di chi sono le spese di apposizione di sigillo, d' inventario e di conti, 810. — In qual caso si può tralasciarne l' apposizione sugli effetti di una successione, 819. — Alla richiesta di chi, fuori di questo caso, i sigilli devono essere apposti, *ibid.* — Tutti i creditori possono formare opposizione alla levata di sigillo. 821. — V. *Spese*.

Significazioni. Esse possono essere fatte al domicilio eletto, 111.

Silenzio della legge. V. *Giudice*.

Siti. Quelli abbandonati dal mare fanno parte del demanio pubblico, 538. — A chi appartengono quelli dei fiumi e riviere, 557.

Soccida. Quando gli animali dati a soccida siano riputati mobili 652. — Denotazione delle differenti specie di soccida, 1800. — Regole particolari alla soccida semplice, 1804; — alla soccida a metà, 1818. — Soccida data all' affittuario, 1821; — al colono parziale, 1827. — Contratto impropriamente chiamato soccida, 1831.

Soccorso. Quello che i conjugi si devono reciprocamente, 212. — Quali cure e soccorsi danno diritto di esercitare l' adozione, 345.

Società. Principj generali su i contratti di società, 1832. — Società universali, 1836. — Società particolari, 1841. — Impegni degli associati fra loro, 1843. — Impegni degli associati a riguardo de' terzi, 1862. — Differenti maniere colle quali finisce la società, 1865. — Disposizioni relative alle società di commercio, 1873. V. *Interessi*, *Proprietà*.

Soldati. V. *Militari*.

Solidarietà. Quella che ha luogo fra i creditori, 1197. — Solidarietà per parte dei debitori, 1200. — La stipulazione della solidarietà non dà all'obbligazione il carattere di indivisibile, 1219.
Sollecitazione. V. *Spese*.
Solvibilità. Durante quanti anni dopo una divisione può essere esercitata la garanzia della solvibilità del debitore di una rendita, 886. — V. *Insolvibilità*.
Soppressione di stato. V. *Stato*.
Sopravvivenza. Come si determina la presunzione di sopravvivenza nel caso che più persone siano perite per un medesimo avvenimento, 720. — La condizione di sopravvivenza non è applicabile, senza essere formalmente espressa, alle donazioni fatte fra i conjugi per contratto di matrimonio, 1092.
Sordo-muto. Accettazione dei doni e legati ad esso fatti, 936.
Sorella. V. *Fratello*.
Sorgente. V. *Acqua*, *Servitù*.
Sostituzioni. Esse sono proibite, 896. — V. *Restituzioni*.
Sottoscrizione. Quella di un testamento mistico o segreto, 916. V. *Atto*.
Specchi. Quando sono reputati immobili, 525. — V. *Mobili*.
Spedali. Registri che vi si tengono, e maniera di provare la morte in essi avvenuta, 80 e 97.
Spedizione V. *Contratto di matrimonio*, *Minute*.
Spese. Il consiglio di famiglia regola le spese annuali del minore, 454. — Ammissione in favore del tutore di tutte le spese bastantemente giustificate, 471. — Le spese di sigilli, dell'inventario, e de' conti sono a carico dell'eredità, 810. — Deve essere tenuto conto di quelle che hanno migliorata la cosa, 861.
Speziale. V. *Medici*, *Ufficiali di sanità*.
Spropriazione forzata. All'espropriazione di quai beni può far procedere il creditore, 2204. — Maniera di procedere alla vendita forzata degl'immobili, 2210
Sporto. Distanze da osservarsi, rispetto alle possessioni vicine, 678.

Stabilimento: Il figlio non ha azione contro il padre e la madre per uno stabilimento di matrimonio o altrimenti, 204. — Lo stabilimento dato al figlio è uno dei fatti che provano il possesso di stato, 322. — È soggetto a collazione ciò che si è impiegato per lo stabilimento di uno dei coeredi, 851.

Stabilimenti pubblici. Maniera di provare la morte delle persone in esse trapassate, 80. — Formalità per la validità delle donazioni che lor son fatte, 937, e 940.

Stabilimento di commercio. In qual caso quelli fatti in paese estero fanno perdere la qualità d'italiano, 17.

Stagno: V. *Alluvione*, *Pesci*.

Stato. Il possesso di stato non dispensa dal presentar l'atto di celebrazione del matrimonio, 195. — Come si stabilisce per provare la legittimità di un figlio, 321. — Azione criminale per soppressione di stato, 327. — Imperscrittibilità dell'azione per reclamar lo stato a riguardo del figlio, 328. — Come viene intestata e proseguita, 329.

Stato civile. Indicazioni che devono contenersi negli atti dello stato civile, 34. — Le parti interessate possono in alcuni casi farsi rappresentare mediante procura, 36. — Atti dello stato civile fatti in paese estero 47; — in mare, 59. — Atti concernenti i militari fuori del territorio del regno, 88. — Formalità per la rettificazione degli atti, 99. — V. *Atto*, *Contravvenzione*, *Divorzio*, *Matrimonio*, *Nascita*, *Registro*, *Testimonj*, *Ufficiali dello stato civile*.

Statue. Quando sono reputate immobili, 626. — V. *Mobili*.

Stellionato. In che cosa consiste questo delitto, 2059. — Esso dà luogo all'esecuzione personale, *ibid.* — Solo caso in cui questa esecuzione possa aver luogo contro la donna maritata, 2066.

Stima. Da chi si procede alla stima degl'immobili di una successione, 824. — Cosa debba contenere il processo verbale, *ibid.* — Metodo della stima dei mobili, 825. — V. *Intervenzione*, *Divisione*, *Tutela*.

Scolicidio. Regole sulla costruzione de' tetti per lo scolo delle acque pluviali, 681.

Stipulazione. Caso nel quale si può stipulare a profitto di un terzo, 1121.

Stirpe. Suddivisione delle stirpi in caso di divisione d'una successione per rappresentazione, 743. — Divisione dei membri della stessa stirpe per teste, *ibid.*

Strada. V. *Demanio pubblico*.

Straniero. Di quai diritti civili egli gode nel regno 11. — La straniera che ha sposato un Italiano seguita la condizione del suo marito, 19. — Metodo delle successioni ad essi devolute nel regno, 726; — e delle disposizioni a vantaggio di uno straniero, 912. — V. *Azione*.

Subingresso. In qual caso esso è convenzionale, 1250. — Circostanze nelle quali esso ha luogo di pieno diritto, 1251. — Sua estensione tanto contro il fidejussore che contro i debitori, 1252.

Successione. Quella di un condannato a delle pene portanti la morte civile è aperta a profitto de' suoi eredi, 25. — Il condannato alla morte civile non può raccogliere una successione, *ibid.* — Il luogo ove si apre una successione è determinato dal domicilio, 110. — Epoca dell'apertura della successione di un assente, 130. — Diritti ereditarj che può esercitare il figlio adottivo, 350 — Successione di questo figlio morto senza posterità, 352. — Autorizzazione della quale un tutore ha bisogno per accettare o repudiare una successione devoluta a un minore, 461. — La proprietà, s'acquista, e si trasmette per successione, 711. — La successione si apre con la morte naturale, e con la morte civile, 718. — In qual maniera essa si regola, 723. — Qualità necessarie per succedere, 725. — Quali persone ne sono capaci o indegne *ibid.* — Diversi ordini di successione, 731. — Successioni deferite ai discendenti, 745; — agli ascendenti, 746. — Successione collaterale, 750 — Grado al di là del quale i parenti non

succedono, 755. — Successione in mancanza di parenti in una linea, *ibid.* — Successione irregolare, 756 — In qual caso la successione ricade ai congiunti sopravviventi o al fisco, 767. — Formalità da osservarsi dagli uni e dall' altro, 769. — Accettazione e ripudiazione di successione, 774. — Prescrizione della facoltà di accettare una successione, o di rinunziarvi, 789. — Metodo di amministrazione per l' erede beneficiato, 803. — Quando una successione è reputata vacante 811. — Nomina di un curatore e sue funzioni, 812. — V. *Accettazione*, *Assenza*, *Divisione*, *Figli naturali*, *Rinunzia*.

Sublocazione. Facoltà della quale gode quello che prende in affitto quando non li sia stato interdetta, 1719.

Surrogato Tutore. Il curatore al ventre diviene surrogato tutore del figlio subito dopo la sua nascita, 893 — sua nomina, e sue funzioni, 420.

Sussistenza. V. *Alimenti*, *Pensione alimentaria*.

Suolo. La proprietà del suolo quali altre proprietà produca in conseguenza, 552. — Costruzioni e scavi che vi può fare il proprietario, *ibid.*

Tacche. In qual caso fanno fede per le somministrazioni, 1334.

Taglio. V. *Bosco*.

Termine. In che cosa differisce dalla condizione, 1185.

Terreni. I terreni sono immobili, 678.

Terzi detentori. Diritto che il donante può esercitare contro di essi, 954. — V. *Privilegio*.

Tesoro. Sua definizione, 716. — A chi ne appartiene la proprietà secondo il luogo ove è stato trovato. *ibid.*

Testa. Metodo di divisione dei figli, e dei loro discendenti, 745; — degli ascendenti al medesimo grado, 746; — dei parenti collaterali se vi ha concorso, 753. — V. *Stirpe*.

Testamento. Definizione di quest' atto, 895. — Quello che non è sano di mente non può testare, 901. — La donna maritata può disporre per testamento senza autorizzazione, 905. — Il figlio concepito all'epoca della morte del testatore può ricevere per testamento, 906. — Il minore anche in età di sedici anni non può testare

in favore del suo tutore, 907. — Non lo può neppure divenuto maggiore senza avere appurato il conto definitivo della tutela, *ibid.* — Eccezioni, *ibid.* — Porzione dei beni disponibili per liberalità, 913. — Titoli sotto i quali può disporsi per testamento, 967. — Un testamento non può esser fatto nel medesimo atto da due o più persone, 968. — Condizioni ricercate per la validità di un testamento olografo, 970; — per quello di un testamento per atto pubblico, 971; — e di un testamento mistico, 976. — Da chi possono essere ricevuti i testamenti dei militari ed impiegati all' armate, 981. — Nullità di questi testamenti sei mesi dopo il ritorno de' militari, 984. — Caso nel quale un testamento può essere fatto d'avanti un giudice di pace o uno degli ufficiali municipali della comune, 985. — Nullità di questi atti sei mesi dopo il ristabilimento delle comunicazioni che erano interrotte, 987. — Eccezione dei testamenti fatti in mare o durante il corso di un viaggio, 988. — Deposito di questi atti al ritorno de' bastimenti, 991. — Obbligazione di ricominciare il testamento nelle forme ordinarie dopo l'arrivo dei vascelli, se il testatore esiste, 996. — Disposizioni testamentarie di un Italiano in paese estero, 999. — Registro di questi atti nel Regno per la loro esecuzione sopra i beni situati nel territorio italiano, 1000. — Tre sorti di disposizioni testamentarie, e loro effetti, 1002. — *Presentazione*, e apertura di un testamento olografo o mistico, 1007. — Ordini per essere immesso in possesso, 1008. — Revocabilità dei testamenti, 1035. — Circostanze che inducono la revoca, 1038. — Disposizioni testamentarie incerte per l'effetto, 1040. — V. *Sottoscrizione*.

Testimonj. Età e sesso di quelli che possono essere prodotti per gli atti dello stato civile, 37. — Quali persone possono esser prese per testimonj nei testamenti, 975. — Qualità necessarie per esservi ammesso, 980.

Tetto. V. *Stillicidio*.

Titoli. Loro repartizione fra i coeredi dopo la divisione, 842. — I titoli esecutorj contro il defunto lo sono

egualmente contro l'erede, 887. — Qual cosa costituisce il titolo autentico, 1318. — In qual caso le copie dei titoli fanno fede, 1335. — Esecuzione personale contro i notari, i procuratori, e gli uscieri per la restituzione dei titoli ad essi confidati, 2060. —

Tradizione. Non ve n' è bisogno per rendere perfetta una donazione fra-vivi debitamente accettata, 938.

Transazione, Quelle che sono permesse ai conjugi che divorziano per consenso mutuo, 279. — Autorizzazione necessaria ad un tutore per transigere a nome di un minore, 467. — Redazione per scritto del contratto che contiene la transazione, 2044. — Da chi, come, e su quali oggetti può essere transatto, 2046. — Effetti di differenti specie di transazioni, 2049. — Caso nel quale una transazione può essere rescissa, 2053. — Circostanze che rendono nulla una transazione, 2055. — Transazione sopra una lite, 2056.

Trascrizione. Qual prova può resultare dalla trascrizione di un atto sopra i registri pubblici, 1336. — Come si fa la trascrizione dei contratti traslativi della proprietà degli immobili, 2181. — Effetto di questa trascrizione, 2182. — Notificazione da farsi ai creditori dal nuovo proprietario, 2183. — Licitazione che può essere richiesta dai creditori, 2185 — Come il nuovo proprietario si mantiene in possesso, non essendo richiesto l'incanto, 2185. — Essen opil maggior offerente non è obbligato a far trascrivere il decreto di aggiudicazione, — 2189. V. *Conservatore delle Ipoteche*.

Traslazione di domicilio. V. *Domicilio*.

Trattori. Termine dopo il quale non sono più ammessi a reclamare i loro pagamenti, 2271.

Tribunale d' appello. Decide sulle sentenze relative agli atti dello stato civile, al matrimonio, al divorzio, all' adozione, alla destituzione di tutela, all' interdizione (V. *questi articoli*). I presidenti di esso possono revocare, o modificare l'ordine della detenzione di un figlio di famiglia, 382.

Tribunale di Cassazione. Il ricorso a questo tribunale

in materia di divorzio, sospende l'esecuzione delle sentenze, 263.

Tribunale di famiglia. V. *Patria Potestà*.

Tribunali di prima istanza. Essi nominano un curatore speciale al condannato alla morte civile, 25. — Il presidente di essi vede e numera i registri dello stato civile, e ne legalizza gli estratti, 41 e 45. — Il tribunale omologa gli atti di notorietà che suppliscono quelli di nascita, 72. — Esso decide sulla rettificazione degl' atti dello stato civile, 99. — Provvedono all' amministrazione dei beni di un assente, 112 — Per l'altre attribuzioni Vedasi, *Adozione*, *Divorzio*, *Imprestito*, *Prodigo*, *Stima*, *Successione*, *Tutela*.

Truppe. V. *Militari*.

Tutela. A chi appartiene dopo la dissoluzione del matrimonio la tutela dei figli minori, e non emancipati, 390. — Consiglio di tutela per la madre tutrice, 391. — Convocazione del consiglio di famiglia per la conservazione della tutela in caso di secondo matrimonio, 393. — Nomina di un contutore, 396. — Formalità per la tutela deferita dal padre o dalla madre, 397; — per la tutela degl' ascendenti, 402; — per la tutela deferita da un consiglio di famiglia, 406. — Nomina di un surrogato tutore, 420. — Cause che dispensano dalla tutela, 427. — Incapacità, esclusione e destituzione dalla tutela, 442. — Amministrazione del tutore, 450. — Conti della tutela, 469. — Può essere nominato un tutore per l' esecuzione delle donazioni a carico di restituzione, 1055. — V. *Emancipazione*, *Interdizione*, *Responsabilità*.

Tutela officiosa. A chi può essere deferita, 361. — Età avanti la quale non può aver luogo, 364. — Suoi effetti, *ibid.*

Ufficiali dello stato civile. Loro funzioni negli atti dello stato civile, 38; — nelle pubblicazioni del matrimonio, 63; — negli affissi delle vendite dei beni dei minori, 459. — Pene che incorrono procedendo alla celebrazione di un matrimonio senza che gli sia stato presentato il consenso dei parenti o gli atti rispettosi, 156. — V. *Stato civile*.

Uffiziali di Polizia. Loro funzioni nel ricavare i segni

o indizj di morte violenta, 81.
Ufficiali di Sanità. Dichiarzioni di nascita che sono tenuti a fare, 56. — Processo verbale di un cadavere trovato con indizj di morte violenta, 81. — Questi ufficiali non possono profittare delle disposizioni tra-vivo testamentarie fatte in loro favore durante il corso di una malattia, 909. — Eccezione, *ibid.* — Gli Ufficiali di sanità delle armate possono ricevere i testamenti dei militari, 982. —
Ufficiali ministeriali. Pene che incorrono per le omissioni delle formalità prescritte dalla legge, 176.
Ufficiali municipali. In qual caso possino ricevere un testamento, 985.
Ufficiali pubblici. Arresto personale in caso di rifiuto di presentare le loro minute, 2060.
Uscieri. Prescrizione per i loro salarj, 2272. — V. *Ufficiali ministeriali*.
Uso. Principj sull' esercizie di questo diritto, 625.
Usufrutto. Quando quello delle cose immobili è reputato immobile, 526. — Definizione di questo diritto, 578. — Sopra di che e come può essere stabilito. 579. — Diritti dell' usufruttuario, 582. — Sue obbligazioni, 600. — Quando l' usufrutto ha fine, 617. — Renunzia dell' usufrutto considerata relativamente ai creditori, 622. — Il donante ha la facoltà di riservarsi l' usufrutto dei beni mobili, e immobili da esso donati e di disporne a profitto di un altro, 949. — V. *Debiti*.
Utensili. Quelli che sono necessarj all' uso delle fabbriche ec. sono reputati immobili, 524.
Uterini. V. *Parentela*.
Utilità pubblica. Indennizzazione dovuta per ragione di una proprietà della quale siasi esatta la cessione per motivi d' utilità pubblica, 545.
Vacanza di successione. V. *Successione*.
Vacanza di tutela. V. *Tutela*.
Vendita. I tutori devono far fare la vendita dei mobili dei minori, 452. — Semplice stima che dee fare il padre e la madre che hanno il godimento proprio e legale dei beni dei minori, 453. — Forma per la vendita de-

gl' immobili di un minore ancorchè fosse emancipato, 484. — La vendita dei diritti ereditarj produce l'accettazione della successione, 780. — Natura e forma della vendita, 1582. — Vendita col patto d'assaggio, 1588. — Promessa di vendita, 1589. — Chi può comprare e vendere, 1594. — Cose che possono essere vendute, 1598. — Obbligazioni generali del venditore, 1602. — Liberazione, 1604. — Garanzia in caso di evizione, 1629. — Garanzia delle mancanze della cosa venduta, 1641. — Obbligazioni del compratore, 1650. — Nullità e resoluzione della vendita, 1658. — Vendita de' crediti ed altri diritti incorporali, 1689. — Come può essere provocata una vendita forzata di beni, 2210. — V. *Mobili*, *Liberazione*, *Licitazione*, *Restituzione*, *Trascrizione*.

Ventre. V. *Curatore al ventre*.

Vetture. Responsabilità de' vetturali per terra e per acqua, 1782. — Regolamenti particolari per l'appaltatore, e direttore delle vetture pubbliche, 1785.

Viaggio per mare. Forme degli atti di nascita e di morte durante questi viaggi, 59 e 86. — Formalità per il testamento, 988.

Vigilanza. Gli atti conservatorj e di semplice vigilanza non sono atti di adizione di eredità, 779.

Violenza. Come si caratterizza e diviene una causa di nullità di un contratto, 1111, *et seq.*

Visto. Quello dei registri dello stato civile, 41.

Vitale. Il figlio nato avanti il cento ottantesimo giorno del matrimonio non può essere rigettato dal padre quando fosse dichiarato non vitale, 314. — Il figlio che non è nato vitale non può succedere, 725. — I testamenti o donazioni in favore di un figlio concepito non hanno effetto se non è nato vitale, 906

Vitalizio. V. *Rendite*.

Vizj. A quali è tenuto il venditore relativamente alle cose vendute, 1643. — Vizj redibitorj, 1648.

Volontà. Nullità delle donazioni tra-vivi l'esecuzione delle quali dipende dalla sola volontà del donante, 944.

Zio, *e Zia*. V. *Matrimonio*.

JTI GA 1806
Codice di Napoleone il Grande
Stanford Law Library

3 6105 044 562 127